

PEL  
MON  
TER

URINI

42

Biblioteca comunale Archiginnasio

BIBLIOTECA  
BOLOGNA

VENTURINI  
B.00  
01318

468547

Biblioteca comunale Archiginnasio

Stampato in Roma presso la Stamperia di S. Maria della Pace

PER ANTONIO GIULIO BELLAVANTINI  
CONDIRETTORE DELLA BIBLIOTECA

# RELAZIONE

DELLA

COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE

COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

F. S. MARCONI

CODICE PENALE

PROPOSTA DI LEGGE

ONOREVOLI COLLEGGI!

Nessuna proposta di riforma fu preceduta mai da un più vasto e mirabile lavoro di preparazione, quanto quella che viene oggi presentata alla vostra approvazione, la quale, coronando l'opera della unificazione legislativa a cui l'Italia ha con assidua lena rivolto il suo pensiero e conserate tutte le sue energie si riassume nel nuovo progetto di Codice penale.

Sin dai primi giorni in cui l'Italia, raccogliendosi a dignità di nazione, sentì nei legami indissolubili della sua storia, della sua topografia, della sua lingua, dei costumi, della coscienza, la prepotente necessità di vivere unita sotto il Governo liberale di quella grande monarchia che a lei era stata di guida e di conforto nelle più ardue prove, e comprese che la sua unità politica non poteva avere più saldo fondamento che l'unità delle leggi; sin da quei giorni essa ha dovuto del pari comprendere che le leggi, dalle quali era più urgente il bisogno di far scomparire ogni ingiusta difformità, erano quelle che riferendosi all'esercizio del magistero penale hanno rapporti più diretti coll'ordine politico e col diritto pubblico dello Stato.

Eppure se l'opera della unificazione legislativa procedette sin da quei primi tempi tanto negli ordini amministrativi, quanto negli ordini civili sollecita, spesso anche affrettata, — non interrotta mai, — così non avvenne delle leggi penali.

Da circa trent'anni la coscienza pubblica le reclama, e alla voce della coscienza pubblica rispondono solenni dichiarazioni, e promesse, e un succedersi non interrotto di Commissioni, di progetti, di proposte; e fuori dell'Aula parlamentare il lavoro concorde della magistratura, della scienza del foro, il largo e volonteroso concorso delle più nobili intelligenze, senza che da questa grande e lunga elaborazione l'opera tanto desiderata e promessa abbia potuto sinora ricevere il suo compimento.

Questo fatto non può altrimenti spiegarsi che ricordando le molte e gravi difficoltà che doveva presentare l'immediata attuazione di un Codice che s'inspessisce ai principi del nuovo diritto pubblico e trionfasse d'un tratto di tutti i pregiudizii e degli errori che furono la triste eredità dei tempi; difficoltà però che anche in questa circostanza furono vinte da quell'alto sentimento di convenienza e di giusto criterio politico e morale di cui l'Italia ha mostrato di essere fornita, e per il quale essa poté nelle più gravi e difficili circostanze prevenire i pericoli dai quali era minacciata, e intiere l'opportunità di quei rimodi che potevano essere idonei a scongiurarli.

Basterà a questo proposito rammentare quelle di questo difficoltà che s'impongono più direttamente alla coscienza pubblica e la di cui soluzione richiedeva un più lungo ed arduo lavoro.

Una delle prime e più gravi questioni che si presentava alla considerazione



del legislatore, e la di cui risoluzione doveva necessariamente spiegare la maggiore e più diretta influenza della determinazione di un sistema di pene, era quella se il nuovo Codice penale dovesse conservare la pena del patibolo. Se vi erano delle dette intelligenze e dei nobili cuori che in nome della scienza, della giustizia e dell'umanità combattevano il carnefice, altri non meno valorosi, mossi da scrupoli e da convinzioni che imponevano il più grande rispetto, mostravansi profondamente preoccupati dei pericoli che l'invocata riforma avrebbe, secondo le loro previsioni, facilmente potuto produrre.

Al nostro illustre presidente, all'onorevole Mancini, spetta la gloriosa iniziativa che la Camera dei deputati assecondò col suo voto del 13 marzo 1865, e per il quale, non ostante il dissenso degli uomini che erano allora al potere, venne proclamata l'abolizione della pena capitale!

Ma il voto contrario emesso il 22 aprile dello stesso anno dal Senato del Regno doveva avvertire la necessità di affrontare altre prove.

Dal complesso di quelle memorabili discussioni, emerse in modo evidente che l'alto problema non poteva ricevere la sua soluzione argomentando soltanto della legittimità della pena in rapporto ai principi che consacrono l'inviolabilità della vita umana; ed in rapporto alla ragione giuridica che associa al magistero penale anche quello dell'emenda; ma essere necessario invece che i propugnatori della abolizione si spingessero più oltre, a dimostrare che i timori e le preoccupazioni dei pretesi pericoli erano infondati; e che mancando ogni ragione di necessità e di utilità sociale per la conservazione di quella pena, essa doveva per ciò solo ritenersi come illegittima ed ingiusta.

Le due parti sentirono allora che esse si trovavano di fronte ad uno dei più ardui problemi e ad una questione di umanità. Esse lasciarono ogni atteggiamento ostile; misero il linguaggio appassionato del controversista, e con quell'infinita di bene che è proprio degli animi generosi, si trovarono quasi senza avvederli impegnati ad assistere ad un solenne esperimento. Il santo ministero della grazia sorresse disarmò il carnefice, e raccogliendosi sereno al di sopra di ogni preoccupazione, e mantenendosi fermo contro ogni minaccia di pericolo, anche quando la coscienza pubblica fu scossa dal più malvagio degli attentati, stette, attendendo che la prova desiderata si compisse. E si non fu dato allora di poter raccogliere ed accertare per così dire di giorno in giorno i risultati di quella prova, che di giorno in giorno dilagava le incertezze, viveva le inquietudini e conquistava nuovi credenti alla causa dell'abolizione del patibolo.

Altra difficoltà non meno grave presentava l'abolizione immediata delle leggi penali. L'opera di un Codice penale involge, come ognun sa, la risoluzione dei più ardui problemi della morale e del diritto. Se essa si fonda da una parte su principi immutabili ed assoluti, deve per altra parte tener conto delle condizioni politiche e civili del paese, delle sue tradizioni, de' suoi costumi; essere in specchio fedele della coscienza e della vita sociale.

Se questo lavoro presenta sempre delle difficoltà, molte e più gravi ne doveva presentare al legislatore italiano. Il Codice al quale egli doveva porre la mano avrebbe dovuto ispirarsi ai bisogni, alle costumanze, alle particolarità svariate della vita di un popolo che se era unito dalla coscienza della sua nazionalità era però stato sino allora diviso in più Stati, governato da leggi e da discipline difformi e dettate in gran parte dalla diffidenza e dalla resistenza contro ogni idea di libertà; di un popolo che da secoli era stato mantenuto in un ambiente di pregiudizii, di odii, di rivalità.

Meno difficile era certamente il compito di stabilire l'unità degli ordinamenti civili. Le legislazioni civili dalle quali i vari Stati italiani erano governati venivano tutte a collegarsi alla grande sorgente tradizionale del diritto romano; per le leggi penali era altre cosa. Qualcheduno soltanto di quegli Stati aveva un Codice dettato con metodi razionali. Fra di essi prima certamente la Toscana; che il Codice toscano era ed è nobilissimo vanto di quella benemerita regione che seppe disarmare l'autorità tiranna de' suoi Principi con la forza invincibile di una civiltà conquistata nel culto dell'arte e della scienza. Ma anche nel Codice toscano l'opera del giuriconsulto non era interamente sciolta della prevalenza degli interessi politici.

Nessuno quindi dei vecchi Codici potendo diventare il Codice dell'Italia liberata ed unita, conveniva però, prima che si ponesse mano al nuovo lavoro, lasciare che la comunanza degli interessi politici ed economici riavvicinasse meglio le popolazioni; e che l'influenza e il ricordo di certe consuetudini e di certe tradizioni venisse di giorno in giorno ad affievolirsi; che le popolazioni italiane come si sentivano chiamate a formare una sola famiglia pervenissero ad una fusione più omogenea e più intima della loro vita sociale.

E per ottenere questo grande risultato era necessario procedere con prudenti cautele. Lasciato temporaneamente alla Toscana il beneficio del suo Codice; esteso quello degli antichi Stati Sardi alle altre provincie; esteso lo stesso Codice alle Provincie meridionali con alcune modificazioni che lo rendessero meglio conforme ai principi della scienza ed alle tradizioni di quelle popolazioni, conveniva attendere che l'opera del tempo, e quella derivante dal nuovo indirizzo della vita politica e civile preparassero gli elementi necessari all'unificazione.

Ma non basta. Un altro ordine di considerazioni veniva ad imporsi alla mente ed alla coscienza del legislatore. Nessuna legge ha bisogno di essere circondata di maggior autorità della legge penale. Essa detta i suoi precetti ispirandosi ai principi della legge morale in relazione coi diritti dei cittadini e colle necessità dell'ordine pubblico. Col minacciare di pena l'autore del maleficio essa intende non solo di soddisfare al dovere che le incombe di reprimere la violazione della legge, ma anche al dovere non meno imperioso di esercitare un ufficio di salutare prevenzione. Essa non può raggiungere il suo scopo che rivelandosi alla coscienza di tutti, come la manifestazione più autorevole e certa dei doveri che legano i cittadini.

Ora, questa massima autorità non potrebbe avere una legge penale che desse ragione a dissensi, a contrasti, a dubbi, e non fosse invece la rivelazione e il risultato del sentimento generale, se non in tutte le sue parti, in quelle almeno che costituiscono il fondamento essenziale delle sue prescrizioni.

Ad ottenere quindi questa massima autorità era necessario ottenere il maggiore concorso di tutte le intelligenze; era necessario lasciare campo libero ed aperto a tutte le menti, a tutte le opinioni, fare in modo che la coscienza pubblica potesse portare il contributo di tutte le sue forze.

E fu certo in questo intento che l'illustre nostro Presidente, il Mancini, reggendo il Ministero di grazia e giustizia non dubitò di rivolgere quei venerabili cultori delle scienze penali e di quelle che loro sono affini, ai più illustri giuristi, non solo dell'Italia ma anche dell'estero. Appello col quale egli dimostrò di voler dare i migliori auspicii all'opera intrapresa interrogando quei oracoli della scienza e quelli non meno autorevoli della coscienza popolare.

Queste ed altre difficoltà non potevano essere vinte che da una prudente e calma preparazione alla quale, con tacito ma volenteroso accordo, tutti senza alcuna distinzione di partiti e di credenze prestarono il loro concorso. E parve quasi che nella coscienza di tutti fosse allora indetta una tregua; tregua che non era suggerita da alcun interesse di regione o di scuola, ma dal solo vero e grande interesse della verità e della giustizia. Tutti compresero che il Codice penale dell'Italia, la quale ha tanti titoli di benemerita alla causa della civiltà ed ebbe il vanto di richiamare le discipline penali ai grandi principii della Ragione giuridica e morale, meglio che dagli appassionati dibattimenti doveva trarre vigore ed autorità dalle meditate conquiste della scienza e della serena elaborazione delle coscienze.

Da trent'anni si è lavorato, e al tessero accumulato in questo volgere di tempo, — al quale non vi ha ministro che non abbia data l'opera sua; al quale contribuirono con tanta copia di esperienza e di dottrina la magistratura, la scuola, le più elette intelligenze del foro ed una vasta e valorosa schiera di pubblicisti italiani e stranieri, che arricchirono in questi ultimi tempi la letteratura del diritto penale di pregevoli lavori, — il ministro Zanardelli ha creduto fosse venuto il giorno di poter attingere con mano sicura, portando agli antichi progetti che altri suoi predecessori avevano proposto nuove e più importanti modificazioni.

La Commissione è convinta che l'opera del valoroso Ministro merita lode. Essa ha studiato con cura sollecita e dicei quasi amorevole il progetto che le venne presentato. Essa si è data ragione dei principii ai quali il nuovo progetto è informato, e del metodo col quale venne condotto; ed ha, con quella diligenza e con quella ponderazione che erano reclamate dall'importanza dell'argomento, suggerite alcune modificazioni che valgono, a suo avviso, a renderlo più completo e più conforme agli alti uffici che gli sono propri.

Chiamato dalla benevolenza dei miei colleghi a riferire il risultato delle sapienti loro considerazioni, io sento tutta la gravità del compito che mi venne affidato, e l'animo mio non è compreso che dall'inquietudine e dal timore di non poter degnamente corrispondere all'altissimo mandato.

La malferma salute ha impedito al nostro illustre presidente di presentare egli stesso alla Camera la relazione intorno ad un Codice del quale egli deve con ragione essere considerato come il primo e legittimo patrono: lasciandoci per troppo privi di una di quelle opere, che solo la sua mente nella non mai esausta vigoria delle sue forze poteva prometterci. Questo pensiero rende anche più grave la responsabilità alla quale tuttavia mi sottopose con sentimento di dovere, invocando la benevola indulgenza della Camera, e facendo sicura fidanza sulla cooperazione che i miei colleghi della Commissione mi hanno promesso (1).

Ed ora, prima di scendere all'esame del nuovo Codice, è necessario che la Camera conosca quale sia il metodo col quale, giusta gli intendimenti e la proposta del Ministro, i due Consigli legislativi dovrebbero procedere per dare la loro sanzione al nuovo progetto che è sottoposto alla loro approvazione.

(1) Devo per sentimento di gratitudine dichiarare alla Camera come a dettare la Relazione del Secondo e Terzo Libro abbia avuto la spontanea e preziosa collaborazione di alcuni dei membri della Commissione e così dell'onore. COCCA per i titoli III, IV, V del Libro II, dell'onorevole CURCIO per i titoli I, II, III, IV del Libro III, dell'onorevole DEBARIIS per i titoli VIII, IX, X, dell'onorevole MARCONI per il titolo II, dell'onorevole NOTTE per i titoli VI, VII del Libro II.

## DISEGNO DI LEGGE

I.

Il concetto della proposta ministeriale trovasi espresso nell'articolo 1° del disegno di legge col quale il Governo chiede di essere autorizzato a pubblicare il nuovo Codice, e si riassume in ciò, che il Parlamento e possa e debba prendere in attento esame il Codice che gli è presentato, discuterne i concetti, e discuterne le questioni essenziali, esprimendo quei voti e proponendo quelle e modificazioni che giudichi necessarie ed utili, ma consentendo nel tempo stesso « che a concretarle ed introdurle nel testo finale e a coordinarle con tutte le altre disposizioni abbia poi a provvedere il Governo del Re con la ponderazione e lo studio richiesti dall'altezza del tema »; che, in una parola, non si proceda all'approvazione particolare di ogni articolo, e non si costringa il Governo ad accettare una determinata formula che ne modifichi il contenuto; ma il voto della Camera sia espresso sopra l'intero Codice, lasciando al Governo che dei voti risultanti dalla discussione tenga conto nell'opera definitiva di coordinamento, alla quale dovrà provvedere col concorso di un'apposita Commissione.

Tale è la proposta del Governo, che la maggioranza della Commissione ritiene dettata da ragioni di evidente convenienza e conforme del resto alle nostre tradizioni parlamentari.

La proposta ministeriale infatti non intende porre alcun limite alla discussione. Essa non mira che a renderne praticamente attuabili i risultati, e ad agevolare in modo più razionale e sicuro quell'opera di coordinamento, che non può essere affidata ad un'Assemblea e non può mai essere felicemente compiuta che dallo studio ordinato e continuo di Commissioni speciali.

Nessun'opera legislativa si presenta infatti più complessa di quella di un Codice. Tutte le parti di cui esso si compone sono legate assieme da ragioni di dipendenza e di affinità che non potrebbero essere impunemente sconosciute. Questa struttura organica, che non potrebbe a meno di essere offesa per l'incosulto spostamento, e per qualche meno conveniente modificazione di alcuna delle sue parti, ha ragione di essere guardata con più attenta e sollecita cura in un Codice penale, nel quale il primo studio del legislatore è quello di conservare, tanto nell'ordine e nella figura dei resti, quanto nella determinazione del sistema penale e nella misura delle pene, certi rapporti e certe proporzioni la di cui manomissione renderebbe imperfetta l'opera sua.

Ora come è mai possibile che un'assemblea numerosa, per quanto possa essere composta di uomini competenti per cultura scientifica, e siano tutti animati da schiette e leali convinzioni, possa attendere al lunghissimo lavoro che sarebbe

«ragionato dalla discussione particolare di ciascuno degli articoli dei quali si compone il progetto di Codice, senza incorrere nel pericolo che siano accolti tali modificazioni e proposte che vengano per avventura ad offendere quel complesso armonico di prescrizioni che è il pregio sostanziale e caratteristico del Codice stesso?»

«Si voglia pure ammettere ciò, che in pratica difficilmente si ottiene, che i Membri di questa numerosa assemblea abbiano la virtù di sottrarsi ad ogni pregiudizio di passione politica, che si facciano una legge ineludibile di attendere non quella diligenza che tocca allo scrupolo a tutto lo sviluppo del lungo e laborioso loro compito; si supponga infine, il che è impossibile ad attuarsi, che sempre e ad ogni seduta, e per ogni discussione assista e voti lo stesso numero d'intervenuti, e a tutti sovranga il ricordo delle fasi e delle risultanze delle precedenti discussioni e si venga per tal modo ad ottenere che in tutte le sue sedute l'assemblea abbia a presentare una piena omogeneità e concordanza di concetti, non sarebbe tuttavia possibile, neppure in questo ideale di assemblee, di supporre che la discussione particolare di ogni articolo potesse approdare salva da quegli inconvenienti che abbiamo di sopra indicati. Basta infatti che una discordanza qualunque tra un emendamento e taluno degli articoli già approvati non sia avvertita; che non siano rigorosamente mantenute le proporzioni fra le pene applicate ad un reato e quelle proposte per altre violazioni, perché il lungo lavoro rimanga perduto.

«E quali non sarebbero poi le difficoltà e gli inconvenienti, ove si trattasse di emendamenti intorno alla formula letterale degli articoli, nella quale è così necessario mantenere la rigorosa proprietà ed esattezza? Non vi ha argomento che possa dar luogo a più lunghi e difficili contrasti, e tutti comprenderanno facilmente come quello sia lavoro che debba essere lungamente meditato ed opera di pochi, piuttosto che di numerosa assemblea.

II.

«Quell'illustre giuriconsulto che fu il Pisanelli, sostenendo nella seduta del 9 febbraio 1865 della Camera italiana la convenienza di adottare per l'approvazione del Codice civile il quello stesso metodo che viene ora proposto, usava in queste parole, che giova siano ricordate:

« Bisogna avvertire che qui si tratta di Codice. C'è una differenza sostanziale tra questo e le altre leggi. Per le altre leggi potrà discutersi sino ad un certo punto se convenga accettare emendamenti; ma quanto al Codice, come volete che si venga a proporre e a discutere innanzi alla Camera un emendamento? Questo, egli soggiungeva, è impossibile. Ponete che, emendando un articolo qualunque di un Codice la Camera e la Commissione, in quel momento non vedano tutta la corrispondenza che quell'articolo emendato possa avere con le diverse parti del Codice stesso, e si può trovare così alterato tutto il Codice. « In non fu notizia veramente che un emendamento riguardante un articolo di un Codice possa essere proposto in un'assemblea per essere indi discusso, accettato o respinto ».

« E il relatore della Commissione speciale incaricata dal Senato a riferire intorno allo stesso Codice ed al progetto di legge che la accompagnava, così scriveva, in quel tempo:

« La convenienza pratica di questa procedura apparirà chiarissima a chi per un poco consideri che essa, senza punto limitare o ledere la libertà di discussione e sopra qualunque disposizione del Codice, non rende soltanto complessiva l'approvazione e sgombra in tal guisa le difficoltà, gli intralciamenti, le incertezze e gli indugi che nascerrebbero dalla scrupolosa osservanza delle regole ordinarie e renderebbero se non affatto impossibile, secondo l'opinione di taluni, e al certo sommaramente malagevole l'adozione di un Codice davanti ai due rami e del Parlamento ».

« E per verità, se vi furono dei Parlamenti che non hanno avuto difficoltà di affrontare l'arduo lavoro della codificazione senza rinunciare ai loro metodi ordinari di discussione, ciò avvenne in pochi casi, e sotto l'impero di circostanze affatto straordinarie. L'ha fatto la Germania, che nel breve tempo che corre dal 1800 al 1873 incalzata da un'urgente necessità portava nella unificazione del suo diritto quella stessa prodigiosa energia che aveva portato sui campi di battaglia e nella rivendicazione politica della sua Unita. L'ha fatto l' Austria nel 1873 per il suo regolamento di procedura penale, opera per così dire personale del Glaser, una delle autorità intestate in questa parte del diritto che ebbe la rara fortuna di vedere il suo progetto accolto senza oziose discussioni. L'ha fatto il Belgio per il Codice penale del 1867 e per il suo Codice di commercio, ma trattavasi nel primo caso di una vera e propria revisione del Codice francese del 1810 e nel secondo caso adottavasi pur sempre un metodo speciale quale fu quello di procedere alla discussione ed approvazione del Codice formando tante leggi separate quanti sono i libri nei quali era diviso. Metodo questo che ebbe ben presto a riconoscere imperfetto quando intese di adottarlo per il Codice di procedura penale; giacché non ostante il buon proposito non si riuscì che ad approvare il titolo preliminare.

« La prova venne anche tentata in Italia. Il Senato italiano ha potuto nel 1874 e nel breve giro di poco più di due mesi, discutere il progetto di Codice penale che era stato sottoposto alle sue deliberazioni. E la discussione fu solenne e quale si poteva attendere dal senno e dall'autorità dell'alto Consesso; ma anche allora erasi ravvisato necessario di modificare in qualche parte la procedura ordinaria delle discussioni. Erasi infatti prestabilito che la discussione fosse limitata a quelli articoli dei quali fosse stato precedentemente proposto un qualche emendamento. Gli emendamenti medesimi era stato prescritto fossero presentati alla Commissione speciale prima della discussione e finalmente erasi stabilito che si dovesse, dopo l'approvazione del Codice, provvedere al coordinamento definitivo delle sue varie disposizioni dalla stessa Commissione.

« E il presidente del Senato, nel riassumere allora le ragioni che avevano potuto consigliare quei provvedimenti, diceva essersi riflettuto « che se è pericoloso per qualunque progetto di legge lo ammettere emendamenti improvvisamente proposti e che non siano stati ponderatamente esaminati, un fatto simile sarebbe non solo pericolosissimo, ma dannosissimo trattandosi di un Codice le di cui disposizioni debbono essere tutte fra di loro coordinate. Fu adunque per semplificare, per ordinare meglio e per rendere più agevole la discussione del Codice penale che il Senato deliberò di procedere con questo sistema ».

« Nonostante però tutte queste cautele, mercè le quali poté il Senato condurre a buon fine l'opera sua, il lavoro non poté svolgersi con tale sollecitudine da poter far passaggio alla Camera dei deputati, e subire anche dinanzi alla medes-



sinza la prova della discussione, prima che la Sessione parlamentare non fosse chiusa. Ciò che avvenne allora si ripeté più tardi quando la Camera dei deputati volse avventurarsi anch'essa alla discussione del primo libro dello stesso Codice penale. La lunga procedura non permise che il lavoro compiuto dalla Camera passasse al Senato, e per la seconda volta, per una inevitabile necessità dei metodi parlamentari ordinari, l'opera dovette cadere a mezza via.

È ciò che avviene in Italia avvenne anche in altri paesi ove non si pensò di ricorrere ai mezzi più facili e spediti che ci sono ora proposti. Da vari anni si trovano dinanzi ai loro Parlamentari progetti di Codici la di cui discussione non è cioè un desiderio che va protrahendosi insoddisfatto indefinitamente. La Francia ha tentato finora invano la riforma del suo Codice penale e recentemente quella del Codice di procedura penale. L'Austria che, come abbiamo detto, poté nel 1873 discutere ed approvare il Regolamento di procedura penale, ha lasciato sin ora giacere nei suoi archivi il progetto di Codice penale che fu presentato sin dal 1874. L'Inghilterra si vide ripresentato più volte il progetto di Codice penale e di procedura penale, senza mai averne affrontato la discussione, e il Belgio dopo l'approvazione del titolo preliminare del Codice di procedura penale non ha proceduto più di un passo, ad onta che fosse da più anni ministro il principale suo collaboratore.

Il metodo invece che noi vogliamo oggi raccomandato e che non involge alcuna abdicazione al diritto parlamentare venne con favorevoli risultati sperimentato dalla Spagna e dall'Olanda, e tiene il suo posto autorevole nei nostri precedenti parlamentari.

Il Parlamento subalpino lo adottò per la discussione del Codice di procedura civile. Essa fu adottata dal Parlamento italiano per la discussione e l'approvazione del Codice civile e per ultimo tale fu il sistema col quale venne discusso ed approvato il Codice di commercio.

### III.

Ma se il metodo proposto assicura ad un'opera così vasta e complessa qual'è un Codice penale quell'unità di concetti e quell'armonia di forme che le sono necessarie, e la salva dal pericolo di quelle menzole alle quali potrebbe trarla il sistema degli emendamenti e dell'approvazione particolare di ogni articolo, involge forse una limitazione ai diritti della Camera e incontra per avventura l'ostacolo delle prescrizioni statali?

È detto nell'articolo 55 dello Statuto che *le discussioni si fanno articolo per articolo*. Ora il metodo proposto non viene forse ad offendere una tale prescrizione?

Noi non lo crediamo.

La disposizione dello Statuto venne dettata nello scopo evidentissimo di assicurare al Parlamento il diritto di esame e quindi della discussione non solo dei concetti generali, ma anche delle disposizioni particolari delle leggi che sono proposte alla sua approvazione. Lo Statuto non ha potuto dettare una prescrizione di carattere regolamentare; ed ora per una strana ipotesi lo avesse fatto, essa non servirebbe di conservare ancorchè espressa dallo Statuto il carattere che le è proprio. Lo Statuto volle piuttosto su quella disposizione imporre a tutela delle minoranze che il diritto della discussione fosse in qualunque modo assai qualunque pretesto limitato.

Ora il metodo proposto dal Governo non restringe né limita in alcun modo la discussione; la discussione è libera sopra qualunque articolo del Codice. Ciò che si cerca e che s'intende di evitare non è la discussione, ma l'approvazione parziale separata di articoli, o di emendamenti che ai medesimi fossero proposti.

Questa distinzione fra *discussione ed approvazione*; che per sè è evidentissima, trova la sua ragione, per quanto riguarda il nostro argomento, nelle disposizioni della prima parte di detto articolo 55 dello Statuto. In quella prima parte infatti si dice che ogni progetto di legge deve essere *discusso ed approvato*, e che *discussa ed approvata* da una Camera la *proposta di legge sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione*, e poi presentata alla sanzione del Re. E non è che dopo di avere accennato a questo procedimento che lo Statuto soggiunge: *le discussioni si faranno articolo per articolo*; senza aggiungere però che anche l'approvazione debba farsi articolo per articolo. Non è adunque assolutamente necessario, secondo lo Statuto, che ogni articolo di legge subisca la prova di un'approvazione parziale, ma basta, che, fatta libera la discussione per ogni articolo, o per meglio dire per ogni disposizione particolare contenuta negli articoli, segua poi l'approvazione complessiva della proposta di legge. In una parola, quando accenna alla proposta complessiva della legge, lo Statuto parla di *discussione e di approvazione*; quando parla invece degli articoli, lo Statuto non fa parola che di *discussione*.

La Camera sarà adunque libera di stabilire nei suoi regolamenti od altrimenti indicare con provvedimenti speciali il metodo che può credere più conveniente di tenere nelle sue discussioni. Ciascuna assemblea infatti ha il diritto di stabilire l'ordine e le modalità, e le discipline per i lavori ai quali deve attendere. Una sola condizione deve però essere rispettata; che cioè la discussione non possa mai essere limitata, ma abbia ad estendersi a tutte le disposizioni.

Ma se la discussione deve secondo lo spirito e la lettera dello Statuto potersi estendere a tutte le singole regole e particolari disposizioni della legge sarà necessario del pari che a questa discussione parziale e minuta, tenga dietro anche l'approvazione separata, particolare di quelle singole disposizioni, o non basterà una sola e generale approvazione?

Il regolamento ha potuto nei casi ordinari riconoscere più opportuno, più naturale il primo sistema, ma ciò non può essere di ostacolo che in casi straordinari e per ragioni di evidente opportunità la Camera possa adottarne un altro che non lede i diritti di alcuno e tende soltanto ad evitare il pericolo di inconsulte e disordinate correzioni.

Né questo metodo vuole ritenere proprio soltanto alla discussione di quei progetti che per la loro mole possono facilmente dar luogo agli inconvenienti che abbiamo di sopra accennato, esso è anche quello che s'impone in molti altri casi, nei quali il progetto contenga delle disposizioni che non possono essere mutate senza che il suo organismo venga alterato.

Così avviene, per esempio, quando è sottoposta all'approvazione del Parlamento una convenzione diplomatica o un contratto qualunque che interessi l'amministrazione dello Stato. Tanto le convenzioni quanto i contratti possono certamente essere disposti ed ad loro complesso, e in ciascuna delle loro clausole particolari, così nella sostanza delle singole disposizioni come nella forma nella quale furono tradotti, ma non sarebbe libera l'Assemblea di introdurre nei medesimi, variazioni od emendamenti. Essa può discuterle se abbia o non ad approvare; le ragioni dell'approvazione o della disapprovazione potranno sorgere



dall'esame complessivo della convenzione, e dalla discussione che ebbe luogo intorno alle disposizioni particolari della medesima. Essa sarà libera di approvare o non approvare; non di correggere o modificare.

La minoranza della Commissione ha non ostante queste considerazioni sostenuto che il sistema proposto sminuire l'autorità del Parlamento. « Non è lecito, essa dice, discutere il valore delle deliberazioni che saranno prese nei due rami del Parlamento. Se le loro deliberazioni sono concordi esse devono aver forza di legge; se discordi non sarà il ministro quegli che dovrà erigersi a giudice del conflitto. Accordare al ministro la risoluzione del conflitto fra le due Camere sopra un punto capitale, per esempio, la pena di morte, sarebbe lo stesso che mettere il potere esecutivo al di sopra del Parlamento ».

Ma questa censura non ha alcun fondamento.

#### IV.

Qual'è sostanzialmente la proposta del Governo? Essa può riassumersi in questi termini: io vi presento, ci dice il Governo, un progetto di Codice penale che è il risultato di lunghi e meditati studi. Questo complesso di prescrizioni dirette a regolare l'esercizio del magistrato penale costituisce un corpo armonico, coordinato in tutte le sue parti; informato ad unità di concetti tanto nella sostanza quanto nella forma. Qualunque ritocco e qualunque modificazione potrebbe recare a questo corpo dissonanza e difformità che lo renderebbero inattuabile. Che la Camera lo esamini, lo studi, lo discuta; che la discussione anzi sia larga, e quale può essere fatta concordemente uomini tra i più insigni nella scienza penale. Questo è il diritto della Camera, e sarebbe ingiusto che lo si volesse in alcuna parte menomare.

E dopo ciò il Governo sarebbe nel suo diritto se invitasse la Camera ad approvare o a respingere. Egli avrebbe il diritto di dichiarare che rinvia in ogni emendamento che venga approvato un voto che colpisce tutto il progetto.

Ma così non è. Il ministro non si raccoglie in questa rigida resistenza. Il Ministro invoca invece una profonda discussione nel proposito ben'anche di veder migliorata l'opera sua. Egli invoca esplicitamente dalla Camera la proposta di quei voti e di quelle modificazioni che essa possa giudicare necessarie ed utili. Egli ritiene che l'armonia, l'omogeneità, l'organismo del Codice potranno essere conservati e tutelati se i voti e le modificazioni proposte saranno introdotte nel testo finale per opera del Governo, e nel momento in cui con la ponderazione e lo studio richiesto dall'altezza del tema provvederà al definitivo loro coordinamento con tutte le altre disposizioni.

Mentre adunque il Governo sarebbe in diritto di dichiarare che qualunque emendamento recato al alcuno degli articoli dovrebbe ritenersi come un voto che verrebbe a colpire l'intero progetto, esso si limita invece a chiedere che per mantenere meglio l'omogeneità delle varie prescrizioni e per potere con miglior ordine e con maggiore sollecitudine condurre a fine l'opera desiderata, sia concesso a lui l'ufficio di tener conto dei voti risultanti dalla discussione in quell'opera finale di coordinamento alla quale dovrà intendere. Opera questa che se non può essere compiuta direttamente dal Parlamento è posta però sempre sotto l'alto suo sindacato e non può quindi sfuggire a quella severità di esame che compete sempre all'alta autorità della rappresentanza nazionale su tutti gli atti del potere esecutivo.

V.

Con l'articolo 2 del disegno di legge il Governo chiede la facoltà di fare con regio decreto le disposizioni transitorie, e quelle altre che saranno necessarie all'attuazione del Codice penale. La Commissione ha ritenuto, che la disposizione di questo articolo trovava pure la sua ragione nella necessità di provvedere al coordinamento delle prescrizioni del nuovo Codice con le leggi tuttora in vigore ed ai provvedimenti che possono essere imposti dalla tutela dei pubblici e dei privati interessi nel passaggio dalla vecchia alla nuova legislazione.

Nessuno è che non vegga quanto sia importante l'ufficio che viene concesso al Governo, ma nessuno è che in pari tempo non avverta come questo sia ufficio rispondente all'indole delle sue funzioni. Regolare l'esercizio delle giurisdizioni e delle competenze in relazione ai nuovi metodi ed alle discipline stabilite dal nuovo Codice, determinare il modo e le condizioni con cui abbia a procedersi per il riordinamento delle case di pena, stabilire quali siano i mezzi coi quali provvedere temporaneamente al loro difetto, dare in una parola quel complesso di provvedimenti che valgono ad eliminare tutti gli attriti e le difficoltà che l'attuazione del nuovo Codice può incontrare nelle leggi e nei regolamenti ancora in vigore, è compito che non può essere altrimenti esaurito che da quel potere che provvedendo alla esecuzione delle leggi ha implicita la virtù di ricorrere a quei mezzi che valgono ad agevolare l'esecuzione.

L'articolo 3 del disegno di legge prescrive che la pubblicazione del Codice debba aver luogo non più tardi del 31 dicembre 1888 e abbia ad entrare in osservanza non prima di due mesi dalla sua pubblicazione.

Al voto del ministro che invoca la pronta discussione del Codice perchè la sua pubblicazione possa aver luogo prima del 31 dicembre, risponde il voto della Commissione e risponderà, lo speriamo, l'opera concorde e sollecita dei due rami del Parlamento.

Il termine di due mesi che si è stabilito dover decorrere dalla pubblicazione all'attuazione del Codice, perchè il paese possa essere in grado di far del medesimo quella piena conoscenza che è necessaria, fu anche dalla Commissione ritenuto sufficiente, massime quando si ritenga che anche in questa circostanza il Governo, tale è il voto della Commissione, sentirà il dovere di dare al Codice medesimo la maggiore diffusione, e si accorderà che col concorso dei sindaci e delle autorità locali stasi di fatto usato di tutti quei mezzi di pubblicità che valgono ad assicurare la piena ed esatta conoscenza della nuova legge.

L'attuazione del nuovo Codice impone la necessità che siano abrogati i Codici attualmente in vigore e tutte le altre leggi penali in quanto siano contrarie al Codice stesso; e l'articolo 4 del disegno di legge lo ha espressamente dichiarato. Esso ha però prescritto che una tale disposizione non abbia ad applicarsi al regio editto 26 marzo 1848, n. 605 sulla stampa tranne che per gli articoli 17, 27, 28 e 29 ai quali si intenderebbero sostituite le disposizioni corrispondenti del nuovo Codice penale.

Le disposizioni accennate negli articoli della legge sulla stampa che si vogliono esplicitamente abrogati ed ai quali si vogliono sostituire le penali comminate dal nuovo Codice si riferiscono ai reati di offesa ai buoni costumi, e a quelli della diffamazione e dell'ingiuria; reati che, a giudizio della Commissione, non possono supporre altro movente che quello di una malvagia passione e che se

perpetrati col mezzo della stampa non mutano perciò del loro carattere, ma possono anzi rivestire una maggior gravità per la maggior pubblicità e diffusione che l'offesa viene per tal modo ad ottenere.

La libertà della stampa è una delle prime e più preziose conquiste della nostra rivoluzione, e come ben disse il legislatore nel proemio alla legge del 1848, « essa è la necessaria garanzia delle istituzioni d'ogni ben ordinato Governo rappresentativo, non meno che precioso strumento d'ogni estesa comunicazione di utili pensieri.... » e quindi la corruzione degli eccessi deve « essere diretta e praticata in guisa che si abbia sempre per tutela ragionata » del bene.... »

Ora di due specie sono le infrazioni che la legge della stampa doveva necessariamente colpire. Vi sono le infrazioni che si riferiscono alle discipline ed alle condizioni con le quali il legislatore ha creduto di regolare il fatto materiale della pubblicazione, sia che si tratti di edizioni isolate e singolari, sia che si tratti di produzioni periodiche. Queste infrazioni non possono avere altro carattere che quello di vere e proprie contravvenzioni, perchè mere creazioni del magistero politico, e non potrebbero certamente confondersi ed accumularsi a quelle altre infrazioni d'interesse generale che sono stabilite nel Codice.

Le altre violazioni che sono dalla legge sulla stampa considerate e punite, sono veri e propri delitti, ma sono delitti che hanno un carattere affatto speciale, in quanto che, consistendo nell'abuso che altri può fare della libertà di manifestare il proprio pensiero, gli elementi del dolo e del danno dipendono da circostanze particolari e quindi da apprezzamenti variabili. Abrogare la legge sulla stampa nella sua parte più interessante, collocando nel Codice penale questo genere di reati non sembrò né conveniente, né giusto. Non conveniente, perchè parve non si potesse, senza grave offesa alla coscienza pubblica, porre la mano su di una legge che rappresenta storicamente e giuridicamente la rivendicazione della maggiore delle nostre libertà. Non giusto, perchè se è vero che anche i reati che si commettono per mezzo della stampa sono veri e propri delitti, bisogna pur riconoscere che eccettuati i reati di offesa al buon costume e quelli di diffamazione e di ingiuria, nei quali si mira a colpire l'uomo nel sentimento del pudore e della rispettabilità, in tutti gli altri gli elementi dell'imputabilità possono dipendere, come già si disse, da circostanze variamente apprezzabili di tempi, di luoghi, di persone ed hanno un carattere schiettamente politico.

## VI.

Ma se questo concetto è vero, perchè, dicono taluni, non si dovrà dire la stessa cosa dei reati di diffamazione e di ingiuria commessi con la stampa? Per qual ragione distinguere questi dagli altri reati? Commessi tutti nell'esercizio di un diritto che è la più preziosa garanzia della pubblica libertà, per qual considerazione dovrebbero essi rivestire un diverso carattere?

Il diritto di esaminare, di discutere, di censurare, di insegnare, di riprendere non può spesso esercitarsi senza toccare direttamente od indirettamente le qualità personali di un qualche individuo; la critica, ausiliarice poderosa della scienza, può talora assumere un linguaggio improprio. Essa può trascendere e deve allora essere repressa. Ora non è forse vero che in tutti questi casi l'offesa non può essere valutata coi criteri comuni; e il danno sociale non può

emergere che da elementi assai diversi da quelli che la coscienza pubblica riconosce nei reati comuni?

Non è forse vero, si aggiunga ancora, che in più di un caso lo scrittore, il pubblicista fu mosso dalla coscienza di adempiere ad una nobile ed elevata missione? Che egli ha creduto di dover agire nel modo con cui agì per imporre che la fede pubblica o qualsivoglia altro interesse generale potesse andar manomesso? Che quando la nazione è chiamata ad esercitare la più alta sua funzione, è la stampa quella che si lancia nella lotta elettorale ed a lei sola spetta di fornire alla coscienza pubblica i mezzi coi quali potrà maturare i suoi giudizi, abbia a trovar sberleto la malvagia brutalità del sicario, che attenda al più prezioso dei beni? E così essendo, potrà forse sostenersi che il mezzo materiale col quale si traduce in atto il pensiero criminoso abbia la virtù di mutarne il carattere?

No, il delitto non può snaturarsi. Commesso con qualunque mezzo di pubblicità o di diffusione esso non cessa di essere qual'è, l'aggressione, cioè, e l'offesa dei diritti della personalità umana. Spetterà al giudice di conoscere nella specialità dei casi, se lo scrittore abbia voluto colpire, o se invece non abbia piuttosto voluto esercitare nei limiti di un'incospicua tutela quel diritto di libera discussione che, come abbiamo detto, è la prima e più preziosa garanzia degli istituti di un Governo rappresentativo; e in questo caso riconoscere che difetano gli elementi costitutivi del reato.

Le considerazioni finalmente che hanno indotto la Commissione a stabilire che dovessero essere abrogati gli articoli della legge sulla stampa i quali si riferiscono alle offese al pudore e alla diffamazione ed alla ingiuria, la consigliarono del pari a ritenere che l'articolo 13 della stessa legge con la quale si punisce l'istigazione a commettere reati non debba intendersi applicabile che ai reati colpiti dalla stessa legge sulla stampa, reati che, come abbiamo osservato, hanno un carattere eminentemente politico.

L'istigazione a commettere reati comuni anche quando sia commessa col mezzo della stampa non poteva non essere contemplata nel Codice penale; e vennero quindi iscritti gli articoli 237 e 238, che contengono appunto l'istigazione fra i delitti contro l'ordine pubblico. Di qui avverrà che l'articolo 13 rimane limitato alla punizione di quelle istigazioni che fossero fatte per alcuno dei reati contemplati dalla legge sulla stampa; mentre per ciò che riguarda l'istigazione a commettere alcuno dei reati contemplati dal Codice penale essa trova la sua penalità nel Codice stesso.

## PROGETTO DI CODICE PENALE

### LIBRO PRIMO

#### DEI REATI E DELLE PENE

##### VII.

Chiamati a comporre l'opera più difficile e più degna alla quale possa il legislatore rivolgere la sua mente; quella cioè di formare un Codice che stabilisca e determini l'azione della giustizia punitiva, noi sentiamo sollevarsi dinanzi alla nostra coscienza i più alti problemi intorno ai quali siasi travagliato lo spirito umano.

Per darci ragione infatti della giustizia e della convenienza delle sue prescrizioni, sia in ordine ai fatti che devono qualificarsi reati, sia in ordine alle pene che debbono essere agli autori dei medesimi comminate, importa prima di tutto conoscere quali siano i principii e i criterii giuridici coi quali il nuovo progetto abbia inteso doverci regolare l'esercizio del magistero penale; principii e criterii che possono essere diversi a seconda dei diversi concetti che si abbiano delle questioni intorno al diritto che compete alla società di infliggere delle pene, ai limiti ed alle condizioni di questo diritto, al carattere ed allo scopo delle pene medesime.

Ma il legislatore non può rivelarsi che con dei precetti positivi. La proclamazione che egli facesse dei postulati scientifici di questa o di quell'altra scuola non avrebbe altra conseguenza che di farlo discendere nella arena del controversista; e quello non può certamente essere il suo posto. Se egli non può sottrarsi all'impero della scienza che gli spiana la via a quell'opera di progresso civile alla quale deve intendere, non sarà col mezzo di formule accademiche che egli potrà soddisfare al compito suo; ma avvertendo che le sue prescrizioni, tutti i suoi ordinamenti riflettano lo spirito vivificante della scienza e della civiltà.

Non ostante però la evidente necessità che il legislatore non muova all'opera sua che con dei criterii razionali che determinino chiaramente i limiti e le condizioni del formidabile potere che gli è affidato, conviene tuttavia riconoscere che il medesimo nel dettare i suoi Codici non si è spesso preoccupato che assai debolmente dalle teorie fondamentali del diritto di punire. Per quanto attento ed accurato sia lo studio che si faccia delle loro prescrizioni e delle motivazioni

che le precedono è assai difficile di scoprire un sistema razionale prestabilito con coscienza risolutiva. I Codici penali, non esclusi i moderni, sono per lo più un'accolta di disposizioni che s'informano spesso alle teorie che più opposte; o se ad una di preferenza si abbandonano quella sì è che ripete il diritto di punire dal sentimento istintivo di un pubblico interesse. Il legislatore non si cura bene spesso di sapere quali siano i limiti e le condizioni del suo diritto, ma se crede che un atto possa recare pregiudizio pubblico lo colpisce per ciò solo che ne crede utile la punizione.

##### VIII.

Ora la Commissione ha dovuto invece constatare che uno dei pregi più notevoli del nuovo progetto consiste in ciò che il medesimo risponde a questa prima ed essenziale condizione di presentare, cioè, un sistema organico di prescrizioni coordinate fra di loro e ispirate tutte a concetti razionali intorno alle condizioni ed ai limiti entro i quali deve circoscriversi l'azione punitiva del potere sociale.

Il nuovo progetto non s'ispira alla teoria di quelle scuole che senza alcuna distinzione tra il giusto e l'ingiusto, tra il bene e il male danno per fondamento e per regola delle leggi penali il solo criterio del pubblico interesse. Esso ripudia del pari la dottrina che pone a base del diritto di punire l'integrità della legge morale, il principio assoluto del bene; o lo consideri come un riflesso della giustizia divina e ritiene la pena un mezzo di espiazione. Esso non si ripete con altre scuole il diritto della necessità della difesa diretta od indiretta dello Stato. Esso esclude la dottrina che fa derivare il diritto di punire da un preteso contratto sociale; e finalmente non ammette che il diritto di punire abbia a confondersi con un ufficio di carità e di previdenza, e il delinquente abbia a considerarsi, come altri ha preteso designarlo, come un malato al quale la società debba apprestare la guarigione.

Dall'esame accurato che la Commissione ebbe ad istituire su tutte le parti del progetto emerge nel modo più evidente come il medesimo, lasciando in disparte queste vecchie teorie, abbia tratto i suoi criterii dalla dottrina che può con ragione essere detta della scuola classica italiana; e che pone il fondamento del diritto di punire nella conoscenza di due elementi, morale uno, e politico l'altro; della offesa cioè della legge morale, e dell'offesa ad un tempo dei diritti del cittadino e dell'ordine pubblico che lo Stato ha interesse di reprimere.

La relazione che precede il nuovo progetto afferma la necessità, che per avere un buon Codice non basta che esso abbia il pregio di svolgere sapientemente un ben ordinato disegno di principii assoluti; ma occorre ancora che la scienza e l'arte legislativa approfondiscano l'esame dei gravi e complessi soggetti ai quali hanno da rivolgere le loro providive cure. Dichiarò che per conoscere l'intimo carattere del delinquente l'indagine deve penetrare nelle più riposte intimità della natura umana e che per rendersi giusto conto del delitto essa deve sottoporre a diligenti criteri le infinite e variabili forme delle relazioni e dei fenomeni sociali. Assai rassicurato del pari che la scienza e la civiltà moltiplicarono e resero più ardue le condizioni per ottenere un'utile riforma degli istituti penali; ma che civiltà e scienza in pari tempo provvedero ad arricchirli di sempre



nuovi e svariati strumenti di studio e di analisi, la metà dei quali si agevoli l'ufficio di una saggia legislazione; e soggiunge che è con l'efficace concorso delle investigazioni psichiatriche e antropologiche che il legislatore cerca di avere intima cognizione del reo e di disarne il più opportuno trattamento; mentre d'altro canto egli trova copiosi ammaestramenti nella sociologia e nella statistica per conoscere bene adentro la forma del reato, le cause che lo producono, le condizioni tutte in cui trova ostacolo ed incremento.

## IX.

E a questo linguaggio che rivela gli alti concetti ai quali s'ispira l'autore e per i quali egli intende che il nuovo Codice abbia ad essere informato ai principi della dottrina italiana con tanto vigore insegnati dai nostri insigni capi-scuela del diritto penale da Romagnoli a Carnignani, da Pellegrino Rossi a Carrara, rispondono nelle loro linee cardinali le prescrizioni del nuovo progetto.

Il nuovo progetto ha con la nuova classificazione dei reati, desunta dalla loro intima essenza: con la nozione del delitto e con le norme intorno all'applicazione della legge penale in ordine al tempo e al luogo; col nuovo sistema di pene; con la più estesa latitudine concessa al giudice per la loro applicazione; coll'istituto della loro graduale trasformazione e della liberazione condizionale; con le norme più esatte che si riferiscono all'imputabilità, alla recidiva, all'estinzione dell'azione penale ed alla condanna; col sostituire che fa ad una casistica che sterilizza lo spirito della legge, rimpicciolisce il ministero del magistrato, rende artificiosa la giurisprudenza, e, travisando facilmente il concetto del legislatore, produce incertezza e lascia inevitabili lacune, la classificazione cronologica degli atti che devono essere puniti; ha chiaramente designati i concetti ai quali esso s'ispira.

E devono essere puniti quegli atti che, riprovati dalla legge morale, costituiscono un'aggressione od un'offesa all'ordine pubblico e ai diritti dei cittadini; e le pene con le quali devono essere puniti hanno ad essere non afflittive soltanto, ma tali da operar più sui proclivi a delinquere, che su coloro che già si resero delinquenti. Questi i concetti fondamentali.

## X.

Accentui concetti fondamentali ai quali il nuovo progetto viene ad informarsi; concetti che avevano campo di porre in migliore evidenza scendendo all'analisi delle varie sue disposizioni, sarà opportuno di dire ora brevemente della sua struttura organica.

Il nuovo progetto si divide in tre libri.

Il primo libro contiene i principi generali sui quali si fonda tutto il regime penale, e appunto perciò l'intitola *dei reati e delle pene*. Diviso in nove titoli; il 1° di essi è destinato a dare la nozione dei reati in relazione alla legge, la loro classificazione in delitti e contravvenzioni, e a stabilire quale debba essere l'efficacia della legge penale in ordine al tempo ed al luogo in cui possono essere commessi i reati; degli altri titoli il 2° tratta delle pene; il 3° degli effetti e

della esecuzione delle condanne penali; il 4° dell'imputabilità e delle cause che la escludono o la diminuiscono; il 5° del tentativo; il 6° del concorso di più persone in uno stesso reato; il 7° del concorso di reati e di pene; l'8° della recidiva; il 9° finalmente dell'estinzione penale e delle condanne penali.

Degli altri due libri destinati a comprendere la parte speciale, il secondo contiene la designazione dei reati che hanno il carattere di delitti, il terzo la designazione dei reati che hanno il carattere di contravvenzioni.

Il secondo libro intitolato dei delitti in specie è diviso in dieci titoli dei quali il 1° tratta dei delitti contro la sicurezza dello Stato; il 2° dei delitti contro la libertà; il 3° dei delitti contro la pubblica amministrazione; il 4° dei delitti contro l'amministrazione della giustizia; il 5° dei delitti contro l'ordine pubblico; il 6° dei delitti contro la fede pubblica; il 7° dei delitti contro l'incolumità pubblica; l'8° dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie; il 9° dei delitti contro la persona; il 10° dei delitti contro la proprietà.

Il terzo libro finalmente che porta il titolo delle contravvenzioni in specie comprende quattro titoli: il 1° si riferisce alle contravvenzioni contro l'ordine pubblico; il 2° a quelle contro l'incolumità pubblica; il 3° a quelle contro la pubblica moralità; il 4° alle contravvenzioni contro la pubblica tutela della proprietà.

## TITOLO I.

## Dell'applicazione della legge penale (Art. 1 a 9).

## XI.

## (Art. 1)

Uno dei principi fondamentali del magistero penale si è che nessuno possa essere punito per un fatto che non sia stato vietato dalla legge. « Questa massima si vuol essere considerata, diceva il Treillard (1), come la maggiore delle garanzie della tranquillità dei cittadini. Un cittadino non può essere punito « che di una pena legale, egli non dev'essere lasciato nell'incertezza sopra ciò « che sia o non punibile, egli non può essere colpito per un atto che ha potuto « in buona fede supporre per lo meno indifferente, dacché la legge non aveva « dichiarato di reprimere con alcuna pena! »

Qualunque sia la malvagità con la quale sia stato commesso, qualunque sia il danno che esso abbia prodotto, il fatto di un cittadino non può costituire reato se non per disposizione espressa dalla legge, giacché « la libertà civile, come « opportunamente osservava il Toullier, consiste nel fare tutto ciò che la legge « non proibisce e si deve ritenere come permesso tutto ciò che non è vietato » (2).

Se la società avesse il diritto di punire ogni violazione dei precetti morali, la sola voce della ragione e della coscienza potrebbe bastare per determinare gli

(1) LOCHE, *Exposé des motifs*, Tit. XV, pag. 96.(2) TOULLIER, *Droit civil français*, Tit. prelim., 81.



atti che debbono essere puniti, ed il solo compito del legislatore sarebbe allora quello di determinare la pena. Ma non tutte le violazioni della legge morale importano la lesione di un diritto e ogni lesione di un diritto può essere di competenza della giustizia sociale. I vari elementi che devono concorrere alla determinazione del reato e che sorgono dalla natura dei fatti in rapporto con la incolumità dell'ordine sociale e dei diritti e degli interessi dei cittadini, non possono essere apprezzati che dal legislatore.

Nessun fatto può essere perciò considerato come reato, se non quando il legislatore abbia apertamente manifestata la sua volontà, e riconoscendo che certi determinati atti riprovati dalla legge morale costituiscono anche un'offesa alla privata e pubblica sicurezza, abbia quegli atti espressamente vietati con la minaccia di una pena.

## XII.

L'articolo 1° del progetto ha nella sua prima parte proclamato questa massima con una formula che corrisponde esattamente alla verità di questi principi. La Commissione ha dovuto anzi riconoscere che la formula proposta acquista una maggiore efficacia, perchè, espressa in forma negativa e di eccezione, fa chiaramente intendere come al cittadino non sia limitata né tolta la libertà di alcun atto che un'espressa disposizione della legge penale non abbia dichiarato costituire un reato.

Dare una nozione scientifica del reato non era possibile. Il legislatore, l'abbiamo già detto e giova ripeterlo, impone dei precetti, sancisce delle pene e se in questo altissimo ufficio egli non può impunemente dissociarsi da quella guida sicura che è la scienza, egli non può però rivelarsi per mezzo di postulati scientifici. Era quindi naturale che la formula non lasciasse la via aperta ad alcun dubbio ma sancisse in modo assoluto che vi è reato ogni qualvolta vi è la violazione di un precetto espressamente stabilito dalla legge penale.

La Commissione ha riconosciuto del pari che, potendo la violazione della legge avvenire non solo per atti positivi, ma anche con mezzi negativi, fosse opportuno di accertare la disposizione già sancita dal Codice toscano e adottata nel progetto Mancini, per la quale l'elemento materiale del reato trovai indicato coll'alternativa dell'azione od omissione e solo si limitava a raccomandare perchè alle parole della legge penale si sostituisse quelle di *essa legge penale*.

La raccomandazione avrebbe potuto dirsi superflua dopo le spiegazioni che il ministro proponente ha creduto di dover dare e per le quali vuol intendere come legge penale qualunque prescrizione che commini la repressione di un reato, ancorchè sia inclusa in qualsiasi corpo di legge generale, o speciale avente qualsiasi altro precipuo ufficio che non sia il magistero punitivo. Ma la Commissione ha creduto non inutile l'annodamento da essa proposto per evitare qualunque più remoto dubbio d'interpretazione che, di fronte alla formula più comprensiva da essa proposta, non è più possibile.

## XIII.

Un'ultima considerazione venne fatta dalla Commissione, ed è che a termini di questa prima parte dell'articolo 1° un'altra condizione essenziale deve veri-

ficarsi perchè un atto od omissione possano essere colpiti da pena. La condizione è che la legge penale donde si vuol trarre la determinazione d'un reato debba contenere un'espressa disposizione. Il legislatore italiano non poteva dimenticare che questo principio trovai già stabilito e proclamato nell'articolo 4 delle disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale.

Importava però che un tale precetto venisse riprodotto, non solo per evitare il pericolo che nelle materie penali si possa, o per analogia o per interpretazione estensiva, attribuire carattere di reato ad atti che la legge non abbia espressamente dichiarati tali, ma anche perchè dal principio così solennemente proclamato in capo ad un Codice che informa la legislazione penale italiana, derivava la necessità per il legislatore di curare con la maggiore sollecitudine e diligenza che la formula della legge fosse chiara e precisa e tale da evitare non solo il pericolo di una interpretazione, che tende ad allargare l'azione della legge dai casi espressi ai casi omissi, ma anche quello ben anche di un'interpretazione che, cadendo sulla forma grammaticale, potesse ingenerare dubbi ed incertezze, egualmente pregiudicevoli alla sicurezza sociale ed ai diritti dell'accusato.

I giudici, osservava il Becaria, non possono avere il diritto d'interpretare le leggi penali, e giustamente considerava che nel giudizio intorno ad un delitto, il giudice non poteva agire che in seguito ad un ragionamento perfetto; ad un sillogismo cioè nel quale la prima proposizione consiste nella parola della legge penale; la seconda deve esprimere l'azione conforme o contraria alla legge; la conseguenza, finalmente, deve essere l'assoluzione o la condanna.

## XIV.

Stabilita la nozione del reato in rapporto alla legge, l'articolo primo del progetto procedè alla classificazione dei reati. E qui il progetto, abbandonando risolutamente la classificazione che, introdotta nel Codice penale francese, ebbe poi a far passaggio nei Codici italiani delle Due Sicilie, di Parma, e del regno Sarde e fu trasfusa quindi nel Codice italiano del 1860, accoglie la dottrina della vera ed antica scuola italiana che, prendendo a guida il criterio della natura ontologica dei reati, li divide in due sole categorie: in *delitti* ed in *contravvenzioni*. Diremo fra poco quali siano le ragioni che hanno indotto la Commissione ad accettare la nuova proposta, anche a costo di trarre ad una contraddizione se non reale almeno apparente, al voto altra volta espresso tanto dal Senato che dalla Camera dei deputati, e a quello già prima emesso dalla stessa Commissione. Basti per ora il ricordare che la classificazione dei reati in *delitti* ed in *contravvenzioni* ripete la sua ragione dalla loro essenza, mentre invece l'antica ripartizione non deriva che dal fatto materiale della pena. Pellegrino Rossi esprimeva in modo assai vivace, ma non meno vero, la differenza di due sistemi scrivendo « che la divisione degli atti punibili, ossia dei reati, in *crimini*, e *delitti* e *contravvenzioni* stabilita dal Codice francese, divisione tratta dal fatto materiale ed arbitrario della pena, rivela per sé sola lo spirito del Codice e del legislatore. Era come se si dicesse al pubblico: non vi affaticate a studiare e la natura intrinseca delle azioni umane; guardate invece al potere; si tratta e di tagliare la testa ad un uomo? o bene voi dovete per ciò solo concludere « che quell'uomo è un gran scellerato. Vi ha in tutto ciò un tal disprezzo della

« specie umana, una tale pretesa al dispotismo in tutto, anche nella morale, e al potere senza alcun pericolo giudicare dello spirito del Codice intero dalla « sola lettura dell'articolo 1 » » (1).

Accettando la nuova classificazione noi abbiamo però ereditato di proporre l'aggiunta di alcune parole, tendenti ad escludere che le disposizioni del legislatore, sia in ordine alla determinazione dei reati, sia in ordine alla loro divisione, possono essere atti di puro arbitrio del medesimo.

Noi proponiamo che il secondo capoverso dell'articolo 1 sia formulato nei seguenti termini: *« i reati si distinguono DALLA LEGGE SECONDO LA LORO ESSENZA IN DELITTI ED IN CONTRAVVENZIONI »*.

Ora qual'è il carattere essenziale che distingue gli uni dagli altri?

Noi non potremmo meglio rispondere a questo quesito che raccogliendo la formula così esattamente espressa dal Mancini: « O si tratta di fatti, egli dice, che mossi da malvagia intenzione aggrediscono direttamente ed offendono il diritto altrui e perciò il legislatore li vieta e li minaccia di pena e questi sono veri e propri delitti, che costituiscono la prima categoria di reati. O si tratta invece di fatti i quali, quantunque per sé stessi innocenti ed indifferenti o commessi senza malvagio proposito e senza danno, tuttavia il legislatore nella sua prudenza stima opportuno di vietare e punire per allontanare i pericoli di danno individuale o sociale e provvedere alla prosperità e tranquillità del consorzio civile, e per mantenere nel cittadino l'opinione della sicurezza, e queste sono le vere e proprie contravvenzioni o trasgressioni di polizia ».

#### XX.

Grave argomento certamente è quello della partizione generale dei reati: l'intera economia, lo spirito generale del Codice vi è intimamente connesso. Ragioni di principi, ragioni di ordine, così nel diritto penale materiale, come nel diritto penale formale, concorrono a richiamare su di esso la speciale attenzione del legislatore.

La scienza dei reati, che scruta la qualità antigiridica delle azioni umane, e ne esamina i caratteri distintivi, chiede conto al legislatore delle norme con cui ha distribuite ed ha classificate le varietà dei fatti punibili. Il giudice vi è sommamente interessato per conoscere le norme che debbono guidarlo nella molteplicità dei casi che si riferiscono o alla imputabilità o alle relazioni dei vari istituti penali fra loro. La coscienza pubblica infine, attenta e severa estimatrice, considera la classificazione dei reati per conoscere con quali criteri il legislatore ha distinte le azioni umane, nelle elementi morale che le contrassegnano.

Ed è un argomento che si è imposto all'attenzione di tutti coloro che hanno posto mano al progetto del Codice penale, nelle varie fasi che esso ha attraversato.

Altro specialmente l'attenzione della Commissione ministeriale del 1808, e gli illustri nomi che la componevano (1) deliberarono di rinviare alla parti-

(1) Rossi, *Diritto penale*, introd., cap. 2°, § 2°.

(2) La Commissione, nominata con Decreto del ministro De Falco del 12 gennaio 1886, era composta da: PEANZELLI presidente, MAZZOCCHI vice-presidente, AMBROSOLI, ARABA, CARLARA, CONFORTI, DE FILIPPO, DE FORESTA, MANCINI, PAOLI, PERENA, SELLITO, TUCCHIO e VACCARONE, questi ultimi sostituiti poi dai signori COSTA e TONNI, e più tardi furono chiamati anche a farne parte i signori ELEFIO e TOLOZZI.

zione, accolta dal Codice del 1859, dei reati in crimini, delitti e contravvenzioni, e di distinguere le infrazioni della legge in due grandi categorie, quelle, cioè, che a loro dire costituivano un vero e proprio maleficio, una offesa cioè al diritto, e quelle che risulavano da azioni per sé medesime innocue, ma che potevano mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini, o l'ordine pubblico (1). E si venne nel divisamento di denominare *reati* quelle della prima categoria, e di rinviare ad un Codice di polizia *penali* della seconda categoria d'infrazioni, col nome di trasgressioni o contravvenzioni (2).

Era questa la riproduzione del sistema della legislazione penale toscana, la quale comprende appunto due parti: il *Codice penale*, cioè che tratta dei delitti, e il *Regolamento di polizia pubblica*, che tratta delle trasgressioni.

La seconda Commissione ministeriale (3) volle che i delitti veri e propri fossero distinti in *crimini e delitti*. E l'onorevole Vigniani, mentre nel suo progetto (4) faceva rientrare nel Codice penale le contravvenzioni, con il proposito di tenerle sostanzialmente separate dai malefici, accettava un tale emendamento, per motivi puramente estrinseci. Egli non disconosceva infatti il valore scientifico della divisione adottata nel progetto del 1808, ma riteneva di dover accogliere quella distinzione puramente *di nome* fra crimini e delitti, perchè è entrata, come si esprimeva nella sua Relazione ministeriale, nelle consuetudini della maggior parte della provincia italiana, ed accolta per correlazione in tutti gli altri rami della legislazione italiana, e negli atti internazionali circa l'estradizione dei delinquenti ».

Quando, assunto alla carica di ministro di grazia e giustizia, l'onorevole Mancini deliberò di rivedere il progetto approvato dal Senato, guidato dal proposito di conservarne l'economia generale, e ciò specialmente per la riverenza dovuta all'Alto Consesso ed agli eminenti giuriconsulti che lo avevano, dopo sapiente discussione, votato (5), divisò di mantenere l'adottata tripartizione dei reati. Non si tacque, però, e fu anzi espressamente dichiarato dalla maggioranza della Commissione (6), nonché dal ministro che la presiedeva, che quella partizione non era punto dedotta dall'intima natura dei reati; che miglior partito sarebbe stata la loro divisione in *delitti e contravvenzioni o trasgressioni*, la quale pone in maggiore evidenza la diversità che intercede tra i fatti punibili, e che nella pratica del Codice toscano non aveva prodotto alcun inconveniente. Ciò non ostante si dichiarò di mantenere la partizione dei reati, quale era stata accolta

(1) Relazione della Commissione ministeriale del 17 maggio 1808.

(2) Vedi articolo 1, § 2 del testo definitivo del Progetto della Commissione ministeriale del 17 maggio 1808.

(3) Composta dei signori BORSANI, MARTINELLI, COSTA ed AMBROSOLI.

(4) Del 24 febbraio 1874; approvato dal Senato e presentato alla Camera dai deputati del 28 maggio 1875.

(5) Vedi lettera circolare del grand'isignili agli onorevoli componenti la Commissione incaricata dallo studio della modificazione da introdursi nel progetto del Codice penale, nominata con Decreto ministeriale del 18 maggio 1870.

(6) La Commissione sotto la presidenza del ministro MANCINI, era composta dei signori: CONFORTI, DE FALCO, TUCCHIO, LA FRANCESCA, PAOLI, NELLI, CASANICO, CARLARA, PERENA, ZAPPETTA, TOLAMEI, ELLERO, RICCIARELLI, NOCITO, CASARATI, e quali segretari aggiunti BRUSA e LUCCHINI. Di questa Commissione furono chiamati a far parte con successivo decreto i signori PRANZATI, PUGLISI, TRAMBERTA, ARABA e OLIVA.

dal Senato, a titolo solo di nomenclatura per ciò che si attiene ai *crimini e delitti*, e si aggiunge che ciò si faceva per mostrare al Senato i riguardi dei quali si era animati per condurre i lavori intorno al progetto dello stesso votato, di cui si amava conservare l'economia generale (1).

E la Camera dei deputati, nell'approvare il progetto ministeriale (2), non seguì difforme avviso da quello espresso in seno alla Commissione e nella Relazione ministeriale, ma lo ribadì, come rilevasi dalla Relazione della sua Commissione, redatta dall'onorevole Pessina, nella quale dicevasi che « il sistema del Codice toscano sarebbe certo preferibile, laddove una pena unica seguisse nella sua varietà di gradi le varie gradazioni del maleficio, ma posto che si accoglie il principio della distinzione delle pene in *pena criminale, pena correzionale e pena di polizia*, la triplice nomenclatura è opportuna per dire nel Codice con una sola parola, quello che bisognerebbe dire con molte » (3).

Quest'unico fondamento della distinzione delle specie di pene, assegnato alla tripartizione dei reati veniva meno secondo lo schema di Codice penale lasciato in corso di studio nel 1883 dall'onorevole Zanardelli, in cui i reati si distinsero solo in *delitti e contravvenzioni*.

Questo sistema fu accolto dall'onorevole Savelli nel suo progetto (4), e lo fu anche dall'onorevole Pessina (5). Non così dalla Commissione parlamentare del 1885, che tornava al sistema della tripartizione, principalmente per non discostarsi dalle disposizioni vigenti in gran parte d'Italia.

Gravi ragioni, però, principalmente di ordine pratico, determinarono l'onorevole Zanardelli a riprodurre nell'odierno progetto, e indussero l'attuale Commissione ad accettare, il più semplice sistema delle sole due pene parallele-termporane, che oggi prendono nome della *reclusione e della detenzione*. La distinzione in tal modo fra crimini e delitti veniva a mancare di quell'unico significato che le era stato assegnato, quello, cioè, di essere indicativa di un distinto regime punitivo, per modo che si potesse dire *distinctio delictorum ex poena*.

La vostra Commissione, pertanto, non ebbe più ragione di persistere in una classificazione, la quale mentre era stata costantemente ritenuta come priva di una base propria, era stata conservata unicamente per il motivo estraneo di essere l'espressione di quella varietà di pena, che ora è venuta a cessare.

#### SVI.

Una profonda differenza sostanziale esiste infatti fra i delitti e le contravvenzioni delitto di polizia, mentre nulla essenzialmente distingue delitto da delitto.

È noto che in Italia la tripartizione francese dei reati, in crimini, delitti e contravvenzioni venne respinta, come intrinsecamente irrazionale, dai più insigni

(1) Verbali 1 e 2 della Commissione, nelle sedute del 30 e 31 maggio 1876.

(2) Progetto del 1° libro del Codice penale, presentato alla Camera dei deputati il 26 novembre 1876, e dalla Camera approvato il 7 dicembre 1877.

(3) Relazione della Commissione della Camera dei deputati, presentata nella tornata del 12 febbraio 1877.

(4) Presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 26 novembre 1883.

(5) Modificazioni proposte alla Commissione eletta dalla Camera dei deputati nelle tornate del 14 dicembre 1883 e 29 giugno 1885.

criminalisti, dal Carmignani (1) e dal Rossi (2) al Carrara (3) e al Pessina, il quale, nel progetto da lui presentato nel 1885, associava al sistema della bipartizione accolto nel citato progetto Zanardelli del 1883, sino a proporre che la intera materia delle contravvenzioni, così nella parte generale come nella parte speciale, formasse oggetto di un corpo di legge separato dal Codice penale (4).

L'immortale maestro del rinnovamento del giure penale traccia per il primo la vera linea di separazione tra il *delitto di polizia* e il *delitto vero* e proprio (5) e così la partizione dei reati in delitti e contravvenzioni, la sola corrispondente, la sola necessaria all'intrinseca natura degli stessi (6).

Né diversa opinione seguirono molti apprezzati scrittori della stessa nazione che diede col suo celebre Codice del 1810 l'esempio della tripartizione; e i quali la ritennero non scusabile, nemmeno per la pratica comodità per cui la si vuole giustificare, quali Tissot, Chauveau e Hélie, Boitard, Lucas, e Lermianier.

In Germania ha incontrata la riprovazione della maggioranza dei più illustri suoi scrittori, quali Mittermaier, John, Schwarz, Geyer, Heinz, Merkl, Schütze, Wächter, Liszt, Binding e molti altri (7).

(1) *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, t. II, cap. VI.

(2) *Trattato di diritto penale*, cap. II, § II.

(3) *Prospettiva*, Parte generale, vol. I, § 150 a relativa nota.

(4) Nel succennato progetto del 1883 si prelesse il sistema di accogliere nel Codice penale in un libro a parte le sole norme generali sulle contravvenzioni, e riunire in alcune leggi particolari, allegate al Codice, le contravvenzioni in specie. Nel successivo progetto SAVELLI furono mantenute nel Codice sotto altre norme generali, ma si rinviarono quelle leggi allegate al progetto di riforma della legge di pubblica sicurezza che contemporaneamente poneva dinanzi al Parlamento, La Commissione della Camera del 1885 divisò però di tornare all'esempio del progetto senatorio, di collocare, cioè, nel Codice penale con le norme generali sulle contravvenzioni come le disposizioni speciali sulle medesime; e l'onorevole ZANARDELLI adottò tal sistema nell'odierno progetto.

(5) BOCCELLATI, *Dei delitti e della pena*, § 5.

(6) Oltre agli scrittori italiani sopra menzionati, vedansi le opere e gli studi citati in nota alla relazione ministeriale MANCINI, del RIZZATI, del POZZI, del PAOLETTI, del CREMANI, del PAOLI, del CANONICO, del CAVAGNARI, dell'AMBROGIOLI. E si aggiunga BARRA, *Saggio di una dottrina generale del reato*, Torino, 1884, §§ 29 a 43; LUCCHINI, *Rivista penale*, 1885, vol. XXII, pag. 459; IMPALOSINI, *Concorrenza penale e concorrenza formale dei reati*, pag. 52, 1885; TOLONI, *Rivista penale*, 1886, vol. XXIII, pag. 472; BOCCELLATI, *Istituzioni di diritto e procedura penale*, n. 190 e seg.

(7) Vedasi all'opito la letteratura in SCHLAFER nel *Manuale del diritto di POLIZIA-BORSA*, Berlino, 1871, 2° vol., pag. 98 e seg., e in BRUNCK, *Handbuch*, Lipsia, 1885, vol. I, pag. 510 e seg., — BODEN (ivi) dice che la giustificazione della tripartizione nei motivi del progetto del Codice penale germanico è quanto si può concepire di più infelice; che una tale classificazione è intrinsecamente ingiustificata e dannosa, ecc. Geyer, il quale aveva dichiarato un regresso di fronte al progetto del 1868 la classificazione del progetto VIELLIANI (Considerazioni critiche intorno al progetto, ecc. *Rivista penale*, vol. I, p. 257) persiste nell'ultima sua opera a ritenere impossibile una razionale distinzione tra crimini (Verbrechen) e delitti (Vergehen): Grundriss, Monaco, 1884, prima parte, pag. 85. LOEZE, non tiene che i vantaggi di redazione offerti dal § 1 del Codice penale germanico sono più che controbalanciati dai molti e gravi difetti che sono inevitabili nella pratica applicazione della tripartizione, ecc. *Das deutsche Reichsstrafrecht*, § 4.



## XVII.

La pena, in vero, non può servire di criterio per la classificazione dei reati, se non a condizione che questi siano nel concetto del legislatore prima distinti secondo la vera loro natura. E la diversa obiettività dei fatti punibili ci dimostra come necessaria e sola possibile la partizione dei reati in delitti e contravvenzioni.

Le infrazioni delle norme poste dalla legge a tutela immediata del diritto sono *delitti*; sono *contravvenzioni* le trasgressioni delle norme dalla legge poste a tutela mediata del diritto. Le prime sono azioni contrarie al diritto; le seconde sono atti di *simplex disobbedienza*, come si esprime Binding (1), a quei precetti che dal legislatore sono stabiliti come delle cautele, dirette ad evitare la possibilità di offesa all'ordine giuridico. Così mentre materia del delitto è una lesione giuridica (reale o potenziale), materia della contravvenzione è un pericolo meramente opinato o presunto dal legislatore di un pregiudizio ad uno o ad altro ordine di diritti. Con questi criteri è manifesto perchè sia delitto il formento (lesione reale della integrità personale), o l'ingiuria (lesione potenziale dell'onore), e perchè sia contravvenzione il getto di gravi sulla pubblica strada in luoghi abitati.

Ambo le specie di reati hanno come il carattere di violazione delle norme poste a tutela dell'ordine giuridico; ma i delitti sono atti in sè medesimi *ingiusti* perchè aggressivi di un diritto, mentre le contravvenzioni sono atti contrari alla legge senza essere ingiusti (2).

Questo carattere comune che hanno le due specie di reati, di *trasgredire*, cioè, ad una *norma di protezione giuridica*, mentre non impedisce di essere tra di loro sostanzialmente distinte, dà ragione di ciò che le contravvenzioni siano prevedute, in parte separata, dai delitti, nello stesso Codice penale, come appunto avviene nell'attuale progetto.

E perchè sia viemeglio ribadita la sostanziale differenza fra i delitti e i reati di polizia, gioverà considerare che il carattere del pericolo che è proprio delle contravvenzioni, è quello di essere meramente opinato e presunto dal legislatore; a differenza del pericolo proprio del delitto, che è effettivo e reale.

(1) *Die Normen und ihre Unterbreitungen*, vol. I, § 30, Lipsia, 1872.

(2) *Ingiusto relativo* è chiamata la contravvenzione da HALSCHNER, per la sua opposizione alla legge ma non al diritto, a differenza del delitto che è da lui detto *ingiusto assoluto* (*System*), vol. I, p. 2 e 3). Ma rettamente rispose il BERNER (loc. cit.) che l'ingiusto non può esistere prima del suo generatore che è il diritto; e non può pertanto essere ancora pensata, molto meno esistere, un'azione contraria al diritto.

NEGANDI in GERMANIA una sostanziale differenza fra delitti e contravvenzioni: STUBER, *Über die öffentliche Handlungen als für sich bestehende Verbrechen*, *Lehrbuch*, § 21; BECKER, *Theorie*; GIER, *Lehrbuch*, II, pag. 182; VON BAR, *Grundsätze des Strafrechts*.

Una differenza essenziale è propugnata da FEUERBACH, *Lehrbuch*, § 22, e dissertazione *Über Polizeistrafgesetze überhaupt und das Theil des Einbuße des Strafgesetzbuch*; GÖLDMAN, *Grundsätze des Criminalrechtswissenschaft*, § 305; STUBER, *Handbuch*; WACHTER, *Lehrbuch*, I, pag. 106; STALL, *Rechtphilosophie*; LEWIS, *Abhandlungen*; MÜLLER, *Crim. Abhandlungen*, I; HOLZENDORF, *Handbuch*, I; NEUNER, *Wesen und Arten der Privatrechtserhältnisse*, p. 210; OXYEN, *Grundsätze*, § 21; LARZ, *Das deutsche Strafrecht*.

L'aggressione diretta contro un determinato bene giuridico fa nascere un pericolo, che, per avere minacciata l'integrità del bene medesimo, produce un turbamento sociale d'indole tutto affatto diversa, sia perchè reale secondo l'ordinario andamento delle cose, sia perchè diverso nella sua causa morale, nella intenzione, cioè, dell'agente.

E questa differenza nello elemento morale del reato, inseparabilmente connesso, del resto, per il rapporto di causalità, col danno morale o mediato del reato, è il secondo carattere distintivo delle contravvenzioni dai delitti; giacchè mentre nei delitti si ha la intenzione diretta alla produzione di un effetto lesivo di un diritto, salvo i casi di intenzione negativamente indiretta, o *colpa*, nelle contravvenzioni manca affatto una intenzione determinata o indeterminata anti-giuridica, e solo esiste una volontà, la quale, priva di qualunque direzione lesiva, è solo rivolta ad un fatto della legge vietata.

## XVIII.

Distinte così nella materia come nelle pene le contravvenzioni dai delitti, riesce oramai priva di qualsiasi ragione una suddivisione dei delitti in *crimini* (o *misfatti*, come si diceva per la legge penale delle Due Sicilie) e *delitti* in senso ristretto.

Una differenza non potrebbe all'uso sussistere nè nell'elemento morale, nè nello elemento materiale del reato.

Il dolo, o intenzione criminosa che, per regola generale, caratterizza nel delitto la volontà del colpevole, è di natura identico, qualunque sia la gravità della infrazione. E questa è sempre della stessa natura, perchè è in ogni caso la lesione di un diritto reale o potenziale. Vario, per qualità o per quantità, il delitto ha caratteri, subiettivi ed obiettivi costanti, che, come lo distinguono dalla contravvenzione, così lo contrassegnano attraverso a qualunque configurazione o denominazione legislativa.

La distinzione fra *crimini* e *delitti* vanamente si cerca di farla risalire al diritto romano.

La parola *crimen*, diretta propriamente a designare l'accusa (1), adoperata per affinità ad indicare anche il maleficio (2), fu sempre mai usata per significare indistintamente il procedimento penale, ovvero il maleficio, qualunque ne fosse l'oggetto, sia che si trattasse di *giudizii publici*, o di *giudizii privati*; sia di *giudizii capitali* o non capitali (3). Denominazione generica non mai sump-

(1) *Persecutoris se in crimine usque ad sententiam* (Dig. 48, 2, de accusacionibus). *Quod pater in reatu criminis aliquid est, filii impedimentum ad honorem esse non debet* (Dig. 50, 4, 3, § 9, de minoribus et honoribus).

(2) Ad rei. *Non verum, qui mox incipit quoniam dominari maluerit, ut conscientiam criminis, nec* (Dig. 28, 3, 6, § 7 de iustis, iuris, iuris facto instamento).

*Infamia non est: omni crimine sententia facti* (Dig. 48, 1, 7, de publicis iudiciis).

(3) *Non annus iudicis, in quibus crimis veritatis, publicis tunc: sed ea tantum, quae ex legibus Judiciorum publicorum veniunt* (Dig. 48, 1, 1). *Publicorum iudiciorum quaedam capitalia sunt, quaedam non capitalia* (Dig. 48, 1, 2). *Infamia non est omni crimine sententia facti: sed est eo quod iudicium publici causam habuit: itaque ex eo crimine quod iudicium publici non fuit, damnatum infamia non sequitur: nisi in crimine ex ea actione fuit, quae etiam in privato iudicio infamiam condemnata importat, veluti facti, nec* (Dig. 48, 1, 7).



ita, sia che volesse la legge riferirsi al procedimento, sia che alla condanna, sia che alla estinzione della pena per la morte del re (1).

Dal ciò si evince come erroneamente siasi da alcuni creduto che la distinzione fra *crimina publica* e *delicta privata*, segnalata dai Glossatori, potesse importare una qualsiasi classificazione fra reati gravi, o meno gravi; avvegnachè era quella una distinzione meramente procedurale, servendo i *crimina publica* a designare il potere che aveva ogni cittadino privato di farsi pubblico accusatore (2); i *delicta privata* a designare soltanto i *judicia privata*, quelli, cioè, in cui non potevasi costituire accusatore che la sola persona offesa dal maleficio (3).

Ne si può venire in diversa sentenza se si pon mente che nel diritto romano la parola *delictum* veniva usata promiscuamente a *crimine* (4), anche nel distinguere l'infrazione *commune* da quella *propria* (5); mentre poi il delitto era nome generico, che comprendeva qualunque fatto che importasse una deviazione dalla linea del dritto (*delinquere*) originante una obbligazione (6).

Così non esisteva punto una divisione *a priori* fra crimini e delitti, come fra due classi di malefici aventi natura diversa; ma si aveva solo una divisione *a posteriori*, e dai giureconsulti segnata per loro comodo, fra le maggiori infrazioni che importavano la perdita della cittadinanza, *capitalia*, — a quelle che non producevano tale effetto, *non capitalia*.

### XIX.

E non dissimilmente fra gli antichi popoli germanici vi erano delitti maggiori, detti dai più vecchi scrittori *Friedensbrüche* (infrazioni della pace) e delitti minori detti *Rechtsbrüche* (infrazioni del diritto) (7), come vi erano delle infrazioni inespugnabili, e di quelle espugnabili (8).

Nel diritto intermedio le parole *crimine*, *delitto*, *maleficio* si adoperarono promiscuamente ad esprimere lo stesso concetto, come principalmente ne fanno testimonianza gli Statuti italiani (9).

(1) *Defuncto eo, qui reus fuit criminis, et poena extincta, in quacunque causa criminosa, extincti debet se cognoscere, cujus de pœnâ reus est* (Dig. 48, 1, 6).

(2) *Publica estis dicta sunt, quod contra ex populo exercitio eorum plerumque datur*, Institut. IV, 1.

(3) CONF. BINKELM, *Archiv. des Kriminalrechts*, vol. VIII, pag. 369 e seg.; REIN, *Kriminalrecht der Römer*, pag. 100 e seg.; CALDENBANT, *Theoria*, ecc., tom. II, cap. VI; BERNHO, *Grundriss*, pag. 10 e seg.; ORTOLAN, *Éléments de droit pénal*, tom. I, n. 681.

(4) Nella legge 6, § 7 sopra citata del Dig. (0. 28, 111), dopo essersi parlato della conscientiam criminis, parlasi della conscientiam delicti militaris.

(5) *Militem delicta siue admittit aut propria sunt, aut cum reteris committunt: male parcentis aut propria, aut nominantur sit* (Dig. 40, 16, 2, de re militari).

(6) *Volus Institut.*, IV, 1, de obligacionibus quas ex delicto nascuntur.

(7) ECKHARD, §§ 71 e 74; WELZL, pag. 294 e seg.

(8) *Infrastructura domus et incendium, et apertum furtum et apertum mariduum, et infidelitas ergo dominum secundum legem secuti immendabile est*, CANUTI, 11, 64.

(9) Gli Statuti di Amadeo VIII usano come sinonimi le parole *crimina*, *delicta* e *offense* (non injurie); e qualche volta vi è detto *crimen esse delictum*.

Fu la celebre legge Leopoldina del 30 settembre 1786, che per la prima volta, seguendo le ispirazioni dal Beccaria, diede l'esempio di una razionale partizione dei reati, in delitti, cioè, e trasgressioni (1).

A cui mal corrispose il Codice Giuseppeino, con la sua classificazione fra *delitti criminali* e *delitti politici* (2), chiamati questi ultimi poi con il Codice del 1803 gravi trasgressioni di polizia (3).

Il quale sistema non fu fatto che paggiare dal Codice francese del 1810, con la suddivisione, già negli anteriori statuti francesi esistente, dei *delitti* fra crimini e delitti (4).

Eppure, non ostante che il primo Impero avesse dietro le sue aquile vittoriose portati in buona parte di Europa i Codici usciti dalla Rivoluzione, malgrado che l'influenza od anche l'impero dei nuovi Codici non fosse fuori della Francia calata col cadere dell'Impero, non furono gran fatto felici le sorti della francese tripartizione.

La conservò il Belgio nelle riforme apportate nel 1807 al Codice francese, che fino a quell'epoca aveva imperato in quel paese, non ostante la sua separazione dalla Francia; ma non l'Olanda, malgrado che sino al 1881 avesse obbedito al Codice francese.

Essa era stata del pari respinta dai Codici di Wurtemberg (1830), della Sassonia (1838), dell'Annover (1840), del Brunswick (1840), di Darmstadt (1841), del Baden (1845).

Il Codice austriaco del 1852 ha *crimini*, *delitti* e *contravvenzioni*, ma non la tripartizione francese, poichè le contravvenzioni non formano per esso sempre una classe di reati distinti, ma coi delitti spesso si confondono nella designazione dei fatti punibili; e quelle denominazioni valgono piuttosto come riproduzione della distinzione romana dei reati in *capitalia* e *non capitalia* (5).

Il Codice spagnolo del 1870, successivamente riformato, distingue i reati in delitti e contravvenzioni, quantunque non sempre secondo la diversa loro natura.

Il Codice portoghese del 1852 non aveva una classificazione di reati in crimini o delitti; ma questi, indistintamente chiamati *crimini* o *delitti* (articolo 1), erano sostanzialmente separati dalle contravvenzioni (articoli 3 e 4), di cui non figuravano che alcune disposizioni generali nel titolo ultimo (VII) col nome di *contravvenzioni di polizia*. Con la riforma generale del 1884 si fece ancora meglio: si abolì l'uso promiscuo delle parole *crimine* e *delitto*, conservandosi quella sola di *crimine*.

Fra i Codici dei vari Cantoni della Svizzera la tripartizione e la bipartizione si contengono il campo.

In Italia i Codici più originali, quali furono il Codice Estense, il Codice

Negli Statuti di Modena del 1327, IV, 3, si legge: *In his maleficiis et in quilibet alia publica delicto. Pro nominatis criminalibus, delictis, siue maleficiis*.

Statuti di Lucca, 1308, 111, 2: *Teneatur lucanus regionis privariis omnino maleficio, delicta et omnes excessus sui culpar*.

CONF. PENTILA, *Storia del Diritto italiano*, vol. V, cap. III.

(1) Nuova *legibus crim.*, § 3 e 100.

(2) Parte I, cap. I e seg.; parte II, cap. I e seg.

(3) *Cod. penale austr.*, parte II.

(4) *Grand Coutumier de Carlo VI* (1380-1422).

(5) *Volus al proposito la nota alla Relazione del progetto MEXICO del 1876*.

Toscana, e il Codice della Repubblica di San Marino, non accolsero la tripartizione francese. Malgrado che quest'ultimo distingua i reati in *misfatti*, *delitti* e *contravvenzioni*, esso è molto lontano dallo avere adottata, a somiglianza del Codice del 1810, una classificazione desunta dal genere della pena; ma riposa invece sull'indole intrinseca dei fatti in quanto che piacque a quel legislatore chiamare *misfatti* i reati dolosi, e *delitti* i reati colposi, pur dando alle contravvenzioni il loro carattere proprio di *violazione di quelle misure che mirano più da vicino alla prevenzione del danno sociale* (art. 14).

## XX.

Del resto, gli scarsi sostenitori della tripartizione francese la difendono non come una distinzione di principi, ma di ordine solamente, sia perchè avrebbe il vantaggio di far discernere le maggiori dalle minori delinquenze, sia perchè serve a designare le competenze.

Ora è un fatto che una siffatta ragione di ordine per quanto si riferisce alla distinzione tra le maggiori o minori delinquenze non può sussistere a nostro riguardo, giacchè in Italia, a differenza che in Francia, i pretori se conoscono delle contravvenzioni conoscono parimenti dei delitti, che non importano pena superiore a tre mesi di carcere, o a trecento lire di multa. Una tale distinzione non potrebbe per noi, anche allo stato della vigente procedura, legittimamente fondarsi sulla diversa loro natura.

La partizione di crimine e delitto non è che un'illusione; illusione, perchè infatti con ciò non si distingue nulla, nè sulla importanza del reato, nè sul carattere dell'ufficio punitivo, nè infine sulla competenza.

Non è vero che chi ha detto, ad esempio, omicidio, lesione personale grave, furto qualificato, o chi ha detto lesione personale lieve, furto semplice, abbia espresso tutto quanto occorre per significare un delitto grave ed un delitto lieve.

Un omicidio accusato per eccesso di difesa, o provocazione può al suo autore attirare uguale o minore severità di pena che una lesione personale caratterizzata come lieve dal legislatore; e questa alla sua volta può crescere d'importanza, o per le circostanze obiettive che l'accompagnano, quali la recidiva, la premeditazione, la qualità dell'arma adoperata, ovvero per circostanze subiettive, quali la recidiva, il vincolo di parentela tra il colpevole e l'offeso. L'autore recidivo di un furto semplice può più severamente essere punito che l'autore di un furto qualificato; e tanto più se quest'ultimo è micidioso.

Così, per il Codice del 1830, il crimine di omicidio volontario per cui è comminata la pena dei lavori forzati a vita, per la causa della provocazione grave può importare la pena correzionale del carcere per sei mesi; e se è commesso in persona del coniuge sorpreso in flagrante adulterio può non importare che soli sei giorni di carcere (articoli 531 e 562). L'autore del delitto di ferimento cagionato malattia ed incapacità al lavoro per non oltre trenta giornate, punibile in genere col carcere da un mese a due anni (art. 543), può soggiacere alla pena criminale della reclusione se avrà commesso il reato con arma insidiosa, o con premeditazione; o con prodizione ed agguato (articoli 545, 547), ed ecco il delitto trasformato in crimine. Il furto qualificato è un crimine punibile con la reclusione; ma per circostanze attenuanti, o per la minorità dello agente può essere delitto, perchè punibile con la pena correzionale del carcere.

Non la obiettività giuridica dunque, non il *nomen juris* del delitto, decide della sua gravità; essa non può risultare che dal complesso di tutte le circostanze che accompagnano, soggettivamente od oggettivamente, il reato, e ne determinano la reale quantità politica. E ciò appunto perchè un delitto, se è più grave di un altro, per aver lesa, cioè, un diritto più importante, può, per le circostanze medesime, essere ugualmente o meno grave, a causa del minore pregiudizio sociale che dalle medesime risulta. E questo, e non altro, è il motivo, per il quale nella patria giurisprudenza è prevalso il concetto di desumere il tempo utile per l'avveramento della prescrizione della azione penale, non già dalla pena minacciata per il titolo generico del reato, ma da quella che il magistrato dovrebbe infliggere per le circostanze modificative della imputazione.

E non altro che questo fu l'intendimento di quei Progetti, i quali volendo appunto che il carattere di crimine o delitto, per gli effetti della prescrizione, sia apprestato dalla pena applicabile in concreto, dissero:

« Si chiamano crimini i reati puniti con pene criminali. Si chiamano delitti i reati puniti con pene correzionali, ecc. » (articolo 1, § 2 del progetto della Commissione ministeriale del 1870, nonché del progetto della Commissione parlamentare del 1885 e dell'onorevole TAJANI). Infatti si credette che un tale intendimento fosse così meglio espresso che con la formula del Senato, del progetto Mancini e della Camera dei deputati. « Il reato che la legge punisce con pene criminali si chiama crimine, quello che la legge punisce con pene correzionali si chiama delitto » (1).

E di qui la conseguenza che il titolo del reato non vale a distinguere un crimine da un delitto; e per conseguenza che una distinzione *a priori* tra crimini o delitti non esiste.

## XXI.

E non esiste nemmeno, nè *de jure condendo*, nè *de jure condito*, una distinzione precisa *a priori* tra pene correzionali e altre che si propongono uno scopo diverso.

Ciò non è possibile, perchè non è il reato, ma il delinquente che si punisce; e questi, specialmente se recidivo, può essere considerato come poco o niente suscettivo d'emenda anche per un lieve reato; e le statistiche giudiziarie dimostrano anzi come il maggior contingente di recidive sia fornito dagli minori delinquenze. E certamente non i maggiori reati sono sempre l'indice di un animo profondamente corrotto e depravato. Non rare volte essi sono determinati da momentanei sentimenti occasionali; mentre altri minori reati, di furto, per esempio, di frode, sono prodotti da viziosi abitudini e da tendenze che non incontrano mai la resistenza di un freno morale. In tale stato di cose la punizione del delinquente avrà in prevalenza il carattere di difesa diretta della società contro le tendenze del malfattore; mentre, al contrario, potrà non assai maggior speranza di successo servire all'emenda dell'autore di una grave reato.

Quando perciò si dice che l'autore di un delitto, a differenza che l'autore di un crimine, si punisce *correttionalmente*, si dice cosa non vera, dagli stessi

(1) V. Relazione ministeriale dell'onorevole TAJANI.

legislatori che un tale intento principale di emenda non poterono avere, e non hanno quando con la cosiddette pene *correzionali* puniscono e chi per leggerezza trascurò del delitto, e il più corrotto e indurito malfattore. Si dice cosa non vera anche perchè, come sopra si è avvertito, vi sono dei criminali che si puniscono con pena correzionale, siano o no stati *correzionalizzati* dalla sezione di accusa, a norma dall'articolo 440 del Codice di procedura penale.

## XXII.

Ed eccoci giunti al tema della competenza, alla quale si è detto servire la tripartizione dei reati. Questo non è un argomento meno fallace di quello con cui si è voluto sostenere che la tripartizione giova a distinguere le più gravi dalle meno gravi delinquenze.

E per fermo, in conseguenza dei principii ora esposti, e che furono espressi nella relazione del ministro Vacca che precede il vigente Codice di procedura penale, fu all'articolo 440 del Codice medesimo disposto che « in tutti i casi nei quali o per ragione di età, o dello stato di mente, o per qualsiasi altra circostanza attenuante, comprese quelle accennate nell'articolo 684 del Codice penale — circostanze attenuanti generiche — i reati qualificati criminali siano punibili a termini di legge rispetto a tutti gl'imputati col solo carcere, o si faccia luogo alla commutazione o diminuzione delle pene criminali col passaggio alla pena del carcere, la sezione di accusa potrà rinviare la causa al tribunale che pronzierà in via correzionale ».

E le statistiche ufficiali ci attestano che oggi è così frequente l'uso di tali rinvii, che solo per una parte assai limitata sono le Corti di assise chiamate a giudicare dei reati, che per il loro titolo sono di legge qualificati criminali.

La determinazione della competenza dipende adunque da ben altri criteri, che non siano quelli che si pretendono possano desumersi dalla tripartizione.

Chi potrebbe poi sostenere che l'ordine delle competenze esistente per l'attuale Codice di procedura penale o in sede istruttoria o in sede giudiziaria, sia incompatibile col sistema della bipartizione dei reati, o possa per lo meno essere turbato?

Supposto pure che nel Codice di procedura penale debbano provvisoriamente, e sino a che non s'imprenda una riforma dello stesso, rimanero i nomi di crimine o delitto, non abbiamo noi forse la prova, in Toscana, che di questi nomi non si ha punto bisogno per regolare le competenze, essendo bastato che un breve articolo di legge transitoria determinasse quali, in relazione alla specie o alla durata delle pene, fossero i delitti che, a tenore del Codice di procedura, corrispondevano ai *criminali*, e quali quelli che ai delitti? (1).

Ma un'ultima ragione speciale al progetto, che venne sottoposto alla nostra approvazione, prova in modo non meno decisivo la pratica irrilevanza della distinzione tra criminali e delitti: ed è, come in principio si è accennato, la identità delle pene stabilite per i reati più gravi e per quelli meno gravi; la attuale identità di pene la renderebbe, più che insignificante, assurda.

(1) Art. 12 del reale decreto 30 novembre 1865, n. 2907.

Mancando, in conclusione, la tripartizione dei reati di una intrinseca ragione di essere, non essendo riponibile a qualunque siasi ragione di ordine, priva di qualsiasi significazione penale, non resta che accettare la bipartizione proposta dal progetto, dei reati in delitti e contravvenzioni, italiana nello insegnamento dei nostri maggiori criminalisti, come nell'esempio autorevole del Codice toscano.

## XXIII.

(Art. 2).

Il principio, stabilito dall'articolo 1°, che nessuna azione od omissione può essere punita se non per espressa disposizione della legge penale, trae necessariamente alla conseguenza che la legge penale debba presistere al reato; e non solo che debba presistere al reato, per il fatto della sua promulgazione, ma che la legge medesima sia divenuta obbligatoria giusta i termini e le prescrizioni stabilite dall'articolo 1° delle disposizioni generali del Codice civile (articolo 2).

Se il legislatore avesse la facoltà di decretare delle pene che si estendessero ad atti già perpetrati; e se il giudice avesse la facoltà di estendere la nuova legge penale ad atti anteriori non prima puniti, si aprirebbe il campo a quello arbitrio brutale che è proprio soltanto dei tempi della violenza e del terrore.

Ma se la legge penale non può sotto questo aspetto essere retroattiva, essa deve per altro spiegare la sua efficacia anche per il passato sempre quando le sue prescrizioni siano ispirate da maggiore mitezza. Se il legislatore riconosce che certi atti e certe omissioni che erano prima vietate non possono più recare alcun turbamento all'incolumità sociale, oppure che le pene delle quali esso si era armato sono troppo severe, non siavi più interesse per l'ordine e la sicurezza sociale di mantenerle, allora egli non può, senza una flagrante contraddizione con sè medesimo, pretendere che si continui ad applicare una pena che non è più necessaria. Non si tratta allora di un atto di favore verso il condannato, ma di un atto di giustizia; essa cessa per ciò solo di essere legittima.

## XXIV.

La Commissione non poteva non riconoscere concordemente che la massima risponde ai principii più rigorosi della ragione, ma non ha potuto disimulare che la medesima presentava nelle sue applicazioni le più grandi difficoltà.

I casi, nei quali può aver luogo la retroattività della legge più mite, sono tre: vi possono essere dei fatti che l'antica legge vietava e puniva e che la nuova legge cancella dal governo dei reati; ed in questo caso non vi ha dubbio che il condannato sotto l'impero dell'antica legge debba fruire del beneficio disposto dalla legge nuova.

Quel fatto per il quale egli venne condannato non essendo più punibile, la società non ha più alcuna ragione di pretendere che egli rimanga sotto il peso di una condanna, e soffre ancora il dolore d'una pena che si è dichiarata non dovuta. E il progetto del quale discutiamo stabilisce perciò che *nessuno può essere punito per un fatto che la nuova legge non annovera fra i reati e se ha avuto luogo condanna se cessano di diritto la esecuzione e gli effetti.*



Vi possono essere invece dei casi nei quali la legge, conservando ad una determinata azione od omissione il carattere di reato, infligge al medesimo una pena più mite, ed è necessario allora che si faccia una distinzione: o non vi fu ancora condanna, o la condanna venne già in modo irrevocabile pronunciata.

Se non vi fu ancora condanna il giudice non potrà applicare che la legge la quale contenga disposizioni più favorevoli all'accusato. La ragione è evidente.

Se le disposizioni più favorevoli all'accusato sono quelle della legge antica, vi sono per l'accusato dei diritti acquisiti che non possono essere offesi e, come abbiamo già osservato, la nuova legge penale non può in questo caso spiegare alcuna retroattività. Se le disposizioni più favorevoli sono quelle della legge nuova, allora la legge antica non può più essere applicata, perchè le sue disposizioni più severe non rispondono più alla necessità sociale che la aveva determinato, e sono quindi per ciò solo illegittime.

Tali sono appunto le prescrizioni dell'art. 3° dell'articolo 2. *Se la legge penale del tempo del commesso reato e la posteriori sono diverse, si applica quella, ivi si dice, che contiene disposizioni più favorevoli all'accusato; con le quali parole il legislatore vuol far comprendere che non si tratta soltanto di applicare le pene più miti, ma tutte quelle disposizioni, che non avendo per unico criterio la specie e la durata della pena, possono spiegare una maggiore benignità, sia per ciò che riguarda gli elementi costitutivi del reato, sia per ciò che si riferisce all'esercizio dell'azione, od alla imputabilità, od alla prescrizione, od a tutte quelle altre modalità che possono ritenersi di maggior beneficio per l'imputato.*

## XXV.

Ma che cosa dirà se la condanna è già avvenuta? Sulla risoluzione di questa questione la Commissione non fu più concorde. Il progetto sottoposto al nostro esame prescrive che se la pena è già stata inflitta con sentenza divenuta irrevocabile, si sostituisce la pena più mite, per ispecie o per durata, stabilita dalla legge vigente per il reato definito nella sentenza.

Una parte della Commissione dichiarava di accettare la formula proposta. Se il legislatore, essa diceva, ha dovuto dichiarare eccessiva, non necessaria, e perciò ingiusta quella pena che era stabilita dalla legge anteriore, egli non può più volere in alcun caso la continuazione. Egli non può più permettere, che se deve andare innanzi colui che non fu ancora giudicato, debba ancora esservi sottoposto colui che già venne condannato. Poiché si consente che quando la legge emanata dal novoro dei reati non fatti che prima era qualificato tale, essa, il più diritto la condanna già inflitta, eguali ragioni debbono convincere che ove il legislatore ritenga di applicare ad un reato pena più mite, debba una tale disposizione applicarsi anche a coloro che già furono condannati.

Contro queste considerazioni si opponeva invece da altri che se la massima della retroattività della legge penale più mite risponde ai dettati della ragione e della scienza, ciò non ha luogo che ad una condizione: che non venga meno l'autorità della cosa giudicata, che è garanzia di ordine e di sicurezza sociale, e che l'applicazione della medesima sia contemperata nelle ragioni imperiose della pubblica tranquillità.

Nessuno nega che il legislatore, quando riconosce che una pena è ingiusta

e non può rispondere agli scopi sociali che la sono assegnati, abbia il diritto di sostituirla con altra pena più mite. In questo caso l'autorità delle sentenze che applicarono la pena antica rimane inviolata. Ufficio del giudice era quello di stabilire se l'accusato fosse realmente imputabile di un reato e in caso di condanna applicargli la pena che la legge allora imperante comminava a quel reato. La sentenza del giudice rimane in tutta la sua autorità, e la nuova legge non viene che a spiegare un'efficacia commutativa della pena che il giudice aveva giustamente applicata. Con ragione in questo caso si argomenta che se il legislatore può cancellare dal novoro dei reati un fatto che prima era dichiarato tale, può con lo stesso diritto assegnare ad un reato una pena più mite e che nell'uno e nell'altro caso la legge penale spiega un'efficacia retroattiva.

Ma altra cosa è se il legislatore invece di commutare sostanzialmente una pena più grave con una pena più mite stabilisce invece una diversa graduazione di pene, assegnando alle medesime dei limiti o delle condizioni diverse.

Il legislatore non viene in questo caso a sostituire ad una pena più grave, una pena più mite, ma a stabilire soltanto un nuovo metodo di penalità, giusta il quale il giudice ha la facoltà di discendere ad una pena più mite in confronto a quella che fu applicata nella sentenza pronunciata sotto l'antica legge. Ma il giudice che pronunciò, per esempio, l'antica pena nel *minimum* che allora gli era dall'antica legge consentito, perchè nella sua coscienza quel *minimum* rappresentava giustamente la pena dovuta, avrebbe forse applicato ancora il *minimum* di pena stabilito in più mite misura dalla nuova legge? O non avrebbe invece sentito il bisogno, sotto l'impero della nuova legge, di non arrostarsi al *minimum*?

Ognun vede come: per sapere se la nuova legge possa essere più favorevole, sarà necessario scendere all'esame dei singoli fatti; e poichè di quei fatti portano testimonianza le sentenze, sottoporre le medesime a lunghi e ponderati studi; e poichè delle sentenze talune sono motivate su risultanze di verdetti ed altre su quelle di dibattimenti, mettere lo sguardo e negli uni e negli altri per sapere quali siano stati i criteri regolatori delle pene, considerare di nuovo qual valore abbiano avuto nella coscienza del giudice le circostanze accusate od attenuanti, il carattere delle persone, la loro condizione sociale; tutto quel cumulo, in una parola, di elementi che furono già apprezzati, e sui quali la sentenza dovrebbe imporre perpetuo silenzio.

Ed allora bisogna ricorrere alla revisione di migliaia e migliaia di processi, ripetere, se non un giudizio formale, un giudizio però che ponga in riesame le risultanze di fatto su di cui fu pronunciata la sentenza; scuotere con la speranza della libertà o di più miti destini migliaia e migliaia di disgraziati che stanno spiando la loro pena e gettate nel paese il timore che malfattori incorreggibili e il cui nome è passato nella leggenda popolare dalle andacie criminose non vengano a riaspirare la libertà fosse pure con le cautele di una speciale vigilanza.

## XXVI.

Venne allora a consultarsi le opposte sentenze proposte ed accettate:

1° Che la commutazione della pena portata da sentenza in via di esecuzione dovesse essere argomento delle leggi transitorie e contemperata da quelle



cantele e da quelle condizioni che valgano ad eliminare ogni pericolo ed ogni timore di danno;

2° Che si stabilisca che se il fatto ritenuto nella sentenza non costituisce reato a termini del nuovo Codice osserveranno di diritto l'esecuzione e gli effetti della condanna, salvi i diritti dei terzi;

3° Che lo stesso abbia luogo se per il reato definito dalla sentenza l'azione penale si trovasse estinta a termini della nuova legge nel giorno in cui si pronuncia la sentenza, salvi pure i diritti dei terzi.

4° Che in tutte le condanne a pena temporanea non ancora interamente eseguite venga computato il carcere preventivo già sofferto e le pene pecuniarie siano ragguagliate nella misura prescritta dalla nuova legge.

Mediante questi temperamenti, che conciliano agli interessi particolari gli alti interessi dell'ordine e della sicurezza sociale, noi crediamo che la questione abbia ricevuta quella soluzione che soddisfa ai desiderati della scienza e non reca alcun turbamento alla coscienza pubblica.

## XXVII.

Ed ora aggiungiamo alcuni ragguagli intorno alla soluzione che di tale questione fu data in altri paesi. Nella discussione fatta nella Dieta dell'Impero tedesco (Reichstag, 1870) del Codice penale per la Germania settentrionale (che fu poi il Codice della Germania) fu rigettata la proposta di estendere ai delinquenti condannati definitivamente prima che il Codice venisse in vigore, il beneficio della più favorevole disposizione penale. E la maggior parte degli scrittori di quella dotta nazione, fra i quali basta nominare Mayer (1), Schwarz (2), Hilschner (3), Binding (4), non esitarono a fare buon viso e a raccomandare quel sistema, ritenendo in massima compito della sovrana facoltà di grazia la diminuzione delle pene irrevocabilmente decretate. E Berner non si tene da qualificare come esorbitante la proposta fatta in seno alla Dieta, opinando che dopo la sentenza del giudice una diminuzione di pena non possa essere più che l'opera del potere sovrano, non del giudice (5).

Non v'ha Codice straniero, compresi i più recenti del Canton Ticino (art. 8), di Zurigo, del Belgio (art. 2), di Olanda (art. 1), di Ungheria (art. 2), del Portogallo (art. 1), i quali abbiano incondizionatamente affermata la regola della retroattività della legge penale per le pene con sentenza irrevocabile decretate.

(1) *Der Entwurf eines Strafgesetzes für das Königreich Italien*, Wien, 1867, in sul l'insigne scrittore critica il contrario sistema dal progetto italiano.

(2) *Handbuch des deutschen Strafrechts*, von HOLZENDORFF, 2° vol., pag. 27.

(3) *System*, I, pag. 41.

(4) *Handbuch des deutschen Strafrechts*, I, pag. 202, 203.

(5) *Lehrbuch*, n. 148. Nello stesso senso FENNA, *Elementi*, I, § 11; ORTOLAN, *Elementi*, I, 587.

CARRARA ritiene che, per principio generale, a fatti compiuti, quali sono i delitti giudicati irrevocabilmente dai tribunali, non debbono essere riesaminati in base alla nuova legge più miti, e che solo l'autorità governativa può provvedere in via di grazia; ma che questo principio va soggetto a restrizioni o limitazioni in alcuni casi: per esempio nel caso di condanne capitali (*Programma*, § 748, e nota, seconda edizione).

Il Codice ticinese attribuisce alla nuova legge un effetto retroattivo negli *effetti penali* delle precedenti condanne, ma quanto alle *pene decretate*, si limita a disporre la commutazione solo nel caso che sia mutata la specie della pena. Il Codice ungherese, con legge transitoria del 1880 limitati a trasciolarla della regola in riguardo alla commutazione delle pene private della libertà non riconosce dalla nuova legge, non che in riguardo alle conseguenze o agli effetti annessi secondo la legge anteriore alla condanna, incompatibili con le nuove disposizioni. La legge transitoria olandese del 15 aprile 1880 addita delle norme per la commutazione della pena perpetua nella reclusione a perpetuità con la prigionia perpetua o temporanea per non oltre 20 anni; e per le altre pene stabilisce la conversione dell'antica pena nella nuova, col fissare dei limiti massimi dentro i quali devono le medesime essere contenute.

Ma con ciò non fa altro che mettere in armonia le pene statuite coi massimi delle pene ordinarie del nuovo Codice, affinché esse non riescano discordanti col nuovo sistema inaugurato di ribassare in generale la durata delle pene. E basta dare uno sguardo alla scala delle pene segnata dal progetto in confronto con quella dei Codici vigenti, per riconoscere come non siano nelle stesse condizioni dell'Olanda, e come non ricorra per ciò per noi lo stesso bisogno. Trattati per noi di confrontare singole pene a pene singole, non tutto un intero livello di pena con un altro.

La retroattività della legge penale più benigna per le sentenze già divenute irrevocabili prima dell'attuazione del nuovo Codice fu formulata nell'articolo 2 del progetto De Falco del 1863, non che nell'articolo 3 del progetto del 1868. L'uguale disposizione non fu riprodotta nel progetto del 1870, stimandosi *fonte di insuperabili difficoltà pratiche* la istituzione di siffatti giudizi di revisione. I progetti Vigilani e senatorio rimandarono ad una legge transitoria il provvedere alla commutazione delle sole pene perpetue in quelle temporanee stabilite dalla nuova legge; e quanto alle altre pene più miti si soggiunse che non dovesse farsi luogo a domanda di diminuzione delle pene stesse, se non in via di grazia. La Commissione del 1876, però, e i progetti successivi tornarono al concetto del ministro De Falco.

## XXVIII.

(Art. 3).

Stabilite le nozioni giuridiche del reato; indicate le norme relative all'applicabilità della legge penale in ordine al luogo, il progetto si occupa dell'applicabilità della legge penale in ordine al luogo e così delle norme alle quali è subordinato l'esercizio della giurisdizione penale dello Stato per reati commessi in estero territorio.

Ma in primo luogo è legittima una tale giurisdizione?

La questione deve anzitutto essere semplificata, ponendo fuori di ogni discussione quei reati che offendono la sicurezza economica e politica dello Stato, quali sono l'attentato alla sua sicurezza, la contraffazione del suo sigillo, le false monete; reati che furono indicati nell'articolo 5 dell'attuale progetto.

Benchè in tutti questi casi l'azione delittuosa sia commessa materialmente in territorio straniero, essa però è diretta contro lo Stato; e poiché il reato si commette là dove esso esercita la sua potenza lesiva, così è propriamente nello Stato che i reati di questa natura vengono ad essere consumati quantunque

abbiano gli atti che li costituiscono avuto la loro esecuzione oltre i confini. Non può parlarsi di diritto internazionale, quando si tratta di reato che raggiunge la sua giuridica obiettività nello Stato.

Il quesito non si riferisce adunque che a quei reati che, tanto nel momento soggettivo dell'azione quanto nel momento oggettivo della lesione, avvengono in territorio straniero.

E qui può avvenire che uno Stato abbia un interesse diretto alla riparazione penale delle offese che gli furono recate in estero territorio, o che del reato commesso all'estero risenta soltanto un pregiudizio indiretto. In ambedue i casi, dato che un tale interesse ed un tale pregiudizio raggiungano il grado di un pubblico allarme, eccitando il sentimento della generale sicurezza, non può dubitarsi che lo Stato medesimo abbia diritto ad intervenire con l'esercizio di una giurisdizione penale, avendo all'opopo per procedere quello stesso titolo che per i reati commessi nei confini del proprio territorio. All'infuori di tali condizioni non è concepibile, secondo il retto criterio giuridico, un diritto penale internazionale: giacchè non si potrebbe a questo assegnare logicamente un fondamento diverso di quello esistente per il diritto di punire.

Determinare le condizioni pratiche e i limiti di una tale specie di giurisdizione penale è il compito appunto del legislatore.

## XXIX.

## (Art. 4 a 9).

Ora è da ritenersi primamente che lo Stato ha interesse diretto alla protezione dei beni giuridici dei propri cittadini residenti all'estero, perchè la sua autorità, la sua potenza è in ragione del rispetto che i suoi cittadini godono all'estero. La nazione di chi all'estero delinque contro un cittadino risponde al bisogno che lo Stato nazionale dell'offeso ha di ripristinare il suo credito all'estero, di riaffermare la sua autorità all'interno, di far tranquilli gli animi sulla sicurezza dei connazionali residenti all'estero.

Yana sarebbe però l'affermazione di un tal diritto di punire, ove l'esercizio del medesimo non fosse coordinato a ciò che comunemente va inteso col nome di *territorialità della legge penale*, col diritto che ogni Stato, cioè, possiede per le supreme esigenze dell'ordine giuridico, di punire indistintamente tutti gli autori dei reati commessi nei confini del proprio territorio. Per la qual cosa, condizione praticamente indispensabile all'esercizio della giurisdizione penale dello Stato nazionale dell'offeso, si è che il reo si trovi in potere dello Stato medesimo, e cioè entro il suo territorio. Al che si aggiunge la condizione che egli non sia stato precedentemente punito per il reato commesso; poichè in tal caso verrebbe meno il bisogno di punire per essersi già realizzata quella riparazione cui si aveva interesse. È poi evidente che la presenza del malfattore imputato offre un motivo di più per punire, poichè agli effetti pregiudizievolei sopraccennati del delitto s'aggiunge lo scandalo della impunità del delinquente.

Con un minor ragione i nostri tribunali hanno il diritto di procedere contro quegli stranieri che abbiano all'estero commesso contro lo Stato italiano un delitto diverso da quelli che si dicono contro la vita politica ed economica dello stesso, preveduti all'articolo 5 del progetto.

Interesse diretto ha pure lo Stato per i reati commessi all'estero da un proprio

cittadino, sia perchè egli disereda presso le altre nazioni il nome della sua patria, la quale, se gli accorda la sua protezione ovunque muova il piede, gli fa in pari tempo obbligo di rispettare le leggi del paese da cui riceve ospitalità; sia perchè egli col suo delitto può suscitare delle antipatie nazionali contro i propri connazionali residenti nello stesso paese estero; sia infine perchè la sua impunità non potrebbe essere considerata senza apprensioni in patria ov'egli può ritornare, ed ove ha d'ordinario famiglia ed amici. Anche qui la giurisdizione penale deve essere esercitata a condizione che il reo imputato si trovi presente nello Stato nazionale, affinchè non soffra detrimento il principio della giurisdizione territoriale.

Non è già che in questi due casi si proceda contro il reo in virtù di una qualità personale della legge penale che obblighi, cioè, il cittadino ovunque si trovi (*personalità attiva*), e lo segua ancora dappertutto per proteggerlo (*personalità passiva*). La giurisdizione penale che suppletoriamente si esercita dallo Stato nazionale del reo o dell'offeso è, secondo i principi sopra accennati, e secondo che è stato ritenuto nella Relazione dell'onorevole ministro, territoriale anche essa, poichè trattasi realmente di un'opera di riparazione giuridica degli effetti pregiudizievolei arrecati dentro il territorio dello Stato da delitti commessi all'estero; ma una siffatta *territorialità giuridica della legge penale* avente la sua radice nel danno sociale o mediato sofferto, deve imperare in seconda linea, dopo cioè che siasi manifestata impotente o inattiva la legge territoriale del luogo in cui il delitto esercitò immediatamente la sua forza nociva (1).

## XXX.

Questi principi, queste regole, e i correlati che ne discendono in ordine alla estinzione dell'azione penale o della condanna, al divieto di ripetere il giudizio in caso di proscioglimento giudiziario, di pena interamente scontata, in ordine al compimento nella nuova condanna della parte di pena scontata, in ordine alla importanza del reato per cui si può procedere, e quali trovansi espressi nel progetto, hanno ottenuto l'adesione della vostra Commissione. Ciò che pure deve dirsi delle disposizioni relative alla estradizione, la quale è anch'essa l'esercizio di una specie di giurisdizione penale, legittimata dallo scandalo e dal pericolo della presenza di un malfattore imputato nel territorio dello Stato estradante (2),

(1) CONF. DECELLARI, *Osservazioni intorno al Progetto di Codice penale del Regno d'Italia*, 1863; TOLONI, *La legge penale nella sua efficacia internazionale*, Riv. pen., vol. VII, pag. 5; STAMMAGE BARRA, *Del reato commesso all'estero*, Riv. pen., vol. XVII, pag. 277, vol. XXIII, pag. 303, XXIV, pag. 5; IMPALZOSI, *Reati commessi all'estero da cittadini o in danno di cittadini*, Riv. pen., vol. XXIV, pag. 213. Sulla prevalenza della competenza ratione loci delitti commessi, vedi BARRA, *Die Beschaffenheit des Institutes für internationales Recht über die internationale Zuständigkeit der Strafgesetze*, Gerichtszeitung, 1883, pag. 561; BARRA, *Précis de droit international, droit pénal et privé*, 1884; BEANARZ, *Traité théorique et pratique de l'extradition*, 1885; BUNNING, *Handbuch des Strafrechts*, 1885. Veggasi ancora i lavori di MANTONI, ROLLE ed altri.

(2) V. al proposito, oltre gli scrittori italiani sopraccitati, LUCCHINI, *Delle estradizioni*, Riv. pen., vol. I, pag. 312; BARRA, *Zur Lehre der Auslieferung*, Gerichtszeitung, vol. XXXIV; BEAUMONT, *Das Asylrecht und die Auslieferung flüchtiger Verbrecher*, Strafrecht, *Etudes sur l'extradition*.

nelle quali disposizioni, come fra poco osserveremo, sono ancora una volta ribadite le regole ricevute nel diritto pubblico di quasi tutti i popoli civili.

Prima, però, di tener parola delle modificazioni, che in questa parte del progetto intendo introdurre la Commissione, ci si permetta di rilevare una felice aggiunta fatta ai progetti precedenti dall'onorevole ministro Zanardelli.

Come già fu accennato, non è ammessa la ripetizione del giudizio per coloro che all'estero fossero stati condannati ed avessero intieramente scontata la loro pena. L'istituto sarebbe l'insistere sulla regola, quasi generalmente consentita, che il principio del *non bis in idem* debba essere anche applicato alle sentenze straniere eseguite.

V'è accenno a questo un altro principio, ed è che, in omaggio alla indipendenza della sovranità, non è ammessa l'esecuzione delle sentenze penali pronunziate dai tribunali stranieri contro la persona o contro i beni di un individuo (1).

Un derivato da questo principio è la regola della reiterazione obbligatoria del giudizio per i reati commessi all'estero da un cittadino o da uno straniero in danno di un cittadino prima che la condanna sia stata interamente scontata (art. 6, 7 e 8 del progetto). Un altro derivato è la regola che le condanne pronunziate dai tribunali stranieri non hanno effetto per l'aggravante della recidiva (art. 78 del progetto).

Può darsi intanto che un cittadino abbia all'estero riportata una condanna, la quale produrrebbe, a norma delle leggi italiane, una *diminuita capitis*, delle indignità, delle incapacità civili o politiche; potrà egli, tornando in Italia dopo di aver espiata la pena, esercitare quegli uffici pubblici e privati, dai quali sarebbe stato dichiarato decaduto dai nostri tribunali, provvisoriamente o permanentemente, secondo i casi, se si fosse reso colpevole in patria dello stesso reato?

La questione si è pure presentata presso i nostri tribunali, ed ebbe purtroppo una soluzione affermativa; non consentendo una diversa soluzione lo stato della legislazione vigente, la quale nelle materie civili, mediante l'istituto del giudizio di delibazione delle sentenze straniere, concilia i bisogni dei privati interessi fra i cittadini delle diverse nazioni con l'autonomia e indipendenza reciproca degli Stati (art. 10 delle disposizioni generali premesse al Codice civile, articoli 941 e seg. del Codice di procedura civile), ma non ha disposizioni simili per le sentenze penali pronunziate all'estero, le quali perciò non possono ricevere esecuzione o produrre effetti legali nel Regno (2).

Provvede a questo il Codice germanico, il quale al § 37 così dispone: « Se un tedesco è stato punito all'estero per un crimine o delitto che per le leggi dell'Impero germanico ha o può avere per conseguenza la privazione dei diritti e civili o onorifici in genere, o di alcuni diritti civili onorifici in specie, si è può aprire un nuovo procedimento penale per decretare contro di lui quella privazione, quando risultò colpevole ».

È nella tornata del 25 novembre 1887 della Camera dei deputati, discutendosi il libro primo del progetto di Codice penale del ministro Mancini, l'one-

(1) Veli RICHTER, *De la mort civile*, I, 1, sect. 4; MARTENS, *Droit des gens*, § 104; GILSON, *sur l'article 7*, ibid. 7, 8; MANCINI, *De l'action publique*, n. 70; STORZ, *Conflicts of Laws*, nn. 621-628; RIQUAD, *Das internationale Strafrecht*, I, Abtheilung, pag. 43; HATACONKA, *Strafrecht*, I, pag. 133; RICHNER, *Handbuch*, I, pag. 352.

(2) Vedi sentenza della Cassazione di Roma del 23 luglio 1882, *Monitore dei Tribunaux*, vol. XXVI, anno 1885, pag. 1156.

revole Inghilleri, sull'esempio di una tale disposizione (1) si fece vigorosamente a sostenere il bisogno che con una espressa disposizione nel progetto e si prov- « veda alla dichiarazione di tale incapacità da parte dei nostri tribunali, mentre « la magistratura non può creare delle incapacità, e non può dare esecuzione « ad una sentenza pronunziata da un tribunale straniero, perchè ciò sarebbe « una abdicazione della sovranità dello Stato ».

Questo bisogno di alta moralità ed interesse pubblico e privato trovò sufficiente soddisfazione nel disposto del secondo capoverso dell'articolo 6 dell'odierno progetto Zanardelli, nel quale non fu seguito il metodo del Codice germanico del pro- quod che non si ritiene come imprescindibile condizione la rispettoria del pro- cedimento penale per la dichiarazione delle incapacità annesse dalla legge italiana alla condanna, né fu adottato il solo rito sommario civile esistente per le sen- tenze straniere; ma mentre è statuito che occorre un provvedimento dall'Autorità giudiziaria per dedurre dalla condanna straniera le incapacità in cui, secondo la legge italiana, il condannato sarebbe incorso, si dà facoltà al condannato di richiedere, in questo caso, la rinnovazione del giudizio seguito all'estero, lasciandoci in tal modo giudice l'interessato principale della convenienza di riconoscere o no la giustizia della sentenza straniera esaminata dai giudici nazionali.

Non così la vostra Commissione ha ereditato di seguire il progetto nelle altre disposizioni riguardanti i reati commessi all'estero da uno straniero a danno di uno straniero.

## XXXI.

Il progetto senatorio non ammetteva mai in tal caso la punibilità dello straniero: si credette che contro i pericoli derivanti dalla presenza nello Stato di un malfattore impunito fosse sufficientemente riparo l'istituto della estradizione; e, quando questa non fosse stata possibile, il potere che ha lo Stato di espellere lo straniero, quantunque della espulsione non si fosse fatta menzione nel progetto. L'attuale progetto, sulle orme di quello approvato dalla Camera dei deputati e di quelli successivi, stabilisce la facoltà di sottoporre a giudizio lo straniero delinquente all'estero in danno dello straniero a condizione: 1° che il delitto sia tra quelli rispetto al quale esiste convenzione di estradizione, ovvero sia tra quelli contro il diritto delle genti, o contro la persona, la proprietà, la fede pubblica, il buon costume o l'ordine delle famiglie, ovvero costituisca bancarotta fraudolenta; 2° che non sia stata accettata l'extradizione del colpevole dal Governo del luogo nel quale ha commesso il delitto, né da quello della sua patria. Si soggiunge che, non procedendosi a giudizio, il Governo può espellere lo straniero dal regno nei casi e modi permessi dalla legge, e che ove sia stato giudicato e condannato, può espellere, dopo scontata la pena (art. 7).

È sembrato ciò alla Commissione una soverchia estensione della cui detta *extra territorialità* della legge penale, non seguita sin ora che dalle legisla- zioni di pochi paesi (2), mentre importa sommarmente discostare le disposizioni

(1) Approvata dal CAMBRERA in nota al Codice germanico, tradotta da GUALTIEROTTI-MORELLI e FERRICI; e analoga all'articolo 31 del Codice del Cantone di Vaud, all'articolo 15 del Codice ungherese, e al § 46 del progetto di Codice penale austriaco del 1881.

(2) Si citano ad eccezione i Codici austriaco (§ 40) ed ungherese (articolo 9).



di diritto penale internazionale dal sistema così detto *cosmopolita* della legge penale, da alcuni propugnato come espressione di solidarietà morale dei popoli civili (1), ma non compatibile, come ebbe pure a ritenere nella sua Relazione l'onorevole ministro, con le ragioni della tutela giuridica penale. La quale ha il suo ufficio limitato al ristabilimento dell'ordine giuridico di una determinata famiglia sociale, e se occorre per mezzo della estradizione alla protezione dell'ordine giuridico dello Stato straniero, ciò fa, come s'è accennato, in base ad un interesse proprio, quello di purgare lo Stato di rifugio dalla presenza o dallo esempio di un malfattore imputato. Se lo Stato di rifugio può sovervenire ad un siffatto bisogno proprio con la estradizione e, nel caso che la estradizione riesca impossibile, per mezzo della espulsione, il giudizio dello Stato non riesce abbastanza giustificato dalle esigenze dell'ordine giuridico dello Stato medesimo, dalle quali soltanto può esso attingere il diritto di punire. E si aggiunge poi la considerazione che è interesse di una buona amministrazione della giustizia di restringere al minor numero possibile di casi la competenza dei tribunali diversi da quelli del luogo *delicti commissi*, per le grandi difficoltà che, in ordine alle prove, obiettive o subiettive, incontra un giudizio atraterritoriale.

Non però la Commissione venne nel diviamento di un ritorno puro e semplice al progetto senatorio. Può avvenire che nè la estradizione, nè la espulsione sia possibile: la estradizione perchè non sia accettata, la espulsione perchè per legge o trattato non possa aver luogo. Il giudizio allora s'imponesse come una necessità, affinché non possa il nostro Stato convertirsi in alcun caso in asilo della delinquenza comune. Lo Stato di rifugio in questo caso risente dal delitto commesso all'estero un pregiudizio indiretto; l'eco del delitto si ripercuote dentro il suo territorio; si verifica in altri termini quel danno sociale che legittima l'intervento del ministero punitivo.

## XXXII.

Ma v'è un altro caso in cui il giudizio si appalesa necessario, per una esigenza, cioè, di giustizia e di civiltà insieme, a cui il legislatore italiano non può non rendere omaggio. La Commissione non ha illimitatamente riconosciuto nello Stato il diritto di espellere lo straniero imputato di un delitto commesso in estero territorio. Una prima condizione ha apposto all'esercizio di un tal diritto, facendolo dipendere dalla autorizzazione di una ordinanza dell'Autorità giudiziaria, e propriamente di quel magistrato penale che, secondo l'attuale procedura penale, è normalmente chiamato ad emettere i provvedimenti occorrenti nel corso della istruzione. La espulsione di uno straniero è un grave atto contro la sua libertà, sempre rispettabile quando è inoffensiva degli interessi giuridici o politici dello Stato, più grave ancora se sia motivata dalla imputazione di un reato; inoltre l'espulsione produce delle conseguenze non dissimili dalla pena e talvolta più di questa pregiudizievole. Trattasi, adunque, di un atto il quale ha i caratteri propri della giurisdizione penale e come tale deve avere a base un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

(1) Questa dottrina è stata all'estero principalmente coltivata da EUGEN e ROTTECK, e sviluppata da PINERLO FERRERIA, *Droit public*, pag. 32, 170; ed ebbe in Italia un autorevole interprete nel CALABARA, *Delitti commessi all'estero, negli Ospedali e Progressioni*, §§ 1028 a 1078.

Ma ciò non basta perchè sia tutelato il rispetto alla libertà di tutti coloro che vengono a godere della ospitalità di una libera terra. Una seconda condizione, o meglio limitazione, conviene sia apposta al diritto di espulsione; quando cioè l'imputato oppugni la giustizia di un tal provvedimento, preferendo di sottomettersi al giudizio dei nostri tribunali.

È in conseguenza degli esposti principii che la vostra Commissione propone che siano modificati il primo e il secondo capoverso dell'articolo 7 del progetto, stabilendo come segue:

Per i delitti commessi all'estero da uno straniero contro uno straniero si proceda:

- 1° alla proposta di estradizione;
- 2° all'espulsione, se l'extradizione, offerta dal Governo del Re sopra uniforme ordinanza della Camera di Consiglio, non sia accettata;
- 3° al giudizio, se per legge o per trattato l'espulsione non potesse aver luogo, ovvero se l'imputato lo richiedesse, opponendosi alla ordinanza della Camera di Consiglio autorizzante l'espulsione.

## XXXIII.

Un'altra importante modificazione proposta dalla vostra Commissione è quella che riguarda la pena da applicarsi.

Gli articoli 6 e 7 del progetto, nello stabilire la giurisdizione penale dello Stato per i reati commessi all'estero (fuori dei casi preveduti dall'art. 5), determinano che si debba far luogo all'applicazione della più mite fra la legge del luogo *patris criminis* e la legge italiana. Una siffatta disposizione conforme a quella dei progetti approvati dal Senato e dalla Camera dei deputati, non parve alla Commissione che corrispondesse ai principii che regolano la materia, nè che fosse di facile attuazione. La giurisdizione penale di uno Stato non può avere altra sorgente che la legge penale dello Stato medesimo; i giudici quindi non possono applicare che la legge del loro paese. La norma poi della legge più mite obbligherebbe i giudici a prender cognizione in ogni caso delle leggi straniere, e interpretarle se non fossero di facile intelligenza; ognuno comprende la difficoltà, se non si voglia dirvi la inapplicabilità, di un simile sistema.

Tale questione, però, perde valore di fronte alla diminuzione di pena, che la Commissione intende dovere aver luogo per i delitti commessi all'estero. Con ciò essa si avvicina ai precedenti del Codice sardo-italiano e del Codice toscano. Il primo dà facoltà ai giudici di diminuire la pena di un grado indistintamente per tutti i delinquenti all'estero (art. 5 a 9), esclusi, beninteso, i reati contro l'ordine politico ed economico dello Stato; il secondo (art. 4, § 2°) rende obbligatoria la diminuzione dalle più gravi pene, e facoltativa nelle altre per i delitti commessi da toscano contro forestiere o da forestiere contro toscano, non però i delitti di toscano contro toscano. Queste distinzioni e questo potere facoltativo, secondo la Commissione, non debbono assistere: la pena è obbligatoriamente diminuita per tutti i reati che all'estero sono commessi, esclusi quelli preveduti dall'articolo 5 del progetto, i quali, come s'è detto, non appartengono propriamente al dominio del diritto penale internazionale. La ragione ne è evidente nel minore turbamento sociale che tali delitti producono in confronto ai reati commessi all'interno; per lo stesso motivo cioè, per cui la giurisdizione dello Stato

*patrati criminis* è prevalente su quella della dimora del reo, mentre nel primo si soffrono i danni immediati e mediati del delitto, nel secondo il danno mediato del delitto ha la principale sua causa non negli effetti immediati del delitto, ma nella presenza del malfattore imputato.

## XXXIV.

(Art. 9.)

Le disposizioni finalmente contenute nell'art. 9 meritano la maggior considerazione della Camera, perchè togliendo una legge che fu più volte lamentata viene a portare nel nostro diritto pubblico una sapiente e liberale innovazione.

Nessuna legge ha sin ora stabilito in Italia quali debbono essere le norme con le quali debba regularsi l'estradizione. Ad eccezione dell'articolo 9 del Codice penale toscano, il quale si limita a proibire la consegna dei propri cittadini ad un Governo straniero, e dell'articolo 853 del Codice di procedura penale, che accenna molto fugacemente ad atti da compiersi nel caso in cui l'autorità italiana abbia a chiedere l'estradizione, non vi ha legge che accenni in alcun modo ai casi in cui un Governo straniero possa chiedere l'estradizione, e sia in dovere il Governo di assecondarne la domanda, ed indichi le norme e le cautele con le quali si abbia a procedere.

La estradizione non ha avuto da noi altre norme che quelle stabilite nelle convenzioni diplomatiche. Ora parve alla Commissione che, trattandosi di un fatto che può da una parte involgere la offesa dei diritti più sacri della libertà individuale, e può dall'altra trarre a questioni d'ordine delicatesimo nei rapporti internazionali, non sia da abbandonarsi esclusivamente alle trattative diplomatiche, nè possa esercitarsi senza l'azione tutelare della legge e dell'autorità giudiziaria. L'Inghilterra ha con leggi 9 agosto 1870 e 5 agosto 1873 stabilite le condizioni con le quali soltanto ha il Governo della Regina la facoltà di dare esecuzione ai trattati di estradizione. Gli Stati Uniti d'America hanno con la legge del 12 agosto 1848, alla quale tennero dietro quelle 19 giugno 1876 e quella del 3 marzo 1880, stabilito la procedura e la competenza da osservarsi nel giudizio di estradizione. Lo stesso hanno fatto il Belgio con la sua legge del 15 marzo 1884 e i Paesi Bassi con quella del 6 aprile 1878.

La Francia finalmente anch'essa si era accinta a dare ordine e discipline giuridiche all'istituto della estradizione col progetto di legge, che il Dufaure presentava nel 1878, ma che, discusso ed approvato dal Senato, non poté egualmente essere discusso dalla Camera legislativa.

Le disposizioni dell'articolo 9 del nuovo progetto non escludono la presentazione di una legge, che regoli tutti i difficili e delicati rapporti che possono sorgere in ordine ad un argomento di tanta gravità, ma se esse non soddisfano a tutte le necessità, racchiudono però l'affermazione dei principi che possono ravvisarsi sufficienti a tutelare i diritti della giustizia e gl'interessi degli Stati.

Tre sono le questioni, alle quali una legge sull'estradizione dovrebbe rispondere. Essa deve cioè stabilire:

1° Quali sono le persone che siano passibili di estradizione;

2° Per quali reati l'estradizione possa essere concessa;

3° Con quali modi debba regularsi l'esecuzione.

Ora l'articolo 9 risponde alle questioni stabilendo:

1° che le persone passibili di estradizione sono gli stranieri; essa non esclude che il cittadino italiano;

2° che l'estradizione può essere consentita per ogni reato che non sia reato politico, nè per reato al medesimo connesso;

3° che l'estradizione dello straniero non può essere nè offerta nè consentita, se non per ordine del Governo del Re e previa sentenza dell'Autorità giudiziaria nel di cui distretto lo straniero dimora.

## TITOLO II.

## Delle pene (art. 10 a 30).

## XXXV.

Prima di scendere all'esame del sistema penale contemplato nel nuovo progetto affrettiamoci a constatare la solemne concordia con la quale la Commissione ha accolta la proposta sull'abolizione della pena capitale. L'opposizione alla grande riforma non si manifestò più che sotto le forme di qualche riserva; essa rinunciò a combattere tanto sul terreno dottrinale quanto su quello della convenienza e dell'efficacia di questo supremo mezzo repressivo.

Invocata già con magnanimo ardore da un italiano fra le efferatezze dei tradizionali ordini di penalità, attuata la prima volta con felice esperimento in terra italiana, avvalorata sempre più con quel rapido e irresistibile movimento che è proprio delle conquiste della civiltà, consacrata dall'esempio progressivo e fecondo di parecchi Stati, che già cancellarono dai loro Codici la pena del sangue, e dalla sempre crescente disusatezza della sua applicazione in quelli Stati che non la bandirono ancora dal loro sistema repressivo, l'abolizione della pena di morte è, fra tutte le desiderabili riforme legislative, certo la più matura nella pubblica coscienza.

Aggiungere oggi argomenti nuovi in una questione, che fu oggetto di tanti studi e di così lunghe discussioni nella scienza e nei Parlamenti, sarebbe cosa assai ardua; nè sarebbe utile il riassumere i risultati della copiosissima letteratura giuridica, già divenuti patrimonio comune. A dar quindi ragione basterà alla Commissione il ricordare, da una parte alcune solenni testimonianze che furono la più sicura espressione della coscienza giuridica e politica del paese intorno all'invocata riforma dopo la ricostituzione dell'unità nazionale; e dall'altra dimostrare, per via affatto positiva, che i risultati della esperienza hanno pienamente smentito la pretesa necessità ed utilità della pena suprema ed i suoi supposti effetti preventivi in quei paesi che proscrissero il carcerato, che laddove quella pena andò, per crescente repugnanza di applicazione, dilagandosi a poco a poco dai costumi e dalla memoria del popolo, non meno confortanti furono gli insegnamenti dell'esperienza; che (anche restringendosi sempre più i casi e la frequenza dell'applicazione, quasi a prepararne una graduale abolizione) laddove il legislatore e i Governi, preoccupati delle condizioni della criminalità, confidano tuttora nel magistero preventivo della pena capitale, l'influenza di questa sul movimento dell'alta criminalità non risponde alle loro speranze, nello stesso modo che ai sistemi repressivi, che in altri tempi indifferivano le più crudeli e terribili pene e comminavano a larga mano la morte, non risposero mai i risultati includibili dei fatti.

## XXXVI.

La discussione e votazione della Camera nel marzo 1865 su la pena di morte à da ricordare in primo luogo a cagion d'onore come esempio ed argomento tanto più autorevole, quanto più difficili e forti erano gli ostacoli che il solenne voto di abolizione dovette vincere; e gravi le condizioni sociali e politiche à mezzo alle quali si proclamò la grande riforma. Alla proposta di far iniziare il Parlamento, presentato dall'onorevole deputato Mancini, era apertamente avverso il Ministero, che godeva per la fiducia di una forte e compatta maggioranza nella Camera; nè mancavano uomini di eletta intelligenza e di gran cuore che, sia per convinzione di principi, sia per questione d'opportunità, propugnavano il mantenimento della pena capitale. Oltredichè scarsi e mal sicuri erano allora i documenti dell'esperienza; il brigantaggio nel suo più triste e feroce rigoglio funestava con i suoi eccidii e con le sue permanenti minacce importanti contrade del giovane Regno, facendo sentire ancora la necessità di rimedi violenti ed eccezionali; agitazioni politiche perturbavano con vari intenti le parti estreme della penisola; si sentivano imminenti i pericoli e le preoccupazioni della guerra, le stesse generose aspirazioni pel compimento dell'unità nazionale minacciavano di scoppiare in gravi movimenti popolari; e in siffatto ambiente di agitazioni si rendeva sempre più arduo il magistero preventivo del Governo per la tutela della pubblica sicurezza.

Eppure più forte di tutti questi ostacoli fu la convinzione della rappresentanza nazionale, che a grande maggioranza decretò l'abolizione dell'estremo supplizio, consacrandosi col suo voto solenne la splendida tradizione italiana e fornendoci un imitabile esempio alle nazioni civili (1). Ed invero prima di quella data memorabile, oltre alle legislazioni nostrane della Toscana e di San Marino (2), e alcuni Stati offrivano esperimento dell'abolizione (3), pare la nobile idea non aveva ancora fatto grandi progressi nel consenso comune, e gli animi rimanevano incerti sull'abolizione, che sembrava tuttora ardua e prematura. Si dubitava dell'opportunità di una riforma, o già dettata dallo spirito filosofico di principi la cui opera legislatrice parve che proccorresse le condizioni reali della società o ispirata da impeto di generosa reazione agli infesti rigori di Governi dispotici in tempi di politici rivolgimenti. Ma, come hen si disse, il voto della Camera italiana fu come la scintilla di un vasto incendio.

(1) Cf. il resoconto della seduta della Camera dei deputati del 13 marzo 1865.

(2) Nella proposta sanmarinese, e proposta del Mancini, incaricato nel 1847 à compilarlo un progetto di Codice penale, la pena di morte fu abolita nel 16 marzo 1848.

(3) Senza dire degli esempi dell'abolizione dati nello scorso secolo dopo il libro di Beccaria da Giuseppe II in Austria, da Caterina II in Russia e da Carlo Federico Mecklenburgo di Baden e di Dourlach, gli Stati stranieri che prima del 1865 avevano abolita la pena di morte erano in America il Wisconsin, il Rhode-Island, il Michigan, gli Stati Uniti di Colombia e la Nuova Granata. In Europa era stata abolita nel 1848 da tutti gli Stati germanici, che accettarono la Costituzione sancita dall'Assemblea nazionale di Francoforte, come pure gli Iardi non fosse perdurata siffatta riforma che in quattro piccoli Stati della Confederazione. Nel 1864 poi era stata abolita la pena di morte nei Principati Danubiani e infine anche la Svizzera offriva l'esempio dell'abolizione nei due cantoni di Friburgo e di Neuchâtel.

Per la prima volta la rappresentanza nazionale di un grande Stato aveva chiuso l'adito à una feconda discussione, portando la questione sopra un campo affatto positivo e concreto. Comunque anche prima non mancessero dei saggi di studi sperimentali sulla questione (1), pure da quel momento, messe da banda le astratte ricerche sul diritto della società à irrogare o no la pena di morte, se ne esaminarono con più precisione di metodo i pretesi effetti preventivi di esemplarità e d'intimidazione, se ne analizzarono le deleve conseguenze deleterie, si raccolsero con minuta cura i dati dell'esperienza, si fecero fecondissimi studi comparativi fra le condizioni di Stati che mantengono ancora in piedi il patibolo e Stati che lo distrussero; e una fu la conclusione sicura: — che la pena di morte non è necessaria, che non ha alcuna efficacia preventiva su i più gravi misfatti, che è per giunta deperativa, quale appunto lo proclamò un secolo fa il grande precursore italiano — il movimento abolizionista andò quindi grandemente allargandosi, passando sempre più dalla sfera delle discussioni e dei voti scientifici in quella dei convincimenti comuni, e negli ordini reali della vita civile. In alcuni Stati la pena rimase scritta nella legge come una infeconda e screditata minaccia, e il sanguigno altare non ebbe più vittime; in altri, come in Olanda e in Portogallo, non si ostò à sopprimere di diritto l'estremo supplizio.

## XXXVII.

Senza dire poi di quella nuova e solenne testimonianza che fu l'elevazione del monumento in onore di Cesare Beccaria, preceduta da voti di tante assemblee popolari e da tante eloquenti manifestazioni del sentimento comune, giova ricordare come grave ed autorevole espressione della coscienza giuridica la deliberazione del primo Congresso dei giuristi italiani celebrato in Roma nel 1872, sotto la presidenza dell'onorevole Mancini. Quella eletta adunanza dei più insigni giuristi d'Italia, come ebbe già a pronunziarsi il Congresso dei giuristi tedeschi raccolto a Magona (2), non ostò con *unanime voto* à proclamare la necessità dell'abolizione della pena di morte (3).

Degna conferma del voto dei giuristi furono quattro anni più tardi i pareri della Magistratura italiana. Avvezzo à guardare i fatti sociali in tutte le pieghe dei loro più tristi particolari, con quell'analisi giornaliera che pone un salutare freno alle idee troppo astratte e frettolose di ardite innovazioni; abituato per proprio istituto à ragguagliare i postulati delle dottrine alla luce dell'esperienza tenace; e vigile custode delle leggi esistenti e punto inelievolè ad accogliere e propugnare premature riforme, la magistratura si era in grande maggioranza pronunziata avverso all'abolizione della pena di morte. Ma nel 1876, allorchè fu dall'onorevole Mancini presentato alla Camera il progetto del 1° libro del nuovo Codice penale, comunque non fosse stata espressamente invitata à deliberare sull'argomento, essa mostrò come di fronte al progresso dell'idea abolitrice anche le stesse coscienze di coloro, che sono chiamati à chiedere al verdetto

(1) Importanti osservazioni statistiche erano state già fatte in favore dell'abolizione dal Mittermaier nel suo studio su la pena di morte considerato nella scienza, nell'esperienza e nelle legislazioni.

(2) Anno 1863, Presidente il Wächter.

(3) V. Atti del Primo Congresso giuridico italiano tenuto in Roma l'anno 1872.



popolare, affermazioni portanti a condanne capitali ed a pronunciare quindi la pena di morte, avevano in massima parte perduto ogni fede nell'efficacia, nella moralità e nella giustizia di quella pena suprema (1).

Né dissimile fu il risultato dei pareri delle Facoltà di giurisprudenza e delle Corti del Regno.

## XXXVIII.

Ma sopra ogni altra autorevole testimonianza merita speciale ricordo e considerazione il secondo memorabile voto della Camera. Chiamata all'esame del progetto del 1° libro, nella seduta del 28 novembre 1877 con immensa maggioranza essa ebbe a confermare il voto del 1865. In una questione, che pochi anni prima, pur trionfando di tutti gli ostacoli, aveva suscitata tanta opposizione e aperto il campo a quelle discussioni ampie e minute, che rivelavano ancora vive incertezze e timori, non si sollevò che una sola voce avversa; e senza altra discussione, fra i plausi dell'assemblea, si proclamò la civile abolizione con quella sicurezza e fiducia, che è propria dei voti, la cui giustizia e necessità è profondamente sentita e invocata dalla pubblica coscienza.

## XXXIX.

Quando mancasse ogni altro argomento contro la pena di morte, basterebbero i precedenti già ricordati per determinarne l'immediata soppressione. Una pena, sul cui carattere di giustizia e di moralità e sulla cui efficacia non è concorde la coscienza comune, è una pena che ha perduto la sua base più necessaria e più salda. Quando ministri, già dichiarati propugnatori della pena di morte, sentono intoddi la repugnanza di farla eseguire e si vantano anzi di non aver mai dato corso a una sentenza capitale; quando, anche rimanendo scritta nei Codici, essa è come una vana minaccia per la concessione della grazia, che di fronte all'esecuzione del supplizio sta o come una regola da lunga serie di anni non mai contraddetta in alcuni Stati, o in altri come regola di fronte a rare eccezioni; quando gli Stati antiabolizionisti, quasi falsando l'istituto affatto giudiziario del girato, designano quale un correttivo dei pericoli della pena di morte la facoltà delle attenuanti, come se questa derivasse da un magistero

(1) Tre Corti d'appello delle più importanti, quelle di Bologna, Trani e Venezia, che nel 1869 avevano espresso parere favorevole al mantenimento della pena di morte, nel 1876 con franchezza e lealtà assai notevole non esitarono ad esprimere che il loro convincimento era mutato, esprimendo un voto pienamente favorevole all'immediata abolizione. Altre Corti, che nel 1865 non avevano manifestato il loro parere, cioè le Corti d'appello di Roma, di Catania, di Napoli (sez. di Potenza) e di Ancona (sez. di Perugia) ebbero similmente ad esprimere un voto favorevole all'abolizione della pena di morte. E dalle Procure generali, che nel 1869 non avevano manifestato propria e distinto parere, alcune nel 1876 dettaro anche il loro voto, opinando solo *in favore* del mantenimento della pena di morte e *sette* per l'abolizione. Laonde la maggioranza delle Corti d'appello e della Procura generali, che parteciparono il loro avviso, ebbe senza dubbio a rivelarsi pienamente favorevole alla grande riforma.

e da un potere affatto grazioso e arbitrario; quando il concetto della legge diventa sempre più estraneo ed alieno dal pubblico costume, non resta che cancellare dai Codici una parola priva affatto di forza preventiva, infeconda di pratica attuazione negli ordini della realtà. Il rintangio sicuro nella eliminazione di un organo atrofizzato dal sistema delle pene è evidente: cessano quelle infeste repugnanze e quella diffidenza nella giustizia della più grave minaccia penale, quello studio permanente di eludere l'applicazione e non più che rinviorgirsi la forza della legge e il rispetto delle sue sanzioni.

La repugnanza generalmente sentita verso la pena di morte non è poi dovuta solo ai dubbi per la giustizia di quella sanzione e ad esigenze di sentimenti umanitari, ma alla esperienza, che porgendo i suoi risultati nega alla pena capitale quel fondamento di necessità e di utilità sociale, che le si volle già attribuire. Svanendo così la supposta forza di prevenzione, derivante dall'intimidamento e dall'esemplarità, non resta che la rozza vendetta primitiva non accompagnata nemmeno da quello scoppio di passione che la rendeva un tempo più scusabile, ma dall'ufficiale apparato di una uccisione lentamente mediata e freddamente eseguita.

Ginstamente fu notato che, se fosse vera la supposta forza intimidatrice della pena di morte, la maggior frequenza di casi in cui era già applicabile e le più raffinate crudeltà, di cui la si circondò in altri tempi, avrebbero dovuto possedere e spiegare anche un più alto grado di forza intimidatrice. Ma nè i dugentotrenta casi, in cui l'antica legislazione inglese cominciava la pena di morte, nè i celebri forni di Monza e le propagnazioni ed altri atroci ed insensati supplizi, valsero a determinare una diminuzione nei reati da essi colpiti, finchè non cessarono o scemarono per virtù di ben altri fattori quegli impulsi criminosi, contro cui la lontana minaccia della pena capitale, accompagnata o no da sevizie, non vale ad opporre una forza maggiore di quella, per esempio, di un perpetuo e desolata segregazione dalla società. Come il rigore eccessivo delle pene, così l'annunzio e lo spettacolo delle esecuzioni capitali non possono che insegnare il poco rispetto della vita umana ed esercitare un'azione funesta su i sentimenti del popolo.

## XL.

Inefficace la pena di morte qual mezzo di prevenzione dei più gravi reati, anche se costantemente eseguita; deleteria nei suoi effetti sul pubblico costume; divenuta ormai d'altra parte sempre meno temibile per la rarità dell'applicazione, la sua abolizione formale non può essere che affatto estranea al movimento dell'alta criminalità. L'aumento o la diminuzione di un fenomeno così complesso è determinato da altre leggi e da ben più gravi e profonde ragioni.

A vincere possibili esitanze vale la prova eloquente delle cifre. I risultati della statistica degli ultimi anni, da che i dati si sono raccolti con esattezza ed omogeneità di metodi, sono tali da offrire la prova più incoraggiante della insussistenza dei pericoli e delle sistematiche conseguenze che alcuni temevano dalla sistematica commutazione delle condanne capitali e dalla conseguente formale abolizione della pena di morte. Com'è noto, è un decennio che il patibolo non si eleva in Italia; ebbene, questa disusettude offre tale un esperimento da disingannare tutti gli inconsulti timori. Gli omicidi qualificati (compresi però i mancati

e i tentati) ammontarono nel 1870 a 1801, nel 1880 a 1671, nel 1881 a 1523, nel 1882 a 1592, nel 1883 a 1475, nel 1884 a 1475, nel 1885 a 1401. In tal modo, salvo la lieve oscillazione verificatasi nel 1882 di fronte all'anno precedente, la serie annuale degli assassini costituisce una scala sensibilmente decrescente, notandosi nell'ultimo anno di fronte al primo, l'importante differenza di 400 assassini in meno.

Simile confortante spettacolo offre pure la statistica delle grassazioni con omicidio, reati anche essi punibili di pena capitale. Nel 1870 ne furono denunciati 255; nel 1880, 166; nel 1881, 183; nel 1881, 131; nel 1883, 113; nel 1884, 113; nel 1885, 134. Anche qui dunque con lieve oscillazione è rivelata una sensibile tendenza alla diminuzione.

Ma oltre al numero de' fatti denunciati bisogna guardare all'esito dei procedimenti. Si sa con quali criteri larghi ed incerti sotto la prima impressione del fatto criminoso vien fissato il titolo di reato. È assai frequente infatti il caso di omicidi qualificati dapprima assassini, ma le cui qualifiche sono via via da' risultati istruttori escluse. Bisogna dunque vedere quali omicidi conservino il carattere di qualificati almeno finché si determina il rinvio al pubblico giudizio. Anzi è notevole che in questa categoria trovano posto naturalmente anche quegli omicidi che ritenuti da prima come semplicemente volontari, hanno nel corso dell'istruzione presentato delle qualifiche in sul principio non apparse. categoria di criminali che non si trova annotata nella classe delle denunce di omicidi qualificati. Ora anche qui è sensibile non solo la tendenza alla diminuzione, ma la grande differenza in meno di fronte alle denunce. Da 779 omicidi qualificati (compresi sempre i tentati e i mancati), che le Corti di assise giudicarono nel 1870, si sale a 882 nel 1880, e si discende a 817 nel 1881, a 703 nel 1882, si sale a 791 nel 1883 e si discende a 672 nel 1884. Nel 1885 vi è una ascesa a 777; ma questa cifra è molto inferiore a quelle del 1880, del 1881 e del 1882, senza dire poi che l'oscillazione, che si osserva in queste cifre, dipende principalmente dalla condizione variabile della maggiore o minore attività delle Corti secondo gli anni.

È se poi alla grave differenza fra le denunce e i giudizi contribuiscono pure le fallite istruzioni, per le quali non si riuscì a trovare i colpevoli, non è men vero che vi ha gran parte anche la meritata esclusione delle aggravanti per accusati responsabili di semplici omicidi volontari.

## XLI.

Noi non saremo così corrivi da affermare che la confortante diminuzione sia l'effetto immediato della sistematica commutazione delle condanne capitali. Ma, pur notando con compiacimento il grato fenomeno e le migliorate condizioni sociali di cui è l'indice sicuro, diciamo che esso dimostra a chiare note come a tale miglioramento non abbia opposto alcun ostacolo la mancata applicazione della pena di morte. Giova notare invece che se in quest'ultimo anni un malinteso spirito di rigore avesse confidato nella forza intimidatrice ed esemplare di alcune esecuzioni sul popolo sparso nel territorio del Regno, sarebbe stato assai facile argomentare che quegli esempi abbiano diffuso un salutare terrore e scorgendosi un rapporto che in realtà non esistette, si sarebbe forse attri-

buito alla supposta forza di quegli esempi la constatata e continua diminuzione della più grave ed atroce categoria di reati (1).

## XLII.

Più largo campo all'esperimento fornì tra noi la Toscana. Come è noto, anche qui la prova della dismettendone per quaterdecim anni precedette l'abolizione formale della pena di morte, compiuta con legge del 30 novembre 1786. Ristabilita nel 1790 per i soli reati politici sotto l'impulso di paurose ed oppressioni destate dall'esempio delle grandi commozioni che agitavano la Francia, ed estesa cinque anni più tardi ai soli omicidi premeditati, essa fu poi a larga mano prodigata allorché la Toscana soggiogata alla dominazione francese. Ma come il risultato tradisse le aspettative di coloro, che dal ristabilimento del patibolo si ripromettevano la rinvigorita tutela della sicurezza sociale, fu con amichevole teatralità constatato non da idealisti e giuocoanfilii vaghi di ardite riforme, ma da un'autorità non sospetta per senso pratico e spassionata considerazione delle cose. La Giunta di Governo presieduta dal generale Menos, governatore della Toscana, in quella memorabile relazione diretta nel 1800 a Napoleone I, osservava con stupore che le statistiche criminali sotto il regno di Leopoldo e specialmente nei tre ultimi anni offrivano un numero inferiore di oltre la metà a quello dei criminali commessi durante eguale periodo sotto il Governo della Regina d'Etريا, sebbene vi fossero ristabiliti in Toscana gli estremi supplizi, anzi moltiplicati i casi in cui questi si sarebbero intiti (2).

È par troppo noto poi come questo felice esperimento confortasse il sentimento popolare della Toscana e gli ispirasse sempre crescente repugnanza per la pena capitale, tanto che anche in tempi in cui si le aspirazioni comuni e il sentimento pubblico non avevano che ben poca influenza su i criteri di governo e su l'opera legislativa del regno assoluto, esso ebbe ad opporre una invitta resistenza alla incivile reazione, che ristabiliva il patibolo.

Dopo che infatti la Dinastia Lorenese ebbe nuovamente limitata la grave sanzione ai soli omicidi premeditati, come portava la legge del 1795, la riforma giudiziaria del 2 agosto 1838, facendo un passo ancora più innanzi, richiese la condizione dell'unanimità de' voti nelle condanne a morte; e mentre si limitava così la minaccia al più grave de' misfatti e se ne circondava di difficoltà e di estreme cautele l'applicazione, nel fatto la pena stessa tendeva sempre più a restare come una sanzione del tutto inefficace, giacché niuna esecuzione ebbe luogo in quella regione dal 1838 al 1847, quando in omaggio al pubblico sentimento fu espressamente abolita di dritto nel territorio lucchese e tacitamente ritenuta bandita anche dalla Toscana. E comunque di nuovo nel 1853 si fosse

(1) Se la nostra statistica criminali offrons ammassi progressivi di cifre, ciò accade in alcune categorie di reati affatto estranei ad ogni influenza della pena capitale. Sono segnalate purtroppo infatti delle tendenze ad aumenti nei reati contro la religione dello Stato e gli altri culti, nei reati di ribellione, violenza ed oltraggi ad agenti dell'autorità o della forza pubblica, nei reati contro la fede pubblica, nei reati minori contro le persone; ma non vi sarà alcuno che vorrà attribuire questo fenomeno alla mancata applicazione della pena di morte, o in generale a rilassatezza del magistero punitivo, dovendo in ben altri fattori materiali e morali ricercarsene la spiegazione.

(2) V. questo rapporto in ScARPERO, *La dominazione francese in Italia*, Paris, 1861.

scritta nella legge, una volta sola però fu pronunciata dai giudici, destando grave commozione nella pubblica coscienza, che ne reclamò ed ottenne la commutazione. Così, durante la stessa altera vicenda della formale abolizione e della ripristinazione della pena capitale, darò lo sperimento della effettiva inosservanza, senza che fosse posto scossa l'opinione della sicurezza comune e senza che gli annuali tributi della criminalità divenissero più gravi e minacciosi. E se per mancanza di dati statistici sieri e continui e per impossibilità di confronti non è dato provare questa verità con l'eloquenza delle cifre, essa non è per ciò meno certa, constatata come fu dalla esperienza comune divenuta ormai sentimento e convinzione profonda del popolo di quella provincia. Né di questa convinzione e di questo sentimento poteva esservi più autorevole interprete che lo stesso Governo della Toscana, il quale col memorabile decreto, che nel 30 aprile 1859 bandì definitivamente dalla Toscana il patibolo, raccolse ancora una volta e proclamò l'insegnamento della secolare esperienza.

## XLIII.

Un confronto statistico fra due cicli relativamente brevi fu poi fatto anche con favorevole risultato dall'insigne giureconsulto senatore Vacca, mentre che pur intendeva ad avversare l'abolizione della pena di morte. Secondo i calcoli raccolti da quell'eminente magistrato dal 16 aprile 1852, ripristinamento della sanzione capitale in Toscana, fino al 30 aprile 1859, abolizione della pena stessa, furono commessi 27 omicidi dolosi; o dal 1° maggio 1859 fino al 31 novembre 1864, cioè in uno spazio di 2040 giorni, soli 22 omicidi. Così l'abolizione della pena capitale si rivelava affatto priva di ogni influenza pericolosa, essendo stata seguita non da un accrescimento, ma anzi da una sensibile diminuzione de' più gravi reati.

Né meno confortante fu la prova fornita dal susseguente periodo, giacché, come fu più volte constatato anche da coloro che fuori d'Italia seguirono con vivo interesse il nostro movimento abolizionista, trasferita in Firenze la sede del Governo e con essa stabilitasi colà un facile richiamo così dei migliori come dei più turbidi e perversi elementi della nazione, non peggiorarono punto in quella regione le condizioni dell'alta criminalità. E pure non era mancato il sinistro presagio di chi, mal vedendo fra tutte le genti d'Italia bandito solo dalla Toscana il carnefice, aveva temuto che quella regione contrada non divenisse l'asilo de' più pericolosi malfattori.

Più tardi ancora, divenuta prima rarissime le esecuzioni e prive quindi di ogni possibile efficacia di esemplarità e poi per sistematica commutazione abolita di fatto la pena capitale in tutte le altre regioni del Regno, venne effettivamente a confondersi con le condizioni di queste la condizione della Toscana in quanto allo sperimento su la inosservanza della pena di morte. E in questi ultimi anni se, per tali agguagliate condizioni, le statistiche, oramai con più accuratezza e uniformità di metodi raccolte, non possono giovare alla istituzione di confronti fra l'una regione e le altre per vedere i diversi effetti dell'applicazione o meno della pena di morte, pure esse valgono a mostrare sotto un altro aspetto come al movimento dell'alta criminalità sia affatto estraneo il mistero di quella pena. Esse rivelano infatti come, non ostante la secolare disusitudine della pena di morte, la Toscana abbia serbato la propria media nel movimento della criminalità di fronte a quella delle altre provincie, ove si spero invece nell'efficacia

preventiva delle esecuzioni capitali. La Toscana ha ordinariamente fornito un tributo di reati capitali proporzionalmente maggiore che quello del settentrione, minore che quello del mezzogiorno d'Italia. Questa distribuzione climatologica farebbe quasi credere a quel bilancio inevitabile della criminalità, che altri disse determinato da leggi poste fuori e al di sopra della volontà umana, se non rivelasse invece la persistenza di semplici cause naturali e sociali, interne ed esterne, a cui è affatto estranea la severità della pena e la cui eliminazione o attenuazione può solo sperarsi dall'azione benefica della civiltà sul pubblico costume. In concorso di tale vero e solo fattore di prevenzione, basta alla difesa sociale la segregazione perpetua dei maggiori e più temibili delinquenti senza il vano e depravante spettacolo della pena di morte.

## XLIV.

Volendo poi rapidamente accennare ai risultati dell'esperienza negli altri Stati, sono degni di osservazione quelli forniti dalle statistiche inglesi, ove in altri tempi fu in gran copia amministrata la pena di morte e ove già si ebbero pure eccellenti prove di sensibile decrescenza di casi in alcune categorie di reati dopo che cessarono di essere minacciati della pena capitale. Prendendo al esame le statistiche del decennio 1874-84, si ha, dopo una serie di oscillazioni, che nel 1884 i procedimenti per reati capitali, cioè per omicidi dolosi (*murders*), furono 26 più che quelli avvenuti nel 1883, offrendo un aumento di 49,0 per cento, e che lo stesso numero di *murders* nel 1884 è di 21 superiore alla media del quinquennio 1879-83, o di 36,2 per cento, e di 15 superiore alla media del quinquennio 1874-78, cioè di 16,1 per cento (1). Come si vede, le condanne e le esecuzioni, che annualmente si succedono in quello Stato, non hanno impedito che si determinasse un così sensibile aumento nel più grave dei reati di sangue; tanto è vero che il numero più o meno alto di questi dipende da ben altre cause che dalla intensità e natura della pena che è destinata a colpirla.

Altri poi, sottoponendo ad esame il numero delle condanne e delle esecuzioni capitali avvenute in Inghilterra dal 1833 al 1872, ebbe a mostrare che anche sotto il dominio della pena capitale si verificano le più forti fluttuazioni di cifre, giustamente notando che se per avventura negli anni in cui si verificò una sensibile discesa, seguita poi da un brusco movimento ascendente, si fosse trovata abolita la pena di morte, facilmente si sarebbe attribuito alla mancanza di questa il successivo aumento (2).

Noi abbiamo avuto cura di proseguire questo esame dal 1872 fino al 1884 (3). Ora l'esperienza di questi altri dodici anni non fa che confermare pienamente i risultati degli anni precedenti. Da 18 condanne capitali avutesi nel 1873, attraverso notevoli oscillazioni, si sale fino a 38 nel 1884, mentre che pur perduta l'applicazione della pena capitale; segno evidente che questa non ha veruna influenza sul crescere o lo scemare dell'alta criminalità (4).

(1) V. *Judicial Statistics*, 1881 (England and Wales), London, 1885.

(2) V. *Holtzschonky, Das Verbrechen, das Morde und die Todesstrafe*, XIII.

(3) Cf. le citate *Judic. Statistics*.

(4) La relazione pubblicata nel 1880 dalla benemerita *Howard Association* di Londra ebbe opportunamente a notare che dal principio dell'anno 1863 (in cui furono aboliti dalla pena capitale gli omicidi tentati) fino all'anno 1878 si ebbero in Inghilterra 374



## XLV.

In quanto alla Francia, quantunque le raccolte ufficiali de' dati statistiche rimontino al 1829, pure circa l'applicazione della pena di morte dati omogenei e comparabili non si possono avere che dal 1833, giacchè avendo la legge del 28 aprile 1832 soppressa la pena capitale per molti casi e permessa la concessione delle circostanze attenuanti in tutti i crimini, si ebbe da quell'anno un grave mutamento nei risultati delle statistiche su le condanne alla pena di morte (1).

Dal 1833 al 1885 si ebbero 1023 condanne capitali così ripartite:

Dal 1833 al 1845, 129.

E successivamente per quinquenni:

Dal 1836 al 1840 = 197

» 1841 al 1845 = 240

» 1846 al 1850 = 245

» 1851 al 1855 = 282

» 1856 al 1860 = 217

Dal 1861 al 1865 = 108

» 1866 al 1870 = 85

» 1871 al 1875 = 145

» 1876 al 1880 = 127

» 1881 al 1885 = 148.

condannati per omicidi volontari consumati su 394 persone, ma la sentenza fu eseguita per solo 221 condannati (56 per cento) dovchè la pena fu commutata per gli altri 473 (44 per cento), ciò rivela certamente ripugnanza nell'applicazione della pena di morte a quibuli scadeva efficacia della suprema sanzione penale. La stessa relazione poi sopra i dati di un periodo più largo, cioè dal 1857 al 1878, osserva che sopra 1000 imputati di omicidio, si ebbero 510 assoluzioni, mentre fu media il numero delle assoluzioni negli altri reati punibili con pena diversa dalla capitale, fu di soli 349 sopra 1000 accusati. Dagli altri 490 imputati di omicidio sottraendo quelli, che ebbero per via di morte una pena più mita, si ha che su 1000 imputati soli 500 furono condannati a morte. Di questi 500 poi, 154 non subirono l'esecuzione; e quindi su 1000 imputati di omicidio non si ebbero al postutto che appena 195, che perdettero la vita sul patibolo. Quanto siffatta proporzione sia incoraggiante nei facili calcoli, che con naturale tendenza ad esagerare le speranze d'impunità fa ogni delinquente, non è chi non veda; giacchè, anche senza essere informati dei risultati ufficiali della statistica, i malfattori pur troppo ragguano con l'esperienza continua quanto sia turcha e difficile l'opera della giustizia nel raggiungere e colpire gli autori dei più gravi reati! Giustamente quindi dico la citata relazione, che ove alla pena di morte si sostituisse la prigione perpetua, questa, vincendo tutte le ripugnanze dei giudicanti, assicurerebbe una più sicura e rigorosa repressione dei reati capitali.

Le stesse oscillazioni nel movimento dei reati capitali, che si sono osservate nell'Inghilterra e nel paese di Galles, si notano poi anche nella Scozia e nell'Irlanda, ad onta della esecuzioni capitali così frequenti. Queste infatti non hanno impedito che i *murders* che nel 1878, nel 1880 e nel 1882 furono appena 19, nella Scozia, salissero a 23 nel 1883; come la mancanza assoluta di rombanze a morte negli anni 1885 e 1886, anziché portare un aumento di omicidi, è stata seguita dalla notevole diminuzione di questi nelle stesse Ilesie, essendo stati 9 omicidi nel 1885 e 7 appena nel 1886. Cir. *The Judicial Statistics of Scotland*. E nell'Irlanda le esecuzioni capitali non impedirono che gli omicidi, i quali nel 1878 furono 23 e nel 1879 e nel 1880 22, salissero a 40 nel 1881 e a 49 nel 1882; e che pur essendo discesi a 17 nel 1883, salissero a 21 nel 1884 ed essendo discesi a 18 nel 1885 salissero a 35 nel 1886. Cir. *Criminal and Judicial Statistics (Ireland)*.

(1) *Compte général de l'Administration de la Justice criminelle en France,.... et rapport relatif aux années 1826 à 1880*, Paris, 1882. Cir. anche le statistiche ulteriori.

Da questa tabella, come per l'Inghilterra, appare che anche in Francia si verificano forti oscillazioni nel numero delle condanne a morte, rivelandosi come queste seguano passivamente la curva de' reati capitali, prodotti da ben più profonde condizioni naturali e sociali, e come non abbiano per sé stesse la magnifica virtù preventiva contro i più gravi malfatti. Anzi le statistiche francesi analizzate nelle varie categorie di reati, mentre smentiscono quella pretesa stabilità che dette agio al Quesetlet di costruire le ardite sue teorie, dimostrano come, non ostante la sanzione della pena di morte e l'esecuzione di essa con tutto il tradizionale apparato di pubblicità, i crimini capitali presentano nell'ultimo quinquennio un grave incremento. La media degli assassini, che fu di 197 nel quinquennio 1876-80, è salita a 216 nel quinquennio 1881-85. Quella dei parricidi si è anche elevata da 10 a 14. E poiché anche il semplice omicidio in Francia è punito di morte quando accompagnato o seguiti un altro crimine, ed è a credere che molti assassini, per insufficienza di prova delle circostanze aggravanti, prendano la figura di semplici omicidi, giova notare che anche la categoria di questi segna un sensibile aumento, essendo la media di 143 nel quinquennio 1876-80 salita al 86 nel quinquennio 1881-85.

Come poi anche in Francia vada sempre più crescendo la ripugnanza verso le esecuzioni capitali e quindi vada anche scadendo l'efficacia della pena, è cosa che chiaramente risulta dalle statistiche. Senza parlare del numero degli assolti, è notevole che dal 1833 al 1880, su 1775 condannati a morte, 1067 salirono sul patibolo; e nel quadriennio 1881-84 su 100 condannati, vi furono soltanto 15 esecuzioni. Ma più che alle cifre assolute delle esecuzioni nei due periodi suddetti, è da guardarsi alla media progressiva delle grazie, dividendo i numeri stessi in altri periodi più brevi col criterio del vario carattere politico dei tempi. E così si ha che dal 1826 al 1830, come dal 1831 a 1847, il numero proporzionale delle commutazioni di pene capitali fu del 36 per cento; ma esso si è successivamente elevato al 39 per cento dal 1848 al 1852; al 46 per cento dal 1853 al 1870 e al 61 per cento dal 1871 al 1880. Nel quadriennio dal 1881 al 1884 la media delle commutazioni è salita all'80,23 per cento.

È utile poi notare come la gravità della pena di morte e la ripugnanza che essa ispira renda inelivabili i Giurati alla concessione delle circostanze attenuanti in misura molto maggiore che nei reati punibili con le altre più alte pene restrittive della libertà. Dal 1876 al 1880 i Giurati francesi concessero le attenuanti 90 volte su 100 in accuse capitali, 71 su 100 in quella che portavano per i colpevoli la pena dei lavori forzati a vita. E si noti che nei casi in cui gli accusati erano punibili dei lavori forzati a tempo, le attenuanti furono accordate 70 volte su 100, quasi cioè con la stessa proporzione seguita per i reati punibili di pena perpetua. Ciò dimostra che la maggiore facilità nel concedere le attenuanti agli accusati punibili di morte è dovuta tutta alla considerazione estrinseca se la natura di quella pena irreparabile; mentre la misura delle attenuanti concesse ai rei punibili dei lavori forzati a tempo, eguale a quella concessa ai rei punibili di pena perpetua, rivela che il giurato non sente alcuna ripugnanza per quest'ultima pena e non si preoccupa affatto delle conseguenze del suo verdetto. È chiaro quindi che ove alla morte si sostituisse la pena dell'erogato espialabile con maggiore severità che non sia quella dei lavori forzati a vita, non può che assicurarsi un maggiore rispetto alla legge e rendersi davvero sicura ed inflessibile la suprema delle sue sanzioni penali.

## XLVI.

In Prussia si ebbe già a constatare un aumento di crimini capitali nel decennio 1800-78, mentre che pure da parecchi anni non vi si eseguiva la condanna di morte (1). Ma acutamente altri ebbe già a dimostrare come a tal fenomeno fosse affatto estranea l'inesecuzione della pena capitale (2). Né le esecuzioni capitali in Baviera impedirono che nello stesso decennio si verificassero gravi oscillazioni nel numero dei reati capitali (3). Anche poi nella Germania, in generale, dal 1871 fu notata una grande tendenza all'aumento della criminalità in tutte le sue manifestazioni, non esclusa affatto dal ristabilimento della pena di morte nei vari Stati dell'Impero, che fu la avvenuta abolizione (4). Comunque poi questa negli anni più vicini a noi vi abbia avuto rarissime applicazioni, ciò non ha tolto che nel vasto territorio dell'Impero di fronte al continuo aumento di popolazione le statistiche ultime abbiano segnalato un certo miglioramento in quanto al numero dei reati capitali (5).

Alle stesse osservazioni danno luogo le statistiche austriache. Nel periodo dal 1870 al 1883, sotto il dominio della pena capitale e di fronte alla sua esecuzione, si notano le solite oscillazioni nel numero delle condanne (6).

Nella Svezia poi, il sovrano, in un protocollo dettato avanti al Consiglio di Stato, ebbe a dichiarare che fin tanto che la pena di morte fosse scritta nella legge, egli non si sarebbe sentito in facoltà di negarne in ogni caso l'esecuzione per via di sistematica concessione di grazia, e quindi, comunque rari, non mancano colà gli esempi di esecuzioni.

Per la Norvegia nel corso di venticinque anni, dal 1843 al 1867, la cifra dei graziosi si eleva a più del 7, della cifra dei condannati a morte. Dopo infatti la promulgazione del Codice penale del 1842, che limitò l'applicazione della pena capitale, sopra 86 condannati a morte, 70 ottennero la grazia e 16 soltanto subirono

(1) V. per la Prussia le notizie fornite dal ministro inglese a Berlino nel 16 ottobre 1880 nel *Report on the laws of foreign countries respecting homicidal crime presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty* — 1881, pag. 18.

(2) V. HOLZSCHNER, *Neuere Erfahrungen über pena de morte* (Rivista penale, volume XVII).

(3) V. per la Baviera i citati *Reports*, ecc., pag. 7.

(4) STRASSER, *Die Zunahme der Verbrechen und Vergehen und ihre Ursachen*. — KIRCHENBERG, *Criminalstatistische Notizen* (Gehurtsaal, vol. XXX).

(5) Nel 1882 vi furono in Germania 151 condannati per assassinii, nel 1883, 153, nel 1884, 139, nel 1885, 156. V. *Statistik des deutschen Reichs* (Kriminalstatistik für das Jahr 1885) — Berlin, 1887.

(6) Il numero dei crimini capitali, che nel 1870 fu di 44, nel 1871 di 42, nel 1873 di 49, si elevò successivamente a 63 nel 1874, a 91 nel 1875, a 124 nel 1876, a 128 nel 1877, fermandosi a 120 nel 1878, a 103 nel 1879. E si noti che, in tutto il decennio, il 1875 fu l'anno in cui si ebbero maggiori esecuzioni: il che non impedi che negli anni successivi, si determinasse un così grave aumento di crimini capitali. — Vedi i citati *Reports*, ecc., pag. 4. Per gli anni ulteriori non si desumono dalle statistiche austriache le cifre di crimini capitali, ma quale semplicemente dei condannati, che per si mantengono in proporzioni abbastanza alte, essendo avuti 118 condannati a morte nel 1880, 82 nel 1881, 79 nel 1882, 82 nel 1883 e 93 nel 1884. — V. per gli anni 1880 a 1881 le *Statistisches Jahrbuch*; per gli altri anni l'*Oesterreichische Statistik* (Die Ergebnisse des Strafverhältnisses).

l'esecuzione. A ragione quindi si disse che, ridotta a tali condizioni, l'applicazione della pena suprema ha perduto la maggior parte della sua virtù intimidatrice, dovendo questa naturalmente accuare la ragione diretta dell'aumento delle grazie (1). Nello stesso periodo di venticinque anni poi, la Norvegia durante tredici anni non ebbe esecuzioni capitali; e, di fronte alla rarità delle esecuzioni, anche le statistiche degli ultimi anni serbano delle oscillazioni nel numero dei reati capitali, senza però presentare una persistente tendenza all'aumento (2).

Anche nella Spagna, comunque le esecuzioni sieno più numerose che negli altri Stati, si constata nondimeno una progressiva diminuzione nel numero delle esecuzioni stesse. Dal 1850 al 1862 si ebbe infatti il 70 per cento di esecuzioni, dal 1867 al 1868 il 63 per cento, dal 1868 al 1874 il 36 per cento, dal 1875 al 1881 il 58 per cento. E intanto alla diminuzione delle esecuzioni rispose una diminuzione nel numero degli omicidi (3). Non è possibile poi fare osservazioni su gli ultimi anni, poichè è assai breve il periodo che offrono all'esperienza le tre statistiche venute fuori per gli anni 1883-84-85 dopo il regio decreto del 18 marzo 1884, che ordinò in Spagna nuovamente la pubblicazione delle già interrotte statistiche criminali (4).

## XLVII.

Fra gli Stati poi, che pur conservando in pena capitale nella legge, non la eseguono da lungo periodo, merita particolare menzione il Belgio. Le esecuzioni cessarono in quel paese fin dal 1863. E qual fossero i risultati di sì lunga disusuetudine appare da una tabella, che fu pubblicata dall'Ufficio statistico di quel Regno e che comprende tutte le condanne capitali pronunziate nel periodo di diciassette anni, durante i quali esse non furono mai eseguite, col confronto delle condanne pronunziate nel periodo antecedente anche di diciassette anni, durante i quali viceversa era stata eseguita la pena capitale (5). Da siffatto importante documento risulta che la media annuale delle condanne capitali, che era di 10 durante il periodo in cui la pena di morte fu eseguita, discese a 7 durante il periodo in cui la pena stessa non ebbe più esecuzione. E si noti che frattanto la popolazione di quel Regno aveva raggiunto nel 1880 la cifra di 5,520,000

(1) V. R. D'OLIVEYRONA, *Notice statistique sur l'application de la peine de mort en Norvège*, Stockholm, 1870.

(2) V. *Norges officielle Statistik*.

(3) Cf. i due studi di MANTU, TORRES CAMINO — *La pena de muerte y su aplicación en España, 1874*. — *Los criminalistas y la pena de muerte en España*, 1883.

(4) Le ragioni, per le quali non giova tener calcolo delle statistiche americane, furono accennate dall'HOEFTZBERG citato, *Neuere Erfahrungen*, ecc. In quanto alla Svizzera, ove l'abrogazione dell'articolo 65 della Costituzione federale del 1874, che aveva soppressa la pena di morte, fu determinata dal solo scopo di affermare indirettamente la sovranità cantonale (oltre ai dati statistici sull'applicazione della pena di morte nei vari Stati, raccolti dal professor TRUBMANN di Basilea), il Consiglio federale, in seguito alla proposta di abrogazione di quell'articolo, raccolse in un messaggio importanti notizie sull'applicazione della pena di morte nei vari cantoni, che provarono l'immersione nella mancanza di ogni influenza della pena capitale sul movimento dell'alta criminalità.

(5) V. *Administration de la justice criminelle et civile de la Belgique, Procès de 1876 à 1880*, *Revue statistique*, Bruxelles, 1883.



abitanti, mentre che quella 31 dicembre 1863 non era che di 4,803,021 abitanti (1).

Anche nella Danimarca le esecuzioni sono da parecchi anni quasi cadute in disuso. Nel decennio dal 1808 al 1877 su 107 accuse di assassini, si ebbero 92 condannati e fra questi soltanto 21 alla pena capitale. Un solo (un matricida) lasciò la vita sul patibolo. Tutti gli altri ottennero la commutazione ai lavori forzati e vinde ed anche a pene temperate. Poco ciò non impedi che durante il periodo stesso vi fossero delle confortanti diminuzioni di reati capitali in più anni. Così gli assassini, che nel 1809 avevano raggiunto il numero di 21, discesero a 3 nel 1875 e a soli 3 nel 1874. Né negli anni successivi si ebbero gravi perturbazioni nel movimento de' reati capitali. Difatti nel triennio dal 1878 al 1880 si ebbero solo quattro condanne a morte (2). La media annuale delle condanne a morte, che nel decennio dal 1808 al 1877 era di 2,10, discese così a 1,33.

Ma soprattutto degni della più alta considerazione sono i risultati della lunga esperienza della Finlandia. In questo paese la pena di morte non ebbe più esecuzione fin dal 1829, quando l'imperatore Nicola (3) dichiarava solennemente che « la sua coscienza non gli permetteva di ratificare una sentenza capitale, e salvo che il motivo del crimine non fosse la perturbazione dello Stato, e che e nell'avvenire in tutti gli altri fatti imposti condanna di morte, egli farebbe « uso di grazia... per evitare l'esecuzione di una sentenza di morte, egli farebbe » e rapporti presentati alla Dieta dai successivi procuratori generali di Finlandia, De Knarving e Soderholm, risulta che l'abolizione di fatto pel periodo di cinquantasette anni non ha portato alcun cattivo effetto su l'alta criminalità, nel movimento della quale si scorge anzi una confortante e sensibilissima tendenza alla diminuzione (4).

(1) Gli stessi risultati furono comunicati anche dal Berden, capo segretario del Ministero di giustizia in Belgio e Tallach, segretario dell'*Insurance Association* di Londra. Il Tallach non altresì che nel diciannovesimo anni restatori al tempo in cui cessarono le esecuzioni capitali si ebbe il triplo delle graziati con omicidio verificatisi nel diciannovesimo anni successivi.

(2) Per il periodo dal 1806 al 1867 vedi i citati *Reports*; e per gli anni successivi cf. la *Danmark Statistik* (*Den Kriminelle Retstatje i Aarene*, 1876-1890).

(3) Ordinanza 21 aprile 1829.

(4) In seguito alla favorevole esperienza, fin dal 1863 furono presentati alla Dieta finlandese due disegni di legge, l'uno relativo alle basi generali di un nuovo Codice penale. L'altro portante l'abolizione di certe pene fino allora applicate. Il primo di questi progetti escludeva la pena di morte, segnalando come motivo il fatto che da quarantasette anni nessuna sentenza capitale era stata eseguita, e ciò senza il menomo pericolo per la sicurezza pubblica e senza aumento dei criminali colpiti dalla pena di morte. Il secondo progetto manteneva la pena di morte, restringendone l'applicazione; e la Commissione, come motivo di tale proposta, diceva che bisognava evitare l'abolizione troppo fruttolosa e risultante che si continuerebbe come prima a commetterla. Nella Dieta il Comitato di legislazione sostenne il primo progetto, notando che non essendo più eseguita in Finlandia la pena di morte, l'abolizione legale non costituirebbe affatto un avvenimento rapido e inaspettato, ma sarebbe esclusivamente la conferma di uno stato di cose sancito già dall'esperienza generale del paese. I quattro ordini della Dieta furono dello stesso avviso; ma l'imperatore, credendo che non fosse ancora giunto il tempo dell'abolizione di diritto, non impartì la sua sanzione.

Nel rapporto dal 1865 il procuratore generale von Knarving, fondendo i dati statistici dal 1810 al 1860, opinava che l'abolizione in fatto della pena di morte non era

## XLVIII.

Fra gli Stati poi, che formalmente abolirono la pena di morte, sono assai rilevati le esperienze ottenute nell'Olanda e nel Portogallo. Nell'Olanda l'abolizione, che ebbe luogo con legge del 17 settembre 1870, era stata già preceduta dall'esperienza della insecuzione per venti anni. Eppure non solo i risultati di sì lunga abolizione di fatto non scongiurarono l'abolizione di diritto, ma furono successivamente a questa constatati anche migliori e più incoraggianti risultati. Dalla relazione statistica, che il ministro di giustizia Modderman presentò agli Stati generali d'Olanda, risulta che mentre nel periodo dal 1866 al 1869 si ebbero 78 condanne alla pena capitale, dopo l'abolizione di questa nel periodo 1870-1879 si ebbero soltanto 47 sentenze per reati, che prima del 1870 avrebbero potuto portare a condanna a morte. Si ebbe quindi una diminuzione di 31 casi di reati capitali. Dalle ultime statistiche poi risulta che nel successivo triennio 1880-1882 si ebbero due sole condanne a pena perpetua (1). Questi risultati valgono anche a smentire coloro che credono che, anche sistematicamente non eseguita, la pena di morte sia utile conservarla scritta nei Codici, perchè a frenare i delinquenti possa rimanere almeno il timore della possibile attuazione.

Anche nel Portogallo, poi, la statistica ultima dimostra che, dopo la legge del 1° luglio 1867, che abolì la pena di morte, si ebbe a constatare una sensibile diminuzione nel numero dei reati capitali (2).

Tutti questi risultati sono troppo eloquenti perchè si potesse oggi parlare ancora di virtù preventiva della pena di morte. Oramai, anche gli Stati, che tuttora mantengono l'estremo supplizio, tendono a toglierne al popolo il triste spettacolo. In tal modo essi mostrano di non avere più fede nella supposta esemplarità di quella pena, anzi di temerne l'influenza depravatrice. Ed è notevole a questo proposito che nel 5 marzo 1880 il Cross, segretario di Stato in Inghilterra, ebbe a dichiarare alla Camera de' Comuni che l'esecuzione *intra muros* è ordinata appunto a scemare la demoralizzazione della moltitudine, e che non fosse prudente ammetterla la presenza nemmeno de' giornalisti, giacchè ugualmente pericolosa è la diffusione dei resoconti della stampa su i particolari dello spettacolo. Come poi malamente si confida nella forza d'intimidazione e di prevenzione speciale e generale, si argomenta assai chiaramente dal fatto che sul

stato senza influenza su la constatata diminuzione nel numero degli assassini e degli omicidi, che anzi vi aveva avuto una parte evidente. E il procuratore generale Szczanowski nel rapporto del 1882 veniva a questa confortante conclusione: *che l'esperienza ha provato sino all'evidenza che il paese può far a meno della pena di morte e che la soppressione di questa pena, sia totale, sia in confronto del progetto di nuovo Codice penale, non può portare alcun pericolo*. Vedi D'Oliverson, *Sur l'expérience obtenue par la suppression de la peine de mort dans le Grand-Duché de Finlande* (*Revue critique de législation et de jurisprudence*, XXXI n. S. Sér. tom. XI, n. 48).

(1) V. *Gevochtelijke Statistiek van het Koninkrijk der Nederlanden*.

(2) « Os factos colligidos n'este volume continuam a demonstrar importante diminuição nos crimes de somma gravidade, a que correspondia a pena de morte antes de lei de 1 do julho de 1867. So ainda existisse entre nós esta pena, seria applicavel « em 1878 a 21 crimes, em 1879 a 20 e em 1880 a 13 ». V. *Estadistica da administração da justiça criminal...*, da *Reina de Portugal e seus adjacentes durante o anno de 1880*. Lisboa, 1881.



numero di coloro, che si rendono responsabili di reati capitali, non è larga la proporzione di coloro che commissero già altri reati (1). Ciò Fivela che non sempre i più inclinevoli alla delinquenza sono coloro che commettono reati capitali. Per lo più essi agiscono sotto l'impulso di cause, di fronte alla forza delle quali la minaccia della pena di morte non ha maggiore virtù di resistenza, che quella dei lavori forzati a vita o dell'ergastolo. Né quelle cause, che possono agire anche sopra una persona, che non commise mai alcun fallo, si ripetono facilmente su la stessa persona, come è vero ed ovvio che il numero dei reati va le ragioni inversa della gravità obbiettiva dei reati stessi.

## XLIX.

Ed ora non resterebbe che la statistica dolorosa degli errori, se fosse possibile averla veramente completa, perchè sia confermata la più grave delle ragioni che sta contro la pena di morte: quella che si desume dalla sua irrimediabilità. E qui senza ricordare i nomi, tante volte ripetati e circondati ormai di purtroppo triste celebrità, del Fornarotti, del Calas, del Lesarques, del Dabaux, del Sieven, del Monbailly, del Lebrun, del Langlande, di Rosario Dolce, ecc., giova venire ad esperienze più prossime. Ed è opportuno il ricordare che i dati statistici su l'applicazione della pena capitale durante il decennio 1867-70, che l'onorevole Mancini, quando rese il Ministero di Grazia e Giustizia, curò di raccogliere (2), danno luogo a gravi considerazioni su la fallibilità degli umani giudizi. Nel decennio anzidetto 222 condannati a morte ebbero il mezzo di sperimentare un novello giudizio, dovendo alla favorevole ventura di un vizio di forma o di una erronea applicazione di legge l'annullamento della prima condanna. Ora di questi 222 condannati a morte, nientemeno 20 nel nuovo giudizio ottennero una completa *assoluzione* per innocenza provata o almeno per non provata reità. Gli altri 202 nel nuovo giudizio non furono più condannati alla pena capitale, ma a pene minori, cioè 151 ai lavori forzati a vita e ben 51 a sola pena temporanea (48 ai lavori forzati a tempo, 1 alla relegazione, 2 alla reclusione). Inique è chiaro che se il fortunato accidente di un vizio giuridico non avesse determinato il riesame del merito e le condanne fossero state eseguite, ben venti innocenti, o non siarmenti colpevoli, e centoquarantuno meritevoli di pene minori avrebbero perduto l'esistenza sul patibolo! E dopo ciò se rimase la presunzione giuridica di verità per le sentenze dei condannati a morte, il cui ricorso, per mancanza di alcun vizio di forma o di alcuna violazione di diritto, fu respinto, niuno avrebbe potuto consegnare tutte quelle vite

(1) Valga l'esempio della Francia. Dal 1775 condannati a morte in Francia dal 1803 al 1860, soli 707 erano già stati condannati ad altra pena prima di commettere il reato capitale: il che dà una proporzione del 41 per cento. Su tanto condannati a morte, quindi, 67 non avevano mai commesso alcun reato in tutta la loro esistenza. Nel quadriennio poi dal 1881 al 1884, su 100 condannati a morte solo 57 avevano già subito una condanna penale. Ma di questi 57 recidivi, 35 erano stati condannati già ai semplici pene corporali, ed appena avevano già subito una condanna ai lavori forzati a tre alla reclusione.

(2) V. *Notizie statistiche sulle condanne alle pene di morte in Italia nel decennio 1867-1870* — Roma, 1870.

al carnefice con animo pienamente sicuro che non si potesse un giorno vanamente deplorare qualche errore giudiziario (1).

Comunque poi non si siano pubblicati i risultati degli anni successivi, il sottoscritto relatore ha curato chiedere le relative notizie al Ministero di grazia e giustizia; senza contare i ricorsi tuttora pendenti, è notevole che nel periodo dal 1877 al 1887 su 154 condannati a morte, che per annullamento della loro condanna ebbero il modo di sperimentare un novello giudizio di merito (sottrazione 47 cui fu applicata l'amnistia del 19 gennaio 1878), 55 furono poi condannati semplicemente ai lavori forzati a vita, 19 ai lavori forzati a tempo, uno alla reclusione, uno al carcere, e sette furono pienamente assolti. Di fronte a questi esempi ogni onesta coscienza non può che tremare dei pericoli e della irrimediabilità della pena di morte e invocare senza più che essa sia cancellata dalle leggi di una nazione civile (2).

(1) Per coloro, che vollero porre in dubbio l'importanza di tale prova statistica, segnalo la presunzione di verità de' giudizi in grado di ricorso ed osservando che le prime condanne, come più vicine agli avvenimenti criminosi, presentano maggiore probabilità di giustizia, basta far notare che gli ultimi giudizi non hanno soltanto un carattere di verità formale e presunta, ma hanno per sé quella maggior garanzia di verità sostanziale, che deriva da ogni migliore e maturo riesame. Ma a prescindere da ciò, basta semplicemente il dubbio sulla reità di un accusato di crimine capitale, perchè sia cosa deplorabile e fonte di gravi pericoli una condanna assolutamente irrimediabile come è quella di morte. Ora bisognerebbe vedere quanti siano i condannati a morte per sicura e soddisfacibile prove testimoniali e quanti per indizi che, per serbato tutta la parvenza di sicurezza e di verità, possono la facile nascondere la più grande fallacia. Ma questa statistica non è possibile farla per la mancanza di ogni motivazione sui veredetti de' giurati. Non fa fatta nella Norvegia, ove si notò il numero di quanti salirono il patibolo per prova meramente indiziaria; onde il D'OUTREBOIS diceva temerarie siffatte esecuzioni capitali su la base incerta di semplici indizi o presunzioni o probabilità (*bindande liknelser och omständigheter*).

Il non motivato verdetto de' giurati presso di noi, con l'abolizione della pena capitale, lascerebbe sempre aperto l'adito alla riparazione d'una condanna a pena perpetua, laddove gli indizi che la determinarono fossero da novella prova smentiti.

(2) Sarebbe opera troppo lunga il voler riportare qui tutta la serie degli errori giudiziari in condanne capitali, che furono già constatati presso altre nazioni. Il Lucas ne accennò parecchi nel suo *Statistique pénale et judiciaire*. Ognun qui accennare solo a taluni fra i più pesanti. L'illustre professor TROUSSARD di Lovanio cominciava nel 1871 alla *Rivista penale*, fra gli altri, i seguenti decessi nei 5 pericoli della esecuzione capitali. Nel 1865 un tale Poliziotto fu condannato alla pena capitale a Londra, come reo di assassinio. Ma più tardi ne fu dimostrata la piena innocenza e il condannato riacquistò la libertà. Nel 1865 un tale Giardinieri fu condannato a morte a Swansea, ma per buona ventura la sua innocenza fu chiarita proprio sul punto la cui andava ad essere giustiziato. Nel 1874 in Pensilvania, un mortuologo, a nome Marthy Tyvel, si confessò l'autore di un assassinio, pel quale un tal Richard Lewis innocente era stato condannato a morte e ucciso. Traducendo poi altri casi notati dal TROUSSARD, era da ricordare quello di Guglielmo Harvey, il quale, condannato a Manchester nel 1766, aspettò per tre settimane il momento dell'esecuzione, deferimnto in procedura secondo la consuetudine inglese, finché per considerazione della sua età, ottenne la commutazione. Frattanto in seguito a un'inchiesta che constatò la sua innocenza, e in seguito alla scoperta dal vero colpevole (un tale Peaco) il Governo lo pose in libertà nel 1879. Un'anni caratteristiche caso di errore giudiziario è quello riferito dal prof. LARRAS de Madrid e dal procuratore generale DE FORESTIER nel suo libro *La Sangre*: ovvero giudizio non-tatato a Siviglia

## L.

È opportuno però dichiarare che la proposta del Ministro e il voto della Commissione non si fondano affatto sopra ragioni astratte di metafisica, che neghino alla società in qualunque tempo e condizione la podestà d'irrogare la pena di morte. È invece una semplice questione relativa di necessità sociale. Riconoscuto ormai che la pena di morte in condizioni normali è affatto inutile, anzi è fonte di danni e di pericoli, essa deve passare nel novero di quelle istituzioni, che felicemente il Bagehot chiamò *procuratorie*: l'umanità ha superato il bisogno o il sentimento che la fece sorgere.

Ma se per mala ventura tristi e feroci bande, come quelle che già infestavano le nostre contrade, insorgessero nuovamente in aperto stato di guerra contro la società, chi vorrebbe negare a questa il supremo diritto della difesa? La società può tutelarsi anche con mezzi estremi contro coloro, la cui esistenza costituirebbe un permanente pericolo per l'ordine pubblico e per la vita e le sostanze dei cittadini. Auguriamo al paese di non traversare mai epoche di eccezionali e dolorose necessità; ma il voto abolitivo non potrà mai invocarsi come una rinunzia, o come una ricognizione dell'assoluto difetto di potestà dello Stato di ricorrere a mezzi di repressione, che possono giudicarsi indispensabili per supremi bisogni della sicurezza sociale.

A mantenere intanto rigorosa la tutela dell'ordine pubblico e a colmare il vuoto, che si farebbe con l'abolizione della pena di morte, è necessario di porre a capo della scala punitiva tale una sanzione, che senza troncane l'esistenza del condannato gli infligga una tremenda espiazione e valga ad assicurare per sempre la società da nuovi attentati per parte di chi si può degnare del civile consorzio. Questa pena, atta a spargere un salutare terrore su le moltitudini, è quella dell'*ergastolo*. La rigida solitudine, che è pure la più grave pena che possa eseguirsi contro la natura sociale dell'uomo, può esercitare una benigna influenza d'emenda su l'animo anche dei più scellerati, mentre d'altra parte non è temperata l'estrema durezza dalla speranza che dopo un decesso in buona prova possa schiudersi la porta della cella e concedersi il beneficio del lavoro in comune. Questo passaggio dall'isolamento assoluto al così detto regime d'Albany, per gravi motivi che minacciano l'esistenza, o la ragione del condannato, potrà in via affatto eccezionale essere concesso anche prima del compiuto

con la confessione del vero colpevole, quando il colpevole non aveva già innocentamente subito l'estremo supplizio. Molte deplorevoli condanne a morte in persona d'innocenti sono annote nelle relazioni della benemerita *Howard Association* di Londra. Oltre ai già riferiti casi del Polioni e dell'Halvay, vi si ricorda quello di un tale Scampton, anche rilasciato in libertà per innocenza dopo lunga prigionia. E fra i tanti altri menzionati nella relazione di quel solido, è notevole quello di una certa Steiner, la quale, condannata a morte in Austria nel 1877 per assassinio, fortunatamente aveva ottenuto la commutazione; ma nel 1881 si trovò il vero colpevole, e così la Steiner poté uscire di galera. Nel 1881, per provata innocenza, fu messo in libertà l'inglese Edmondo Galley, che era già stato condannato a morte in Essex nel 1836, e che fortunatamente aveva ottenuto la commutazione. Nel 1884, anche in Inghilterra, furono condannati a morte dall'Assise di Durham certi Lovson e Siddie, il Lovson, al momento dell'esecuzione, protestò l'innocenza del Siddie, designando il vero colpevole. Per questo modo il Siddie scampò la morte e fu rimesso in libertà.

decano; ma per mantenere alla pena suprema il più alto carattere di severità e di rigore, questa facoltà straordinaria sarebbe obbietto de' regolamenti interni de' luoghi di pena. In tal modo, conciliata le esigenze della più rigorosa giustizia con i sentimenti di umanità, assicurata la segregazione perpetua de' più terribili delinquenti, verrà meno ogni ragione a quella pur troppo sentita repugnanza verso l'applicazione della pena suprema, che finora ha sottratto tanti rei capitali all'estremo supplizio, insinuando con tali esempi d'intelligenza perniciosa speranza d'impunità ne' più grandi malfattori. Se è indubitato che l'efficacia delle pene quali mezzi di prevenzione sta in ragione della loro certezza, come sanzione suprema niuna pena potrà meglio raggiungere siffatto scopo che quella dell'*ergastolo*.

## LI.

Il sistema delle pene, che è parte importantissima di ogni Codice penale, ed uno dei primi coefficienti della sua unità organica, è pure la parte, che nel progetto ministeriale presenta le più utili innovazioni reclamate dalla scienza, mediante un congegno di ordini penali, che alla maggiore omogeneità e semplicità congiunge il più alto grado di efficacia repressiva e preventiva. Il sistema penale stabilito dal progetto colpisce il delinquente nella sua libertà personale o nel suo patrimonio o nella sua attività civile ed economica, interdicondogli perpetuamente e temporaneamente l'esercizio di diritti e di professioni d'interesse sociale.

A quest'ordine di pene, che s'indirizza contro la libertà individuale e contro le varie forme di diritti che ne derivano, seguono, come pena affatto complementari o sussidiarie, l'Istituto di una speciale vigilanza sulla condotta del delinquente sottoposto perciò all'obbligo di una particolare e rigorosa disciplina, e quello della riprensione giudiziale, che per alcuni più lievi trascuri è destinata a surrogare le vere e proprie pene, colpendo il reo in quella considerazione che è massima parte del patrimonio morale di ogni cittadino.

Già premesso, al sistema della divisione dei reati in delitti e contravvenzioni, rispondono nel progetto due classi di penalità ordinate con tale latitudine da permettere al giudice di trovar sempre in ciascuna di esse la pena proporzionata al reato, senza bisogno di dover sconfinare dalla classa di pena ordinata contro la prima specie di reati e d'invadere l'altra destinata, per la sua diversa natura ed intensità, all'altra specie.

Con questo criterio il progetto destina a' delitti in pena dell'*ergastolo*, della reclusione, della detenzione, del confino, dell'esilio locale, dell'interdizione dai pubblici uffici e della multa; alle contravvenzioni quelle dell'arresto, dell'amenda e della sospensione dall'esercizio di una professione od arte. Solamente la vigilanza speciale della pubblica sicurezza e la riprensione giudiziale sono applicabili in taluni casi tanto a reati compresi nel novero dei delitti, quanto a reati compresi nella classe delle contravvenzioni, trattandosi di misure e di temperamenti adattabili per la loro natura a complementare o sussidiaria a determinati reati, senza distinzione alcuna fra le due categorie cui appartengono.

## LII.

La pena carceraria, fra le varie forme di restrizione della libertà, è la pena per eccellenza, come la più atta a raggiungere lo scopo essenziale di ogni pena,



di riuscire cioè efficacemente afflittiva, nel tempo stesso che si rivela grandemente capace di produrre quelle conseguenze riformatrici, che sono proprie di un buon sistema penitenziario. Ora il primo intento che si propone il progetto nell'ordinare questa specie di pena è di semplificarne le forme. Questa semplificazione è condizione indispensabile perchè la riforma radicale del sistema penitenziario proposta dal progetto diventi un fatto compiuto per la maggiore omogeneità e facilità del sistema, e per risparmio di tempo e di spesa nell'attuazione. E sarà tolto così non solo il danno, per troppo esistente sotto il regime del vigente Codice, che non sempre è possibile l'espiazione della specie di pena realmente inflitta, ma, quel che è più importante, si eviterà quella inutile differenza di trattamenti e di discipline, che non risponde ad alcun criterio intrinseco di specificazione de' reati, ma a distinzioni affatto arbitrarie.

E opportunamente a questo proposito l'onorevole ministro osserva nella relazione del suo progetto, che ormai si sia determinata da per tutto una decisa tendenza a semplificare le forme della repressione e ad avvicinarle sempre più all'ideale dell'unica pena. Ma non è men vero che se in fatto di pena privativa della libertà è desiderabile l'applicazione di un trattamento, il meno che sia possibile, disuguale per i condannati, quest'assimilazione delle pene carcerarie ad unico tipo senz'altra differenza che la durata della pena, per amore di una rigida e astratta eguaglianza, si convertirebbe nel risultato opposto, laddove accanto alla forma normale di pena carceraria non si stabilisse in via quasi eccezionale una forma più nuda per que' delitti, che non rivelino una profonda degradazione morale in chi se ne rese colpevole.

La qual distinzione risponde certamente a una naturale esigenza della coscienza pubblica, cui ripugnerebbe veder puniti assolutamente ogni sorta di delinquenti con unico tipo di sanzione o con uguale intensità di mezzi repressivi. Onde, tolti per virtù della bipartizione de' reati, ogni differenza di pene criminali e correzionali, il progetto, attuando in modo più semplice un concetto della Commissione legislativa del 1899, istituisce per i delitti due pene parallele anziché di eguale estensione, ma ciascuna d'intensità diversa, cioè la reclusione e la detenzione.

A restringere però ne' più angusti limiti l'arbitrio de' giudici, esso non accoglie il concetto di lasciare in ogni caso alla discrezione di questi l'applicazione dell'una o dell'altra forma di pena, secondo il movente più o meno degradato del reato, o secondo il criterio tutto soggettivo e arbitrario de' fatti, che rivelino o non rivelino poverimento morale; ma, senza permettere siffatte odiose inchieste, in ogni giudizio riserva esclusivamente alle disposizioni speciali del Codice di determinare ne' vari casi di reati l'applicazione dell'una o dell'altra pena; e solo in alcuni ben rari casi lascia al giudice la facoltà della scelta. Ma la forma della reclusione rispetto alla detenzione sta sempre come la regola di fronte ad eccezioni non numerose, essendo la seconda principalmente stabilita per i reati di sangue scusati, per i reati politici, per quelli colposi, e per altre specie meno gravi di fatti punibili, che non richiedono un grado troppo intenso di repressione e non facciano sentire il bisogno di un vera disciplina riformatrice.

Inteso in questo modo, l'istituto delle pene parallele non risponde più alla pericolosa distinzione di reati degradanti e non degradanti, ma si dirige solo allo scopo di una più giusta commisurazione della qualità di pena al delitto.

## LIII.

E limitata così l'applicazione della forma di pena meno intensa con criteri prestabiliti ad alcuni casi, fra i meno gravi, si evita il pericolo che, per la sistematica disamina che in ogni giudizio si fa del carattere morale dei singoli fatti punibili, venisse quasi ad evocarsi un lontano ma continuo ricordo dell'incivile istituto delle pene infamanti e non infamanti.

Se queste due forme generali costituissero due tipi di pena carceraria, l'uno normale, l'altro di eccezione, è naturale poi che l'attuazione di essa debba subire quegli ulteriori temperamenti e quelle modificazioni, che sono richieste dalla necessaria proporzione delle pene alla gravità variabile de' fatti punibili, assumendo anche quei diversi nomi, che possono esercitare sulla moltitudine un maggior grado di forza intimidatoria. Così, a prescindere dalla forma e dal nome speciali dell'arresto, che è pena carceraria analoga alla detenzione e propria de' reati contravvenzionali, anche nel campo de' delitti la pena normale, che è la reclusione, assume la forma e il nome speciale di *ergastolo* per i reati capitali, surrogando la pena di morte, e portando non solo il carattere di perpetuità, ma l'applicazione di più rigorose discipline; come d'altra parte assume il diverso nome di *casa di forza* per l'esecuzione di condanne temporanee, ma superiori ad un anno.

Date queste linee generali, giova poi assegnare alle condizioni comuni delle pene carcerarie e quindi alle regole speciali di ciascuna e a' limiti rispettivi.

Requisiti essenziali di ogni pena carceraria sono nel progetto la segregazione cellulare notturna e il lavoro. In quanto alla prima condizione, senza far mostra qui di un'erudizione inopportuna, può sicuramente dirsi che sia richiesta dal consenso comune de' cultori delle discipline penitenziarie, avvalorata da' più felici risultati dell'esperienza e sempre più ascoltata dai sistemi repressivi delle nazioni civili.

Sono infatti intuitive le ragioni, che suggeriscono la segregazione individuale dei condannati assolutamente durante la notte: condizione richiesta da indelebili bisogni di moralità e di sieroza. Né si può in tesi generale negare che l'obbligo del lavoro debba considerarsi come proprio di ogni pena carceraria, essendo questo il più potente mezzo di rigenerazione morale, a prescindere dal dritto che ha lo Stato di provvedere, almeno in parte, con l'opera dei condannati, all'enorme spesa, che i loro malefici e le conseguente loro detenzione e alimentazione fanno ricadere sul pubblico erario. Quest'obbligo però che per i condannati alla reclusione dev'essere assoluto, è parso alla vostra Commissione che, per restando come regola anche per i condannati alla detenzione e all'arresto, possa per costoro dar luogo ad eccezioni da stabilirsi con norme speciali di legge. V'ha una specie di reati, che non fa sentire la necessità della disciplina riformatrice del lavoro coatto e per essi l'obbligo assoluto del lavoro potrebbe riuscire un ingiustificato inasprimento di pena. E ciò è a ritenersi, non già perchè la mancanza di un vero poverimento morale possa reclamare il diritto all'ozio, essendo il lavoro un mezzo di correzione, non come una durezza e un aggravamento di pena, ma come condizione ed esigenza morale della vita di ogni uomo onesto. La ragione, da cui muove la vostra Commissione nel proporre che siano fatte salve per speciali disposizioni legislative alcune determinate eccezioni all'obbligo del lavoro nell'espiazione della detenzione e dell'arresto, è ben diversa.



Può difatti giustamente presumersi che i responsabili di alcuni reati punibili con le due dette specie di pene, come quelli di stampa e i politici, siano gente assuefatta tutt'altro che all'ozio, e pure non atta a sostenere la gravosità di lavori puramente materiali.

Ora, sarebbe imporre un grave e inutile sacrificio su uomini abituati ordinariamente agli studi, a opere artistiche o ad altro genere di lavoro intellettuale, dovessero essere costretti ai lavori ammessi negli stabilimenti penali, che naturalmente non sono se non lavori manuali e materialmente faticosi. Se la testimonianza di persone competentissime nelle discipline penitenziarie attesta che uomini non certo avvezzi a lavori intellettuali, condannati a lunghe pene per gravi reati commessi, quando per mancanza di materia di lavoro l'amministrazione è costretta a lasciarli oziosi, invocano come un beneficio anche la dura disciplina del silenzio delle case di forza per essere ammessi a lavori più faticosi ed evitare l'intollerabile noia dell'ozio nelle lunghe ore della prigione, chi vorrebbe dire che fosse anche un beneficio l'obbligarli ad opere materialmente faticose uomini ordinariamente avvezzi a lavori puramente mentali e responsabili di reati, che possono anche non essere mossi da un vero perversimento morale?

Che, in generale, i condannati ad ogni pena carceraria siano per regola obbligati a lavori ammessi negli stabilimenti penitenziari, tenuto conto della condizione sociale della grande maggioranza dei condannati, significa ricorrendo costoro a quel genere di lavoro manuale (se non proprio alle specie particolari), che per essi costituisce o che dovrebbe costituire la condizione normale della vita. E se la minoranza viene obbligata a lavoro manuale alieno dalla propria condizione è una conseguenza del rispettivo maleficio cui giustamente soggiace, e può in questa disciplina ritrovare il mezzo efficace di correzione.

Ma non accade lo stesso per le poche e determinate eccezioni, cui si è accennato trattandosi di reati di natura tutta speciale, propri ordinariamente di gente per la quale la disciplina del lavoro, anziché riuscire un coefficiente di correzione, si risolve in una inutile e sproporzionata durezza.

Né giova il dire che, secondo il progetto, il condannato alla detenzione non è obbligato assolutamente a una delle specie di lavoro ammesse nello stabilimento, ma può essere autorizzato, giusta i regolamenti, a una specie diversa di lavoro. Con questa facoltà lasciata all'amministrazione è attenuata senza dubbio, ma non eliminata la possibilità della costrizione ad un lavoro repugnante dalla specie di quello, a cui è atto il condannato per reati di stampa o per reati politici o per alcune specie di contravvenzioni. Per quanto larga possa essere la facoltà, che i regolamenti lasceranno all'amministrazione carceraria, le specie di lavoro diverse da quelle ammesse nello stabilimento non potrebbero mai essere che quelle compatibili con la natura dello stabilimento stesso; e posto l'obbligo assoluto del lavoro, sarebbe spesso difficile il trovare per quelle classi di condannati una specie di occupazione che più o meno non si avvicinasse all'indole gravosa di un lavoro manuale. Oltre di che, se pure fosse possibile l'ammissione delle varie forme di lavoro intellettuale, sarebbe sempre ardua cosa l'imporre la rigorosa esecuzione. Mancherebbe ai custodi carcerari il mezzo efficace per costringere i condannati all'esatto adempimento dell'obbligo; né, quel che è più importante, sarebbero essi i più competenti a constatare la perfetta esecuzione. Solo il lavoro manuale è atto ad essere rigorosamente organizzato e disciplinato.

Con queste lievi modificazioni, la vostra Commissione crede che non possano sorgere difficoltà su le due divise condizioni generali di ogni pena carceraria, non essendovi oggi alcuno che possa seriamente contrastarne la necessità morale e giuridica.

#### L.IV.

Ma non eguale consenso si manifesta nel campo della scienza e dei sistemi positivi di ordinamenti penitenziari accolti nei vari Stati, in quanto alle altre condizioni del regime carcerario. E qui la vostra Commissione ritiene che il sistema propugnato dal progetto sia stato felicemente scelto, come quello che, con i temperamenti a la varietà dei mezzi che gli sono propri, ha più degli altri efficacia non solo afflittiva, ma seriamente riformatrice. Messo da banda il vieto regime della vita in comune, è noto che tre erano i sistemi già escogitati e sperimentati, fra i quali bisognava scegliere: il cellulare puro o *piadefano*, portante l'assoluta segregazione individuale del condannato per tutto il tempo della pena; il regime d'*Auburn*, portante la segregazione cellulare solo durante la notte o il lavoro in comune durante il giorno con l'obbligo del silenzio; o quello conosciuto sotto il nome di sistema *irlandese* o meglio *progressivo* per la sua caratteristica di comporre il primo regime più rigido col secondo più mite, facendo gradualmente passare il condannato dall'uno all'altro, né arrestandosi a questo punto, ma portando anche ulteriori mitigazioni e temperamenti d'indole affatto riformatrice. Fra i tre regimi anche alla vostra Commissione pare che non si poteva dare la preferenza se non al terzo, che felicemente sperimentato in Inghilterra e in Irlanda, non potrà che dare uguali risultati fra noi per la forza repressiva e preventiva che gli è propria ed anche per vantaggio che offre come più adatta e conveniente all'indole nazionale.

È difatti evidente che il rigido sistema cellulare continuo, se è la più intensa forma di costrizione della libertà individuale, non risponde a quella esigenza che, se non fine diretto e principale della pena, dev'essere almeno il più desiderabile risultato, cioè la morale riforma del reo o almeno la maggiore possibile repressione delle sue tendenze criminose. Ora, una pena da applicarsi non solo ai reati di delitti capitali e destinati a trascinare il resto della loro esistenza fuori d'ogni umano consorzio, ma anche a coloro che prima o poi torneranno in seno alla società, non può prescindere affatto dalla natura sociale dell'uomo e porsi di fronte ad essa come una permanente e violenta contraddizione. Essa, anziché fattore di moralità e garanzia contro le forze selvaggio del delinquente condannato a pena temporanea, non può che essere causa di maggiore perversimento, se non addirittura di abbruttimento, quali che sieno gli scarsi e rari sollevi con cui già dai propugnatori di quel regime si confidò temperarne l'estrema durezza. Se non che non può disconoscersi assolutamente il vantaggio, che anche questo regime può portare ove sia applicato soltanto nel principio della pena per un periodo da determinarsi o dalla legge o dal criterio della condotta, secondo la diversità dei reati; né minore vantaggio se ne può trarre quando, per tutta la loro durata, sia interamente applicato alle sole pene di corta estensione. Nel primo periodo di una pena lunga, per la efficacia della repressione è bene che il condannato senta tutta la gravosità di questa, soggiacendo alla forma più dura di espiazione; e lo stesso è a dirsi per la pena di durata breve. Né qui è a temere alcun danno. Il condannato a breve pena dovrà presto dal raccogli-

mento e dal rigore della sua cella tornare in seno alla società, e questa prossima aspettazione vale ad evitare ogni azione funesta della segregazione continua sulle sue facoltà intellettive e morali; come parimenti al condannato a una lunga pena resta la speranza di un'espiazione meno severa, che raffrena i danni possibili della segregazione assoluta ed è una efficace spinta di miglioramento morale.

Sono evidenti poi i vantaggi, che dopo questo primo periodo di rigorosa segregazione derivano dall'applicazione del regime d'*Asburgo* ai condannati a lunghe pene. A prescindere dall'efficacia salutare, che ogni graduale mitigamento può esercitare sull'animo dei condannati, questo secondo regime dà più facile campo all'organizzazione di lavori veramente produttivi e fecondi, quali sono quelli dovuti alla cooperazione delle forze; rende meno ardua e più sicura la vigilanza; fornisce un mezzo di prova per conoscere se il condannato, che è riammesso a un grado quasi rudimentale di convivenza, abbia dalla prima forma più dura di espiazione tratto un serio vantaggio morale e se meriti più tardi gli ulteriori benefici del sistema progressivo, senza dire di altri vantaggi già constatati dall'esperienza nei paesi ove venne attuato questo regime.

Non giova il dire che i condannati hanno bisogno della società dei buoni e non di quella dei tristi, che è la sola possibile nell'ambiente delle prigioni; giacché la disciplina del silenzio rigidamente osservata impedisce le pericolose relazioni ed è bastevole garanzia contro ogni contagio morale. Con questo secondo regime poi debbono naturalmente esaurirsi le pene di media durata, bastando per esse la scissione in due gradi, senza di che andrebbero frazionate in troppi minuti periodi, e con l'ammissione di ulteriori benefici scenderebbe assai l'efficacia e la serietà della repressione.

#### LV.

Ma dove in tutta la sua estensione e nella varietà dei suoi temperamenti ha l'agio di applicarsi il sistema progressivo è nelle pene temporanee della maggior durata. In questo, dopo che il condannato ebbe a subire l'esperienza dei due periodi della segregazione cellulare assoluta e dell'ammissione al lavoro diretto in comune con l'obbligo del silenzio, può, in caso di constatato miglioramento morale, essere ammesso ad esprire parte della pena negli stabilimenti *intermedi*, governati da discipline meno rigorose, col beneficio principalmente del lavoro all'aperto, e più tardi ancora, ove dia non debbe prove d'emenda, può aspirare al beneficio ultimo della liberazione condizionale. Questi due benefici però non sono necessariamente successivi, potendo il condannato, anche senza passare attraverso l'esperienza dell'Istituto Intermedio, aspirare alla liberazione condizionale; anzi, in alcune pene di durata intermedia, i cui limiti sono determinati dal progetto, giustamente dopo i due primi periodi non si ammette che il solo beneficio della liberazione condizionale per non moltiplicare il numero delle graduazioni nella espiazione di una pena, in modo non compatibile con la estensione della pena stessa.

Sarebbe opera superflua poi, dopo le favorevoli esperienze generalmente constatate, dopo quel che ne scrissero i più autorevoli esponenti delle discipline penitenziarie e dopo quel che ne ha detto l'onorevole Ministro nella sua relazione, l'affaticarsi a mostrare gli ovvi vantaggi di queste due istituzioni di carattere facoltativo, che costituiscono il coronamento del sistema progressivo.

Che difatti il lavoro all'aperto sia un mitigamento di fronte a quello eseguito nell'interno delle prigioni è intuitivo; ed a questo proposito giova notare che comunque il vigente Codice consideri la pena dei lavori forzati come più grave della reclusione e porti in realtà l'aggravamento e l'onta della catena, pure in realtà i delinquenti la preferiscono alla reclusione, appunto perchè, a differenza di questa che impone il lavoro nel recinto della casa di pena, essa si espia ordinariamente con lavori eseguiti all'aperto e con quelle minori restrizioni disciplinari, che sono necessità di tale specie di lavoro. Questa forma quindi, circondata da maggiori temperamenti e liberata dal vincolo della catena, opportunamente si è costituita come un terzo stadio, che dopo i periodi rigorosi dell'assoluto isolamento e del lavoro in comune con l'obbligo del silenzio, sia una promessa di miglioramento ai condannati, nei quali i due primi periodi crearono o fortificarono l'abitudine al lavoro ed esercitarono una comprovata influenza moralizzatrice.

Questo nuovo stadio, che è come un'immagine del lavoro nella vita libera, costituirebbe un premio e un altro mezzo educativo e insieme un mezzo di più largo esperimento della sincera condotta dei condannati; giacché se nel nuovo ambiente di disciplina men rigorosa costoro non si mostrassero meritevoli del miglioramento di regime loro accordato, potrebbero perdere questo beneficio di sua natura pienamente revocabile. Né questi sono i soli vantaggi dell'Istituto intermedio; ma i larghi esperimenti fatti altrove ed anche quelli più limitati fatti fra noi dimostrano che, oltre all'indubitabile maggior grado di efficacia riformatrice, questa specie di lavoro è assai più produttiva che quella di ogni altro lavoro carcerario e al tempo stesso la meno nociva all'industria libera. Sono infatti possibili con questo regime quelle opere grandiose di costruzioni pubbliche, di bonificamenti e di altri pubblici lavori, che richiedono più consumo di forza muscolare e meno investimento di capitali; forme di lavoro, cui non si trova punto indirizzata l'attività dei liberi lavoratori e dei privati industriali, e che pure se affidate a condannati, potrebbero efficacemente concorrere a risolvere quei problemi di bonificamenti e di altre opere pubbliche di cui (della cui soluzione) il nostro paese ha così grande bisogno.

Oltre a che siffatta specie di lavoro è quella che riesce più applicabile alla varietà e al numero dei condannati, richiedendo grande quantità di lavoratori e non esigendo difficoltà di magistero e specialità di attitudini. Né varrebbe il dire che trattasi di forme di lavoro troppo dure per meritare il nome di vero mitigamento di fronte all'ordinaria maniera di espiazione. Ciò può esser vero se si guarda esclusivamente alla capacità fisica di alcune sole classi di condannati; ma la grande maggioranza dei condannati, specialmente in un paese agricolo come l'Italia, è pur troppo del proprio grado sociale destinata, anche nelle normali condizioni della vita libera, a soggiacere a ben gravosi modi di lavoro; e tenuto conto delle men severe discipline, che governerebbero l'Istituto intermedio del lavoro all'aperto, anche la durezza di questo terzo stadio di regime penitenziario puramente facoltativo sarebbe accolta come un grande beneficio da quelli fra essi, che realmente sentirono l'influenza repressiva e riformatrice dei due primi periodi di pena. Oltre di che non solo i più gravi lavori all'aperto, ma, oltre le colonie agricole, anche stabilimenti industriali concorrerebbero a costituire gli Istituti intermedi di penali, destinati quasi a prepararsi con le loro forme meno rigorose la liberazione e condizionale e definitiva dei condannati.



## LVI.

Indubitati poi sono i vantaggi della liberazione condizionale, per cui prima ancora che scada il termine della pena inflitta con la sentenza si può riasciare in libertà il condannato, che abbia dato sufficienti garanzie di miglioramento morale e di amore al lavoro, con la condizione della revocabilità di questo beneficio, in caso che il condannato non serbi una buona condotta.

Questo istituto, destinato ad essere la più potente leva di miglioramento morale nel regime penitenziario progressivo, anziché portare il pericolo di una rilassatezza del magistrato punitivo, non può che contribuire a rinvigorirlo, giacché di fronte ad esso i giudiziali saranno meno alieni dall'inflettere condanne in misura molto rigorosa e severa, quando sapranno che è in potere del condannato meriti la buona condotta e laboriosità di cui si ha notizia il giorno della sua liberazione. Anche poi senza il concorso della società di patronato, che pure giova sperare abbiamo in Italia, per influenza della stessa liberazione condizionale, maggiore e più fecondo sviluppo, l'istituto della liberazione condizionale è per sé stesso capace di produrre i migliori frutti, giacché può riuscire di valido freno alla recidiva non solo per la vita più regolata, che sotto la disciplina della maggior vigilanza dell'autorità e sotto la minaccia della reintegrazione della pena, ingenererà abitudini di ordine e di moderazione nei condannati, ma anche perchè essa, a differenza della liberazione necessaria e definitiva per completa espiazione, raccomanda il liberato per proprio merito alla fiducia pubblica e, dissipando più facilmente le naturali diffidenze dei capi di officii, gli agevolerà la via di trovare un onesto lavoro. Alle obiezioni poi, che si sono mosse contro questa istituzione, ha giustamente risposto l'on. Ministro nella sua relazione. Né è inopportuno il ricordare il precedente voto di questa Camera del 7 dicembre 1887, che accolse già il concetto di questo importante elemento di riforma del nostro sistema punitivo. E senza dir altro su questo punto, giova solo accennare ad alcuni importanti risultati della esperienza a maggior raccomandazione di tale istituto.

## LVII.

In Germania il numero dei detenuti che ottennero la liberazione condizionale fu nel 1871 di 1708, nel 1872 di 280, nel 1873 di 179, nel 1874 di 140. La revocazione del beneficio fu pronunciata nel 1871 contro 80 liberati, nel 1872 contro 20, nel 1873 contro 7, nel 1874 contro 2. Onde nel 1871 restarono liberi 96,3 %, nel 1872 91 %, nel 1873 90 %, nel 1874 98 %, e ritornarono in carcere il 4,7 % nel 1871; 9 % nel 1872; 3,9 % nel 1873 e 1,4 % nel 1874 (1).

I progressivi risultati di questa statistica sono, come ognun vede, i più confortanti. In Inghilterra, dopo che la legge del 20 agosto 1853 sulla libertà condizionale fu applicata con quella circospezione, che dev'essere propria di quell'istituto, fu constatata una progressiva e sensibile diminuzione della delinquenza (2), e cessarono quegli inconvenienti e quei danni, che si erano segnalati come una conseguenza della troppo larga e quasi sistematica concessione del

(1) V. REITINGER, *La libération primitive en Allemagne*, 1878.

(2) Cfr. la lettera di Sir EDWARD DE CASE al Times, novembre 1873.

beneficio senza circondarlo delle opportune cautele (1). Favorevolissimi pure furono i risultati che ebbero in Irlanda, ove principalmente in virtù di tale istituzione dopo il 1862 si constatò una grande diminuzione nella criminalità, tanto che 4 prigionieri furono chiuse e fu possibile un risparmio di 50 mila lire sterline nel bilancio degli stabilimenti penitenziari, essendosi anche assodato che su 1800 condannati che avevano ottenuto la liberazione condizionale appena 75 incorsero in una novella condanna (2).

Più recente e più estese esperienze poi sono quelle offerte dall'inchiesta promossa su l'applicazione della libertà condizionale presso i vari Stati dalla *Société générale des prisons* nel 1883. Risulta da essa che circa 1500 condannati ottengono la libertà condizionale ogni anno in Inghilterra e sempre con risultati soddisfacenti. Nel cantone di Zurigo poi durante il decennio 1873-1883 furono provvisoriamente liberati 149 condannati. Di questi soli 5 perdettero tale beneficio per contravvenzione agli obblighi imposti, 7 per condanne riportate durante il periodo della libertà condizionale, 12 poi vennero arrestati nuovamente dopo che era scorso il periodo della libertà condizionale. Nel cantone di Argovia dal 1871 al 1879 ottennero questo beneficio 83 condannati, e su questi solo per 7 bisognò revocarlo. Nel cantone di Neuchâtel su 20 liberati su condizione per solo 4 fu reintegrata la pena. Nel cantone di Vaud su 88 liberati a soli 4 fu tolto il beneficio già concesso; e nello stesso cantone il Payot direttore delle prigioni, nel constatare gli eccellenti effetti di tale misura, deplorava che l'autorità non l'applicasse su più vasta scala. Nel cantone di Lucerna la liberazione accordata dal 1871 al 1880 a 564 condannati fu revocata per soli 56. Nel cantone di Schwyz dal 1870 al 1879 su 17 liberati un solo fu reintegrato nella pena. In quello di Zug dal 1872 al 1879 parimenti su 30 rientrò in carcere su 21 liberati. E in quello di Soletta dal 1874 al 1879 su 30 liberati non si ebbe nessuno reintegrato alla pena. L'inchiesta medesima poi fornì anche per la Germania notizie più recenti di quelle segnalate più su; e da essa risulta che negli anni 1881 e 1882 fu accordata la liberazione condizionale a 150 condannati, e su questi fu revocata per 12 nel 1881 e per soli 3 nel 1880.

Favorevoli furono anche i risultati constatati nella Croazia, giacché dopo la legge del 22 aprile 1875, che introdusse colla liberazione condizionale, dal 1876 al 1882 su 508 liberati solo 12 la perdettero. In altri paesi la data recente della legge che instituisce tale beneficio non offrì campo alla esperienza di raccogliere i risultati pratici (3).

## LVIII.

(ART. 11 a 15 e 17).

Risumendo in breve le disposizioni che concretano il nuovo sistema penale noi abbiamo le seguenti prescrizioni:

La suprema sanzione penale è l'ergastolo. Esso è pena perpetua; e ad esso si applica naturalmente il sistema cellulare nella sua forma più rigorosa per la maggior durata. Di regola anzi il condannato all'ergastolo, che è destinato a

(1) *Quarterly Review*, 1863, n. 230; *Westminster Review*, January, 1863.

(2) V. COLET DE BOSSUET, *La libération conditionnelle*, 1880.

(3) *Étiquette sur la libération conditionnelle* (Bulletin de la Société générale des prisons, 1883).



scontare questa pena in uno stabilimento speciale, rimane in segregazione cellulare continua con l'obbligo del lavoro; e solo se abbia per dieci anni di tale rigoroso regime serbato buona condotta, può essere ammesso al lavoro in comune con gli altri condannati con l'obbligo del silenzio (articolo 11). Le due pene temporanee per i delitti, cioè la reclusione e la detenzione, hanno la stessa durata estendendosi da tre giorni a ventiquattro anni (articoli 12 e 14). Solo eccezionalmente per i colpevoli di reati punibili con l'ergastolo, quando loro siano accorate le circostanze attenuanti, la pena da applicarsi sarà la reclusione per la durata straordinaria di trent'anni (articolo 56). In quanto poi al modo di espiazione delle singole pene destinate a delitti, in conformità del concetto già sopra diviso ed all'esempio comune dei regimi penitenziari dei vari paesi, che applicano con sicuro vantaggio il sistema *fiadelfiano* o di segregazione assoluta e continua in un primo periodo delle pene lunghe e per tutta la durata della espiazione nelle pene brevi, il progetto propone che se la pena della reclusione non eccede un anno, debba scontarsi in un carcere giudiziario con l'obbligo del lavoro e con segregazione cellulare continua per tutta la durata della pena; e che se eccede un anno, debba scontarsi in una *casa di forza* con segregazione continua per un primo periodo uguale al resto della intera durata della pena, perchè non sia minore di sei mesi né maggiore di tre anni, con segregazione notturna e silenzio durante il giorno per la durata della pena e sempre con l'obbligo del lavoro. Solo per temperare il grande rigore della segregazione continua nelle brevi pene, ed evitare che divenissero per intensità più gravi delle pene più lunghe, si propone che nelle pene non eccedenti un anno di reclusione, due giorni di segregazione continua siano calcolati per tre giorni di pena, con che la pena stessa verrebbe a ridursi di un terzo (articolo 12). L'articolo 13 poi fissa le condizioni, per le quali il condannato alla reclusione possa aspirare al beneficio del lavoro in uno stabilimento penitenziario intermedio; e queste condizioni sono che la pena inflittagli sia non minore di cinque anni e che durante la metà di questa pena abbia il condannato serbato buona condotta. Lo stesso articolo poi determina le condizioni generali della disciplina del lavoro all'aperto e dichiara la revocabilità della concessione nel caso che il condannato non perseveri nella buona condotta. La pena parallela della detenzione si sconta nei relativi stabilimenti con l'obbligo del lavoro e con segregazione notturna senza alcun periodo di segregazione continua, come porta il carattere più mite di questa pena eccezionale. Essa lascia pure al condannato la facoltà della scelta fra le specie di lavoro ammesso nello stabilimento, e la possibilità di essere autorizzato anche ad una specie di lavoro diverso (art. 14).

Se non che la vostra Commissione, in applicazione delle ragioni già sopra accennate, propone che all'articolo 14, nel quale si stabilisce l'obbligo del lavoro, si aggiunga l'inciso « *salvo le eccezioni stabilite dalla legge* ». Non si è creduto poi stabilire anche per la detenzione lo stadio del lavoro all'aperto, giacché evidentemente, anziché una mitigazione, sarebbe riuscito un aggravamento di fronte al modo di espiazione che è proprio della detenzione.

L'articolo 15 regola poi l'istituto della liberazione condizionale, che è proprio della reclusione e della detenzione, proponendo che i condannati a una delle due dette pene parallele per tempo non minore di tre anni, che abbiano scontato almeno tre quarti della pena, se si tratta di reclusione, la metà, se di detenzione, ed abbiano al tempo stesso data prova di emendamento, possano ottenere la liberazione condizionale e revocabile, la cui estensione non eccederebbe mai i tre

anni. Lo stesso articolo poi fa le opportune eccezioni, determinando, fra altro, che la liberazione condizionale non possa mai concedersi ai condannati alla reclusione per trent'anni in virtù della eccezionale disposizione dell'articolo 56. E col seguente articolo si propone che la concessione, come porta lo scopo dello istituto, sia revocata in caso di cattiva condotta o di trasgressione agli obblighi assunti, senza che il tempo scorso in libertà condizionale sia calcolato nella durata della pena.

Per un'ovvia ragione di equità la Commissione propone che il tempo della liberazione condizionale sia computato anche nella durata della vigilanza speciale quando il liberato serbo condotta regolare, cessando in virtù di questo favorevole esperimento ogni ragione di tenore ulteriormente sottoposto ai vincoli di quella misura precauzionale.

L'espiazione poi della reclusione e della detenzione, che si compie normalmente negli stabilimenti determinati dalla legge, deve soggiacere a quei temperamenti, che in taluni casi, fissati anche dalla legge, sono richiesti dalla condizione personale dei delinquenti, come il vizio di mente e la minore età (art. 48, 53 e 54 del progetto). Onde l'articolo 17 provvede all'istituto penitenziario speciale della *casa di custodia*.

Se non che l'ospiazione della pena per i minori dai quattordici ai diciotto anni in una casa di custodia è pel progetto puramente facoltativa. E parso invece alla vostra Commissione che per regola i minorenni non abbiano a confondersi, nel modo di espiazione, con tutti gli altri delinquenti di matura età. Per i minorenni la pena deve avere un intento direttamente riformatore, essendo essi la classe di delinquenti, su cui può avere più seria influenza la disciplina moralizzatrice della pena. E anche alla diversa indole del sesso femminile ha creduto la vostra Commissione che si debba avere speciale riguardo. E però essa vi propone che si stabilisca in via di regola, che per le donne e per i minorenni le pene carcerarie si scontano in stabilimenti speciali.

## L.IX.

(Art. 19 a 23 e 26).

L'articolo 23 poi propone le norme e i limiti di quella forma di pena carceraria propria delle contravvenzioni, che è l'arresto. Esso si estenderebbe da un giorno a due anni, e questa latitudine prende ragione dall'essersi trasportati molti reati, oggi considerati delitti, nel campo delle contravvenzioni. Sue condizioni sarebbero la segregazione continua e l'obbligo del lavoro. Ma alla regola del lavoro la vostra Commissione, per le ragioni già sopra svolte, propone che si aggiunga l'inciso « *salvo le eccezioni determinate dalle leggi* ».

Questa pena per la natura sua propria potrebbe farsi scontare tutta nel carcere giudiziario e non ammetterebbe liberazione condizionale. Non mancano però nel progetto due opportuni surrogati di questa pena, che potrebbero rendere la punizione più proporzionata al trascorso, quando si trattasse di contravvenzioni di lieve importanza. Il primo surrogato è la facoltà accordata al giudice di far scontare ai condannati non recidivi in propria casa la pena dell'arresto, quando la pena stessa non ecceda la durata di un mese. E l'altro consiste nel potersi, nei casi fissati dalla legge, sostituire l'arresto in una casa di lavoro ed anche mediante l'esecuzione di opere di pubblica utilità. L'una eviterebbe in alcune più lievi contravvenzioni la vergogna e il danno di una prigione; l'altro gioverebbe

à ricondurre sulla via del lavoro specialmente i contravventori per oziosità e vagabondaggio, allontanandoli in tal modo dalla carriera di più gravi reati.

Altre forme di restrizione della libertà personale, cioè l'esilio locale e il confino, già esistenti nel Codice vigente, furono opportunamente conservate nel progetto ministeriale, prestandosi utilmente in taluni casi all'allontanamento del reo dalla residenza delle parti lese e ritenuto anche giovevole nell'esercizio della prerogativa sovrana come commutazione di pena carceraria (articoli 19 a 21).

Seguono poi le interdizioni civiche e le sospensioni professionali, proprie le prime dei delitti, le altre delle contravvenzioni. A differenza del Codice vigente, il progetto chiama interdizione non solo l'interdizione perpetua, ma anche la temporanea, cui oggi si dà il nome di sospensione. Questa distinzione fra interdizione e sospensione aveva la sua ragione d'essere nella distinzione fra crimini e delitti; ma unificate queste due classi di reati sotto la nozione di delitti, riesce più opportuno dare il nome d'interdizione tanto alla interdizione perpetua, quanto alla temporanea, per evitare che nel linguaggio comune la si potesse confondere con la sospensione professionale, propria delle contravvenzioni. Gli articoli 18 e 26 del progetto fissano la nozione e i limiti di queste due pene di natura eminentemente precauzionale.

Sono poi conservate nel progetto le due pene pecuniarie del vigente Codice, rimanendo la multa destinata ai delitti e l'ammenda alle contravvenzioni. Sono diversi però i limiti del massimo e del minimo. Il limite minimo della multa abbassato fino a lire dieci darà più largo campo ad applicare siffatte penalità alle forme più lievi di delitti. L'estensione data invece all'ammenda da una lira a lire duemila darà campo ad applicare più facilmente la pena pecuniaria, anziché l'affittiva, ai responsabili delle più gravi contravvenzioni. Il surrogato della pena affittiva è fissato, tanto per la multa che per l'ammenda, a lire dieci per ogni giorno di detenzione: misura che appare tutt'altro che bassa. Né la sola detenzione sarebbe il surrogato dell'insolvenza; ma con sario intento l'art. 22 del progetto dispone che alla detenzione per insolvenza, che non potrebbe in alcun caso eccedere il limite di un anno, possa sostituirsi la prestazione di un'opera determinata in servizio dello Stato, della provincia o del comune.

## LX.

(Art. 33 capov.)

Come complementi e surrogati penali si presentano finalmente nel progetto due istituti, ambo già esistenti nel Codice vigente, cioè: la vigilanza speciale della pubblica sicurezza e la ripresione giudiziale. Alle obiezioni, che si fanno contro il primo dei due istituti, ha già convenientemente risposto l'onorevole Ministro nella sua Relazione. Qui giova solo avvertire che essa è condizione di vita perché funzioni senza pericolo il nuovo istituto della liberazione condizionale. Il progetto però ne abbrevia la durata, fissando il limite massimo a tre anni e partendo dal minimo di un anno. Solo eccezionalmente per coloro, che penibili con l'ergastolo, fossero per virtù di attenuanti condannati alla pena straordinaria di trent'anni di reclusione, sarebbe, a maggior garanzia contro possibili danni, applicata, dopo l'espiazione di tale pena, la vigilanza per il periodo di dieci anni (art. 33 capov.).

Per alcuni forme più lievi di reati gioverà poi infliggere la semplice ripresione giudiziale, resa più efficace dall'istituto della cauzione, i cui vantaggi sono stati opportunamente accennati nella Relazione dell'onorevole Ministro.

Dove poi il progetto presenta un'importante riforma è nel sistema di commisurazione delle pene. Il progetto giustamente respinge il sistema dei *gradi* stabilito nel Codice vigente, costituendo un congegno complicato, che per la molteplicità dei suoi calcoli non è capace di offrire un esatto criterio della quantità di pena applicabile a ciascun reato; che lascia inoltre soverchio campo all'arbitrio del giudice nell'applicazione delle circostanze aggravanti o minoranti, ed è fonte di grandi questioni e di molta ingiustizia di giurisprudenza.

A tale sistema uno assai più semplice e piano è sostituito dal progetto. Trasandata cioè ogni ripartizione in gradi, sono fissati solo i limiti estremi delle varie pene, lasciandosi alla parte speciale del Codice il compito di determinare la quantità concreta di pena per ogni reato nella estensione propria della sanzione applicabile. Per le circostanze aggravanti o minoranti poi, quando ciò riesce possibile, sono le disposizioni stesse del Codice che determinano la quantità concreta di pena applicabile in virtù delle circostanze capaci di essere precisamente configurate; e quando, per la varietà dei casi cui si riferiscono le circostanze stesse, non può essere determinata *a priori* la quantità precisa di pena da diminuirsi o da aumentare, si stabilisce la misura dell'aumento e della diminuzione col criterio variabile di una frazione di quella pena, che si crederebbe *deberi* infliggere al reato, laddove non concorresse alcuna circostanza aggravante o mitigatrice, rimanendo in questo modo la misura dell'aumento o della diminuzione sempre proporzionata alla misura della pena che sarebbe dovuta al reato nella sua entità normale.

Questo modo di commisurare la pena alla figura concreta dei reati ha fatto già la sua buona prova nel Codice toscano; e per la sua grande semplicità e precisione è un sistema degno di essere accolto nel nuovo Codice penale dell'Italia unita.

## TITOLO III.

## Degli effetti e delle esecuzioni delle condanne penali (articoli 32-41).

## LXI.

Le condanne ad una pena traggono con sé delle conseguenze giuridiche, delle quali alcune sono comuni, altre sono proprie soltanto di talune di esse. Sono della prima specie: il risarcimento delle spese processuali, il ristoro dei danni, la confisca del corpo del reato, la restituzione delle cose al proprietario. Sono della seconda specie quelle che consistono in alcune incapacità, o decadenze di diritti, perpetue o temporanee, quali: la interdizione dai pubblici uffici, la sospensione dell'esercizio di una professione od arte, la perdita della facoltà di testare, ed in alcune restrizioni di libertà, quale la vigilanza speciale della pubblica sicurezza. Esse hanno la loro origine nella indegnità o nella sospensione, di cui alcuni individui sono colpiti a causa del reato da essi commesso; di qui il criterio di legittimità delle medesime.

Vi sono però dei diritti, di cui un uomo non può essere privato qualunque sia il reato di cui sinistramente colpevole, senza che sia disconosciuta la sua personalità: ed è stato principalmente oggetto di viva questione se la condanna alla



pena capitale od alla pena perpetua debba portare con se la perdita della facoltà di testare. L'opinione negativa prevalse nelle Commissioni ministeriali del 1866 e del 1876, mentre all'opposto nel progetto senatorio è detto che la condanna alla morte ed all'ergastolo priva il condannato della capacità di testare, e rende nullo anche il testamento fatto prima della condanna (art. 44, § 2, n. 2°).

L'onorevole Mancini non su progetto approvato dalla Camera dei deputati ripropose la disposizione del progetto senatorio (art. 41, § 2), la quale fu mantenuta negli schemi successivi. Ma la maggioranza della Commissione della Camera dei deputati non plaudì alla nullità del testamento fatto prima della condanna, considerando che: « non era ammissibile colpire di nullità un atto compiuto con « piena capacità, ed in forza di una irrazionale retroattività della incapacità inflitta dopo l'atto medesimo »: e così nell'articolo 44 dello schema presentato dalla Commissione l'8 giugno 1885 non fu riprodotta la disposizione del corrispondente articolo 34 dello schema Savelli, in quella parte che rifletteva la nullità del testamento anteriore alla condanna.

Tal sistema fu mantenuto nell'odierno progetto dell'onorevole Zanardelli (articolo 32). Or la vostra Commissione osserva che in primo luogo gravi ragioni onorevoli per ritenere che il condannato all'ergastolo debba essere privato del diritto di testare. Ed anzitutto si fa a ricordare come tale era il regime del diritto penale italiano anteriore al Codice civile del 1865.

Nell'articolo 15 del vigente Codice penale toscano si legge: « il condannato all'ergastolo soggiace in perpetuo alla piena interdizione ». E si sa che l'effetto della interdizione legale è quella di privare un individuo dell'amministrazione dei suoi beni, della facoltà e capacità di contrattare e di stare in giudizio, di disporre del suo patrimonio per atti tra vivi e di ultima volontà (1).

Nell'articolo 29 del Codice sardo-italiano si legge: « Le condanne alle pene di morte e dei lavori forzati a vita traggono seco la perdita dei delitti politici e di quelli specificati nell'articolo 44 del Codice civile delle antiche provincie del Regno ». E in detto articolo 44 del Codice civile della Sardegna del 1837, fra le altre decadenze di diritti, era statuito che il condannato alla pena di morte perdeva il possesso ed il godimento di tutti i suoi beni, e non poteva disporre in modo veruno della proprietà dei medesimi, né poteva disporre per donazione tra vivi o per atto di ultima volontà dei beni, che avesse acquistati in seguito alla condanna. L'articolo 29 del suddetto Codice del 1850, modificato per le provincie meridionali, dispone che « la condanna ai lavori forzati a vita trae seco e la perdita dei diritti politici e la interdizione patrimoniale ». Un tal divieto di testare in conseguenza della condanna a pena capitale o perpetua era, ed è, in Francia, sopravvissuto all'abolizione della morte civile, stabilita nel Codice civile (2), non sussistendo fra quegli scrittori alcuna obiezione (3).

La legge transitoria per l'attuazione del Codice civile in Italia modificò al

(1) V. POCOSI, *Il Codice penale toscano*, vol. I, pag. 145.

(2) L'articolo 3 della legge francese del 31 maggio 1854 che abolì la morte civile, così dispone: « il condannato ad una pena afflittiva perpetua non può disporre dei suoi beni in tutto od in parte, sia per donazione tra vivi, sia per testamento, né ricevere a questo titolo se non per causa di alimenti. Ogni testamento da lui fatto anteriormente alla sua condanna in contraddittorio, diventa definitivo, e nulla ».

(3) VAILLANT, *Précis de droit criminel*, nn. 217, 218; ORTOLAN, *Éléments de droit pénal*, n. 1465 e seg.; FRANCKE, *Rechtsgeschichte des Code pénal*.

proposito il diritto vigente; essa stabilì che le condanne alle pene di morte, dell'ergastolo e dei lavori forzati a vita traggono seco la perdita dei diritti politici, della patria potestà e maritale, e la interdizione legale, ma non la facoltà di disporre per testamento dei beni (art. 3). Fu però espressamente detto che tali disposizioni erano fatte per valere fino alla promulgazione di un Codice penale per tutte le provincie del Regno, per dimostrare che il loro proprio oggetto non era quello di creare un diritto permanente, ma un diritto meramente transitorio, al fine di togliere la disparità, che i due Codici sardo e toscano creavano nella capacità dei condannati, rimettendo nella nuova codificazione penale il regolamento definitivo di questa materia.

Questa legge non potrebbe quindi essere invocata come un precedente che autorevolmente pregiudichi alla presente questione. Il determinare, per verità, l'effetto delle condanne nella capacità politica o civile del condannato, è di competenza ordinaria del Codice penale; giacchè la privazione dei diritti derivante dalla dichiarazione di reità, sia che dalla legge venga considerata come una specie di pena, principale o accessoria, sia quale una vera conseguenza della condanna, e sia che debba essere pronunziata dal magistrato, o avvenga *ope legis*, è ognora essenzialmente una pena, essendo un male, che si infligge al colpevole in conseguenza del suo reato. E questo concetto fu pur chiaramente espresso nella relazione al Re nel Codice civile: « Se la legislazione di un paese », ivi è detto, « deve costituire un complesso armonico, ciascun ramo di essa ha però il suo peculiare subietto, ed i suoi razionali confini, la cui violazione genera confusione, e spesso è occasione di disposizioni censurabili o di erronee interpretazioni. Il Codice civile, obbedendo a questo concetto, abbandona al Codice penale « l'ufficio di determinare le conseguenze delle pene in ordine alla condizione e giuridica dei condannati, ma finché non vi si provveda con un nuovo Codice penale è necessità riempire tale lacuna con una particolare disposizione ».

#### LXII.

Giova, ciò non pertanto, ricordare i motivi, per cui nella Commissione legislativa pel Codice civile prevalse l'opinione che i condannati a morte od a pena perpetua non fossero privati della facoltà di testare. Gli onorevoli Mancini, Ellero, Tolomei, De Foresta e Cassinis opinavano per la privazione di questo diritto; era dell'opinione opposta il Miraglia. Ma prevalse la considerazione del Precontratti che, togliendosi al condannato la facoltà di testare, si sarebbe finito con l'aggravare la sua condizione nelle provincie napoletane e siciliane, ove in virtù del decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861 la condanna a morte non lo privava di quella facoltà. E così, dovendosi pure su questa via raggiungere l'intento della unificazione legislativa, parve che per una legge transitoria il partito più prudente fosse quello della scelta del sistema più mite fra le legislazioni penali in vigore. Più che una soluzione, fu quello uno espediente; per modo che se la pena di morte non fosse scritta nel Codice del 1850, e se non fosse sembrato repugnante all'indifferenza al condannato a morte una decadenza di meno di quella inflitta al condannato a perpetuità, quella disposizione oggi forse non esisterebbe. Una tale perdita di diritti è in primo luogo la conseguenza necessaria della interdizione legale, cui deve soggiacere il condannato all'ergastolo, per comune accordo di tutti i progetti del nuovo Codice penale. Interdizione cominciata in modo assoluto, perdurante perciò anche dopo che il condannato sia in



tutto o in parte liberato dalla pena dell'ergastolo per sovrana clemenza; e ciò correggendo quanto è attualmente disposto nel secondo capoverso del citato articolo 3 della legge transitoria, nel quale è detto: « L'amnistia, l'indulto o la « grazia che condona o commuta la pena, fa cessare la interdizione legale del « condannato, eccettoché la commutazione abbia luogo in altra pena alla quale « sia aggraviata per legge la interdizione medesima ». Non si saprebbe infatti perchè un uomo, il quale per sempre è ritenuto incapace all'esercizio della podestà patria o dell'autorità maritale, ancora quando fosse, per benignità di Principe, stimato non indegno di rientrare nella propria famiglia; incapace di uffici coisfittati, a cui può essere pure scorsa sufficientemente l'affetto paterno o maritale, sovente vivo nel cuore dei più scellerati malfattori, debba poter invece disporre del suo patrimonio per la sua morte, provvedere, cioè, per l'avvenire della sua famiglia e compiere un atto, per cui vuol somma prudenza e saviezza non disgiunta da bouté di affetti. Per quale motivo quest'uomo si stimerebbe più savio, più morale in un atto, che dovrebbe avere il suo effetto dopo la sua morte, anzichè per gli atti da compiere in vita?

Non solo del resto non vi sono motivi per eccettuarlo dalla interdizione legale la facoltà di testare; ma ve ne sono invece degli speciali per respingerla. Il delitto era pure simpatie ed avversioni, altrettanto antinaturali ed antisociali quanto la loro origine. La solidarietà e la convivenza nel delitto; il disegno verso congiunti, che con illeciti maneggi non siasi adoperati a favorirlo, possono indurre costui a disprezzare i vincoli del sangue, e sacrificare gli interessi dei congiunti ai suoi colpevoli ausiliatori. Che di più facile in un uomo, che ha dimostrato così poca obbedienza ai freni della moralità da non rifuggire dai più gravi propositi delittuosi? La legge sovviene alla morale inestinguibile e alla depravazione di un tal uomo, a tutela dei legittimi interessi della società e della famiglia, colpendo d'interdizione politica e civile, lo rende impotente a nuocere ulteriormente, e procura che, per quanto è possibile, non restino, dopo la sua morte, tracce infamose della sua esistenza, sostituendo alle determinazioni di una volontà chiara ribelle alle leggi della umana convivenza, gli equi provvedimenti propri sulla successione del defunto.

## I.XIII.

(Art. 32).

Queste medesime ragioni sussistono poi per dimostrare la convenienza che sieno colpite di nullità le disposizioni testamentarie fatte dal condannato prima della condanna, ma dopo che si fosse reso colpevole del delitto per cui fu condannato. È manifesto che egli potrebbe essere diretto, dopo di aver commesso il delitto, e mentre si dibatte con la giustizia per sfuggire ai suoi colpi, dagli stessi gravi impulsi, da cui può essere animato dopo la condanna. Se altrimenti si ordinasse, quelle disposizioni, che egli sarebbe incapaciato a fare dopo la condanna, si indurrebbe a farle alla vigilia della stessa, deludendo in tal modo le previsioni del legislatore.

La nullità delle disposizioni testamentarie non potrebbe però estendersi al tempo anteriore al delitto, quando, cioè, la società non aveva acquistato il diritto di censurare la sua condotta. Coloro, che intendono dare alla nullità dipendente dalla condanna un effetto retroattivo alle disposizioni anteriori senza limite di

tempo, si fondano sulla considerazione che il testamento è l'espressione dell'ultima volontà; che la revocabilità ne è requisito essenziale, e che pertanto esso cesserebbe d'esser tale quando, per la sopravvenuta incapacità di testare, non potesse più il testatore mutare le sue disposizioni.

Ma questo argomento ha il vizio di provar troppo. L'interdizione produce il suo effetto dal giorno della sentenza (articolo 328 del Codice civile), e se si dovesse fare eccezione per il testamento in ogni tempo fatto dal condannato prima della condanna, dovrebbe dirsi lo stesso, per l'identica ragione, dei testamenti di ogni interdetto prima della sentenza d'interdizione.

Ne varrebbe l'obiettare che, secondo una tale veduta, dovrebbero essere mantenute in vigore tutte le disposizioni testamentarie che non siano state fatte dopo la sentenza di condanna, mentre anche il Codice civile ammette che gli atti anteriori alla interdizione possano essere annullati, se la causa della interdizione sussisteva al tempo in cui avevano luogo gli atti medesimi (art. 330); e la Commissione è venuta nella determinazione di proporre la nullità del testamento anteriore alla condanna e posteriore al delitto, giusto per aver ritenuto che in tal periodo di tempo possano sussistere quelle medesime ragioni, per le quali si è stimato opportuno che dagli effetti della interdizione incorra con la condanna non sia eccettuata la facoltà di testare.

È in questi sensi che la vostra Commissione ha creduto di conciliare il dissenso fra coloro che, pur volendo colpito il condannato all'ergastolo dalla incapacità di testare, non intendono che debba essere dichiarato nullo il testamento anteriore, come, sull'uniforme avviso della Commissione del 1885, è provveduto nell'attuale progetto (articolo 32), e quegli altri che ritengono che debba essere dichiarato nullo il testamento fatto prima della condanna.

Una seconda modificazione proposta dalla vostra Commissione si è che la riscossione delle spese processuali si arretrati dalla espropriazione di ciò che è necessario al sostentamento della famiglia del condannato. Se un alto interesse di conservazione muove lo Stato a privare della libertà l'autore di un delitto, è per equo che dei riguardi si abbiano alla innocente famiglia, non ultima vittima del delitto stesso.

## TITOLO IV.

Dell'imputabilità, e delle cause che la escludono o la diminuiscono  
(articoli 45-57).

## LXIV.

Uno fra i problemi, che più affaticarono le menti dei giuristi e dei filosofi in generale, si è quello che riguarda l'imputabilità del reato.

Tutti convenivano che la sola esecuzione materiale del fatto non possa ritenersi sufficiente per dichiarare l'autore del medesimo colpevole di un reato ed assoggettarlo alla sanzione penale corrispondente; e condannano il tempo stesso quelle dottrine e quelle leggi, per le quali si ammetterebbe il delitto all'infuori dell'esteriorità di un'azione (1).

(1) SCRIVIA FALASCHETTI: « Lasciano alla religione lo spaventare con le terribili sue minacce la rea ed occulta volontà degli uomini e non chiedono alle leggi, che sono

Tralasciando però di occuparci delle opinioni isolate o intermedie, dobbiamo avvertire che tre sono le dottrine che oggidì si dividono il campo in tale questione.

Una di esse, la più antica, la più diffusa e la più comunemente ricevuta, s'insegna che l'uomo non possa imputarsi di un reato se non in quanto il fatto sia il prodotto della libera determinazione della sua volontà. Si pone cioè a cardine della imputabilità il principio che l'uomo è dotato di *libero arbitrio*, e si vuole quindi che non vi sia reato se non quando il medesimo sia il risultato di questa libera determinazione. Su tale base potè dirsi pacifica, sino a pochi anni or sono, tra i criminalisti la teoria dell'imputabilità; e a tale concetto s'ispiravano i legislatori nel formulare, più o meno scientificamente, le disposizioni che vi si riferiscono nel Codice penale (1).

opere degli uomini, quel che ottenere dobbiamo dalla religione che è opera di Dio. La legge non può punire l'atto senza la volontà, nè la volontà senza l'atto». CARLARA aggiunge a questo proposito: « punire i peccati è la formalità comune con la quale si designa l'apogeo della tirannia; ed osserva che un tempo il giure penale, come degnerà dalla sua vera indole sotto i Governi teocratici per la confusione di *il peccato col delitto*, così degnerà anche sotto altri Governi per la confusione del *peccato col delitto* (Programma; Parte generale, vol. I, § 13). Veggasi inoltre CASANOVA, *Introduzione allo studio del Diritto penale* (oss. II); TOLONI, *Diritto e procedura penale*, pag. 501; BOCCALATI, *Diritto penale, Prolegomeni*; TISSOT, *Introduzione philosophique à l'étude des droit penals*; ORTOLAN, *Éléments de Droit pénal*, § 303, ecc.

(1) La teoria dell'imputabilità fondata sul libero arbitrio fu accolta da scrittori e filosofi della antichità, fra i quali basta ricordare ARISTOTELE (*Ethice Nic.*, III, 1, 3), e CECERONE (nel libro *De Fato*); e fu ricevuta nel Diritto romano (L. 5, § 2, *Ad legem Aquilianam*, 9, 2). Ma più esattamente fu stabilita dagli scrittori moderni di diritto penale, i quali nella maggior parte hanno posto la libera volontà come base della imputabilità. Secondo P. ROSE la moralità delle azioni dell'uomo e la imputabilità di esse risulta dalla intelligenza e dalla libera volontà, come scrive: « Perché un'azione proibita sia punibile bisogna che sia imputabile, cioè prodotta dal concorso dell'intelligenza e della libera volontà dell'agente. L'imputabilità si riferisce perciò alle azioni spontanee degli esseri intelligenti e liberi » (*Trattato di diritto penale*, Lib. II, cap. X). E questo criterio fondamentale riscontrasi in diverse forme presso quegli scrittori che presuppongono la libera volontà, come GALLEPPI, *Filosofia della volontà*; COSSIN, *De veri, du bon et du bien*; JOUVENOT, *Cours de droit naturel*; GIARA, *Conférence sulla scienza sociale*; GIBELLI, *Uomo e le scienze morali*. E fra gli scrittori di diritto penale sono da ricordarsi: CARMIGNANI, *Elementi juris crisi*; CARLARA, *Programma*, Parte generale; MARCONI, *Lettere a MARIANI intorno alla filosofia del diritto e principalmente sui fondamenti del diritto di punire*; TISSOT, *Le Droit pénal*, ecc., vol. I, c. IV; CASANOVA, *Introd. allo studio di Diritto penale*, pag. 208 (Notioni preliminari a Lib. I); *Il delitto e la libertà del volere*, p. 46; TOLONI, *Diritto e Proc. penale*, pag. 508; PESSINA, *Elementi di diritto penale*, v. I, c. IV; *Il libero volere (nel Giornale napoletano di Filosofia, febbraio 1876, p. 58)*; PAGGI, *Notizie elementari*; BOCCALATI, *Suoi principii*, ecc.; BRUDA, *Saggio di una dottrina generale del reato*; ORTOLAN, *Éléments de Droit pénal*, lib. I, p. II, tit. II; REUTER, *Traité de Droit criminel*; THÉRIEN, *Leçons de Droit criminel*; BERTALDI, *Cours de Droit pénal*, ecc.

Il Codice del 1859, come il Codice toscano, presupponn la persona imputabile una volontà libera, ed eguale prescrizione trovasi nel Codice francese (articolo 64), belge (articolo 71), austriaco (§ 17), zarburghese (§§ 44 e 59), ungherese (articoli 75 e 76). È espressamente dichiarata questa presunzione dal Codice spagnolo (articolo 17) ed il Codice portoghese stabilisce che soltanto possono essere considerati delinquenti quegli individui che posseggono la necessaria intelligenza e libertà (articolo 22).

## LXV.

Antichi sono però gli attacchi, che si misero alla teorica del libero arbitrio nella filosofia teoretica; ma oggi si rinnovellano più arditi e vivaci, e dalla tesi generale ed astratta passano ad informare la tesi speciale e concreta che riguarda propriamente l'imputabilità del reato. Facendo particolarmente appello alle leggi statistiche indotte dalla costanza e regolarità di certi fenomeni morali e sociali, s'imparò e negò il libero arbitrio; si imparò e negò quindi che l'imputabilità e di conseguenza la responsabilità del reato, possa su di esso fondarsi. Si credette anzi di poter prescindere dal concetto dell'imputabilità, chiamando l'uomo responsabile del reato in base al concetto puro e semplice della necessità sociale che al delitto tenga dietro la sua pena, come una sanzione o reazione corrispondente, perchè è legge naturale e universale che ogni causa produca il suo effetto, e la vita presenti sempre, e dappertutto, una vicenda assidua, inesorabile di azioni e reazioni corrispondenti. Lanone, non farebbe mestieri ricercar se taluno sia più o meno libero nelle sue volizioni, per stabilire il fondamento della sua responsabilità penale; questa dovrebbe sussistere come conseguenza immediata e dell'essere egli in società, e dell'essere il suo fatto bisognevole, nell'interesse sociale, di una censura e reazione penale (1).

Convien dire che tali dottrine professate oggi col corredo delle scienze più moderne, la sociologia e la statistica, la fisiologia e l'antropologia, e da uomini di eletto ingegno e di ampia cultura, ed esposte con forma efficace ed immaginosa, esercitano un singolare allettamento sull'animo di coloro, i quali invocano il progresso delle discipline criminali ritemperate ai nuovi dettami delle scienze che intendono allo studio della vita dell'uomo e della società, al quale devono indirizzarsi quelle discipline, se vogliono giungere a conclusioni sane e pratiche. Ma, per quanto si possa e si debba essere solleciti di verificarle con la diuturna osservazione dei fatti, per quanto si vada convinti che lo studio dei delitti e delle pene corra pericolo di vagare nell'astratto e nell'iperbolico, se non si fonda sulla più esatta cognizione dell'uomo e dell'ambiente sociale, non ne deriva la conseguenza che nulla di vero e di scientifico possa aversi in queste discipline se non ci venga appreso o riconosciuto dai dettami delle scienze biologiche e sociologiche, come se la storia, la tradizione, la coscienza umana,

(1) Fra i deterministi ricordarono HENNER, *Oeuvres morales et politiques*; SCHOPFNER, *Essai sur le libre arbitre*; HILFBRAN, *Philosophie de l'Inconscient*; COSTE A., *Principes de philosophie positive*; HARTLEY, *De l'homme et de ses facultés* (dall'inglese); SPENCER, *Principi di sociologia*; FOULLE, *Le libérté et le déterminisme*; HERZEN, *La physiologie de la volonté*; MATHIAS, *La physiologie de l'éprit*; RIBOT, *Les maladies de la volonté*; YUNOLLE, *Della legge fondamentale dell'intelligenza del regno animale*. Per essi le azioni umane sono indettabili perchè determinate da una quantità di cause esterne, tra le quali specialmente l'eredità, il clima, l'educazione, l'ambiente, ecc., e, come si è detto, la ragione della pena sta per essi nella necessità in cui è la società di difendersi per potere esistere. KRAFF-BLING, *Grundzüge der Criminal-psychologie*; LACCAARNE, *Marche de la criminalité*; ANSOLO, *Le morale des positivistes*; LOUSSON, *Uomo delinquente*; FRANK, *Théorie dell'imputabilità*; I suoi crizantini, ecc.; GARO PALLI, *Criminologia*; G. VIRGILI, *Sulla natura morbida del delitto*; TANASSIA, *Gli ultimi studi sulla criminalità*; BONVECHIATO, *Il senso morale e la pena sociale*.



non siano anch'esse fonti vive della scienza, ed anzi d'indole concreta e sperimentale quant'altre mai.

Se però le dottrine, che si vennero intessendo sulla base di scienze nobilissime e importantissime, ma che, a detta de' loro più accreditati cultori, sono tuttora allo stato rudimentale, non si possono accettare dai giuristi, ed appariscono facilmente frutto di indizii troppo affrettate ed esorbitanti, devonsi certamente riconoscere un titolo di benemerita in coloro, che contribuirono a far emergere l'importanza degli studi biologici e sociologici, non sempre abbastanza curati, a sussidio dell'opera legislativa. E per altra guisa essi si resero ancora più benemeriti, facendo spesso accorti i giuristi de' vizi e delle esorbitanze, che per loro parte affettavano le dottrine comunemente ricevute. Notevole infatti appare l'inflessa esercitata sulla dottrina dell'imputabilità, che finora sembrava non potesse reggersi se non sul dogma del libero arbitrio; per modo che tutta la scienza del giure penale dovesse andar rovesciata come l'esistenza del libero arbitrio fosse impugnata. L'ardito cimento valse a preparare un nuovo postulato, che, frapponendosi fra le opposte tesi del libero arbitrio come base della imputabilità e della penalità fondata sulla negazione di quello, è forse la giusta e vera soluzione della questione.

## LXVI.

La terza dottrina cui alludevamo è quella, che fa consistere il cardine dell'imputabilità nella *volontarietà* del fatto, indipendentemente dal libero arbitrio, la cui ricerca non concerne propriamente la sfera dei rapporti giuridici, bensì quella soltanto dei rapporti morali, troppo spesso confusi coi primi, mentre il distinguere, per quanto sia malagevole, è indispensabile per poterne fare un congruo apprezzamento.

Questa dottrina, che ha qualche radice nella scienza tedesca (1), è ben lungi dal negare la esistenza della libertà del volere, ad accertare la quale sarebbe già sufficiente quella inoppugnabile fonte di prova che è la interna coscienza di ogni uomo, prova tanto più autorevole in quanto che ognuno può farne direttamente l'esperimento. Ed ove anche la certezza filosoficamente fosse vacillante, non spetterebbe mai al criminalista né all'organo di Stato bandire il disconoscimento e scuotere negli animi l'opinione della libertà morale; lo che varrebbe come disconoscere il valore morale delle umane azioni e togliere il più efficace stimolo all'onesto operare dell'uomo, consistente nel merito universalmente attribuito alla virtù e nella generale riprovazione del vizio.

Codesto però è un sentimento, di cui l'uomo non può rispondere che innanzi al furo interno della propria coscienza, che esige tutto il rispetto del giurista e del legislatore, ma che non può e non deve mettersi in discussione innanzi al

(1) L'imputabilità, fra gli scrittori tedeschi, vuol focalarsi principalmente nella *intelligenza*, la quale però implicherebbe libertà di elezione, ed a tale concetto s'ispirano nel regolare le norme della imputabilità la Legge svizzera (cap. V, § 4); il Codice germanico (§ 51) e Polacco (art. 27). — V. fra gli altri: BODEN, *Trattato di diritto penale*, § 89; *Tavola fondamenti della imputazione penale*, pag. 30 e seg.; BAX, *Del rapporto di causalità*; HENKMAN, nell'*Archiv des Rechts*, a. 1856; OETTINGER, *Abhandlungen*, vol. 1, 1857; KRO, *Dela e colpa*; BODEN, *Die Normen*, ecc., II, pag. 102, 206; BODEN, *Theorie*, I, pag. 402; GROSSI, *Concetto e specie del dolo*.

furo esterno della società. A questa interessano soprattutto l'obiettività e l'esteriorità dei fatti, e solo dove ricercarsi se la volontà umana li abbia determinati, per distinguerne l'apprezzamento ed il trattamento, in corrispondenza al concetto giuridico della persona ed ai rapporti sociali degli uomini fra loro e dei cittadini con lo Stato. La necessità di tale elemento si fonda in ciò, che altrimenti non si distinguerebbe l'azione dell'uomo da quella di un essere qualsiasi o dal fortuito, nè si giustificerebbe la diversa sanzione che all'«*opio* è richiesta nei vari casi, e non si spiegherebbe il carattere tutto particolare della sanzione punitiva, la quale massimamente si propone di operare sull'animo dei consociati, disposti ad onesti, delinquenti, proclivi a delinquere e chiedenti soddisfazione della offesa e dello sgomento sofferto.

## LXVII.

Bene però si avvisava, a parer nostro, nell'attuale progetto di Codice, escludendo quelle formule del Codice toscano e del Codice sardo, che fondavano l'imputabilità del reato sul libero arbitrio, mandando esente da pena chi abbia agito senza «*libertà dell'elezione*» (articolo 34 del Codice penale toscano), ovvero, chi «*vi fu tratto da una forza alla quale non poté resistere*» (art. 94 Codice 1859).

Queste due formule andavano, a prescindere pure dal loro intrinseco valore, evitate, anche per altre ragioni, che si desumono dalla Relazione ministeriale. Infatti la prima, quella del Codice toscano, ottima e giustamente encomiata allorchè i principi della scienza avevano bisogno di essere volgarizzati dalla legge, riesce troppo generica ed astratta, e quindi, se ammissibile in un manuale o trattato di dottrina, non sarebbe confacente ad un testo legislativo, che ha mestieri soprattutto di essere preciso e facilmente applicabile alle contingenze concrete dei fatti. La seconda, quella del Codice sardo, calata sulle orme del Codice francese, si formò intorno una tale fitta di abusi e di esorbitanti applicazioni che sarebbe ormai improvido il volerla.

Però è da lodarsi il progetto, che, seguendo l'odierno indirizzo legislativo di abbandonare le formule generiche ed astratte, corò di specificare, sebbene sinteticamente, com'è suo costume, le singole circostanze o gruppi di circostanze che possono togliere o scemare l'imputabilità, e quindi la pena.

Occorreva soltanto fissare prima una norma generale, che stabilisse quel caposaldo dell'imputabilità, intorno a cui si dovessero poi coordinare le disposizioni speciali sulle cause escludenti e diminuenti; e siffatta norma generale s'informò appunto alla terza fra le dottrine testè accennate, la cui esattezza giuridica è così perspicua che nuno ebbe a fare osservazioni sulla norma, che sta scritta nella prima parte dell'art. 46, se non in quanto parve tanto elementare da potersi persino ritenere superflua la disposizione nella legge. In essa però è detto che non può applicarsi una pena, e quindi non averi reato «*se non per una «azione od omissione volontaria»*. Lo che, oltre ad essere elementarmente esatto, dovè ritenere altresì utile, e aggiungeremo anzi necessario, venga espressamente dichiarato nella legge; imperocchè, prescindendo pure dalle dottrine, che ammettono la sussistenza del delitto senza elemento morale, non rare volte accade udire affermato come nei reati colposi e più ancora nelle contravvenzioni non faccia mestieri tale estremo della volontarietà del fatto dal punto di vista soggettivo (1).

(1) V. Cass. di Roma 5 febbraio e 20 marzo 1870, 5 gennaio e 9 aprile 1880, ecc., ecc.



D'altronde, per quanto si tratti di una nozione elementare, ma nello stesso tempo fondamentale della responsabilità penale, sarebbe strano che il Codice dei reati e delle pene non la consacrassero espressamente come norma concreta per l'applicazione della legge. Infine tale disposizione e la consecutiva del 1° capoverso dispensano il legislatore dal contemplare poi singolarmente il cosiddetto « errore di fatto », la cui nozione legislativamente riesce difficilissima, e che consiste appunto nella mancanza di nesso tra il fatto e la volontà.

## LXVIII.

(Art. 46).

Il fatto costituente reato si distingue però in due momenti: l'uno soggettivo, che è l'azione od omissione posta in essere dall'agente; oggettivo l'altro, che è l'attacco, la lesione, il pregiudizio, reale o potenziale, creato all'altrui diritto. Or se l'elemento morale è indispensabile nel reato, lo deve essere così soggettivamente, come oggettivamente, altrimenti il concorso di quell'elemento nel fatto sarebbe parziale ed incompleto. Come principio si deve adunque richiedere che non solo l'azione sia volontaria, bensì ancora sia volontario l'evento.

Ma, data la volontarietà della causa, è logico che si presuma la volontarietà dell'effetto, siccome è logico che l'autore di un'azione, scientemente e deliberatamente commessa, ne abbia valutato le conseguenze. Chi espone contro taluno un colpo di fucile a pochi passi di distanza e gli sfraocella il capo, non poteva che volere la morte; chi toglie dalla tasca altrui un oggetto e lo porta con sé, si presume naturalmente che abbia voluto derubarlo.

Ogni regola però ha le sue eccezioni; e la presunzione in discorso non può essere che *juris tantum*, e deve quindi cedere alla prova contraria. Non sarà sempre così facile l'addirittura, ma deve sempre ammettersi come consacrazione del principio che la volontà dell'uomo è elemento indispensabile del reato. Così, se all'autore del colpo mortale non sarà possibile contestare la presunta intenzione di uccidere, potrà forse l'autore della sottrazione contestare invece l'intenzione del furto, dimostrando, ad esempio, di aver tolto l'oggetto per celia, o per altro scopo che non sia quello di appropriarselo.

Non può parlarsi di prova contraria, come non può parlarsi di presunta intenzione finale dell'azione, quando l'effetto immediato o ulteriore di essa è dalla legge posto a carico dell'agente prescindendo dalla sua intenzione diretta a quel determinato evento. Nel qual caso non è già che si deroghi al principio sancito dalla volontarietà obbiettiva del fatto, ma è che la obbiettività di questo risiede in una efficienza potenziale, nel pericolo fatto sorgere; avvertendo il quale, è giusto che sian poste a carico dell'agente le conseguenze. Chi depono il falso in giudizio è già colpevole di falsa testimonianza; ma se il fatto ebbe per effetto una condanna a grave pena, la maggiore responsabilità non può svitarsi con veruna ricerca protervata; e chi accendendo fuochi in vicinanza dell'altrui abitato è causa di un incendio, non potrà mai schermirsi dall'imputazione di questo a titolo di colpa, allegando di non aver voluto il deplorato evento.

A ciò provvede rettamente il primo capoverso dell'articolo 46, affermando implicitamente l'estremo della volontarietà obbiettiva del fatto, mancando la quale si avvera la seconda ipotesi dell'errore, ma che si presume, sino a prova contraria, ammessa sempre quando la legge altrimenti non dispone.

Vien finalmente il secondo capoverso dell'articolo 46, che si riferisce alle contravvenzioni, nelle quali non può parlarsi di volontarietà obbiettiva, impe-

rochè tutto il materiale del reato si esplica nell'azione od omissione commessa dal reo, d'onde sorge il concetto del pericolo sovrastante a questa od a quella sfera giuridica, che è l'effetto immediato della contravvenzione. Loonde viene stabilito che non si ammetta nemmeno la ricerca del fine che l'agente si sia potuto proporre, non mai valevole a giustificare la violazione della legge, purché volontariamente commessa.

## LXIX.

(Art. 47).

Fissate per tal guisa le norme fondamentali dell'imputabilità, il progetto passa ad esaminare e definire le varie circostanze, che possono escluderla o diminuirli, ovvero a giustificare o sanare il fatto.

Le circostanze dirimenti o diminuenti sono giusta il progetto: 1° la pazzia; 2° il sonno ed il sonnambulismo; 3° l'ubriachezza; 4° l'età; 5° il sordomutismo. Le cause di giustificazione e di scusa sono: 1° la disposizione della legge e l'ordine del superiore; 2° la legittima difesa e lo stato di necessità; 3° l'impeto di un giusto ed intenso affetto. Il progetto ordina diversamente queste circostanze, raggruppandone talora una o più nella stessa disposizione o nello stesso articolo, secondo che più torca all'economia legislativa.

Nell'articolo 47 è sinteticamente definito quello stato di non imputabilità che consiste nell'imperfetto sviluppo, nel difetto di funzione e nella funzione irregolare delle facoltà psichiche dell'uomo, vuoi per causa normale, il sonno, vuoi per cause anormali, il sonnambulismo e la pazzia. I motivi della Relazione ministeriale spiegano congruamente la formula adottata, sia in sé stessa, sia in confronto alle formule degli schemi anteriori.

Qualcuno avrebbe desiderato una formula anche più perspicua di quella proposta, e la Commissione avrebbe anche incaricato il suo relatore di studiare una migliore. Ma la difficoltà dell'emenda è grande e torna forse più opportuno rimandare tale raccomandazione all'onorevole Ministro, che nella revisione finale potrà sfruttare eziandio degli studi ulteriori e delle discussioni parlamentari.

## LXX.

(Art. 47 capov.).

Se non che, approvando in massima la prima parte dell'articolo 47, la Commissione non poteva approvare del pari il capoverso, per cui è data facoltà al giudice di ordinare che l'individuo dichiarato non punibile per deficienza o morbosa alterazione di mente, sia chiuso in un manicomio, e per rimanervi sino a che l'autorità competente lo giudichi necessario.

Gravi, senza dubbio, sono le considerazioni addotte dall'onorevole Ministro per giustificare questa disposizione, intesa a preservare la sociale sicurezza dal pericolo che le sovrasterebbe rimettendo in libertà e abbandonando a loro stessi alienati di mente che si riservano autori di fatti criminosi; ma esse non sono tali che possano lasciar l'animo tranquillo sulla sua politica e pratica opportunità. Nelle parole della stessa Relazione ministeriale troviamo anzi gli argomenti che ne suggeriscono il rigetto. Poiché ivi è detto che il provvedimento dovrebbe ricevere applicazione sol « quando le consiglio o la specie dell'alienazione o le condizioni dell'individuo o la gravità dei fatti e del pericolo ». Ma queste condizioni, già troppo vagamente espresse nella Relazione medesima, non lo sono in alcun modo nel testo della legge, la quale attribuirebbe invece al magistrato

tale e si sconfinata facoltà, che sarebbe ben più pericolosa di quello che non fosse l'inesistenza di ogni disposizione in proposito.

Devesi infatti riflettere che tale disposizione attribuirebbe al magistrato un arbitrio, di cui sarebbe difficile determinare i limiti; che gli permetterebbe di decretare la reclusione, sia pure in un manicomio, e a tempo indeterminato, di un cittadino autore dei fatti più insignificanti, affetto di infermità la più lieve ed innocua; che gli darebbe la facoltà di gettarlo in un manicomio criminale, nel quale il disgraziato troverebbe sorte e trattamento più duri e più tristi di quelli del carcere.

Nò il provvedimento giudiziale troverebbe così facilmente un'altra autorità competente (che per ora, in attesa di apposita legge, non potrà essere che il direttore del manicomio), la quale si assumesse la responsabilità di affrettarne la rievocazione. Tanto più pericoloso e precipitato sarebbe appunto questo provvedimento, in quanto che la disciplina dei manicomii e, in specie, dei manicomii criminali, è ancor lungi dall'essere regolata con legge organica. E l'arbitrio sarebbe ancor più grave e deplorabile rispetto ai giudizi per giurati, il verdetto assolutorio dei quali potrebbe trovare una rivincita fiscale nel provvedimento della Corte che ordinasse la reclusione del proscioltto in un manicomio.

D'altronde non possono neppure addarsi fatti ed esperienze che giustificino questa singolarità giuridica, il difetto di consimile disposizione nei Codici attuali non avendo dato adito, per quanto si sappia, a notevoli inconvenienti per parte di individui prosciolti in giudizio penale per vizio di mente.

Ed infine, senza attribuire tale esorbitante potestà al giudice penale, pare che provvedano sufficientemente le leggi veglianti, autorizzando l'autorità politica a dare tutti i provvedimenti valevoli alla tutela della pubblica sicurezza ed incolumità; cosicchè lo stesso Ministro nella sua dotta Relazione deve avvertire che « l'iniziativa di tale provvedimento uscirebbe veramente dalla competenza tecnica del giudice penale »; e questo basta, a nostro avviso, a desiderarne la riforma.

## LXXII.

(Art. 47 a 50).

Niuna osservazione dobbiamo fare all'articolo 46, che dispone sulla scomata imputabilità per le mediche cause prevedute negli articoli 47 e 48, che siano dipendenti da ubriachezza; e che riproduce sostanzialmente norme che già esistevano negli schemi precedenti.

Ottimo pensiero fu quello di richiamare nella parte generale del Codice le disposizioni che riguardano la legalità del fatto, la incolpata tutela e lo stato di necessità (art. 50). Sono circostanze, che non si devono riferire unicamente, come per i Codici vigenti e per taluni degli schemi anteriori, alle ipotesi dei reati di sangue, ma che possono ricorrere anche in altri reati, come, ad esempio, in materia di delitti contro la libertà, contro la proprietà, ecc. Ciò stante, non sarebbe possibile accogliere la proposta di qualche commissario, che avrebbe desiderato si studiasse se taluna delle circostanze ivi indicate potesse riferirsi soltanto ad alcuni singoli fatti.

È desiderata comune, invece, che siano determinate le persone diverse dall'agente, la salvezza delle quali può legittimare il fatto lesivo dell'altrui diritto per lo stato di necessità preveduto nel n. 3°, sembrando esorbitante e fuori di ragione che sia lecito sacrificare il diritto di taluno per beneficiare un terzo qualsiasi.

## LXXIII.

(Art. 51 a 57).

Deigna di approvazione è pure la disposizione dell'articolo 51, che colloca del pari nel Primo Libro la pena derivante dall'essere il fatto commesso nell'impeto di giusto ed intenso affetto. Sol che, appunto per dover essere apprezzabile, oltrechè nell'ipotesi del dolore, anche in quella dell'ira, o meglio dello sdegno, lo stimolo determinante la sostanziale risoluzione, pare a noi che in questo secondo caso giovi richiedere che la provocazione sia ad una volta ingiusta e grave. La Commissione opinò perciò che si dovesse ritornare al concetto del Codice del 1830, e distinguere, come fa l'articolo 502, la provocazione in grave e lieve, per differenziare analogamente la responsabilità e la sanzione penale.

Quanto all'età, di cui è argomento negli articoli 52 e 54, niuna emenda si proporrebbe se non fosse il voto che la piena responsabilità facesse capo non già ai diciott'anni, bensì al ventuno, siccome dispone il Codice sardo e si proponeva in tutti i progetti anteriori, da quella del 1863 all'ultimo dell'onorevole Tassani. La considerazione, che nei Codici di alcuni paesi stranieri la maggiore età criminale si raggiunge più presto, non pare debba essere decisiva per risolvere la questione; nella quale si tratta di sapere se colui, che si ripenta non ancora abbastanza maturo di mente e di senso per essere capace di esercitare i propri diritti o di provvedere a' suoi privati negozi, si possa poi chiamare pienamente cosciente dei doveri che incombono al cittadino e completamente responsabile delle sue azioni. Vuolsi infatti considerare che la legge penale, specialmente nei delitti riflettenti direttamente la pubblica cosa e nelle contravvenzioni, richiede quella stessa maturità e serietà intellettuale, che la legge civile esige per ammettere la maggioranza, e che la delinquenza non consiste tutta nei reati di sangue e di luero, dov'è più facile distinguere ciò ch'è lecito da quello che non lo è. Anche l'irriflessione propria dell'età rende naturalmente minore la resistenza alle tentazioni delittuose. E d'altronde, alcune pene come le pecuniarie e quelle che producono interdizioni o sospensioni di diritti non andrebbero a colpire, nel minorenni, a' sensi della legge civile, una persona capace di subirne la vera o la piena applicazione.

Nè varrebbe l'opporre che la maggiore severità verso i minorenni si giustifichi per il movimento pur troppo erascato nella loro criminalità. Questo, che vivamente e ben a ragione si deplora e sdegnata, deve indurre l'anno di Stato ed il legislatore a scrutarne con grande amore le cause ed a curare di rimuoverle con tutti i mezzi e gli accorgimenti, che una saggia polizia dei costumi, dell'educazione, dell'igiene delle carceri, e di altre spettanze sociali può suggerire. Ma come da una lieve diminuzione della pena, quale soltanto è oggi ammessa e si vorrebbe conservata, non può derivare l'aumento numerico dei delitti in individui, la cui minore moralità vuol dipendere appunto dalla minore forza di resistenza psichica; così sarebbe sommamente ingenuo colui che si proponesse di contro operarvi e si attendesse di veder diminuita la delinquenza dei minorenni, con l'empirico palliativo di qualche anno o di qualche mese di più di pena ai minorenni convinti rei.

È quindi migliore e prevalente ragione quella di osservare una giusta misura nella responsabilità e nella penalità del minorenni, il quale dall'esorbitante e sproporzionato trattamento trarrebbe motivo, come purtroppo sovente accade, di sdegno e di ragguaglia.

La Commissione pertanto propone che sia ristabilito, come nel Codice del 1850 e nei progetti anteriori, un periodo di età fra i diciotto ed i vent'anni, durante il quale la pena si diminuisca di un terzo, od almeno di un sesto, ed in caso che la pena sia dell'ergastolo, si sostituisca la reclusione per trent'anni.

In conformità dovrebbero modificarsi le disposizioni riferentisi il sordomuto (articolo 55); raccomandando che nella definitiva relazione si tenga conto delle distinzioni contenute negli articoli 92 e 93 del Codice sardo.

Niana osservazione sostanziale sugli ultimi due articoli del titolo in esame: il 56, che opportunamente limita a più ristretti confini l'effetto delle attenuanti generiche; il 57, che provvede, sull'esempio del regolamento toscano di polizia punitiva (articoli 16 e 17), pur migliorandone e completandone il disposto, alla responsabilità dei terzi nelle contravvenzioni.

Vi fu taluno dei Commissari, che esprime dei dubbi sul retto collocamento di quest'ultimo articolo, sembrandogli più congrua sede quella della complicità; ma, come bene si osservò, non si tratta in questo argomento di una vera e propria compartecipazione di più persone nel reato, ma di una responsabilità complementare e sussidiaria, che ha carattere tutto individuale e non in ogni caso collegata a quella di una terza persona. Si potrà solo avvisare ad una relazione migliore e che sia meglio coordinata alla giurisprudenza attuale in materia di contravvenzioni alle leggi speciali.

## TITOLO V.

## Del tentativo (articoli 58-61).

## LXXIII.

(Art. 58).

La teoria del conato criminoso è opera tutta moderna, singolarmente dovuta agli insegnamenti della scuola italiana.

E noto, infatti, come il concetto scientifico del tentativo, elevato all'altezza di teoria, non fosse delineato nemmeno dalla sapienza romana. Non sono poche le istituzioni di quel diritto (1), che accennano al tentativo; ma il sistema dei Romani di provvedere con disposizioni speciali ai bisogni particolari, e secondo le vicende politiche dei tempi, spiega la mancanza di una teoria generale. Ed anzi, i disparati frammenti delle opere di quei sommi giuriconsulti crearono le più opposte interpretazioni; per molto che perdurano tuttora le incertezze per determinare esattamente la nozione giuridica del tentativo secondo il Diritto Romano, e più specialmente se in quel Diritto vigesse la norma della parificazione di pena del reato tentato e del consumato. Nulladimeno può dirsi che la opinione prevalente è sempre quella sostenuta dall'illustre Nicolini (2) e cioè, che tranne

(1) Dig. L. 8 e 19, ad leg. Corn. de falsis; L. 1, § 1, ad leg. Jul. nobilitas; L. 9, de incendio; L. 29, § 12, de pœnit. L. 15, § 1, de injuriis; L. 1, ad leg. Pomp. de pœnitentiis; L. 3, 4, ad leg. Jul. majest.; L. 21, § 7, de furtis, nec.; Cod. L. 6, de diversis pœnitentiis; L. 11, de his qui accusare non possunt; L. 5, de episcopis et clericis, nec.

(2) *Questioni di diritto*, Vol. I, sez. II, *Del tentativo*.

alcuni casi di eccezione (reati di maestà, militari, di sangue e la fuga del servo), il tentativo non era mai punito alla pari del delitto consumato (1).

Nelle leggi barbariche, se qua e là (2) trovansi notata una distinzione del delitto tentato e del consumato, difetta tuttavia un sistema del conato criminoso; e ciò principalmente per l'indole speciale di quelle leggi, in cui il danno avvenuto e la sua gravità erano la norma quasi unica per la determinazione.

Ma quando dietro il risveglio delle libertà comunali seguì quello degli studi di diritto, prima Alberto Gandino (3), e quindi l'Alciato (4) fermarono la dottrina del tentativo; e venne quindi riconosciuto, conforme alla ragione, che il delitto tentato fosse punito con pena minore di quella comune (5). L'eccezione a questo principio era per altro rimasta per alcuni atroci reati; ma anche questa eccezione andò via via scomparendo nelle leggi di tutti i paesi civili; e fin dal 1786 il Codice heppolindino di Toscana cancellava la eccezione dei reati di maestà (art. 62).

Oggidi la scienza criminale non ha più dubbiezze intorno al vero concetto giuridico del tentativo; e l'ingegno dei giuriconsulti e dei legislatori si volge soltanto a rintracciare una formula, la quale porga esatta e limpida la definizione del conato criminoso (6). Il progetto del nuovo Codice riassume nell'articolo 58 la dottrina del tentativo in termini, che la Commissione ha dovuto riconoscere rispondenti alla esattezza delle nozioni scientifiche.

## LXXIV.

Gli estremi caratteri costitutivi del tentativo punibile, secondo l'art. 58 del progetto, possono dirsi i seguenti:

a) che vi sia nell'agente una intenzione malvagia, preordinata a commettere un determinato delitto;

(1) Raccontamenti il PERSINA (*Elementi di diritto penale*, vol. I, § 97) espresse una sua opinione, sostenendo che nei più gravi fra i *delitti publici*, come l'omicidio ed il criminalone, l'azione rivelatrice del propinquo crimine, per tenace che fosse nel suo contenuto, era equagliata al proponimento attuato; che rispetto ai *delitti privati* l'evento compiuto era condizione essenziale per la responsabilità dell'agente, e che, infine, la nozione del conato propriamente detto, secondo la sua giusta valutazione, come punibile, ma con pena minore del reato consumato, comincia ad appalesarsi al tempo degli imperatori: *perfecto flagitio capite puniuntur: imperfecto in inculam deportantur*. (L. I. Dig. de vi et vi. crim.).

(2) *Legge Salica*, lib. XXVII, § 6 a 7; *Editto di Rotari*, § 293; *Cod. Longob.*, lib. I, tit. III, leg. 4, 5 e 6; tit. IX, leg. 9, 17 e 19; *Capitolari di Carlo Magno*, lib. VII, c. 151.

(3) *De malicia: De pœnit. reorum*, n. 2 e seg.

(4) *Cosimo*, 39, Dig. 53, 10, de verb. significatio.

(5) FARINACCO, *Quest.* 124, n. 9; OLANO, *Quest.* n. 92; ZULETTI, *Cont.* n. 100; SAVELLI, *Pratice*, n. 2; CARAVITA, *Inst. crim.*, lib. IV, cap. 74, n. 130.

(6) Al dottoissimo CARMIGNANI (*Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, vol. II, capitoli 14° e 15°) parve quasi impossibile una precisa definizione del tentativo. Ma esaminando se convenisse abbandonare il giudizio al buon senso dell'uomo, o piuttosto un complesso di regole scientifiche guidasse il magistrato, opinava che, nell'uno e nell'altro sistema, ove la legge stabilisca una disparità di diritto fra l'attentato e la consumazione, sarà sempre utile che o la critica dell'uomo e quella del giuriconsulto abbia, per questa è possibile, limiti dalla legge prescritti.



- b) che di questo determinato delitto sia stata incominciata la esecuzione;  
 c) che l'agente non abbia compiuto tutti gli atti necessari a consumare il delitto al quale intendeva;  
 d) che la esecuzione sia rimasta sospesa per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà dell'agente.

Per vero, l'intenzione di delinquere, che è l'estremo morale del delitto, deve informare altresì il conato criminoso, che è un delitto imperfetto: *crimes in itinere*. Però, essendo insito nel concetto del tentativo l'indiretta della volontà umana al conseguimento di un fine, ne deriva che a costituire l'elemento morale del conato non basta una generica intenzione di delinquere, ma è necessaria la intenzione diretta a commettere un determinato delitto.

Quelli, che volontariamente invoca ad alcuno delle ferite, non potrebbe esser tenuto colpevole di conato di suicidio, se non fosse provato che allo scopo di togliere la vita non avesse indirizzato il suo operare delittuoso. Epperò, alla espressione dell'elemento intenzionale del tentativo rischerebbero inadeguate le voci *delictum o voluntarium*, per, per esser troppo generali, non eliminerebbero il pericolo di vedere applicata la nozione del tentativo anche ai fatti commessi con volontà indiretta.

Da questo postolato scaturiscono i due corollari: che nei fatti *colposi* e nei reati *preterintenzionali* è impossibile la figura giuridica del conato. La essenza della colpa consistendo in una negligenza imprevidenza, che fu causa di un evento dannoso non voluto, escluse la direzione dell'animo ad un fine grave, o quindi l'assurdo del *conatus delinquendi colposi*. Così nei reati *preterintenzionali*, consistendo essi in un successo, che sorpassa i confini della colpa voluta, la contraddizione stessa non consente che si obietti all'agente di aver tentato un successo non avvenuto e non voluto.

Ma nei delitti d'impeto, se può ritenersi che la veemenza della determinazione e dell'azione criminosa tolga spesso il concorso della intenzione diretta alla consumazione di un dato fatto, non può d'altra parte ammettersi che sia per necessità assoluta eliminata la possibilità del tentativo. Spetterà quindi ai tribunali di dichiarare, in seguito alle risultanze dei dibattimenti, quale fosse stato il vero proponimento del colpevole, senza che perciò sia dato confondere una controversia di prova, che è questione di fatto, con un postolato di diritto (1).

(1) CASONICO, *Introduzione allo studio del diritto penale*, lib. I, cap. II, pag. 226-228; CARMEGANI, *Elementi di diritto criminale*, lib. I, § 231; CARARA, *Corso di diritto penale*, parte gen., vol. I, § 308 a seg.; HALL, *Principii di diritto penale*, vol. I, n. 491; NANI, *Principii di giurisprudenza criminale*, parte I, cap. II, § 108; PIZZONI, *Il Codice penale toscano illustrato*, vol. II, pag. 19; ROSA, *Trattato di diritto penale*, lib. II, cap. XXXI; TOLOZZI, *Diritto e proced. penale*, n. 1208, escludono il tentativo nei delitti d'impeto, addecoando in sostanza che l'animo preteritato e commosso toglie al delinquente la intenzione diretta, cioè quel calcolo apponato di una conoscenza necessaria fra i mezzi di cui si usa al fine distante. Essendo perciò l'animo trascinato nella direzione dell'impeto, non può ammettersi che l'agente abbia voluto più di quello che ha fatto.

ARABIA, *Principii di diritto penale*, parte II, pag. 115; BENVENUTO, *Il tentativo*, ecc., n. 26; LACOURA, *Revue critique de législation*, vol. XXXIII, pag. 469, a 467; MOU, *Traité de Droit pénal français*, lib. IV, pag. 67; ORTA, *Del tentativo* (lib. pen., vol. XVI, pag. 29); PALLA, *Nuovi di diritto penale*, n. 156 a seg.; PIZZANI, *Op. cit.*, vol. I, lib. II, cap. V, pag. 245; ROBERTI, *Corso di diritto penale*, vol. III, § 833 a seg.; TALENTI, *Del tentativo possibile*, parte II, pag. 162, ecc., sostengono per contrario, che

## LXXV.

Opportunamente però l'onorevole Ministro proponente osserva che sarebbe superfluo che questi principii venissero esplicitamente consacrati nel Codice. Ed in verità, disposti (art. 58) che l'elemento intenzionale del tentativo risiede nel fine di commettere un delitto, e cioè nella direzione degli atti allo scopo di commetterlo, è implicitamente dichiarato che non ricorre tentativo punibile nei fatti colposi e preterintenzionali, perchè in essi diretta l'estremo di quella intenzione diretta. E, per quanto riguarda i delitti d'impeto, sarebbe pericoloso elevare un precetto imperativo di legge; mentre, come si è detto, trattasi di una questione essenzialmente di fatto e non già di una vera e propria questione di diritto.

Se non che l'onor. Ministro ha creduto di cancellare una disposizione, che si leggeva in quasi tutti i precedenti progetti, e con la quale si statuiva che: « quando non sia provato a quale fra più reati, o a quale fra più effetti dannosi di un medesimo reato fossero diretti gli atti eseguiti, si presume che fossero diretti al reato meno grave o all'effetto meno dannoso ». Questa disposizione non fu mai combattuta, ma solo ad alcuni parve inutile, siccome quella che naturalmente scaturisce e si confonde col principio generale che nelle materie penali debba sempre prevalere la più mite determinazione possibile a pro' dell'accusato.

Per questa ragione l'onorevole Ministro ne ha decisa la soppressione, non potendo supporre che il giudizio di merito attribuisca agli atti di esecuzione una direzione che non è indubbiamente accertata. Alla vostra Commissione è pur sembrata opportuna la soppressione; eziandio perchè non è nell'indole delle leggi il contenere delle presunzioni intorno a controversie, la cui risoluzione dipende unicamente da elementi di fatto.

## LXXVI.

All'autorità sociale incombe la missione della tutela giuridica; e poichè l'ordine giuridico non può venir lessa che da un atto eterno, con cui s'interpone la violazione di un diritto, ne discende che le risoluzioni criminose, per quanto accelerate, e tuttoschè manifestate colle parole o colle minacce, non possono costituire la essenza di fatto del conato.

Le parole, quindi anche rivelino il proponimento di commettere un reato, non potranno mai costituire principio di esecuzione di quel reato; e tutto al più,

questa teoria può essere un salutare avvertimento al giudice di por mente, cioè, che nei fatti d'impeto non è così agevole riscontrare una risoluzione di reato maggiore di quello, che si è avverato come fatto compiuto; ma non può escludersi a priori e per regola assoluta il tentativo, perchè altrimenti bisognerebbe ritenere che i fatti sorti da deliberazioni istantanee non sono né possono essere volontari, ciò che non è possibile.

A questa seconda opinione pare che inclini lo stesso CARARA in un suo recente lavoro (*Stato dei conati*, n. II).

La Cassazione di Firenze ha stabilito (l'ottobre 1892: *Annali*, vol. III, parte I, col. 824) che il concetto del tentativo è quello di un reato commesso nell'impeto non si escludono. E la Cassazione di Napoli ha deciso (21 gennaio 1887: *Annali*, vol. XXI, pag. 89) che anche nei fatti insuperabili è ammissibile il tentativo.

dove siano serie e sotto la forma di *minacce*, diminuiscono l'altrui tranquillità, potranno imputarsi e punirsi come reato per sé stante, non come tentativo del maggior delitto non mai cominciato ad eseguirsi.

Ma non tutti gli atti esteriori, sibbene quelli che solamente sono cominciamento di esecuzione, possono considerarsi come tentativi. Quelli che apparecchiati, preparati, propongono i mezzi, non può essere tenuto responsabile di reato. E la ragione della impunità degli atti preparatori, che è principio incontrovertibile, non deve tanto ravvicinarsi sul difetto di riferibilità al reato, ciò che è una indagine di fatto, quanto nella mancanza in essi atti di un vero pericolo di lesione del diritto, cui è rivolta la prova intenzionale. Nella preparazione di strumenti, di materie indeformabili, di armi, ecc., non potrebbero giuridicamente riscontrare l'esordio di un delitto, sebbene si dimostrasse che la preparazione era diretta al furto, all'incendio, all'omicidio; perché, senza l'uso di questi mezzi attalmente rivolti al soggetto determinato, che forma la materia propria di ciascun delitto, vi è apprensione, non realtà di pericolo; e perciò non si verifica il carattere dell'atto di esecuzione. Così, chi compra il veleno, o si provvede di un grimaldello, non incomincia la esecuzione (qualunque sia stato il segreto della sua coscienza), né di un veleno, né di un furto. La esecuzione incomincia, e quindi il tentativo, allorché il grimaldello è introdotto nella serratura della casa altrui, o il veleno è gittato nella vivanda che si appresta alla vittima designata, perché allora soltanto l'atto cessa di essere preparatorio e diventa esecutivo (1).

(1) Per la L. i, Dig. ad leg. Pomp. de parricid., era punito come parricida *qui enim venenosum aut potius daret, quomodo non potuerit darc*; ma il significato di queste ultime parole fa ritenere che non incriminavasi l'atto preparatorio della compra del veleno, sibbene il fatto di averne tentata la somministrazione. Così per la L. 7, Cod. ad leg. Corn. de sicariis, era punito lo *qui non factis adulterariis homicidii necessei causa sicut si qui homicidii occiderit*; ma può ritenersi che tale fatto venisse imputato a parricidio se stesso, non già come atto preparatorio.

Oggi non si dubita della impunità degli atti preparatori. È però notevole osservare come i più insigni giuriconomi abbiano affittato il loro ingegno per concretare una precisa distinzione fra gli atti preparatori e gli atti esecutivi. Il ROSSI (*Op. cit.*, lib. II, cap. XXVII) insegna che l'autore di atti esecutivi può dire a sé stesso: voglio uccidere; mentre l'autore di atti preparatori dice: non voglio cominciare. Ma l'HAYS (*Op. cit.*, vol. I, n. 412) osserva che trattasi precisamente di sapere in qual momento l'agente può tenere questo linguaggio. GREYER (*Del tentativo*, *Riv. pen.*, vol. XVI, pag. 309); HECCELLE (*Tratt. di diritto e proc. penale*, testi, III, n. 388) ad OTRA (*Op. cit.*, pag. 16), credono impossibile il tracciare una esatta linea di confine. E CARARA, che ripetutamente insegna il criterio della *unicità*, lo ha da ultimo ripudiato (*Rivista di diritto e procedura penale*, n. XII: *Atti preparatori*, pag. 344 e seg.), ritenendolo fallace, perché può accadere che il giudice trovi un criterio di unicività in argomenti estrinseci agli atti stessi.

Eccettuato il Codice di Baviera del 1813, che puniva anche gli atti preparatori, lo generale i Codici moderni escludono la preparazione dalle sanzioni penali.

È stato giudicato che, in tema di falsificazione di carte di credito pubblico equivalenti a moneta, sono da ritenersi atti preparatori: procurarsi il torchio, la pietra litografica e vivinare i litografi (Cassaz. di Napoli, 9 novembre 1881: *Riv. pen.*, vol. XV, pag. 46); mentre, in tema di veleno, è atto di esecuzione il fatto di versare delle sostanze velenose nei recipienti dove si prepara il cibo per la vittima designata (Cassaz. di Napoli, 28 giugno 1884: *Id.*, vol. XIX, pag. 379; e 8 nov. 1886: *Id.*, vol. XXV, pag. 195, n. 319).

Come reati *aut genericis* sono stati giudicati: la falsificazione di strumenti atti al

Oltretutto, pel cominciamento di esecuzione si richiede che l'atto, qualunque esecutivo nella sua materialità, sia altresì idoneo, efficace nella sua potenza a raggiungere lo scopo criminoso che l'agente si propone. Altrimenti, dal tentativo la società non può correre alcun pericolo, e per quanto l'autore insistesse in quegli atti per loro natura inefficaci ed impotenti, e li ripetesse, la consumazione del reato sarebbe sempre impossibile. E dove l'ordine sociale è difeso dalle leggi della natura, vano sarebbe aggiungere la difesa della legge penale. Laonde, riconosciuta l'assoluta inefficacia del mezzo, l'agente non può essere imputabile; e, comunque, per la gravità della sua intenzione, possa apparire uno scollerato di fronte alla morale (1).

falso (Cassazione di Roma, 3 febbraio 1879, *Riv. pen.*, vol. X, pag. 216) e, in tema di corruzione, la semplice offerta di una somma al pubblico ufficiale (Cassazione di Torino, 5 marzo 1885: *Id.*, vol. XXII, pag. 53).

Si è poi statuito che è giudizio di diritto, non di fatto, il decidere se taluni atti siano preparatori od esecutivi (Cassaz. di Napoli, 9 nov. 1881, *Annali*, 1881, pag. 225; Cassaz. di Palermo, 16 febbraio 1886, *Riv. Pen.*, vol. XXIII, pag. 441 — Cassazione di Torino, 16 febbraio 1887, *Id.*, vol. XXV, pag. 448).

(1) La scuola e la giurisprudenza italiana sono concordi nel ritenere che la inefficacia del mezzo dev'essere assoluta, non relativa. Improprio, come osserva il PASCHI (*Esposizione dei lavori di preparazione del Cod. pen. italiano*, P. G., pag. 141), è nota quando l'atto è idoneo in genere a diventar idoneo, ossia insufficiente, nel concreto del caso e relativamente all'obbietto della consumazione, l'agente, se in questo caso va sempre esente, qualunque sia il numero e la qualità degli atti da lui eseguiti, dalla responsabilità del reato mancato, non può essere esente dalla responsabilità del tentativo.

Alla scuola italiana può dirsi conforme la scuola francese: OSTOIAN, *Rechts*, vol. I, n. 100; RAUTER, *Tratt.*, vol. I, n. 101; HÉRISSAT, *Cours de Code pénal*, p. 191 e seg.; THÉRYSTES, *Cours d'histoire*, pag. 193.

Ma la scuola alemanna è discepolo. Alcuni giuristi opinano che il tentativo sia sempre possibile, sebbene commesso con mezzi assolutamente idonei: KOTLIS, *Systém.*, I, pag. 224 e seg.; HALSCHNER, *Systém.*, I, pag. 184 e seg.; SEGER (nell'*Arch.* del GULDENBERG, 1870, pag. 240); LEONHART, *Comment.*, I, pag. 192 e seg.; SCHWARZ, *Manuale del HOLTZENDORFF*, II, pag. 250, ecc.

Altri credono che il tentativo debba rimanere impunito con nel caso d'idoneità relativa: REBO, *Comment.*, § 49; GREYER, *Op. cit.*, n. III, pag. 376, il quale nota come alla scuola italiana aderisca la giurisprudenza prussiana, quella bavarese, e la pratica dei tribunali austriaci.

Altri, infine, e sono i più, seguono la dottrina italiana: METTENBAYER (negli *Scotti germanici*, vol. I, pag. 230, § 9); BREMER, *Trattato di diritto penale*, pag. 145, § 104; MEYER, *Lehrbuch*, pag. 199 e seg.; SCHULZ, *Lehrbuch*, 2ª ediz., pag. 136; MARZOLLA, *Lehrbuch*, pag. 120 e seg.; RIVINIS, *Del Nemico*, ecc., II, pag. 411 e seg.

Alla dottrina della idoneità si coordina la disputa sul fatto di chi, avendo in animo di commettere un omicidio, si procura i mezzi necessari e adatti per consumarlo; ma, o per errore o per non previsto accidente o per opera altrui, una poi di mezzi non idonei alla consumazione del medesimo. Questa ipotesi è contemplata dall'art. 593 Codice sardo vigente: articolo abrogato per le province napoletane e siciliane. Si è disputato se tal fatto potesse essere preveduto come reato di per sé stesso; ma si è negato che potesse venire considerato come reato (V. ASSANATI, sul *Cod. pen. ital.*, pag. 158, n. 30; COZZANI, *Osservazioni Cod. crim.*, pag. 81; FLENER, *Osservazioni crim.*, pag. 325; PAVONI, *Op. cit.*, § 102, pag. 554). Improprio, nell'apprestarsi i mezzi idonei si ha un atto meramente preparatorio, e nell'usare dei mezzi idonei si ha un reato di cosa impossibile; oltretutto, il fatto stesso è non apprezzabile alla incominciata esecuzione.



È poi manifesto che questi stessi principi, che riguardano la inefficacia dei mezzi, debbono adattarsi al caso della inefficacia in relazione al soggetto passivo del delitto; giacchè logicamente non può dirsi che l'agente cominci ad eseguire ciò che è assolutamente impossibile di portare a compimento (1).

## LXXVII.

La terza condizione, che costituisce il terzo estremo del tentativo, è che l'agente non abbia compiuto tutti gli atti necessari a consumare il reato a cui intendeva. Quando per parte sua il cammino criminoso sia stato interamente ed efficacemente percorso, e tuttavia il successo che era dell'essenza del reato non sia avvenuto, il fatto cessa di costituire il semplice reato tentato e traspassa nella diversa figura del reato mancato; della quale sarà discorso successivamente.

(1) CARRARA (*Grado nella forza fisica del delitto*, § 88) insegna doversi distinguere il caso, in cui il soggetto passivo non aveva mai esistito nel luogo ove si dirigeva l'azione, dal caso in cui vi ha esistito e doveva verosimilmente esistervi nell'ora della consumazione del delitto, ma per un'accidentalità ne fu tolto o non vi si ancora collocato. Così, se il cassamento tirato dal ladro era abitualmente vuoto, il ladro gettato a ventura, ed ai suoi atti infortunati potrà mancare il criterio del tentativo. Ma se colà esistevano per le immagini gli oggetti che designava rubare, o per casualità o casualità, che configura il fortuito impedimento della consumazione, non può togliersi al fatto la nozione del tentativo.

L'OLSHAGEN (*Comment.*, § 43, n. 13 e seg.) distingue se il ladro penetrò in un luogo spoglio di qualsiasi cosa mobile, ovvero se nella stanza da lui frugata, mentre oggetti mobili esistevano in altro stanza: e ritiene che nella prima ipotesi non v'è tentativo, nella seconda sì.

Il BREXNER (*Op. cit.*, § 104) dice: un ladro si reca sul mercato per rubare nelle tasche altrui, ma mette la mano in una vuota: esiste il tentativo perchè sul mercato esistono molte tasche piene. E il MEYER (*Lehrbuch*, § 42) osserva: altro è ciò l'oggetto non esiste, ed altro è che nel luogo non si trovi al momento dell'azione, quando questa fu compiuta dal reo con la scienza che colà si trovava.

Il FRIEWALD (*Manuale Cod. pen. unstr.*, § 8, pag. 45) suppone che taluno scarsiuchi una facciata sopra un letto, credendo che il suo rivale vi si trovi sdraiato, laddove il letto è vuoto; e conchiude col ritenere che vi è tentativo di omicidio.

In tema di furto, la Corte Suprema di Napoli (27 gennaio 1840), ricor. Esposito e d'Alcamo decise non esservi tentativo nel fatto di coloro che, con intenzione di rubare, penetrano nella casa altrui, e scavano il pavimento di una stanza dove credono essere sepolto un tesoro, che realmente non vi esiste. La Cassazione toscana (22 gennaio 1841, Annali 1841, parte 1, col. 30) giudicò colpevole il furto tentato colui che, introvandosi in una bottega, apre la cassetta ove il bottegaio era solito custodire il danaro, sebbene questa fosse in quel giorno fortatamente vuota. E la Cassazione francese (4 novembre 1875, *Rev. pen.*, vol. V, pag. 335) decise che è punibile il tentativo di furto commesso in una cassetta vuota, in una stanza per raccogliere le elemosine, ed in cui per caso non si trovava alcuna somma di danaro.

In tema di omicidio, la Cassazione francese (12 aprile 1877: del DALLIN, *Jurisp. Gén.* 1878, 1, pag. 33) pronunciava che colui, il quale abbia tirato un colpo di pistola sopra un letto, in cui sapeva giacere abitualmente la persona, che aveva intenzione di uccidere e che accidentalmente era ivi alone sdaiata, non per questa circostanza circostanza non fu tentato, è colpevole di tentativo di omicidio.

Finalmente, per la nozione del tentativo occorre che la esecuzione sia stata sospesa, non per desistenza spontanea dell'agente, ma sibbensì per circostanze fortuite ed indipendenti dalla sua volontà. Imperocchè, se un ostacolo indipendente dalla volontà dell'agente lo arresta suo malgrado, ed impedisce la consumazione del reato, prima ch'egli esaurisca gli atti condonati ad effettuarla, due considerazioni stanno a suo favore per la moderazione della pena, cioè: il fatto che, mancando la consumazione del reato, non è avvenuto il danno individuale o sociale; e l'altro del rimoversi incerto se l'autore del tentativo, procedendo oltre nella esecuzione del reato, avrebbe persistito nel malvagio proposito consumandolo, essendo tuttavia in tempo e nella possibilità di pentirsi a di godere il beneficio della volontaria desistenza, di cui si dirà appresso. Ed anche quando il colpevole abbandona la incominciata esecuzione, o per mettersi in salvo da un pericolo sopravvenuto, o per qualche impedimento materiale, che caso non aveva preveduto, o che non rimasi a vincere, neanche può dirsi che rinunzi spontaneamente al criminoso disegno, ma piuttosto si ritragga dall'andare oltre nel misfatto per impotenza o forse anche per aggiornarne o per agevolare in altra maniera la esecuzione.

È però necessario il concorso cumulativo di una causa fortuita e indipendente dalla volontà del colpevole. Non basta il solo fortuito: anche le preghiere dello aggredito rappresentano un fortuito per l'aggressore; ma se questi, commosso, si ritira per ciò dal cammino delittuoso, la causa, sebbene accidentale, vi dipende dalla sua volontà, ed il tentativo non è punibile. Né basta che la circostanza sia solo indipendente dalla volontà; un atto assolutamente indomabile alla consumazione del delitto può essere indipendente dalla volontà del colpevole, e tuttavia rende non punibile il tentativo. Non devevi perciò trascurare l'idea del fortuito, che esprime qualche cosa che, sopraggiunta, si è frappesa al cammino criminoso, o senza di cui l'agente avrebbe proseguiva la via del delitto.

## LXXVIII.

Colui che, con pertinace intenzione malvagia, ha compiuto tutti gli atti necessari alla consumazione del delitto preordinato, e soltanto per un caso fortuito non raggiunge l'evento criminoso voluto, commette un'azione morale e giuridicamente più grave di quella, che commette chi non ha ancora percorso tutto l'iter criminale, perchè alla perseveranza della volontà si unisce un maggior pericolo corso dal diritto minacciato. Questa verità, perchè risultante da una realtà di fatto, non poteva rimanere ignota alle antiche scuole; ma esse non avevano del delitto mancato una precisa e giuridica nozione e, denominandolo *comato pretergresso* o *comato perfatto*, lo consideravano come il più prossimo dei tentativi. Modernamente, per opera del Romagnoli (1), che l'appellò *delitto frustrato*, la figura del reato mancato venne distinta dal tentativo; ed oggi, mediante il progresso dei buoni studi di diritto penale, si hanno criteri giuridici sicuri per concretarne la nozione. Ciò stante, è ingiusto e acroreito seguire l'esempio di alcune legislazioni, che hanno dai loro Codici cancellata la nozione del reato mancato (2); perchè esso costituisce una specie giuridica, nella quale, dato il

(1) Genesi del diritto penale, § 379.

(2) CARRARA (in nota al § 43 del *Codice Germanico*, tradotto da GUALTIEROTTI, MORELLI e PERINI) loda il legislatore tedesco per avere abbandonata la configurazione del



risorsa di verti estremi, il comato *trappasa*, ed assume natura diversa dal semplice tentativo e meritevole di maggiore pena, pel maggior pericolo sociale e per la maggiore gravità dimostrata dal colpevole. Né si deve omettere di osservare che le difficoltà pratiche, cui si accenna, e le quali possono incontrarsi ripetuti al delitto mancato, provengono meno alla sua nozione in sé stessa, che dai determinati costantemente la essenza propria di ciascun delitto, ed applicarsi poscia la nozione del reato mancato (1).

Gli estremi costitutivi del reato mancato sono le stesse condizioni del reato tentato, ma con una essenziale differenza nella terza fra le condizioni medesime.

Certamente si richiede, come nel reato tentato ed in ogni reato, l'*elemento intenzionale*, ossia la volontà di violare la legge; volontà, che nel reato mancato è più maltratta ed odiosa, perchè l'autore di esso persevera nel criminoso intendimento fino all'ultimo momento fisico, che doveva produrre la consumazione.

Ma occorre poi l'*elemento materiale*, il quale deve consistere nel compimento di tutti gli atti consumativi, cioè, nell'aver l'agente compiuti tutti quegli atti, che potessero eseguirsi per raggiungere la consumazione del reato. Che se alcuni altro mezzo egli potesse ancora nel momento della esecuzione adoperare, ed adoperarlo non lo avesse, il reato non consisterebbe di essere semplicemente tentato. Ben inteso, che anche il compimento di tali atti, neppur basterebbe senza la *potenza, sufficienza ed idoneità* intrinseca degli atti medesimi a produrre la consumazione, che deve solo per un fortuito caso non essere avvenuta.

## LXXXIX.

(Art. 59).

Posta la necessità della nozione del reato mancato, ne emergeva la necessità della sua definizione. Intorno ad esse noi ci limitiamo ad osservare che fu savio consiglio quello di non accogliere la formula toscana: « se il successo, che era

delitto mancato: la quale è se è vera, egli dice, dal punto di vista scientifico, è così difficile a capirsi dai non giuristi, che produce nella pratica insuperabili difficoltà ».

Alla opinione del CARRARA aderisce il GIUSTI (*Riv. Pen.*, vol. XV, pag. 13); e sembra aderirci anche il BUNDA (*Il Cod. pen. svizzero*, pag. 71 e seg. e n. IX).

(1) La nozione del reato mancato non è possibile in tutti i delitti; ed è noto come la scuola abbia fermata la regola di distinzione fra delitti *formali e materiali*. In questi, per dirlti consumati, è necessario il *risultato dell'azione* (p. es. la morte nell'omicidio); in quelli, basta una data *azione*, indipendentemente dal successo che l'agente intendeva di conseguire (p. es. nella calunnia basta che sia sperta in giudizio la denuncia calunniosa, o non è necessario che l'innocente sia condannato). Di qui la norma che la figura del delitto mancato non può ravvicinarsi che nei delitti *materiali*, perchè in questi soltanto può verificarsi che il delinquente abbia compiuto tutti gli atti necessari alla consumazione del reato. Ma la difficoltà sorge dall'isolato speciale di alcuni reati. Così, in tema di furto, le Corti di Cassazione di Napoli (15 febbraio 1882, *Riv. pen.*, vol. XV, pag. 386), di Firenze (4 marzo 1881, *Id.*, vol. XVI, pag. 298), di Torino (19 novembre 1882, *Id.*, vol. XVII, pag. 96) e di Roma (5 novembre 1884, *Id.*, vol. XVI, pag. 338), hanno ritenuto ineccepibile la nozione del reato mancato; perchè il furto è già consumato nel momento in cui il ladro è impadronito della cosa, altro, togliendola dal posto in cui si trova. Al contrario la Cassazione di Palermo (23 aprile 1883, *Annali*, 1883, pag. 201) ha deciso che il semplice amovimento di un oggetto da un luogo fatto dal ladro, senza che l'oggetto sia altrove trasportato, non costituisce furto consumato, ma mancato.

della essenza del reato consumato, non è avvenuto per cause indipendenti dalla volontà e dal modo di operare dell'agente », perchè questa formula essenzialmente scientifica, e savamente intesa ed applicata dalla magistratura toscana prima della istituzione dei giuri, riuscirebbe forse difficile alla comune intelligenza dei giurati. D'altronde quell'inciso fu erudito utile per esprimere che anche il modo di operare dell'agente dev'essere efficacemente diretto allo scopo, e rimuovere così l'equivoco di ritenere delitto mancato un fatto, che è semplice tentativo. Chi, si dice, ingannato sulla portata dell'arma e sulla natura dei proiettili, o sulla potenza della polvere, esplose a troppa distanza, cioè non avviene non la morte, che la esplosione avrebbe certamente prodotta a distanza più breve, ma un semplice ferimento, non può esser tenuto responsabile di reato mancato, perchè la morte non avviene non solo per cause indipendenti dalla volontà dell'autore, ma anzi per il suo modo di operare. Ma allorché si statuisse (articolo 59) che per la essenza giuridica del delitto mancato è d'uopo che l'agente abbia compiuto tutto ciò che è necessario alla consumazione del delitto preordinato, ciò basta per dovere ritenere che non siasi da lamentare esorbitanze ed errori; giacchè chi esplose a troppa distanza da non potere giammai produrre la morte della persona designata, non esaurisce la obiettività giuridica del reato mancato, ponendo in essere un atto, che per legge fisica era inidoneo, e quindi non necessario alla consumazione dell'omicidio.

## LXXX.

(Art. 61).

Per le ragioni in modo convincente esposte nella Relazione ministeriale, il progetto stabilisce (art. 61) che le disposizioni riguardanti il tentativo non si applicano alle contravvenzioni. Questo principio, incontreremo così nella scuola come nella giurisprudenza, era nei progetti anteriori consacrato nella parte riflettente le contravvenzioni in ispecie. Ma alla vostra Commissione, sembra che fosse luogo più adatto quello della parte generale del Codice penale, sia perchè essa domina tutte le disposizioni penali, e sia perchè in tal guisa si completa la sanzione dei principi generali, che riflettono la materia del tentativo.

Limitata la pena del tentativo ai soli delitti dolosi, alla vostra Commissione si presentava un'altra ricerca, e cioè: se non fosse conveniente di restringerla ai soli delitti gravi, per la considerazione del lieve pericolo sociale e della difficoltà della prova nei delitti minori. Ma queste riflessioni, per quanto apprezzabili, non menomano le ragioni supreme d'impugnabilità comuni a tutti i delitti; mentre la difficoltà della prova non è una ragione di diritto, ed il minore danno mediato induce sulla quantità della pena, non sulla impunitività. D'altra parte, è questo sistema accolto nei progetti anteriori.

Quanto alla determinazione della pena, è principio generalmente riconosciuto dai giuristi e ricevuto in quasi tutte le legislazioni che la pena dovuta al reato tentato dev'essere minore di quella stabilita pel reato consumato; perchè il male proveniente dal tentativo è un mero pericolo, e perciò minore di quello derivante dal delitto consumato, che è un danno materiale effettivo; e perchè, essendo rimasto al delinquente ancora qualche altro atto per compiere l'azione delittuosa, vi è minore quantità criminosa, e non si può, inoltre, esser sicuri che egli vi avrebbe persistito, se un caso fortuito non fosse intervenuto.

L'unica controversia, che seguita tuttora ad agitarsi, è quella della pena

dovuta al reato mancato. Che debba essere maggiore della pena del tentato è manifesto, perchè è maggiore il pericolo corso; e che debba essere minore della pena del delitto consumato è coscienza giuridica italiana, tradotta nelle opere dei giuriconsulti, nelle varie legislazioni, e nei lavori di elaborazione del progetto di Codice penale. Imperocchè, se è vero che il delitto mancato ed il consumato possono equipararsi nella forza morale, differenziano fra loro nella forza fisica.

Nè deve dimenticarsi che le leggi non sono astrazioni giuridiche; ed una buona legge, per rispondere veramente ai bisogni della tutela giuridica, non deve trascurare il sentimento della coscienza pubblica, che pur costituisce uno dei cardini della imputabilità politica. Ora, la coscienza pubblica si ribella a non segnare un divario fra il diritto *leso* e il diritto *distrutto*, fra un uomo ucciso ed un uomo che corre il pericolo di esserlo; e teme altresì che, senza questo divario, possa la malvagità del delinquente trovare incitamento a rinnovare l'aggressione, e così esaurire l'opera criminosa (1).

## LXXXI.

(Art. 60).

La tendenza a delinquere, dimostrata con atti di esecuzione di un delitto, e la volontà contraria, manifestata col ritirarsi dal cammino criminoso; la necessità di reprimere qualunque tentativo di delitto benchè minimo, e la utilità di favorire il pentimento del colpevole; queste opposte considerazioni dovevano tener perplessa la scienza intorno al problema del conato non proseguito per desistenza del delinquente.

Una prima opinione avvisò per la sua imputabilità, sobbene con lieve pena, perchè qualunque il pentimento del delinquente prima della consumazione del delitto impedisse il danno immediato, tuttavia non toglie affatto il danno mediato; e perchè spesso il pentimento può nascondere le difficoltà della esecuzione del delitto, e non basta a far ritenere che la prava intenzione non possa sorgere di nuovo (2).

Un'altra opinione avvisò invece per l'impenità; perchè il pentimento spoglia il conato della forza politica, che poteva renderlo pericoloso alla società, ed è

(1) PIANIGONI (*Scienza della legislazione*, lib. III, parte II, cap. 37) tenne soltanto la dottrina della purificazione. Ma essa è unanimemente rejecta dalla scuola italiana.

È rejecta pure dalla maggior parte dei criminalisti della scuola alemanna: BENNER, *Op. cit.*, § 156; FREYBACH, *Treatato*, vol. II, pag. 307; MITTEMAËR, *Rev. de Législation*, vol. IV, pag. 131; WELSH, *Nuovo Archivio*, vol. IV, pag. 21; ZACHARIAE, *La dottrina del tentato*, vol. II, § 171, ecc.

È respinta pure dai più reputati giuriconsulti della scuola francese: HAIN (*Op. cit.*, n. 455); CHEVALER (*Elemente*, cap. IV); LEBLANCQUET (*Traité*, cap. II); CHAUVEAU et HEUZÉ (*Traité*, sec., vol. I, n. 570 e seg.), i quali ultimi però sostengono la dottrina della purificazione rispetto al reato mancato.

Ad eccezione del Codice francese (art. 2), le migliori legislazioni moderne, come le più recenti: dell'Impero Germanico (art. 44), di Zurigo (§ 35), del Cantone del Ticino (art. 57), dell'Olanda (art. 45), del Cantone di Ginevra (articoli 5 a 7), dell'Ungheria (§§ 65-68), del Lussemburgo (art. 52), dell'Egitto (art. 10), ecc., sanciscono il principio della separata di pena fra il tentativo ed il delitto consumato.

(2) CLARO, *Questio.*, n. 60; CARMIGNANI, *Elementi*, § 245, nota n. 3; GREYER, *Op. cit.*, vol. XV, pag. 13.

indizio certo che il colpevole non aveva spento nell'animo ogni istinto di retta coscienza.

Fra queste due s'interpose un terza opinione, che è la prevalente nella scuola e nelle leggi, e cioè che il tentativo rimane del tutto imputato quando vi sia stata desistenza volontaria dell'agente; la quale si avvera ognorchè egli si sia ritirato dal delitto per impulso di pentimento, e quando era in sua libertà procedere oltre nella esecuzione od abbandonarlo; ma non già per l'incontro o pel sopravvenire di cause fisiche o morali, che lo abbiano obbligato a sospendere o ad abbandonare la incominciata esecuzione. Se non che, la benignità della legge non può andare tanto oltre da accordare impenità all'agente anche quando gli atti esecutivi, già da lui operati, avessero per loro stessi natura criminosa e costituissero reati per loro stessi punibili. Così, chi per uccidere dirige un'arma contro un uomo, e chi per commettere un furto rompe la serratura di un mobile, se volontariamente desistono dalla esecuzione intrapresa, potranno nei congrui casi essere tenuti di minaccia e di danno dato.

Questa terza teoria, che concilia le altre due contrarie, è quella seguita dai progetti anteriori, ed è accolta nell'articolo 60 del progetto attuale (1).

## TITOLO VI.

## Del concorso di più persone nello stesso reato (art. 62-65).

## LXXXII.

(Art. 64-85).

Laddove è insufficiente o meno efficace il potere d'un solo, sovrappice l'associazione; e come non s'è cosa in natura ritenuta benefica, della quale non si possa abusare, nè istrumento tanto proficuo, che non divenga arma di offesa in pugno al malevolo; così la socialità, che è fra gli uomini un vincolo d'amore e un sussidio necessario all'individuale frachezza, degenera spesso in forza moltiplicata e in mezzo di facilitazione al conseguimento d'un fine delittuoso.

Quando diciamo associazione di malfattori, non intendiamo il fortuito accozzo di forze individuali, che naturalmente convergono verso a una stessa meta, ma l'associazione di forze che vi convergono nella consapevole e col conseguimento della perpetrazione di uno stesso delitto; e però dall'argomento del presente titolo rimane preterintenzionalmente escluso il concorso d'azione senza concorso di volontà (2).

Nella materia della criminalità intesa *tato sensu* (3), cioè della par-

(1) Sul punto di dottrina: *Della desistenza in tema di delitto mancato*, discutono: BENNER (*Op. cit.*, § 166); CANNONIO (*Op. cit.*, pag. 229); CARLARA (*Programma*, vol. I); OLIVA (*Op. cit.*, pag. 102); PENNA (*Op. cit.*, pag. 257, lett. D); POCCHINI (*Op. cit.*, pag. 55).

(2) « Hoc vero delicto tendit... et qui suis manibus facit, et qui aliis mandant. Sed si alius sine dolo male fecit, alius dolo male mandavit, qui mandavit, tenetur... L. 7. § 5. Dig. de jurisdictione.

(3) La parola *societas criminosa* fu usata dai giuriconsulti romani come nome al genere comprendente tutti i partecipi al reato (L. 35, Dig. ad legem Juliam de adulteris; L. 4, Cod. de questionibus; e, in rispetto all'accordo delle menti e delle volontà, le appropinquano anche il nome di *conscientia* L. 16, Dig. de penis; L. 17, § 1, Cod. de conscientibus et inscriptionibus).

tecipazione o del concorso di più rei in un delitto, come porta il presente titolo, si comprendono i casi: 1° di più rei egualmente volenti ed egualmente operanti ad un fine comune; 2° di più rei concorrenti in modo principale, ma in varia misura, o alla risoluzione o all'affettazione dell'intento criminoso; 3° di più rei, dei quali taluno abbia nel delitto una parte principale, e l'altro vi acceda in modo secondario. Da tale avvertenza preliminare consegue che alcune disposizioni generali di questo titolo, e precisamente quelle poste agli articoli 64 e 65, non riguardano soltanto i complici, ma anche gli autori o coautori d'uno stesso reato (1). La denominazione e l'ordine del presente titolo sono stati mantenuti identici nei diversi progetti del Codice penale.

Lasciando all'antica scuola stoica il paradosso etico *aequitas esse peccata*, si è sempre sentita la necessità di distinguere e gradare fra loro i vari partecipi del delitto, in ragione della parte avuta da ciascuno, sia nella causa morale, sia nella causa fisica, dalle quali è risultata la violazione dell'ordine giuridico e sociale; contrassegnando ciascuno col nome che gli è proprio, secondo l'uso della lingua e la tecnologia della scienza; e a ciascuno attribuendo una congrua pena in proporzione della parte morale o materiale a lui rispettivamente imputabile.

Ma se può essere cosa assai facile quella di distinguere le questioni alle quali dà luogo il grave argomento, non così facile riesce la loro soluzione; tantoché i trattatisti, i quali imprendono a esporre la teoria della complicità, prevalsero sempre le speciali difficoltà e incertezze esistenti circa la nomenclatura, la partizione o l'imputazione della compartecipazione delittuosa (2). Sommarmente difficile è poi la gradazione e distinzione da farsi in tale materia, trattandosi di formare una legge penale, che dev'essere alla portata della intelligenza comune, e non discorde dai principi della scienza. Al qual fine due cose sono di capitale importanza, cioè: procurare che la mente del giudice e la coscienza del popolo non confondano in una stessa idea quel che nei fini della giustizia è dell'ordine sociale è utile che tutti distinguano; e principalmente poi evitare che l'amore della forma torni comunque in danno d'una equa distribuzione delle pene.

## LXXXIII.

Sotto simil punto di vista non ha oggi alcuna importanza l'enumerazione particolareggiata dei vari metodi seguiti e dai legislatori e dagli scienziati; fra i quali vi è dissenso tanto nei concetti, quanto nelle parole (3); taluni, per esempio, usando il titolo di corrità (4), o quello di complicità (5), in significato generico per comprendere ogni specie di partecipazione criminosa; mentre l'uso generalmente ricevuto annesso a tali nomi un significato specifico per contrapporre i *correi* come agenti principali, ai *complici* come agenti accessori. La stessa parola *autore*

(1) Sotto questo riguardo era innanzi il Codice piemontese, il quale nella sezione dei complici pose l'articolo 87 applicabile anche agli autori principali.

(2) V. P. de CARDELLANI, *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, L. II, Cap. XVII; CAUPELLE ed HÉLIE, *Teoria del Codice penale*, Vol. I, Cap. XI.

(3) Dei vocaboli usati dai giuriconsulti romani per designare il genere e le specie dei partecipi trattò diffusamente ed eruditamente il NODDING nelle *Questioni di diritto penale*, IV, n. XX.

(4) NODDING, *ivi*, è *Leggi di procedura penale napoletana*, art. 316.

(5) HALL, *Principii di diritto penale belga*, n. 485.

del delitto non ha avuto sempre la medesima applicazione e valore; imperocché, or s'è voluto usarla per distinguere l'autore cui è imputabile l'intero delitto, dai *coautori o correi o coagenti principali*, i quali partecipano in modo principale, ma non compiutamente alla causa morale o fisica del maleficio (1); ed or s'è invece assegnato il nome d'autore a colui, che crea la forza morale, e quel di agente all'esecutore (2).

Nè tale incertezza è puramente filologica, ma anche ontologica, specialmente circa il modo di classificare il motore intellettuale e il cooperatore immediato dell'atto consumativo del delitto. Difatti, v'è chi ha riguardo alla essenza non ideale, ma reale del delitto, che è un atto volontario esterno, e non soltanto interno eseguito in contraddizione della legge; e però nega che possa esserne o dirsi autore colui, che è la causa dell'intenzione, ma non del fatto (3). In contrario si obietta, come nella Relazione dell'onorevole Zanardelli, che « manca « d'esattezza scientifica comprendere fra i complici anche mandanti od altri simili « compartecipi, i quali sono la causa prima ed efficiente del delitto »; avvedendo in tal caso che si sia costretti a porre in prima fila un istrumento rozzo o fanatico, e in grado subalterno l'astuto e perfido istigatore che soggiogò e trascinò a male fare la scarsa mente e la fragile volontà dell'esecutore (4).

E fra le due teorie sorse una terza scettica, la quale ricorse all'espedito di porre il motore della causa morale fra gli autori, non perchè tale sia veramente, ma sol perchè come tale è da considerarsi e punirsi (5); finzione, che non conteneva né gli uni né gli altri contraddittori, osservandosi esser essa non giovevole alla chiarezza scientifica, e superflua se mossa dal solo proposito della purificazione della pena. Questi tre modi diversi seguiti nella classificazione dello istigatore necessario, si riscontrano parimenti nella classificazione dei cooperatori immediati; i quali o sono annoverati addirittura fra gli autori, comechè partecipi, se non esecutori, dell'azione consumativa del reato (6); o invece si qualificano come semplici complici, dando il nome d'autori ai soli imputabili fisicamente dell'atto consumativo (7); ed ora, usando il mezzo termine che abbiamo sopra

(1) P. de CODICE piemontese, Codice austriaco; BERNEZ, *Trattato di diritto penale germanico*, § 108.

(2) MITSCHNER, *Dell'idea, delle specie e della personalità dell'autore del delitto*, nel MOZ, vol. I, pag. 201.

(3) Parve a taluno che anche nel diritto romano si fosse distinto il *mandator* dal *principale reus*, documentato dalla L. 5, Col. de *accusationibus*; ma ivi si usarono tali parole nel senso di non porre fuori di causa (*judicio teneri*) il principal convenuto, non perchè indiviso in sua rivelazione il mandante. Nella scienza e nella legislazione d'oggi giorno si trova separato il motore psicologico dall'autore, per esempio, da CARRARA, *Forza fisica del delitto*, da BERNEZ, *Op. cit.*, §§ 109 e 110, e da PUGLI, *Nozioni elementari di diritto penale*, e in tutti i precedenti progetti del presente Codice, e nei Codici germanico, austriaco, siciliano, di San Marino, di Basilea città.

(4) V. Codice di S. Gallo, Zurigo, Ticino, olandese, belga, brasiliano, portoghese, gli statuti degli Stati toscani, estensi, piemontesi. Tale è fra i moderni l'opinione dell'HALL, *Principii di diritto penale belga*, §§ 515 e seg.

(5) Così nel Codice spagnolo, art. 12, n. 2; Tolozzi, *Diritto penale*, §§ 491 e 492.

(6) Codici toscano, estense, piemontese, ticinese.

(7) Decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861 per le Due Sicilie la modificazione dell'art. 102 del Cod. pen. italiano; Progetti della Commissione ministeriale del 1867 e del 1870, e del ministro MARCONI, accettate dai successori fino al TRAVI.



accennato, non si sono detti propriamente autori fisici, ma si sono *considerati* tuttavia come tali (1).

Data l'insuperabile difficoltà di trovare per tutti i partecipi nel reato una nomenclatura, che non pecchi né d'improprietà né d'imprecisione, è a reputarsi savia cosa l'omissione d'ogni *nomen juris*; il che del resto nel progetto dell'onorevole Zanardelli è anche una conseguenza della norma generale da lui costantemente seguita in tutte le parti del suo progetto.

## LXXXIV.

(Art. 62, 63).

Resta a vedersi se la partizione della materia risultante dall'ordine delle disposizioni sia pienamente conforme alla ragione giuridica. Su di che si osserva anzitutto che i partecipi sono stati divisi in due grandi classi, quali più o meno si riscontrano in tutti i Codici e in tutti gli scrittori di diritto criminale; cioè, in agenti principali compresi nell'articolo 62 e in agenti accessori specificati nell'articolo 63 (2).

Quanto al criterio, da cui si può essere guidati nel procedere a tale bipartizione, osserviamo che può essere desunto o dalla circostanza puramente materiale del rapporto di tempo fra l'atto della partecipazione e quello costitutivo del delitto, come è nella legislazione inglese; o dalla connessione materiale e giuridica fra l'azione del partecipe e la consumazione del reato; o dalla sola ragione legale della parità d'imputazione e di punizione. Dalle disposizioni dei due citati articoli del progetto e dalle considerazioni svolte nella Relazione risulta, in modo evidente, che in forza delle disposizioni ora proposte si è inteso di distinguere gli agenti principali dai complici sul fondamento giuridico, che: *ubi eadem ratio, ibi eadem esse debet juris dispositio*. E poiché in tal modo si rispetta e attua la giustizia, senza far violenza alla verità ontologica, volentieri accettiamo che si dia a tale distinzione fra gli agenti principali e i secondari un valore e un'estensione alquanto diversi dalla classazione scientifica di autori e complici. Però rimane a sapersi con qual norma abbiasi a procedere per stabilire quando fra vari partecipi sia da reputarsi equipollente l'imputazione, e quindi intelligersi una egual pena.

L'onor. Zanardelli ha dichiarato nella sua relazione che è giusta un canone incontrouso nella dottrina e nella legislazione, si distinguono due categorie di partecipi per differenzia tra loro il grado della responsabilità penale *secondo la misura del rispettivo valore ed operare*. E su ciò non può sorgere disputa. Venendo poi all'attuazione concreta di tal principio, il Ministro ha classato tra gli agenti principali: 1° gli esecutori dell'atto che costituisce il reato; 2° i cooperatori immediati di tale atto; 3° colui, che ha determinato altri a commettere il reato; e ha posto quindi in seconda linea tutti gli altri complici. A tali

(1) *TOLOMEI, Op. cit.*; *PAOLA, Nozioni elementari di diritto penale*. Progetti VIGLIANI e Senatorio.

(2) Dall'idea primordiale della *societas criminis* in Diritto romano derivò anche nell'antica giurisprudenza la bipartizione dei partecipi principali e accessori, i primi dei quali si dissero *socii criminis* e gli altri *socii in crimine*. Nella L. 14, Dig. de *Nuntiationibus Scleritimo* si dette ai primi il nome di *participes* e a' secondi quello di *ministri*.

regole generali esso ha giustamente fatto due eccezioni, la prima delle quali riguarda il caso, in cui il mandato a delinquere non sia la causa impellente ed esclusiva dell'azione criminosa, ma l'esecutore l'abbia commessa anche per motivi propri; e in simil caso la pena dell'istigatore si attenua, perchè la mancanza della causa fisica non è bilanciata in lui dalla preponderante causa morale del delitto; — l'altra è quella del complice necessario, la cui partecipazione, se è accessoria per il modo, è tuttavia principale nel rapporto generale di causa ad effetto; imperocchè costui, con piena scienza della gravità e della efficacia della sua cooperazione, porge all'autore del delitto l'unico mezzo possibile per compierlo, senza di che non ci sarebbe riuscito; nel qual caso si può ripetere, fino a un certo punto, la regola del Diritto romano che:  *nihil interest, faciat quis an causam facti præbetur*  » (1).

## LXXXV.

(Art. 63).

La Commissione stima giusto e approva pienamente il concetto, cui il Ministro guardasigilli s'è ispirato nel distinguere e partecipare fra loro i vari compartecipi del reato, cioè, di valutare il grado della responsabilità penale *secondo la misura del rispettivo valore ed agire*; e soltanto le è parso che da ciò sieno a trarsi alcune limitazioni e spiegazioni conformi appunto al principio, che è dominante in ogni parte del diritto penale, circa l'imputabilità morale e la punibilità delle azioni.

Prima di tutto, la Commissione desidererebbe che si ovviasse a qualsiasi eventuale pericolo della punizione dei partecipi inventario o meramente colposo d'un'azione dolosa, aggiungendo nei capoversi 2 e 3 dell'articolo 63, che riguardano l'ausilio di fatto, l'espresso avverbio *scientemente*, o meglio la clausola « *conoscendone il fine criminoso* ». A questa prudenza legislativa s'induce l'ammostramento desunto dalle antiche e dalle odierne legislazioni (2), e la considerazione, accennata anche dal ministro Pessina nella sua relazione, che « il tacere sarebbe pericoloso » tanto più che non si parla soltanto a giureconsulti ispirati dalle idee generali del diritto, ma anche ai giudici popolari, che non conviene affaticare con discussioni teoriche. Né bastano in materia d'ausilio le disposizioni generali degli articoli 46 e 47 del progetto, giuste le quali è necessario provare che l'azione è volontaria, e che il risultamento avtono è una conseguenza conforme alla volontà e al modo di agire dell'imputato; imperocchè si può sempre dubitare se sia sufficiente la volontarietà dell'atto compiuto dal complice e delle sue immediate conseguenze, o se oltre ciò abbiasi a ricercare e stabilire anche il nesso, che unisce la sua volontà e la sua azione all'esito finale del delitto. Per esempio, il fabbro-ferraio, che dà un grimaldello a un noto ladro,

(1) L. 15, Dig. ad L. *Corp. de vicariis*; L. 4, § 14, Dig. de *vi bon. rap.*

(2) I giureconsulti romani, benchè avessero presente la regola generale che « in maleficia voluntas spectatur, non auctus », trattando degli ausiliatori aggiungevano sempre la parola *sciens*, o *sciens causam* o *dolo malo*... (L. 35; L. 54, § 4, Dig. de *furtis*; L. 7, Dig. de L. *Pomp. de parric.*; L. 3, Dig. ad L. *Corp. de vicariis*; L. 8, Dig. ad L. *Silvanum de adulter.*) E con precisione il Puzzo insegnò: « *sciens nonno factum, facti sine dolo malo, ut nec casualium, vel operi ferre sine dolo malo iuris* » (L. 50, § 2, Dig. de *furtis*). Fra i Codici si possono vedere, oltre il vigente italiano, tutti gli aboliti nel Regno, l'austriaco, il germanico, il francese, il brasiliano, il sammarinese e quello del Casulo Ticino.

o l'armatore, che vende un pugnale a un noto risattore, compie volontariamente un'azione illecita; ma ciò non basta per giudicarlo complice del successivo furto qualificato ed omicidio, se consta che egli abbia preveduto che il delinquente si accingeva a commettere con tal mezzo il reato. Della qual prevedibilità avremo occasione di parlare più ampiamente fra poco.

## LXXXVI.

Dopo questa prima modificazione, che stimiamo più di forma che di sostanza, ci sembra importante esporre talune idee, le quali restringono in più precisi limiti la classazione dei motori e dei cooperatori immediati fra gli agenti principali.

Quanto al motore del delitto, nel progetto esso è indicato come « colui che ha determinato altri a commettere il reato », ed abbiamo già accennato che la Relazione lo riguarda « quale causa prima ed efficiente del delitto ». Col dire che dev'essere non solo la causa prima, ma anche efficiente del delitto, si chiarisce esattamente il valore della disposizione testuale, escludendo il caso che taluno con la istigazione faccia sorgere la prima idea delittuosa nella mente dell'autore materiale, ma che costui sia spinto a delinquere da una forza morale tutta sua, e non dell'istigatore. Nel quale ultimo caso l'istigazione determina, ma non domina la volontà altrui; essa è la causa occasionale, ma non efficiente del reato; e però fra l'uno e l'altro caso dev'essere cura di stabilire una esatta distinzione, come autorevolmente fece osservare il Mittermayer (1).

Quindi converrà, come a noi sembra, che s'aggiunga nel testo qualche cosa, corrispondente con precisione alla parola efficiente usata nella Relazione.

Or volendo atenerci, come il ministro Zanardelli prudentemente ha fatto nell'altro progetto, dalle parole aventi un valore scientifico e non usuale, occorrerà designare i vari modi, coi quali uno può talmente influire sull'animo dell'esecutore da trascinarlo all'opera nefanda. Di questi modi è ragionevole escludere anzitutto la semplice istigazione, non accompagnata da alcuna circostanza atta a darle il carattere o della coazione psicologica, o della seduzione, o della proterva aberrazione, perchè manca allora una proporzionata spinta a delinquere, nè può essere escogitabile il caso di chi sia trascinato a malfare per semplice desiderio di far cosa altrui grata.

L'istigatore crea non solo il desiderio o l'occasione, ma anche la volontà e l'impulso a delinquere, quando alla parola aggiunge o il mandato esplicito, ovvero la promessa di futuri doni o godimenti, o la immediata corresponsione d'una mercede, o l'uso di minacce o di lusinghe, o l'abuso d'un'autorità, o di un potere, o d'altro morale predominio, ovvero qualche illecito artificio bastevole a vincere la naturale repugnanza, che ognuno sente contro il delitto e la pena. Di questi vari modi impellenti al delitto, la Commissione propone l'espress

(1) Dissertazione citata.

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati in Messina, guidato da conforme pensiero, propose d'aggiungere nel progetto emanato dalla Commissione ministeriale del 1876, alla parola *determinare*, l'altra *instigare* (Sunto delle osservazioni e dei pareri, ecc.). Per tale ragione s'usava la formula dell'articolo 88 del Codice penale sassuinese, giuristi cui si equiparò all'autore l'istigatore, se fu « la sola ed esclusiva causa a far determinare l'autore a commettere il reato stesso ».

indicazione in aggiunta al primo periodo del capoverso dell'articolo 82, come era in tutti i progetti precedenti, e come vedesi usato pressochè indistintamente in tutti i Codici vigenti od abiliti, italiani o stranieri (1). La qual cosa non è una esemplificazione esastistica (2), ma un complemento necessario della formula legislativa, la quale diversamente rimarrebbe monca e dubbiosa.

## LXXXVII.

Nel progetto in esame si purificano gli esecutori dell'atto materiale anche coloro, i quali immediatamente vi cooperano, allontanandosi in ciò dal progetto dell'onorevole Mancini, seguito dal primo progetto dello Zanardelli, e da quelli del Savelli, del Pessina, del Tajani, e tornando invece ai progetti del 1867, del Vigniani e del Senato. Circa la classificazione dei cooperatori immediati assai diverse è la dottrina e la legislazione, taluni dicendoli autori o come tali considerandoli, mentre altri li dicono semplici complici. Prima di tutto in seno della Commissione è stato osservato come la parola *immediati*, che qualifica i cooperatori, ha un valore tecnico non da tutti in egual modo e in egual misura compreso: potendosi dubitare, che non indichi l'unità dell'azione, ma solo la simultaneità del tempo (3), sicchè, per esempio, sia cooperatore immediato anche colui, che fa la guardia lontano dal luogo del delitto durante il suo compimento.

D'altronde è necessaria logica e giuridica di non confondere il complice necessario col non necessario, se l'uno e l'altro cooperino alla immediata esecuzione del reato, non essendo pari la malvagità e l'opera maledica di chi regge la vittima mentre uno la uccide, e di chi tremante e inattivo sta in disparte come semplice e non necessario esploratore. Si capisce agevolmente che se due malfattori, accingendosi a delinquere, si dividono fra loro le parti degli atti necessari al compimento del reato, per modo che la loro azione, personalmente distinta, sia però materialmente unita nei rapporti fra causa ed effetto, tutti e due sono egualmente imputabili dell'atto criminoso, che n'è risultato, quindi egualmente punibili; e che sarebbe ingiusto trattare con diverso rigore quegli che vibra il colpo mortale e quegli che impedisce la difesa all'agredito o ai terzi; quegli che contratta la cosa rubata e quegli che tiene il sacco; quegli che applica il fuoco e quegli che porge le fascine. Ma dalla giusta parificazione di questi atti a quella di ogni altra cooperazione immediata v'è la stessa differenza, che corre dalla specie al genere; e noi tre casi ora indicati, oltre il carattere generico della

(1) Nei soli Codici spagnolo e brasiliano l'istigazione principale e il mandato sono indicati in modo generico.

(2) CARBARRA, in nota al § 48 del Codice germanico, tradotto da GUALTIEROTTI-MORELLI e FEMOCI.

(3) L'idea della contemporaneità dell'azione, indipendentemente dall'efficienza del concorso, precede dalla partizione scolastica dei participii *ante delictum*, *delicti tempore* e *post delictum*; o tal forma di complicità era detta una volta *concurrente proxime* (CARBARRA, p. II, *Quest.* LXXXVII, n. 16 e 17; PANACCANTO, *Quest.* CXXX, n. 36). Da tale considerazione si poro fatta derivò la massima che colui, il quale aiuta durante la perpetrazione del delitto, è sempre coautore e non complice (Corte di Cass. francese, 9 aprile 1813, in *Sirey*, 1813, I, 120; LAUREYENNE, *Legislation criminelle*, tom. I, cap. III in prin.; BÉRENGER ST-PIERRE, *Cours de droit criminel*, p. I, sez. II, § 11; BLACKSTONE, *Commentario alle leggi inglesi*, lib. IV, cap. III).

partecipazione diretta, v'è aggiunto quello specifico dell'efficacia necessaria (1). Per tale ragione, la Commissione ripeterebbe giusto di non fare menzione dei cooperatori immediati nella prima parte dell'articolo 62; ma di aggiungerli nel seguente capoverso: « Alla stessa pena soggiace colui, che coopera all'atto costitutivo del delitto, assistendo all'esecuzione di esso, per modo che, senza il suo concorso, non sarebbe stato eseguito » (2).

## LXXXVIII.

Un'altra osservazione è a farsi circa il complice necessario. Nell'ultimo capoverso dell'articolo 63, e per vero dire in tutti i precedenti paragrafi e in quasi tutti i Codici vigenti od aboliti, si stabilisce contro il complice una pena eguale a quella dell'autore principale, se la sua complicità è tale, che senza di essa il reato non sarebbe stato eseguito (3). Or simile eguaglianza di pena non pare giustificata, nè dalla essenza di fatto, nè dall'importanza giuridica di tale specie di complicità; imperocchè, non è essenzialmente la stessa cosa che uno operi sul mezzo, o che invece operi sull'oggetto finale del delitto (4); nè poi il complice, che fornisce la chiave necessaria per entrar in casa, o che guida l'esecutore materiale al luogo del reato da lui soltanto conosciuto, o da aggiugnarsi allo stesso ladro od omicida o strangolatore, che essendo il solo responsabile della consumazione del delitto, manifesta una maggior auidacia e una maggior intensità di dolo, e la cui opera più direttamente viola la legge o sventura la società.

E però la Commissione proporrebbe che in ogni caso la pena del complice necessario fosse, d'un lato quantita, minore di quella dell'autore principale, meno il caso della cooperazione immediata e necessaria esposta poco sopra.

## LXXXIX.

Circa i complici, pare alla Commissione meritevole d'essere emendato nella forma anche il capoverso 3° dell'art. 63, così espresso: « ....col facilitar l'esecuzione, prestando assistenza od aiuto prima od durante il fatto, ovvero anche dopo il medesimo, in vece a precedente accordo ». Tale disposizione contiene un'idea giusta, approvata da tutti i legislatori e da tutti gli scrittori, cioè che è a punirsi come complice anche colui, il quale eseguita da ogni incertezza e timore

(1) Il Codice del Württemberg riguardava *cooperatori caleros* a che favoriscono la consumazione del reato da altri deliberato, e prestano all'azione, durante l'esecuzione, un ausilio tale, che, senza di esso, il reato non si sarebbe commesso ».

(2) Esatta è pure, se esattamente intesa, la formula usata nel § 47 del Codice germanico: « quando più persone commettono la comune un'azione punibile, ciascuno è punito come autore », perchè riguarda il reato nella sua unità di fatto, e non in relazione ai diversi atti soggettivi. V. anche BERKEW, *Treatise di diritto penale*, § 109.

(3) È notevole la disposizione eccezionale del Codice di San Marino (art. 87, cap. V, n. 60), il quale punisce il complice necessario con la pena propria del reato diminuita d'un grado, e il non necessario con tale pena diminuita di due o tre gradi.

(4) Quindisi non è giuridicamente esatto annoverar il complice necessario fra i cooperatori o correati, come per esempio trovati in DE SODINI, *De' reati di solo effetto*; PIZZONI, *Saggio*, L. I, tit. X; HALL, *Principii di diritto penale belga*, n. 511; Codice penale belga, art. 66; Codice bavarese, art. 73; Codice spagnolo, art. 2, n. 13.

l'animo del reo e lo fa meglio risolvere al delitto col prommettergli, prima dell'esecuzione, assistenza o aiuto per porre in salvo lui o il corpo del reato, o far sparire le prove della reità, dopo che il delitto sarà commesso.

Ma il carattere giuridico della complicità nasce dalla promessa anteriore, non dall'ausilio posteriore al reato, il quale, tostochè sia consumato, non ammette la possibilità d'una ulteriore partecipazione (1); tant'è vero che la imputabilità del complice non cessa od perchè, dopo la perpetrazione del reato, si non soddisfatti alla promessa antecedentemente fatta di aiutare il malfattore (2).

Ora tale promessa, *atta ad eccitare o rafforzare la risoluzione criminosa*, rientra nella disposizione generale del 1° capoverso del detto art. 63; e però è inutile riprodurla nel 3° capoverso, dove anzi non avrebbe la sua sede appropriata; come è fessata l'indicazione dell'ausilio seguente *effettivamente prestato*; e potrebbe qualche volta indurre nell'errore di mandare esente da pena la promessa anteriore nel caso di successivo pentimento. Quindi si propone di ripristinare la formula di questo capoverso, qual era nel progetto Mancini.

## XC.

Veniamo ora all'ardua e controversa materia della comunicabilità delle circostanze fra i vari compartecipi d'un delitto, distinguendo le circostanze inerenti alla persona, da quelle inerenti al fatto. Quanto alle circostanze personali, tutti i progetti sono stati concordi nel negarne la comunicabilità nel caso che non abbiano agevolato l'esecuzione del reato. Data poi l'ipotesi che abbiano servito di mezzo esecutivo, il ministro Vigliani, seguito poi dal Senato, lo dichiarò comunicabili; e così ha fatto il ministro Zanardelli nell'ultimo progetto. Al contrario, dopo una vivace e importante discussione avvenuta nel 1876 in seno alla Commissione ministeriale, il ministro Mancini aveva nell'accennato caso stabilito, non la pari imputabilità, ma solo l'aggravamento dell'imputazione e delle pene entro i limiti legali pei correi o complici, cui tali circostanze non fossero personalmente proprie. Quanto poi alle circostanze materiali, tutti i progetti le hanno ritenute incommunicabili se imprevedibili, e comunicabili sempre se prevedute; il disaccordo sta nel sapere se siano o no da imputarsi a quei correi o complici, i quali non le prevedero, ma non potevano prevederle. La teoria più elementare prevalse nei progetti dal 1870 fino al penultimo; la più severa negli altri del 1868, del Vigliani, Senatorio e attuale.

Su di che la Commissione anzitutto ha osservato che il bisogno di una formula speciale per indicare se e quando le qualità e gli atti di talano obbligo penale anche gli altri partecipi, deriva dal considerare il delitto come un'azione individuala, come l'atto comune a una *societas*; tant'è vero che il progetto, come in generale ogni Codice, intitola tale materia: *Del concorso di più persone in uno stesso reato*, il qual modo di considerare la compartecipazione al delitto è esatto ed utile finchè si tratta o di coordinare logicamente sotto un sol titolo tutte le disposizioni che sono fra loro omogenee, o di render impossibile l'abito giuridico della punizione di un correo o complice, quando manca il delitto finale;

(1) È ormai un assioma comune a tutti gli scrittori a a tutte le legislazioni che l'ausilio *post delictum* non merita propriamente il nome di *complicità*.

(2) PICCONI, *Saggio*, Lib. I, tit. X.



o di riferito alla quantità intera di tale delitto e della rispettiva pena la proporzionale misura della quantità frazionaria d'imputazione e di pena da assegnarsi al partecipe secondario; od infine di riunire tutti i partecipi in un solo giudizio, o comunque farli giudicare da un solo tribunale. Ma se l'idea dell'unità del delitto vale a stabilire la correlazione fra i vari partecipi agli effetti ora indicati, è impropria e pericolosa se la si estende come regola soggettiva usata a determinare in concreto l'imputazione e la pena d'ogni singolo reo, individualmente preso; nel qual rispetto non si ha un delitto solo divisibile fra vari rei, ma veramente tanti delitti quanti sono i delinquenti (1). Dalla qual cosa deriva che le disposizioni concernenti la partecipazione criminosa hanno ad essere considerate come un corollario delle disposizioni generali concernenti l'imputabilità, quali sono nel progetto quelle consacrate nell'art. 46. Quei principi, che sono giusti quanto al delitto, per esempio, d'omicidio, non possono non esserlo anche applicati al delitto in sé perfetto di *complicità in un omicidio*: se una circostanza di persona o di fatto è, o no imputabile a due delinquenti, che commettono due delitti fra loro non commessi, lo stesso avverrà se quei due delitti sono eventualmente collegati da una comune intenzione od esecuzione; finalmente, come l'imputazione e la pena d'uno non scema per la sola circostanza del concorso d'un altro reo alla risoluzione o al compimento del reato, così a *converso* non v'è ragione di reputarle soggette ad incremento pel solo effetto di circostanze individualmente imputabili ad uno o taluni singoli rei.

E tale precisamente è il principio, dal quale l'onorevole Zanardelli dichiarò d'essersi mosso per valutare l'imputabilità delle circostanze qualificanti o aggravanti il reato: avendo egli esposto nella Relazione che « la responsabilità dei partecipi in un reato è in ragione delle conseguenze, che hanno dolosamente causato; e pertanto essi non debbono rispondere della violazione di legge seguita, se non proporzionalmente alla estensione ed alla gravità con cui l'hanno soluto. Su questo principio, che è pure il principio generale dell'imputazione dolosa, è fondata la misura dell'imputazione ai partecipi delle circostanze aggravanti ». Or, guidati da tal sommo criterio, vediamone l'applicazione al caso di circostanze personali o materiali non egualmente riferibili a tutti i partecipi d'un reato.

### XCII.

Quanto alle *circostanze personali*, discriminanti, ovvero minoranti l'imputazione o la pena, e alle altre aggravanti, ma non servite per agevolare il maleficio, si è costantemente e pacificamente ritenuto negli studii e nei progetti del Codice che non siano mai comunicabili ai partecipi, cui tali circostanze non sono proprie. Invece, come s'è accennato superiormente, il dubbio sorse nell'ipotesi che del reato abbiano l'esecuzione (2). Ma su tal proposito è apparsa necessario alla Commissione di distinguere due casi ben diversi, secondochè la legge stessa ne stabilisce la

(1) « Si plures servi simul aliquam caecidissent, ut convivium alicui fecerint, singulorum propositum est maleficium, et tanto major injuria, quanto a pluribus admittitur; uno tamen tot injurias sunt, quot et personae injuriam facientes. L. 34, Dig. de injuriis ».

(2) La comunicabilità delle circostanze personali fu senza eccezione sostenuta dal CAPELLI, *Trattato di diritto criminale*, lib. II, cap. V, art. 6, n. 6; NASTI, *Giurisprudenza criminale*, numeri 164 e 165; POCOCKI, *Saggio*, Lib. I, tit. XIII, art. 3 stabilisce

distinzione, cioè, il caso che dal testo o dalla ragione della legge risulti d'esser stimata aggravante una determinata qualità personale, non perchè sia più facile per mezzo di essa l'esecuzione del delitto, ma sol perchè il delinquente *viola un maggior dovere* a lui e non ad altri incombente; e l'altro caso, in cui la disposizione stessa della legge dà all'abuso d'una circostanza personale il carattere spiccato d'un *modo esecutivo* del delitto. Tale distinzione apparisce evidente se si prendono in esame, per esempio, gli articoli 190, 312, 316, 1° capov., 317, 328, 346 e 354 del presente progetto, nei quali l'argomento principale della disposizione non è il *modo esecutivo* del reato, ma la *persona* del reo; e si pongono a confronto colla prima parte dell'art. 316, in cui l'abuso di relazioni domestiche si prevede con una formula impersonale come facilitazione alla violenza carnale, o coll'articolo 319, riguardante impersonalmente lo scandalo prodotto mediante l'incanto, o coll'articolo 383, indicante le relazioni personali come uno dei mezzi esecutivi del delitto di furto; nelle quali tre disposizioni non s'è considerata la *persona* del reo se non che in rapporto al *modo*, col quale esso ha operato. Or, se la legge ha reputato giusto e necessario di aver riguardo in taluni casi al *dovere individuale* d'un singolo reo, e in taluni altri al *modo*, che personalmente gli è proprio per la più agevole esecuzione del reato comune anche agli altri partecipi, non si può con una formula generica confondere il criterio *oggettivo* col criterio *soggettivo*, e dire che le circostanze personali sono sempre comunicabili nel caso che di fatto abbiano servito di facilitazione al reato. *Lex ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit*; e così dev'essere nel caso presente.

### XCIII.

#### (Art. 64.)

Vediamo l'applicazione di questo principio, tenendo presente la formula dell'articolo 64 del progetto; e poniamo, per esempio, il caso d'un parricidio. Se la qualità personale di figlio non ha servito ad agevolare l'esecuzione, il correo si punisce colla reclusione da 20 a 24 anni; se per accidentalità i rapporti fra il figlio e la vittima hanno in qualche modo reso più facile la nozione, il correo si punisce coll'ergastolo. Or bene, prescindendo dalla sproporzione manifesta fra le due pene, è certo che la legge vuol punire più gravemente il parricida per la ragione perspicua ch'egli, oltre al dovere comune a tutti i correi, aveva anche l'altro sacrosanto di proteggere, e non d'attentare all'esistenza di suo padre: dovere, che gli altri correi non avevano, e di cui quindi non si può loro rimproverare l'infrazione, né applicare la sanzione penale. Se consideriamo invece la qualità di figlio come aggravante il reato in rapporto al *modo esecutivo*, si invertono o s'imprompiano i termini della legge medesima, estendendo l'efficacia e la sanzione al di là dei limiti fissati dal suo testo e dal suo spirito.

Quanto poi ai casi, in cui la legge considera i rapporti e le qualità personali d'un reo o come caratteristica essenziale del reato, o come un mezzo atto a facilitare l'azione criminosa, è inesatto e inutile prevederne l'ipotesi in modo generale

nei Codici parmesino, modenese, napoletano, genovese, ticinese, olandese, ungherese. La comunicabilità di tali circostanze, se valsero ad agevolare il delitto, prevalse in Toscana sull'insegnamento del CARRARA, *Programma*, Parte Gen., § 508, e nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, sentenza 17 febbraio 1855, 28 aprile 1860, 22 aprile e 31 dicembre 1874.

nell'articolo 64; in primo luogo perchè ivi non si tratta delle circostanze aggravanti in tutta la sua essenza di fatto, ma solo di quelle, per le quali si regola la pena di taluno fra i compartecipi; e poi perchè basta la forzosa impersonale o la definizione specifica d'ogni singolo reato, per ritenere che l'abuso di simili rapporti o qualità personali non imputabili a tutti coloro, che hanno cooperato al risultamento criminoso. Se, per esempio, una violenza carnale è la conseguenza d'un abuso d'autorità, di fiducia, o di relazioni domestiche (articolo 316, prima parte), ovvero un furto è seguito mediante l'agevolazione della domesticità (articolo 383, n. 1), ben si comprende, sen'nope d'altra maggior dichiarazione, che il corso o il compimento è reo d'aver dolosamente partecipato al reato di violenza carnale o di furto commesso nel modo e col mezzo indicato nelle citate disposizioni.

Quindi la Commissione è di parere che non abbiasi a stabilir nessuna eccezione alla massima generale dell'immutabilità delle circostanze personali, nell'art. 64 del progetto. Tuttavia, considerando la maggior malizia di cotui, che sfrutta le circostanze aggravanti proprie d'un suo compagno per meglio conseguire il fine criminoso comune ad entrambi, e la maggior facilità dell'esecuzione che comunque ne deriva, è parso giusto e opportuno, in ragione di siffatto aumento nella quantità giuridica e politica della imputazione, di stabilire sempre un aggravamento di pena dentro i limiti legali; e però si propone di ripristinare la rispettiva disposizione del progetto Mancini.

## XCIII.

(Art. 65).

Auche per quel che riguarda le circostanze materiali, il progetto Zanarelli si è rinvinciato a quelli del 1808, del Vigliani e del Senato, dichiarandole comunicabili a tutti i compartecipi, i quali le potevano procedere come conseguenza diretta del reato concertato. Nella qual forma si osserva assai migliorata la lezione degli antecedenti tre progetti ora citati; imperocchè, vi è espressa con precisione la connessione, che deve esistere fra il concetto criminoso e la susseguente circostanza aggravante (1). Ma oltre il senso di causalità materiale, occorre anche quello di causalità morale, che di sempre manante nel caso, in cui tale circostanza non sia preveduta, ma meramente prevedibile.

Abbiamo sopra rilevato come nel siamo pienamente d'accordo coll'onorevole Ministro nel ritenere che le regole riguardanti la compartecipazione debbano essere un corollario, e non un'eccezione a quelle dominanti in materia d'imputazione giuridica; in conformità del quale principio opiniamo che si possa qui

(1) Il NANI nella *Giurisprudenza criminale*, n. 168, partendo dal concetto dell'unità dell'azione delittuosa, sostiene l'immutabilità degli eventi, che vi hanno una connessione immediata, anche se non voluti. Così è insegnato dall'HAYS nei *Principi di diritto penale belga*, n. 671. Il POCCHINI, *Op. cit.* n. II PARZI, *Nazioni elementari di diritto penale*, ritengono comunicabili le circostanze materiali quando sono prevedibili; e così trovano disposto nel Codice prussiano e nel tedesco. Invece, vultore che fossero prevedute, e non solo prevedibili: ROSSI, *Treatato di diritto penale*, Lib. II, Cap. XI, CAPRANA, *Programma*, Parte gen., § 507; e i legislatori napoletano, romano, piemontese, ecc. Il Codice stesso disponeva l'incomunicabilità in genere delle circostanze materiali, e così dispone anche il Codice di San Marino.

estendere, con una congrua esplosione, la disposizione dell'articolo 46, capoverso 1°, del progetto, giusta cui e nei delitti nessuno può essere punito per un fatto, se non l'ha voluto come conseguenza della sua azione od omissione. Si intende che, parlando di correati o complici, la legge rimane ristretta ai delitti dolosi, escludendone i colposi; or il carattere, che distingue il dolo dalla colpa, consiste appunto nella previsione effettiva, a una meramente possibile, dell'esito criminoso; sicchè, sostituendo il criterio della prevedibilità a quello della scienza, ne risulterebbe una inesatta ammissione della teoria della colpa in quella differente della partecipazione all'altrui delitto.

È vero che peculiari difficoltà s'incontreranno per sapere se e come una data circostanza aggravante sia a reputarsi prevista dal compartecipe, che ad essa è rimasto estraneo; ma è pur vero che non dissimili difficoltà si ripetono sovente nel determinare se e come siano imputabili a un singolo reo i caratteri materiali dell'azione accertati.

Se non che per risolvere tutte queste difficoltà si hanno nella legge e nella dottrina criminale sufficienti norme generali, secondo le quali si distingue e si prova l'esistenza del dolo in tutte le varie sue forme e gradazioni. Può essere malagevole provare che fu dolosa l'eccezione d'una persona cagionata da un ladro agente da solo, che si sia servito d'un mezzo violento per entrar in casa, se non risulta *a priori* la direzione di quel mezzo o contro le cose o contro la persona; come può esserli rispetto al partecipe rimasto a guardia fuori d'una casa, nella quale altri rubi e uccide. Se tale funesta circostanza fu preveduta come effetto certo o probabile del mezzo adoperato nel primo caso, o dell'atto commesso in comune nel secondo, non varrebbe scusarsi allegando la concepita speranza che la vittima si sarebbe potuta comunque salvare; imperocchè, all'uno come all'altro reo s'applicherebbe la regola che la volontarietà riguarda l'atto personalmente commesso, non le sue conseguenze, delle quali basta la previsione. Ma se invece l'uccisione seguì per la sopravvenienza d'una accidentalità non preveduta nemmeno come probabile, non basta che tale evento fosse prevedibile per farne carico a colui, che ne fu ignaro. In generale, si è confusa la prova congetturale della previsione, che va rivolta all'animo dell'imputato, con la mera prevedibilità delle circostanze aggravanti, che concerne un calcolo astratto di probabilità. Su di che è utile rammentare che anche la prova per via di congetture e d'illazioni dall'ordine naturale delle cose può fornire al giudice il modo retto e sicuro per formar la sua convinzione morale; ed egli tanto più facilmente ne rimarrà convinto, quanto più si tratterà di ammettere a carico di tutti i correi e complici il preveduto impiego di uno di quei mezzi, che si sogliono ordinariamente adoperare per vincere gli ostacoli propri del delitto concertato. Così, per esempio, se fu deliberato in comune il furto d'un oggetto prezioso o d'una somma di danaro, è agevole inferire che tutti i partecipi debbono aver preveduto la circostanza della rottura o della chiazza falsa per il caso che il mobile o lo scrigno fosse chiuso o assicurato. Ma in tal caso si argomenta la previsione, non la sola prevedibilità di siffatta circostanza (1).

Tenendo conto delle ragioni, per le quali la teoria della compartecipazione va concordata con quella dell'imputabilità, e dei pericoli d'una interpretazione

(1) Sull'eccezione d'ogni presunzione di dolo si può veder MITTENMAYR, *Teoria della prova*, Cap. XVII; e WERNER, *Della presunzione del dolo male* (Nagli scritti germasici tradotti dal Mezi, Vol. I).

troppo restrittiva nella subietta materia, la Commissione proporrebbe che l'articolo 65 sia emendato nel modo seguente:

« Le circostanze materiali, che aggravano la pena, ancorché facciano mutare il titolo del reato, stanno a carico di coloro, che le conoscevano nel momento in cui sono commessi nel reato; sia che le avessero prestabiliti, sia che le avessero prevedute come conseguenza certa o probabile dell'azione eseguita o concertata ».

## TITOLO VII.

## Del concorso di reati e di pene (articoli 66-74).

## XCIV.

Il trattamento giuridico del concorso dei reati, quello cioè che ha luogo quando ad una stessa persona sono imputati più reati, ebbe nel progetto un rimpugnamento felice nei rapporti della giustizia e della pratica attuazione. Il principio dominante è, che il reo debba sottostare ad una totalità di pena, la quale, senza essere uguale alla somma delle pene incorse per ciascun reato, sia però in proporzione del numero e della gravità dei reati concorrenti.

Questo principio, mentre esclude l'impunità delle minori delinquenze risultanti dallo assorbimento della pena minore nella pena maggiore meritata per il reato più grave, si oppone altresì al sistema del cumulo materiale assoluto delle pene. Esso non si fonda sul presupposto, enunciato dal Mittermayer, che più pene scontate di seguito l'una all'altra facciano crescere le sofferenze non in ragione aritmetica, ma in ragione geometrica; di guisa che occorra ridarre le pene incorse per ogni singolo reato, affinché la cresciuta intensità sia compensata dalla diminuita estensione (1); perché si potrebbe dire, al contrario, con non minor ragione, che la durata della pena produce un'assuefazione che non rende meno sensibile il male. Questo principio ha invece il fondamento rigorosamente giuridico in ciò che i reati non si accumulano, come non si assorbono fra loro, ma operano un danno sociale progressivo; il quale, poichè dipende da un fatto puramente morale, dalla opinione, cioè, della scemata sicurezza, non può crescere in ragione aritmetica delle delinquenze.

Questo pubblico danno, che è la sola ragione, per cui un'azione è considerata quale un reato, non si moltiplicherà mai per il numero dei reati commessi; poichè non può mai avvenire che i cittadini sentano, a mo' d'esempio, per due o più lievi delitti quello stesso spavento che proverebbero per un grave delitto. E se questo non può avvenire, e se la responsabilità di un delinquente deve essere proporzionata al danno sociale da lui cagionato, il cumulo assoluto delle pene è privo di un fondamento di giustizia, giacchè per esso può avvenire appunto che il reo di più lievi delitti sia tenuto a subire una somma di penalità, quale sarebbe dovuta per un grave misfatto, quale potrebbe anche eccedere la durata ordinaria della vita umana, assumendo in tal modo le proporzioni di una pena perpetua.

(1) In base a questo motivo, ripetuto da molti, fra gli altri dal CARRARA, *Programma*, § 729, tale sistema è generalmente chiamato *cumulo giuridico*, o *cumulo intensivo*, secondo il BATES.

## XCV.

(ART. 66 e 67).

Il progetto si è costantemente attenuto a queste idee. Secondo il sistema da esso adottato non avviene mai, come poteva avvenire per i progetti precedenti, che la pena di un reato sia assorbita in quella di un altro, né che una pena si cumuli materialmente con l'altra; ma senza che ciò sia, ciascuna reato, minimo o gravissimo, porta sempre il suo contributo alla punizione del reo, in modo che mentre non può dirsi *tot poenae quot delicta*, è però vero l'aforisma: *nullum delictum sine poena*.

Nel progetto sono all'uso seguiti due metodi: quello dello aumento della pena più grave, nel concorso di reati importanti delle pene della stessa specie; quello dell'applicazione della pena dovuta per il reato più grave con l'aggiunta delle pene ridotte dei reati più lievi, nel concorso di reati importanti delle pene di specie diverse. Nel concorso della pena dell'ergastolo con altre ed anche con la identica pena, la condizione del delinquente si aggrava, come per i progetti precedenti, con l'assaporazione della pena dell'ergastolo, mediante cioè l'aumento della segregazione cellulare continua (art. 66).

I metodi per la comminazione delle penalità sono semplici e tali da determinare un aggravamento della responsabilità penale, costante e progressivo, in ragione del numero e della gravità dei reati. Nei reati puniti con pene omogenee restrittive della libertà personale — reclusione e detenzione, confino ed esilio locale — la pena più grave, che è quella di più lunga durata, è accresciuta del terzo della durata complessiva delle altre pene (art. 67). Ma nei delitti connessi, la reclusione o la detenzione non deve mai eccedere i trent'anni, perchè non trascorra nella pena perpetua riservata ai gravissimi misfatti, deve cioè fermarsi a quel limite massimo, che la pena temporanea può eccezionalmente raggiungere quando dalla pena dell'ergastolo si discende per generiche circostanze attenuanti (articolo 56). E così la pena del confino o dell'esilio locale non può eccedere i cinque anni — due anni oltre il loro limite legale — affinché non ne sia denaturato il carattere.

Nei reati puniti con pene eterogenee restrittive della libertà personale, reclusione o detenzione e confino od esilio locale, si applica o la pena della reclusione o della detenzione e un terzo delle altre pene, a norma del computo sopra espresso.

## XCVI.

(ART. 69, 72).

Identico il sistema, ma diversa è la misura per il concorso di delitti o di contravvenzioni che importino l'arresto. La pena dovuta per i delitti è aumentata della sesta parte della durata complessiva dell'arresto dovuto per le contravvenzioni. La comminazione della pena di polizia in quella stabilita per i delitti, in una pena, cioè, avente un carattere oggettivo, fisico o morale, più grave, dà ragione della riduzione di un sesto, anziché di un terzo della pena minore (art. 69).

Il cumulo incondizionato è altresì evitato, in coerenza al principio del cumulo giuridico così nel concorso di contravvenzioni, come delle pene dell'interdizione temporanea dei pubblici uffici, della sospensione dall'esercizio di una professione od arte, e di pene pecuniarie.

L'accessorialità che un reato sia scoperto prima di una condanna riportata



per un altro reato, non può escludere il colpevole dal regime speciale del concorso di reati; trattasi di una circostanza estrinseca e posteriore, la quale non impedisce che il reato, per cui deve intervenire il nuovo giudizio, sia un elemento, che doveva concorrere a determinare la responsabilità del delinquente al momento del primo giudizio, quantunque fortuitamente non sia stato valutato. Coerentemente a ciò, il progetto, conformemente a quelli che lo precedettero ed al Codice del 1859 (art. 117), ma difformemente al Codice toscano (art. 77) (1), statuisce che le norme susposte si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza di condanna, si debbe giudicare la stessa persona per altro reato commesso prima della condanna (articolo 72).

## XCVII.

(Art. 73).

L'articolo 73 del progetto, analogamente ai progetti che lo precedettero, e all'art. 81 del Codice penale toscano, è diretto a risolvere una grave e delicata questione, quella della cosiddetta *concorrenza ideale dei reati*, vale a dire se più reati commessi non successivamente (*reiterati*), ma simultaneamente, debbano sottostare al regime del concorso dei reati, ovvero debbano essere considerati come un sol delitto.

Le legislazioni, la giurisprudenza e gli scrittori si sono variamente pronunciati in tale questione.

Gli uni hanno opinato che se con una sola e medesima azione sono commesse più violazioni della legge penale, si ha con ciò una *concorrenza ideale* di reati, la quale, non ostante la pluralità dei titoli dei reati, sostanzialmente non importa che un reato unico, e perciò deve applicarsi una pena sola, quella stabilita pel reato di titolo più grave (2). Altri sostengono che la nozione della *concorrenza ideale*, in contrapposto a *concorrenza reale* di reati, — reiterazione — è meramente teorica, ma giuridicamente irrilevante; poichè quando sono violate più leggi penali, o più volte la stessa legge penale, vi ha una pluralità di lesioni giuridiche e perciò di reati, sia che ciò avvenga per mezzo di un'azione sola, sia che per mezzo di più distinte azioni (3).

Fra queste due opposte opinioni vi ha quella di chi distingue, se con una azione sola, ripetute una pluralità di lesioni giuridiche, si sia cagionato un unico effetto criminoso, un risultato di fatto unico, ovvero se più effetti: v'ha una

(1) Contro la norma espressa dal Codice toscano che la regola per il concorso dei reati debbano applicarsi agnorchè lo stesso colpevole venga contemporaneamente condannato, vedi JON, *Die Lehre vom fortgesetzten Verbrechen*; MEYER, nel *Manuale di HOLZENDORFF*, II; BRENTI, *Lehrbuch*, § 140; LERTZ, *Deutsche Reichsstrafrecht*, § 41; HABERHAAS, *Die ideale Konkurrenz der Delikte*, § 1; IMPALLOMNI, *Concorrenza reale e concorrenza formale dei reati*, § 3.

(2) PESSINA, *Elementi di diritto penale*, vol. I, § 127; ZAPPETÀ, *Corso completo di diritto penale comparato*, vol. I, pag. 102; CARABELLA, *Riminiscenza di castoreo e fava*, pag. 286 e 297; BASTA, *Scoglio di una italiana generale dei reati*, §§ 253 e seg.; HAAS, *Principi generali di diritto penale*, pag. 864; BRENNER, *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*; LERTZ, *Deutsche Reichsstrafrecht*, § 40. Confermi il § 73 del Codice penale germanico, e l'articolo 95 Codice penale inglese.

(3) KISTLIN, *System*, occ., pag. 559; HALLINGER, *System*, occ., § 148; HABERHAAS, *op. cit.*, Confermi § 64 Codice del Cantone di Zurigo.

pluralità reale, un concorso reale di reati nel primo caso, come nel fermento volontario di più persone con tale propimento fatto per mezzo di un solo colpo di fucile; v'ha un concorso meramente *formale*, o apparente, di reati nel secondo caso, come nello stupro violento di donna congiunta di sangue, o maritata, che dà luogo al doppio titolo di stupro ed incesto, o stupro e adulterio (1).

L'articolo 81 del Codice penale toscano aveva fatto nascere dei dubbi sulla sua interpretazione. Esso è così concepito: « Se un'azione può costituire più titoli di delitto, non sempre ripetersi sotto di quello, a cui è minacciata la pena più grave: e questa pena, ove non sia assolutamente determinata, viene accresciuta entro i suoi limiti legali ».

Si era ritenuto da molti tribunali, scrive il Puccioni (2), che « la parola azione, adoperata dal legislatore sola e senza altro adiettivo, secondo i grammatici e i giuristi comprende in sé stessa tutto ciò che l'uomo fa ed opera in un unico contesto, sotto l'influenza di una libera volontà, si componga essa di un solo come di più fatti, rappresenti un fatto semplice o un fatto complesso, è sempre un'azione... Ma la Corte suprema, con la sua normale decisione del 18 novembre 1854, ha dichiarata erronea la rammentata interpretazione, ed ha ristretta la giuridica intelligenza, che deve darsi all'articolo in esame, al solo caso di una sola ed unica azione, costituente in sé stessa più titoli di delitto, cioè, la violazione di un diritto... La Corte suprema ha detto che la parola azione, nell'articolo in esame contenuta, vale un solo e medesimo fatto, che abbia in sé stesso il giuridico carattere di più delitti, come ricorre nel dissoluto, che stupra una fanciulla a sé congiunta con vincoli di sangue, o abusa di donna maritata egualmente a lui congiunta, e che così si rende debitore o di stupro con incesto, o d'incesto con adulterio: che se l'azione si componesse di più fatti distinti, comunque commessi nel medesimo contesto ed in esecuzione della medesima risoluzione criminosa, e i fatti stessi rappresentassero altrettanti delitti diversi fra di loro, allora non saremmo nei termini della limitazione alla regola generale stabilita all'articolo 72, ma si ritornerebbe anzi alla regola, e dovrebbe farsi luogo all'applicazione di altrettante pene quanti fossero i delitti commessi. Questa è la interpretazione, che la Corte regolarità ha dato all'articolo di cui ci occupiamo, interpretazione che è coerente a quanto ritiene la *Teoria del Codice penale* a pag. 106 (vedi ancora la decisione del 4 ottobre 1854).

Non così la pensava però il Carrara, il quale tutte indistintamente quelle azioni, uniche o compressive, le quali producessero più violazioni di diritto, riferiva e subordinava alla regola dell'articolo 81.

## XCVIII.

I progetti precedenti erano concepiti in termini uguali a quelli del Codice toscano, poichè, al pari di questo, facevano dipendere l'unità della pena dalla unità dell'azione. Ma con la formula dell'odierno progetto s'è tolta via ogni cagione di dubbiezza, poichè alla parola azione si è sostituita quella di fatto,

(1) Vedi MORTI, *Teoria del Codice penale*, pag. 106; PUCCIONI, *Il Codice penale toscano*, vol. II, pag. 233 e seg.; BUCH, *Einheit und Mehrheit der Verbrechen, im Beziehung zu Gerichtssaal*, vol. XXX; IMPALLOMNI, *Concorrenza reale e concorrenza formale dei reati*, §§ 9, 10, 11.

(2) *Op. cit.*

— Fatti e Morte Codice penale — RELAZ. VALLA.

per un altro reato, non può escludere il colpevole dal regime speciale del concorso di reati; trattasi di una circostanza estrinseca e posteriore, la quale non impedisce che il reato, per cui deve intervenire il nuovo giudizio, sia un elemento, che doveva concorrere a determinare la responsabilità del delinquente al momento del primo giudizio, quantunque fortitivamente non sia stato valutato. Coerentemente a ciò, il progetto, conformemente a quelli che lo precedettero ed al Codice del 1859 (art. 117), una differenza al Codice toscano (art. 77) (1), stabilisce che le norme susposte si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza di condanna, si debba giudicare la stessa persona per altro reato commesso prima della condanna (articolo 72).

## XCVII.

(ART. 73).

L'articolo 73 del progetto, analogamente ai progetti che lo precedettero, e all'art. 81 del Codice penale toscano, è diretto a risolvere una grave e delicata questione, quella della cosiddetta *concorrenza ideale dei reati*, vale a dire se più reati commessi non successivamente (*posterati*), ma simultaneamente, debbano sottostare al regime del concorso dei reati, ovvero debbano essere considerati come un sol delitto.

Le legislazioni, la giurisprudenza e gli scrittori si sono variamente pronunciati su tale questione.

Gli uni hanno opinato che se con una sola e medesima azione sonosi commesse più violazioni della legge penale, si ha con ciò una *concorrenza ideale* di reati, la quale, non ostante la pluralità dei titoli dei reati, sostanzialmente non importa che un reato unico, e perciò deve applicarsi una pena sola, quella stabilita per reato di titolo più grave (2). Altri sostengono che la nozione della *concorrenza ideale*, in contrapposito a *concorrenza reale* di reati, — *reiterazione* — è meramente teorica, ma giuridicamente irrilevante; poichè quando sono violate più leggi penali, o più volte la stessa legge penale, vi ha una pluralità di lesioni giuridiche e perciò di reati, sia che ciò avvenga per mezzo di un'azione sola, sia che per mezzo di più distinte azioni (3).

Fra queste due opposte opinioni vi ha quella di chi distingue, se con una azione sola, producente una pluralità di lesioni giuridiche, si sia cagionato un unico effetto criminoso, un risultato di fatto unico, ovvero se più effetti: v'ha una

(1) Contro la norma espressa dal Codice toscano che la regola per il concorso dei reati debbano applicarsi ognorchè lo stesso colpevole venga contemporaneamente condannato, vedi JONS, *Die Lehre von fortgesetzten Verbrechen*; MERKL, nel *Manuale di HOLZENDORFF*, 11; BEHNKE, *Lehrbuch*, § 140; LISZT, *Deutsche Reichsstrafrecht*, § 41; HAREMBAUM, *Die ideale Konkurrenz der Delikten*, § 1; IMPALLOMISI, *Concorrenza reale e concorrenza formale dei reati*, § 3.

(2) PERRINA, *Elementi di diritto penale*, vol. 1, § 157; ZAPPETTA, *Corso completo di diritto penale comparato*, vol. 1, pag. 192; CARRARA, *Riminiscenze di castoreo e fava*, pag. 288 e 297; BACCA, *Scoglio di una dottrina generale dei reati*, §§ 223 o segg.; HAUS, *Principi generali di diritto penale*, pag. 864; BEHNKE, *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*; LISZT, *Deutsche Reichsstrafrecht*, § 40. Confermi il § 73 del Codice penale germanico, e l'articolo 95 Codice penale austriaco.

(3) KÖSTLIN, *System*, ecc., pag. 259; HALSCHNER, *System*, ecc., § 148; HAREMBAUM, *op. cit.*, Confermi § 64 Codice del Cantone di Zurigo.

pluralità reale, un concorso reale di reati nel primo caso, come nel fermento volontario di più persona con tale proponimento fatto per mezzo di un solo colpo di facile; v'ha un concorso meramente formale, o apparente, di reati nel secondo caso, come nullo stupro violento di donna congiunta di sangue, o maritata, che dà luogo al doppio titolo di stupro ed incesto, o stupro e adulterio (1).

L'articolo 81 del Codice penale toscano aveva fatto nascere dei dubbi sulla sua interpretazione. Esso è così concepito: « Se un'azione può costituire più titoli di delitto, dee sempre riportarsi sotto di quello, a cui è minacciata la pena più grave: e questa pena, ove non sia assolutamente determinata, viene accresciuta entro i suoi limiti legali ».

Si era ritenuto da molti tribunali, scrive il Puccioni (2), che « la parola azione, adoperata dal legislatore sola e senza altro addetto, secondo i grammatici e i giuristi comprende in sé stessa tutto ciò che l'uomo fa ed opera in un unico contesto, sotto l'influenza di una libera volontà, si componga essa di un solo come di più fatti, rappresenti un fatto semplice o un fatto complesso, è sempre un'azione... Ma la Corte suprema, con la sua normale decisione del 18 novembre 1854, ha dichiarata erronea la rammentata interpretazione, ed ha ristretta la giuridica intelligenza, che deve darsi all'articolo in esame, al solo caso di una sola ed unica azione, costituente in sé stessa più titoli di delitto, cioè, la violazione di più diritti... La Corte suprema ha detto che la parola azione, nell'articolo in esame contenuta, vale un solo e medesimo fatto, che abbia in sé stesso il giuridico carattere di più delitti, come ricorre nel dissoluto, che stupra una fanciulla a sé congiunta con vincoli di sangue, o abusa di donna maritata egualmente a lei congiunta, e che così si rende debitore o di stupro con incesto, o d'incesto con adulterio: che se l'azione si componesse di più fatti distinti, comunque commessi nel medesimo contesto ed in esecuzione della medesima risoluzione criminosa, e i fatti stessi rappresentassero altrettanti delitti diversi fra di loro, allora non saremmo nei termini della limitazione alla regola generale stabilita all'articolo 72, ma si ritornerebbe anzi alla regola, e dovrebbe farsi luogo all'applicazione di altrettante pene quanti fossero i delitti commessi. Questa è la interpretazione, che la Corte regolarmente ha dato all'articolo di cui ci occupiamo, interpretazione che è coerente a quanto ritiene la *Teoria del Codice penale* a pag. 106 (vedi ancora la decisione del 4 ottobre 1854).

Non così la pensava però il Carrara, il quale tutte indistintamente quelle azioni, uniche o compressive, le quali producessero più violazioni di diritto, riferiva e subordinava alla regola dell'articolo 81.

## XCVIII.

I progetti precedenti erano concepiti in termini uguali a quelli del Codice toscano, poichè, al pari di questo, facevano dipendere l'unità della pena dalla unità dell'azione. Ma con la formula dell'odierno progetto s'è tolta via ogni cagione di dubbio, poichè alla parola azione si è sostituita quella di fatto,

(1) VEDI MORSI, *Teoria del Codice penale*, pag. 106; PUCIONI, *Il Codice penale toscano*, vol. II, pag. 293 o segg.; RUCI, *Einheit und Mehrheit der Verbrechen*, im *Beilageheft zu Gerichthsanw.*, vol. XXX; IMPALLOMISI, *Concorrenza reale e concorrenza formale dei reati*, §§ 9, 10, 11.

(2) *Op. cit.*

— Fonti e Note Codice penale — BELIZ VALLA.

disendosi (articolo 72): « il colpevole di un fatto, il quale costituisce più titoli di reato, soggiace alla pena stabilita per il reato di titolo più grave ».

Rimane così manifesto, come l'unità di pena dipende dall'unità di fatto, dall'unità di effetto reale criminoso, egiato, non già dall'unità dell'azione soggettiva, la quale può essere causa di un solo evento, di un solo risultato, come di più eventi o risultati criminali allo stesso modo che più azioni (1). Un tale concepimento deve ritenersi il più conforme ai principj generali del diritto penale; perchè non può sussistere unità di reato, ove alla pluralità di lesioni giuridiche si accompagni una pluralità di risoluzioni delittuose, ma soltanto ove più lesioni giuridiche siano il prodotto di una sola risoluzione delittuosa, siano, cioè, accompagnate ad un solo elemento morale di reato. Ora l'unità di fatto criminoso, tuttodché contenente più violazioni di diritto, rivela un solo fine e perciò una sola determinazione criminosa; mentre più fatti, ancora quando siano connessi col vincolo di mezzo a fine (scopo finale, ultimo), sono sempre di per sé medesimi obbietti di altrettanti fini speciali dell'agente, e l'indice, perciò, di più determinazioni criminali.

## XCIX.

## (Art. 74).

La materia del concorso dei reati si chiude con la disposizione sul reato continuato, la cui nozione è improntata a quella, che ne dà il Codice penale toscano (articolo 86). E la vostra Commissione, mentre approva le modificazioni di forma arretrate all'articolo 74 del progetto agli articoli corrispondenti dei progetti anteriori, approva altresì l'aumento di pena in esso stabilito da un sesto ad un terzo, a preferenza del semplice divieto di applicare il minimo della pena proposto nello schema dell'onorevole TAJANI (articolo 81). Il reato continuato, per fermo, è una forma di delinquenza intermedia tra l'unità e il concorso di reati, poiché se del reato unico ha l'unità di risoluzione criminosa, ha della pluralità di reati la molteplicità dei fatti lievi e la insistenza nei propositi anti-giuridici.

## TITOLO VIII.

## Della recidiva (articoli 75-79).

## C.

In materia di recidiva la vostra Commissione non trascurò di tener presenti le molte e difficili questioni, le quali diviserò e croceva tettona scienziate a legislatori (2) e che la fecero dire giustamente *la croce dei criminalisti*: a

(1) Similmente all'articolo 73 del progetto, così è detto nell'articolo 65 del Codice penale olandese: « Quando parecchie disposizioni della legge penale sono applicabili ad *un medesimo fatto*, non si applica che una di queste disposizioni », in caso di differenza, « quella che stabilisce la più grave pena principale ».

(2) Siffatte questioni furono ampiamente esposte, quanto ai fini scientifici, nell'opuscolo del compianto senatore CARRARA « *Stato della dottrina sulla recidiva* », e riassunte congruamente nella Relazione del ministro MANCINI sul progetto del Codice penale del 1870. Le indicò pure il senatore PARI nella sua « *Esposizione storica e scientifica dei lavori preparatori del Codice penale* ».

si dette accurato pensiero d'esaminare se nel progetto per il futuro Codice sianzi evitati gli scogli, fra loro apposti, contro i quali spesso s'infrangono le argomentazioni dei sostenitori dell'aggravamento penale per la recidiva; sicché gli antichi e i nuovi oppositori (1), ritenendone, ricorrono poi al partito estremo di negarle qualsiasi valore; ovvero l'annullano come circostanza meramente valutabile dai magistrati ne' limiti legali (2); o suggeriscono rimedi soltanto correttivi e preventivi specialmente con la riforma penitenziaria (3).

E non senza compiacimento possiamo affermare che le ragioni giuridiche manifestate per leggere la futura disposizione penale contro i recidivi, sono per sé abbastanza gravi da giustificare un congruo aumento di pena a loro carico, senz'opo di rifiancarle e integrarle con altre teorie meno certe e meno persuadenti; e che tali ragioni sono poi fondate sulla prova d'un sentito bisogno sociale, rivelato pur troppo dalle cifre della statistica.

Difatti ci par chiaro da quanto siamo per accennare, che se la recidiva mantiene anche nel nostro diritto costituendo il carattere vero e proprio d'una circostanza aggravante, ciò avviene perchè concorre ad aumentare l'intensità del delitto in un modo imputabile allo stesso delinquente; e non perchè si faccia nuovamente rivivere il delitto espiato, o la pena sofferta; o perchè si ritorea in aggravio del reo un moto di paura proprio della società, e non di lui; o perchè s'intenda di punire la malvagità dell'agente e non dell'atto commesso; nè infine perchè in lui si presuma, su azzardata ipotesi, una speciale ostinazione di senso e di sentimento alle sofferenze fisiche e morali costituenti la pena. Anzi, tenendo conto e del fondamento di giustizia e del fine di politica necessità, per cui la recidiva assume il carattere di circostanza aggravante, noi ne deduciamo come necessario complemento la convenienza d'aggravar la pena anche in altri casi, oltre quelli indicati nel progetto.

Anzitutto è fuori di controversia, che la pena debba esser adeguata al delitto e che essa si misuri in ragione del dol e del danno; del dol, in quanto l'imputato delinquente abbia avuto una coscienza più o meno precisa del diritto violato e una forza di volontà più o meno energica nel violarlo; del danno, in quanto egli abbia prodotto una maggiore o minore perturbazione dell'ordine giuridico e sociale (4). Or è un fatto costante e certo, come opportunamente accusava il Mancini nella sua relazione del 1870, che « nel recidivo non è la pena « che per sé medesima si riveli insufficiente; ma è la rinnovata azione delittuosa, « che manifesta in lui malvagità e perniciosa persistenza nello sfregio della « legge ». E il ministro Zanardelli tenne pur giusto conto nella sua relazione dell'ostinato disprezzo della legge nel recidivo. Quindi la duplice circostanza,

(1) CARROT, *Comis. du Code pénal*, articolo 56, n. 2; OBERLIN, *Della recidiva*, nel N. Arch. del Dir. crim., Tom. 5, pag. 481; CARMIGNANI, *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, Lib. III, par. II, Cap. XI, 7, 2; ALAUZET, *Essai sur les peines et le système pénitentiaire*, 1863; ORANO, *La recidiva dei reati*, 1883.

(2) THOR, *Le droit pénal dans ses principes*, Lib. I, Cap. VIII; HALL, *Principes généraux de droit pénal belge*; PRUSSA, *Elementi di diritto penale*, parte I, lib. I, cap. VI, III.

(3) HOOGHEBEEK, *De la recidive*, 1846; D'OLYVERONA, *Des causes de la recidive et des moyens d'en restreindre les effets*; WATKINSON, *Simple demands for the recidive*; BRUSA, *Quale sarebbe il miglior mezzo per combattere la recidiva*, ecc.

(4) CARMIGNANI, *Op. cit.*, lib. II, cap. V; CARRARA, *Programma di diritto criminale*, Dir. crim., §§ 185 e seg.; BERNET, *Trattato di diritto penale*, §§ 154 e seg.



che si pondera nella valutazione del delitto e della pena, è quella della maggiore malvagità e della maggior fermezza nel ribellarsi alla legge, con offesa naturalmente più grave della sicurezza sociale. Data siffatta circostanza, è agevole desumere il proporzionale aumento dei due elementi necessari per determinare la quantità del reato, dolo e danno, e però anche della pena.

### CI.

Difatti il recidivo si risolve a compiere il secondo reato e si sforza ad eseguirlo coll'animo meglio cosciente della legge, alla cui sanzione altra volta soggiacque, e però con una intenzione palesemente più pervicace nel far prevalere i suoi appetiti e le sue forze individuali contro il comando della legge stessa e l'autorità sociale affermata col primo giudizio. Se in colui, che delinque la prima volta noi dobbiamo presumere la conoscenza della legge violata, in colui, che fu già condannato, non si ha la presunzione soltanto, bensì la certezza di tale conoscenza. Finendo il primo piede sulla china del delitto, poté taluno più facilmente esservi indotto dalla speranza nell'infinito del processo legislativo e della influenza del potere pubblico; ma il già condannato aveva provato col fatto quanto sia vigile e severa l'azione della giustizia sociale, e non pertanto non ha dubitato di porsi nuovamente in rivolta contro di essa. Tale pertinacia nel dispregio dell'autorità sociale non è cosa estranea alla persona dell'agente, né disgiunta dall'atto stesso del maleficio; ma invece investe l'intero del colpevole nell'assuefazione del secondo reato, in condizioni peggiori che non nel primo, e però si compenetra nell'entità complessiva della nuova delinquenza, accrescendola soggettivamente d'una corrispondente quantità.

Quanto alla importanza oggettiva del reato non è punto dubitabile, nè è stato mai seriamente negato, che il recidivo viola con maggior intensità l'ordine giuridico e la sicurezza sociale, producendo così un danno più grave. Non è già che si accresca il danno diretto prodotto col secondo reato; ma basta l'aggravamento del danno mediato nascente dal fatto d'un reato, il quale, ricadendo, si palesa più proclive e più risoluto a offendere la società e a dispregiare lo Stato (1).

In riprova del consentimento comune circa la valutazione del maggiore allarme suscitato dai recidivi e del bisogno politico d'infrenarli più fortemente, fu già opportunamente osservato (Relazione Mancini) come quasi tutti i legislatori siano trovati d'accordo nel dare alla recidiva il peso d'una circostanza aggravante, benchè taluni con certe limitazioni, com'è nei Codici austriaco, germanico, olandese, portoghese, ellenico. Simile accordo circa l'aggravamento della pena per recidivi, non si arresta poi alle legislazioni antiche, ispirate a idee e costumi di altri tempi, ma si riforma e continua nei Codici più recenti, quali sono il svedese del 1809 e il primo del 1809, la legge svedese del 1864, lo inglese del 1861, del 1868 e del 1871, i Codici turghese, cilnese, portoghese, di Nuova York, di Basilea città e di Basilea campagna.

(1) BENTLEY, *Treatise di legislazione. Princ. del Codice penale*, parte I, cap. IV; CHACREAU ed HÉLIE, *Théorie du Code pénal*, vol. I, cap. IX; BERNER, *Op. cit.*, pag. 164; LUCCHINI, *Corso di diritto penale*, n. 194; BONNIFELDI de MARRANI, *De la recidive*; CARRARA, *Op. cit.*; BUCCELLATI, *Somma principii del diritto penale*, n. 445; PARANDA, *Osservazioni sui nuovi progetti del Codice penale*, ecc.

### CII.

Poche come cardine giuridico e politico della recidiva, non già l'ipotesi dell'insufficienza della pena, ma solo il maggior dispregio della legge, il progetto, che fu sottoposto al nostro esame, abbandonò generalmente il concetto che la recidiva non avesse luogo se non dopo l'esecuzione della sentenza, e si ritenne che bastava la precedente condanna. In tal modo, fra le conseguenze logiche di tal sistema notiamo quella d'essersi evitata l'inestricabile contraddizione, in cui s'impigliarono i legislatori pontifici e toscani, segnati del principio fondato sul pagamento della pena, quando si trattò d'applicarlo al colpevole, il quale non avesse scontato la pena in virtù di grazia sovrana, e che avesse di più commesso un altro delitto (1).

Riferendo la genesi giuridica della recidiva al solo principio del maggior dispregio della legge, non risulta la logica conseguenza che non s'abbia a tener conto della condanna pronunciata da un'autorità straniera. Tale difetto è stata la regola posta in tutti i progetti del nostro Codice (2). Soltanto taluno dei vostri commissari opinò di potersi tener conto del giudizio straniero, se col rispettivo Stato si abbiano trattati internazionali; osservando esser conforme alla civiltà non di eseguire le sentenze straniere, ma di riconoscerne almeno il valore; in secondo luogo perchè, se la più severa pena ha ad essere un freno più forte, è il caso d'imporla, qualunque sia il luogo dove fu commesso il primo reato; e perchè infine, dovunque si delinqua, il persistere nel delitto è per sempre una ostinazione malvagia e pericolosa. Ma tali osservazioni, in sé stesse ragionevoli, perdono valore messe in correlazione coll'accennato concetto fondamentale della recidiva; impiechere a noi recar un danno politico più grave l'insistente dispregio della legge, che noi cittadini ci siamo dati, e dell'Autorità giudiziaria, nella quale abbiamo fiducia; che non della legge straniera e dei magistrati da noi non eletti, né conosciuti.

Oltretutto la vostra Commissione ebbe a riflettere che il reato commesso lungi dai nostri confini, per il concorso d'impulsi e di circostanze difficilmente apprezzabili nel nostro ambiente sociale, non può essere sempre valutato con esattezza di criteri e valga meglio abbandonarsi alla coscienza del magistrato, il

(1) Il Codice toscano e il Regolamento criminale gregoriano seguirono in tale argomento la teoria prevalente nella maggior parte della legislazione germanica, cioè, nel diritto comune germanico e nei Codici del Brunswich, dell'Annover, dell'Assia Darmstadt, della Turingia e della Sassonia.

(2) Raccontati i pareri dei vari collegi giudiziari, curiali e universitari sul progetto del 1876, non vi fu se non che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati in Messina, che sostenne l'efficacia della sentenza straniera. Per la negativa si dichiararono CARRARA, *Op. cit.*; FERRARA, *Op. cit.*; PAVOLI, *Op. cit.* Per l'affermativa il solo VIGNATI, *Della recidiva*, 1871. Fra i Codici aboliti e vigenti in Italia non s'era che il svedese, che ammetteva la recidiva dopo una sentenza straniera. Il NOLTORE tentò di far passare tale opinione, interpretando sostanzialmente le leggi criminali delle Due Sicilie nella causa contro Raffaele Villani; ma la Suprema Corte di Napoli, con sentenza l'1 dicembre 1819, rigettò tali conclusioni, confermando la precedente contraria giurisprudenza da essa stabilita con la sentenza del 18 settembre 1818 sul ricorso di Donato Voccia (V. NOLTORE, *Questioni di diritto*). — Conf. Corte di Cassaz. francese, sentenze 19 aprile 1819, 27 novembre 1828, 8 agosto 1839. E anche Corte di Cassazione di Torino, 13 dicembre 1838, ric. Ricciuti.

quale ne terrà conto, se ne sarà il caso, nella determinazione della pena dentro i limiti legali, valutate congruamente le singole circostanze del fatto; nel qual modo si dà alla sentenza straniera il suo vero carattere, cioè, di documento autorevole, e non d'atto giurisdizionale.

## CIII.

Persuasa che le formulate disposizioni contro i recidivi sono pienamente conformi alla giustizia e alla politica necessità, la Commissione ha creduto di dover esprimere l'arvizio che, per identità di ragione e di fine, possono essere estese ad altri casi non indicati nel progetto, ammettendo così la recidiva anche per reati d'infelice diversa; mentre, giusta il progetto, l'aggravamento non s'inflegge se non quando il colpevole ricada in reati congeneri. A tal fine il ministro Zanardelli ha formato sette categorie determinate secondo il rispettivo impulso criminoso, cioè: a) della cupidigia; b) della violenza; c) dell'offesa alla sicurezza dello Stato; d) dell'offesa alle libertà politiche, o di coscienza, o personali, o del domicilio, ovvero dell'abuso, violazione o usurpazione dell'Autorità pubblica, o di dignità; e) dell'offesa alla fede; f) dell'offesa all'incolumità pubblica, e g) dell'offesa al pudore. Commettendo più delitti, ma non compresi nella stessa classe, si negherebbe secondo il progetto di dare al reo la qualifica e la pena del recidivo.

La Commissione ha ritenuto invece che la regola di condotta di un buon cittadino nei rapporti giuridici, riassunta nel precetto *civitas romana legum servi sumus, ut liberi esse possimus*, presuppone ed impone una soddifianza assoluta, illimitata, costante alla sovranità della legge; sia virtualmente quanto al sentimento e all'abito di soggezione e di rispetto, cui dobbiamo ispirare e conformare la nostra volontà e l'attività nostra in tutte le relazioni con lo Stato e con gli altri cittadini, sia attualmente quanto all'esercizio dei nostri diritti e doveri. Quindi l'inecessurata vita sociale d'alcuno va desunta e giudicata dalla sua condotta rettilinea, non ismentita da nessun atto illecito, e dall'intero svolgimento della sua attività individuale in conformità della legge; non già limitatamente al suo modo di sentire e d'agire in correlazione con uno, o con pochi singoli oggetti del diritto.

Si suol talvolta con angusti criteri distinguere in una stessa persona l'affettuosità padre di famiglia dall'innuano banchiere, il puntuale negoziante dal frodatore dei diritti erariali, e così via discorrendo; come anche Cicerone distingue in *corrupta republica il bonus homo dal malus civis*. Ma quando si deve giudicare se taluno abbia o no dato precedenti prove di dolenza inosservanza della legge e di sprezzo dell'Autorità giudiziaria, non vale tener conto solamente del suo modo di comportarsi in una data specie di relazioni giuridiche, ma sibbene in tutte: e s'ei, per esempio, fu una volta condannato come violento o come frodatore, la nota censoria di spregio della legge e di perturbatore dell'ordine sociale rimane adesa alla sua persona, e non si può a meno di tenerne calcolo anche nel giudicarlo reo d'un'offesa al pudore o all'onore.

Torniamo al fondamento razionale della recidiva. Una cosa, fessissimo, è certa e comune in tutti i reati, cioè, l'onta fatta all'ordine giuridico; sia che accompagni la violazione d'alcun diritto politico, o di famiglia, o del possesso, o della incolumità personale, ecc. Ed è precisamente la ripetizione di tale dispregio, in condizioni più gravi quanto alla mente e alla volontà del colpevole, che giustifica

pienamente la maggior punizione del recidivo. Or dunque ci par logico che non sia da trascurarsi tale aggravamento, sempre però nei limiti voluti dal fine della sicurezza sociale.

## CIV.

(Art. 75.)

Senonchè ci affrettiamo a soggiungere come a noi pure appariva meno malvagio e meno pericoloso colui, che delinquendo ripetatamente, ma in reati derivanti da diverso impulso, palesa unicamente un abito ribelle in genere alla sovranità della legge e all'autorità de' magistrati, che quell'altro, il quale col ricadere in reati costumi, dà prova tanto di quello spirito ribelle e pervicace, quanto anche d'una determinata e ostinata tendenza all'appagamento d'un suo appetito e proposito anticivile, ben più malagevole a reprimersi, perchè più circoscritto e tendente verso lo stesso oggetto criminoso (1).

Quindi volentieri consentiamo che il recidivo in *idem scelerybus* sia trattato con maggior rigore che non il condannato ricaduto in un fatto diverso dal primo. Per es., se si punisce la prima recidiva specifica in un modo più leggero e la seconda più gravemente, si potrebbe invece limitar l'aggravamento alla seconda recidiva generica e infliggere per essa una pena conforme a quella che s'inflegge per la prima specifica, lasciando al magistrato il carico di apprezzare la prima recidiva generica soltanto dentro i limiti legali.

In rispetto al tempo, il gran demolitore d'ogni memoria o triste o lieta, ci è sembrato giusto il concetto di far durar con pari misura così gli effetti esteriori, come gli effetti interiori spiegati dalla condanna sulla persona del reo ed estinta quindi la recidiva e al termine fissato dalla legge per la prescrizione della condanna medesima, e al termine fissato dalla legge per la prescrizione della condanna medesima, e nel qual termine sono compresi tanto il *die a quo*, quanto il *die ad quem*, non meno che gli eventi interattivi. Soltanto, per ovviare in pratica all'erronea interpretazione che s'è intesa compreso nel detto termine anche il tempo dell'esecuzione della sentenza, la Commissione stima utile l'aggiunta del seguente capoverso in fine dell'articolo 75 del progetto, e Non si comprende nel detto termine il tempo passato in espiatione di pena ».

A taluno parve poi, nel caso di prescrizione di una condanna ineseguita, troppo largo beneficio cumulare la remissione della pena colla simultanea cessazione degli effetti propri dell'eventuale recidiva. Ma la risoluzione più favorevole parve una conseguenza necessaria della legge, la quale dopo un lungo lasso di tempo impone l'assoluto oblio della prima condanna agli effetti penali immediati, e però anche a maggior ragione quanto agli effetti penali mediat.

(1) Il concetto dell'aggravamento ristretto alla recidiva specifica prevalse nei Codici stranieri d'Annover, Sassonia, Brunswick, Danimarca, Terinzia, Wurtemberg, Russia, Baviera, Baden, nell'editto germanico, nell'astriaco, come in quelli della Lusitania, del Brasile, dello Stato pontificio, di Modena, della Toscana, di Grecia, del Tiro, e nelle leggi Svedesi dal 1804, nelle norvegiche, ecc. Fu pure propugnato dal PICOCCI, *Consul. del Cod. pen. tosc.*, dal MAZI, *Teorico del Cod. sved.*, dal RAFFARELLI, *Notizie penale*, vol. VI, pag. 33; dal PRESENTI, *Elem. di dir. pen.*, parte I, lib. I, cap. VI, III; dal VISMARA, *Op. cit.* Ma per la recidiva generica si veda: PAVI, *Op. cit.*; BARRA, *Studi sulla recidiva*. SCORRELLI poi ripeté l'uso il metodo sceltivo, componendo separatamente entrambi i criteri: e *De la recidiva* e negli *Scritti germanici*, vol. II. Lo approvò il CATERAZZI, *Op. cit.* Cod. esp. anche il Tribunale di San Miniato sul dar il parere sul progetto Mussini.

## GV.

Fissati i limiti dell'anno della misura del delitto, restano da esaminare i limiti dell'aggravamento penale contro i reclusi. Ma, prima di tutto, vogliamo ricercare se si possa in qualche modo ridurre in cifra l'estensione e l'intensità di tal piaga sociale, a fin di sapere, con più illuminato giudizio, come e quanto sia politicamente necessario opporvi un più ebreo rimedio. Tale indagine sarà necessariamente incompleta per la mancanza di tabelle statistiche preparate da un sufficiente periodo di tempo; mentre la nostra statistica giudiziaria si cominciò a compilare con larghezza di vedute e con bastante esattezza soltanto dal 1880.

Un elemento di perturbazione nei calcoli statistici riguardanti i reclusi consiste nella differenza sostanziale fra le notizie date in conformità del Codice italiano del 1850 e quelle date per la Toscana, giusta il *nomen furis* e i limiti della recidiva stabiliti ivi nel Codice del 1853. Ed anche è da osservarsi l'impossibilità di determinare la cifra totale dei reclusi, essendo ordinati i materiali statistici quanto ai tribunali in ragione dei giudicati, e quanto alle Corti d'Assise in ragione dei condannati. Altri e più gravi ostacoli si presentano nel raccogliere le notizie degli Stati stranieri e paragonarle alle nostre, per la gran diversità fra essi e di legislazione, e di accertamento delle precedenti condanne, e di compilazioni statistiche e di regime penitenziario (1). Non pertanto abbiamo da tali ricerche desunto alcune utili norme generali, che accenneremo.

Non v'è alcuno, che non reputi essere il delitto un grave elemento perturbatore della vita sociale. Or vediamo la misura, giusta le indicazioni della statistica (2). Trascurate le cifre riguardanti i giudizii dei pretori, i quali provvedono alle minime infrazioni, specialmente di mera creazione politica, i delinquenti furono nelle seguenti proporzioni colla popolazione del Regno calcolata nel 1885, cioè: nei giudizii dei Tribunali correctionali i giudicati furono in ragione di 237 <sup>4</sup>/<sub>100</sub>, ogni 100,000 abitanti; e condannati 75,27 per cento dei giudicati; e nelle Corti d'Assise gli accusati furono 26,70 ogni 100,000 abitanti, e i condannati il 69,50 per cento degli accusati. Ebbene, più d'un terzo del danno politico cagionato dal delitto in tali giudizii è da ascrivere esclusivamente ai reclusi, i quali furono il 27,64 per cento dei giudicati nei Tribunali e il 34,71 per cento dei condannati nelle Corti d'Assise. Quindi non si può dire che la recidiva sia un fenomeno sociale disprezzabile, ma il suo nome è legione; e però importa molto far fronte al nemicum con validi monumenti repressivi; e *nam ad ea potius debet aptari jus, quam et frequenter et facta convenit* (3).

Tanto più risulta necessario prevedervi, se si rifletta che all'aroma prodotto da colui, che delinque *recidiva mansu*, è più intenso di quello derivante da un primo reato. L'apprensione destata nei cittadini tanto più è ragionevole e profonda, quanto più il maleficio è indizio che si radicano e rinvigoriscono certe

(1) L'impossibilità d'una statistica internazionale della recidiva fu l'argomento della relazione *De la recidive et de son regime penitentiaire*, fatta nel 1874 da E. Yrassac pel Congresso internazionale di statistica; e rese infruttuosa anche l'inchiesta istituita a tal fine dalla Società generale dei prigionieri, come risulta dal *Bulletin* del 1878.

(2) Le cifre per l'Italia sono quasi interamente desunte dalla statistica giudiziaria penale, specialmente l'ultima del 1885.

(3) *La 5. Dig. de legibus, senatus consultis et longa consuet.*

tristi abitudini antisociali. E veramente i reclusi vanno ingrossando in sua progressione chi imperiosamente. Difatti, se stiamo alle notizie date nella Relazione allo stato di prima previsione pel Ministero dell'Interno nel 1880, abbiamo nel decennio 1870-79 le seguenti cifre: 1870, reclusi 15,71 su 100 condannati; 1871, 17,57; 1872, 16,05; 1873, 16,47; 1874, 16,22; 1875, 17,24; 1876, 18,07; 1877, 18,50; 1878, 19,87; 1879, 21,23. Quanto al sessennio 1880-85, ecco i dati desunti dalla statistica giudiziaria:

ANNI	TRIBUNALI	CORTI d'ASSISE
	Reclusi ogni 100 giudicati	Reclusi ogni 100 condannati
1880 . . . . .	10, 45	21, 58
1881 . . . . .	10, 24	26, 56
1882 . . . . .	21, 12	28, 84
1883 . . . . .	22, 61	30, 46
1884 . . . . .	23, 65	32, 85
1885 . . . . .	27, 64	34, 71

Forse il passaggio dalla cifra del 1884 nei giudicati nei tribunali a quella del 1885, apparisce alquanto più bruceo per una causa d'errore statistico esistente negli anni 1880-84, nei quali si compresero nelle cifre dei tribunali anche gli appelli dalle sentenze pretoriali; comunque, l'aumento si mantiene sempre progressivo.

## CVI.

Invece in altri paesi, per esempio, nell'Austria cisleitana, nel Belgio e nell'Inghilterra, la proporzione dei reclusi, a paragone dei giudicati, non è stata costantemente in aumento, ma in taluni anni più e in altri meno elevata. Paragonando la media, l'Italia non è posta né al massimo, né al minimo della recidiva; ma su ciò le notizie precise mancano per le ragioni superiormente accennate (1). Soltanto è utile tener presente la statistica della recidiva in Francia, sia perchè la legislazione e il casellario per l'accertamento dei reclusi sono in gran parte simili, sia perchè in detto Stato la statistica giudiziaria è ordinata in modo esemplare fino dal 1882. Ivi i reclusi, che nel quinquennio 1856-60 (2) furono 31 su 100 condannati, nell'ultimo quinquennio 1881-85 furono il 48 per cento; e anche

(1) Tenendo conto di alcune cifre frammentarie, si può calcolare per il Belgio una media dei reclusi in ragione degli accusati fra il 38,5 e il 50 per cento, e la ragione dei giudicati fra il 4,70 e il 7 per 100, con sensibile varietà secondo gli anni. L'ottima statistica ufficiale della Germania dà per cento condannati la proporzione di 24,9 reclusi nel 1882, di 25,3 nel 1883, di 26,4 nel 1884 e di 27,4 nel 1885. Nell'Austria cisleitana nel decennio 1871-80 si ebbe una oscillazione percentuale fra 41,55 e 47,96 reclusi. In Inghilterra si ebbero reclusi 36,8 nel 1888; 44,9 nel 1890; 38,8 nel 1870.

(2) Le notizie sono tolte dal *Compte général de l'administration de la justice* dal 1855 che è l'ultimo.



colà, come fra noi, la recidiva è più forte nell'alta criminalità che nella bassa, come apparisce dal seguente specchio degli ultimi cinque anni:

ANNI	Recidivi ogni 100 accusati condannati	
	ogni 100 prevenuti condannati	ogni 100 prevenuti condannati
1881	51	43
1882	52	44
1883	51	44
1884	52	43
1885	50	43

Fra la Francia e la nostra nazione non vi può essere un parallelo esatto in materia di recidiva, e ciò più specialmente per la diversità di legislazione in due punti importanti, cioè: nel valutare noi come recidivi quelli da delitto a crimine, mentre in Francia non si contano (1), e nel diminuire colà il numero dei recidivi, mediante la deportazione inflitta in virtù delle leggi del 30 maggio 1854 e del 26 novembre 1855. Sicché, paragonata l'Italia agli altri paesi, si può ripetere, anche a proposito di recidiva, *illucis intra omnes peccatur et extra*.

## CVII.

Ma quel che per un lato onora l'Italia, e per l'altro ci deve fare essere più avverti contro i recidivi, è il fatto che, mentre la criminalità tende a diminuire, i recidivi invece aumentano.

Lo prova il raffronto fra le seguenti cifre:

ANNI	TRIBUNALI				CORTI D'ASSISE			
	Ogni 10,000 abitanti		Recidivi		Ogni 10,000 abitanti		Recidivi	
	giudicati	condannati ogni 100 giudicati	ogni 100 giudicati	ogni 10,000 abitanti	giudicati	condannati ogni 100 giudicati	ogni 100 condannati	ogni 10,000 abitanti
1880	42,04	77,45	10,45	8,18	3,71	73,05	21,58	0,59
1881	31,12	74,79	30,24	7,90	3,64	74,14	20,56	0,72
1882	28,18	75,95	21,12	7,71	3,96	73,71	22,84	0,61
1883	35,12	77,05	22,41	7,81	2,80	70,16	23,46	0,58
1884	24,74	75,94	23,65	7,90	2,57	70,50	22,85	0,57
1885	23,75	75,27	27,64	6,57	2,67	69,59	34,71	0,60

(1) Per esempio nel 1885 di 1919 recidivi condannati nelle Corti d'assise del Regno, 1441 (75,00 su 100) erano stati antecedentemente condannati per delitti, e soli 478 (24,91 per cento) per crimini: nelle quali cifre però sono compresi i 125 già condannati tanto per crimine quanto per delitto.

Or se il Ministro Sarrien nel « *Compte général* » del 1885, poté additare alla giusta severità dei francesi i recidivi e giustificare l'ultima legge contro i medesimi, sol perchè costoro in Francia concorrono per la metà nell'aumento della criminalità, con più forte ragione è politicamente necessario trattarli con particolare rigore in Italia, dove minacciano di far perdere in intensità quel che si va guadagnando in estensione nei rimedi contro il delitto.

Nè la recidiva è un morbo, che cada con facilità alle prime cure, ma tende invece pericolosamente a trasformare il delitto da acuto in cronico. Diamo le cifre distinte delle prime e delle ulteriori ricadute nel sessennio in proporzione di 100 recidivi:

ANNI	1°	2°	3°	4° e ulteriori
	recidiva	recidiva	recidiva	recidiva
1880	59,24	15,93	9,04	15,79
1881	56,82	20,58	9,97	12,63
1882	59,17	19,43	7,88	13,67
1883	55,58	20,05	9,72	14,65
1884	57,55	19,00	8,00	15,45
1885	55,33	19,23	9,92	15,52

Per accertare come la recidiva contegga spesso i caratteri d'una vera tendenza criminosa, sarebbero riuscite assai utili due indagini, se si fossero potute fare con precisione; poter, cioè, in primo luogo distinguere bene le recidive cagionate dallo stesso impulso da quelle concorrenti reati fra loro diversi; e poi individuare la recidiva specifica secondo i vari impulsi. Ma tali indagini per tutto il Regno mancano di sicuro fondamento; imperocchè non si sono finora domandate agli uffici giudiziari, nè si hanno altre indicazioni circa la recidiva, se non che quelle corrispondenti alle partizioni e alla denominazione stabilita nella rispettiva legislazione; la quale in Toscana intende per recidivi quelli soltanto, che ricadono *in eodem scelere* e che scontarono la pena, mentre nel resto del Regno tali limitazioni non sussistono.

Tuttavia, fondacioci appunto su tale diversità di leggi e sulla conseguente distinzione dei dati statistici, si può desumere un paragone approssimativo, benchè incerto (1), fra la recidiva specifica accertata in Toscana e la generica riguardante tutto il Regno. Or in Toscana i recidivi (tutti *in eodem scelere*) rappresentano la proporzione del 24,97 dei condannati; mentre la cifra totale dei recidivi nel Regno è il 27,64 per cento. O se si vuol confrontare la Toscana soltanto coi distretti di Parma, Bologna ed Ancona, si ha la proporzione percentuale di 24,97 quanto alla Toscana e di 34,25 quanto ai detti tre distretti insieme sommati.

(1) Fra distretto e distretto si notano marcate differenze nelle cifre dei recidivi: per esempio nel 1885 il distretto di Catania diede 17,13 recidivi su 100 giudicati del Trionfali e Bologna 47,65; mentre Catania ebbe ogni 10,000 abitanti 21,65 giudicati e 21,86 condannati, e Bologna 14,44 giudicati e 11,45 condannati; ciò che fa arguire che la recidiva sia in ragione inversa della criminalità in genere.

Quindi, se non sussistono ignote cause locali (1), che influiscano nel rispettivo calcolo, sarebbe dovuto ascrivere al medesimo impulso criminoso più di cinque settimi delle recidive. Quanto a raccogliere dati sicuri sull'influenza dei singoli impulsi nella determinazione della recidiva, non stimiamo di alcun proficuo risultamento un'indagine circoscritta alla Toscana, ben sapendosi che le circostanze locali possono far prevalere in una parte speciale tendenza e abitudini criminose assai differenti da quelle di altre parti del Regno; sicchè non vi sarebbe speranza nemmeno di compensar nel conto totale alcuni errori con altri di diversa specie. Tanto più tali indagini ci sembrano superflue, poichè nel futuro Codice, come a noi per sembra giusto, non si pone alcuna diversità di trattamento contro i recidivi secondo il vario impulso, da cui sono tratti a delinquere; diversità, che era caratteristica delle legislazioni dei secoli scorsi, e che tuttora si rinviene nei Codici germanico e olandese.

Per dare un cenno circa i reati, che destano maggior allarme in ispecie diverse, osserveremo che su cento condannati dalle Corti d'assise nel quinquennio 1881-85 per stupro violento ve ne furono 25,44 con recidiva, per omicidi qualificati 21,03, per omicidi semplici e ferimenti seguiti da morte 19,82, e per furti qualificati 50,07.

## CVIII.

Resta a darsi un cenno della tendenza manifestata dai recidivi in ragione della gravità dei reati commessi; al qual fine diamo le seguenti cifre. Fra i condannati dai pretori, e però per reati minimi, troviamo i recidivi in proporzione del 6,30 per cento nel 1882, del 0,75 per cento nel 1884 e del 7,14 per cento nel 1885. Anche questa è una progressione presente nel rapporto fra condannati e recidivi, come abbiamo visto ripetersi fra i giudicati nei tribunali e i condannati nelle Corti d'assise; ma è notevolmente minore di fronte alla media dei giudicati e condannati recidivi in reati maggiori. Quanto ai tribunali si ha la seguente proporzione, per ogni 100 recidivi giudicati, con un risulamento comprovante che nei reati di competenza dei tribunali i recidivi rimangono nello stesso livello di criminalità.

ANNI	Da delitto a delitto	Da delitto a crimine	Da crimine a crimine	Da crimine a delitto
1883 . . . . .	90,85	3,88	2,26	3,01
1884 . . . . .	91,37	3,87	1,86	2,90
1885 . . . . .	89,94	4,36	2,13	3,67

Finalmente le notizie che abbiamo sui recidivi giudicati nelle Corti d'assise ci danno il seguente ragguaglio; non potendosi distinguere precisamente

(1) Per esempio i due popolosi centri di Firenze e di Livorno e altri importanti debbono dare un numero di recidivi proporzionalmente maggiore che non dove la popolazione è più freatosa, tale essendo il risulamento d'ogni altra smania statistica.

i recidivi condannati a pene criminali da quelli condannati a pene correzionali e di polizia.

ANNI	Ogni 100 recidivi condannati	
	per crimini	per delitti
1883 . . . . .	24,40	75,60
1884 . . . . .	25,04	74,96
1885 . . . . .	24,91	75,09

Se non che, per calcolarlo in qualche modo la tendenza dei condannati a commettere nuovi reati o di maggiore o di minore entità dei già commessi, occorrerebbe sapere quanti nel seno della nostra società furono antecedentemente condannati per reati correzionali, quanti per crimini. Non potendo farlo in altro miglior modo, prendiamo le medie dei condannati a pene correzionali e a pene criminali nell'ultimo quinquennio, e confrontiamole fra loro. Fra i condannati a qualunque specie di pene la cifra centesimale dei condannati a pene criminali fu di 1,40 per cento, e a pene correzionali di 43,87. Or, poichè tal proporzione è ben diversa da quella dei recidivi condannati nelle Corti d'assise, se ne arguisce che nell'alta criminalità la recidiva è indizio, non solo di perseveranza, ma di maggiore perversità.

## CIX.

Per tutte le precedenti considerazioni, ci sembrano giuste ed ogne le disposizioni del Progetto circa il modo e la misura dell'aggravamento di pena contro i vari recidivi. Messa in disparte l'idea della deportazione o relegazione, che nessuno dei nostri principali criminalisti ha propugnato come freno repressivo dei recidivi (1), rimane a scegliersi fra l'inasprimento e il prolungamento della pena principale; e in massima è stato preferito l'inasprimento. Ma con ciò non s'è stabilita alcuna speciale durezza o privazione da infliggersi ai recidivi a differenza dei non recidivi; bensì la durata maggiore per essi del periodo di segregazione cellulare, che nel concetto del legislatore non dovrebbe essere tanto un aggravamento di sofferenza, quanto un mezzo più efficace di correzione.

Se non che la segregazione cellulare non è possibile per la reclusione non eccedente un anno e per la detenzione; e però necessariamente s'è dovuto ricorrere in quei casi all'aggravamento consistente nella maggior durata. In tali cir-

(1) Tale fu invece il provvedimento attuato in Francia con la legge contro i recidivi; ma fu prima e poi combattuto da valenti giuristi, quali il Lucas.

L'Yvesnel, nel discorso del 27 dicembre 1882 alla Società di statistique de Paris, invitò al legislatore la responsabilità di decidere se fosse necessaria la deportazione; ma fece osservare che, in ogni caso, si sarebbe dovuto pensare ai condannati a lievi pene, dei quali è da procurarsi la moralizzazione per diminuire una delle più estese, se non più intense, cause di disordine sociale.

cesti la vostra Commissione ha in generale consentito senza gran difficoltà, partendosi dalla massima, buona in ogni teoria penale, accennata da Bentham (1): « *Rendez la peine plus sévère pour la rendre plus courte; la somme totale en sera moindre* ». Né è sembrata decisiva l'obiezione di taluno, il quale opinava che la pena consista principalmente nella durata e accidentalmente nei modi di esecuzione; imperocchè, s'è tenuto per fermo che l'entità della pena si componga di entrambi gli elementi, cioè: della gravità maggiore o minore dei patimenti che cagiona, e della perdita più o meno prolungata della libertà personale (2).

## CX.

Due specie di emendamenti parvero alla Commissione ragionevoli e giusti quanto ai recidivi. Nel progetto, premeva la distinzione fra prima e ulteriore recidiva, di che gli va data lode perchè enuncia sempre meglio il concetto della recidiva come perseveranza nel dispregio della legge, si gradua la pena nel modo seguente:

1° *Prima recidiva*; nei reati puniti con la reclusione oltre un anno, si punisce col prolungar della metà la segregazione cellulare;

2° nei reati punibili con la reclusione fino a un anno, si aumenta la pena d'un terzo;

3° nei reati punibili con altre pene superiori a trenta mesi, queste si aumentano d'un sesto;

4° se invece inferiori, d'un terzo.

5° *Seconda recidiva*; se è possibile il prolungamento della segregazione cellulare, si prolunga come nel primo caso; diversamente:

6° se la pena supera tre mesi, si aumenta della metà;

7° se non la supera, s'aumenta d'un terzo.

Un primo inconveniente, che ha dato occasione a dubbii ed osservazioni, è quello di non avere lasciata alcuna latitudine al magistrato per indiggere l'aggravamento fra un massimo e un minimo, secondo i casi (3). Oltretutto è pare che simile distinzione contenga una casistica non opportuna, nè sempre giusta. Difatti, il passaggio dal terzo al sesto, o dalla metà al terzo, è arbitrario e non progressivo, in ragione di una ipotetica progressione nella gravità del reato: anzi, nei casi indicati nel capov. 2° dell'articolo 75, la misura dell'aumento è più grave per reati minori, che non per maggiori. E però sarebbe desiderabile che, dato l'aggravamento mediante aumento di pena, si stabilisse indistintamente il massimo di un sesto, e che per entrambi le specie di aggravamento si stabilissero un congruo limite minimo.

Quanto poi alla recidiva generica, non valutata nel Progetto, riferendoci a quanto abbiamo detto di sopra, proporremo di punire il condannato per un terzo reato con pena eguale a quella stabilita nell'articolo 75, salvo l'accennato emendamento.

(1) *Principi di Codice penale*, parte III, cap. II.

(2) Tale è anche il concetto, che ispira lo studio d'uno dei principali sostenitori della riforma penitenziaria, come mezzo per restringere la recidiva, cioè il D'OLIVIERO. *Op. cit.*, parte II, § 1.

(3) Tale è l'Avviso di SCARLETTI, *Op. cit.*, confrontato a quello del BRANCA, nelle *Osservazioni sul progetto annesso*.

Col punire più gravemente i recidivi, il legislatore, per le ragioni da noi riassunte, si conforma al precipio fine del diritto punitivo; ma non si intende così compiuta la sua missione, che è pur quella di migliorare e correggere in seno alla società i traviati e i malsiposti (1). Senonchè, ora non è il caso di esaminare quali provvedimenti di carattere preventivo e penitenziario, ma non strettamente penale, convenga promuovere, o vi s'appresti a farlo il Governo. Ci basta solamente, in relazione ai mezzi idonei a combattere la recidiva e connessi alla legislazione penale, di rammentare come non siasi trascurati anche gli espedienti rivolti all'emenda del colpevole e al ritengo da nuovi delitti, quali sono la segregazione cellulare per più perversi, la liberazione condizionale dei condannati, la riabilitazione e la prescrizione; questi ultimi tre benefici negati appunto ai recidivi.

## TITOLO IX

## Dell'estinzione dell'azione penale e delle condanne penali

(articoli 80-100).

## CXI.

In questo Titolo, che è l'ultimo delle disposizioni generali, si comprendono i casi d'estinzione dell'azione pubblica diretta a punire i colpevoli. Non si tratta adunque né dei casi, in cui manca il fondamento dell'azione giudiziaria, o perchè il fatto non è punibile, o perchè l'agente non è politicamente imputabile (2); né del caso, in cui tale azione ha raggiunta la sua meta finale (3); si tratta invece degli eventi giuridici, i quali sono causa di prevenzione del diritto punitivo, dopo che questo ha cominciato a sussistere o in esercizio o in potenza, e prima che sia stato pienamente attuato. Tali eventi sono la morte dell'imputato o condannato, l'amnistia, l'indulto, la grazia particolare, la remissione del querelante, la prescrizione dell'azione giudiziaria o della condanna, la riabilitazione estintiva della pena d'interdizione dai pubblici uffici, e l'obblazione volontaria del contravventore.

E la Commissione fu incoraggiata a trascorrere rapidamente le disposizioni di questo titolo, dopo l'accordo quasi unanime, che s'è manifestato fra i compilatori de' vari progetti; soffermandosi solo per poco su alcuni principi generali e norme speciali, dei quali è parso utile far palese l'esattezza e giustizia, e proporre in un sol punto la modificazione.

Taluni hanno stimato che la cessazione dell'azione penale e degli effetti della condanna sia piuttosto materia del procedimento, che non della legge sostantiva (4). Ma, investigando le ragioni e il fine delle disposizioni qui raccolte, è

(1) Tale è l'insegnamento anche del LUCAS e del TALLACQ (V. *Bulletin de la Société des prisons*, anno 1879, pag. 971 e anno 1883, pag. 476).

(2) Nel Codice germanico le cause estintive del diritto punitivo sono confuse fra quelle, che modificano o tolgono l'imputabilità civile del fatto e dell'agente.

(3) L'espiazione è annoverata tra i modi estintivi della condanna nel Codice penale italiano, pontificio, estense, austriaco, tiemese.

(4) Codice d'istruzione criminale francese; Leggi di procedura penale per le Due Sicilie; Codice parmeno.



agevole persuadersi che propriamente esse riguardano i modi idonei ad estinguere il diritto di punire e non soltanto a paralizzare e perimere l'esercizio e l'applicazione formale di esso; modi estinctori del diritto, che sono costituiti o da certe condizioni risolutive, o da certi limiti di tempo restrittivi degli effetti penali. Sicché, ben a ragione, tanto nel diritto costituito quanto nel costitendo, si è sempre considerata questa materia come parte integrante della legge penale e non di procedura; e che ha molta importanza specialmente nel diritto transitorio.

## CXII.

(Art. 80.)

Il Codice penale non può che regolare i soli effetti penali, quali sono la punizione del reo e la confisca del corpo del reato; ma per l'intima connessione che sussiste fra la causa e l'effetto, fra il principale e l'accessorio, è indispensabile di accennare in questo titolo ad alcune altre conseguenze, o dirette o mediate, che scaturiscono dal reato o dalla condanna; quali sono le obbligazioni ed azioni dirette alla restituzione in *gratiam*, all'*id quod interest* e al pagamento delle spese giudiziali, a fine unicamente di determinare se e come l'estinzione degli effetti penali pregiudichi agli altri effetti civili e processuali, che vi sono collegati.

Due considerazioni generali giova tener presenti per non perder di vista il fondamento razionale delle disposizioni contenute sotto il presente titolo. Anzitutto, è da rammentarsi che la giustizia punitiva ha causa e fine nella necessità d'una congrua soddisfazione del danno sociale derivante dal reato, cioè dalla perturbazione degli animi e della minorata sicurezza del diritto nella società civile. L'energia perciò e l'efficacia della giustizia sono eccitate e debbono perdurare finché quel danno politico sussista insoddisfatto; e al contrario sono impedito o troncato quando la morte del soggetto imputabile del danno abbia estinto il soggetto passibile della pena; o quando il danno stesso è a reputarsi svanito o compensato per effetto del lungo lasso di tempo, o dell'oblazione volontaria; o quando il danno sociale del reato è meno completo del beneficio sociale della pace cittadina procacciato mediante la *lex oblationis*; ovvero quando quel danno sociale è assai minore del privato, e quest'ultimo cessi mediante la tacitazione o la rinuncia; o almeno non intenso per modo da non potersi temperare o perdonare in vista di sproporzionate sofferenze, che la pena arrecherebbe al colpevole o alla sua famiglia.

Quando poi al súbietto, su cui simili rimedi legali esercitano la loro efficacia, è da distinguersi se il diritto punitivo cessi per riguardo alla persona dell'imputato o del condannato; o se cessi invece per riguardo al fatto criminoso o alle sue conseguenze sociali o civili. Nella prima di queste ipotesi è ragionevole che il diritto di punire continui a sussistere a carico dei colpevoli, i quali non siano nelle condizioni volute dalla legge per dichiararlo estinto; mentre nella seconda ipotesi l'estinzione dell'azione penale o della condanna giova a tutti coloro, che parteciparono al reato. Ora, non sorge dubbio che l'amnistia e l'indulto generali si fondano essenzialmente su ragioni concernenti il fatto in genere, anziché le persone degli agenti; e che invece è strettamente personale la concessione degli effetti penali nei casi di morte, di grazia particolare, di riabilitazione e di volontaria oblatione. La controversia sussiste soltanto in ordine all'efficacia della quietanza del querelante e della prescrizione; su di che avremo occasione di tornare fra breve.

## CXIII.

(Art. 81.)

Circa gli effetti derivanti dalla morte del reo, non è da notarsi altra diversità fra gli scrittori e i legislatori se non circa la questione se la pena pecuniaria inflitta irrevocabilmente sia o no un debito patrimoniale dell'eredità (1). I nostri progetti han tenuto tutti per la opinione negativa, tranne quello del ministro Vigliani, che seguì l'affermativa. Alla Commissione è sembrato che trasferendo la pena pecuniaria in un debito civile, l'obbligazione e l'azione strettamente personali, dirette alla punizione del colpevole, vengano ad essere denaturate e si confondono non quelle *ad rem*, che sono rivolte alla consegna delle cose a confiscarsi, alla rifazione dei danni-interessi e al pagamento delle spese giudiziali.

Quando a queste ultime obbligazioni, è giusto che, morendo il debitore, vi siano tenuti i suoi successori, ai quali l'asse patrimoniale è pervenuto gravato e diminuito di tali impegni civili, e anche perchè essi non debbono locupletarsi *cum aliena iactura*. Ma la pena pecuniaria, se è diversa di specie, ha però lo stesso carattere generico della pena corporale, quello di essere un male di passione contrapposto al male di azione del colpevole; e la legge, infliggendola, intende non già di farlo in odio ai diritti patrimoniali del reo, ma di far soffrire a lui, e non ad altri, il male sensibile dal dispiacere e delle privazioni risultanti dalla perdita del danaro. Simile carattere penale e non civile della multa o ammenda perdura fino alla completa sua soddisfazione; tant'è vero che, se il reo non *habet in se, tuit in corpore*. Or, poichè egli è morto, il fine della legge in ciò riman frustrato; e la riscossione della somma rappresentante la multa o ammenda si risolverebbe in una pena cadente a carico di persone innocenti. E però è lodevole che nel progetto sia tenuto fermo nell'escludere qualunque eccezione al principio generale nell'esigibilità dell'obbligazione penale dopo la morte del reo.

## CXIV.

(Art. 82, 83.)

La Clemenza Sovrana interviene, quando essa lo credo necessario, per mitigare o sopprimere il rigor della legge penale, nei casi, in cui il bisogno sociale della pena risulti neutralizzato e soverchiato da una più eminente e urgente ragione di utilità generale, ovvero d'equità o di utilità verso i rei e le loro famiglie. Quando l'indulgenza del Sovrano è mossa da un sentimento di mera commiserazione, o ristretta alla remissione di tutta o parte della pena, com'è nell'*indulto generale* o nella *grazia speciale*, è naturale che continuino a sussistere tutti gli altri effetti del delitto e della condanna, come è previsto nel

(1) L'inesigibilità della obbligazione penale dopo la morte del reo è incontestabilmente proclamata nel § 1. Instit. LIB. IV. Tit. de percept. et temp. act. e nella L. 30. Dig. de pœnit. L. 111. Dig. de regulis juris; L. 1. Dig. de prioribus debitor; ed è confermata alle legislazioni austriache, prussiane, di San Marino, ecc. e all'ultimo studio della dottrina, per esempio in HALL, *Traité de l'Instruction criminelle*, § 122; HANAU, *Traité de droit pénale*, § 196; HALL, *Principi di diritto penale*, ecc.

Contro vedansi i Codici italiani, toscano, estense, germanico, sassone, bavarese, russo, svedese.

progetto. Ma se invece è nella mente del Principe di volere il pieno obbligo del fatto criminoso, è logico che lo Stato, per agevolare un tal beneficio risultante, rinanzi all'esercizio di tutti i suoi diritti, compreso quello di riscuotere le spese giudiziali non pagate, come provvisoriamente fu statuito nei progetti precedenti, da quella Vigilanza in poi, ed è mantenuto nell'articolo 100 del presente (1).

Non v'è ragione però d'infrangere coll'amnistia così i diritti acquisiti di demanialità sulle cose o sulle somme già incamerate, come i diritti civili dei terzi; e però tali diritti giustamente rimangono salvi.

## CXV.

(Art. 85, 86, 87.)

Nel caso di reati perseguibili a querela privata, la parte lesa, che può dare o negare il primo impulso all'azione della giustizia penale, può anche troncare il corso mediante la remissione; la quale, per regola generale, è efficace solo prima del giudizio, o per eccezione soltanto anche dopo di esso, nei casi tassativamente indicati dalla legge.

Riferendo l'effetto alla sua causa, occorre ora esaminare per quali ragioni il querelante non revoca l'istanza di punizione, alline di chiarire se la quietanza concessa a un solo giurì anche si compartecipi nel reato. Tali ragioni non sono a osservarsi, salvo rare eccezioni, nella natura del fatto criminoso o nelle sue generali conseguenze, ma bensì nei rapporti personali fra il danneggiatore o il danneggiato, il quale s'induce a desistere dall'istanza di persecuzione giudiziale, o dopo che fra loro è stato concordato un componimento amichevole del danno, o dopo che il lesa ha giudicato la persona del colpevole meritevole di commiserazione e di perdono, o infine nella speranza di eventuali rapporti personali, che fra loro possono sorgere immediatamente o nel tempo avvenire.

Or, quel che per buono e conveniente al danneggiato nel rispetto d'una data persona, può non parerle egualmente di fronte ad un'altra; e se la legge intende di lasciar lei giudice della convenienza di punire o no i suoi offensori, non deve poi costringerlo a concedere a tutti un beneficio, che egli vuole limitato ad un solo. Pertanto, la Commissione conviene nell'opinione favorevole alla libertà dell'offeso, quale ha prevalso nel progetto (2). Essa anche approva pienamente la clausola contenuta nel 2° capoverso dell'articolo 84, conforme al voto di egregi criminalisti, giusta cui la remissione non dev'essere uno stratagemma del querelante a fin di sottrarre alla luce del pubblico giudizio la sua accusa, se calunniosa o temeraria, ma dev'essere accettata o almeno non ricusata dal querelato, affinché essa abbia efficacia (3).

## CXVI.

(Art. 87.)

Senza dare alcun peso alle fallaci pressioni, vere in pochi casi, insistenti in tanti altri, della probabile emenda del reo e della sofferenza di un assiduo

(1) *Conf.* Progetto VIGLIANI e SUCCESSIVI. *Contro* Progetto della Commissione ministeriale del 1867; Codice Italiano, articolo 136; Leggi di procedura penale per le Due Sicilie, articoli 637 e 639.

(2) *Conf.* Codice penale germanico o BARNER, *Op. cit.*, § 176.

(3) *Conf.* Codice penale toscano e sarraceno.

timore e d'un penoso esilio, le ragioni, in forza delle quali generalmente si giustifica il rinvio della prescrizione penale, sono quelle dell'attenuarsi e svanire dopo un lungo tempo il male politico prodotto dal delitto e quindi la necessità della pena; e l'altra che, a lungo andare, si distruggono o si guastano gli elementi di prova specialmente con pregiudizio dell'imputato (1).

Tali ragioni sono apparse ineccepibili e decisive alla Commissione, la quale ha da esse direttamente desunto non soltanto la convinzione che giuste ed esatte sono le disposizioni formulate nel progetto, ma altresì che è consequenziale restringerle in un punto entro i loro naturali confini.

Per la prescrizione penale valgono tanto la causa estintiva del diritto di punire, quanto l'altra desunta piuttosto dalla natura del procedimento e concernente la svanita esattezza e integrità delle prove. In applicazione dei quali principi si sono sollevate censure, talvolta acris ed eccessive, contro la limitazione di tal beneficio desunto da taluni atti interruttivi del termine; e finchè la critica è rivolta contro le legislazioni, le quali ammettono come interruttivi della prescrizione anche gli atti rimasti occultati all'imputato, e peggio ancora se coperti dal velo impenetrabile del segreto inquisitorio, non è da dubitarsi che lo sdegno e l'acrimonia di alcuni insigni criminalisti non siano pienamente giustificati.

Ma così non è quando si restringa tale efficacia agli atti di giurisdizione legalmente notificati all'inquisito, come la maggior parte degli egregi preparatori del nostro Codice han ritenuto (2). Vogliasi o no, nel diritto penale la società politica è giudice e parte. È ben vero s'è essa in tale sua doppia qualità si fa distintamente rappresentatore or dal Pubblico Ministero e or dall'Autorità giudiziaria; ma è vero altresì che allorché, con un atto non equivoco e regolarmente notificato, essa traduce in giudizio l'imputato o lo costringe a discoprirsi o ad accettare la veste di reo convinto, afferma solennemente di fronte a costui il sentimento del danno politico da essa patito e l'intenzione d'edificarlo la riparazione mediante la pena. Or dunque, se ha a parlarsi di contraddizione, essa è da ascrivere piuttosto ai teorici, i quali presunono la dimenticanza del danno e la renunzia al diritto da parte della società, nell'atto stesso in cui l'uno e l'altro con più vigore risorgono.

Quanto poi all'altra causa di prescrizione, cioè, al pericolo dell'alterazione delle prove, gli atti giurisdizionali sono precisamente diretti a raccogliere le e a conservarle; o il giudicabile, messo sull'avviso, *imputat sibi* se poi trascura di ammettere ed esporre gli argomenti, i documenti e le testimonianze necessarie per

(1) CREMANI, *De jure criminali*, I, I, parte III, cap. IV; FRANZONI, *Scienza della legislazione*, Lib. III, parte I, cap. II; CARBINIANO, *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, Lib. III, parte II, cap. XI, § IV; GUALTIERI, *Istituzioni di dir. crimin.*; ORTOLAN, *Elementi di dir. pen.*, § 516; CALABRA, *Opuscoli*, Vol. II, XIII e XVII; BARNER, *Tratt. di dir. pen.*, § 167, ecc.

(2) Il progetto del 1865 s'attiene al sistema toscano d'ammettere la sola svanenza, e aggiunge irrevocabile, come interruttiva della prescrizione, con effetti penali. Il VIGLIANI introdusse l'interruzione operativa contro tutti i partecipati. La Commissione del 1876 vorrà all'imperfezione della condanna, talia ogni altro impedimento. Il ministro MANFROTTO ripropose l'efficacia degli atti interruttivi, limitandola in tal caso il termine ultimo per la prescrizione; e così rimase nei progetti anteriori. Un primo caso d'interruzione del termine lo troviamo nella L. 29, Dic. del *Reich* *Julius* di *adulterio*, giusta cui la *postulata* tronca il progresso della prescrizione.

la sua giustificazione. Per tali ragioni la Commissione è tranquilla nell'opinione che le disposizioni riguardanti l'interruzione della prescrizione sono fondate e giuste, specialmente dopo che vi fu aggiunto il temperamento equitativo di scemmare della metà il termine della prescrizione rinascendo dopo l'atto interruttivo.

## CXVII.

(Art. 89, 90).

Dall'osservare che l'atto interruttivo, per essere efficace, deve essere notificato all'imputato, sembra logico concludere che nel sistema seguito nel progetto, e che reputiamo preferibile, anche la prescrizione abbia il carattere d'un rimedio inerente alla persona degli imputati e non all'imputazione materiale in genere (1); imperocchè, sarebbe ingiusto che si stimasse sufficiente certiorare a solo circa la minaccia della pena e la necessità di difendersi, perchè ne avessero a rimanere pregiudicati gli altri, che non hanno avuto alcuna legale notizia dell'inculpazione. Simile carattere risulta anche più spiccatamente se si considera che la misura del termine per la prescrizione dell'azione penale è ragguagliata in ragione della pena, la quale sarebbe stata applicabile all'imputato e, per la prescrizione della condanna, in ragione della pena pronunciata; nell'uno e nell'altro caso la pena essendo variabile secondo le varie circostanze della compartecipazione al delitto.

## CXVIII.

(Art. 91-96).

Quanto alla prescrizione della condanna, non vale la ragione dell'attenuarsi delle prove, ma rimar per sempre inercabile l'altra della presunta cessazione del fine politico della pena; anzi, da tal punto di vista la stessa prescrizione della azione giudiziaria non è se non che un effetto mediato della decadenza del diritto punitivo. Sarebbe stato quindi contraddittorio riconoscere la bontà di simile principio e negarne poi l'applicazione per la sola circostanza che quel diritto non è più *querendo* in pendenza del processo, ma *questo* in forza del giudizio. Il che alla Commissione è parso sufficiente per giustificare appieno anche la prescrizione della condanna. Soltanto, dai premissi principi pare a noi che derivi, come natural corollario, l'emendamento del primo capoverso dell'articolo 91, col quale si vorrebbe ammettere la prescrizione trentennale della condanna alla pena perpetua dell'ergastolo. Se, in riparazione del danno sociale prodotto dal reato, la legge stima giusta la pena gravissima della perdita della libertà personale, congiunta a un faticoso lavoro e ad una ferrea disciplina, durante l'intera vita del colpevole, come si può presumere sufficientemente compensato, oppur rimesso quel danno, dopo il trascorrimento di soli trent'anni? E la società, che nell'atto del reato e del giudizio non si reputa sicura se non segregando da sé il malfattore perpetuamente, come può autorizzare la prescrizione ch'essa abbia riacquisito la sua sicurezza, allorché, dopo trent'anni, vede costui aggirarsi fra i cittadini, libero, impune, tranquillo, forse scherzando e minacciando ancora i

(1) La personalità della prescrizione è proclamata nel Codice austriaco e germanico. Il Demoso, *Op. cit.*, § 166, critica su ciò il secondo dei detti codici. Anche il Pavesi, *Elementi di diritto penale*, Par. I, Lib. I, § 161, respugna l'efficacia dell'interruzione a carico di tutti i partecipi. Cod. è stabilito nel Codice di San Marino.

diritti delle sue vittime e dell'intera società? Conseguentemente, la Commissione è di parere e propone che non decorra mai prescrizione nel caso di condanna alla pena perpetua dell'ergastolo (1). Essa non ravvisò poi per nessun titolo giustificata la designazione del termine di quindici anni per la prescrizione della azione penale per i reati, ai quali sarà applicabile la pena della reclusione maggiore di anni venti, mentre la stessa è di dieci anni per i reati, che sono punibili con la stessa pena sino a venti anni. La differenza per le due pene non è sufficiente per giustificare una così sensibile differenza nei termini della prescrizione. La Commissione ha perciò creduto miglior partito quello di stabilire un sol termine per tutti i reati puniti sia con la reclusione che con la detenzione per un tempo maggiore di cinque anni.

## CXIX.

(Art. 97-100).

La riabilitazione, come modo di far cessare le incapacità indirettamente prodotte dalla condanna, è materia regolata nell'articolo 834 e seguenti del Codice di procedura penale; ma, come mezzo atto ad abolire l'interdizione da *numera publica*, inflitta qual pena di lunga durata, sia principale e sia accessoria, rientra fra i rimedi penitenziari della condanna, e però è argomento in questa sede dell'articolo 90.

L'*Azione volontaria*, che l'onor. Zanardelli ha opportunamente regolato, con una disposizione generale, come modo estintivo dell'azione penale in tutti i reati di mera creazione politica punibili con sola pena pecuniaria, riempie una lacuna tanto spesso avvertita e lamentata nella pratica degli affari giudiziari, ed argomento anche di voti e proposte nel seno della nostra Camera (2). Ed a buon dritto così vuole provveduto; imperocchè, trattasi di fatti, che se si puniscono per tranquillare la coscienza offesa e il sentimento di paura dei cittadini in generale, ma solo per un fine di prudenza e di decoro politico: sicchè, se per conseguire il fine della legge è necessaria la pena, non è però necessario il giudizio; bastando a tal uopo, poichè la pena consiste nel pagamento della moneta, che il contravventore si sottoponga spontaneamente a siffatta privazione a titolo di ammenda del fatto commesso (3).

(1) *Conf.* Progetto del 1808, art. 76; Codice sardo del 1839; Codice delle Due Sicilie, il quale dichiarava imprescrittibile anche la condanna al 3° o al 4° grado dei ferri; Codice toscano, che non ammette prescrizione oltre il 2° grado di reclusione; e Codice di Argovia, che la nega per la pena di morte. I Codici toscano e pontificio la negavano per tutte le condanne.

(2) Disegno di legge d'iniziativa dell'onor. CAMER. Relazione dell'onor. NOTTRO sugli Atti parlamentari. Doc. 46 e 46-A del 1878.

(3) *Conf.* Codice penale austriaco.



## LIBRO SECONDO

## DEI DELITTI IN SPECIE

## TITOLO I.

## Dei delitti contro la sicurezza dello Stato (articoli 101-134).

## CXX.

Nel Primo titolo del Libro secondo, riflettente i reati contro la sicurezza dello Stato, il progetto accoglie molte importanti innovazioni nella forma e nella sostanza, ispirandosi ai più razionali criteri nel determinare e distinguere le varie nozioni giuridiche de' fatti incriminabili, nel rinvigorire il magistero punitivo per le forme più gravi di reati contro l'esistenza organica dello Stato e i suoi più vitali interessi, nel colmare gravi e pericolose lacune esistenti nella vigente legislazione punitiva, nel liberare l'ordine delle pene contro i reati politici da alcune tracce di vizio regole sopravvissute a sistemi di penalità già accogiti in tempi di assoluto e passato regime.

Fra queste razionali innovazioni, merita di essere segnalata innanzi tutto la suprema distinzione de' reati politici in delitti contro la Patria e delitti contro i poteri dello Stato, sostituita a quella de' reati contro la sicurezza esterna e la sicurezza interna dello Stato, già accolta, su l'esempio di altri codici precedenti, dal codice del 1859.

Dopo le opportune osservazioni dell'onorevole Ministro, sarebbe inutile ogni altro argomento per dimostrare la maggior precisione logica della nuova distinzione, rispondente non a un criterio puramente formale, ma all'intima natura delle cose, per la quale altro è l'esistenza stessa dello Stato, altro il suo modo di esistere, non potendo l'unità organica della nazione, l'integrità del suo territorio e la pienezza della sua autonomia confondersi con la forma del suo reggimento, con la sua costituzione politica, con gli organi supremi dei pubblici poteri.

Nè ciò vuol dire che ogni fatto criminoso, che si rivolga contro i poteri dello Stato, presenti un minor grado di reità e gravità obiettiva; giacchè al massimo reato, che è quello contro l'unità della patria, risponde per somma gravità l'aggressione contro la sacra persona del Re, la cui suprema autorità è il più saldo propugnacolo per la salute della patria stessa e la più fida garanzia per l'ordine e per la incolumità del diritto. Ma se all'uno come all'altro è dovuta l'estrema pena, come sanzione di quella grande massima della vita costituzionale, per cui è inseparabile il bene del Re e della patria, giova, nel precisare la nozione di quei supremi reati, affermare la santità di quella patria, che fa redenta dopo

tante secolari aspirazioni e merco tanti sacrifici, e la cui forza ed integrità di fronte agli Stati stranieri dev'essere il primo culto e il più legittimo orgoglio di ogni cittadino.

## CXXI.

In base a siffatti criteri, il Titolo I comprende due Capi distinti, l'uno per i delitti contro la Patria, l'altro per quelli contro i poteri dello Stato. Ma non in queste sole nozioni si esaurisce il concetto dei reati politici. I vincoli, che stringono sempre più la convivenza degli Stati e che fanno sentire sempre più la forza e la necessità razionale di quel diritto, che sovrasta ai vari organismi nazionali, impongono che siano avvisati come una specie distinta di delitti politici e repressi con le opportune sanzioni quei reati, che si dirigono contro gli Stati esteri, contro i Capi de' loro Governi ed i loro rappresentanti presso il Governo nazionale. E di questa specie di reati si occupa un terzo Capo. Al quale segue un quarto ed ultimo destinato ad accogliere disposizioni comuni a' tre Capi precedenti, ed inteso specialmente a determinare alcune gradazioni subiettive nella perpetrazione dei vari reati politici.

Fissata in tal modo la partizione della materia, giova notare come il progetto, nello stabilire le sanzioni penali, abbia serbato quella giusta proporzione, che è richiesta dalla ineguale gravità di siffatta specie di reati.

Per quanto relativa e variabile si voglia dire la immoralità intrinseca dei reati politici, è innegabile che, fra questi, ve ne sono alcuni, che presentano il massimo grado di malvagità e di reità giuridica, come quelli che si dirigono contro la persona del Capo dello Stato, o mirano alla negazione dell'autonomia nazionale o alla diminuzione delle forze politiche e militari della patria in vantaggio di uno Stato straniero. E contro queste detestabili tendenze criminose deve la legge penale spiegare la massima severità e l'estremo suo rigore. Ma non deve d'altra parte la legge penale dimenticare, e non l'ha dimenticato il progetto, come alcune pene minori e meno temibili di reati politici, subiettivamente considerate, presentano minore gravità dei reati comuni, e, come un buon Codice in questa materia debba tenerli lontano da' facili errori, cui può dar luogo quell'ombroso spirito di prevenzione, che trascorre già a' tratti e deplorevoli eccessi, onde Plinio poteva definire il reato di maestà *singulare et unicum crimen coram qui crimine cecant*.

## CXXII.

## (Art. 101).

Inspirato da tali intenti, il progetto, nel Capo I, si occupa innanzi tutto a determinare la nozione giuridica del reato diretto a colpire l'autonomia o a scindere l'unità dello Stato, stabilendo per esso la massima pena, cioè l'ergastolo (art. 101). E, oppresso il *nomen juris* di attentato, che usato nei precedenti Codici dette luogo a tante dissertazioni e a tanta varietà d'interpretazioni pratiche, fissa gli elementi, che sono richiesti alla perpetrazione del reato stesso.

Se non che la vostra Commissione, accettando pienamente il concetto, onde muove l'onorevole Ministro proponente, ha creduto utile modificare la formula dell'articolo, perchè il concetto stesso vi trovi la più chiara e precisa espressione. Se infatti non si vogliono punto colpire i meri atti preparatori, che non presentano alcuna serietà di pericolo per l'ordine pubblico, ma soltanto gli sforzi della

attività criminosa, che inizia dei veri atti di esecuzione, sembra che tale concetto, espresso con la formula del commettere *un fatto diretto e sottoporre lo Stato ad una parte di esso al dominio straniero ovvero ad alterare l'unità*, potrebbe dar luogo ad equivoci interpretazioni per la natura e direzione del fatto punibile. Oltre di che è parso che si potesse nel concetto dell'*alterazione dell'unità, integrità ed indipendenza* dello Stato comprendere naturalmente l'atto tendente a sottoporre lo Stato o una parte di esso al dominio straniero. Opole la vostra Commissione vi propone di sostituire alla formula del progetto quest'altra:

« *Chiunque intraprende atti di esecuzione nello scopo di alterare l'unità, l'integrità o l'indipendenza dello Stato, è punito con l'ergastolo.* »

## CXXIII.

(Art. 102-103).

Gli articoli 102 e 103 del progetto prevedono e puniscono il caso del cittadino, che porti le armi contro la patria e di colui, che tenga intelligenza con un Governo estero o i suoi agenti o intraprenda atti di esecuzione nello scopo di promuovere ostilità contro lo Stato o di favorire le operazioni militari di uno Stato nemico. E così questi reati, il secondo dei quali, se affatto esaurito, può dar luogo finanche alla pena dell'ergastolo, comincia l'applicazione altresì della detenzione principalmente destinata, come già si avvertì nella parte generale di questa Relazione, a reprimere i casi meno gravi di reati politici, quando questi cioè sieno determinati da maliana passione politica, più che da profondo perturbamento morale. Basta poi appena avvertire che la vostra Commissione non ebbe che a plaudire alla proposta d'incrementare il fatto di colui, che porti le armi contro lo Stato, anche dopo aver perduta la cittadinanza. Alle varie osservazioni dell'onorevole Ministro non vi è nulla da aggiungere, essendo innegabile che la libertà di riunirsi alla cittadinanza non vale a spezzare i sacri vincoli, con cui la natura stessa lega ogni cittadino verso la patria. Onde questo dovere naturale di non rivolger mai le armi contro il paese di origine, che lo stesso Codice civile fa espressamente salvo nell'atto stesso che sancisce la libertà di rinunciare alla cittadinanza, non poteva mancare di un'efficacia anche nel Codice penale.

Se non che, non è parso conveniente accettare la proposta, che in seno alla Commissione fu fatta dall'onorevole Mancini, di aggiungere al capoverso dell'articolo 102 anche il caso di chi « si arruola nell'esercito di uno Stato, che sia in guerra con lo Stato Italiano ». È sembrato che la formula del *portare le armi contro lo Stato* sia la più larga possibile, come quella, che colpisce l'attività criminosa del cittadino, il quale compia fatti non dobbi di ostilità verso il proprio paese di origine; mentre che il semplice arruolamento non costituisce ancora un momento esecutivo così prossimo alla consumazione del reato da essere capace di propria incriminazione; e prescindere che non sempre l'arruolamento sarebbe indizio sicuro di animo determinato all'ostilità ed essendo inoltre compresi nell'esercito o ad esso assimilati anche altri Corpi, come quelli di agenti della pubblica sicurezza o di guardie doganali non destinati a prendere parte alla guerra.

## CXXIV.

(Art. 104-105).

Gli articoli 104 e 105 del progetto, riguardanti i reati di spionaggio, segnano un gran progresso di fronte alla legislazione vigente. In primo luogo, essi colmano

delle gravi lacune. La rivelazione di segreti interessanti alla sicurezza dello Stato e la comunicazione di piani di fortificazioni, di arsenali, di porti o di rade ad una potenza straniera o ai suoi agenti, pel Codice del 1859 non previsti come reati, che scendono in tempo di guerra. Ma è intuitivo che la propagazione di siffatti segreti può riuscire egualmente pericolosa tanto in tempo di guerra che in tempo di pace. Onde varissimamente il progetto non parla più di rivelazione a potenza nemica, neutrale o alleata, che includevano appunto il concetto, che si parlava di fatti compiuti in tempo di guerra dichiarata. E procedendo ad affinare le pericolose limitazioni sancite nella legislazione vigente, il progetto non subordina più l'incriminabilità della rivelazione dei segreti interessanti per la sicurezza dello Stato alla condizione che essa sia fatta allo Stato straniero direttamente o ai sui agenti, essendo assai arduo provare la rivelazione diretta allo Stato estero o la qualità ufficiale degli agenti di questo, e potendo la rivelazione dei segreti riuscire sempre pericolosa allo Stato nazionale nelle sue conseguenze; a prescindere dalla qualità delle persone, che ne vengano direttamente e immediatamente informate.

Anzi, il progetto opportunamente non colpisce soltanto la rivelazione, che potrebbe riferirsi alla comunicazione a persona determinata, ma altresì la pubblicazione, potendo questa rendere obiettivamente assai grave il reato col portare alla conoscenza universale segreti, che interessava tenere con la più gelosa cura custoditi. Soltanto è naturale che quando si provasse la particolare rivelazione al Governo straniero o mediatamente ai suoi agenti, se ne tenesse il debito conto come di una circostanza aggravante; ciò che appunto fa il progetto. E quale circostanza anche più aggravante, il progetto considera naturalmente la rivelazione se sia compiuta direttamente in favore non di un semplice Stato straniero, ma di uno Stato addirittura nemico, o se abbia avuto per effetto di perturbare le amichevoli relazioni di qualche Stato estero con lo Stato nazionale. E parimenti considera come aggravante la circostanza che il colpevole sia ufficialmente istruito del segreto proferito o depositario e possessore dei disegni, dei piani o dei documenti pubblicati o comunicati, o che ne sia venuto a conoscenza o in possesso con mezzi violenti o artificiosi.

Il progetto inoltre punisce la rivelazione o la pubblicazione di segreti riguardanti il materiale da guerra, per cui manca nel Codice del 1859 una speciale disposizione. E punisce altresì chi accede clandestinamente o sotto falso nome o falsa divisa nelle navi dello Stato o in forti, arsenali od altri stabilimenti militari, l'accesso de' quali sia vietato al pubblico, o chi rileva piani di fortificazioni, di strade militari o di altre opere militari (art. 107); fatti, su i quali il Codice penale del 1859 serba silenzio e di cui si occupano solo il Codice penale per l'esercito e quello della marina, limitando le loro sanzioni, come al solito, al tempo di guerra. E comunque fosse naturale che colui, che ottiene la rivelazione o la comunicazione, sia ocreo del rivelatore, pure prudentemente l'articolo 105 del progetto ne fa espressa dichiarazione.

Il progetto poi non limita le sue sanzioni alla dolosa rivelazione, ma con l'articolo 104 opportunamente raprema anche la colpa di chi era ufficialmente istruito o in possesso dei segreti rivelati o proferiti, essendo giusto che non vada impunita la negligenza o l'imprudenza di colui, che la fiducia del Governo rese depositario di segreti riguardanti i più alti interessi della cosa pubblica.

## CXXV.

(Art. 108 e 111).

L'articolo 108 inoltre prevede il caso di chi, incaricato dal Governo italiano di trattare con un Governo estero affari di Stato, si rende infedele al suo mandato in modo da poter nuocere all'interesse pubblico; sulla profonda realtà del quale fatto non può cadere dubbio alcuno. Soltanto, la vostra Commissione vorrebbe migliorata la dicitura dell'articolo, nel senso che si faccia meglio risultare l'elemento del dolo e il concetto di tradimento nell'esecuzione del mandato, senza di che potrebbe tale progetto legislativo riuscire pericoloso contro coloro che, incaricati di difficile missione, in buona fede, non riuscissero a compierla secondo i fini del Governo.

Non ha poi bisogno di giustificazioni l'articolo 109, il quale rende applicabili le pene stabilite nei precedenti articoli, anche quando i delitti siano commessi a danno di uno Stato estero alleato allo Stato nazionale per fine di guerra. Siffatta estensione di norme punitive è richiesta dalla necessità di tutelare efficacemente gli altissimi interessi, che possono essere comuni agli alleati e allo Stato nazionale.

E per la somma gravità dei pericoli e per i danni incalcolabili, cui può soggiacere lo Stato, l'articolo 110 incrimina l'azione inconsulta ed arbitraria di colui, che con arroliamenti od altri atti ostili, non approvati dal Governo, espone lo Stato al pericolo di una guerra, elevando la misura della pena ove la guerra ne sia effettivamente seguita e scemandola nel caso che i fatti abbiano solo esposto lo Stato o i suoi abitanti al pericolo di rappresaglie od abbiano turbato le amichevoli relazioni internazionali.

Si chiede finalmente il Capo I con l'articolo 111, che punisce con multa il fatto del cittadino, che accetti onorificenze, pensioni od altre utilità da uno Stato nemico; fatto, che quando non sia l'indizio sicuro di un tradimento compiuto a danno del proprio paese, è sempre altamente biasimevole per sé stesso, come quello che rimanga i sentimenti più elementari di amore verso la patria e di erico decoro. Soltanto, giova menovare qui la proposta di uno dei Commissari, il quale vorrebbe che si rendesse meno vago il concetto espresso dalla parola *utilità*, e che dopo la parola *cittadino* si aggiungesse le parole *abitante nel Regno*.

## CXXVI.

(Art. 112-121).

Il Capo II poi afferma, come supremo reato contro i poteri dello Stato, l'aggressione contro la persona del Re, alla quale è parificata l'aggressione contro il Principe ereditario e contro il reggente (art. 112).

E anche qui la vostra Commissione, in corrispondenza di quanto ebbe ad osservare su l'art. 101, propone che la formula sia modificata, sostituendosi alla dicitura del progetto le parole e chiunque intraprenda atti d'esecuzione, ecc. ». Vengono quindi gli articoli 113 e 110, che prevedono e reprimono gli atti diretti contro l'esercizio del potere sovrano, o delle assemblee legislative, quelli diretti al sovvertimento della Costituzione del Regno, e quelli diretti a suscitare l'insurrezione contro i poteri dello Stato, o ad usurpare un comando militare o politico.

Seguono gli articoli 117 e 118, che puniscono le offese al Re, al Principe ereditario, al reggente, alle Assemblee legislative, non che il vilipendio alla Camera dei deputati o al Senato, ordinando per quest'ultima parte una lacuna

della legislazione vigente. E per una facile considerazione di prudenza e di opportunità, l'articolo 119 del progetto, pur lasciando che l'azione penale per i delitti preveduti dai due precedenti articoli sia promossa d'ufficio, ne sottopone però il proseguimento all'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia per le offese al Re, al Principe ereditario e al Reggente, e della Camera legislativa offesa per vilipendio contro la Camera stessa. Gli articoli 120 e 121 poi, lasciando tutto il campo possibile alla libertà di discussione, non incrinano che la censura rivolta contro il Re per gli atti del suo Governo, non che il pubblico vilipendio della legge e delle istituzioni, essendo la prima delle due sanzioni richiesta da quel principio supremo della vita costituzionale, che è l'assoluta irresponsabilità del Re, e l'altra costituendo una violenta infrazione del diritto, di cui è evidente l'intrinseca realtà.

## CXXVII.

(Art. 122).

L'articolo 122 finalmente riguarda i delitti commessi contro le persone della Famiglia reale, e stabilisce che, in questo caso, la pena ordinaria soggiaccia all'aumento di un sesto. Ma, poiché sembra che troppo lieve potrebbe riuscire in fatto la misura di tale aumento, la vostra Commissione crede si debba rinvigorirne la sanzione, stabilendosi che la pena dovuta sia sempre maggiore del sesto della pena, colla quale sono colpiti i reati contro le persone rivestite di pubblica autorità. La legge non può attribuire né attribuire ai Membri della Famiglia reale, per quanto sia elevata la loro dignità e alta la venerazione e l'affetto di cui sono circondati, alcun attributo di pubblica autorità; ma non può togliere a termine di riferimento per la pena, colla quale devono essere puniti i reati contro di essi perpetrati, che la pena maggiore che sia dal Codice sancita rendendola più grave ancora nella misura di un sesto. Anche poi per siffatti reati, quando si tratti di semplici offese, si è opportunamente proposto che l'azione penale, già d'ufficio promossa, non possa essere proseguita senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

## CXXVIII.

(Art. 123-126).

Il Capo III del Titolo I, come già si avvertì, è destinato a reprimere i reati diretti contro la vita, l'integrità e la libertà personale dei Principi regnanti e dei Capi di uno Stato estero, le offese contro gli stessi, quelle contro la bandiera degli Stati stranieri, non che i delitti contro i rappresentanti di questi Stati, che siano accreditati presso il Governo nazionale. Le relative disposizioni penali, che sono comprese negli articoli da 123 a 126, non offrono alcuna difficoltà. Solo importa qui notare che il progetto in questa parte riempie delle lacune della legislazione vigente, specialmente per le offese ai Sovrani e Capi di Governi esteri, che sono attualmente punite solo se commesse a mezzo della stampa, e per le offese alla bandiera degli Stati stranieri.

## CXXIX.

(Art. 127-134).

L'ultima Capo del titolo I, in cui sono accorte disposizioni comuni ai tre Capi precedenti, presenta pure importanti innovazioni. Essa, negli articoli 127 a 134,



riguarda la formazione di bande armate allo scopo di commettere alcuno fra i delitti previsti dai Capitoli precedenti, l'assistenza alle bande stesse, l'adesione da pena in caso di desistenza, la cooperazione, l'accolimento, a commettere reati contro la sicurezza dello Stato, fissando le relative sanzioni penali. Fra le riforme introdotte in questo Capo, merita innanzitutto di essere commemorata quella, che incrimina la cooperazione soltanto nel caso che sia stata formata fra i cospiratori la risoluzione ad operare. Sarebbe abilita, così la disposizione del Codice del 1859, che, spingendosi troppo oltre l'intento della previsione, punisce finanche la semplice adesione a cooperazione, che, senza dubbio, non costituisce tale un fatto esterno da mettere in serio pericolo l'ordine pubblico. Soltanto, la vostra Commissione, a incarnare anche più nettamente il concetto della volontà di agire, vi propone che alle parole « la risoluzione concertata e conclusa » vengano nell'articolo 130 sostituite le altre « la risoluzione concertata e stabilita ».

Rilevante riforma è poi quella, che abolisce l'istituto dell'impannata promessa ai cospiratori, che tradissero i loro soci, come fa l'art. 179 del Codice del 1859. Questo istituto che, come opportunamente ha ricordato l'onorevole Ministro nella sua Relazione, fu oppugnato già con sdegnose parole dal Beccaria, è una traccia di quei sistemi puerosi di penalità, che non rifuggivano di scendere alle più tristi transazioni morali, per tener fermi e sicuri dei regimi non fondati sul consenso e su l'amore del popolo. Alle ragioni e alle autorità addotte dall'onorevole Ministro, giova aggiungere qui le savie considerazioni, che fin dallo scorso secolo faceva contro tale istituto un altro illustre propugnatore delle più sane riforme negli ordini del diritto pubblico e della penalità in specie. Il Filangieri infatti così si esprimeva a tale riguardo: « Quando l'esperienza non ci avesse mostrato che e in questi casi il più malvagio scampa il rigore della pena, la sola ragione bastar dovrebbe per distogliere il legislatore dal ricorrere a questo rimedio, il quale non solo è inefficace a produrre l'effetto che si desidera, ma può divenire la causa dell'effetto opposto. La speranza e la sicurezza dell'impannata concessa alla rivelazione del complice, invece di distogliere, renderà più ardito il malvagio e avveduto ad intraprendere il delitto, che ha bisogno del concorso di più uomini ». Onde saviamente l'impannata è promessa dal progetto per la semplice desistenza dalla cooperazione prima di ogni atto di esecuzione o prima che sia stato promosso il procedimento penale, bastando ciò allo scopo della prevenzione, senza bisogno d'imporre la odiosa condizione del trattamento, che da nessun altro fine potrebbe esser mai raccomandato o richiesto.

Non finalmente meno commendevole è l'altra riforma, per la quale non appare più nel progetto la multa estensibile per i reati politici fino a cinquantamila lire, sancita dal vigente Codice del 1859, come un larvato vestigio di quella confisca, che era in altri tempi inseparabile compagna delle pene afflittive contro i reati di maestà. Questo edico istituto, diretto a colpire meno la persona del reo che la innocente famiglia di lui, fu già, per le provincie napoletane e sicule, mitigato dal decreto del 17 febbraio 1861, in omaggio alla tradizione del Codice napoletano del 1810; e merita certamente di scomparire affatto da quella legislazione repressiva, che, non unità di principi direttivi, dovrà imparare su tutta la nazione, ricostituita ad unità e governata da ordini liberi e civili.

## TITOLO II.

## Dei delitti contro la libertà (articoli 135-158).

## CXXX.

Lo Stato, di fronte alla filosofia del diritto, alle costituzioni e alla coscienza dei popoli, ha cessato di essere un Ento artificioso ed astratto, frutto bene spesso della prepotenza e dell'arbitrio, ed è divenuto invece la Patria, ossia, la Nazione liberamente organizzata per tutelare e popolare lo sviluppo, attraverso le generazioni, del genio e delle attività del popolo che la costituisce, sia nel proprio territorio, sia in armonia colle altre genti e coi fini dell'umanità. E così, le offese all'incolumità dello Stato e di chi ne personifica la unità e la dignità all'interno e all'estero, e gli attacchi contro il libero esercizio delle diverse funzioni, del suo reggimento e contro la sua legittima azione nel mantenimento dei rapporti internazionali, come la ragione della sanzioni dirette a reprimere le une e gli altri, hanno quasi totalmente perduto il carattere relativo e mutabile di altri tempi, per assumere quello di un'assoluta estrema gravità, perchè toccano a ciò che è patrimonio comune dei cittadini e condizione indispensabile al pacifico svolgimento della loro attività collettiva ed individuale.

A siffatti principi si informano, come si è visto, le disposizioni del Primo Titolo.

Per logica conseguenza, il cittadino non è più, oggi, considerato come semplice suddito, come mancipio di una volontà, che non sia quella del consorzio nazionale in cui vive, come atomo affatto disgregato dallo Stato, ma è riconosciuto parte integrante di questo ed anzi principale fattore della sua vita, per il continuo nutrimento che l'attività individuale apporta a quella collettiva, nella scelta dei delegati alle pubbliche funzioni, nel culto delle credenze e dei sentimenti più geniali, nella tutela dell'umana dignità e del sacro domestico, nelle comunicazioni reciproche e nella produzione della ricchezza. Da ciò l'obbligo imprescindibile dello Stato e del legislatore di far sì che la libertà, non fine, ma mezzo all'azione personale e sociale dell'individuo, diventi legge facile, semplice, comune, scritta nel cuore di tutti i cittadini, la pratica costante della vita pubblica e privata, l'abitudine di ogni ordine di persone, mercè la rigorosa repressione di qualsiasi attacco alla medesima.

Questi criteri governarono tanto l'onorevole Guardasigilli nel determinare — non con lieve divergenza dai precedenti progetti — il carattere sostanziale e rösime delle materie da contenersi nel Titolo secondo, o nel disporre, quanto la Commissione nel prestargli la sua piena approvazione.

Così, mentre in questo Codice del 1859, nel progetto approvato dal Senato, e negli altri successivi, fino a quello elaborato dallo stesso attuale Guardasigilli e presentato dall'onorevole Savelli alla Camera, trovansi prevalenti e raccolti, in separato titolo, e i reati contro la religione e altri culti, o contro il libero esercizio dei culti, e, in altro parimenti distinto seno indicati, o come sottospecie dei reati contro la pubblica amministrazione, o come specie a sé, ma sempre senza lesione dei diritti garantiti dallo Stato, le offese all'esercizio dei diritti politici, alla libertà individuale e all'incolumità del domicilio, coi relativi

abusi de' pubblici uffiziali, e dovosi poi rintraacciare la *deturpazione dei monumenti e delle tombe* nei reati contro l'ordine delle famiglie; il *vilipendio ai cadaveri*, fra le contravvenzioni alle leggi sulle inumazioni; la *violazione del segreto epistolare*, or fra gli *abusi d'autorità* e le *rotture di sigilli*, or fra i *reati contro le persone* e, infine, gli *impedimenti all'operosità industriale e commerciale nei reati relativi al commercio*, e soltanto sotto la vieta figura giuridica della coalizione, — il progetto attuale, invece, compie risolutamente l'opera iniziata con quello del 1883 e fa di tutte siffatte infrazioni un'unica classe, nominandola: *delitti contro la libertà*, appunto perchè hanno per essenza ed obiettivo comune di ostacolare o limitare la libera azione del cittadino, considerato sia come uomo politico e, cioè, come membro della società, alla quale appartiene e nella quale si integra, sia come persona singola.

## CXXXI.

E, per verità, lo Stato, e quindi il legislatore, non può immaginare e ammettere reati di religione in genere, o contro una religione determinata, senza riconoscere nella religione stessa e nelle organizzazioni che ne derivano un ente giuridico, il quale potrebbe ben anzi rivestire carattere politico a suo danno; ma, d'altra parte, non può rimanere estraneo ai fini etici della nazione e degli individui che la compongono, e non può di conseguenza, disconoscere che il sentimento religioso è ingento all'umana natura e che ogni cittadino ha diritto a manifestarlo e a celebrarlo liberamente, sia da solo, sia giovandosi dell'associazione, senza permettere l'offesa perenne alla libertà di coscienza, toltà la quale ogni fede è impossibile, o, peggio, diventa strumento di vilissima oppressione. E poiché il sentimento religioso si estrinseca in modo speciale, e per costante tradizione di tutti i popoli, anche con monumenti e ricordi e col culto dei defunti, è chiaro che le mutilazioni e deturpazioni di quelli e il vilipendio dei cadaveri debbono pure considerarsi come un'offesa dell'umana libertà.

Parlamento, se, in passato, i diritti del cittadino, le sue azioni personali e l'inviolabilità del domicilio avevano il loro fondamento, la loro garanzia nella lealtà del Principe estrinsecata nella Stato, e quindi in una creazione politica, oggi, per il soffio vivificante dei plebisciti, li trovano nell'affermazione e nel rispetto delle umane prerogative e nel legame indissolubile, che stringe il cittadino stesso alla nazione.

Così pure, nella violazione del segreto epistolare e telegrafico la caratteristica del reato non è tanto l'offesa al diritto dell'amministrazione pubblica, di voler mantenuta intangibile la fiducia, che il privato in essa ripone, o il danno che, per la violazione del contenuto delle lettere o telegrammi, possa essere recato al privato, quanto l'offesa alla libertà, colla quale il cittadino deve poter comunicare soltanto a chi dei suoi simili gli piaccia, i pensieri e le confidenze sue; e l'abuso del pubblico mandato, colla conseguente menomazione della fiducia verso i poteri dello Stato, e il danno, appaiono soltanto forme speciali ed aggravanti dell'offesa stessa.

E non è meno vero che ogni fatto, il quale miri a contendere violentemente al cittadino la facoltà del lavoro, ad ostacolare la sua volontà o a sottometterla all'altrui libito nelle relazioni, per le quali quella facoltà si applica e si feconda, sia, avanti tutto e sopra tutto, un attentato al libero svolgimento delle attività

individuali, ed anzi ben possa dirsi una menomazione della stessa personalità, la quale nel lavoro e nella proprietà, che ne è il frutto, si avviva e si estende.

Da ultimo, come già si è avvertito discorrendo della violazione del segreto epistolare e telegrafico, devono considerarsi forme speciali ed aggravanti di attentato alla libertà del cittadino, e aver posto fra i delitti contro la stessa, gli abusi e gli atti arbitrari d'ogni genere, coi quali i pubblici uffiziali, esercitando le proprie attribuzioni, o profittando delle loro qualità per fine privato, impediscono o diminuiscono l'esercizio dei diritti spettanti al cittadino medesimo. E ciò per duplice riflesso; cioè, perchè mentre da un lato offendono l'individuo guardato come persona singola, d'altro lato lo offendono altresì come membro del consorzio nazionale, violando i limiti del mandato, che la collettività dei cittadini ha conferito ai pubblici poteri.

## CXXXII.

Ai principi fondamentali e razionali, che abbiamo fin qui esposti, corrispondono in modo ineccezionale i nomi e le disposizioni dei diversi capi, nei quali il titolo si divide: e non può quindi recar meraviglia che la Commissione, dopo accurato esame, abbia fatto proposte riflettenti, eccetto pochissime, più che altro, la divisione degli articoli e la misura della pena, come si vedrà passando in rassegna le singole materie.

## CXXXIII.

(Art. 135.)

Il Capo I riguarda i delitti *contro le libertà politiche*, e reca una sola disposizione; e cioè a presidio della libera partecipazione del cittadino alle funzioni della vita nazionale (articolo 135), intesa a reprimere gli attentati contro l'esercizio di qualsiasi diritto politico in genere. Quanto ai reati, che toccano in particolare alle forme, colla quale si è regolato l'esercizio dell'elettorato politico ed amministrativo, o possa essere regolato l'esercizio di altri diritti politici, siccome, a cagion d'esempio, quelli di riunione e di associazione, l'illustre proponente ha giustamente stimato che debbono essere soggetti alle sanzioni delle leggi speciali, perchè di necessità variabili nel carattere e nella gravità loro, come sono variabili quelle forme e variabili i bisogni e i costumi che le determinano. E la Commissione ha in ciò convenuto, limitandosi a raccomandare che nel successivo articolo 139 siano compresi fra gli ufficiali pubblici, per gli effetti delle leggi penali, anche i componenti dei seggi elettorali.

## CXXXIV.

(Art. 136-140.)

Il Capo II contempla i reati *contro la libertà dei culti*. E coerentemente ai criteri generali sovra enunciati, colle sue disposizioni non mira a proteggere una od altra religione determinata, e a sottrarre alla libera discussione e alla critica le dottrine che ne siano oggetto, ma si limita a riconoscere la legittimità e l'intangibilità della manifestazione del sentimento religioso e della celebrazione delle credenze, che da quelle emanano, in tutte le forme e culti, che lo Stato poi suoi fini etici, e, cioè, a difesa della morale pubblica, non abbia proscritto.

Epperò, mentre cogli altri articoli 136, 137 e 138 colpisce di pena gli atti che, a scopo di offesa o di disprezzo verso qualsiasi dei culti o delle forme, con cui il sentimento religioso dei cittadini si esaltassero, siano diretti a contrastare la libera manifestazione del sentimento stesso, come emulazione della a ciascuno, e così gli impedimenti e turbamenti recati all'esercizio di funzioni e cerimonie religiose, massime poi se accompagnati da violenza, minacce e rinfamite; il pubblico vilipendio di chi professa un culto determinato, la distruzione, il guasto e ogni vilipendio in luogo pubblico delle cose destinate al culto, la violenza e l'oltraggio a coloro che dal culto sono incaricati, mentre esercitano l'ufficio, o per causa di esso; coi successivi articoli 139 e 140 reprime altresì, e in genere con pena d'infamia più grave di quella comminata nei fatti precedenti, e cioè colla reclusione anziché colla detenzione, quegli altri fatti, che offendono, e più colta un culto speciale, la fede comune e forse la più antica di tutti i popoli civili, della pietà, cioè, verso gli estinti, del rispetto ai sepolcri, dell'inviolabilità del cadavere.

A taluno dei Commissari era parso che l'inciso « allo scopo di offendere uno dei culti legittimamente professati », di cui negli articoli 136, 137 e 138, fosse superfluo ed anche atto a suscitare dubbi sulla mente del legislatore, a far nascere, cioè, confusione fra i due distinti concetti dell'offesa alla libertà dei culti e dell'offesa alla persona per causa della sua credenza religiosa; e altri osservò che fosse una lacuna il non prevedere la semplice offesa alla religione o proposte di riprodurre nel nuovo Codice la disposizione dell'articolo 185 del Codice vigente. Senonché la Commissione, dopo maturo esame, respinse anzianne le due obiezioni: la prima, perché togliendosi l'inciso « allo scopo di offendere, ecc. » si verrebbe a confondere facilmente l'offesa alla credenza religiosa del cittadino, con altri reati comuni, come, ad esempio, quelli contro l'onore; la seconda, perché la disposizione dell'articolo 185 del Codice vigente risponde al concetto della protezione alla religione dello Stato e non a quello della difesa della libertà dei culti; ed approvò gli articoli come furono proposti, esprimendo però il voto che alla formula « culti legittimamente professati » venga sostituita l'altra « culti ammessi ». La Commissione non trovò di dover far proposte di modificazione agli articoli 140 e 141: bensì opinò che nel primo di detti articoli sia, con apposita aggiunta, da considerarsi il caso in cui autore del reato fosse il custode del cimitero o sepolcro, applicandovi congrua pena.

## CXXXV.

(Art. 141-151)

Nel Capo III sono previste e represso le offese alla libertà individuale propriamente detta, ossia alla personalità del cittadino. Di tali offese la più grave è quella contemplata dall'articolo 141, e consistente nella riduzione di un cittadino in stato di schiavitù, o in altro condizione analoga, o, in altri termini, nella soppressione della sua personalità nel senso giuridico e civile. Ma la Commissione, accogliendo le osservazioni di parecchi suoi componenti, e ritenendo che la condizione di schiavitù implichi un concetto giuridico estraneo alle nostre leggi, e che d'altronde della possibile attuazione di tale reato nel paese nostro non sia stata data sufficiente giustificazione nella Relazione ministeriale, e neppure nelle relazioni dei precedenti progetti, fu d'avviso di proporre la soppressione dell'articolo.

Seguono negli altri articoli, dal 142 al 150, tutte le altre specie, per le quali, in modo materiale o morale, diretto o indiretto, si può attentare alla libertà individuale, e sono la privazione, illegittima della medesima, colle speciali aggravanti, per il mezzo della minaccia, della servitù o degli artifizii fraudolenti d'ogni genere, per il fine della vendetta, del lucro o del pretesto religioso, per la qualità della persona, e per l'effetto del danno alla persona, alla salute o alle sostanze dell'offeso; la stessa privazione, operata da pubblico ufficiale o da altre persone legalmente incaricate di un pubblico servizio, con abuso delle loro funzioni, o in legge delle norme di legge, e con aumento di pena quando concorrono le circostanze aggravanti, di cui al caso precedente; la illegittima ed ingiusta ritenzione di persona minore degli anni quindici, anche in caso di suo consenso, ritenendosi che questo non sussista giuridicamente per incapacità, e con speciale aggravamento di pena se il consenso manchi, o se la persona sia minore degli anni dodici; l'abusiva perquisizione sulla persona, ordinata dal pubblico ufficiale — specie delittuosa non preveduta finora e per non infrequente e tanto grave — e tutti gli altri fatti, che ponno commettersi soltanto dai pubblici ufficiali stessi (illegale carcerazione, rifiuto arbitrario di scarcerazione, ritardi illegittimi alle medesime, atti e moralità arbitrari contro i detenuti); l'uso di violenza e di minaccia fisica o morale per coartare la volontà; e, ultima, la minaccia come causa per sé sola e con effetti più o meno gravi, secondo i mezzi coi quali si estrinseca, di restrizione di libertà.

Infine coll'articolo 151 si stabilisce un aggravio di pena per gli attentati alla libertà personale commessi dai pubblici ufficiali, se questi abbiano agito per un fine privato.

La Commissione, attentamente esaminate le formule delle singole disposizioni succennate, le ha riconosciute esatte e complete, e le sue proposte sono soltanto queste: che nell'articolo 142 sia limitata la latitudine concessa al magistrato per la pena; che in luogo delle pene indicate nell'articolo 143, sia stabilito per fatti ivi indicati l'aumento di una frazione sulle pene dell'articolo precedente; che nell'articolo 144 la dizione « sottrae o ingiustamente ritiene » si corregga con l'altra « ingiustamente ritiene o sottrae » e che per i casi previsti dall'articolo 151 si stabilisca uno speciale aggravamento di pena, oltre la sostituzione della reclusione alla detenzione.

## CXXXVI.

(Art. 152-153)

Il domicilio è la più eminente esplicitazione della personalità, e fu anzi da molti ritenuto il fatto, che meglio valga a convertire l'uomo in cittadino e a farlo capace dell'esercizio del più importante diritto politico, l'elettorato. Nel domicilio è infatti il tempio, nel quale l'individuo prepara ed applica le sue attività e le fonda per i fini sociali, coll'alto dei sentimenti e degli affetti. La violazione del domicilio è quindi, avanti tutto, una violazione della personalità; e se la legge la distingue dall'offesa alla libertà individuale propriamente detta, è soltanto perchè la considera attinente non solo all'individuo singolo, ma alla famiglia, della quale egli è fattore e custode sociale. Così si giustificano e si spiegano le sanzioni scritte nel Capo IV e negli articoli 152 e 153 del progetto, le quali non riguardano la violazione del domicilio come mezzo a perpetrare altri reati, ma le offese recate al cittadino, sia col fatto di chi, calpestando il lui diritto all'invulnerabilità del



domestico sacratio, vi si introduce contro il suo divieto, o in modo insidioso e clandestino, sia con quello equivalente del pubblico ufficiale, che vi si introduce con alcuna delle funzioni sue, ovvero senza la prima specie di fatto, se dalla legge. Aumentano poi la gravità e la pena nella prima specie di fatto, se il delitto sia commesso di notte e in modo violento, o da persona palesemente armata o da più persone riunite; aumentano nella seconda, se il pubblico ufficiale agi per fine privato; snaturando il mandato sociale, oppure se accompagnato il fatto con perquisizione o altro atto arbitrario.

La Commissione, nell'esaminare i due succennati articoli, credette di poter rilevare quanto al primo (Art. 152), che il medesimo, pur giustamente stabilendo che l'*insidia* e la *clandestinità* debbano essere circostanze essenziali del delitto, e *in via diretta, e non presunta, fosse* a riguardo della clandestinità troppo generica ed estensivo, cioè, potesse comprendere anche il caso di chi si introduce nel domicilio altrui, bensì clandestinamente e all'insaputa del padrone di casa, ma senza scopo delittuoso e colla scienza e pazienza di alcuno dei coabitanti; epperò propose che alla parola « clandestino » si aggiungano le altre « contro la volontà di coloro che vi dimorano ». Ritenne poi che per la prima parte dello stesso articolo, e cioè per i fatti, nei quali non concorra violenza, invece della pena esclusiva della reclusione, debbano commissarsi alternativamente la detenzione e la reclusione, e ciò per escludere ogni antinomia colla prima parte dell'altro articolo 153, nella quale è stabilita la sola pena della detenzione per la violazione del domicilio commessa dal pubblico ufficiale; e, così pure, che delle parole di detta prima parte « ed ove abbia agito per fine privato, alla detenzione è sostituita la reclusione » sia fatto un comma speciale, e ciò a togliere ogni dubbio sulla qualità della pena da applicarsi nei casi previsti dalla seconda parte dell'articolo stesso, la quale dev'essere sempre la reclusione.

## CXXXVII.

(Art. 154-155).

Il Capo V regola con due articoli, 154 e 155, l'inviolabilità del segreto epistolare e telegrafico. In qual senso le offese a tale inviolabilità costituiscono un attentato alla libertà personale, e come si aggravino, fu già detto esponendo i principj generali, ai quali tutto il Titolo s'informa, nè qui giova ripeterle. La Commissione, approvando i due articoli, dei quali l'uno dà la nozione del delitto commesso da qualsiasi persona, e l'altro quello del delitto commesso da pubblico ufficiale, anche nella specie non prevista in antecedenza, ma tegna di repressione, dell'*indebita consegna a persona diversa dal destinatario*, propone che alla parola « arbitrariamente » usata nel primo degli articoli stessi, si sostituiscono le altre « senza diritto e con animo determinato », e ciò per rendere più chiaro il concetto del legislatore.

## CXXXVIII.

(Art. 156-158).

Il Titolo si chiude col Capo VI, che prevede e reprime in tre articoli — 156, 157 e 158 — gli attentati alla libertà del lavoro, ossia al libero svolgimento della operosità individuale, sia nella persona singola, sia nel consorzio di essa coi simili. Il primo di tali articoli punisce *il fatto della restrizione o dell'impedimento alla*

*libertà del lavoro, in qualsiasi modo avvenga per violenza o minaccia; il secondo punisce il fatto di chi, con violenza o minaccia produce o mantiene una cessazione o sospensione di lavoro, diretta ad imporre, a danno di operai o di padroni ad imprenditori, condizioni di salario od altre diverse da quelle intese, e così, in altri termini, ad impedire la libertà del contratto; il terzo infine sancisce un aggravamento di pena a riguardo dei promotori dei fatti testè indicati. È chiaro che la materia soggetta al diritto punitivo non poteva essere definita in modo più preciso e più conforme alle dottrine accolte finora dalle più illuminate legislazioni, dopo lunghe e dotissime dispute, delle quali è fatto ampio ricordo nella Relazione ministeriale, e sono fra noi vivissime le tracce negli studi preparatori del nuovo Codice, nelle Relazioni dei diversi progetti, nella discussione di quello approvato dal Senato, e nella Relazione e discussione dello speciale progetto di legge sugli scioperi respinto dalla Camera nella tornata del 20 febbraio 1880. La legge penale ha essuto di riconoscere come suo cospicuo quello che, fino ai tempi più recenti, gli si volle attribuire, di curare la sola sicurezza o il solo vantaggio del commercio e dell'industria, comunque ottenuto, e frutto bene spesso della cupidigia, dell'arbitrio e dell'intrigo, per assumere quello, che veramente gli appartiene, di garantire da qualsiasi impedimento la volontaria applicazione al lavoro. E così, come appare dai succennati articoli, non punisce alcuna fatto volontario dei singoli individui, o alcuna fatto di individui liberamente associati anche a scopo di resistenza contro contrari interessi, i quali con mezzi pacifici intrino, fosse pure con vantaggio e danno altrui, alla cessazione o sospensione del lavoro e al mutamento di patti, perchè tutto ciò può rientrare nel campo delle civili contestazioni. E parimenti, nella ricerca dei mezzi illeciti, che possono presumerli causa dell'abbandono del lavoro, non si ferma più alle formole indeterminate, vaghe e pericolose della *causa irragionevole*, degli *artifici corporati* o dei *ragiri fraudolenti, della intimidazione* e dell'*oltraggio*; come d'altra parte non pena a colpire di pena l'affetto stesso dei mezzi adoperati, e cioè lo sciopero. Bensì punisce, come è giusto, il fatto sommarmente grave della costrizione della volontà individuale o collettiva, mediante violenza o minaccia, perchè tale che sopprime la libertà del contratto e con esso ogni fonte legittima di attività e di ricchezza.*

La Commissione, dopo accurata discussione, respinse, seguendo i criterj testè accennati, le proposte di taluni suoi membri, intese ad includere fra i mezzi di coazione alla libertà del lavoro l'*oltraggio* e l'*intimidazione*, e a distinguere fra i promotori dello sciopero quelli che vi abbiano interesse, da quelli che non ve ne abbiano, ed approvò le succennate disposizioni, ritenendo però necessario che nell'articolo 156 si prometta alle parole « dell'industria e del commercio » quella « del lavoro », e ciò per reprimere anche gli attacchi alla libertà di quel lavoro, che non sia mezzo all'industria o al commercio, ma applicazione autonoma della attività personale.

La Commissione, infine, considerando che l'insegnamento è la più nobile esplicitazione dell'attività umana, e che la libertà del suo esercizio richiede, nell'interesse del civile consorzio, non minore tutela delle libertà del lavoro manuale, commerciale e industriale, espresse il voto che si provveda con speciale disposizione a difenderla dalla violenza e dalle minacce, che tale esercizio possano contrariare.

## TITOLO III.

## Dei delitti contro la pubblica amministrazione (articoli 150-200).

## CXXXIX.

(Art. 150).

Mettendo in confronto questo titolo del progetto con quello corrispondente, per collocazione, numerazione ed epigrafe, dei Codici arde e toscano, ognuno può facilmente giudicare non solo della più logica distribuzione della materia e della migliorata rotazione legislativa, ma anche della più efficace garanzia, di cui viene ad essere circondato il regolare esercizio dei pubblici poteri.

Il primo ed il più grave dei delitti, contro i quali deve essere garantita la pubblica amministrazione, è quello, di cui si occupa il Capo I del presente titolo: il *peculato*.

Senza ripetere qui i motivi esposti nella Relazione ministeriale per giustificare i termini, nei quali è espressa la definizione di questo maleficio, nonché la pena, di cui è minacciato (l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, la reclusione da cinque a dieci anni e la multa non inferiore al doppio del valore della cosa sottratta o trafugata), diremo solo delle ragioni, che indussero la Commissione a far voto che le disposizioni contenute nell'articolo unico di questo Capitolo primo fossero completate coll'aggiunta di altre, che riproducano se non nella forma, almeno nel concetto, gli articoli 173 e 174 del Codice penale toscano.

Fu osservato che oltre i casi del *peculato* propriamente detto e che consiste nel trafugamento o nella sottrazione (che forse meglio direbbesi *distrazione*) della pubblica pecunia da parte di chi ne ha il maneggio per ragioni di ufficio, bisogna pur prevedere e punire quello, che la scienza ha chiamato *peculato improprio* e che il Codice penale toscano nell'art. 174 denomina *vanto di cassa*, di cui può rendersi responsabile il pubblico ufficiale, che sia verso la pubblica amministrazione debitore di quantità a non di specie.

Egli è vero che non mancano scrittori, i quali sostengono il debitore di quantità possibile, in caso di mora, di semplice azione civile; ma questi scrittori omettono di considerare che trattandosi di pubblici funzionari, che hanno l'amministrazione e l'esazione della pecunia pubblica, non sono verso la pubblica amministrazione vincolati solamente dall'obbligo civile di *pagare*, ma ben pare ed ineludibilmente dalla necessità di adempiere ai doveri speciali, che scaturiscono dalla qualità di pubblico ufficiale, che non si limitano alla parte negativa di non danneggiare il pubblico servizio, ma bensì di fare tutto il possibile per assicurare, ognuno per la parte che lo riguarda, il regolare andamento del servizio pubblico, specialmente nel caso, in cui l'obbligo di versare dipende dal fatto di avere effettivamente riscosso ciò, che alla pubblica amministrazione è dovuto.

Del resto, come ben osserva il compianto prof. Carrara, anche ammesso che il cassiere debitore di quantità, essendo un depositario in proprio, possa senza colpa usare dei danari depositati; è però suo debito di garantirsi a proprio rischio e pericolo in faccia ad ogni evenienza della propria impossibilità di corrispondere

agli obblighi contrattati. Il suo ufficio gli impone di non distrarre valori e quantità, se non la certezza assoluta di poterli rimettere in ogni caso. Or, quando lo evento successivo ha mostrato che quella certezza egli non aveva quando imprudentemente distrasse le cose affidategli, in ciò sta la sua colpa e questa è tale da fornire la base di una imputazione in via penale. Egli sarà vittima di illusioni, d'esagerate speranze e di calcoli errati. Ma è colpa che confina col dolo in un pubblico ufficiale lo avventurarlo la sostanza pubblica sopra delle speranze e dei calcoli eventualmente fallaci. Se s'incrimina legittimamente anche gli atti di grave imprudenza del mercante che fallisce, non può esitarsi ad incriminare egualmente anche gli atti del pubblico ufficiale, che vogliono palliarsi sotto il colore d'imprudenza, ma che con tutta probabilità non furono esenti da dolo. Oltretutto, che assumono la posizione di pubblici ufficiali, che attribuisce loro la pubblica fiducia, non possono essere giudicati con la stregua benigna, con la quale si giudicano le imprudenze dei privati (1).

La Commissione pertanto non ha esitato ad esprimere il suo avviso che una disposizione analoga a quella contenuta nell'articolo 174 Codice penale toscano, venisse introdotta nel nuovo Codice penale del Regno sotto la stessa epigrafe, *del peculato*. Come altresì la Commissione ha creduto doversi aggiungere la disposizione dell'articolo 173 del ripetuto Codice toscano, che considera come colpevole di peculato il pubblico ufficiale, che commercia in proprio vantaggio i valori, ch'ei dovrebbe amministrare e custodire per interesse della sua amministrazione, salva sempre la circostanza diminutiva preveduta nel § 2° del detto articolo 173 per il caso, in cui dal fatto testè accennato non sia derivato alcun pregiudizio alla pubblica amministrazione.

Egli è vero che, a rigore, il peculato proprio, previsto e punito dall'articolo 150 del progetto, debba intendersi consumato dal momento, in cui il pubblico ufficiale per qualunque motivo distraiga, anche procrealmente, il danaro o le cose affidate alla di lui amministrazione o custodia, colia intenzione sincera od affettata di restituire la cosa al deposito; ma è per vero che la interpretazione dottrinale e giudiziaria dei Codici vigenti ha dato luogo a teoriche più o meno benigne, per le quali peculatori confessi riuscirono ad ottenere l'impunità, sul pretesto dello storno temporaneo, intenzionalmente innocuo, quantunque poi di fatto fosse tornato di grave danno al pubblico erario.

Il nuovo Codice penale riuscirà tanto più efficace quanto sarà più esplicito e preciso in così importante materia, togliendo pretesti da inopportune distinzioni e vietando ai frodatari del pubblico erario di accampare a propria difesa intenzioni e circostanze, che, in fondo, non escludono il reato, ma che, per non essere espressamente contemplate nel Codice, danno luogo ad indebite assoluzioni, specie in questa classe di reati, come, sventuratamente, la esperienza della Corti di assise ci ammaestra.

La Commissione inoltre, pur mantenendo la diminuzione di pena segnata nel progetto nei casi di danno lieve, ovvero di integrale e spontaneo risarcimento del tolto, richiama l'attenzione del Governo sul termine assegnato, credendo più opportuno, al per riguardo di giustizia, che nell'interesse del pubblico erario, che fosse preferita la formula del Codice toscano, la quale ammette la diminuzione di pena quante volte il vanto sia stato ripianato prima che sia pronunciato il decreto di invio al giudizio; mentre il termine prefisso nel progetto,

(1) PROGRAMMA, Parte speciale, § 370.

cioè prima di ogni provvedimento giudiziale a riguardo del colpevole o a lui reso noto legalmente può spesso riuscire insufficiente, non solo ad eseguirlo, ma persino a formare la risoluzione di risarcire il danno prodotto.

Questa risoluzione, per quanto spontanea, non può sempre essere improvvisa, deve anzi essere il risultato della riflessione e del ravvedimento, deve avere un motivo determinante e questo non sarà d'ordinario che l'interesse del colpevole di evitare una condanna, merò la restituzione delle somme o cose trafugate o sottratte.

Tutto ciò non può sempre essere risolto ed eseguito di un colpo ed alla prima notizia del procedimento penale.

Bisogna quindi non limitare alla notizia del mandato di comparizione o di cattura o di altre simili provvedimenti, l'ora fatale che prelude il varco al ravvedimento e rende inutile all'imputato il risarcimento integrale del danno recato alla pubblica amministrazione.

Protraendo invece fino al decreto di invio al giudizio l'utile effetto delle restituzioni, si renderà più pratica la benigna disposizione della legge, garantendo viepiù gli interessi dell'amministrazione danneggiata, senza troppo largheggiare di favori verso il colpevole, tanto più che non trattasi di accordargli la esenzione della pena, ma solo una diminuzione della stessa, che, ai termini del progetto, spazia in una discreta latitudine (1).

CXL.

(Art. 160, 161).

Per quanto il delitto di *concessione* possa a prima giunta apparir più grave del *peculato*, pare se si guarda al danno obbiettivo e se si tien conto dei risultati delle statistiche, è manifesto che esso più frequenti le concessioni per somme od utilità di lieve valore, che le sottrazioni o trafugamenti di somme o valori relativamente importanti. E ciò si spiega agevolmente, perchè le sottrazioni per lo più si consumano sopra valori accumulati nelle mani dell'ufficiale pubblico, che ne è l'amministratore od il custode; mentre le concessioni ordinariamente e più facilmente si commettono nella riscossione di ciò che è dovuto per tasse, diritti od altre contribuzioni, che per lo più si effettuano in piccole partite.

La Commissione ha considerato pertanto che la pena segnata nel progetto per la forma più grave di concessione, quella cioè, che si commette coll'abuso più riprovevole della pubblica potestà, incutendo timore e col criminoso intendimento di lucrare in pregiudizio altrui, è giusto che sia uguale a quella stabilita per il peculato; in quanto riguarda la restrizione della libertà e, per la multa, anche superiore; ma nel tempo stesso ha creduto si dovesse diminuire il minimo della pena segnata nell'art. 160 del progetto, in considerazione della infinita varietà dei casi e dei minimi valori, che in questa specie di delitto costituiscono non di rado l'obbietto del reato.

Sull'articolo 161 del progetto è stato espresso il desiderio, e se ne intendrà facilmente la ragione, di distinguere il caso, in cui la concessione avvenga abusando del pubblico ufficio e con tal mezzo inducendo taluno a pagare o promettere ciò che non è dovuto, dall'altro caso, assai non grave, del pubblico ufficio.

(1) La reclusione da una a cinque anni o la interdizione temporanea dei pubblici uffici.

ziale, che, giovandosi dell'errore altrui, riceve ciò che non è dovuto, o più del dovuto.

In conseguenza di siffatta osservazione è stata espressa la fiducia che l'ultimo dei due casi accennati sia compreso e regalato dalla più mite sanzione del capoverso dell'articolo 161.

CXLI.

(Art. 162-165).

I quattro articoli, dei quali si compone il Capo III, *Della corruzione*, hanno dato luogo in seno della Commissione alle osservazioni seguenti:

Alcuno dei Commissari esprime parergli eccessiva la sanzione contenuta nell'articolo 162, perchè condurrebbe a punire chi riceve doni senza aver mancato ai doveri del proprio ufficio; fatto senza dubbio illecito, ma che non contiene gli estremi del reato e che, tutto al più, dovrebbe essere represso in via disciplinare.

Altri per contro osservarono: che anche quando trattasi di atti eseguiti dall'ufficiale pubblico senza corruzione, debba ritenersi non solo illecita, ma delittuosa l'accettazione di doni, come quella che fa cadere in discredito od in sospetto la pubblica potestà, che demoralizza la pubblica amministrazione e costituisce una tentazione continua alla coscienza del pubblico ufficiale. Essere quindi da accettare il principio, ed s'informa il progetto, cioè di colpire la venalità indipendentemente dalla giustizia od ingiustizia degli atti compiuti dal pubblico ufficiale, continuando, in questa materia, le tradizioni di uno dei Codici vigenti (toscano).

La Commissione, accettando il sistema del progetto, deliberò di raccomandare al Ministro di tener presenti, nella definitiva redazione dell'articolo 162 del progetto, gli articoli 178 e 179 del Codice toscano, sia per quanto riguarda la pena applicabile, sia per la determinazione più precisa e completa dei casi, nei quali riscontrasi il reato di *illecita accettazione di doni*.

Sull'articolo 163 vennero proposte e raccomandate dalla Commissione due modificazioni, l'una di forma e l'altra di sostanza.

Fu ritenuto che la prima parte dell'articolo dovesse essere così redatta:

« Il pubblico ufficiale, che contro i doveri del proprio ufficio fa, ritarda od omette qualche atto, per danaro od altra utilità qualunque data o promessa e a sé o ad altri, e punito, ecc. »

E nell'ultima parte, ove trattasi del caso di una sentenza restrittiva della libertà personale pronunciata per effetto del reato di corruzione, la Commissione fu di unanime avviso che, qualunque sia la misura della pena inflitta, debbasi applicare la reclusione non minore di anni cinque e la multa estensibile al massimo.

Una condanna indebita a pena restrittiva della libertà personale, fosse anche minore di trenta mesi, costituisce sempre un effetto così grave da provocare giustamente contro chi vi diede causa tutto il rigore della legge penale.

Ciò non ostante, la Commissione, per rendere adattabile la sanzione alla molteplice varietà dei casi, ha creduto di fissare il minimo della reclusione a sei anni.

Parve alquanto vaga la formula dell'ultima parte dell'articolo 164, se il colpevole non ha raggiunto lo scopo, e preferibile quella dell'articolo 226 del Codice sardo, se la corruzione fu solo tentata; ma i Commissari furono d'accordo nel ritenere, che qualunque sarà la formula prescelta, questa disposizione



non dovrà essere applicata che al caso della corruzione proposta e non accettata; ipotesi ostesa, nella quale si rende giusta la riduzione a metà della pena dovuta al corruttore.

## CXLII.

## (Art. 166-172).

L'abuso di autorità e la violazione dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio formano materia alle disposizioni del Capo IV di questo titolo.

Se si considera che molti dei reati commessi da pubblici ufficiali, dei quali si è già trattato in questa Relazione, e molti altri ancora, dei quali parleremo in seguito, hanno per essenziale fattore l'abuso del pubblico ufficio, potrebbe apparire impropria, come troppo generica, l'epigrafe di questo Capo; ma d'altra parte bisogna riconoscere che i Codici non sono trattati scientifici, e che il legislatore non può interamente sottrarsi al tecnicismo del linguaggio consacrato dalle tradizioni legislative.

Ecco perché l'abuso di autorità, che potrebbe servire ad indicare diverse specie di delitti, non ne abbraccia che un limitato numero ed una sola suddivisione di reati sia contro l'interesse pubblico, sia contro i privati.

Anzi, a questo riguardo il progetto ministeriale segna un notevole progresso non solo di forma, ma, quel che più monta, di sostanza.

Finora i Codici vigenti in Italia, specialmente il toscano, limitavano il titolo di abuso di autorità solo ad una serie di delitti commessi da pubblici ufficiali contro la libertà; mentre gli abusi, ai quali deve il legislatore provvedere con apposite sanzioni penali, possono ledere non solo la libertà, ma anche altri diritti individuali, e ledono sempre la pubblica amministrazione, appunto per il motivo che il mezzo, con cui si commette la lesione, è sempre l'abuso di quell'autorità, di cui si senza il prestigio (1).

Onde è che la vostra Commissione non potè non approvare ed ebbe anzi a riscontrare un notevole progresso nell'attuale legislazione nell'articolo 166, come è formulato nel Progetto.

« Il pubblico ufficiale, che, abusando del suo ufficio, ordina o commette contro e gli altri diritti qualsiasi atto arbitrario non preveduto da una speciale disposizione del presente Codice, è punito con la detenzione sino ad un anno; ed o ve abbia agito per un fine privato, alla detenzione è sostituita la reclusione ».

Ecco una grande garanzia ai dell'individuo che della società contro qualsivoglia atto arbitrario, per qualunque fine commesso e con lesione di qualsiasi diritto, senza distinzione tra la libertà e gli altri diritti assicurati al cittadino in uno Stato civile e libero.

Senza dubbio, perchè tali atti sieno punibili, è necessario che sieno volontariamente e scientemente commessi (condizione indispensabile perchè viavi delitto); ma appunto per questo apparisce improntata a giustizia la disposizione del progetto, che tutti abbraccia, con unica sanzione, gli abusi di autorità non contemplati da una speciale disposizione del Codice.

Segue l'articolo 167 (che riproduce con più esattezza e completa redazione le disposizioni contenute negli articoli 241 a 243 del Codice sardo e 186 del Codice toscano), il quale vieta, colla minaccia di proporzionata pena, ai pubblici ufficiali

(1) Relazione ministeriale, pag. 72

di ingerirsi in negozi e traffici incompatibili con la loro qualità, ingenuità sempre perniciosa alle pubbliche amministrazioni e sempre indecorosa pel pubblico ufficiale, anche quando lo stimolo del privato interesse non l'avesse spinto a recar danni determinati e valutabili all'amministrazione, cui l'affare appartiene.

Di quest'ultima circostanza il progetto non fa un'aggravante speciale del reato, come è nei Codici vigenti, perchè la latitudine della pena minacciata dall'articolo 167 rende possibile di adattare la repressione alla diversa importanza dei casi, e perchè in verità il danno della pubblica amministrazione deve essere, in questi casi, sempre presunto; e se è effettivo e valutabile non aggrava il reato, ma le conseguenze civili dello stesso.

Con l'articolo 168 è provveduto contro il delitto di rivelazione di segreti di ufficio per tutti gli altri casi non contemplati nel Capo I del Titolo I e V del Titolo II dello stesso progetto.

Il rifiuto o ritardo (s'intende sempre doloso) nell'adempimento dei doveri di ufficio, l'abbandono delle funzioni ed altre consimili negligenze colpevoli dei pubblici ufficiali, formano oggetto delle sanzioni penali contenute negli articoli 169 a 172, che in complesso migliorano lo stato attuale della legislazione penale, in quanto puniscono espressamente fatti, contro i quali sta l'*eadem ratio legis*, e che tanto il Codice sardo che il toscano lasciavano impuniti, siccome è opportunamente rilevato nella Relazione ministeriale (1).

In ordine all'ultimo capoverso dell'articolo 169 del progetto, ovè è detto: « Se il pubblico ufficiale è un funzionario dell'ordine giudiziario, vi ha omissione o rifiuto quando concorrono le condizioni richieste dalla legge per esercitare o contro di esso l'azione civile », venne dibattuta in seno della vostra Commissione la questione se, tenute presenti le disposizioni degli articoli 783 e 784 del Codice di procedura civile, dovesse intendersi subordinata l'azione penale all'esercizio dell'azione civile, anche per evitare contrarietà di giudizii; ma fu prevalente l'opinione di non esservi alcuna ragione per derogare al principio generale che, trattandosi di reato, bisogna lasciar prima il passo all'azione penale, e che il richiamo fatto dall'ultimo capoverso dell'articolo 169 del progetto alla legge, che regola l'azione civile contro i magistrati, non può avere altro significato che quello di dovervi preliminarmente constatare il fatto della omissione o rifiuto di giudicare o di concludere sopra affari, che si trovino in istato di essere decisi; non potendo permettersi che si tenga come accertato il gravissimo fatto della omissione o rifiuto, senza che proceda una solenne e reiterata istanza all'autorità giudiziaria o all'ufficiale del Pubblico Ministero per costringerli a provvedere nella forma e nei termini prescritti dall'articolo 784 della procedura civile. Sono queste appunto le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro il funzionario dell'ordine giudiziario l'azione civile; e prima che queste condizioni non concorressero, non può ritenersi il detto funzionario inerte nel delitto, di cui all'articolo 169 del progetto. Ad ogni modo, la Commissione volle raccomandare al Guardasigilli di studiare se sia possibile un migliore e più chiaro coordinamento dell'articolo 169 del progetto con gli articoli 783 e 784 della procedura civile.

(1) Vol. II, pag. 73.

## CXLIII.

(Art. 173-176).

Un Codice penale non può occuparsi degli *abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni*. La libertà religiosa, sacra come ogni altra libertà civile, deve svolgersi compatibilmente colle istituzioni e leggi dello Stato, e noi doveri, che al ministro del culto s'impongono come ad ogni altro cittadino.

La parola e l'influenza del Ministro del culto, quando si contengono nella cerchia delle cose religiose, non solo debbono godere della massima libertà, ma danno altresì diritto al sacerdote di essere circondato della maggiore considerazione e dei più efficaci quarentaglie contro qualunque attentato al libero esercizio del suo sacro ministero.

Quando, però, alla religione si mescolano i mondani interessi; quando il sentimento religioso viene ad essere sfruttato ad opera degli stessi ministri del culto per oscurare o vilipendere le istituzioni o le leggi dello Stato o gli atti della civile autorità; quando l'influenza morale del sacerdote viene adoperata per accendere nelle famiglie o nella società la face della discordia e per consigliare od imporre la disobbedienza alle leggi ed alle autorità costituite, ovvero a suscitare od incoraggiare la trasgressione dei doveri verso la patria; quando insomma la parola e l'influenza del ministro del culto diventano strumento di propaganda antipatriotica, liberale, ribelle alle istituzioni ed alle leggi, minacciosa per la pace e per gli interessi delle famiglie; quando tutto ciò avviene, il ministro del culto non sua più del suo diritto, ma evidentemente ne abusa col danno sociale e privato; e se costoso adesso restasse impunito, sarebbe lo stesso che proclamare la libertà del fanatismo clericale, di questo grande corruttore della società civile e della stessa religione.

Ne si dica che in tal guisa si vengono a ripristinare sanzioni penali già da tempo abolite in Italia e delle quali non si avverte per ora il bisogno.

Non trattasi già di dettare una legge speciale, ma di formare un Codice, che non deve provvedere soltanto ai bisogni del momento, ma che invece deve contro tutte le eventuali offese dell'ordine predisporre la normale repressione.

Oggi, in qualunque paese civile e specialmente in Italia, un Codice penale sarebbe mono se non provvedesse alla difesa dello Stato contro le ostilità del clero e contro gli insidiosi attentati ai legittimi interessi pubblici e privati, commessi nel santo nome della religione; ostilità ed attacchi, di cui la possibilità è permanente, come permanente è l'attrito degli interessi del clero con quelli della vita libera e civile.

Pur troppo è innegabile il fatto accennato nella Relazione ministeriale che, cioè, dopo la legge 5 giugno 1871, che modificò in senso benigno e restrittivo gli articoli 208, 209 e 270 del Codice del 1850 circa gli abusi dei ministri del culto, legge originata dalla speranza che, per le ampie libertà impartite alla Chiesa, potesse inaugurarsi un periodo di conciliazione e di pace, ne venne la conseguenza « che quella parte del clero, la quale era ostile al nuovo ordine di cose instaurato « coll'unità della patria, attingesse baldanza nella sua lotta contro la società « civile » (1).

(1) Relazione ministeriale, pag. 75.

Ed è questo fatto appunto che ha suggerito di riprodurre, con qualche modificazione, nel nuovo Codice penale i concetti già accolti nel Codice del 1850.

I ministri Vigliani, Mancini, Savelli e Zanardelli sono stati tutti di questa opinione.

Il ministro Mancini ebbe anzi il pensiero di stralciare dal progetto di Codice penale, approvato dal Senato, le disposizioni relative alla soggetta materia, presentando analogo disegno di legge alla Camera, che lo approvava nella tornata del 24 gennaio 1877; ma il Senato lo respinse il 7 maggio successivo, perchè non riconobbe l'urgenza e l'opportunità della legge speciale, pur riconoscendo in massima che quelle disposizioni trovar dovevano la congrua sede nel Codice penale.

La vostra Commissione è stata unanime nell'accettare la sostanza delle disposizioni contenute in questo Capo del progetto ministeriale, avendo tutti riconosciuto la necessità di rendere più efficaci le sanzioni penali a questo riguardo, di quello che oggi non sieno; sebbene siasi ammesso in pari tempo che fattore essenziale di questa maniera di delinquenza debba ritenersi l'odio o il disprezzo delle istituzioni o delle leggi dello Stato, il fanatismo pervertitore dell'ordine pubblico e della tranquillità delle famiglie.

Gli atti insignificanti e le allusioni equivocate, a cui si facilmente presta il linguaggio mistico, non daranno luogo a penale persecuzione per abuso della parola o della forza morale derivante dal ministero religioso.

Del resto, gli articoli 173 e 175 sono abbastanza espliciti e precisi e non possono dar luogo a gravi difficoltà per riscontrarne la ipotesi nei singoli fatti.

Questi articoli, quindi, sulle stesse parole, sono ripetuti in pressochè tutti i Codici dei paesi civili.

A più delicato ricerche darà luogo l'applicazione dell'articolo 174, sul quale la vostra Commissione si è specialmente intrattenuta per suggerire qualche modifica nella forma della redazione, e per precisarne il significato.

In questo articolo sono puniti: gli atti ostili alle istituzioni, alle leggi, alle autorità ed alla patria, compiuti dai ministri del culto, con o senza pubblicità, ma sempre abusando dell'influenza morale del loro ministero sui fedeli; ed in secondo luogo gli atti, coi quali i detti ministri del culto, sfruttando sempre per fini mondani e con ipocrite arti la loro forza morale, arrivano a pregiudicare interessi patrimoniali od a mettere discordia nelle famiglie.

La Commissione ha opinato doversi distinguere queste due figure di reato, anche per quanto riguarda la pena; ed ha deliberato altresì doversi sopprimere nella seconda parte dell'articolo in esame la parola *legittimi*, che precede « interessi patrimoniali », e ciò non già per voler esprimere che qualunque vana speranza o lontana pretesa venisse frustrata a causa dell'inframmettente indebita del ministro del culto, potesse dar luogo all'imputazione del delitto, di cui trattasi, ma sol perchè si è ritenuto quella espressione superflua e talvolta anche cagion di dubbi e incertezze nell'applicazione della legge. Trattandosi di successione non ancora aperta, non vi sono diritti costituiti per i terzi, ma interessi e speranze fondate sugli affetti presunti o reali *de cujus*.

Quando non trattasi di speranze fondate sulle disposizioni, che regolano la successione legittima, ma sulla volontà espressa, sebbene sempre mutabile, del testatore, riuscirà non solo difficile, ma impossibile il distinguere gli interessi patrimoniali legittimi da quelli, che tali non dovrebbero dirsi. Egli è perciò che la Commissione, votando la soppressione di quella parola, non ha inteso mutare, ma



chiare l'intendimento della disposizione nel senso che ogniquale volta il magistrato riconosca che in punto di fatto è stato pregiudicato un vero ed apprezzabile interesse patrimoniale, che si è riuscito, in altri termini, per le male arti contemplate in quest'articolo, a cedere delle disposizioni o dei consensi, che danno ai beni di chi ne fa vittima una destinazione affatto diversa da quella, che altrimenti avrebbero avuto, vi sarà l'elemento del reato di cui trattiamo. In questo caso vi sono interessi patrimoniali lesi e, concorrendo gli altri fattori del delitto, si renderà applicabile questa sanzione penale.

È chiaro che non mancherebbero obiezioni a questa parte del Codice, che s'intitola dagli abusi del clero. Si chiederà perché mai diventerà delitto per i ministri del culto quello, che delitto non è per ogni altro cittadino, cioè la censura degli ordini politici vigenti. Ma sarà facile rispondere che se pure questa sanzione non fosse, come è difatti, in tutti i Codici dell'Europa civile (1), si avrebbe dovuto eccarla in Italia, ove la rigenerazione politica e la rivendicazione nazionale non ha avuto e non ha nemico più costante e più implacabile del clericato, sebbene fortunatamente non manchino notevoli eccezioni.

La libera discussione e la censura delle istituzioni, da qualunque privato cittadino si facciano, in Italia, ove la rigenerazione politica e la rivendicazione nazionale non ha avuto e non ha nemico più costante e più implacabile del clericato, sebbene fortunatamente non manchino notevoli eccezioni.

La libera discussione e la censura delle istituzioni, da qualunque privato cittadino si facciano, in Italia, ove la rigenerazione politica e la rivendicazione nazionale non ha avuto e non ha nemico più costante e più implacabile del clericato, sebbene fortunatamente non manchino notevoli eccezioni.

Si dirà, altresì, che poco precise, e quindi causa di arbitrario applicazioni, sieno le formule eccitamento a disconoscere le istituzioni o le leggi, a trasgredire i doveri verso la Patria. Ma bisogna tener presente che è la materia stessa, che non comporta una precisione maggiore, a meno che non si volesse fare una casistica, che riuscirebbe sempre incompleta e spesso pericolosa. Chi dubiterà, per esempio, che ci sono mille modi per intanare l'avversione al servizio militare, il disprezzo del matrimonio civile, l'odio di tutte le liberali riforme e la falsa credenza che sia incompatibile il dovere di buon cristiano con quello di buon cittadino e d'italiano e che sia meritorio cospirare contro la patria e la sua unità? Tutto ciò è eccitamento a disconoscere istituzioni, leggi, patria e quanto deve aver di più sacro il cittadino; tutto ciò sul labbro del sacerdote non è religione, ma fanatismo sedizioso ed agitatore, che potrà facilmente distinguersi alla stregua della formula della prima parte dell'articolo 174.

Si dirà ancora che non bisogna far molto assegnamento sull'efficacia della pena contro questa specie di reati, essendovi il pericolo di cedere, colla punizione, dei martiri e di procurare maggior seguito ai fanatici.

Ma certo è che se si autorizzasse il clero a far libera propaganda antinazionale e distartrice dell'ordine pubblico e della pace delle famiglie, dovremmo sperimentare ben presto i tristi effetti della naturale reazione della coscienza pubblica, che sarebbe naturalmente trascinata a supplire al difetto delle leggi.

(1) Veggasi la nota alla Relazione ministeriale a pag. 77 e seguenti.

(2) Veggasi articolo 121 del progetto.

Del resto, il progresso delle idee, l'allargarsi della istruzione, il diffondersi dell'educazione nazionale, rende ogni giorno più difficile da una parte la persecuzione inopportuna, e dall'altra il conseguimento della palma del martirio.

Il ministro del culto, che sarà colpito dal Codice penale per reati preveduti in questo capitolo del progetto, sarà facilmente riconosciuto dalla pubblica opinione come un volgare masetatore, un cattivo prete ed un pessimo cittadino.

La pena avrà in tal caso quella stessa efficacia, che ha per tutti i reati congeneri dalla insurrezione all'oltraggio.

In ordine a questo capitolo, ci rimane a dire che la vostra Giunta ha creduto di formulare il voto che sieno soppresi nell'articolo 176 le parole — nell'esercizio — ed il motivo ne è evidente. È ragionevole e giusto che per qualunque altro reato commessosi da un ministro del culto — con abuso del suo ministero, la pena ordinaria debba aumentarsi da un anno ad un terzo, concorrendo in tal caso tutti i fattori di una circostanza aggravante personale e reale ad un tempo.

Ma quando il delitto è commesso nell'esercizio, ma senza abuso del proprio ministero, perché aggravare la pena? Il sacerdote in tal caso è un cittadino come qualunque altro; e se mancò alle leggi comuni nell'esercizio del suo ministero sarà degno di riprensione e di pena disciplinare (ove occorra) per parte dei confessori ecclesiastici, ma innanzi alla legge comune non vi ha motivo sufficiente di usargli un trattamento diverso.

#### CLLIV.

(Art. 177-178)

I due articoli (177 e 178), che compongono il Capo VI. *Della usurpazione di pubbliche funzioni, titoli ed onori*, non hanno dato luogo in seno della Commissione ad osservazioni importanti, tranne una sola. Si dubitava da qualcuno dei Commissari che, nel modo come è formulato l'articolo 178, fosse compreso il caso di chi si arroga titoli, uffici e dignità ecclesiastiche; e si citava qualche precedente della patria giurisprudenza (in base al Codice del 1830, concepito negli stessi termini del progetto), che aveva affermato potersi impunemente assumere senza legittima autorizzazione un ufficio o dignità ecclesiastica, ritenendo ciò essere la conseguenza della libertà della Chiesa nello Stato. Ma fu osservato, in contrario, che essendo la libertà un diritto, non deve mancare la garanzia della protezione delle leggi comuni, quando questo diritto è violato.

Or si viola il diritto delle comunità religiose, quando senza titolo se ne usurpano uffici e dignità; si viola altresì il diritto dello Stato, che in contemplazione degli uffici o dignità ecclesiastiche stabilisce delle incompatibilità con altri uffici pubblici, ed esercita altri importantissimi diritti, come quelli che riguardano la provvista dei benefici, la destinazione dei beni ecclesiastici, l'esercizio del patronato regio, ecc.

Codesta usurpazione, oltre che è un mezzo possibile di altre frodi, offende per sé stessa la coscienza dell'universale e quindi è necessaria che non possa considerarsi come un fatto innocuo e non passibile di pena.

Per tali motivi la Commissione è stata di avviso doverci ritenere nell'articolo 178 compreso, tra le usurpazioni punibili di funzioni pubbliche, titoli ed onori, anche quella di uffici o dignità ecclesiastiche; e, non già perché dubitasse che questo fosse l'intendimento del progetto ministeriale, ma per prevenire i dubbi della interpretazione, ha fatto voto che l'articolo 178 fosse modificato nella relazione, aggiungendo dopo la parola *dignità* le seguenti: *ed uffici ecclesiastici*.



CXLV.

(Art. 179-185).

Il Capo VII, *Della violenza e della resistenza all'Autorità*, è stato dalla vostra Giunta interamente approvato, meno una modificazione introdotta nell'ultima parte dell'articolo 179, di cui sarà fatta parola più innanzi. Tra le disposizioni più importanti contenute in questo Capo, messo a riscontro dei Codici vigenti in Italia, è rimarcabile quella dell'articolo 184, che traduce in legge un principio, il quale ha formato sempre materia di gravi discussioni nella dottrina e nel foro; il diritto, cioè, di resistenza agli atti ingiusti ed illegali dei pubblici funzionari; principio ammesso dalla maggior parte degli scrittori e da una autorevole giurisprudenza, formatasi sotto l'impero di Codici, come il sardo ed il francese del 1810, che pure non fanno menzione esplicita di cotesto diritto.

È veramente, in un libero Governo non può ammettersi che la garanzia della più rigorosa opposizione abbia ad estendersi anche agli atti arbitrari ed agli abusi manifesti dei pubblici ufficiali.

L'essenza del delitto di violenza o resistenza ai pubblici ufficiali consiste nell'opporvi all'esecuzione delle leggi, di cui l'autorità è incaricata. Quando dunque il pubblico ufficiale non esegue la legge, ma la viola, l'opposizione fattagli dal privato non è contro la legge, ma contro la violazione della legge e quasi potrebbe dirsi nel *FARENACINO*, che in tali casi la resistenza è un dovere: *Privatus non solum imponit potest resistere officiali, cum aliquid facit contra jura, immo quod puniatur si non resistit* (Quest. 32, num. 88).

Il Codice però non può contenere che l'affermazione del principio, e ciò può farsi in due modi: o dichiarando, come facevano il Codice francese del 1791 ed il Codice dei delitti e delle pene dell'ex reame di Napoli del 1808, che il reato di ribellione consiste nell'attacco o resistenza contro il pubblico funzionario, che opera legittimamente nell'ordine delle sue funzioni; ovvero dichiarando con apposita disposizione che quando la violenza o la resistenza furono provocati da *atti arbitrari* o da eccesso dai limiti delle proprie attribuzioni da parte dei pubblici ufficiali, in tal caso si applicheranno, ove occorra, le disposizioni del diritto comune, e non mai le speciali sanzioni, che si riferiscono al reato di ribellione.

Come si vede, sono queste due maniere diverse di codificare lo stesso principio; il che non esclude che, anche adottando il sistema del Codice sardo, che aggiunge la legittimità degli atti del pubblico funzionario, salva la prova in contrario e che non contiene un'espressa dichiarazione del diritto di resistenza agli atti arbitrari, non escluda, diciamo, che la giurisprudenza abbia formulato la teorica correlativa fondandosi sui testi del diritto romano, sulla autorità degli scrittori e, quel che più monta, sulla ragione della legge.

Ad ogni modo, la Commissione ha giudicato saggio consiglio quello di mettere in armonia la lettera con lo spirito della legge; e tra i due modi testé indicati preferisce il secondo, come più corretto e più preciso.

Più corretto, perchè veramente è implicito nella parola *esercizio delle sue funzioni* o il concetto e la presunzione della legittimità, ed aggiungere la parola *legittima* creerebbe nella pratica applicazione difficoltà forse più gravi di quelle, che si vorrebbe evitare; laddove mantenendola non si pregiudica il diritto di chi potesse assunere non avere il pubblico ufficiale legittimamente proceduto (1).

(1) Susta delle osservazioni della magistratura sul Libro II, raccolte per ordine del Guardasigilli Mascetti nel 1879, pag. 122.

Più preciso, perchè dicendosi, non nell'art. 184 del progetto, che non si applicano le disposizioni degli articoli precedenti *quando il fatto fu provocato*, eccedendosi da parte del pubblico ufficiale, con atti arbitrari, i limiti delle proprie attribuzioni, è ben chiaro che trattasi di un caso, in cui se viene meno il delitto di violenza o di resistenza, per difetto di uno dei suoi essenziali fattori, restano sempre applicabili le disposizioni del diritto comune contro i fatti di violenza sensati dall'altri provocazione.

Ed ora, all'unica proposta di modificazione votata dalla Commissione relativamente alle disposizioni contenute in questo Capo, e precisamente all'art. 179.

In questo articolo si fa della castità; ma ciò è indispensabile per prevedere ed aggruppare nella forma più succinta certe modalità e circostanze, concorrendo le quali il reato si rende più gravemente punibile.

Fra gli altri casi è accennato quello della violenza commessa con riunione di oltre cinque persone armate; e si soggiunge che il delitto si considera commesso con armi, quand'anche un solo di coloro, che vi parteciparono era palesemente armato, comminando la pena della reclusione da sei a quindici anni.

Quantunque anche i precedenti progetti avessero fatto dipendere il carattere della riunione armata da un solo portatore di arma apparente, pure la Commissione non ha trovato ragione per distaccarsi dal criterio formulato dall'art. 250 del Codice sardo (1), che trova autorevole conferma in qualcuno dei precedenti Codici d'Italia come quello delle Due Sicilie (2), in forza di cui non reputavasi armata la riunione senza l'intervento di due o più persone armate.

E di vero, riunione importa pluralità. Or, la pluralità non deve prendere carattere dalla singolarità, che talvolta può essere effetto di un mero accidente; e ad ogni modo l'unica persona armata non attribuisce alla riunione quel carattere minaccioso e talor sovverchiante, che avrebbe quando vi fossero più persone armate.

La Commissione pertanto avrebbe suggerito che non solo fosse modificata nel senso sussepresso la formula dell'ultimo alinea dell'articolo 179, ma che, ad imitazione del Codice sardo, si facesse di questo alinea un separato articolo da prender posto immediatamente dopo il 179.

(Art. 186-189).

Dopo la violenza e la resistenza, il progetto logicamente passa a trattar nel Capo VIII, *Dell'oltraggio e di altri delitti contro persone investite di autorità*, incominciando dal definire l'oltraggio, l'offesa alla reputazione ed al decoro di un membro del Parlamento o di un pubblico ufficiale in sua presenza e per causa delle sue funzioni, fatta con parole od atti; la pena del delitto è diversa, secondo che l'oltraggio sia stato fatto ad un agente della forza pubblica (reclusione sino a sei mesi) o ad altro ufficiale pubblico o membro del Parlamento (da quattro a trenta mesi) o ad un capo giudiziario politico od amministrativo e sempre, s'intende, al delitto di esso (da un anno a tre).

Il colpevole di questo delitto non è ammesso a provare a sua scusa la verità e neppure la notorietà dei fatti o delle qualità attribuite all'offeso, e ciò ben s'in-

(1) Art. 170. Nei casi accennati nei due precedenti articoli, la riunione si reputa armata quando più di *due persone portano armi apparenti*.

(2) Art. 177. È accompagnata da violenza pubblica ogni reato commesso da un numero non minore di tre individui riuniti a fine di delinquere, dei quali *due almeno erano portatori di armi, ecc.*



compresi fra i funzionari contemplati nel numero 1°; ma per maggior chiarezza ed a prevenire ogni possibile dubbio, la Commissione ha stimato di farne una categoria a parte.

E finalmente sono equiparati, per gli stessi effetti, ai pubblici ufficiali, gli arbitri nonché i membri degli uffici elettorali durante il tempo in cui sono chiamati ad esercitare le loro funzioni.

Per quest'ultima parte, secondo il progetto sarebbero stati equiparati ai pubblici ufficiali *i periti, i testimoni ed i giurati*; ma la maggioranza della Commissione, per riconoscendo che riguardo a costoro debbasi formulare apposita disposizione, che stabilisca un aggravamento di pena per reati contro di loro commessi, ha creduto pericoloso d'assimilare, per tutti gli effetti penali, testimoni periti e giurati ai pubblici ufficiali, aggravandosi eccessivamente in certi casi la responsabilità dei medesimi e rendendosi possibili delle interpretazioni pericolose per regolare svolgimento della giustizia.

Del resto, è impossibile il confondere od anche lo assimilare l'ufficio del testimone o perito sia per l'indole, che per l'importanza e gli effetti, con l'ufficio del giudice.

L'articolo 197 contiene una dichiarazione, che non poteva essere omessa senza grave pericolo per la retta applicazione del principio, che garantisce l'esercizio delle pubbliche funzioni; cioè, che quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale come circostanza costitutiva od aggravante di un reato, perchè commesso a causa delle funzioni da esso esercitate, comprende anche il caso, in cui la persona che non era investita non avesse più la qualità di pubblico ufficiale o non ne esercitasse più quelle funzioni nel momento, nel quale il reato fu commesso.

Ed ai parimenti intuitiva la ragione, che informa le disposizioni seguenti, per le quali colui, che si vale delle facoltà o dei mezzi inerenti alle pubbliche funzioni per commettere un delitto, debba incontrare un aumento di pena, salvo che la qualità di pubblico ufficiale sia già stata considerata dalla legge, e che quando il pubblico ufficiale risulta non punibile per avere operato in esecuzione di un ordine del suo superiore competente, debbasi la pena applicare al superiore, che diede l'ordine.

Viene da ultimo una disposizione, che è d'indole generale e che domina tutte le disposizioni penali, che, cioè, il colpevole, che per esequire un delitto od anche per occultarlo fa uso di un mezzo, che costituisce un delitto più grave, debba essere punito colla pena stabilita per quest'ultimo, non senza aggiungere che riguarda ai pubblici ufficiali e per i delitti previsti nel Titolo III, la pena maggiore sarà applicata coll'aumento da un sesto ad un terzo, perchè in tal caso non è possibile permettere che l'applicazione di un principio d'ordine generale faccia spirare lo speciale aggravamento di pena, risultante dalla qualità di pubblico ufficiale.

## TITOLO IV.

## Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia

(art. 201-236).

## CXLIX.

(Art. 201).

Vi sono reati, che offendono l'amministrazione della giustizia, come parte integrante della pubblica amministrazione in senso lato; tali sono la *corruzione, la concussione, l'abuso di autorità e la violazione dei doveri incombenti al proprio ufficio, la violenza e la resistenza all'Autorità, l'oltraggio ad altri, dei quali si parla nel Titolo precedente.*

Nel presente Titolo il Codice si occupa di quei delitti, che riguardano propriamente l'amministrazione giudiziaria, quel potere statutario indipendente, che è chiamato ad applicare la legge non solo nelle contestazioni di ragion privata, ma ben pure nella affermazione del diritto rispetto alle pubbliche amministrazioni o nella materia penale.

Offendono principalmente l'amministrazione della giustizia i delitti di rifiuto di uffici legalmente dovuti, di falsa denuncia o simulazione di reato, di calunnia, di falsità in giudizio, prevaricazione, favoreggiamento, evasione, ecc., reati costosi, per quali o si ricusa alla giustizia quel concorso, che il cittadino deve prestarle, o se ne provoca indebitamente l'azione, o si procura di sviarne il retto andamento, o si mira a paralizzarne gli effetti.

Prendono posto anche in questo Titolo i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di duello. I motivi, per i quali anche questi due reati trovano più accecazione sede in questo Titolo, sono svolti nella Relazione, che accompagna il progetto ministeriale; motivi, che la Commissione, in questa parte, ha pienamente accettato e che non occorre perciò di ripetere.

In ordine al reato di *rifiuto di ufficio legalmente dovuto*, la Giunta, pure approvando in massima il testo dell'art. 201 del progetto, ha creduto introdurre due modificazioni.

In primo luogo, tenendo presente che le leggi di procedura contengono pene e mezzi di coercizione abbastanza efficaci per coloro, i quali, chiamati in giustizia per prestare un ufficio dovuto per legge, omettono di presentarsi, non ha riconosciuto opportuno di duplicare le sanzioni, e tanto meno di imprimere il carattere di delitto a quella, che finora è stata riconosciuta una semplice trasgressione e che tale è effettivamente nella maggior parte dei casi, dipendente come è da negligenza, trascuratezza, indolenza o simili, per cui bastan le multe, i mandati di accompagnamento e la condanna talvolta alle spese di rinvio della causa.

Il delitto, in tutti i suoi essenziali caratteri, appare sempre nel caso, in cui non trattasi di semplice omissione a presentarsi, ma di ottenuta esenzione dal comparire allegando circostanza falsa, ovvero di volontaria ed esplicito rifiuto di prestare l'ufficio richiesto.



Giusta è la pena, in questo caso, della detenzione sino a sei mesi, ovvero della multa da lire cento a lire mille.

In secondo luogo, la Commissione, pure approvando la estensione di questa sanzione ai giurati, ha creduto necessario sia dichiarato che ciò debba intendersi senza pregiudizio delle disposizioni della legge speciale sui giurati 8 giugno 1874 per tutte le altre trasgressioni in essa contemplate.

Cl.

(Art. 202-204).

Senza osservazione passarono, od almeno senza proposte di modificazione, i due articoli 202 e 203, che contengono la definizione dei reati di falsa denuncia o simulazione di reato e di calunnia.

La ritrattazione da parte del calunniatore spontaneamente ed opportunamente fatta, come che limita la possibilità del danno, è giusto che rechi giustamente al colpevole nel senso di diminuirne la responsabilità.

La Commissione però, in ordine all'opportunità della ritrattazione, ha creduto che si debba ritenere non già nei termini del progetto: *prima che sia pronunciata sentenza o verdetto dei giurati*, ma puramente e semplicemente *sino a sentenza irrevocabile di condanna*.

Finchè la sentenza non è irrevocabile, havvi sempre la possibilità che il calunniato si giovi della ritrattazione: ecco un primo motivo della fatta modifica; oltre del quale, si è pensato non doversi lasciare infruttuoso il pentimento o per dir meglio l'azione del rimorso, che deve farsi sentire nell'animo del calunniatore dopo la pronunzia di una sentenza di condanna a carico dell'innocente da lui calunniato e mentre sono ancora aperti i rimedi legali per ottenere la revoca o l'annullamento della sentenza medesima.

È vero che qualche volta la ritrattazione fatta in quest'ultimo stadio del giudizio, potrà non recar giovamento nelle vie legali al calunniato; ma l'effetto morale della ritrattazione e il susseguente processo e la condanna, sebbene ridotta, del calunniatore, potranno sempre riuscire utili al condannato, non fosse altro, attirando su di lui un atto della sovrana clemenza.

Se questa benigna aggettiva della Commissione potrà qualche volta suggerire la spontanea ritrattazione della calunnia, anche dopo la pronunzia di una prima sentenza, ma prima che fosse divenuta irrevocabile, sarà più che a sufficienza giustificata l'introduzione di questa variante nell'art. 204 del progetto.

(Art. 205).

In ordine al reato di falsa testimonianza è notevole che il progetto fa sparire ogni dubbio circa la perseguibilità delle testimonianze false rese nel corso della istruzione.

(Art. 206).

Chi non sa quanti inconvenienti e quanto dispette siano state cagionate dal Codice sardo, che in questa parte era non solamente oscuro, ma ancora?

La Commissione ha creduto dover mantenere il massimo della pena applicabile al reato di falsa testimonianza in anni dieci; ma nel tempo stesso, essendosi abolita la distinzione di falsità in giudizio criminale, correzionale e di polizia, ha creduto di dovere diminuire il minimo della pena da anni tre di reclusione a un solo anno, perchè possa il magistrato proporzionare sempre al delitto e

sue circostanze l'ammontare della pena, e ciò specialmente a riguardo dei casi meno gravi.

Opportunamente è stata codificata nell'art. 206 del progetto una massima, che trova riscontro nell'art. 275, § 1° del Codice toscano, mentre non se ha nel Codice sardo, quantunque la giurisprudenza, non ostante il silenzio dello stesso, avesse proclamato la stessa massima, cioè, la esecuzione della pena pel colpevole di falsa testimonianza, che, manifestando il vero, avrebbe esposto a procedimento penale se medesimo od alcuno dei suoi prossimi congiunti.

La ragione è evidente. Nessuno può essere teste in causa propria, e la legge non può, con minaccia di pena, imporre l'esercizio di una virtù grande, come quella che si richiederebbe per dire il vero spassionatamente, anche a costo di perdere se stesso od alcuni dei suoi prossimi congiunti, attirando sul proprio capo o su quello del figlio, del coniuge o del fratello i fulmini della giustizia penale.

La Commissione anzi ha creduto che non si possa limitare questo principio al caso, in cui il teste, per salvare se stesso o il padre, il figlio, il fratello, avesse esposto un'altra persona a procedimento penale od a condanna. Come non si potrebbe applicare una pena al naufrago, che per salvarsi dall'infortunio delle onde, espona a sicura morte un compagno di sventura, così non potrebbe rendersi responsabile del delitto di falsa testimonianza, né di calunnia chi per salvare se stesso, compromette un altro. Mancherebbe in tal caso quello, che la scienza chiama il dolo specifico del reato. Senza dubbio colui che espona un'altra persona a procedimento penale non per altro motivo che per salvare se stesso, non lascia di compiere un fatto immorale, ma il motivo prevalente della propria conservazione lo costituisce nella fatale necessità di preferire se stesso ad altri; il che se non è eroico, è certamente umano, degno di compianto e non di una pena.

Per questi motivi è proposta dalla Commissione la soppressione delle ultime parole del numero 1° dell'articolo 206.

Sul numero 2° poi dello stesso articolo, la Commissione ha creduto di votare una aggiunta, che non è senza importanza. Mentre, secondo il progetto ministeriale, il beneficio dell'opportuna ritrattazione pel testimone, che depone il falso in giudizio, andrebbe perduto in tutti i casi, nei quali fosse ordinato il rinvio della causa ad altra udienza, la Commissione ha creduto dover adottare la formula approvata dal Senato, con la quale si dice utile la ritrattazione fatta prima che sia stato chiuso il dibattimento o prima che la causa sia stata rinviata a nuovo dibattimento o motivo della falsa testimonianza.

Egli è vero, come osserva il Ministro (1), che il pericolo, cui venne esposta la scoperta della verità, la pertinacia del mentitore per tutta intera una seduta giudiziaria e lo scandalo del falso sopravvissuto al rinvio della causa, sono per sé soli elementi di pregiudizio sociale da rendere frustrane ogni ritrattazione.

Ma la Commissione ha osservato che queste e le altre considerazioni, che in proposito si leggono nella conata Relazione ministeriale, porterebbero logicamente alla conseguenza di negare il beneficio della ritrattazione dal momento in cui è levata la seduta nell'udienza, in cui il falso è pronunziato, e rimandata la costituzione della causa all'indomani.

Eppure il progetto non si spinge fino a questo e ammette che, se anche il dibattimento durasse per molte adunanze e il falso testimonio passasse di ritrattarsi all'ultima ora e prima della chiusura del dibattimento, dovrebbe ritenersi

(1) Relazione ministeriale, vol. 2, pag. 118.

utile la ritrazione appunto perchè vien meno l'elemento della possibilità del danno, e l'inganno alla giustizia non è stato commesso, mentre con opportuno pentimento e con volontaria esistenza si è cancellata ogni traccia del falso, prima che il giudice avesse pronunciato sulla causa principale.

Or questa considerazione vale tanto per il caso, in cui la ritrazione avvenga in una delle udienze successive del dibattimento che continua, quanto del dibattimento rimandato, perchè il rimando non sia stato la conseguenza della incriminazione del testimone.

In quest'ultimo caso è giusto, siccome la giurisprudenza di tutte le Corti di cassazione del Regno ha concordemente proclamato, è giusto che si ritenga chiuso il dibattimento riguardo al testimone, la di cui deposizione era tanto importante da non poter procedersi più oltre nella spedizione della causa, sino a quando non sia chiarita con apposite istruzioni e giudizio la falsità o meno della deposizione.

Il rimando in questo caso fa cessare la possibilità della continuazione e riprese del dibattimento, sino a quando non sarà espletato il giudizio sulla falsa testimonianza, e fin qui si comprende la inutilità della ritrazione dopo il rinvio della causa.

Ma se non ostante la incriminazione la causa fu continuata (indizio sicuro che quella deposizione non era elemento indispensabile della prova) e se più tardi, per altro motivo estraneo alla testimonianza, il dibattimento è rinviato ad altra udienza, l'utilità della ritrazione deve essere mantenuta perchè continua la possibilità di non recare nocimento al giudizio principale, come è nel caso di un giudizio, che dura per parecchie udienze consecutive.

Insomma, se vi sono potenti ragioni per assimilare alla chiusura del dibattimento, in rapporto al testimone incriminato, il rinvio della causa pel motivo della testimonianza falsa, non ve ne ha alcuna per attribuire gli stessi effetti al rimando cagionato da qualsiasi altro accidentale motivo.

Ecco perchè la Commissione non ha esitato a preferir, per questa parte, al progetto ministeriale il testo del progetto senatorio.

Un'aggiunta all'ultimo capoverbo dello stesso articolo 206 è stata votata dalla Commissione, nei termini seguenti:

« Va esente da pena colui, che mentre non doveva, secondo le leggi, essere interrogato come testimone, ha deposto il falso o negato il vero in giudizio ».

Questa aggiunta non è che la riproduzione dell'articolo 278, § 2° del Codice toscano, che la Commissione reputa tanto più necessaria in quanto non è pacifica su tale questione la giurisprudenza nelle provincie ove impera il Codice sardo.

Non è soltanto il fatto di avere resa una testimonianza in giudizio, che può far sussistere il reato di falsa testimonianza; ma è per necessario che la persona del deponente, oltre che capace in genere ai termini della legge di procedura a fare da testimone, non appartenga al novero di coloro, ai quali è fatto divieto per legge di essere intesi come testi nella causa, in cui fu resa la testimonianza.

(Art. 207.)

L'articolo 207, che tratta della falsa perizia, dovrebbe, secondo l'avviso della Giunta, contenere una più chiara e precisa definizione del reato. Non trattandosi di semplici constatazioni di fatti, ma di apprezzamenti, pareri ed interpretazioni, è sembrato alla Commissione che non sia severa di pericolosi equivoci la formula — pareri ed interpretazioni mendaci — potendosi facilmente confondere l'instintivo errore della mente, colla dolosa alterazione del vero.

(Art. 209.)

Sull'articolo 200 la Commissione si è limitata a votare la soppressione delle ultime parole della prima parte, quanto volte nel testo definitivo del Codice venga modificato il precedente articolo 206, ai termini delle osservazioni fatte di sopra relativamente all'imputato e suoi prossimi congiunti.

In ordine alla seconda parte dello stesso articolo 200, è stato osservato che, venendo meno il reato di falsa testimonianza o per dir meglio rendendosi esente da pena il testimone per effetto della ritrazione fatta a tempo utile, debbasi questo beneficio estendere di diritto al subornatore; e ciò non solo per incoraggiare le utili ed opportune ritrazioni delle false deposizioni e perizie, ma ben più in conseguenza di principi inconfessati, cioè, che per l'esistenza giuridica della subornazione è necessario che la falsa testimonianza o perizia abbiano avuto luogo effettivamente, e secondariamente perchè la ritrazione in tanto esime dalla pena il testimone ed il perito, in quanto, prima che il giudizio si compia, cancella gli effetti della falsa dichiarazione ed esclude la possibilità del danno.

OLL.

(Art. 210.)

Ed ora, alla grave e delicata questione, cui ci richiama il testo dell'art. 210 del progetto ministeriale, in ordine al delitto di *spargiuro in materia civile*.

In Italia, in ordine a tale questione esistono due correnti, che naturalmente si incontrarono nel seno della vostra Giunta, l'una che sostiene la punibilità dello *spargiuro*, l'altra che, pur affermandone la intrinseca immoralità, ritiene non dover formare oggetto del Codice penale per non aprire la via ad eludere la giustizia civile.

Diremo subito che prevale la seconda scuola e ciò non solo perchè da lunghi anni nelle provincie ove impera il decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, n. 237, che tolse dal novero dei reati lo spargiuro in materia civile, e prima nell'ex-Regno delle due Sicilie sotto le leggi penali del 1810, che neppure ammettevano questa forma di reato, non fu mai sentito il bisogno di una sanzione penale a questo riguardo, ma ben più e principalmente per le ragioni, che non sappiamo esporre alla Camera meglio che trascrivendo le parole scritte dal compianto senatore Giannuzzi-Savelli nella Relazione sul progetto di Codice penale da lui presentato alla Camera nella tornata del 29 novembre 1883.

« In primo luogo, l'articolo 1370 del Codice civile stabilisce che *se fu prestato il giuramento deferito o riferito, non si ammette l'altra parte a provarne la falsità*, per la considerazione che colui, il quale deferisce il giuramento « al suo avversario, fa con esso una specie di transazione, che estingue ogni ulteriore azione sulla controversia, la quale resta per conseguenza sottratta al dominio del giudice. Il giuramento era perciò dichiarato dalla sapienza romana a *maximum remedium litium* (1), e prestato che sia, *dato jurejurando, non est aliud queritur, quam an juratum sit*; remissa questione an debeatur (2). « Ma ammessa la punibilità dello spargiuro, si distrugge col Codice penale il principio fermato nel Codice civile, aprendo l'adito ad un giudizio penale tendente

(1) L. 1. *De jurejur.*(2) L. 5, § 2. *Ibid.*

« ad annullare gli effetti della transazione e del giudicato civile, che sopra la medesima si fonda. D'onde, confusione e dissidio tra le norme dei due Codici e contro ogni precetto di ragione, che esige armonia e coerenza tra le diverse parti della legislazione.

« In secondo luogo, la possibilità dello spergiero altera il sistema delle prove stabilite dal Codice civile, ammettendo la prova testimoniale anche su quei fatti, per i quali tale prova è dal Codice civile vietata. Ma è assurdo che il litigante sfortuno nel giudizio civile della prova scritta, che la legge esige, possa, ed infrangere il giuramento all'avversario, proccacciarsi indistintamente la prova testimoniale, nonché la prova di spergiero. Onda è che la possibilità di questo porterebbe con sé il germe di un nuovo giudizio civile, in cui quel che fu già deciso si passi in giudizio si ritratterebbe sul fondamento di un criterio assunto da prove, che in quel primo stadio furono repudiate. La società umana, che non può aspirare alla giustizia assoluta, dee provvedere alla pace pubblica, dee molte volte star contenta di presunzioni *in modum litium multiplicitur sum non aique inestricabilem faciat difficultatem* (1). X.

« La cosa giudicata è presunzione di verità, è fondamento massimo della tranquillità pubblica e non si deve poterla scuotere se non in casi gravissimi.

« E tale non è quello di colui, che si lascia spontaneamente abbandonato alla fede dell'avversario.

« Né dicasi essere ripugnante alla moralità ed alla giustizia l'ammettere taluno ad esimersi dalle proprie obbligazioni nel mandato giudiziale, scuotendo così le basi della pubblica fede e la sicurezza del diritto.

« La immoralità di un fatto non è l'unico elemento della sua punibilità; e poiché se fosse altrimenti il Codice penale invaliderebbe il campo della morale.

« Se un atto non è di per sé produttivo di danno che si faccia altrui subire, se non desti un allarme ed un pericolo sociale, non può formare oggetto di sanzione penale. Or, vero danno non vi è quando alcuno lo soffre volontariamente per effetto della delazione del giuramento all'avversario, come non vi è allarme o pericolo sociale per lo spergiero in materia civile, essendo ciascuno libero di ricorrere o no al giuramento, mentre poi chi non si munisce della prova scritta deve imputare a sé stesso di non essersi proccacciato una garanzia legale del suo diritto e di essere costretto di rimettersi alla coscienza di un avversario di mala fede.

« Infine anche gli espedienti escogitati dai propugnatori del falso giuramento è deciso (V. il progetto approvato dal Senato nel 1875, art. 236) per limitare l'azione penale relativa subordinandola a determinate condizioni restrittive, e sotto la prova più manifesta dei pericoli inerenti al sistema e della sua poca saldenza agli occhi dei suoi stessi sostenitori ».

Egli è vero che a tutti questi argomenti risponde eloquentemente la Relazione ministeriale, che accompagna l'attuale progetto; ma gli argomenti ivi addotti non valgono, secondo il giudizio della Commissione, a dissipare le contraddizioni, che verrebbero a stabilirsi col Codice civile e tutti gli inconvenienti derivanti dall'istituto penale dello spergiero, dei quali largamente trattano i moderni scrittori e primo tra tutti il dotissimo Carrara. Ed è vero altresì che il maggior numero dei Codici pone nel novero dei reati il falso giuramento

(1) L. 5. *Id. incompunctum.*

civile; ma ciò dipende per la prevalenza che in essi ebbe l'elemento tradizionale e religioso.

L'onorevole Ministro dice che ogni distinzione sul carattere transattivo del giuramento (distinzioni, che la Relazione ministeriale impropriamente appella *attifigheze*) dovrebbe, dal punto di vista morale, cadere innanzi al vincolo sindacato del magistrato punitivo, ma tutte le porte dovrebbero essere aperte, quando si tratta di convincere un reo e di scoprire il vero; ma noi risponderemo col sultadato professore Carrara: « sarà una spiacevole necessità, ma è una necessità imposta dalla logica e dalla giustizia quella di seguire l'insegnamento di più moderni criminalisti, proclamando che il titolo di spergiero deve escludere dai Codici penali! »

## C.LII.

(Art. 211-213).

Sal Capo V, *Della precaricazione*, la vostra Giunta si è limitata a raccomandare che nell'articolo 211, prima parte, fosse la pena stabilita da un mese a tre anni, anziché *da quattro a trenta mesi*, e che fosse, nella seconda parte, ridotto il minimo della multa a lire cento, lasciando il massimo come è proposto nella cifra di lire tremila.

Si è creduto di migliorare la redazione dell'art. 212, aggiungendo alle parole « il patrocinatore in una causa penale che pregiudica il difeso » le seguenti: « con fatti od omissioni ».

E finalmente nell'art. 213 la Commissione proponendo di rendere facoltativa la pena dell'interdizione dall'esercizio della professione, ha voluto lasciare al magistrato l'apprezzamento delle circostanze per riconoscere la necessità di applicare questa pena. *Sub generis*, che toglie al colpevole, mentre è lasciato in libertà, il mezzo di proccacciarsi col lavoro i mezzi della sussistenza propria e della famiglia. In certi casi il delitto potrà essere di tale gravità da rendere indispensabile di vietare per un certo tempo l'esercizio della professione al colpevole; ma essendo questa specie di pena quella, che meno risponde al concetto moderno della repressione giuridica, come che negli all'individuo la facilità di lavorare secondo le proprie speciali attitudini, non può farsene una regola costante ed una pena obbligatoria per tutti i reati, che si commettono nell'esercizio della professione, potendo tali fatti essere qualche volta accompagnati da circostanze tali da escludere la necessità di applicare questa eccezionale misura.

(Art. 214).

La teoria del *favoreggiamento* trovasi con molta precisione formulata nell'articolo 214, e se ne è fatto con ragione una maniera di delinquere contro la pubblica giustizia.

Il favoreggiamento, secondo il progetto e conformemente alle più sane dottrine, consiste nel fatto di chi, senza concerto anteriore alla consumazione di un reato e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, aiuta taluno ad assicurarsi il profitto, ad eludere le investigazioni dell'Autorità, ovvero a sottrarsi alle ricerche della medesima, ed alla esecuzione della condanna e di chiunque sopprime od altera le tracce e gli indizi di un reato.

La pena comminata per tale reato è della reclusione o detenzione estensibile a cinque anni, purché non si ecceda la metà della pena stabilita dalla legge per il reato stesso.



La Commissione, approvando l'articolo nei termini in cui è proposto, non ha creduto di soffermarsi sulla questione sollevata da alcuni dei Commissari, se cioè non fosse più opportuno collocare questa disposizione nella parte generale del Codice, tale a dirsi nel Libro Primo, e sotto la rubrica: *Del concorso di più persone in uno stesso reato*; ma solo ha deliberato di prender nota della raccomandazione, acciò possa esserne tenuto conto nella definitiva redazione.

## (Art. 215-223).

Il Capo VII, *Della evasione degli arrestati e dell'inosservanza della pena*, che contiene gli articoli dal 215 al 223, non ha dato luogo a speciali rimarchi, meno che sull'ultimo articolo e nella parte relativa alla punibilità delle trasgressioni alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

La Commissione, avuto riguardo all'indole specialissima di cotesta infrazione ed alla ragion preventiva, che ne giustifica la punizione, crede che sia da lasciarsi al magistrato una maggior latitudine nella pena, ed in questo senso ha formulato una raccomandazione.

Alcuni Commissari su tal proposito hanno altresì manifestato il desiderio che nella definitiva redazione fosse ravvicinato all'articolo 223, l'articolo 21 del progetto, che tratta della trasgressione agli obblighi derivanti dalle condanne al confino ed esilio locale.

## CLIII.

## (Art. 224, 225).

In ordine al reato di *esercizio arbitrario delle proprie ragioni*, di cui agli articoli 224 e 225 del progetto, la Commissione è stata di unanime avviso che senza violenza contro le persone o sulle cose non debba ammettere questa figura di reato.

Per ammettere in principio *optimus esse ut si quis putat se habere possessionem actionibus experiri*, e che il *reddere jus sibi propria auctoritate* sia un fatto anormale ed illecito, pure, quando esista la violenza materiale o morale contro le persone o la violenza sulle cose, il fatto non assume quella gravità, né suscita quel pubblico allarme, da rendere giustificata una penale persecuzione.

In questi casi, comechè trattasi sempre di fatto arbitrario del privato, provvedono abbastanza le leggi civili colle azioni possessorie o coll'azione per riparazione dei danni recati dal fatto dell'uomo, né occorre altra sanzione.

Per questi motivi, la Commissione ha fatto voto che il progetto si accosti al Codice sardo, sia per ciò che riguarda la nozione del delitto, sia per aggiungere un altro articolo, che riproduca la disposizione dell'articolo 287 del Codice sardo, la quale punisce la demolizione di fabbricati o la deviazione di acque o l'abbattimento di alberi, siepi vive o ripari stabili, quando fossero bensì commessi allo scopo di esercitare un preteso diritto, ma non vi ebbe violenza contro la persona; ipotesi questa, che configura il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni commesso con violenza sulle cose.

## CLIV.

## (Art. 226-236).

Ed ora all'ultimo Capo di questo Titolo, che tratta del *duello*, opportunamente classificato nel progetto ministeriale tra i delitti, che offendono l'ammi-

nistrazione della giustizia, e che la tanta affinità coll'esercizio arbitrario delle proprie ragioni o, come altri Codici l'appellarono, coll'uso privato dei mezzi della pubblica Autorità.

Nessuno dei Commissari, che presero parte alla discussione di questo Capo, si manifestò seguace di quella scuola, che vorrebbe cancellato il *duello* dal novero dei reati.

Si riconobbe in generale che le sanzioni penali non riuscì ad indurre un carattere disonorante al duello e se le classi, in cui si crede vergognoso il non fare, in certi casi, o il non accettare una sfida, non sono le più utili della società; fu nell'istesso tempo ammesso che, a parte l'esempio che si danno le legislazioni dei paesi più civili, sarebbe immensamente pericoloso e riuscirebbe ad una pratica negazione dei sarvili ordinamenti e della giustizia sociale il proclamarne l'impunità del delitto.

Imperocchè, come bene osserva la Relazione ministeriale (1), la impunità dichiarata dal legislatore sarebbe la sua abdicazione, sarebbe la legittimità del delitto riconosciuta dalla legge, la quale non può abbandonare la vita dei cittadini alla ventura di aggressioni armate. Qual per lo Stato se l'acquiescenza del legislatore potesse lasciar credere che in una società civile sia lecito agli individui fare decidere dalle armi le proprie contese!

Però furono gravi i dissensi nel seno della Commissione, per quanto riguarda i casi e le modalità del reato.

Così, per esempio, dopo lunga discussione fu votata con sette voti su tredici la soppressione dell'articolo 226 del progetto, con cui viene elevata a reato la *sfida*, qualunque non accettata o non seguita dal duello.

Sostiene la minoranza che se è vero non potersi lasciare impunito il duello, non è possibile che il legislatore resti indifferente di fronte alla più efficace istigazione a commettere cotesto delitto; e difatti, se le leggi repressive del duello non sortirono tutto l'effetto desiderabile, deve ciò in parte attribuirsi all'impunità della sfida anche non accettata o seguita da duello, e che ad ogni modo sarebbe conseguenza logica della punibilità del duello, quella di colpire il reato nelle prime sue manifestazioni, che riuniscono tutte le condizioni della punibilità, quali sono la esteriore manifestazione del pensiero delittuoso, con atti non equivoci, efficaci e ledenti il diritto che ha ogni cittadino di non essere turbato con minacce o provocazioni.

La maggioranza invece opinò che il duello è un reato di mera creazione politica; imperocchè, se non vi fosse nel Codice apposita disposizione, non si punirebbero le lesioni personali e neppure l'omicidio commessi in duello, perchè vi mancherebbero i caratteri dei reati comuni. È utile punire il duello per evitarlo o diminuirne la frequenza; ma non è giustificata la punizione della semplice sfida, la quale non può considerarsi come un tentativo, ma come un semplice atto preparatorio non punibile, quando non essendo seguito da ulteriori atti, bisogna presumere che vi sia stata la desistenza. La sfida è qualche cosa di meno della semplice proposta di coazione o di commettere qualsiasi altro reato; proposta, che nessuna legge punisce, quando non è accettata.

Del resto, nella maggior parte dei casi, la sfida non è un'insultabile provocazione alle armi. Ad essa segue il giudizio dei secondi, la vertenza può essere deferita ad un *giuri d'onore* e può farsi insigna componimento. Ostacolando la

(1) Pag. 136.

sida si stimolera all'immediata vendetta, perchè vi sono offese cui non provvede, né può provvedere il Codice penale.

Soppresso l'articolo 226, non si è fatto che ritoceare il 227, che diventerebbe il primo del capitolo, aggiungendo, per rendere più esattamente la nozione del reato, le parole: *in seguito a sfida accettata*, come altresì, in conseguenza della voluta soppressione dell'art. 226, si dovrebbero aggiungere nell'art. 230, dopo le parole: *portatori di sfida*, le seguenti: *seguita da duello*.

Una notevole modificazione di sostanza venne poi proposta per l'articolo 230; cioè, mentre il progetto dichiara esenti da pena i portatori di sfida, i padrini e i secondi solo nel caso che *abbiano impedito il combattimento*, la Commissione ha creduto doversi invece dichiararli punibili nel solo caso che *essi non abbiano fatto quanto dipendeva da loro per impedire il combattimento*.

L'articolo 231 del progetto, per cui è minacciata la pena della detenzione da un mese ad un anno a chiunque pubblicamente ingiuria una persona o la fa segno a pubblico dispregio per avere ricusato il duello, o divulga in qualsiasi modo il rifiuto della sfida, ovvero eccita altri a duello dimostrando o minacciando dispregio, oltreché trova riscontro nei precedenti progetti e specialmente in quello approvato dal Senato, ha avuto, nonostante il dissenso di alcuni Commissari, l'approvazione della maggioranza della Commissione, sia come svolgimento logico della punibilità del duello, sia come misura preventiva contro la diffusione del pregiudizio, che è fonte precipuo di questo reato.

Un'aggiunta di non lieve importanza è stata votata dalla Commissione ai precedenti articoli, la quale consiste nell'accordare una diminuzione di pena ai fuellanti, portatori di sfida, padrini o secondi, ogni qualvolta prima del duello la controversia fu deferita ad un *giuri d'onore*. Dell'intervento dei *giuri d'onore* si occupò taluno dei precedenti progetti, ma con questa differenza, che mentre, col sistema adottato dalla Commissione, ciò vale ad attenuare la responsabilità di tutti coloro, che al duello parteciparono nelle suindicate qualità, facendo diminuire della metà le pene rispettivamente irrogate negli articoli precedenti; invece nel progetto Vigliani, con lo stabilire che dinanzi alla legge penale non vi è duello se non quando la controversia, che vi ha dato causa, sia stata prima deferita ad un *giuri d'onore*, intendevansi richiedere cotesto preliminare non già a scusa del fatto, ma unicamente a determinare il carattere, che il duello distingue dall'omicidio o ferimento comune.

Tra i due sistemi, la Commissione ha creduto preferibile il primo, specialmente avuto riguardo alle pratiche conseguenze, nei casi più gravi; imperocchè, scagato dal legislatore il carattere di duello al fatto, che secondo la comune opinione non lascierebbe di esser tale, quantunque la controversia non fosse prima deferita al *giuri d'onore*, si andrebbe incontro a tutti gli inconvenienti, che derivano dal trattare con eccessivo rigore i reati, e principalmente tra questi inconvenienti sarebbe quello di spingere i giurati a cercare dei pretesti per indebite assoluzioni.

La legge non era il *giuri d'onore* e non ne regola la composizione, alla stessa guisa come non regola le funzioni dei padrini o secondi e tutta la procedura, così detta, *cavalleresca*.

Il duello, colle sue regole, è quello che è, secondo il costume e la opinione comune. La legge lo punisce in coloro che vi prendono parte diretta.

Non è necessario estendere la punizione ai membri del *giuri d'onore*, in quanto che la missione ordinaria del *giuri d'onore* è di prevenire e di impedire gli scontri

sanguinosi; e se non giunge ad evitarli, in ogni caso, certo è che per la sua influenza se ne rendono più rari i casi.

Questa benedica funzione esclude la possibilità di adottare sanzioni repressive a suo riguardo. Giova anzi sperare che, per la combinata azione della legge e della pubblica opinione, possa gradatamente rendersi sempre più raro l'incitarsi per quanto avallersero esperimenti delle armi tra privati.

Le altre disposizioni del progetto ministeriale non diedero luogo ad importanti osservazioni, meno delle due seguenti:

Che si sopprimano nel n. 4 dell'art. 233 le ultime parole della prima parte « *o dalla distanza fra i combattenti o dalle altre condizioni regolate* », perchè troppo vaghe e pericolose nell'applicazione, lasciando un limitato arbitrio al giudice, ovvero obbligando i giudici a non riconoscere l'esistenza del duello, se non nel solo caso che siavi stata una *finzione* di duello, ciò che sarebbe, a dir vero, un'incoscienza.

Sull'articolo 235 è stato espresso il voto di una migliore redazione, perchè sia chiaro che non s'intende compreso tra gli estranei, che si battono invece di chi vi ha interesse diretto, anche il *padrino*, che si batte per il suo primo assente.

La Commissione è di avviso che la legislazione sul duello, quale sarà formulata nel nuovo Codice penale italiano, segnerà un vero progresso sugli attuali Codici, perchè, tenendosi ugualmente lontana dall'eccessivo ed inutile rigore, come dalla troppa mitezza, che rende ugualmente inutile ed effimera la punizione, raggiungerà lo scopo di una più efficace correzione di questo avanzo di barbari costumi.

## TITOLO V.

### Dei delitti contro l'ordine pubblico (art. 237-245).

#### CLV.

Questo Titolo, sebbene, per la sua rubrica, corrisponda ad una divisione ammessa pure dai Codici vigenti, non riproduce però tutta la materia, che i Codici attuali sotto la stessa epigrafe contengono; come altresì parecchie delle disposizioni comprese nel presente progetto, non hanno riscontro negli omonimi Titoli dei Codici sardo e toscano.

A prescindere da ogni discussione dottrinale, diremo col Ministro (1) che il progetto considera come reato contro l'ordine pubblico ogni fatto, che per la varietà delle offese o per la diffusione di cui è suscettivo, attacca il buon assetto e perturba il regolare andamento del vivere civile, ancorchè non sia stata recata una lesione immediata a verun diritto privato o pubblico. Tali sono i reati di *istigazione o delinquenza*, o di *associazione* per il medesimo scopo o di *eccitamento alla guerra civile, bande armate, o la pubblica istigazione*.

La istigazione a delinquere o provocazione a commettere reati, come è chia-

(1) Vedi *Relazione ministeriale*, pag. 157.

mata dal Codice sardo, consiste nell'eccezzamento pubblico, diretto a spingere altri sulla via del delitto.

Tale fatto è punibile ancorchè il reato non segua; mentre se il reato, a cui l'istigatore intendeva trascinare altri, fosse avvenuto, l'istigazione potrebbe assumere la forma di complicità.

La istigazione pubblica a delinquere, qualunque rimasta inascoltata, è sempre reato atteso il grave pericolo sociale che ne deriva, essendo sempre possibile di trovare degli sconsigliati, che mettano in atto il reato. Il proponimento dell'istigatore e la legge non deve sempre attendere la consumazione del reato per punirli, specie quando trattasi di fatti diretti in modo non equivoco e pubblico a promuovere la perpetrazione di un delitto.

È per evidente che la punibilità della istigazione a delinquere deve variare secondo la intrinseca gravità del reato, a cui la istigazione stessa sia diretta.

E questo è il sistema seguito dal progetto.

Le stesse ragioni consigliano la punizione di chi pubblicamente faccia la apologia di un delitto, od incita alla disobbedienza delle leggi, ovvero, in modo pericoloso alla pubblica tranquillità, incita all'odio tra le diverse classi sociali.

L'associazione per delinquere è l'altra forma di reato che, senza ledere ancora un determinato diritto privato o pubblico, costituisce una minaccia permanente e gravissima di delinquere ed un ineliminabile pericolo per l'ordine pubblico.

La Commissione però non ha creduto che nel designare lo scopo di un'associazione, onde qualificarla associazione per delinquere, si possa seguire il sistema del progetto, che parla in genere di *associazione a commettere delitti, benché di specie non ancora determinata*; e ciò per il troppo facilissimo di confondere qualche volta una innocua associazione politica con una società criminosa; e ciò anche perchè a costituire il reato speciale di cui trattasi, occorre che sia ben chiaro e determinato il fine od i fini delittinosi, ai quali si mira.

Ecco perchè alla formula del progetto si propone che sia sostituita la seguente:

« Chiunque prende parte ad un'associazione di cinque o più persone, intesa a delinquere o a commettere delitti contro l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, o il buon costume, o l'ordine delle famiglie, o le persone, o le proprietà, è punito, ecc. ».

La Commissione in altri termini ha voluto tenersi lontana sia dalla inopportuna limitazione del Codice sardo (che parlava solo di reati contro le persone o le proprietà), sia dalla soverchia indeterminazione del progetto.

Sull'articolo 240, che punisce chiunque, fuori dei casi preveduti coll'art. 63, presta ricovero od assistenza agli associati od a taluno di essi, è stato osservato che, trattandosi di associazioni di malviventi, che scorrono la campagna o le pubbliche vie, costituiti in bande, a coerenza di quanto è disposto nell'art. 128 del progetto, debbasi estendere la punizione anche al caso, in cui si apprestino ricoveri agli associati, che scorrazzano per le campagne o per le pubbliche vie, come sopra è detto.

Non così quando gli associati conducono vita isolata; in tal caso, quando non concorrono gli estremi della complicità, non può elevarsi a reato l'apprestamento di viveri, ricovero od assistenza qualsiasi, che dipende dalle lecite ed ordinarie relazioni sociali, qualunque la persona che se ne giova, possa essere membro di una associazione a delinquere.

Codesti atti non possono elevarsi a reato, se non quando sono compiuti in servizio

di chi trovasi, per dir così, in istato di guerra guerreggiata colla società; ed è in guerra aperta il malfattore costituito in banda, ai termini degli articoli 128 e 240 del progetto, secondo la proposta modificazione.

Negli altri casi, costato estremo non corre a non può derogarsi perciò alle leggi naturali della sociale convivenza, che riconoscono in ogni uomo il diritto, anzi il dovere, in certi casi, di apprestare vitto o ricovero a chi ne avesse bisogno.

Mentre l'articolo 238 punisce gli autori di discorsi che, in modo pericoloso alla pubblica tranquillità, incitano all'odio tra le varie classi sociali, l'articolo 243 del progetto punisce le azioni dirette a suscitare la guerra civile od a portare la devastazione, il saccheggio o lo strage in qualsiasi parte del Regno.

È manifesto che la disposizione di quest'articolo non è la riproduzione dell'art. 115 del progetto, distinguendosi quello per lo scopo politico che informa il reato. Il reato previsto dell'articolo 115 è diretto contro i poteri dello Stato; mentre questo, preveduto dal 243, minaccia la tranquillità e l'ordine pubblico, escluso il concetto politico.

Lo stesso è da dirsi per le bande armate, di cui tratta l'articolo 244, da non confondere colle bande armate a scopo politico e con quelle costituite dalle associazioni per delinquere; e ciò spiega la diversa intensità della pena, secondo che trattasi dell'uno o dell'altro caso. È notevole, finalmente, in questo Capo un reato di nuova creazione, che non poteva trovar sede più opportuna di questa, cioè fra i delitti contro l'ordine pubblico.

Ci piace di riferire, colle stesse parole del proponente, la nozione del delitto e la ragione di punirlo.

« Chi, nel malvagio proposito di suscitare un panico nella popolazione od un tumulto od disordine pubblico, fa scoppiare bombe, mortaretti od altre macchine o materie esplodenti, ovvero minaccia un disastro di pericolo comune, ben si merita la severa punizione, che è inflitta nell'articolo 245; la quale è ragionevole che si accresca ove il fatto sia commesso in circostanze di luogo o di tempo, che aumentino la pubblica apprensione. Per l'indole del fatto stesso, è inoltre disposto che alla pena possa sempre aggiungersi la vigilanza speciale e dell'autorità di pubblica sicurezza (1) ».

## TITOLO VI.

### Dei delitti contro la fede pubblica (articoli 246-287).

#### CLVI.

(Art. 246-252).

Vengono ora i delitti contro la fede pubblica e la pubblica incolumità; e noi siamo lieti non solo di accogliere in massima, ma di far plauso al modo, col quale ha regolato questa importante materia il progetto ministeriale. Il Capo I di

(1) Codicilli disposizioni contengono il Codice germanico, § 129; Polacco, art. 142; lo zarigiano, § 91; il belgiano, art. 169, ed il Codice di Basilea, § 62.



questo Titolo VI incominciò coi reati contro la fede pubblica e comprende la *falsità in moneta ed in carte di pubblico credito*. K qui il progetto ministeriale coltiva l'art. 246 ha arretrato notevoli innovazioni ai tre Codici penali sia vigenti in Italia; dapprima, non solo ha parificato le monete nazionali alle straniere, ma ancora quelle aventi corso legale a quelle altre, che avessero un corso soltanto commerciale. La fede pubblica infatti non risulta solo dall'obbligo che nasce dalla legge di accettare nei cambi la moneta, che porta l'impronta del nostro Stato e del nostro Principe, o quelle altre, che le convenzioni monetarie, nel favore della reciproca fra gli Stati, hanno parificato alle monete nazionali.

Il commercio pubblico ha pur esso una fede pubblica non meno sacra di quella, che nasce dall'obbligo legislativo, il quale dà corso alle monete; ed in tanto movimento internazionale d'uomini e di cose, e fuso e rifuso di monete nazionali ed estere, che rappresentano il valore economico degli atti degli uomini e del prezzo delle cose, era giusto che il costo commerciale delle monete fosse tutelato nello stesso modo che il corso legale. Questa parificazione, che fa della moneta lo strumento dei cambi del mondo economico, nel quale tutti i popoli concorrono, era già stata sancita dall'art. 222 del Codice penale toscano. L'art. 319 del Codice penale sardo non guardò invece che alla moneta legale, ed anzi considerò in un modo speciale nell'articolo 320 la fabbricazione delle monete di conio straniero, applicando una pena diversa e più grave alla fabbricazione delle monete di regio conio, prevista e punita separatamente dall'articolo 319 dello stesso Codice.

Questa distinzione però non ha fondamento. La moneta è soprattutto un istituto sociale ed economico, e non una creazione politica; e se non può farsi distinzione fra moneta a corso legale e moneta a corso commerciale, molto meno si possono distinguere le monete di regio conio dalla moneta di conio straniero, soprattutto quando c'è una convenzione internazionale, che la parifica nella obbligatorietà del corso. Le monete non hanno sapore né colore politico. Esse servono agli scambi, i quali non sono soltanto interni ma esterni; e questi hanno eguale o maggiore importanza che i primi, perchè servono a svilupparli e mantenerli. Il mondo è un solo mercato; e come tutti i popoli tendono ad adottare una misura comune, così generale è il bisogno per adottare una comune moneta. Al carattere della moneta basta che essa sia pubblica, poco o nulla importando se essa venga fuori dalle officine o dalle fabbriche del nostro Stato, o da quelle degli altri Stati. Il quale carattere di *pubblicità* sta nella fiducia, che la moneta gode universalmente, sia che questa fiducia la ispiri l'autorità dello Stato, con le sue leggi e le sue convenzioni, sia che le venga dalla prova e dai bisogni del commercio. Quello che importa è che ci sia anzitutto una *moneta*, cioè una specie metallica, rappresentativa d'un valore, ed al medesimo più o meno corrispondente, coniato da uno Stato, con lo scopo di farne lo strumento dei cambi. Laonde, se lo Stato mettesse fuori corso una moneta, non varrebbe la consultazione commerciale a dare alla moneta quel carattere, che le nega la legge. La consultazione non ha valore quando è contro la legge, perchè in questo caso è una violazione della legge. *Quod vero contra rationem juris receptum est non est producendum ad consequentias* (1). Questa massima di Paolo fu pure insegnata dal giuriconsulto Giuliano: *In his, quae contra rationem juris constituta sunt, non*

(1) Fr. 14, Dig. de leg. et action. et longi absentatibus, l. 3.

*possunt recipi regulam juris* (1). Laonde, se la moneta d'un Governo caduto, o d'un Governo esistente, o di uno Stato estero, proibita e posta fuori corso continuasse a correre, essa non sarebbe più *moneta*, ma grado che, come tale, fosse ancora accettata, e non potrebbe pretendere le prerogative delle vere monete in caso di falsificazione.

## CLVII

Il progetto non definisce, come non definisce il Codice penale toscano, in che debba consistere il corso commerciale, ovvero a quali segni lo si debba riconoscere. E questa è una questione di fatto, che non può essere risolta se non dal giudice del fatto, giacchè il corriere che fa in commercio una moneta come moneta, cioè come strumento dei cambi o come pagamento nelle contrattazioni, è una circostanza di fatto, come è un fatto l'uso e la consuetudine.

Il Corriere lo mette in dubbio, e dice: « Dabbio può elevarsi sul corso commerciale, perchè questo è uno stato di fatto o almeno dipendente da una serie di fatti, ed costituiscono la consuetudine commerciale. Malgrado ciò, può darsi che anche il fatto dei singoli, perchè acquistati forza di consuetudine, ha bisogno di certe condizioni, che sono puramente giuridiche » (2). Non si tratta però, a nostro credere, di quella consuetudine, che abbia valore di legge o che possa esser equiparata in tutti i suoi effetti alla legge. Si tratta della molteplicità d'un fatto, la quale valga a stabilire che la moneta corre, cioè viene accettata da molti come pagamento, in modo da potersi dire che essa gode la pubblica fiducia.

E qui deve considerarsi come il Codice penale toscano oltre alle monete avanti corso legale o commerciale, distingue una terza specie di moneta, cioè quelle che non hanno corso né legale né commerciale, decretando con gli articoli 236 e 239 la pena del carcere per la fabbricazione, e le pene della frode per il loro spendimento. Questa terza figura di reato fu però bene a ragione oscurata dal Puccini. Egli osserva: « I migliori scrittori di diritto, esaminando il caso in questa artefale contemplato, lo spogliano affatto da ogni pertinenza con la falsa moneta e lo considerano come uno stellionato. Infatti non merita il nome di *moneta* quella, che non ha corso; ed il contraffattore non lode la pubblica fede, nè l'interesse altrui; costui produce il danno privato, e la pena dovuta al contraffattore in questo caso soltanto non può essere che quella, che la legge minaccia a chi vende, permuta, dà in pagamento, oppignora cose vili o meno preziose della loro apparenza, come se fossero preziose o più preziose di quello che sono » (3). E veramente se il Codice penale toscano punisce colla pene della frode lo spendimento di questa moneta, non c'era ragione di non considerarla come frode. Il Mori fu di parere contrario e considerò il pericolo, che si possano impiantare nello Stato false officine di questa specie di *moneta estera*, e che, com'egli scrive, e l'ingine fabbricatore potesse portare la propria impudenza fino al segno di esporre al pubblico in fronte alla propria officina un cartello, che dicesse: *Qui si conia falsa moneta d'oro del Giappone* (4). Questa impudenza però, se mai fosse possibile, porterebbe

(1) Fr. 15, Dig. inc. cit.

(2) Programma, Parte speciale, vol. VII, pag. 3542, n. 1.

(3) Il Codice penale tosc. Illustr., vol. IV, pag. 75 e seg.

(4) Teorica del Codice penale, pag. 236.

in sé stessa il rimedio, perchè la leggenda equivarrebbe al noto detto di Virgilio: *cornu ferit ille, coeca*; ed avrebbe in ogni caso la sanzione nelle pene, che colpiscono il tentativo della frode, senza che ci sia bisogno di considerare come moneta ciò che appartiene alla numismatica se si tratta di moneta indigena abolita o ritirata dal corso, o ciò, che sarebbe una mercanzia straniera o un metallo figurato, se si tratta di moneta estera avente corso in altri Stati, ma non riconosciuta come tale né dalla legge, né dal commercio del nostro Stato.

## CLVIII.

Il progetto del nuovo Codice inoltre non ha fatto dipendere la maggiore o minore gravità del falso nummario dalla qualità del metallo adoperato per la moneta adulterata; ma ha invece considerato, con l'articolo 246, il maggiore o minor valore apparente della falsa moneta, come un più sicuro argomento del maggior danno e pericolo sociale, elevando la pena ordinaria sino a quindici anni di reclusione nel caso che il valore della falsa moneta fosse uguale o superiore a lire diecimila.

Il Codice penale toscano ed il Codice penale sardo del 1859 non fanno così. Essi distinguono la gravità nel falso nummario secondo la specie o qualità del metallo, col quale si forma la moneta; ed il Codice toscano, mentre con l'articolo 222, lettera a, decreta la casa di forza da tre a dieci anni se si tratta di moneta d'oro o d'argento, con la lettera b dello stesso articolo decreta la carcere da tre mesi a due anni se si tratta di metallo inferiore. Anche il Codice penale sardo con l'articolo 310 distingue la gravità del falso nummario secondo che la moneta è d'oro o d'argento, ovvero erosi od eroso-piatta.

Presso i Romani però non c'era questa distinzione; e secondo la legge del falso, pubblicata da Cornelio Silla e che Cleone chiamò non solo *testamentaria*, ma ancora *nummaria* (1), erano puniti indistintamente colà interdizione dell'acqua e del fuoco i falsificatori delle monete, ed anche gli esportatori delle medesime, considerando anche come spaccio la compra o la vendita (2). Solo in tempi posteriori si guardò alla specie metallica dell'oro; ed i falsificatori dei soldi imperiali, che erano monete d'oro, furono puniti col supplizio del fuoco (3), come anche prima di Costantino erano stati puniti col supplizio delle bestie o della croce.

Questa dottrina però non fu accolta dai migliori scrittori (4), tra i quali ricorderemo il Boemero, il quale considerò che la moneta spiccola è moneta democratica, fatta cioè per il maggior numero e per gli uomini, che vivono alla

(1) *Orat. in Var. II, c. 42*; ASCONIO PEDIANO, in *Prat. urb.*, c. L. Cornelia nummaria de moneta.

(2) *Fr. 9, Dig. de leg. Corn. de falsis*, XLVIII, 10; e *L. Cornelia coeca*, ut qui in aurum vitili qui addiderit, qui argentum aereum adulteratos fuerint, falsi crimine et tuerit... *Eodem lege expellitur, ne quis nummos stagnos, plumbeos oneros, venders, et dolo male vellet.*

(3) *Fr. 9, Dig. de leg. Corn. de falsis*, XLVIII, 10; e *Quicumque nummos aureos pertin rassetit, partim tulerint vel fuerint, si quidem liberi sunt ad bestias dari, si servi nummo supplicio addici debent.*

(4) KOCHE, *Instit. juris crim.*, § DLXXXIV.

giornata di lavoro manuale e che contro la lattora delle false monete, per la miseria che li travaglia, non hanno schermo (1).

Nella qualità del metallo, che forma la moneta o, senza dubbio, una maggiore o minore potenza di danno; ma potendo la qualità del metallo essere supplita dalla quantità della moneta, bene a ragione il Ministro proponente ha lasciato che i giudici misurino la pena secondo il valore. E qui non è fuor d'opera l'avvertire che vuole essere anche considerata dai giudici la potenzialità del danno non solo secondo la quantità di moneta, che la falsa officina avesse già fabbricata, ma anche secondo quella, che dalla medesima avrebbe potuto uscire da un momento all'altro, essendovi un maggiore pericolo nella potenza della fabbrica e della fabbricazione.

## CLIX.

(Art. 246.)

Il progetto del nuovo Codice ha inoltre creduto opportuno di consacrare nell'articolo 246 una disposizione, che trovai nell'art. 223 del Codice penale sardo del 1859, cioè il caso che le monete contraffatte siano nel valore uguali o superiori a quello delle monete genuine. Questa disposizione però non si trova nel Codice penale toscano, quantochè questo fatto possa andare compenetrato e confuso nella generica figura del falso nummario, o quasi che con essa non abbia attinenza alcuna. Di quest'ultima opinione furono il Giuliani e il Puccini. Il Giuliani disse: « È impossibile il concepire che un privato si accinga a coniare buona moneta, poiché non ne trarrebbe quel lucro che si propone; e supposto anche che egli a ciò fare si accinga, non tradirebbe la pubblica fede, non aprirebbe danno al commercio e perciò la sua azione, risolvendosi in una usurpazione d'una funzione, che il Sovrano a sé riserva per la pubblica garanzia, vestirebbe il carattere d'una contravvenzione politica frivola con misure repressive di polizia, ma non entrerebbe mai nella classe delle offese, di cui qui si parla » (2). Il Puccini dice a sua volta: « Costoro non hanno timore di far lecito, in quanto che la fede pubblica ha ormai imposto a tutti i Sovrani, che battono moneta, di dare ad essa quel prezzo reale ed intrinseco che ha il metallo, con cui è coniatata, detratta per altro la spesa della fabbricazione. Ond'è che nel fatto da noi immaginato non è tradita la pubblica fede; non ne può risultare danno al commercio, e il ristare di questo fatto non sarebbe debitor che d'aver usurpato quel potere, che il Capo dello Stato si riserva a garanzia pubblica, usurpazione, la quale dovrebbe essere repressa con misura semplicemente politica » (3).

Contro queste osservazioni è facile giustificare lo schema ministeriale.

La falsa moneta non è tale soltanto perchè mentisce il valore che ha realmente e quindi reca al commercio pubblico un pregiudizio economico, ed offende

(1) *Observat. select. ad BENED. CARPOTIVM, Obscur. IV ad quest. XLII, n. 59.* — *Aeris missi adulterato plebem et sic maximam civem exterrere tangit, qui ex opere nummario vivunt, et nullam omnino religionem habent ex quo contra damnum sibi prospicere possunt. Quamvis horum quotidianæ ac necessaria salutis in nimis obvia consistere solent, tamen magis horum corruptio noxia sit, quanta certius est, necessitati quotidianæ tantum decedere, quantum legitimis bonitati nummorum per adulterationem destructum.*

(2) *Indisizioni di diritto crim.*, tom. II, pag. 171.

(3) *Il Codice penale tosc. illustr.*, vol. IV, pag. 14.

in genere la pubblica fede. La falsa moneta è principalmente punita, perchè il privato si attribuisce un potere certificante, che non ha, facendo apparire come certificato dallo Stato ciò che egli certifica. In questo fatto c'è qualche cosa di più che la semplice usurpazione d'una privativa dello Stato, o d'una funzione dello Stato: c'è la violazione della pubblica fede nel far apparire come fatto dello Stato ciò che è fatto da un privato: c'è, in sostanza, il falso pubblico incarnato e reso materia, perchè non si dice al pubblico tutta la verità con la moneta di privato conto, quando si dice che quella moneta è uguale al tipo della moneta, o rappresenta realmente il valore nominale; ma si fa apparire come fatto dallo Stato, per mezzo delle Regie zecche, l'opera che essa dalla tenetosa officina e dall'antro del falsificatore. Nè è poi vero che in questa falsità non sia alcun pregiudizio, giacchè è risapato che le monete plattene hanno quasi un valore nominale, e le monete d'argento non corrispondono interamente al loro apparente valore, anche detratte le spese di monetazione. L'industria dei falsari è sempre proficua anche quando battono moneta uguale al valore, perchè vendono costatamente, sotto forma di moneta, quell'oro e quell'argento, che in piazza non potrebbero volentieri vendere per oggetti d'ornamento o per gli usi domestici, e mettono a carico dello Stato una quantità di moneta, che lo Stato non aveva emesso, quando venga il giorno che lo Stato la voglia ritirare dal corso per sostituirla con altra moneta.

Questa dottrina insegnata dall'Armelini (1) e dal Carrara (2) ha pure con sé il suffragio degli antichi criminalisti come il Bossero (3), il Pérez (4), il Godefroid (5) e bene ha fatto il progetto ministeriale a seguirlo.

#### CLX.

In quanto poi ai modi, coi quali si può commettere il falso nummario, essi sono uguali a quelli, coi quali si consuma ogni falso, cioè l'imitazione o l'alterazione del vero; a questa alterazione si può avere tanto col raggiungere come col lettero alla verità qualche cosa. Questa doppia forma di falso si ha nella moneta con la contraffazione e con l'alterazione. La prima ha luogo coniano moneta falsa uguale in apparenza alla moneta vera. La seconda ha luogo alterando la moneta vera, col togliere ad essa una qualche parte del suo valore, o col dare ad essa l'apparenza d'un valore superiore.

Queste due forme di consumazione di falso nummario non possono per la loro rispettiva importanza andare confuse insieme, né venire colpite dalla stessa pena. Il progetto ministeriale, a nostro credere, non si uniforma interamente a questa regola, giacchè mentre ha contemplato in una speciale sede (art. 247) e punito con pena meno grave il fatto di chi altera la moneta scemandone in qualsiasi modo il valore, ha poi punito con la pena minacciata a vero e proprio fabbricatore di falsa moneta colui, che alteri in qualsiasi modo la moneta genuina col dare ad essa l'apparenza di un valore superiore (art. 246, n. 2°). A nostro cre-

(1) *Istituzioni di dir. pen.*, vol. I, n. 299.

(2) *Principi di Dir. penale*, Parte speciale, vol. VII, n. 3562.

(3) *Elementa jurispr. crim.*, n. 332.

(4) *In Cod. de falsa moneta*, n. 2.

(5) *In Cod. Theod. ad leg. de falsis moneta*.

dere i due fatti d'alterazione dovevano essere posti insieme in un medesimo articolo, come fa l'articolo 225 del Codice penale toscano, il quale dice: « Chiunque ha alterato moneta sincera, di specie avente corso legale o commerciale nel Granducato, in qualunque modo scemando il valore di essa, o dandole l'apparenza d'un valore più alto, è punito con la carcere da uno a diciotto mesi ». I due casi sono tra loro molto simili non solo perchè entrambi operano sulla vera moneta per aumento o per diminuzione del suo valore, ma ancora perchè il danno sociale che da loro deriva è assai minore di quello, che viene dalla fabbricazione. La fabbricazione non è mai concepibile senza l'impianto di una officina o di una fabbrica, la quale, anche quando non abbia ancora prodotto che una piccola quantità di monete, è però sempre apparecchiata e pronta a gettare sul mercato altre false monete; mentre colui, che rade o raschia una moneta o la lava con qualche acido per distaccarne qualche particella, o colui che la tinga o la colora, è ordinariamente un solitario speculatore.

Aggiungasi che non è uguale nel caso della fabbricazione e nel caso della alterazione la potenza del danno sociale, dappoichè vi sono altre prove, oltre quella del colore per distinguere una specie di moneta da un'altra. Non basta gettare in un bagno elettrico un soldo perchè avvenga la sua apparente trasformazione in lira, o gettarsi una lira perchè se ne faccia un marone. La leggenda della lira e del soldo starà sempre ad avvertire il pubblico: *nimium ne crede coloris*; e se quel belletto metallico potrà riuscire ad ingannare qualche ozioso, farà però ridere il pubblico che respingerà con disdegno la falsa moneta. Nè è il caso di ricordare che tal fatta i Principi batterono moneta falsa vendendo d'una tunica d'oro e d'argento un corpo di vile metallo (1); giacchè se alcun falsario oggi si volesse dare a questa speculazione, egli cadrebbe sotto le pene dei fabbricanti, anche quando avesse preso per anima della sua moneta non già un qualsiasi disco metallico, ma soldi per vestirli a lire, o lire per canuffarli a napoleoni. Egli in questo caso dovrebbe imprimere sulla veste del nuovo metallo la leggenda e l'immagine del Principe e la falsa indazione del valore, e ciò basta perchè si sia la fabbricazione. Questa poi in ogni caso non sarebbe una speculazione che potrebbe correre, perchè non ci sarebbe bisogno di prendere moneta di basso valore per avere anima di metallo, nè lo moneta si presterebbero al criminale scopa, perchè la grandezza del disco varia secondo la qualità ed il valore della moneta, e ciò serve come un'altra guardia per assicurare agli occhi di tutti il valore della vera moneta. Non resta adunque che la poffa operazione d'una doratura o d'una imbiancatura, la quale può benissimo andare a pari con la rasatura, la tosseura o la lavatura, ed essere punita con la stessa pena.

Questa nostra opinione ha il conforto dell'autorità dei Puccioni, il quale esaminando il citato articolo del Codice penale toscano, che mette insieme, come fu detto, i due casi d'alterazione per additione o per sottrazione, dice: « Con l'altra parola *alterazione* viene rappresentato un altro modo di commettere il delitto ben diverso dal precedente e che ha in sé meno odiosi caratteri ». Infatti, se il

(1) Queste specie di monete erano conosciute dai Romani, che le chiamarono *nummi pulchellati*, *nummi subrepti*, per la foglia preziosa che avevano sopra, e per il rite metallico che avevano dentro (Pezzo, *Saggio*, V, v. 101). Furono dapprincipio battute dalla Repubblica come monete a corso forzato negli urgenti bisogni dello Stato (Pezzo, *Hist. nat.*, Lib. XXXIII, c. 9); poi i falsi moneteri se ne approfittarono ed imitarono il Governo (Ciccone, *De offic.*, l. III, c. 30, 29).



falsificare o contraffattore della moneta conia o fonde moneta falsa imitando la vera, l'alteratore al contrario si volge a quest'ultima, e con il suo frodolento operato la deprezza col raderla, toarla o lavarla con materie caustiche per trarne parte del metallo con cui è formata, o col dare ad essa un colore differente mediante l'aspetto di più prezioso metallo, sicchè apparentemente perda la sua precedente qualità, per indossarne fallacemente altra di maggior valore. Abbiamo detto che questo modo ha in sé stesso meno odiosi caratteri del primo, mentre, cheché dispongano le leggi umane, quasi tutti i buoni scrittori concordano nel ritenere che colui, che altera la moneta buona dev'essere più mitemente punito di quello, che crea la moneta falsa; non solo perchè maggiore impedenza e frange si trova in quest'ultimo, ma perchè il danno pubblico è assai minore nella alterazione, che nella fabbricazione » (1).

## CLXI.

Un'altra forma di falso nummario è l'espansione o l'introduzione nel Regno della falsa moneta. Anche l'espansione non è forma speciale al titolo del falso nummario, ma è comune ad ogni falso, il quale non solamente si commette col fabbricare un simulato documento, o con l'omettere od aggiungere qualche cosa nel documento vero, ma ancora con l'uso sciente del falso documento. L'espansione della falsa moneta è l'uso della medesima, e la sua introduzione nel Regno quando sia già fabbricata in territorio estero è forma che si lega intimamente con l'uso medesimo. Il Claro, parlando dei vari modi, coi quali si consuma il falso nummario, dice: *Multe modis potest quis falsum committere circa monetam. Primo fabricando falsam monetam; secundo, alterando; tertio diminuendo; quarto illam sic falsatam vel adulteratam vel diminutam expendendo* (2).

Di questa forma di falso parla il n. 3 dell'articolo 246 del progetto ministeriale, punendo con le stesse pene dovute ai falsi monetieri chiunque, di concerto con coloro, che hanno eseguito o sono concorsi ad eseguire la contraffazione od alterazione di moneta, le mette in circolazione o le introduce e la spende nello Stato, ovvero la procura ad altri non lo scopo di metterla in circolazione o di spenderla.

Il guardasigilli Pessina opinò che la fabbricazione delle monete si dovesse punire meno dello spendimento fatto di concerto col falsificatore, osservando che lo spendimento turba effettivamente la circolazione commerciale, mentre la fabbricazione la minaccia o la prepara soltanto. « Parmi, diceva il Pessina, che non si dovesse parificare neppure il fatto di chi soltanto falsifica o altera la moneta e il fatto di chi, avendola falsificata o alterata, la spende, oppure la spende di concerto coll'autore della falsificazione o alterazione. Sono due passi sulla medesima via criminosa, ma di essi il secondo più grave del primo » (3). Il progetto ministeriale in esame non ha creduto di accogliere la modificazione del progetto Pessina. Il ministro Zanardelli osserva nella sua Relazione: « Pareggiare nella responsabilità penale il fabbricatore allo spenditore previo concerto, è

(1) Pessina; Il Codice penale toscano illustrato, vol. IV, p. 9-10.

(2) *Societarum*, lib. V, § falsum.(3) *Progetto di Codice penale*, Relazione, pag. 20.

parificare due fatti, dei quali l'uno è altrettanto indispensabile che l'altro affinché si verifichi in concreto la temuta lesione della pubblica fede, precisamente come si fa dei correi in uno stesso reato. La falsificazione e lo spendimento possono in tali condizioni considerarsi come due momenti in una stessa azione: lo spenditore pone in atto il disegno del fabbricatore. La falsificazione è un reato per sé medesimo perfetto, in quanto che basta a recare un turbamento nella pubblica fiducia; ed anche quando con lo spendimento suddetto la pubblica fiducia è realmente tradita per l'avvenuto danno patrimoniale dei cittadini, non si ha in realtà che il primo fatto, il quale vien portato alle ulteriori sue conseguenze ». A noi pare che non debba essere dubbio sopra questo sistema dell'onor. Zanardelli, ognora quando il concerto prede dall'espansore o dallo introduttore col monetiere sia avvenuto prima che l'officina si fosse impiantata e quando la medesima era avviata, giacchè in tal caso il concerto è una complicità nella fabbricazione, in quanto che i falsi artefici prima di mettersi all'opera o per continuare nell'opera stessa contavano già sulla promessa espansione, ed essi potrebbero dire quello che diceva dei conti di Romana il falso monetiere Maestro Adamo nell'Inferno di Dante:

Io son per lor tra siffatta famiglia  
 Et m'indussaro a battere i fiorini  
 Che avevan tre ceati di mondiglia (1).

## CLXII.

La ragione di dubitare potrebbe sorgere nel caso che il concerto sia stato posteriore alla fabbricazione; e la questione potrebbe farsi tanto per ciò che riguarda il monetiere semplice di fronte al monetiere, che avesse anche speso la falsa moneta, come per parte del semplice espansore di fronte al monetiere. Per ciò che riguarda la prima questione nulla dice il progetto ministeriale, e si può credere che il medesimo, con la latitudine che pone nell'applicare la pena da sei a dodici anni, abbia lasciato ai giudici di tenere conto di questo caso nella medesima. Non è già che non sia un reato perfetto ed un compiuto falso nummario la semplice fabbricazione, giacchè per il falso non fa bisogno del danno effettivo e basta il danno in potenza. Lo disse anche Boemero: « *Quicumque porro dotus cum intentione alios laedendi coniectus esse debeat, porro sequitur, ut non ad actuale damnum respiciendum sit, sed sufficiat quod alii laedi poterint* » (2). Lo insegnò il Poggi (3) ed il Carnignani (4), il quale sebbene nella fabbricazione avesse da principio considerato un tentativo di falso nummario la semplice fabbricazione, tuttavia ciò disse in base alla legislazione allora vigente in Toscana, che puniva il falso nummario come furto qualificato e nelle ultime edizioni dei suoi *Elementa* disse che, *re melius pensata*, la semplice fabbricazione era un reato perfetto.

Non può per altro negarsi che colui, che fabbrica e spende insieme, merita una maggiore pena, se è pur vero che il danno in atto aggiunge qualche cosa al danno in potenza, e se ne deve tenere un qualche conto nei criteri misuratori

(1) *Inferno*, c. XXX, v. 87.(2) *Elementa Jurispr. crim.*, n. 333.(3) *Elementa Jurispr. crim.*, n. 57.(4) *Elementa Jurispr. crim.*, n. 1148.

del maleficio. Il Codice penale toscano considerò espressamente questa ipotesi e distinse non solo chi fabbrica e spende insieme, ma colui, che fabbrica e tenta di spendere, variando la pena secondo i tre casi. Noi crediamo che non sarebbe stato fuori di proposito nel progetto nostro seguire l'esempio del Codice penale toscano, il quale, come dice il Carrara, « forma un ordine completo di penalità del falso nummario filosoficamente e saggiamente distribuito, che non è suscettibile di censura » (1).

Sia pure, come bene osserva l'onorevole Zanardelli, che non ci siano due passi o due studi nel reato di falso nummario col fabbricare e col spendere; perchè la sola fabbricazione o falsificazione completa la figura giuridica del maleficio. E però ugualmente vero che colui, che fabbrica e spende insieme, fa un passo più largo di colui, che fabbrica soltanto, ed aggiunge alla falsificazione un altro fatto che, per sé solo, varrebbe a costituire un reato, cioè l'espansione. Se in questo caso non si possono imputare al colpevole due delitti, perchè i due fatti si fondono insieme in un solo ente giuridico, in quanto lo spendimento è lo scopo della fabbricazione, tuttavia ci pare che il progetto non avrebbe fatto male a considerare espressamente come più aggravato il titolo del falso nummario seguito da espansione tentata o consumata.

## CLXIII.

(Art. 248).

In quanto poi allo spendimento fatto di concerto coi fabbricatori posteriori alla fabbricazione, bene a ragione il progetto distingue questo caso dall'altro di colui, che spende senza concerto, e questi due casi distingue dal caso di colui, che spende la moneta ricevuta in buona fede (articolo 248). Il concerto coi fabbricatori non solo infatti pone in essere il reato di spendimento, ma fa dello spenditore un ausiliario di un ministro del fabbricatore, perchè lo aiuta a conseguire lo scopo della sua fabbricazione. Poco importa che l'espansore abbia trovato pronte le false monete da cedere quando egli la prima volta si abboccò coi monetieri, se poi col prendere e metterle in circolo viene ad essere incoraggiata la malvagia speculazione. Assai raramente i falsari, trovata la pietra filosofale della monetazione a buon mercato, rompono il conio alla prima raccolta; e chi aiuta a fare la seconda, è come se avesse aiutato a fare la prima. Noi crediamo per altro che anche configurando questi casi rarissimi, nei quali il concerto sia stato posteriore ad ogni fabbricazione, la disposizione del progetto ministeriale ci sembra scorta da qualunque vizio. Vi sono scrittori, i quali credono che sia una aberrazione dalle regole della complicità il punire l'espansione come la stessa fabbricazione delle monete, quando lo spaccio non ebbe alcuna influenza sulla fabbricazione ed il concerto coi falsari fu completamente posteriore alla falsificazione (2). Laonde vorremmo che in questo caso lo spaccio fosse punito meno che la falsificazione seguendo l'esempio del Codice penale delle Due Sicilie (art. 264) e del Codice penale gregoriano (art. 212). Questa questione fa pure trattata dagli antichi criminalisti e ne fu vivace e pertinace la disputa. Il Bartolo, il Claro, il Matteo sostennero l'opinione della pena più mite. Il Saliceto, il Marsilio, il Didaco su-

(1) *Programma*, Parte speciale, vol. VII, n. 3038.(2) ROBERTI, *Corso completo di Diritto penale*, vol. VI, n. 003-004; PIZZONI, *Il Codice penale tosc. illustr.*, vol. IV, art. 263, pag. 64 e seg.

stessero l'opinione della pena comune ed ordinaria. Il nostro progetto ha fatto bene seguire l'esempio del Codice penale sardo del 1859 (art. 325) e del Codice penale toscano (art. 232). Noi non vogliamo qui entrare nella disputa, che fanno il Meri ed il Carrara (1), se cioè, nello spaccio con concerto si debba ravvisare una figura di complicità nel falso nummario; in quanto questo falso, se è perfetto nella sua creazione, non è però esaurito e continua nello spaccio, in modo che come è unito con la pena dei complici colui, che partecipa alla continuazione d'un reato e contribuisce a portarlo a conseguenze ulteriori, così dev'essere punito anche l'espansore della falsa moneta. Noi crediamo che basti a giustificare il progetto la considerazione della massima gravità politica dello spaccio con concerto, siccome quello, che parve al falsario una facile via di raggiungere il suo scopo criminoso. Certo gravi infezioni morali, come avviene delle fisiche, devono essere rese difficili con l'isolamento ed anche il male morale e sociale va curato energicamente nel suo principio: *Principiis obsta, sero medicina paratur*.

Conviene pertanto che la legge non consideri lo spaccio con concerto alla pari dello spaccio senza concerto. Gli immediati esecutori e gli immediati corrispondenti del falsari non possono mettersi a paro coi ministri, o corrispondenti, o comessi di seconda o di quarta mano, con coloro, che non hanno avuto la fiducia diretta dei fabbricanti, e non hanno cominciato quel circolo vizioso per eccellenza, che è la falsa circolazione.

## CLXIV.

E poi un caso assolutamente diverso dai primi quello di chi avendo ricevuta la moneta falsa per buona si accorge del suo vizio e la rimette in circolazione. Il progetto ministeriale con l'articolo 248 ha punito questo fatto con la detenzione sino a sei mesi o con la multa sino a lire mille. Nel Codice penale sardo del 1859 questo fatto è punito più aspramente, cioè col carcere (art. 326). Il Codice toscano ha invece la pena del carcere sino a sei mesi, e la multa del triplo sino al settoplo del danno arrecato, la quale però non può mai essere meno di lire dieci (art. 285). Il progetto ha preso il buono dall'uno e dall'altro sistema, perchè ha dato facoltà al giudice di applicare o la multa o la carcere secondo i casi, fissando dell'una e dell'altra il massimo. Il reato in parola, sebbene sia uno spendimento, non presenta però la forza medesima di danno e di dolo che hanno gli altri casi. Il colpevole non ha la stessa forza di dolo, perchè *certus de danno vitando* e non *quid de lucro captando*. Egli respinge nella corrente ciò che la corrente ha gettato sopra di lui. Egli è una vittima del reato, la quale cerca di liberarsi dal male che gli è stato fatto chiamando altri a sopportarlo. Questo fatto non ha nemmeno la stessa forza di danno sociale che gli altri casi, giacchè sebbene colui, che rimette in circolazione, fa continuare il circolo, tuttavia questo circolo è per sua parte limitato a quella falsa moneta, della quale è stata la vittima. Punire questo fatto con la carcere ostensibile sino a cinque anni, ed anche col sei mesi, ma con multa del triplo sino al settoplo del danno arrecato, era pena troppo grave.

(1) *Terrica del Cod. pen. tosc.*, pag. 304-305; *Programma*, Parte speciale, V, VII, § 3582 e seg.

## CLXV.

(Art. 249).

Oltre alla falsità nella moneta metallica, il progetto ha considerato quella, che potremmo chiamare la falsità nella moneta simbolica, e meglio in quelle carte di pubblico credito, che non sono vera e propria moneta, ma che rappresentano la moneta e corrono come se fossero moneta.

L'art. 249 del progetto dice: « Per gli effetti delle leggi penali sono parificate alla moneta le carte di pubblico credito. Si comprendono sotto il nome di carta di pubblico credito, oltre quelle che hanno corso forzoso o legale come moneta, le carte sia nominative, sia al portatore emesse dai Governi e che costituiscono titoli negoziabili e tutte le altre aventi corso legale o commerciale emesse da stabilimenti a ciò autorizzati ».

Su questo punto il progetto non ha creduto di accogliere una modificazione introdotta dall'onorevole Pessina, il quale escluse dal titolo di falsa moneta simbolica la falsità, che cade sopra i titoli di credito nominativi emessi dai Governi.

Osservava il Pessina: « Non ho potuto poi consentire col progetto dell'onorevole Savelli neppure là dove, parificandosi alla moneta le carte di pubblico credito, si comprendono tra queste non soltanto le carte al portatore ma anche le nominative, perchè queste ultime altro non sono che un certificato. Ed in ciò la riforma che vi propongo si appoggia non solo all'esempio del Codice toscano (art. 230), ma anche a quello del germanico (art. 149) » dell'olandese, il quale ultimo parla soltanto di moneta o carta-moneta » (1). L'onor. Zanardelli ha creduto il contrario ed ha detto che anche le carte nominative, purché costituiscono titoli negoziabili, e specialmente i vaglia cambiali ed i *checks*, entrino siffattamente nella circolazione e prendano tanto il posto della moneta da doversi ben pregiare a quest'ultima, così da costituire un attentato alla fede pubblica la falsità, che si di esse si commette (2). La questione non è lieve. Non si tratta di escludere dai reati contro la fede pubblica la falsità nei titoli nominativi emessi da un Governo, ma si tratta di sapere se questa specie di falsità debba essere punita come se fosse un reato di falsa moneta, che è un modo speciale di offendere la pubblica fede; si tratta di sapere se deve essere punita come falso documentale o come falso nummario.

Ora, a costituire lo specifico della moneta anche simbolica, non basta che si tratti d'un titolo negoziabile, ma conviene che questo titolo si possa dare generalmente come pagamento nelle transazioni. Un titolo negoziabile è un titolo, che si può cedere o si può rendere come una mercanzia. Sono anche negoziabili le lettere di cambio ed i biglietti all'ordine perchè sono suscettivi d'operazioni di sconto e girano anch'essi con la giro da mano a mano, e sono tal fatta dati il pagamento insieme a monete metalliche ed ai biglietti di banca, e non perciò può essere elevata a falso nummario la falsità in questi recapiti commerciali. L'emissione di vaglia cambiali per parte dello Stato, o d'apertura d'un conto corrente con particolari depositanti, come avviene con l'istituzione delle Casse postali di risparmio, alla quale si lega lo *check*, che i depositanti traggono sulle dette Casse, è una funzione economica uguale a quella, che esercitano tanti banchieri. Il carattere della moneta è quello di essere inominata, di avere fede pe-

(1) Progetto di Codice penale, ecc. *Modificazioni e proposte*, ecc., pag. 28.(2) Progetto di Codice penale, ecc. *Ribattimento ministeriale*, vol. II, pag. 178.

se medesima, e non per il nome del girante o del traente o del prenditore, di circolare non in una ristretta cerchia, o di essere data in pagamento in qualche operazione, di correre per il gran circolo di tutto il movimento economico d'uno Stato, di essere, per così dire, la lingua universale o l'*espressione*, che tutti adoprano e tutti intendono, per denotare e valutare il prezzo delle cose, come tutti scambiano le idee con le loro parole d'uso; donde, se per analogia si può ammettere la parificazione delle vere e proprie monete, che portano in sé stesso il loro valore, ai biglietti di Banca che li rappresentano ed anche ai titoli inominati, che i Governi emettono, non ci pare che possa dirsi lo stesso dei titoli nominativi, i quali potrebbero avere la loro efficace iniziale nelle penne del falso documentale. Tal'è pure l'opinione del Barner, il quale disse: « Alla moneta metallica vengono pariegiati la carta-moneta ed i titoli al portatore dello Stato o autorizzati. Le grosse somme sono rappresentate per solito dalla carta-moneta e dai titoli, e perciò la falsità di questi importa maggior pericolo e danno che la falsa moneta. I titoli al portatore stanno in contrappeso ai nominativi come cambiali-boni. La falsità di questi non è falsità in moneta, bensì in pubblici documenti » (1).

## CLXVI.

Nel progetto dell'onorevole Pessina è pure un'altra proposta, per la quale si diminuirebbe d'un grado la pena nel caso che la falsità sia facilmente riconoscibile, e viene dichiarato non essere luogo a pena se la falsificazione o alterazione è tale da essere impossibile il non riconoscerla, salvo il disposto dell'articolo 391 per colui che, coi mezzi in esso indicati, sia giunto a far ricevere per vero le monete falsificate o alterate (articolo 245). Nel progetto dell'onorevole Zanardelli questo articolo è stato soppresso, giacché quanto alla prima proposta di diminuzione di pena fu forse osservato che il valutare la circostanza della facile riconoscibilità della falsa moneta o del falso biglietto poteva essere lasciata alla grande latitudine, che il progetto concede al giudice nell'applicare la pena e che varia da sei a dodici anni di reclusione. Col sistema dei gradi nelle pene si comprendeva la necessità che un Codice penale fosse più circostanziato, e quindi poteva aver luogo la disposizione dell'art. 323 del Codice penale sardo del 1859, il quale diminuiva d'un grado la pena quando la falsità sia facilmente riconoscibile. Anche il Codice penale toscano, che pure non ha il sistema dei gradi nelle pene, sebbene le determini per quantità di frazioni, non ereditò opportuno di contemplare come diminuzione la pena la circostanza della facile riconoscibilità della falsa moneta. Egli è vero che questo Codice, contemplando le varie figure di falso nummario stabilisce come si debba diminuire la pena *nei casi più leggeri*; ma esso non annovera espressamente tra questi casi la facile riconoscibilità della falsa moneta.

Ad ogni modo la Commissione ha creduto che sarebbe opportuno il riprodurre nel nostro progetto l'art. 282, § 1, del progetto senatorio così concepito: « Se la moneta o la carta falsificate sono facilmente riconoscibili, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite di un grado ». La Commissione accomodando questa diminuzione al sistema penale del progetto, propone per altro che la diminuzione si faccia in ragione d'un sesto.

(1) *Trattato di dir. pen.*, Parte II, Tit. XI, pag. 338.



La facile riconoscibilità della falsa moneta non minore senza dubbio la potenza del danno. La moneta di questo genere non sono imitazioni o contraffazioni, ma godde caricature e mascherie di moneta. Laonde il Puggi esserò che quando la falsità era facilmente riconoscibile, il reato non poteva dirsi ancora perfetto nel suo materiale: *ne usqueque perfecti sceleris argui possint, quod non usque ad numerum satisfactionis insisteret legitimus, ut illud impendere facile sit* (1).

Una più grave questione è quella del caso, in cui la moneta non fosse spendibile perchè non potrebbe non essere riconosciuta come falsa. Nessun dubbio che quando la moneta non è spendibile, perchè assolutamente l'inganno non è possibile, non si può dire che vi sia materia di falso. Il falso è l'imitazione del vero, e questa imitazione non esiste là dove non è possibile non riconoscere la falsità. In questo caso l'azione criminosa è inidonea a raggiungere il suo fine e non vi può essere né reato tentato, né reato consumato là dove gli atti, che lo costituiscono sono inidonei. Manca in questo caso la possibilità della violazione del diritto, la quale non si consuma con la semplice manifestazione d'una res tendenza o d'un triste proposito, ma col porre in essere un fatto, che possa avere potenza di nuocere ad un pubblico od un privato diritto:

Tenor si deve sul di quello così

Che hanno potenza di fare altrui male  
Dell'altro no, che non son paurosi (2).

Non certo non parliamo di quel caso, nel quale le false monete destitute di spendibilità rappresentino le prove del conio, o gli *abozzi* fatti per giungere a dare alla moneta la sua perfezione, o per lo meno il carattere della spendibilità. In questo caso però non ci sarebbe mai il reato di consumata fabbricazione, ma il tentativo della medesima, ognora quando sia palese che la prova infelice era un passo fatto per riuscire ad una prova felice, e gli strumenti o mezzi adoperati erano per sé stessi idonei e sufficienti per mettere i monetieri sulla via della buona prova: *evadendo dicitur*. Il *provando e riprovando*, che fu l'insigne degli accidenti del Cimento, vuol essere anche quello dei falsarii. Noi parliamo del caso, in cui i monetieri abbiano esaurite tutte le loro forze ed impieghi i mezzi, che avevano in opera, e siano vinti non ad un *parto*, ma ad un *certo*, o ad un *meatro*, del quale chiunque potrebbe dire come del meatro di Orazio: *Spectatum admisit visum tenentis amicos?* Ora, in questo caso non c'è bisogno d'una dichiarazione del legislatore per dire che il fatto non sarebbe punibile. E nei principii generali, che governano qualunque specie di reato, che quando il fatto non è efficace a produrre alcun danno non si può parlare di fatto punibile.

Nè il Codice penale toscano, nè il Codice penale sardo del 1859, che ora governano l'Italia, hanno creduto opportuno di fare una simile dichiarazione. Solo il secondo ha creduto conveniente di fare una dichiarazione, che in certo modo implica il diritto di discutere l'esistenza del falso nummario, ognora quando la moneta non sia per sua natura spendibile. Si dice infatti, nell'articolo 240, § 2 del detto Codice: « Non si può muovere dubbio intorno alla spendibilità delle monete o della cedole contraffatte o alterate, ognorachè siano state spese ». Il Codice penale toscano con questo articolo volle codificare una massima insegnata dal Carmignani, dal Paoletti e dal Cremani. Il Carmignani disse non solo che

la moneta per essere falsa debba essere fisicamente spendibile, ma che non si possa più muovere dubbio sulla spendibilità, ognora quando la moneta sia stata effettivamente spesa: *Quapropter moneta, quævis adulterata, impendibilia oportet sit: ut si impensa jam fuerit, quoviam damnus actus ipse perhibet, sequit amplius de impendibilitate deputari* (1).

## CLXVII.

Noi crediamo che bene abbia fatto il nostro progetto ad abbandonare questa presunzione *juris et de jure* della spendibilità, cavata dal fatto della spesa. Infatti l'aver effettivamente satto una moneta prova solo che ci è stato chi l'ha prom ed accettata per buona, ma non prova punto che la moneta sia spendibile. La spendibilità della moneta non è la sua attitudine ad ingannare uno o pochi individui, ma la sua attitudine alla circolazione, cioè a compiere l'ufficio di vera o propria moneta. Ora la circolazione non è un fatto singolo, ma una serie di fatti, come il *vincolo* non è uno o più punti, ma una serie di punti. Se un contadino, che non ha mai visto lucidare un ruspone e non sa leggerlo, prende come moneta d'oro un gettone da giuoco, o come foglio di Banca un biglietto della Banca dei complimenti, si dirà per questo che non si può muovere dubbio sulla spendibilità della moneta, solo perchè la pretesa moneta od il preteso foglio di Banca fu effettivamente spesa? — La falsa moneta dev'essere anzitutto *moneta*. Quando si fa passare come *moneta* quella, che tale non è nella sua forma estrinseca, o quando manca taluno degli elementi costitutivi ed essenziali di questa forma, in modo che sia impossibile alla comune degli uomini non riconoscerla falsa, in tal caso il fatto di avere potuto ingannare un uomo prova la possibilità dell'inganno e del danno individuale, ma non prova la possibilità dell'inganno e del danno sociale. Se nella società ci sono i gozzi, la comune degli uomini non si compone però di gozzi.

Nè varrebbe il dire che non può giovare al colpevole l'aver scelto la sua vittima, cioè l'aver saputo trovare la persona, sulla quale fare il colpo. Questo argomento vale nei reati contro il diritto individuale, nei reati contro la vita e la proprietà, perchè in tal caso l'azione criminosa si consuma tutta e si esaurisce nella persona, e la scelta delle persone più deboli dev'essere considerata come un modo di supplire alla obiettiva insufficienza e debolezza dei mezzi. Così però non avviene nel falso nummario, il quale offende non un diritto individuale, ma un diritto sociale, e questa offesa non ha luogo col semplice fatto del danno patrimoniale d'uno o più individui, che nella loro supina e cieca credulità abbiano accettata per buona una falsa moneta, ma col pericolo che il fatto si possa più o più volte ripetere, e che la falsa moneta, dato il primo od anche il secondo passo, non si arresti, ma *corra e circoli*. « Perchè la fede pubblica sia aggredita, dice il Carrara, bisogna che il fatto abbia tali condizioni da poter trarre in inganno un numero indeterminato di cittadini; bisogna che almeno la maggior parte di questi si commova al pensiero che quella moneta, se fosse rimasta in

(1) *Elementi giurisprudenziali*, § 1147. PAOLETTI, *Istiti teorico-pratici crimini*, lib. IV, tit. IV. *Re quævis sit supra diximus necessaria sit impendibilitate probata, tamen si ea judicialiter omnino habetur effectiva monetas expensis, sat est ad hoc ut per impendibilia moneta estimetur.*

(1) *Elementi giurisprudenziali criminali*, X, LXVII.

(2) DANTE, *Inf.*, c. II.

circolo, poteva esser data a lui e trarre lui pure in inganno. Ma ciò non avviene se la moneta non era spendibile, né siffatto timore si genera per l'accidentalità che quella moneta essi stupidamente accettata da qualche individuo, perchè ciò desta al riso o pietà della costui dabbenaggine, ma non vale ad indurre altri nello stesso (1).

Bene pertanto ha fatto il progetto ad abbandonare il sistema delle dichiarazioni legislative su questo punto, sia per affermare che non c'è reato di falso monetario quando la moneta non poteva esser riconosciuta come falsa (sistema proposto dall'on. Pessina), sia per affermare che non si possa fare questione di spendibilità, quando la moneta sia stata realmente spesa (sistema osservato dal Codice penale toscano).

## CLXVIII.

Un altro punto, nel quale noi crediamo far plauso al nuovo progetto, è relativo al dolo specifico del falso monetario.

L'onorevole Pessina credette conveniente di mettere nella definizione legislativa del falso monetario lo scopo della circolazione; laonde, nell'articolo 236 del suo progetto, disse: « chiunque falsifica monete nazionali o straniere aventi corso legale o commerciale nello Stato o fuori, nello scopo di metterle in circolazione, è punito con la prigione da tredici mesi a cinque anni ». L'onorevole Pessina giustifica la sua proposta a questo modo: « La scienza non dubita di porre questo fine come condizione per aversi il falso nummario, mettendo in luce le conseguenze esorbitanti, a cui si potrebbe venire con un concetto diverso, come, ad esempio, di penire solai, che tossasse o linnasse una moneta senza nessuna intenzione di spenderla, ma per usarne di parte del metallo, di cui è composto, o che, per uno scopo affatto diverso dallo spendere, come, per esempio, per compiere una collezione insieme una moneta d'alto valore. Non mi pare fosse inutile esprimere nel Codice ciò, che è già un postulato della scienza; né ciò mi è sembrato pericoloso, come già non sembrò al legislatore permanente del 1870, mentre varie circostanze del fatto, che tosto vengono alla mente per poco che il penal, varranno a fare ammettere o a fare escludere l'intenzione criminosa » (2).

Questa opinione dell'onorevole Pessina è sostenuta anche dal Carrara e dal Berner. Il Berner dice « che per aversi il reato deve concorrere il proposito di mettere in circolazione la falsa moneta per buona. Una intenzione diversa da quella di mettere la moneta in circolazione, per es., il volerla semplicemente mostrare per acquistarsi credito, non costituirebbe reato di falsa moneta » (3). Il Carrara sostiene la stessa opinione configurando diversi casi, nei quali taluno per fine di scherzo, o di prova, o di studio, o per altro fine diverso da quello della circolazione, possa fabbricare una moneta falsa, o possa alterare la vera, o possa acquistare le alterate e le false (4).

Questi casi però sono rari, e per escluderli non fa bisogno che la legge

(1) *Programma*, Parte speciale, vol. VII, § 3553.

(2) *Progetto del Codice penale, ecc. Modificazioni e proposte*, ecc., p. 27.

(3) *Trattato di diritto penale*, Parte speciale, *Falso moneta*, p. 340.

(4) *Programma*, Parte speciale, vol. VII, § 3559-3534.

se ne preoccupi con una affermazione in contrario. Tocca a solui, che si trova in questa circostanza eccezionale, di mostrare la specialità del suo caso di frode alla presunzione giudiziaria di dolo, che nasce dal caso ordinario. Laonde in questo senso bene ha fatto l'onorevole Zanarelli a sopprimere nel suo progetto, per ciò che riguarda il falso monetario, lo scopo di mettere in circolazione, e bene ha detto, che il dichiarare ciò in una legge sia « un'aggiunta pericolosa, quasi che non bastasse all'incriminazione del fatto l'operata falsificazione, una occorrenza che fosse dimostrata inoltre la intenzione di mettere in circolazione la falsa moneta. Una tale intenzione è inerente al fatto della falsificazione della moneta, come in generale nei reati di falso, rispetto ai quali si applica la massima, che « res ipsa in se delata habet ».

## CLXIX.

Questa dichiarazione non fanno il Codice penale toscano ed il Codice penale sardo del 1850. È troppo palese che chi spende una falsa moneta non può non volerne la circolazione, o chi fabbrica monete false od altera monete vere, non può non ignorare e non volere che la falsità cada sulla moneta, in quanto è moneta, cioè strumento di circolazione. Che se poi alcuno fabbrichi monete false o le acquisti, od alteri le vere, non con lo scopo della circolazione, ma con quello di farne oggetti di ornamento della persona, o del salotto, o per utilizzarle come metallo, in tal caso non è più a parlare di moneta, perchè la moneta non ha più la sua funzione: essa per fatto privato è tolta alla circolazione, e compie l'ufficio d'un prodotto artistico, o d'un metallo più o meno prezioso.

Aggiungiamo da ultimo che, anche esaminando la questione dal lato scientifico, la circolazione ha ragione di essere e non di scopo o di fine.

Il dolo specifico del falso nummario non può essere che lo stesso dolo generico del falso, aggiuntivi la specialità del modo, col quale la falsità si consuma e che costituisce una specie dei reati di falso. Ora nel falso il dolo si configura nell'intenzione di recare altrui pregiudizio: *fraudolentia variatati mutatio in alterius praefudicium facta*. Laonde il Carmignani definì il reato di falsa moneta per la fraudolenta falsificazione della moneta fatta in altrui pregiudizio: *Hoc crimen generaliter definitur fraudolentia monetae falsificatio in alterius damnum suscepta* (1). Anche il Boerner insegnò: *Id crimen nihil aliud est quam dolosa monetae falsificatio in fraudem tertii suscepta* (2). Lo scopo dell'altrui pregiudizio è anche scopo di trarre illecito vantaggio o lucro, giacchè la violazione dell'altrui diritto viene dallo agente appresa e voluta come soddisfazione propria, cioè come vantaggio patrimoniale od economico. Così il lucro è il rovescio del danno e formano entrambi i due aspetti del dolo e l'uno è preso per l'altro o viceversa. L'idea del lucro però è più esplicita, giacchè come bene osserva il Giuliani (3): « l'idea del lucro racchiude quella del danno e serve di più a far conoscere la passione movente al delitto, nonché a separarlo da quella specie criminosa, con cui è stato erroneamente confuso ». Laonde, il Giuliani definiva il falso nummario: *la fraudolenta falsificazione della moneta fatta con*

(1) *Elementa juris criminialis*, § 1145.

(2) *Elementa juris criminis*, § 531.

(3) *Istituzioni di Dir. crim.*, vol. II, lib. II, cap. VII, § 3, pag. 170.

*assisi di trarre lucro; definizione, che venne pure data dal Puccioni, causa insegnata dai migliori giuriconsulti (1).*

Non ci pare adunque che il progetto possa venire censurato per avere omesso di indicare come elemento del reato lo scopo della circolazione, che è invece il *scoglio* o la *frase*, alla quale è subordinata la moneta con la sua spendibilità per conseguire nel danno l'illecito lucro.

CLXX.

(Art. 252.)

Il progetto con l'articolo 252 esime da pena « colui, che, avendo eseguito o essendo concorso ad eseguire la contraffazione o alterazione di moneta o carte di pubblico credito, è riuscito, prima che l'Autorità ne avesse notizia, ad impedire la circolazione ». È questa una notevole innovazione arrecata al Codice penale sardo del 1859, il quale con l'articolo 332 esentava da pena colui, che, nel caso della fabbricazione o falsificazione, prima della emissione avesse formalmente denunciato il reato quando il procedimento penale non fosse stato incominciato, ovvero se dopo incominciato il procedimento avesse procurato l'arresto di tutti o di parte dei colpevoli. Parve all'onorevole Zanardelli che fosse più opportuno e non subordinare l'impunità alla delazione dei propri compagni, bastando all'uopo il fatto di avere impedito comunque il danno derivante dal reato, ometto analogo a quello, per il quale va esente da pena l'autore del tentativo di un reato quando, mosso da pentimento, desiste spontaneamente dalla criminosa azione incominciata ».

La Commissione parlamentare su questo punto ha creduto di formulare il modo diverso la circostanza siffrante la pena. La Commissione propone la seguente formula: « Va esente da pena colui che, avendo eseguito o essendo concorso ad eseguire la contraffazione od alterazione di moneta o carte di pubblico credito, è riuscito, o ha dato avviso all'Autorità, a prima che l'Autorità ne abbia avuto alcun'altra notizia, ad impedire la circolazione ». Con questa formula non si volle smentire il caso della denuncia o avviso alla pubblica Autorità, ma nello stesso tempo si volle ammettere che anche quando non fosse stata presentata alcuna denuncia, o dato alcuno avviso, basterebbe per liberare dalla pena la circostanza che alcuno avesse impedito la circolazione prima che l'Autorità avesse potuto averne notizia. In verità con la formula ministeriale, la quale vuole che l'impedimento della circolazione sia effettuato prima che l'Autorità avesse avuto notizia della fabbricazione od alterazione della moneta, non sarebbe valso l'aver impedito la circolazione con la denuncia o con l'avviso dato alla pubblica Autorità, giacché l'impedimento sarebbe stato un effetto della denuncia, quindi posteriore al medesimo, o perciò stesso posteriore alla notizia, che l'Autorità avrebbe avuto della falsificazione. La denuncia adunque non avrebbe potuto giammai produrre il beneficio della dirimente, anche quando il colpevole non avesse potuto giungere per altra via ad impedire la circolazione. Come infatti si potrebbe impedire la circolazione di monete, che, fabbricate, si trovano in deposito nella casa d'uno dei complici, senza darne avviso all'Autorità, la quale sola ha il diritto di procedere ad una perquisizione domiciliare e così d'impadronirsi di quel veleno, che era destinato ad ammorzare la circolazione monetaria?

(1) Il Codice penale sardo illustrato, vol. IV, pag. 8.

È qui a da avvertire come dalla formula della Commissione parlamentare non venga esclusa dal beneficio colui, che abbia procurato l'arresto del complice, ognuando il medesimo avesse seco tutto il compendio dei falsi biglietti destinati alla circolazione, talché il suo *arresto* non solo *arrestava* ma *impediva* che la circolazione possa avere principio. Questi casi di denuncia non si possono menomamente confondere con quelli, che la pubblica officina, pure accettando come stili, giudica obbrosciosi, cioè con quelli di chi compra dalla legge la propria impunità col prezzo della libertà dei propri compagni di delitto. Era mostruoso che la legge concedesse un tanto beneficio, qual'è quello dell'impunità, a colui, che l'era più immettevole a che, dopo avere colto il frutto del suo delitto, se ne assicurava il godimento con la libertà della sua persona, facendo arrestare uno o più dei suoi compagni. La società non ha alcun motivo di scelta tra l'uno e l'altro: l'uno vale l'altro, e l'uno è peggiore dell'altro; e se senza l'opera dell'uno era pur giocofora che l'altro potesse rimanere occulto od impunite, meglio quest'ultimo male rimediabile, che rinunziare senza rimedio alla punizione del primo.

CLXXI.

Non così però avviene quando la denuncia o l'arresto sono stati i mezzi adoperati per l'impedimento della circolazione. La società, in questo caso, è stata salvata da un danno gravissimo per opera stessa di colui, che aveva preparato il pericolo, ed avvi per tal modo il vero e proprio caso della civile respicienza, perchè quando la circolazione non è ancora avvenuta il colpevole è sempre in tempo di distruggere gli effetti della sua rea azione e quasi di revocarla. È pur vero che quando si riesce ad impedire la circolazione, la falsificazione è avvenuta, e che la falsificazione è reato consumato e perfetto; ma questa perfezione è tutta giuridica: è la legge che eleva a reato consumato un atto preparatorio allo spendimento, perchè con la sola falsificazione, atteso l'immediato pericolo della circolazione, la fede pubblica rimane scossa. Ora, quando questo pericolo è stato scongiurato per opera del colpevole, la fabbricazione o falsificazione diviene un fatto senza danno né reale né possibile, e senza danno non c'è reato.

Fu ventilata nel seno della Commissione parlamentare la questione se, malgrado l'esenzione di pena concessa al colpevole, che riesce ad impedire la circolazione, si debba darla ai giudici la balia di sottoporlo alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Il Codice penale sardo del 1859 dava infatti con l'art. 332 facoltà di sottoporre gli esentati dalla pena alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza a vita od a tempo. Questa facoltà, che in via straordinaria eleva la sorveglianza speciale ad una pena perpetua, o quasi perpetua, non era nemmeno nel Codice penale delle Due Sicilie, il quale dava soltanto facoltà al giudice di sottoporre ad una malliveria il colpevole esentato dalla pena (art. 271). Fu del reato osservato che se si vuole più facilmente raggiungere lo scopo di prevenire il male gravissimo della espansione della falsa moneta; non è opportuno un semplice beneficio commutativo della pena, e soprattutto una commutazione in una pena, come quella della sorveglianza speciale, dalla quale, per le facili infrazioni ed i non meno facili arbitri, sono così frequenti e facili i passi alla pena del carcere. Si potrebbe anche aggiungere che col nuovo Codice verrebbe ad essere molto difficile e circoscritto l'ottenere il beneficio della legge, giacché non solo



esso non viene liberato dalla pena colai, che procura semplicemente l'arresto del complice, ma conviene che sia dimostrato da colui, che aspira al detto beneficio, d'aver impedita la circolazione; il che importa che non basterebbe l'aver arretrata una circolazione incominciata, o l'averla impedita soltanto in parte.

## CLXXII.

(Art. 250).

Oltre al reato di falsa moneta, il progetto punisce con l'articolo 250 come reato per sé stante anche il possesso e la fabbricazione di quegli strumenti e di quelle materie, che sono destinate alla contraffazione delle monete o delle carte di credito pubblico e minaccia ai colpevoli la reclusione da uno a cinque anni. Si volle con questo articolo punire il possesso e la semplice fabbrica di questi strumenti o di queste materie, per la circostanza del sospetto e del pericolo, che essi presentano di potere essere adoperati come strumenti di fabbricazione monetaria? Ovvero, con questa disposizione si volle punire come reato per sé stante l'atto preparatorio o il principio del reato di fabbricazione, in quanto la destinazione di questi oggetti era argomento della malvagia intenzione, che anima il semplice possesso o la semplice fabbrica di materie pericolose? Non mancano esempi dell'uno o dell'altro sistema. Se guardiamo infatti all'articolo 328 del Codice penale sardo, si punisce solo il fatto di avere fabbricato o fatto fabbricare o ritenere scientemente istrumenti atti a fabbricare false monete. È un sistema di prevenzione e di castigo, che taluni giuriconsulti approvano. Dice infatti il Richier. « Ut autem facilis obviam eatur hinc criminis, quod in maximum publicae et privatae rei dispendium codit, scilicet veticum, ne fiant instrumenta apta ad cadendas, fundendas et alterandas monetas, aut facta scienter retineantur, exceptis quoad posteriora instrumenta artificibus, qui his ad artis suae usum indigent » (1). L'Armeliani dice alla sua volta: « La fabbrica degli oggetti indicati si considera adunque panita precisamente come cagion prossima a delinquere » (2). Questo sistema viene adottato in molti casi, come nel punire la ritenzione delle armi insidiose, la fabbricazione o ritenzione dei veleni, la contraffazione o alterazione di chiavi o la fabbricazione di grimaldelli, anche quando non risulti che fossero apparecchiati a scopo criminoso.

Il secondo sistema è seguito dal Codice penale toscano, il quale non si contenta della semplice attitudine alla falsificazione negli strumenti fabbricati e posseduti, ma vuole la loro esclusiva attitudine a fabbricare monete o carte false, in modo che non sia possibile il negare che, con questa ritenzione e con questa fabbrica, si possedeva e si apparecchiava lo strumento d'un reato. Fu disputa se in questo possesso ed in questa fabbricazione si dovesse riconoscere un atto ed un tentativo anche remoto di falsificazione; ed il Carrara opinò che si tratti d'un tentativo remoto, perché la univocità emerge dalla natura stessa dell'atto, non potendo fabbricarsi con a fine diverso da quello di contraffare moneta. Ad ogni modo egli non nega che altri ha potuto osservare che, non essendosi ancora dato principio alla fabbricazione, ma preparandosi soltanto lo strumento della medesima, ed avendolo già apparecchiato e pronto, si è nel caso di un atto preparativo.

(1) *Unicursus civ. et crim., jurispr.*, lib. IV, tit. XI, cap. IX, sect. VI, § 1136, t. XII, pag. 371.

(2) *Istituzioni di Dir. pen.*, § 305, vol. II, pag. 160.

« In questa controversia, egli soggiunge, opportunamente questo delitto problema fu tolto via da quelle moderne legislazioni, che costituirono della fabbricazione del con un delitto speciale perfetto in sé stesso e punito assai mitemente. Così il Codice toscano all'articolo 242 prevede questo fatto e minaccia il carcere da un mese ad un anno contro chiunque costruisca o ritenga, senza legittimo permesso, con e piastre intagliate ed altri strumenti esclusivamente atti a fabbricare moneta o carta pubblica di credito » (1).

Quest'ultimo sistema pare sia quello seguito dal nostro progetto, giacché stando alla Relazione ministeriale « nessun privato senza un fine criminoso può fabbricare o ritenere strumenti destinati alla fabbricazione od alterazione delle monete o delle carte di pubblico credito » (2).

Laonde si viene a formare una presunzione di dolo per la qualità speciale dello strumento, e ciò allo scopo di formare un reato speciale per il possesso e la fabbricazione del detto strumento.

## CLXXIII.

Or, se questo è il pensiero dell'onorevole Zanardelli e se tale fu pur quello degli altri progetti, non possiamo negare che la forma, con la quale questo pensiero venne espresso nell'articolo 250 del progetto, sia troppo elastica, giacché non vi si legge quella parola, che appunto può dare argomento plausibile di fine criminoso, cioè che gli strumenti posseduti o fabbricati fossero per loro natura esclusivamente destinati alla falsificazione. Inoltre, mentre la Relazione parla di strumenti e mentre tutti i progetti precedenti di questi soli parlavano, comprendendo in essi anche la carta flogranata, l'articolo 250 parla anche di materia, allargando così grandemente il campo della incriminazione. Le materie, che possono servire per una falsificazione, servono anche a molte industrie ed a molti usi della vita, come i colori, i metalli; né sono univoci tutti gli strumenti, che possono servire per una falsificazione, come le lime, i crocicchi, i torchi. Così si è costretti a ricorrere alla prova dell'intenzione, togliendola da ben altra fonte che non sia quella del materiale possesso e della materiale fabbricazione dei detti strumenti, e quindi la destinazione, della quale parla l'articolo 250, ora dovrà risultare dall'intenzione ed ora dalla natura dello strumento. È anche questo un sistema, per il quale non vi sarebbe bisogno di avere la fisica univocità dello strumento; ma in tal caso è bene che si sappia ed è bene che dica l'articolo, come il reato ha bisogno del fine criminoso della falsificazione, salvo a provare questo fine vuol con la natura tassativa ed univoca dello strumento, vnoil non altre prove.

## CLXXIV.

(Art. 261).

Dopo la falsità nella moneta metallica o nella simbolica, viene la falsificazione dei sigilli, bolli pubblici e loro impronte. In quanto ai sigilli, il progetto non contempla che una certa classe o categoria di sigilli, cioè quelli strumenti,

(1) *Progrèsimo, Parte speciale*, vol. VII, §§ 3026, 3027.

(2) Vol. II, p. 178.

che portano l'arma e la leggenda dello Stato, della provincia, del comune, o dei pubblici istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, come pare delle Autorità dello Stato o dei notai, e che servono ad accertare l'autenticità dell'atto improntato dal suggello. E questa impronta adunque una prova se non una, certa concorrente con altre prove ad attestare che l'atto proviene da quella pubblica Autorità, alla quale appartiene il suggello. Il suggello poi, dal quale si cava l'impronta, è lo strumento, col quale si produce questa legale ed esteriore certezza che l'atto proviene dallo Stato, o da un pubblico Istituto, o da una Autorità dello Stato, o da un notaio. Il progetto pone adunque nella stessa riga il fabbricare un falso suggello o l'usare del suggello falso.

Dopo la falsificazione dei suggelli viene quella dei bolli, pazzoni, marchi od altri strumenti destinati, pur disposizione di legge o del Governo, ad una pubblica certificazione, ed anche qui si punisce al pari la fabbricazione dei falsi strumenti e l'uso dei medesimi.

L'articolo 291 inoltre, contiene una disposizione, per la quale è anche punito l'uso indebito del vero sigillo, bollo, o marchio, perchè è anche falsità usare d'uno strumento vero contro il suo legittimo ufficio, che è quello di essere adoperato dall'Autorità, alla quale appartiene, com'è falsa chiave usare della chiave vera contro la destinazione del proprietario. Anche le impronte, cioè i prodotti dei suggelli, dei bolli e dei marchi, possono essere suscettive di falsità, ed anche queste falsità ha contemplato il progetto.

## CLXXV.

(Art. 263.)

Viene quindi la falsificazione della carta bollata, dei francobolli e delle marche da bollo. La materia della carta bollata ebbe dalla Commissione parlamentare una speciale attenzione.

L'articolo 263 del progetto contempla il caso di colui, che « cancella o fa in qualsiasi modo scomparire dai francobolli, dalle marche da bollo, o dai biglietti di strade ferrate, o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni destinati ad indicare l'uso già fattone ». Si osservò che questo articolo non contemplava il caso di colui, che fa scomparire da una carta bollata i segni del suo uso, e che l'adopera, come non fosse stata mai adoperata. La Commissione pertanto propose che alle parole *uso già fattone* dell'articolo 263 si aggiungano le seguenti: « o con qualunque altro mezzo di cancellazione rimette in uso carta bollata già adoperata ». Questa ipotesi venne preveduta dall'art. 17 della legge 14 luglio 1887, n. 4702, *Modificazioni alle leggi sulle tasse di registro e bollo*. L'onorevole Spirito, nella tornata del 28 giugno 1887, aveva proposto un emendamento così concepito: « Saranno puniti col carcere da uno a tre anni coloro, che per ragione di lucro lavorano con preparati chimici la carta da bollo già usata, e coloro, che scientemente la metteranno in vendita e ne useranno ». L'emendamento venne ritirato, giacchè fu osservato dalla Commissione e dal Ministro che l'articolo 17 comprendeva già il fatto della lavatura della carta bollata, e che, quanto alla pena, l'articolo 17 « sembra bastevole controspinta al reato ».

L'articolo 17 di questa legge dice: « Sarà punito col carcere ostensibile ad un anno chi dolosamente farà uso o smercio di carta bollata, di marche da bollo e di marche per concessioni governative, passaporti e legalizzazioni di firme, non che di quelli rappresentativi di diritti catastali o di verificazioni di pesi e

misure, che sieno state precedentemente usate, senza pregiudizio delle maggiori pene ai termini del Codice penale ».

L'articolo 17, già citato, si occupa dei bolli e delle marche a scopo fiscale, e sta bene che ne enumeri le diverse specie. Il Codice penale non ha bisogno di venire ai particolari, giacchè le tasse vanno e vengono secondo i bisogni del pubblico erario, e basta considerare i bolli e le marche in genere, in quanto sono apposti da una pubblica Autorità non solo allo scopo di accertare la riscossione d'una tassa, od il pagamento d'un diritto sull'oggetto marchiato o bollato, ma ancora per qualunque altro scopo, come quello di accertare la identità, la bontà di alcune determinate cose allo scopo di prevenirne la frode, o di tutelare l'igiene, ovvero di accertare la legittimità degli atti.

Se non che, pare a noi che in questa serie di reati avrebbe dovuto elevarsi a speciale figura lo smercio dei bolli o francobolli falsi e della falsa carta bollata e la falsificazione dei medesimi con lo scopo di farne smercio o commercio. Non ci pare che sia la stessa cosa usare d'un falso francobollo o d'un foglio falso di carta bollata comprando e facendo sparire dai francobolli e dalla carta bollata vera le tracce dell'uso che se ne è fatto, e fare di questa falsificazione un commercio ed un'industria, com'è accaduto in qualche città d'Italia per la lavatura della carta bollata già adoperata.

Nel primo caso colui, che adopera un francobollo od un foglio di carta usato, cerca di sottrarsi al pagamento d'una imposta, mentre nel secondo caso abbiamo un individuo od una società d'individui, che si sottraggono al Governo nella riscossione d'un tributo, e fa quei lucri, che dovrebbe fare lo Stato, ed espone una grande quantità di cittadini anche di buona fede a vedere colpiti di nullità certi atti della vita civile, per quali è richiesta la carta bollata, o il bollo, o la marca da bollo.

Ma se sopra questo punto il progetto avrebbe dovuto fare una speciale dichiarazione, aggravando almeno la pena fino a tre anni, non ci pare che, a proposito delle falsità in bolli o marche da bollo, o suggelli, fosse stato opportuno il ricordare non solo l'ipotesi di colui, che falsifica i biglietti delle ferrovie, ma ancora i biglietti e le marche di altre pubbliche imprese di trasporto, o fa uso dei biglietti falsificati. Questa ipotesi è preveduta dall'articolo 261 del progetto, in conformità di quanto proponevano i precedenti progetti. A noi pare però che questo caso, almeno per ciò che riguarda le pubbliche imprese di trasporto, non abbia nulla di comune con quello di chi falsifica i bolli dello Stato o degli istituti dello Stato, o sottoposti alla sua tutela.

Se per il biglietto ferroviario, il quale fa l'ufficio d'una ricevuta al portatore del pagamento del prezzo del trasporto, può dirsi che la proprietà delle ferrovie è sempre dello Stato e che l'amministrazione ferroviaria data ad una Società proviene dall'amministrazione dello Stato, che è quella dei lavori pubblici, e vi è passata con tutte le garanzie, che tutelano l'amministrazione dello Stato, al quale un giorno o l'altro la medesima potrebbe fare ritorno, non può dirsi la stessa cosa per ciò che riguarda le pubbliche imprese di trasporto come sono gli omnibus e le tramvie. L'industria del trasporto una differisce da tutte le altre industrie, che si rivolgono al pubblico; e se non è reato contro la fede pubblica il falsificare il biglietto d'entrata in un teatro, non si vede il perchè debba essere reato contro la fede pubblica il falsificare un biglietto d'un'impresa di trasporto.



## CLXXVI.

(Art. 264.)

Venendo ora a parlare del *falso documentale* nella sua doppia figura di falso in atto pubblico o di falso in atto privato, è opportuno considerare che la materia del falso in atto pubblico, che è il vero e proprio falso documentale, non avrebbe dovuto cominciare ad essere descritta col caso aggravato, per poi terminare al caso più lieve, cioè prima col falso documentale commesso dal pubblico ufficiale e poi con quello commesso dal privato. E nella economia e nell'ordine attuale di tutti i Codici ha prima vada considerata la figura di un reato rispetto a tutti e poi si consideri la circostanza aggravante tolta dalla qualità della persona. Non altrimenti fa il Codice penale toscano, il quale prima, non l'articolo 243, definisce il falso documentale e poi, con l'Art. 244, lo punisce più gravemente se commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.

Aggiungiamo inoltre, per ciò che riguarda la definizione del falso documentale, come il progetto non abbia considerata tra le forme di falsità comprese nella definizione, che l'articolo 294 del progetto dà del falso documentale, anche quella di chi sopprime un documento. Questa figura di falso è tassativamente prevista nella definizione del falso data dall'art. 243 del Codice penale toscano, e nell'articolo 239 del progetto formato dalla Commissione ministeriale del 1868: anzi, nella seduta del 28 marzo 1868 di questa Commissione, nella quale tra gli altri intervennero il Carrara ed il Conforti, fu detto: « Intorno alla soppressione d'un documento vero si osserva, benché qualche procuratore generale opinò diversamente, che esso contiene un falso materiale ed ideologico insieme, in quanto che con l'atto materialmente distrutto o trafugato viene cancellata, ossia falsata la prova dei fatti, che vi erano attestati » (1).

La soppressione come forma di falso, che dov'essere indicata nella definizione del falso, è forma classica. Ulpiano ci dice che contro coloro, che avevano celato un testamento, si poteva procedere con la legge *Cornelia De falsis: Item si tabulas testatorum, ut de inofficioso clericorum, diti suppressas sint, mox mortuo filio prolatae, haeredes filii adeveras eos qui suppresserant et leges Corneliae et de dolo malo posse experiri* (2). Infatti nella legge *Cornelia* il caso di colui, che cela o sottrae un testamento, è messo a paro di quello, nel quale il testamento viene cancellato in tutto o in parte, o in cui è foggiato un testamento falso: « *Qui testamentum amoverit, celaverit, eviperit, deleverit, interleverit, subiecerit, recitaverit* ».

## CLXXVII.

(Art. 271.)

La Commissione parlamentare propone inoltre una modificazione all'art. 271 del progetto, in conformità di quanto dispone l'articolo 240 del Codice penale toscano, per ciò che riguarda i testamenti olografi. In questo articolo è detto dal legislatore toscano che: « le falsità in schede di testamenti solenni, o in testamenti o codicilli olografi consegnati al notaio, o in cambiali, o in altre scritture

(1) Sul progetto del Codice penale coi lavori preparatori, vol. I, pag. 483.

(2) Fr. 9, § 2, D. De dolo malo, IV., 3.

commerciali all'ordine, si considerano come commesse in documenti pubblici ». La Commissione ha proposto il seguente articolo 271 bis: « Per gli effetti delle leggi penali la falsità commessa in testamenti segreti od olografi è paraggiata alla falsità in documento pubblico ». È evidente la ragione di questa aggiunta per ciò che riguarda il testamento segreto, il quale per essere tale dev'essere ricevuto da un notaio alla presenza di quattro testimoni, suggellato in modo speciale e con dichiarazione fatta dal testatore davanti al notaio, che in quella carta suggellata si contiene il proprio testamento. Il notaio deve scrivere l'atto di ricevimento sulla carta o busta, che custodisce il testamento, e l'atto viene sottoscritto dal testatore, dai testimoni o dal notaio (art. 783 cod. civ.). Come qui si vede, il testamento segreto o mistico non è un atto privato. L'atto segreto fa parte integrante dell'atto notarile di ricevimento, ed è come se fosse stato a lui oralmente dettato. Solo varia di forma, perchè il contenuto del testamento rimane segreto, ma esso non è posto meno sotto il suggello della fede pubblica dovuta al notaio. Ad ogni modo, trattandosi d'una forma di testamento, che almeno esteriormente è diversa dalla pubblica, la Commissione ha creduto bene di esprimere il voto che nel progetto fosse fatta di questa forma una espresa menzione.

Per quanto poi riguarda i testamenti olografi non ricevuti dal notaio, fu indispensabile parificarli ai documenti pubblici per ciò che riguarda il reato di falsificazione, anche per soppressione, giacchè, dovendo il testamento per sua natura spiegare la sua efficacia giuridica dopo la morte del testatore (art. 750 Cod. civ.), questa morte imprime al testamento un suggello d'autenticità, che può bene equipararsi al suggello del notaio. Il testamento anche olografo è lo statuto costituzionale del patrimonio del defunto, e la legge stessa ne dichiara le forme; e se la falsità in una cambiale o biglietto all'ordine è falsità parificata a quella in documento pubblico, per l'importanza che hanno quei riscatti in commercio, non c'è ragione perchè ciò non sia del testamento, il quale, anche fatto sotto forma privata, è sempre l'esercizio d'un diritto tutelato dal diritto delle genti e dai romani considerato come parte del diritto pubblico.

Nell'articolo 272 è poi configurata in genere la speciale figura del falso per soppressione o per distruzione d'un documento originale o d'una copia del medesimo che, secondo la legge, tiene luogo dell'originale mancante. Le pene di questo falso variano secondo la natura del documento soppresso o distrutto. La figura del falso per soppressione fa già da noi giustificata di sopra. Ad ogni modo ci piace giustificare ancora con le seguenti parole che il Carrara rivolse a taluni critici: « Recentemente a taluno, che lesse nel nuovo progetto di Codice penale italiano essersi qualificata come falso documentale la soppressione di un documento, piacque di censurare questo concetto e segnalargli quasi come una strana e singolare novità. Ma novità non era, perchè risaliva al *giure romano* e non era singolarità, perchè riprodotta dal Codice toscano all'articolo 243, § 1: e d'altronde è questo il più semplice ed il più esatto concetto giuridico, che possa applicarsi alla soppressione. — E quale è difatti il genuino concetto di questa forma di delinquenza? Forse il furto? Mai, no; poichè il documento non ha valore intrinseco, con cui si voglia arricchire... Il fine dell'agente è di nascondere il vero e far prevalere il falso sopra di quello: fare apparire che il creditore non è ereditore. Il fine è quello stesso, che muove colui, che nello scritto abrade una cifra o cancella una linea: e tanto vale che a questo fine si piunga col tagliare un pezzo di foglio quanto con lo abbreviarlo tutto. L'oggettivo del



reato potrà non esser sempre un danno patrimoniale, ma è sempre la offesa alla verità documentale » (1).

## CLXXVIII.

Una grave questione fu sollevata nel seno della Commissione parlamentare intorno al procedimento penale relativo alla privata scrittura arguita di falso.

L'articolo 270 del progetto ministeriale punisce la falsità in privato documento senza alcuna eccezione. Viene pertanto escluso il divieto del procedimento nel caso che, prodotto in giudizio il documento falso ed interpellato dal giudice l'Esibitore del documento se intenda servirsi, questi lo abbia ritirato ai termini dell'articolo 208 e seguenti del Codice di procedura civile. — Questo caso è tassativamente previsto dall'articolo 352 del Codice penale sardo del 1859, modificato per le Province napoletane e siciliene dalla Longobrenza generale del Re nelle dette provincie. L'art. 352 modificato dice: « Se un documento prodotto viene attaccato di falso, prima che se ne sia tratto profitto ed il giudizio sia in falso in privata scrittura, l'imputato sarà citato a dichiarare se intenda fare uso o se voglia desistere dal fare uso del documento. Se egli dichiara di non volersi più servire del documento, sarà il documento rigettato dal processo e non vi sarà più luogo a procedimento penale. — Questa dichiarazione non è più revocabile né nel giudizio criminale, né nel giudizio civile. — La dichiarazione non produce effetto se non per colui, che la fa o per coloro, che hanno causa da lui. — Se la parte non risponde fra otto giorni, o dichiara che intende servirsi del documento, l'istruzione sulla falsità sarà proseguita; né la dichiarazione successiva dell'imputato di non più volersene servire produrrà alcun effetto ».

La Commissione propone che questo articolo sia inserito come art. 270 bis nel progetto ministeriale, aggiungendovi anche la confisca del documento.

Questa proposta ci chiama ad esaminare le ragioni dell'istituto dell'interpellanza giudiziaria agli effetti del procedimento penale nel caso che sia impugnato come falso uno scritto privato prodotto in giudizio, non che le forme, con le quali lo si vuole applicare. L'onorevole Zanardelli non credette accogliere quell'istituto osservando che « anche ammesso che il falso in documento privato, a differenza del falso in documento pubblico, abbia mestieri dell'uso per diventare perfetto, non può revocarsi in dubbio che, prodotto l'atto in giudizio, l'uso ne sia già avvenuto. Né l'interpellanza può aggiungere nulla, che manchi all'integrità del reato, né la risposta negativa togliere al fatto quel carattere d'immoralità e di delinquenza, che anche per sé solo reclama i rigori della legge penale, ed elimina l'allarme sociale, che sempre desta un fatto di tale natura ».

Si potrebbe osservare in contrario che l'uso d'un falso documento privato in giudizio non avviene con la sua semplice presentazione o produzione, ma con l'atto, che ne ricava il colpevole, il quale riesce a fare ammettere come una prova scritta od un principio di prova per iscritto il falso documento, essendo la parola suo inseparabile dal concetto o dalla parola *scritta*. La produzione del falso documento in giudizio è una *prova*. Ora la prova non ha questo carattere se non in quanto come tale sia stata appresa ed accettata dal giudice senza

contrasto della parte, contro la quale fu prodotta. Se per tanto ci sia questo contrasto, se la parte nega al documento il valore probatorio impugnandone l'esistenza e la verità, la produzione del documento in giudizio non può essere considerata che come un tentativo d'uso od un principio d'azione per usarne, nel caso che la falsità fosse fuori disputa. Ora, è regola generale che il tentativo non si punisce quando l'attentante ne desiste volontariamente. Quando il produttore del documento dichiara di *desistere dal fare uso del documento*, egli è nel caso di chi revoca una falsa testimonianza in un giudizio, la quale, per effetto della revocazione o ritrattazione, non è più punibile. I due *falsi* non possono essere collocati in condizioni diverse, perchè entrambi hanno valore di prova cimentata in giudizio e davanti al giudice. Diremo anzi che vi sarebbe maggior ragione per punire la falsa testimonianza anche seguita da ritrattazione di quello, che non vi sia per punire la falsità in privato documento anche seguita dalla eliminazione; giacchè, per essere considerata come falsa la testimonianza, non basta che la medesima sia difforme dal vero, ma conviene che sia animata dall'animo d'ingannare la giustizia, cioè dalla scienza della falsità, e conviene inoltre che il giudice abbia istituito il procedimento di falso contro il testimone, talchè la ritrattazione del falso testimone riesca a far revocare l'ordinanza di procedimento penale fatta dalla Corte o dal Tribunale. Per contrario, nel caso di un falso documento prodotto, non abbiamo ancora alcuna ordinanza di procedimento penale; nulla si sa intorno all'elemento essenziale del falso punibile, cioè il *dolo*, come nulla si conosce ancora intorno all'elemento materiale del falso. Il giudice non ha espresso ancora la sua opinione ed il documento è impugnato di falso per la semplice asserzione della parte, contro la quale è prodotto. Nell'uso al cerca di compromettere la libertà, l'onore, la vita d'un cittadino, nell'altro quasi sempre la proprietà. Come adunque si potrebbe ammettere, senza contraddizione, che il falso della parola, il quale pure viene registrato in un documento pubblico, qual'è il processo verbale di un dibattimento, sia suscettivo di ritrattazione, e non dia luogo, in questo caso, a pena, e che il falso in uno scritto privato rimanga irrettrattabile, e sia sempre punibile anche quando il ritratto che ne fa la parte gli toglie ogni pericolo od ogni potenza di danno?

## CLXXIX.

Anche il Carrara ammise l'efficacia della desistenza dall'uso d'un falso documento privato prodotto in giudizio. Egli dice: « La ragione di questo benigno comports non è soltanto la veduta di risparmiare alla parte minacciata la langaggine d'un processo di falso. Oltre alle considerazioni d'utilità, esso si commette con dei principj giuridici e con la veduta di meglio assicurare il corso della giustizia penale. Sarà in molti casi difficile, in un processo per uso doloso di falso documento, assodare la prova della scienza della falsità nel produttore; il quale, anche chiarita la falsità del titolo, potrebbe sempre dire che lo aveva prodotto a buona fede credendolo veritiero. Con l'annidetta diffidazione si vuole richiamare il produttore a meglio considerare le condizioni di veridicità del suo titolo, e si tende a diminuire l'efficacia della scusa dettata da una ragionevole credulità. — In sostanza, nell'ipotesi di desistenza sono due i principj giuridici, che si vengono ad applicare con questo sistema. Il primo consiste nel considerare la produzione del titolo nel giudizio civile come un tentativo di uso doloso, anziché

(1) Carrara, *Programmi*, Parte speciale, vol. IV, § 2376 e 2377.

come un delitto consumato. Il secondo trovansi nella regola della impunità del tentativo quando il medesimo è stato scappato per pentimento dell'agente. Cosicché tutta la novità consiste nel dare all'attentatore un avviso a pentirsi ed un termine a pentirsi ultimamente. Questo mi pare l'ultimo e genuino concetto giuridico della teoria della diffidazione » (1).

La questione per tanto è stata esaminata da quest'ultimo lato e si è osservato che non è un vero pentimento quello di colui, che ritira un falso documento, quando lo fa sotto la minaccia d'un procedimento penale. E non può dirsi con esattezza, dice la citata Relazione ministeriale, che nell'interesse privato ed in quello della giustizia giovi pergere modo a colui, che ha prodotto il documento, di ritirarlo quando vengagli imputata la falsificazione, mentre anzi, in siffatta guisa, si dà adito a commettere senza alcun ritegno quanti falsi si vogliono, poiché il falsario sa che in ogni peggiore evento, ove non risca nella frode e sia scoperto, è sicuro dell'impunità, la quale sta in sua balia e sulle sue labbra, allorché risponde alla interpellanza. Né la risposta negativa potrebbe dirsi prova di pentimento avendo per scopo il bisogno di sfuggire alla pena; per sottrarsi alla quale in ogni altro reato il delinquente ben volentieri rinuncierebbe ai benefici, che proponavasi col reato medesimo, se dipendesse dalla sua volontà d'arrestare il corso della punitiva giustizia » (2).

Volevo però anche esaminare da questo lato la questione, non ci pare che si possa mettere alla pari di colui, che è convinto reo ed è colto in flagranza, colui, contro il quale una parte privata impugna come falso un documento. L'azione penale, in questo caso, non è nemmeno esistente, perchè non solo non c'è alcun atto dell'accusatore pubblico, ma nemmeno esiste una querela per gli affetti penali, e nemmeno esiste una querela di falso incidente civile. Non si può dire che il solo fatto d'aver prodotto un documento privato in giudizio, che la parte contraria asserisce falso, imponi che il documento sia veramente falso. La falsità d'un documento non dipende dalle asserzioni che fa la parte, contro la quale è rivolto. Il documento potrebbe essere falso come potrebbe essere vero; e quando pure fosse falso, la materiale falsità non importerebbe il reato di falso punibile se non si riuscisse a provare che il produttore ebbe la scienza della falsità. Trattasi adunque non di concedere la impunità ad un colpevole per il solo fatto che egli rinnunzi a provare ai vantaggi del suo delitto, come sarebbe il ladro, che dopo il furto si pente e restituisce la roba involata, ma d'impedire invece l'esercizio dell'azione penale ogni qualvolta, nascendo dubbio sulla veridicità del documento per la minaccia dell'impunitiva, che ne fa la parte come risposta alla minaccia dell'uso del documento, il produttore del documento lo ritira e per tal modo tronca la contravvenza. È un principio di procedura attinente all'esercizio dell'azione penale, meglio che un principio relativo al fatto. Laonde l'articolo 270 bis, che la Commissione vorrebbe introdurre nel progetto ministeriale, e che fu introdotto nel Codice penale sardo del 1859 dalla Luogotenenza generale del Re nelle Provincie meridionali, trovavasi originariamente inserito nel Codice di procedura penale delle Due Sicilie sotto gli articoli 446 e 447, dal quale fu tolto di peso per essere trapiantato, sotto forma d'un articolo unico, nel Codice penale (art. 352).

(1) *Programma*, Parte speciale, vol. VII, §§ 3731 e 3732.

(2) Vol. II, p. 186, 187.

## CLXXX.

Fu pure nel seno della Commissione parlamentare ventilata la questione se la desistenza dall'uso d'un privato documento, avvenuta fuori del giudizio civile, possa produrre gli stessi effetti che la desistenza dichiarata in giudizio, e se nell'uno o nell'altro caso la desistenza di colui, che cerca far uso del documento, possa giovare all'esibitore del documento quando egli ne sia pure il falso autore, o pure all'autore quando egli sia diverso da colui, che cerca di adoperarlo. A queste questioni non fu data alcuna risposta e fu senz'altro votato l'accoglimento dell'articolo 352 del Codice penale sardo del 1859, modificato per le Provincie meridionali. Noi crediamo per altro che non tutte le proposte questioni troverebbero in questo articolo la loro soluzione. Crediamo, per esempio, che il detto articolo risolve la questione intorno all'autore del documento prodotto ed esibito dal medesimo, giacché l'art. 352 dichiara, in modo assoluto e senza fare distinzione alcuna, che se il documento prodotto viene attaccato di falso... sarà... rigettato dal processo e non vi sarà più luogo a procedimento penale. Qui non si distingue tra il falso per l'uso ed il falso per la fabbricazione. Né si può ammettere che il procedimento possa aver vita per la fabbricazione e rimanere estinto per l'uso sciente del falso documento, senza ammettere che il procedimento abbia luogo. Quando una stessa persona fabbrica e ad un tempo adempia il documento falso, non vi sono due reati, ma un reato solo e sarebbe una irrisuosa ammettere l'efficacia della desistenza e del pentimento per ciò che riguarda l'uso, salvo a fare rivivere il processo per ciò che riguarda la fabbricazione. Questa è del resto l'opinione sostenuta dal Nicolini (1) e dal Carrara (2), benché l'uno ragioni interpretando il testo scritto, e l'altro formulando il testo da scrivervi.

In quanto poi al caso, in cui il fabbricatore sia diverso dall'esibitore del documento, l'articolo proposto dalla Commissione non contiene che questa sola disposizione: *La dichiarazione non produce effetto che contro per colui, che la fa e per coloro, che hanno causa da lui*. In queste parole: *aver causa da lui*, cioè dall'esibitore del documento, non ci pare che si possa comprendere anche il fabbricatore, ed in altri termini che gli *aver causa* siano coloro, che hanno foggito il documento arguito di falso, o coloro, che lo hanno consegnato allo esibitore, e *aver causa*, dice il Nicolini, non è qui voce di persona, ma di diritto. *Ha causa* da alcuno colui, al quale i diritti di una persona sono trasmessi per legato, donazione, vendita, cambio. Ma se una carta è stata fregata da alcuno e data ad un altro perchè ne facesse uso senza che costui fosse complice o sciente della falsità, costui ha la carta dal suo autore, ma non è avente causa da lui. Da ciò nasce che, rigettato il documento in faccia all'imputato, resta al giudice civile di pronunciare la falsità della carta in faccia all'interessato non complice, nè sciente della falsità, ed in conseguenza il giudizio di falso resta intero per lui » (3). Come si vede, è questo un caso, nel quale la persona del fabbricatore è diversa da quella dell'esibitore, ma costui non si trova in dolo. In sostanza, però, si dice che ci vuole una seconda interpellanza per procedere contro il fabbricatore e che la dichiarazione di colui, che è interpellato, non giova per sé stessa ai suoi complici.

(1) *Questioni di Diritto*, Parte IV, Disc. X, pag. 554.

(2) *Programma*, Parte speciale, vol. VII, § 3734.

(3) *Procedura penale*, Parte II, n. 950.



## CLXXXI.

L'articolo 352 parla dell'imputato e della sua interpellanza, come della sua dichiarazione ed imputato è colui, al quale viene respinto come falso il documento: ma imputato potrebbe essere anche il fabbricatore ed in tal caso, anche per procedere contro di lui, secondo il Nicolini, vuoi l'interpellanza (1).

Il Roberti per altro è di contraria opinione. Egli dice: « Questo beneficio si limita solamente a colui, il quale abbia prodotto il documento in giudizio, a colui, insomma, il quale non sia colpevole che del solo falso giudizio, della sola istruttoria o produzione in giudizio della carta falsa ai termini dell'art. 187. Di questo imputato la legge esclusivamente parla nell'art. 446 di proc. penale, perchè non parla che del documento prodotto in giudizio. L'autore adunque o il complice della falsità della carta non vien punto compreso sotto lo stesso favore, come non vi si comprende colui, il quale abbia già fatto uso della carta fuori giudizio.

« Per costoro restano indubbiamente applicabili le pene stabilite per reati che han già commessi; restano a buon conto applicabili le sanzioni di legge intorno al falso di scrittura. Se fosse l'opposto cosa mai ne avverrebbe? Il terzo qualunque, che alla richiesta di una parte si fosse prestato a falsare una carta, sarebbe mai sempre al coperto di qualunque pena pel falso già commesso. Non potendo infatti esser perseguitato che dopo la dichiarazione di volersene servir, non si avanzerebbe a furia giammai perchè non vi avrebbe alcun interesse, nè nuocerli potrebbe ancora quella che mai si facesse della parte, perchè, ai termini della legge, consimile dichiarazione non produce effetto che per colui, che la fa e per coloro, che han causa da lui » (articolo 447, L. di proc. pen.) (2).

È questa pure l'opinione dell'Armelini, il quale dice: « La ritrattazione legale non può farsi che da chi ha facoltà di sostituire un atto ad un altro. Essa dunque non appartiene che a coloro, i quali possono correggere o un fatto od una carta e stabilire un altro fatto, o mettere un'altra carta in sua vece » (3).

Anche il Carrara, discutendo il progetto di Codice penale del 1867, nella tornata del 29 marzo 1868 opinava nello stesso modo. Egli osservava: « Alla teoria della complicità non ripugna che il complice riesca punibile anche quando l'autore principale non lo è; e siccome nella ipotesi del falsificatore per mercede il pentimento del possessore sarebbe circostanza personale a lui solo, così nulla impedire che egli solo se ne giovi per la sua propria impunità. In definitiva ravvisa nel falso privato il fatto malvagio della falsificazione, continuabile col farne uso fino al compimento dello scopo fraudolento; ed applicandovi quindi la teorica del tentativo, erode che il pentimento prima di avere ottenuto tale scopo valga a cancellare la reità dell'uso, non quella della falsificazione. Che se, per scopo di utilità, voglia estendersi il beneficio del pentimento anche a cancellare il fatto della falsificazione ed in modo che anche il falsificatore possa ritrattare la falsità commessa, converrebbe esprimerlo in apposita disposizione, per cui fosse dichiarata la impunità a favore di chiunque ritratta la falsità prima che del documento falso si sia fatto uso qualunque in altrui pregiudizio, anche meramente possibile » (4).

(1) *Procedura penale*, Parte II, n. 945; *Questioni di diritto*, Parte IV.

(2) *Rozzani, Corso del diritto penale*, Napoli, 1835, vol. V, pag. 233.

(3) *Questioni di diritto*, Falaschi, vol. II, pag. 52.

(4) *Il progetto del Codice penale. Lavori preparatori*, Firenze, 1870, vol. I, p. 496.

Per contrario, osserva il Tondi nella stessa tornata: « Che con tal sistema verrebbe a punire il mandatorio autore materiale della falsificazione, che ne ha ricevuto il prezzo; mentre andrebbe imposto il mandante col solo desistere dal farne uso prima di averne tratto egli stesso profitto. Sconvolgerebbero per tal modo il concetto del mandato, che è una figura della complicità; e siccome non vi può essere complicità delittuosa in un fatto, che cessa di esser punibile per la desistenza del possessore del titolo falso, la quale leva di mezzo il reato di falsità, di cui questi è il vero autore principale; per tutto ciò, egli opinava che anche l'autor materiale, mandatorio, non possa più esser punito » (1).

Ma contro l'opinione dell'onorevole Tondi avrebbe anche potuto osservare che non è cosa strana il vedere nella legge punto il mandatorio ed assolto il mandante, perchè le circostanze personali non si comunicano da uno all'altro complice ed il fabbricatore, che ha già caravato il lucro dalla sua manigaglia opera e che l'ha consegnata al produttore, ha quindi per sua parte non solo fabbricato, ma ha altresì raggiunto lo scopo.

## CLXXXII.

Lo stesso scetticismo vi sono per ciò che riguarda l'uso del falso documento prodotto fuori del giudizio penale. Si dice che quando è stato prodotto in giudizio civile, l'interpellanza, che pure deve farsi al produttore ai termini dell'articolo 298 del nostro Codice di procedura civile e la conseguente dichiarazione dell'interpellato, ai termini dell'art. 299 dello stesso Codice, non impediscono che si debba fare una nuova interpellanza ed una nuova dichiarazione nel giudizio penale. Le due disposizioni, che hanno sede diversa, hanno fini diversi e non è giusto che quella benigna disposizione del rito civile escluda l'altra, che viene stabilita agli effetti penali. Questo pure sostiene il Nicolini e disse: « Se vi fosse già stata una simile interpellanza nel giudizio civile, questa deve reiterarsi nel giudizio penale. Quindi la dichiarazione fatta al civile sarebbe revocabile al penale, e l'imputato, che ha dichiarato volersi servir del documento nel giudizio civile, può dire nel penale di desistere dal farne uso. Non così per il contrario » (2). Ognuno vede però come questo sistema di rinnovare l'interpellanza e di pretendere una nuova dichiarazione non è serio, perchè la ragione, per la quale la dichiarazione fatta nel penale non è più revocabile in civile, dipende da ciò che colui, che rifiuta di non usare, mantiene nel processo il documento e quindi ne fa uso e mostra quella pertinacia di volontà, che la legge ha voluto escludere siccome non degna di favore e di perdono. Ora, questa ragione vale tanto nel caso che l'interpellanza agli effetti civili abbia preceduto il giudizio penale, come nel caso contrario.

Tutto questo per altro ci mostra come l'istituto della interpellanza e della desistenza, così come trovati configurati nell'articolo 332 del Codice penale s'arrebbe modificato, possa prestarsi a molti equivoci e, quindi, ammettendone il principio, sarebbe pure conveniente di rivederlo e correggerlo. Cotesta necessità apparisce meglio quando si considera il caso dell'uso già fatto del documento, o della sua produzione fuori del giudizio non solo civile, ma penale. A che pro' allora una

(1) *Op. cit.*, vol. I, pag. 466.

(2) *Procedura penale*, Parte II, n. 951.



interpellanza per usare o non usare, od una dichiarazione di usare o di non usare, se l'uso è già avvenuto? In questo caso, come giustamente notava il Roberti: e avverrebbe che colui, il quale, per mezzo di una falsa carta, avesse già conseguito lo scopo, per il quale avesse già commesso il fatto senza il bisogno di presentarla in giudizio, resterebbe pertanto al coperto da qualunque punizione se perché, interpellato ai termini del citato art. 440, dichiarasse di non volersene valere o la dichiarasse appunto quando non avrebbe più alcun interesse ad usarne per essere già assai meglio ed opportunamente servito per lo innanzi. Ne sorgerebbe, a buon conto, che un *pentimento tardivo*, che un *pentimento posteriore* alla esecuzione di un reato, che un *pentimento* dettato dal solo timore della pena, che un *pentimento* insomma affatto inutile al pubblico interesse, diverrebbe poi proficuo al delinquente e non tanto per mitigar la pena, quanto per esentarlo del fatto. Queste stranezze inconciliabili con tutte le regole nomenclologiche, non possono essere compatibili colle spirito d'una legge, che, come la nostra, in tutti gli altri incontri ha seguito principii assai diversi » (1).

Diciasi lo stesso per ciò che riguarda quei tali usi di falso documento privato, che in sé medesimi costituiscono un reato maggiore od un reato di diversa specie, nel quale non si potrebbe incriminare l'uso del falso documento privato come un reato per sé stesso, perché esso è un elemento d'altro reato, che non ammette il beneficio della desistenza o della respicenza o della restituzione ad offesa dell'accusato; altro è il caso, nel quale la falsa scrittura si produce ad offesa dell'accusato; altro è il caso, nel quale si produce a difesa; altro è il caso, nel quale si produce da chi non ha ruolo in processo; altro è il caso, nel quale si produce da chi l'interrompe come testimone. In quest'ultima ipotesi, la falsità assume il carattere di reato *pedissequo* alla falsa testimonianza e deve guardarsi a tutti gli effetti come una circostanza della medesima. Che se si sarà prodotta a danno dell'accusato, essa diverrà *pedissequa* alla calunnia e talvolta sarà un elemento *constitutivo* di questa e reputerà che si calcoli fieramente come circostanza aggravante. Ed allora non sarà per fermo spendibile la utilità della ritrazione. Quando il mio nemico col mezzo di un falso documento mi ha fatto languire innocente per mesi e mesi nel fondo di una segreta, non è tollerabile che egli se la passi con una ritrazione dopo offesa la sua vendetta. Le regole dominanti in questi casi sono quelle, che nascono dal titolo prevalente in ragione della offesa alla giustizia. E viceversa, quando la produzione del falso documento sia stata fatta dallo stesso accusato mentre era minacciato di grave pena, dovrà, alla sua volta, applicarsi l'altro precetto: *ignoscendum ei qui qualiter qualiter sanguinem suum redimere voluit* » (2).

Parrebbe a noi pertanto non inutile il vedere se non fosse il caso di considerare come preferibili al citato articolo 352 gli articoli formulati dalla Commissione ministeriale del 1868, i quali erano così concepiti: « Art. 227, § 1. Non si può procedere a giudizio per reato di falso in documenti privati o di uso dei medesimi, se prima non siano dal giudice fatta all'imputato l'interpellanza se intende o no servirsi del documento, § 2. Se in seguito dell'interpellanza l'imputato dichiara di voler far uso del documento, o non risponde nel termine di otto giorni, l'istruzione sulla falsità viene proseguita, § 3. Decorso il suddetto termine, qualsiasi dichiarazione dell'imputato non produce alcun effetto. — Art. 228, § 1.

(1) Op. cit., vol. V, pag. 331.

(2) CARRARA, Programma, Parte speciale, vol. VII, § 3730, nota.

L'interpellanza non ha luogo: a) per gli autori e complici che non siano interessati a servirsi del documento; b) se, essendo già stata fatta nel giudizio civile, l'imputato abbia dichiarato di volersi servirne del documento, od abbia lasciato trascorrere inutilmente il termine prescritto; c) se l'imputato abbia già tratto profitto del documento, § 2. L'interpellanza non può aver luogo se si tratta di lettera di cambio o di biglietti all'ordine ». Fu questa in sostanza la formula adottata nel Progetto senatorio e dalla Commissione ministeriale del 1877.

## CI.XXXIII.

(Art. 274-281).

Dopo la falsità in documento privato e pubblico, vengono altre specie di falsità, le quali sono falsità in documento pubblico, perché questo emana da una pubblica Autorità, ma non sono falsità in documento autentico, perché esso non fa fede *Juris et de Jure*, cioè sino ad iscrizione in falso. Il medico danno, che deriva dalla falsificazione di questi documenti, ha fatto sì che i medesimi sieno considerati come una categoria a parte dei documenti pubblici e puniti come una classe di falsi pubblici più leggieri. Tali sono le falsità in passaporti, licenze, certificati ed in altri atti.

Ci pare per altro che il progetto ministeriale abbia in alcune figure di questi reati oltrepassato il segno, tanto per eccesso come per difetto. Così, per esempio, è considerato come falso della specie sopra indicata il fatto di colui, che essendo per legge tenuto a notificare all'Autorità competente nei registri prescritti dalla legge o dai regolamenti, ovvero notifica all'Autorità stessa falsamente le persone alloggiata (articolo 277). È questa una infrazione alle leggi ed ai regolamenti di polizia relativa ai locandieri, albergatori ed altre persone, che fanno l'industria d'allogiar camere. Di questo fatto deve adunque parlare il regolamento di polizia punitiva. L'affittacamere e l'albergatore non sono ufficiali pubblici e le loro false attestazioni nei registri d'entrata ed uscita dei forestieri non hanno il valore nemmeno approssimativo dei certificati e dei passaporti. Aggiungasi che il citato articolo 277 non si limita a punire le false attestazioni nei registri delle locande, ma ancora punisce ugualmente le notificazioni verbali fatte all'Autorità, le quali mancano assolutamente del materiale del falso documentale e sono menzogne repressi, in altro luogo, con pena di polizia. Bene pertanto fece la Commissione ministeriale del 1868 per la riforma del Codice penale, a rinviare questo articolo al Codice di polizia, sopprimendolo nel Codice penale (1).

Ci sembra inoltre che non dovrebbe far parte di questa categoria di reati il caso configurato nel secondo comma dell'articolo 278, nel quale si parla dello attestato medico, per effetto del quale « una persona sana di mente è stata ammessa in un manicomio e n'è derivato altro grave pregiudizio ». Questo articolo non si trova scritto nel progetto senatorio, ma venne introdotto come un paragrafo terzo dell'articolo 313 della Commissione ministeriale del 1877, sulla proposta del prof. Brusa, appoggiata dal Commissario Oliva. Il Brusa diceva: « Vi è una ipotesi di falsificazione fra quelle contemplate nell'articolo in esame e che sarebbe opportuno di qui definire in un nuovo paragrafo. Può essere rilasciato un certificato falso allo scopo di rendere possibile che taluno venga rinvierato

(1) Il Progetto del Codice penale. Lavori preparatori, vol. I, pag. 488.

in un manicomio. Non v'è chi non comprenda la gravità di questo fatto, del quale sventuratamente non mancano esempi negli annali criminali. Il progetto del Codice penale olandese ha consacrato a ciò una speciale disposizione nel 2° alinea del suo articolo 236, elevando in tal caso la pena ordinaria del carcere comminata nel massimo di tre anni pel falso certificato in genere, sino a sette anni e sei mesi « (1) ».

A noi pare in verità che questa figura di reato abbia la sua sede nei reati contro la libertà individuale, dappoiché il medico, che rilascia un certificato falso di pazzia con quel determinato scopo, non può non volere le probabili conseguenze di questo certificato, per ciò che riguarda la libertà individuale; e se per effetto di questo certificato un individuo è stato trattenuto nel manicomio, od in questo rinchiuso, il medico non può non essere colpevole di questa terribile offesa alla libertà individuale. Se per altro la reclusione del sano nel manicomio fosse stata in parte l'effetto di quel certificato falso, che il medico non rilasciò a questo scopo, sarà sempre il caso d'incriminarlo per attentato alla libertà individuale, come sua conseguenza probabile del suo male operato, che egli doveva pur prevedere. Né vale ricordare l'esempio del Codice penale olandese, il quale non considera il caso del medico, che abbia rilasciato un certificato, diventato poi strumento di reclusione di un sano in un manicomio; ma coll'art. 250, comma 2°, considera soltanto il caso del certificato rilasciato nell'intento di rendere possibile l'ammissione in un istituto di pazzi; eol non include il caso che la reclusione nel manicomio sia realmente avvenuta.

## CLXXXIV.

(Art. 282-287).

Tra le specie dei reati contro la fede pubblica meritano speciale menzione quelli contro la fede del commercio e dell'industria, che è per essa una pubblica fede applicata a due grandi rami della vita sociale: la produzione e la circolazione dei valori, considerata non solo come il fenomeno economico dello scambio, ma altresì come industria o professione dello scambio, che è appunto il vero e proprio senso sociale e tecnico della parola *commercio*. Al vertice di questa piramide di reati avrebbe dovuto essere collocata la *bancarotta*, siccome quella, che turba in somma grado il commercio, perchè la fede commerciale viene rotta da quelle stesse persone, che vivono di essa e che ne sono i principali custodi ed ai quali la legge concede un gran numero di agevolzze. Trattandosi però d'un reato speciale commesso dai commercianti, fu savió consiglio quello del progetto ministeriale di lasciare, cioè, questo reato alla legge speciale del commercio, nella quale, d'altronde, trova tutti i suoi criteri e tutte le sue varie configurazioni.

Eliminata questa parte importantissima, vengono nel progetto le diverse specie di frodi, cioè in primo luogo quella, che con false notizie ed altri mezzi serve ad ottenere un aumento od una diminuzione nei prezzi dei salari e delle merci e dei valori negoziabili sul pubblico mercato e, soprattutto, dei valori di borsa. Non è questa la frode ordinaria, nella quale l'inganno è rivolto all'illecito lucro a danno d'una persona individuale. Qui l'inganno è collettivo; è la frode fatta donna del mercato; è il vantaggio proprio conquistato con la comune rovina.

Viene in secondo luogo la falsificazione dei pesi e delle misure. Questo reato

(1) Progetto del Codice penale. Lavori della Commissione, Parte II, pag. 229.

risverte anch'esso un carattere collettivo, perchè colui, che adopera falsi pesi e misure, non commette una frode sola, ma rizza un'officina ed una fabbrica di frodi, della quale tutti i compratori sono la vittima.

Questo reato nel Codice penale toscano è contemplato tra i reati contro la fede pubblica e come un reato di falso a somiglianza dei falsi bolli e dei falsi sigilli. L'andò, nel detto Codice non è soltanto punito l'uso dei falsi pesi e delle false misure, ma ancora la loro fabbricazione. L'articolo 205 di questo Codice dice: « § 1. La dolosa fabbricazione, o l'uso doloso dei pesi o misure, maggiori o minori del giusto, si punisce con la carcere da un mese a tre anni e con la confisca dei menzionati strumenti. — § 2. Ma se con questo delitto concorre l'una o l'altra delle azioni contemplate nell'articolo 201, si decreta la pena ivi stabilita ». Come qui si vede, non è soltanto punita la fabbricazione di falsi pesi e misure, ma ancora è considerata come falsità la fabbricazione di pesi e misure maggiori del giusto ed il reato di fabbricazione ed uso è considerato ugualmente di fronte all'esercizio pubblico, come al privato proprietario.

## CLXXXV.

(Art. 283).

Il progetto del Codice penale ha saputo distinguere l'esercizio dal privato proprietario, ma non lo ha distinto a tutti gli effetti, giacchè ha ricordato l'esercizio soltanto quando si tratta d'incriminare il semplice possesso di falsi pesi e misure e quando si tratta di punire l'uso dei detti pesi e misure. Il semplice possesso non è reato rispetto al privato e molto meno lo è la fabbricazione rispetto al privato come al pubblico esercente. L'articolo 283 del progetto dice: « Chiunque fa uso in danno altrui di misure e di pesi contraffatti, ed in qualsiasi guisa alterati, ovvero diversi da quelli stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione sino ad un mese e con multa sino a lire cento, e se il colpevole è un pubblico esercente con la reclusione sino a tre mesi e con multa da lire cinquanta a cinquecento ». L'esercizio colpevole di semplice ritenzione di misure e di pesi contraffatti ed alterati è punito con multa sino a lire 300.

È lodevole il progetto perchè ha subordinato in ogni caso l'esistenza del reato alla veduta del lucro illecito, la quale potrebbe ugualmente conciliarsi con l'uso di pesi e misure maggiori del giusto, ogni qual volta il vantaggio offerto al compratore con questi pesi e misure fosse illusorio e fatto a posta per sorprendere la sua buona fede.

Non è però egualmente lodevole il progetto quando ha messo da parte la dolosa fabbricazione di pesi e misure. È vero che la fabbricazione non è ancora la frode, ma un atto preparatorio della medesima. È però anche un atto preparatorio la ritenzione e ciò non ha impedito che nel progetto la medesima fosse punita. I pesi e le misure false non sono del resto come qualunque altro strumento preparato all'inganno. Nei pesi e nelle misure interviene la pubblica Autorità ad assicurare i cittadini con la sua vigilanza e le sue verificazioni e con tutto un sistema legislativo di precauzioni. I cittadini per tanto confidano nella pubblica Autorità credendo ai pesi ed alle misure. Questi non sono dei tipi arbitrari di quantità numerici (misura) o di quantità specifica (peso). Essi sono tipi stabiliti dalla legge per le contrattazioni e le valutazioni a peso ed a misura. Essi servono agli scambi come la moneta ed i Romani, che ne compresero tutta la

11 - Fonti e Bibliografia - Roma, VELA.



sociale importanza, ne custodirono i campioni nei tempi e vi assegnarono apposite magistrature. Certo la moneta non è sola rappresentativa dei valori, ma è anch'essa un valore ed una mercanzia, che come bene dievvi il Say serve di veicolo a tutti gli altri valori ed a tutte le altre mercanzie. Se però la moneta occupa il primo posto come strumento della circolazione economica, i pesi e le misure ne sono al secondo e rendono più agevole la funzione della moneta, la quale si dà quasi sempre secondo il peso e la misura. Adunque la fabbricazione falsa di questi strumenti dovrebbe punirsi come si fa della fabbricazione degli strumenti destinati per disposizione di legge e di regolamento ad una pubblica certificazione e prendere posto tra le falsità e non tra le frodi, come prescrivono molti Codici penali.

Tale fu il concetto, che invalse nelle leggi romane, le quali punirono con le pene del falso stabilite dalla legge Cornelia i colpevoli di falsi pesi e false misure, secondo gli editti di Trajano e di Adriano: *Onerant autem annonam etiam staterae adulterinae, de quibus Divus Trajanus edictum proposuit, quo edicto poenae legis Cornelianae in eos statuit, periodo ac vi lege testamentaria, quod testamentum falsum scriptisset, recitasset, damnatus esset. Sed et Divus Adrianus eum qui falsas mensuras habuit, in insulam relegavit* (1).

CLXXXVI.

(Art. 284).

Sono invece vere frodi quelle previste negli articoli 284, 285, 286 del progetto, cioè quelle di colui, che, esercitando il commercio, inganna il compratore sul titolo delle materie d'oro e d'argento e sulle qualità delle pietre preziose (articolo 284); ovvero quella di colui, che contraffà od altera i nomi, marchi o bolli degli autori di opere dell'ingegno, dei proprietari di razze d'animali, dei fabbricatori, speditori o imprenditori di commercio o di industrie, ovvero i disegni o modelli industriali ai medesimi appartenenti (articolo 285); ovvero l'introduzione nello Stato per farne commercio o la vendita d'opere d'arte, manifatture, animali o mercanzie di qualsiasi specie con marchi o bolli contraffatti (art. 286). Estremo del reato previsto dall'articolo 284 è che si tratti di persona che esercita il commercio. Se altra persona facesse l'inganno nella vendita delle materie d'oro e d'argento o delle pietre preziose, avremmo la frode comune.

Si vuole inoltre che si tratti d'oro e d'argento o di pietre preziose, e questa è una storica reminiscenza dei tempi, nei quali i metalli preziosi erano soltanto l'oro e l'argento, e nel loro saggio interveniva la pubblica Autorità del marchio. Certo l'oro e l'argento e le pietre preziose contengono molto valore in poco volume ed è grande il danno, che si fa al commercio con le frodi su queste materie. Ma se queste materie per il loro valore hanno speciale importanza, non ci pare però che esse siano le sole a sembra che meglio si sarebbe provveduto a tutelare la fede commerciale parlando in genere di materie preziose ed oggetti preziosi, lasciando il visto criterio tolto dalla natura del metallo e che d'altronde il progetto stesso aveva messo da parte trattando della falsa moneta.

(1) Fr. 6, Dig. de inordinariis criminibus, XLVII, II.

CLXXXVII.

(Art. 285, 286).

Gli articoli 285 e 286 considerano altre specie di frodi al commercio, le quali si fanno non solo col falsificare le ditte ed i marchi degli industriali commercianti ed i disegni o modelli industriali, ma ancora i nomi e marchi dei proprietari delle razze d'animali ed i nomi, marchi, bolli degli autori d'opere di ingegno. È punita poi non solamente la falsificazione, ma ancora l'introduzione dall'estero degli oggetti così falsificati per farne commercio, ovvero anche l'asporli in vendita. L'animale marcato con esso stemma o con una lettera, il quadro o la statua firmata dal suo autore, le porcellane e le maioliche con l'impronta ed il nome della fabbrica, i fiaschi e le bottiglie con l'etichetta della fattoria e della cantina, dalla quale vengono fuori, sono tutte cose munite di speciali garanzie per i compratori. Chi toglie questi speciali segni di riconoscimento alle cose, per le quali essi sono fatti, allo scopo di attribuirli ad altri prodotti e ad altre cose, non viola soltanto una proprietà patrimoniale usurpando il buon nome e la fama degli altri prodotti, che sono tanta parte di ricchezza in commercio, ma inganna il pubblico, per il quale sono fatti quei segni di riconoscimento e sono apposte quelle garanzie. La lesione al patrimonio ed al credito individuale avviene mediante l'offesa arrecata alla fede del commercio; e questa seconda lesione giuridica è più importante della prima e quindi dà il carattere al reato, il quale va sempre notato e qualificato per la sua qualità o carattere più spiccato.

I citati articoli 285 e 286 del progetto puniscono con la pena della reclusione da quattro a trenta mesi e con multa da lire cinquanta a cinquemila le frodi sopradette e dispongono anche che il giudice possa ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna per mezzo di un giornale da lui designato a spese del condannato. È meritevole d'encanto il progetto per avere modificata la pena, che a questi reati minacciava l'articolo 304 del Codice penale sardo, il quale puniva con una multa sino a lire cinquecento, oltre al risarcimento dei danni e la confisca delle cose contraffatte e degli strumenti, che hanno servito alla frode. In questi reati non basta il punire con una semplice multa, la quale spesso non rappresenta che il rischio della speculazione insieme a tanti altri rischi, che lo speculatore fraudolento riesce a coprire col primi guadagni della sua falsa industria. Conviene che ci sia una pena corporale, come per tutte le frodi, e che la falsa industria possa essere colpita alla radice con la pubblicità, che la stampa darà alla frode.

Anche l'articolo 12 della nostra legge 30 agosto 1868 sui marchi e segni distintivi di fabbrica e sui disegni e modelli di fabbrica non contiene che la pena pecuniaria della multa sino a lire 2000, estensibile sino a lire 4000 in caso di recidiva. Tanto il Codice penale sardo come la legge speciale non fanno poi distinzione alcuna tra colui, che falsifica i marchi e segni distintivi e modelli di fabbrica, e colui, che avrà posto in vendita od introdotto nel Regno per farne commercio prodotti con marchi o segni contraffatti. Questa distinzione è stata fatta dal nostro progetto ed i due reati sono contemplati in due distinti articoli. La pena però è la medesima e ciò non par giusto, giacché trattandosi di frodi al commercio la vendita rappresenta la frode consumata, il mettere in vendita o l'introdurre nel Regno i detti prodotti rappresenta la frode tentata, mentre la semplice contraffazione od alterazione è un atto preparatorio, il quale si può certo



ocasionalmente punire, ma non mai perficarlo all'atto consumativo od alla consumazione.

Aggiungiamo inoltre che, secondo l'articolo 394 del Codice penale sardo e secondo la legge speciale, vuoi che i marchi o segni distintivi siano stati apposti con *approvazione del Governo del Re*, cioè che siano diventati una proprietà del produttore, industriale o commerciante, giusta le norme stabilite dalla già citata legge speciale. Di questo estremo del reato non si parla nel progetto. Ond'è che potrebbe dubitarsi se colui, che non ha pagata la tassa di concessione e non ha ottenuto la concessione della privativa del marchio o segno distintivo, possa pretendere quella garanzia speciale, che deve avere colui, che ha posto il suo segno di fabbrica, o di commercio, o d'industria sotto la tutela della pubblica Autorità. A noi parrebbe che no, perchè il segno distintivo fa fede in commercio per questa pubblica concessione e pubblica tutela, sotto la quale è posto e quindi, pur ammettendo che nei congrui casi possa il fatto rivestire il carattere d'una truffazione, o d'una frode punibile, non si pare però che sia il caso d'elevarla ad una frode pubblica.

## CLXXXVIII.

(Art. 287.)

Un'altra frode commerciale è l'attentato alla libertà degli incanti. L'art. 287 del progetto punisce chiunque con doni, promesse, collusioni od altri artifici fraudolenti turba la libertà degli incanti o delle offerte, o ne allontana gli offerenti. E nel capoverso dello stesso articolo si aggrava la pena, quando il colpevole è la persona proposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti.

È noto che l'incanto è un modo di vendita pubblica, nella quale l'oggetto posto in vendita raggiunge il suo naturale e giusto prezzo determinato dalle condizioni del mercato per mezzo della gara degli oblati, ond'è che questo modo di vendita si chiama anche vendita alla pubblica auctione.

È pure noto come questo sia il modo, col quale sono alienati i beni del demanio dello Stato, dei comuni, degli istituti ecclesiastici e delle Opere pie, dei minori e degli espropriati in forza d'un titolo esecutivo. Questo pure è il modo delle aggiudicazioni dei lavori, degli appalti e delle forniture, che contratta lo Stato per il distinguento dei pubblici servizi.

La necessità di tutelare il credito è d'ordine sociale; e le ragioni del credito non sono quelle soltanto dei creditori, ma del debitore, il quale non deve essere lasciato in balia dei primi per vedere sperperato o depreziato il suo patrimonio con danno, tal fatta, degli stessi creditori. I beni dello Stato, dei comuni e degli istituti, sui quali lo Stato esercita la tutela, hanno fini d'ordine sociale, come le aggiudicazioni e gli appalti delle opere e delle forniture per i pubblici servizi. L'incanto, che è, in sostanza, la legge della concorrenza applicata alle aggiudicazioni ed alla vendite, è in sola maniera di dare il giusto prezzo alle cose; e la frode e la violenza, con la quale viene ad essere impedita questa libera concorrenza, non è soltanto un reato contro il diritto individuale, ma contro il diritto sociale del commercio, che senza la libera concorrenza non potrebbe vivere e soprattutto in una materia, che molto da vicino tocca la tutela giuridica, che deve lo Stato, specialmente ad alcune speciali persone ed in certe determinate materie.

Questo carattere sociale degli incanti non fu ignoto agli antichi, i quali

chiamarono un tal modo di vendita: *vendita all'asta pubblica*; e nel Codice Giustiniano abbiamo un Titolo: *In fide et iure hactenus fiscalis et de adiectionibus* (Cod. X, 3). L'asta presso i Romani era il simbolo della pubblica via, dell'*imperium*, del braccio armato dello Stato (1), il quale agiva ugualmente all'esterno ed all'interno, quando con le conquiste estendeva il territorio della Repubblica e poi all'interno divideva il bottino dei popoli vinti e faceva tra i cittadini la distribuzione delle terre conquistate (2). L'asta, per tal modo, fu anche il segno del giusto dominio, o del dominio quitario (3); ed i *Quiriti* o Romani ebbero questo nome dall'asta ed il padre Quirino o Romolo era configurato come un *Dio astato* (4).

Quando lo Stato si aggiudicava i beni dei proscritti e dei condannati, esse li vendeva all'asta, perchè anche i proscritti ed i condannati erano pubblici nemici ed il loro patrimonio era *praeda bellica*, cioè *bottino*. In proseguo di tempo si vendettero all'asta anche i beni dei debitori dello Stato, come ora si vendono quelli dei contribuenti morosi, e questo fu pure il modo usato nelle vendite ordinate dal giudice a soddisfare le ragioni creditorie. Il simbolo della forza pubblica però a poco a poco si purificava e diveniva simbolo della forza del diritto e dell'intervento della pubblica Autorità in queste vendite per tutelare non solo i creditori, ma anche i debitori, non solo il credito o la ragione dello Stato, ma ancora il credito e la ragione dei privati, ai quali lo Stato presta il suo *braccio forte* per l'esecuzione delle sentenze e dei titoli forniti di parata esecuzione. Oggi più non si confonde in terra l'asta, né più presiede alle pubbliche vendite un *procurator hastarius*; ma il carattere delle vendite all'asta è carattere pubblico, regolato dalla legge, tutelato da un pubblico ufficiale o da persona autorizzata a tenere le aste. Attenere alla libertà degli incanti con violenza o con frode, è non solo offendere la libertà della concorrenza, ma commettere la frode e la violenza sotto gli occhi stessi della giustizia, e come se fosse un'operazione laica ed onesta.

## CLXXXIX.

Il progetto ministeriale non ha creduto di distinguere i casi, nei quali gli incanti avvengono per eseguire una legge o regolamento, o per forzata esecuzione ed i casi, nei quali sono fatti volontariamente. Esso però ha saputo bene distinguere l'offesa alla libertà degli incanti commessa dal privato, da quella, che commette il pubblico ufficiale o la persona autorizzata a presiedere agli incanti.

Il progetto però non ha creduto di punire gli oblati, che per doni o promesse si allontano dall'asta. Questa opinione ha il valvole suffragio di diversi

(1) *Fisco*, v. *Hasta publicorum*. Quia haec summa armorum et imperii est.

(2) *Livio*, *Hist. lib. II*, cap. 14. *Caes. origines*, *moeris* necesse est aut inter bellum natam esse necesse omnium in pace, aut mitiora crevisse principio, quam hic prae se ferat titulus, bona hostiliter vendendi.

(3) *Gas.*, *Inst. IV*, § 16. *Faustae* autem utoluntur quae hactenus loco, signo quodam iusti domini, omnia enim sua esse credunt, aut hostibus captivum. Unde in constitutionibus iudicis hasta personarum.

(4) *Orsini*, *II*, *Fest.*, v. 470.

scrittori, come il Carnot (1), lo Chauveau (2), il Rauter (3), i quali per altro consideravano la questione dal punto di vista interpretativo della legge positiva. Altri scrittori, come il Morin (4), il Guyot (5) e Paolo Bernard (6) sostenevano una contraria opinione.

A noi pare che se la legge vuole tutelare convenientemente la libertà degli incanti, non potrebbe non punire coloro, che si allontanano dagli incanti per doli o per promesse. Questi doli e queste promesse sono una speculazione, che fa il colpevole per meglio rinviare nella sua rea azione di fare cioè il vuoto intorno all'asta, rimanendo solo a dettare la legge del prezzo per la cosa posta in vendita e sopprimendo così la vera funzione dell'incanto, che è la libera concorrenza. L'incanto diviene allora una pantomima ed una farsa e non c'è ragione che colui, i quali danno mano a questa farsa e che si allontanano dagli incanti per turpe lucro, lasciando soli e despoti del mercato i loro corruttori, non siano puniti come complici.

I doli, che essi ricorrono, sono una parte di quelle spoglie, che si preparano a fare gli acquirenti a danno dello Stato, degli istituti pubblici, o dei debitori, giacché non è a presumere che il donatore voglia gratificare i suoi concorrenti col denaro proprio e per ispirito di beneficenza. E questa una speculazione tutta a danno del giusto prezzo delle cose poste in vendita, giacché l'oblato confida che rimasto solo gli resterà nel deprezzamento un largo margine per soddisfare la propria cupidigia a danno altrui. E libero ciascuno di presentarsi o non presentarsi agli incanti e di allontanarsi dalla gara secondo il suo talento ed i suoi interessi. Ma quando tutto ciò avviene per aiutare coloro, che rimangono nella gara, ed avviene mediante un lucro, che rimanendo più grossa la gara, avrebbe potuto andare a beneficio dei beni incantati, colui, che si astiene a complice della spoliazione e del deprezzamento, ed egli, come tale, dev'essere punito. « La legge, dice il Bernard, avendo voluto proteggere gli incanti, ha punito tutti i mezzi, che le sono pari efficaci sugli incantatori: le minacce, le vie di fatto, le violenze perché ad esse non si resiste e recano il più grave attentato alla libertà; il denaro, i vantaggi pecuniari, perché gli uomini sono anche mossi dalla cupidigia e perché, in materia d'aggiudicazione, essi sono tanto più accessibili all'influenza dell'oro, in quanto acquisterebbero un beneficio-certo senza nulla arricchire. In luogo di tentare l'alea degli incanti e di cercare un acquisto, che può essere fatto a buone o cattive condizioni, secondo che essi si lascerebbero più o meno allettare, e ne conoscessero più o meno i vantaggi e le perdite, essi venderebbero il loro silenzio a buoni denari contanti ».

Un paese come l'Italia, che deve ancora convertire tanta massa di beni immobili nelle interesse della pubblica economia e che esce appena dalla dolorosa esperienza fatta nella vendita dei beni ecclesiastici, non può fare una eccezione

(1) *Comment sur le Code pén.*, Bruxelles, 1885; sur l'art. 412, n. VIII, t. II, p. 250.

(2) *Théor. du Code pén.*, Bruxelles, 1843, t. IV, ch. 65, pag. 130.

(3) *Droit criminel*, Bruxelles, 1837, n. 442, pag. 338.

(4) *Dictionnaire de droit pénal*, V. *enchère*.

(5) *Repertoire*, V. *Adjudicatoire*.

(6) *Revue critique de législation et de jurispr.*, vol. XI.

Furono pure, in Francia, della stessa opinione le seguenti Corti: Cass. 16 ott. 1844; Pau, 18 maggio 1855; Aix, 31 agosto 1858, citate da ROSSIGNOL e VILLABRÈS, *Les infractions crim. interp.*, Paris, 1859, III celi. sur l'art. 412 *Code pénal*, no. 16 e 20.

ai principi, che governano la materia della complicità, la quale avviene non solo per commissione, ma anche per omissione, ogni qual volta il non fare agevola il fare ed è animato dallo stesso dolo, che anima colui, che fa e partecipa al ad suo medesimo lucro ed anzi lo percepisce in un modo sicuro quando questi talvolta può rimanerne frustrato.

## TITOLO VII.

## Dei delitti contro l'incolumità pubblica (articoli 288-313).

## CXC.

(Art. 288-297).

Se la fede del commercio ha bisogno della tutela delle pene contro le frodi, non minore tutela richiedono la pubblica incolumità e la sanità pubblica.

La pubblica incolumità non deve confondersi con la remozione di ogni lieve e lontano pericolo, né con la remozione di quei pericoli, che possono minacciare gli averi e la persona d'un individuo. Trattati d'immediati e grandi e comuni pericoli, com'è l'incendio, l'esplosione, l'inondazione, la rottura delle dighe e degli argini, o dei pubblici ripari contro gli infortuni; il pericolo di naufragio con la distruzione o remozione delle lanterne e dei segnali, o con false lanterne o segnali, la distruzione delle vie e delle opere destinate alle comunicazioni pubbliche, la sommersione di navi od edifici natanti. In tutti questi casi, anche quando non ci sia il pericolo delle persone, il che raramente può avvenire, c'è tale un mezzo di distruzione, che riesce di spavento generale anche quando non abbia prodotto alcuno dei suoi sinistri effetti. La grande facilità degli effetti, che da questi mezzi potevano nascere, la loro estensione probabile, la loro immensa gravità, bene a ragione consigliarono il Ministro guardasigilli ad aggruppare tutti i fatti di comune pericolo sotto l'unica rubrica intitolata: *Dei delitti contro la pubblica incolumità*, distinti in tre Capi o gruppi, dei quali il primo è quello *Dell'incendio, della inondazione, della sommersione e di altri delitti di pericolo comune*; il secondo quello *Dei delitti contro la sicurezza del servizio ferroviario o telegrafico*; il terzo quello *Dei delitti contro la sanità ed alimentazione pubblica*.

In tutti questi fatti c'è sempre l'elemento comune del *comune pericolo*, il quale fu bene espresso con la parola pubblica incolumità. — *Columen* chiamavano i Romani il sostegno delle case, che minacciavano rovina. Era casa *incolumen* la casa senza sostegno di puntelli e che di puntelli non ha bisogno. Questa figura dell'edificio, che non è minacciato da imminente rovina, bene esprimeva il concetto del consorzio civile, il quale può star ritto da sé e non teme alcuna sua prossima distruzione. Cicerone, definiva la *incolumitas* in questo modo: *Incolumitas est saluta tuta atque integra conservatio* (1) e bene a ragione si gloriava contro i

(1) *De inventione*, lib. II, cap. 26.

congiarati di Catilina, che pure fra gli altri mali minacciavano d'incendio la città: *Urben et civis integros incoluimus servati* (1).

## CXCI.

(Art. 290-302).

Furono poi bene a ragione assegnate speciali sedi ai delitti contro la sicurezza del servizio ferroviario ed a quelli contro la sanità pubblica.

La *sanità pubblica* è un obiettivo giuridico di massima importanza, il quale da per sé si differenzia dagli altri rami di salute o salvezza e conservazione pubblica. Poteva nascere il dubbio per ciò che riguarda la sicurezza o incolumità del servizio ferroviario o telegrafico, il quale è un mezzo di comunicazione. Infatti gli articoli 292, 293 e 294 del progetto parlano della sicurezza dei mezzi di comunicazione sotto la rubrica del Capo primo di questo Titolo. *Dei delitti contro la pubblica incolumità*. Fu però saggio consiglio aggruppare sotto una speciale rubrica i reati contro la sicurezza del servizio ferroviario, giacchè la *ferrovìa* è oggi la mobilitazione quotidiana e collettiva di intere popolazioni ed ogni altro mezzo di locomozione non si può mettere a paro con la medesima.

Se non che, *ferro* sarebbe stato opportuno parlare della sicurezza del servizio telegrafico nel primo Capo, e mettere invece nel secondo Capo, accanto alla sicurezza del servizio ferroviario, quello di tutti gli altri mezzi di locomozione e di trasporto contemplati nel Capo Primo di questo Titolo. Il servizio telegrafico, per quanto possa essere importante, riguarda però sempre la *comunicazione*, cioè la corrispondenza delle idee. Essi, per quanto eccelsi si voglia immaginare, è sempre un servizio postale e può assai raramente portarne il pericolo delle persone. Tagliare un filo telegrafico, od abbattere un palo, o guastare una macchina, anche considerando questi fatti come mezzi d'interrimpe il servizio ferroviario, il che poi non è tanto facile, perchè le macchine ed i fili non sono mai soli, non è tal fatto da creare un pericolo alle persone, come quello di chi distrugge o rende inaccessibili le vie di comunicazione per terra o per acqua e ne rimuove gli oggetti destinati alla sicurezza delle medesime.

È questa nostra una semplice osservazione, che riguarda la distribuzione delle materie secondo la loro omogeneità. Per quanto poi riguarda l'indole stessa delle materie possibili, non c'è da fare osservazione alcuna; e solo ci permettiamo osservare, per ciò che riguarda il reato previsto dall'art. 298, come non si possa configurare questo caso, di chi ponga oggetti sopra una strada ferrata, od in qualsiasi altro modo *far sorgere il pericolo d'un disastro, senza esporre a pericolo anche meramente possibile la vita e la salute delle persone*. Il pericolo del disastro non è concepibile senza questo remoto pericolo della vita e della salute, perchè i treni non vanno mai soli. Laonde, non pare che si possano fare due figure di reati, dei quali l'una, che fa sorgere il pericolo del disastro, e l'altra più grave, che espone a pericolo anche meramente possibile la vita o la salute, punendo l'una con la reclusione da uno a cinque anni e l'altra con la reclusione da cinque a dieci anni.

(1) *Orat. in Publ.*, III, 2, 10.

## CXCI.

(Art. 303-308).

I reati contro la sanità e l'alimentazione pubblica sono il terzo gruppo di reati contro la pubblica incolumità. Oggi questa materia eccita le cure e gli studi degli Stati e dei dotti. Il concetto della *salus publica*, che prima era ristretto alla conservazione degli ordinamenti civili e politici, oggi si è allargato nel vasto campo della conservazione della pubblica sanità. La *salute*, nel suo vero e proprio senso naturale, è forza, è ricchezza, e commercio, è dignità d'un popolo; la *salute* è la vita, e perciò i pericoli contro la salute sono pericoli contro la vita; la *salute* è vigoria di corpo e di pensiero e bene gli antichi strinsero l'idea del benessere in un motto solo: *mens sana in corpore sano*.

Corrompere od avvelenare le acque potabili d'un comune o le cose destinate alla pubblica alimentazione, ovvero contraffare od adulterare in modo pericoloso per la medesima, o rendere le sostanze così contraffatte od adulterate, sono reati contro la pubblica sanità. L'acqua, la bevanda e le vivande sono i materiali, coi quali l'organismo umano ristora le sue forze. Corrompere questi materiali è corrompere l'organismo. Non si tratta soltanto d'una frode in commercio, o d'un danno dato qualsiasi. Non si tratta soltanto d'una frode, che turbi il commercio pubblico nei suoi primi elementi e nei suoi più argenti e continui scambi; ma si tratta di inoculare i germi delle malattie, dei contagi e degli avvelenamenti.

E qui con saggio consiglio il progetto ha considerato la contraffazione ed adulterazione delle sostanze medicinali, la quale come caso più grave non vuole però essere confusa con la contraffazione ed adulterazione pericolosa delle sostanze alimentari. Qui è lo stesso rimedio, che si converte in uno strumento di pericolo. Qui l'arte salutare si trasforma in una officina di mali. Qui è ancora conveniente il punire la vendita di quelle sostanze di specie diversa o deteriori a quella pattuita, anche quando queste sostanze non sieno pericolose per la salute. In questo caso, se non si dà un medicinale guasto ed adulterato, si fa sempre mancare il rimedio, si aggrava con una frode di omissione lo sviluppo d'una malattia, e si rendono inutili le cure e le prescrizioni dei medici. Questo caso ricorre anche quando si danno medicinali in quantità inferiore a quella prescritta, senz'essere di specie diversa o deteriori, e questo caso non è contemplato dal progetto. Tanto vale però vendere un chinino falsificato quanto darlo in quantità minore di quella prescritta, imperocchè nell'un caso e nell'altro la febbre continuerà il suo corso.

Non ci pare però che questo caso possa accomunarsi con quello di chi vende sostanze alimentari di specie diversa o deteriori di quella pattuita. È questa senza dubbio una frode contro l'alimentazione e perciò contro la salute. Sebbene infatti la salute non ricorra detrimento da colui, che vende tenero per pepe buono, o ghiande torrefatte per caffè di Moka o di Portorico, tuttavia non si cava lo stesso giovamento dall'una o dall'altra sostanza. Questa frode però andava messa da parte, siccome quella, che spesso rasenta la frode comune e si confonde con essa.

## CXCI.

(Art. 309).

Bene a ragione da ultimo il progetto ha considerato il sinistramente fittizio di sostanze alimentari mediante inetta od altri mezzi. Questo reato, che i Romani



panivano nel massimo rigore, col titolo di *Dardonariato* (1), oggi non ha più l'antica importanza. Cui mezzi di comunicazione, che noi abbiamo, con la libera concorrenza, che domina sovrana nel mercato del mondo, non sono più possibili le fumi e le carceri artificiali di un popolo. Può tuttavia accadere che qualche mercante di generi annoverati di commestibili riesca per qualche giorno a rincarare artificialmente i generi di prima necessità od a mettere lo scompiglio ed il turbamento in una città od in una classe di cittadini. Bene quindi fece il progetto a punire questo fatto, il quale se non produce la carestia, produce il disagio o la sofferenza nei generi di prima necessità.

Dobbiamo peraltro avvertire che la sola *incetta*, sfornita di qualsiasi mezzo fraudolento, non dovrebbe bastare a costituire il reato d'*accaparramento*. L'*incetta*, come dice Mengoni (2), è *raccolta*, voce derivata dal latino *captare*: « *Meridiano solo clarus est a latino captare vocem hanc efforantam fuisse* ».

Ora, non c'è nulla di male a speculare in tempo d'abbondanza sul tempo, nel quale una mercanzia potesse venire ricercata. Se non ci fossero costei speculatori, i quali d'altronde si espongono al rischio di vedere deprezzata la loro mercanzia e perduta la spesa e la cura della conservazione e l'interesse d'un capitale infruttifero, non si avrebbero nei giorni di bisogno coloro, che lo potessero soddisfare col premio dovuto alla loro vigilanza e preveggenza. Non si può impedire che i mercanti non speculino sul bisogno dei compratori, come questi speculano sul bisogno dei mercanti. Il mercato non è né una donazione, né un atto di beneficenza; ed una legge penale, che proibisce l'*incetta*, è uguale a quella, che punisce l'*usura*, cioè aggiunge al prezzo della derrata e all'interesse del capitale un premio d'assicurazione contro le minacce della legge penale. I migliori economisti hanno gridato contro la penibilità della semplice *incetta* od *accaparramento*; ed Adamo Smith non esita a paragonare simili leggi a quelle, che punivano la stregoneria, giacché, secondo lui, il caro delle sostanze alimentari non può mai derivare dalla *incetta*, ma da circostanze superiori alla volontà degli uomini, come sono le guerre e le cattive annate (3). In tal caso gli'incettatori sono degli approvvigionatori ed allora l'*accaparramento*, come dice il Boccardo (4), lungi dal fomentare la carestia, fa nella gran macchina mondiale ciò, che nella macchina a vapore opera il regolatore a forza centrifuga.

## CXCV.

(Art. 310-313).

Chiude da ultimo la materia dei reati contro la pubblica incolumità una serie di disposizioni, per le quali si aggrava la pena nei reati di comune pericolo quando è avvenuta la morte o la lesione delle persone, o secondo il tempo, nel quale vengono consumati i detti reati, o secondo la persona, alle quali era commessa la cura, la vigilanza o la custodia del servizio.

E come si fa parola delle circostanze aggravanti, si fa pure menzione di una circostanza attenuante, della quale l'applicazione è lasciata al prudente arbitrio del giudice attesa la gravità della materia. Questa circostanza si fa sorgere dal

(1) Fr. 5, Dig. De *extraordinariis criminibus*, XLVII, 11.(2) *Ammentato juris*, vedi *incetta*.(3) *Ricchezza delle nazioni*, cap. V.(4) *Dizionario d'Economia politica*, V. *Accaparramento*.

danno assai tenue, ovvero dal fatto che il colpevole mosso da pentimento si sia adoperato per impedire o diminuire le conseguenze del suo delitto ed esse effettivamente siano state diminuite.

Il progetto del Codice penale conseguente a sé medesimo ha voluto anche in questa circostanza dare efficacia alla forza del pentimento ed alla poca gravità del danno. Non si tratta d'una semplice contrizione dell'animo, valevole soltanto agli occhi della morale, ma di quel pentimento, che è riuscito ad impedire le conseguenze del delitto ed a scongiurare il sovrastante. Se la pena è la risultante della ragione composta del danno e del dolo, là dove il danno si è limitato soltanto ad una *parva*, perchè la stessa mano, che aveva prodotto il pericolo, lo ha rimossa, la diminuzione di pena è richiesta non da un sentimento di puro ordine morale, ma da un dovere di stretta giustizia.

## TITOLO VIII.

Dei delitti contro il buon costume  
e contro l'ordine delle famiglie (articoli 314-344).

## CXCV.

La vostra Commissione ha approvato, per le ragioni accennate nella Relazione del Ministro guardasigilli, la riunione in un solo Titolo II, portata dal progetto, ad esempio di altri Codici, dei delitti contro il buon costume e di quelli contro l'ordine delle famiglie.

Un dubbio poteva elevarsi intorno alla comprensione in questo Titolo del reato di ratto, che nell'opinione di autorevoli scrittori (ad esempio il Carrara) dovrebbe più propriamente classificarsi fra i delitti contro la libertà personale. Ma se è vero che nella maggior parte dei casi il ratto porta con sé una vera e propria lesione a tale diritto col mezzo del sequestro della persona rapita, è innegabile del pari che ciò, a rigore di termini, non si verifica nel ratto fraudolento e tanto meno nel ratto per seduzione presunta di persona minorenni consentente. Mentre d'altra parte, oltre al legame della identità del fine con le altre figure delittuose comprese nel Titolo, è sempre permanente nel ratto l'offesa o al pudore, o al buon costume, od ai diritti famigliari; il che esplica appunto la lesione a quel diritto, alla cui tutela il Titolo VIII presiede.

Alcune delle specie delittuose comprese in questo Titolo, come la violenza carnale, l'oltraggio violento al pudore, la seduzione, ecc., corrispondono a quelle infrazioni della legge penale, che nell'antica scuola criminalista costituivano la classe speciale dei *delitti di carae*. Nonuenatura, che oggi è comparsa col fattantato scomparire della confusione, che per lungo tempo si è fatta (e di cui si trova qualche traccia ancora nelle leggi vigenti) della immoralità e del peccato col reato.

La legge penale è la tutelatrice e la vindice del diritto; non può esplicitamente legittimamente la sua azione se non là dove nella violazione del diritto si incontrano. E senza dubbio un peccato ed un peccato, che si manifesta talvolta in

forme ributtanti, la incontinenza; ma questa non può essere punita per sé stessa dal legislatore, senza che egli varchi i confini segnati al magistero repressivo. La incontinenza può diventare reato ed essere punibile soltanto quando si trasformi nella violazione di un diritto individuale o sociale.

Ed è per logica e rigorosa deduzione da questi principi fondamentali del diritto di punire, a cui fa pieno omaggio il Titolo in esame, che non si vedono in esso riprodotti nel novero dei reati alcuni fatti, che unicamente per la loro bruttura morale sono ancora nei Codici vigenti colpiti da una sanzione penale, che spesso volte è anche elevatissima.

Così viene cancellata dalla classe delle azioni perseguibili in giudizio la libidine contro natura, accompagnata da violenza (vera o presunta, fisica o morale) e da scandalo; così viene corretto e ridotto negli esatti confini della nozione scientifica il reato d'incesto.

Siffatte innovazioni, reclamate dalla scienza, consigliate dalle stesse esigenze della tutela della pubblica moralità, incontrarono l'assenso ed il plauso pressoché unanime della Commissione.

## CXXCVI.

(Art. 314).

Quali siano i fatti delittuosi contemplati in questo Capo, è acconciamente detto nella Relazione ministeriale, che ampiamente giustifica le innovazioni di terminologia e di classificazione introdotte, con notevole e desiderato miglioramento, dalla legislazione vigente.

Le modificazioni proposte al testo dei vari articoli della vostra Commissione riguardano la dizione, o la misura della pena, o i limiti dell'azione penale, non il concetto della legge, e non toccano ai principi, ai quali è informata.

All'articolo 314, mantenuta, dopo qualche discussione, la definizione della violenza carnale, la Commissione propone di modificare la redazione del capoverso dell'articolo stesso, ritornando alla formula del vigente Codice italiano (sarolo), che meglio, ad avviso della Commissione, specifica ed esprime l'estremo e la ragione della punibilità dei fatti commessi con l'abuso di persone incapaci di serio e libero consenso nella dichiarazione della *violenza presunta*. E d'altra parte l'accento all'elemento costitutivo del reato per la *presunzione della violenza*, venne suggerito dalla necessità di evitare ogni possibile confusione e la apparenza di una ripetizione o di una contraddizione col disposto dell'art. 316, nel quale l'età minore della vittima (insieme al vincolo di sottomissione ed allo abuso di fiducia e di autorità) è contemplata, in alcuni casi, come circostanza aggravante della responsabilità e della pena.

La coazione, esclusiva di un libero consenso, in ragione della età infantile della vittima, è più facile, più pericolosa, più sicuramente trionfante quando alla sproporzione degli anni si unisce il vincolo di sottomissione o di timore reverenziale per l'autorità, che il violentatore esercita sulla persona violentata. Ed è ovvio il considerare come nei rapporti fra tali persone più tardi il minore acquista col progredire degli anni quella indipendenza, almeno relativa, che lo sottrae alle pressioni coattive dell'altrui volontà. Ed è perciò che il progetto ministeriale eleva a 15 anni il limite dell'età per la violenza presunta quando il delitto è commesso dall'ascendente o dal tutore. La Commissione non soltanto ha accettato questo concetto, ma crede che sia da estendersi, compren-

dendo nella disposizione anche altre persone, che esercitano autorità sopra i minorenni affidati alla loro custodia. E così propone che si riproduca la disposizione dell'art. 400 del Codice penale per le Province meridionali, che contempla pure gli istitutori ed i direttori (1), sistema questo, che era già stato abbracciato dal progetto sanatorio.

Inoltre la Commissione fu di avviso che fra i casi di violenza presunta per difetto di libertà di consenso o per impossibilità di difesa, si debba annoverare quello previsto al n. 4 dello stesso articolo 400 sopracitato, che contempla lo stupro commesso sopra i prigionieri da coloro, che hanno l'incarico di custodirli. Una disposizione analoga, nella classe però dei reati di abuso di autorità, si riscontra all'articolo 188 del Codice toscano.

## CXXCVII.

(Art. 315).

Gli atti violenti di libidine, che non sono diretti alla congiunzione carnale e che possono essere commessi col mezzo e nelle condizioni, di cui all'articolo 314, danno luogo alla disposizione dell'articolo 315 successivo, che la Commissione ha approvato. Soltanto, poiché la gravità dei fatti ivi contemplati può avere una infinità di gradazioni, la Commissione propone di abbassare da 30 mesi ad un anno il *minimum* della reclusione, onde trovarsi aperto un più largo campo al magistrato per applicare, in ogni singolo caso, la pena, che sia proporzionata alla diversa entità del delitto.

## CXXCVIII.

(Art. 316).

Se l'abuso di autorità è elemento costitutivo del reato (in ragione della violenza presunta) quando si tratti di congiunzione carnale commessa su minori degli anni 15 soggetti al vincolo di sottomissione, essa verificandosi invece in confronto di persone, che abbiano varcato quel limite di età e che siano state vittime di violenza carnale o di atti di libidine in alcuni degli altri modi indicati dall'articolo 314, diventa un aggravante del reato; il quale, in genere, assume un aspetto moralmente e politicamente più triste e più pericoloso per qualsiasi abuso di rapporti di personale fiducia, che intercedano fra il colpevole e la vittima. E la figura del reato prende una forma più ripugnante ancora quando l'abuso di autorità per vincolo di sangue e per rapporti fiduciosi si compie sopra persone di infantile età, cioè minore degli anni 12. In tal caso, concorrendo insieme due circostanze, che sarebbero, l'una indipendentemente dal-

1) Nuova redazione dell'articolo 314:

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona dell'uno o dell'altro sesso a congiunzione carnale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La violenza è presunta quando la congiunzione carnale è commessa:

1° con persona, che non ha compiuto gli anni 12;

2° con persona, che non è in grado di resistere per malattia di mente o di corpo, o per altra causa indipendente dal fatto del colpevole, e per effetto di mezzi fraudolenti da esso adoperati;

3° dagli ascendenti, oppure dagli istitutori, direttori o tutori sopra la persona di età minore dei 15 anni compiuti, affidata alla loro custodia;

4° sui prigionieri da coloro, che sono incaricati del loro trasporto o custodia.

l'altra, costitutive del reato, è opportuno un più rigoroso aggravamento di pena.

L'articolo 316 provvede opportunamente a questa ipotesi, come mirando a quella, che si verifica allorché dalla violenza carnale o dagli atti di libidine è derivata la conseguenza di lesioni personali, di malattia o della morte della persona offesa; nel qual caso sono richiamate le disposizioni del Libro Primo, Titolo VII, relative alla concorrenza di più reati.

La vostra Commissione ha approvato tutte queste sanzioni, consigliando però una modificazione di redazione ed una aggiunta.

Fu votata per la prima parte dell'articolo la espressione delle parole « di relazioni domestiche e simili », perché questa esemplificazione, piuttosto che ampliare, può essere causa di restrizione della portata del disposto legislativo; e perché quando le relazioni domestiche od altre simili hanno servito ad agevolare la consumazione del delitto, esse si trovano, come circostanze aggravanti, comprese (e questa fu la precisa e concorde intelligenza della Commissione nel votare la accennata variante) nella espressione « abuso di autorità o di fiducia ».

La stessa Relazione ministeriale osserva (a pag. 218) che nella frase « relazioni domestiche » non si troverebbero comprese tutte le condizioni di persona e di rapporti fiduciari, che possono aggravare per identità di ragione il reato. E d'altra parte è evidente che siffatti rapporti di domesticità e simili in tanto possono costituire una aggravante, in quanto involgono nelle singole specie a giudicarsi un abuso di fiducia o di autorità.

La vostra Commissione poi ritiene che tra le aggravanti dei delitti previsti dagli articoli 214 e 215 dovrebbe venire riprodotta ed aggiunta quella prevista dall'articolo 401 del Codice penale vigente (Codice sardo); aggravante, che si verifica quando il colpevole ebbe, nel commettere il reato, l'aiuto di una o più persone.

La ragione, in questo caso, della maggiore gravità della pena dipende dal più grande spavento, a cui è sottoposta la vittima e dal maggiore pericolo per la menomata possibilità di difesa (1).

(1) Nuova formula dell'articolo 316:

Art. 316. — Se alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti è commesso con abuso di autorità o di fiducia, oppure se il colpevole ebbe aiuto nell'atto di commetterlo da una o più persone, la pena è, nei casi dell'articolo 314, da otto a quindici anni di reclusione e da due anni a sette, nei casi dell'articolo 315.

Se il delitto è commesso da alcuna delle persone contemplate nel n. 3° dell'art. 314 sopra minori degli anni 12, la pena è della reclusione da dieci anni a quindici o, concorrendo la stessa circostanza, nei casi dell'articolo 315, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto è derivata alla persona offesa un danno nella salute o la morte, si applicano congiuntamente le pene per la lesione personale o per l'omicidio, secondo le disposizioni del Titolo VII del Libro Primo.

Nota del Relatore ai Colleghi della Commissione:

« Ho redatto in nuova formula l'art. 316 per inserirvi l'aggiunta proposta dalla Commissione e metterlo in armonia con quella introdotta all'articolo 314. Inoltre, poiché la Commissione ha votato all'articolo 315 la riduzione dal minimum ad un anno, ho creduto che se derivasse la necessaria conseguenza di abbassare lo stesso minimum per le pene aggravate nei corrispondenti casi dell'articolo 316 ».

GCXCIX.

(Art. 317.)

Gli articoli precedenti prevedono la consumata o tentata congiunzione carnale e gli atti di libidine quando sono accompagnati da violenza. Violenza che, come si vide, è di tre specie, cioè:

- 1° Violenza reale (fisica o morale);
  - 2° Violenza presunta per età infantile della vittima (minore di 12 anni);
  - 3° Violenza presunta per ragione di autorità o di sottomissione (ascendente, istitutore, tutore, curatore, su minori di 15 anni; custodi sui corrotti).
- L'articolo 317 (1) contempla invece gli atti di libidine, che corrompono una persona minore di 15 anni, ma non siano accompagnati da alcuna specie di violenza reale o presunta. Esso corrisponde in parte all'articolo 421 dell'attuale Codice penale (sardo), rimuovendo però provvidamente le divergenze d'interpretazione e le confusioni, alle quali il Codice vigente aveva dato luogo e per le quali si erano accumulati nel corso di una medesima sanzione penale fatti disparatissimi, confondendosi i devianenti della concupiscenza, col turpe e venale mercimonio della pudicizia altrui.

Le disposizioni dell'articolo in esame colpiscono la corruzione compiata mediante atti impedici su persone minori di 15 anni a soddisfacimento di libidine personale. Elemento costitutivo del reato è il limite dell'età, carattere distintivo dai delitti, di cui negli articoli precedenti è la mancanza di violenza vera o presunta e dal lenocinio (che è contemplato dalle disposizioni del Capo III di questo Titolo) il non essere stato commesso a soddisfazione delle lussure altrui.

Tuttavia l'articolo 317 del progetto ha dato luogo in seno alla Commissione vostra ad animata discussione e a parecchie obiezioni.

Però essendo la Commissione concorde nell'appiattare alle riforme portate dal progetto con quest'articolo alla vigente legislazione e nell'adottare i principi in esso sanzionati, venne da taluno fra i Commissari elevato il dubbio che rimanesse il delitto ivi contemplato o troppo indeterminato negli estremi di fatto, o troppo comprensivo nelle forme delittuose, così da rinnovare il pericolo della incertezza, che presentemente dividono la giurisprudenza dei nostri colleghi giudicanti. Da altri si obiettò che fosse troppo lieve la pena comminata in confronto di quella portata per gli atti di libidine con violenza nell'articolo 315; ed infine venne pure proposto che si abbassasse più fatti dell'articolo in esame a 12 anni il limite dell'età e che si esprimesse più chiaramente il concetto dominatore del disposto legislativo, diretto a proteggere dalle arti dei seduttori e dalla libidine dei corrotti la innocenza dei minorenni.

Ma venne contrariamente rilevato:

- 1° Non poter nascere dubbio sugli estremi di fatto del delitto inquantochè l'art. 317 punisce la corruzione, che si compie mediante atti di libidine;
- 2° Non essere possibile che si rinnoveli la confusione sorta dalla inter-

(1) Nuova formula dell'articolo 317 proposta dalla Commissione:

Art. 317. — Chiunque, mediante atti di libidine, corrompe una persona minore di 15 anni, è punito con la reclusione sino ad un anno e con multa da lire 50 a 1500.

Se il delitto è commesso con il mezzo di insidie o di inganno, il colpevole è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con multa da lire 100 a 3000. Questa medesima pena sarà applicata se il reato venne commesso con abuso di fiducia o di autorità.



pretazione dell'articolo 421 del Codice attuale tra l'amore licenzioso ed il libertinaggio ed il ruffianesimo, perché il lenocino viene espressamente contemplato e represso dalle disposizioni del Capo III del presente Titolo;

3° Che la pena più elevata dell'articolo 315 è giustificata dal fatto che nei casi dal medesimo repressi concorre o la violenza reale, oppure la violenza presunta, sia per età, sia per vincolo di consanguineità;

4° Che il concetto di un attentato all'innocenza è espresso colla parola *corrompe*, la quale impedisce anzitutto che si confonda l'opera periodica della soluzione con un fuggevole atto lesivo del pudore;

5° Ed infine, in ordine all'età, che quando questa è inferiore agli anni 12 l'atto di libidine resta compreso necessariamente in alcuni dei casi contemplati dagli articoli 314 e 315 del progetto.

L'art. 317 venne perciò approvato senza alcuna modificazione, salvo quella resa necessaria dal ritefso che se l'atto di libidine è commesso sopra persona di età superiore ai 15 anni da un ascendente, o tutore, o curatore, o istitutore, o direttore, il fatto cade sotto la repressione più grave delle precedenti disposizioni, costochè diventava superfluo contemplarlo in questo luogo come circostanza aggravante.

CC.

(Art. 318)

Il principio sanzionato, con innovazione sulla legge vigente, dall'art. 318 del progetto, con lo stabilire che per tutti i delitti previsti dai precedenti articoli di questo Capo, si procede soltanto a quella di parte, ebbe l'unanime adesione della vostra Commissione.

Ed in verità è evidente che talvolta le scandali derivante dal giudizio è assai maggiore di quello, che emanerebbe dal fatto rimasto poco noto od interamente ignoto; e ciò per la opportunità legale del diritto loro dai delitti in esame si deve lasciare alla persona od alla famiglia, che ne fu offesa, la facoltà di chiederne la riparazione, autorizzando a proprio riguardo indagini, che si riferiscono talora a delicati segreti domestici e che portano la notorietà del giudizio sopra fatti che può, legittimamente, interessare alla stessa persona offesa di tenere celati. Notorietà, che male si viene ad evitare col provvedimento della udienza tenuta a porte chiuse, non giungendosi con ciò ad impedire che i particolari del dibattimento vengano diversamente divulgati col mezzo dei testimoni sentiti ad accusa od a difesa, o col mezzo della stampa, a cui pel necessario controllo della amministrazione della giustizia, non può vietarsi di dar conto per lo meno della esistenza del processo, del nome delle parti, dell'insolite delle accuse.

Ed è appunto ispirandosi a queste ragioni della disposizione portata dall'articolo in esame, che la maggioranza della Commissione non si è per aderire alla limitazione, con la quale nel progetto si distruggerrebbe in parte il principio della necessità della istanza di parte, disponendosi che la remissione non sia più ammessa dopo che fu aperto il dibattimento. Essa ha considerato, che precisamente nell'occasione dell'attuale giudizio, può presentarsi più sensibile per la persona o per la famiglia dell'offesa la opportunità di evitare le discussioni, le ricerche, le indagini, gli scandali, le indiscrete o maligne curiosità e supposizioni, cui daranno luogo i contrasti del giudizio: inconvenienti questi, cui figlio forse la parte lesa non aveva potuto sufficientemente riflettere nel primo impeto di sdegno, che

la spinse a querelarsi dell'offesa ricevuta, e l'evitare i quali entra nella sfera della difesa di quel diritto familiare, che la legge si propone di garantire con le sanzioni dei delitti appartenenti a questa classe. Perciò è proposta, in seguito a quasi unanime votazione, la soppressione delle parole « *ma la remissione non è più ammessa dopo che fu aperto il dibattimento* ». E con questa modificazione l'articolo 318 verrebbe ad essere posto in armonia col diritto procedurale vigente in ordine ai resti di azione privata; poiché l'articolo 117 del Codice di procedura penale italiana stabilisce che: « *la denegazione della querela può aver luogo in qualunque stato della causa, ed anche all'aprirsi del pubblico dibattimento nel primo giudizio, ed escluso nel giudizio d'appello* ».

CCI.

(Art. 319)

L'articolo 319 del progetto corrisponde nella sua obiettività giuridica all'articolo 481 del Codice vigente italiano ed all'articolo 294 del Codice toscano, che puniscono il reato d'incesto. Ma la nozione del delitto è corretta in omaggio ai principi della scienza ed in relazione alle ragioni del diritto di punire, che spetta alla società.

La relazione fra consanguinei, quando sia scompagnata da tutti i caratteri, che qualificano gli atti di incontinenza secondo gli articoli precedenti, o rimanga pressochè ignota, è una immoralità, una turpitudine, un peccato, ma non contiene la lesione di un diritto. Questa lesione non si ha se non quando, in difetto di violenza, gli incestuosi rapporti diventano notori e pubblici per il contegno degli impediti, *non nasce la offesa al buon costume pubblico od a quel sentimento di sicurezza e di benessere sociale, che ha base nell'ordine delle famiglie.*

L'estremo della punibilità, secondo il progetto, consista non più nella relazione incestuosa per sé stessa, ma nello scandalo a cui, pel modo di agire degli incestuosi, essa abbia dato luogo.

La notorietà del fatto sarà dunque non una condizione di procedibilità, ma bensì uno degli elementi del delitto. E la Commissione, concordando completamente nelle ragioni della innovazione portata dal progetto, ha creduto però che l'estremo del pubblico scandalo non fosse sufficientemente affermato dalla espressione: « *chiunque in modo da eccitare pubblico scandalo* », che consiglia di sostituire con le seguenti: « *chiunque notoriamente ed in modo che ne sia risultato pubblico scandalo* »; volendo necessariamente stabilire con queste condizioni che non deve bastare la possibilità di uno scandalo reso poi effettivo da troppo zelanti e troppo premurose ricerche giudiziali, ma che il processo si può aprire soltanto quando la notorietà e lo scandalo siano già verificati come una conseguenza diretta delle turpi ed immorali relazioni. Resterebbe così impedito che questa disposizione possa servire di mezzo a turbare la pace delle famiglie, a cui beneficio è creata.

Una seconda modificazione è proposta dalla maggioranza della vostra Commissione relativamente alla dizione dell'art. 319, colla soppressione dell'inciso: « *e anche illegittimo* ». Né con ciò si modificerebbe sostanzialmente il concetto dell'articolo, rimanendo inteso ed inteso, anche secondo la opinione della Commissione, che fu unanime in tale avviso, che la sanzione dell'articolo stesso si estenda pure alla relazione incestuosa fra ascendenti e figlio naturale riconosciuto. Si volle però ad un tempo chiudere il varco ad indiscrete ricerche nei

segreti delle famiglie ed impedire che l'articolo in esame potesse far sorgere un contrasto col disposto e col concetto dell'articolo 180 del Codice civile, che vieta le indagini della paternità, salvo nei casi di ratto e di stupro violento.

Alcuni Commissari avevano propugnato una tesi più ampia ed una innovazione più radicale, proponendo la soppressione pura e semplice dell'articolo 319. Sistema questo, che è abbracciato dal Codice francese, e che vigeva secondo i Codici parmensi e napoletani, e che era stato seguito anche dal progetto del Ministro guardasigilli Pessina.

La maggioranza della Commissione non ha aderito a questa proposta per la considerazione che la pubblica offesa al buon costume nascente da una relazione incestuosa esposta imponentemente al pubblico è punibile per la stessa ragione, a cui si ispirano le sanzioni penali stabilite per qualsiasi altra offesa alla pubblica vercoecordia; offesa o punibilità, che possono nascere perfino dalla pubblicità di atti, che per sé stessi ed avvenuti in privato non soltanto non costituirebbero reato, ma neppure sarebbero atti illegittimi ed immorali.

Venne pure proposto che per il delitto di incesto fosse tenuto immune da pena il minore di diciotto anni; proposta, che non venne accettata nonostante il contrario ed autorevole esempio del progetto senatorio (articolo 343), perchè non si ritenne che si dovesse derogare in questa materia alle regole generali della responsabilità penale.

(Art. 320.)

L'articolo 320 non ha dato luogo ad alcuna discussione in seno alla Commissione, che lo ha integralmente approvato.

(Art. 321.)

Sull'art. 321 la Commissione vostra invece deliberò di proporre che venga imalzato il *minimum* della pena corporale ad un anno e quello della pena pecuniaria a lire mille; accordando però la facoltà al magistrato di applicare alternativamente la reclusione o la detenzione. Inoltre, fu proposto di stabilire una aggravante di pena per caso, in cui il fatto sia commesso da persona, che ne faccia traffico abituale, esclaudendo, in siffatta ipotesi, l'applicazione del *minimum* della pena stessa.

Siffatte proposte di modificazioni non abbisognano di commenti, bastando a darne ragione la enorme sproporzione di gravità tra i casi disparatissimi, che possono cadere sotto la sanzione del disposto di legge in esame.

Taluno dei Commissari aveva proposto che si escludesse con apposita dichiarazione dall'articolo 321 il caso di disegni fatti a scopo di studio. Ma venne in proposito osservato che il delitto, ivi contemplato, presuppone esso pure il concorso dell'elemento doloso e che, escluso il dolo, essa la punibilità senza bisogno di indicare un'eccezione, che, specificata, potrebbe invece dar luogo ad equivoci.

La vostra Commissione ha pure lungamente discusso sopra un'altra proposta: quella di stabilire nell'art. 421 un aggravamento di pena per l'oltraggio pubblico al padre, che sia commesso col mezzo della stampa.

Prevalse dopo un contrastato dibattito il concetto di proporre che si abbiano a conservare le penalità stabilite dall'art. 17 della legge sulla stampa, le quali dovranno perciò far passaggio nel nuovo Codice.

OCH.

(Art. 322.)

*Ratto*, derivativo del verbo rapire, che significa prendere con violenza. La violenza esercitata a danno della persona può dar luogo a titoli diversi di reato, secondo il diverso fine del colpevole. E così se usata alla persona, ma diretta ai beni, può nascere il titolo di rapina, di estorsione, di ricatto; se rivolta alla persona, quello di carcere privato o di ratto; il quale ultimo nome venne dalla scienza riservata alla violenza privata della libertà personale allo scopo di libidine o di matrimonio. Anche in ordine a questo reato si parifica alla violenza reale, in ragione dell'età infantile della vittima, quella presunta; inoltre il ratto proprio è assillato quello improprio, il quale si verifica quando è consumato mediante frode od inganno sopra persone che, senza essere prive affatto di ogni libertà di consenso, non si presuppongono però ancora capaci di matura e spontanea adesione.

Nel Titolo relativo al reato in esame, il progetto di Codice sottoposto alla vostra approvazione non porta innovazioni sostanziali ai progetti anteriori ed alla legislazione vigente e la Commissione ne ha adottati i concetti, proponendo soltanto alcune modificazioni e limitazioni.

All'articolo 322 propone la soppressione della figura del ratto, mediante inganno, di donna maggiore di età, essendo poco probabile e poco temibile il caso di donna maggiore di età rapita e ritenuta senza alcuna violenza fisica e morale, ma con semplice inganno; mentre la disposizione della legge potrebbe essere facilmente abusata e dare occasione o pretesto a ricatti per fine di matrimonio o di lucro, con la minaccia artificiosa di un procedimento penale; e bastando alla tutela della donna maggiore di età la punizione del ratto commesso con violenza o con minaccia. Nel che la proposta della Commissione è conforme al disposto dell'articolo 403 Codice italiano vigente (sardo).

(Art. 323.)

Secondo il progetto ministeriale l'art. 323 comprenderebbe quattro ipotesi distinte: il ratto della persona maggiore di anni 12 e minore del 21, commesso con violenza, con minaccia o con inganno; il ratto di donna coniugata, anche se maggiore di età, con uno dei mezzi sovraaccennati; il ratto con solo inganno di un minore, o di donna coniugata *consenziente*; ed infine il ratto di persona di età infantile, inferiore cioè agli anni 12.

Nelle ipotesi così formulate nell'art. 323, si risconterebbero dunque due specie di inganno.

L'inganno reale ed effettivo, quello cioè, col quale, inducendo in errore di fatto la persona minore di età o la donna coniugata, viene questa attirata o ritenuta in luogo dove non consentirebbe di recarsi o di rimanere senza la frode, della quale fu vittima. E questo fatto corrisponde alla figura del ratto fraudolento.

Ma il progetto suppone anche che la persona minore o la donna coniugata siano sottratte o ritenute col loro consenso. E in questa ipotesi, non concorrendo la violenza presunta (che è contemplata nell'alinea dell'articolo, nei minori degli anni 12), si ha l'inganno presunto, l'inganno per seduzione: esiste il consenso bensì, ma nelle condizioni della persona consentente si presuppone che sia un consenso viziato, non libero, non spontaneo, ottenuto mediante colpevole abuso di persona non interamente capace. Esiste quindi il delitto, quantunque abbia

minore gravità e debba essere passibile di pena più lieve, che non nei casi, in cui il ratto avviene mediante violenza, o mediante minaccia, o col mezzo della frode.

La vostra Commissione ha accettato completamente questi concetti per ciò che riguarda i minorenni; ma non ravvisò che si possano razionalmente estendere alla donna coniugata maggiore di età. In rapporto a questa, sta bene che si punisca il ratto se commesso con violenza, con minaccia o con frode; sta bene pure che il ratto violento o fraudolento di donna coniugata sia considerato, nei maggiori delitti, come più grave che il ratto di donna libera; ma i caratteri di questa specie di delitto non possono più riscontrarsi nella ipotesi della fuga, o della coabitazione di donna coniugata, maggiore di età e consenziente, con un altro uomo. A ciò condurrebbe la formula dell'articolo 323 del progetto, con evidente improprietà di titolo; e la vostra Commissione propone che l'articolo stesso venga in questo senso modificato; salvo a vedersi se il fatto ora configurato abbia da essere specificamente accennato ove trattasi dell'adulterio e su di ciò richiami l'attenzione dell'illustre Ministro guardasigilli.

Gli articoli 322 e 323 dovrebbero in conseguenza essere redatti nel modo seguente:

« Art. 322. Chiunque, con violenza o minaccia, sottrae o ritiene, per fine di libidine o di matrimonio, una donna maggiore di età ed emancipata, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

« Art. 323. Chiunque, con violenza o minaccia od inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine o di matrimonio, una persona di età minore, ovvero, per fine di libidine, una donna coniugata, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

« Se il minorente è sottratto o ritenuto senza violenza o minaccia, o con suo consenso, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

« Se la persona rapita non aveva compiuto gli anni dodici, il colpevole è punito, anche quando non abbia fatto uso di violenza, minaccia od inganno, con la reclusione da cinque a dieci anni ».

(Art. 324, 325).

La disposizione dell'art. 324, è analoga a quella dettata per ogni caso di delitti concorrenti ed è superfluo soffermarvisi.

Nell'ultima parte dell'art. 325, è occorra una lacuna, a riparare la quale risponde un'aggiunta, che è proposta dalla vostra Commissione.

Nel contemplare la diminuzione di pena, per effetto della scusante della desistenza, non si provvede nel progetto a tutti tre i casi previsti dall'art. 323, omettendosi il calcolo della scusante per la sottrazione di minorente consenziente, senza concorso di violenza e di minaccia; nella quale ipotesi l'art. 323 minaccia la pena da sei mesi a tre anni.

Si propone, adunque, che l'articolo 325 nella sua ultima parte dica: « la reclusione è da un mese a due anni, nel caso dell'articolo 322; da sei mesi a tre anni, da dieotto giorni ad un anno, da trenta mesi a cinque anni, nei casi dell'articolo 323 ».

OCIII.

(Art. 326, 327).

Ad animate dispute in seno alla vostra Commissione, hanno dato luogo le disposizioni degli articoli 326 e 327, ultimi del presente Capo.

In ordine all'art. 326, in relazione col 322, venne proposto e validamente propagato che si debbano tenere assolutamente distinto, per la diversa ragione giuridica e per la diversa gravità morale dei fatti, la ipotesi del ratto per fine di libidine e quella del ratto per fine di matrimonio, invocandosi l'esempio dei precedenti progetti dei Ministri Savelli e Pesina.

La vostra Commissione a maggioranza si schierò pel sistema del disegno di legge in esame.

Essa considerò che la differenza fra il fine di matrimonio e quello di libidine, non porta a diversità del diritto lessi, che è l'ordine delle famiglie; e che in alcuna specie di matrimonio ripugnanti od olosi, voluti a solo scopo di ricatto, il delitto può rivestire caratteri di gravità e di nequizia superiore a quella del ratto consensuale, o tentato per sfogo di libidine.

Per il che, essa ritenne che basti ad un equo giudizio per ogni singolo caso e ad una proporzionata e razionale distribuzione della pena secondo l'entità morale del malefizio, il disposto dell'art. 326, che lascia al magistrato la facoltà di tener conto, occorrendo, del fine di matrimonio per commutare la pena. Oltre a ciò è da osservarsi che quando si tratti di ratto commesso a mero scopo di un matrimonio, che abbia caratteri di possibilità e non supponga una bisimevole, occorre la disposizione dell'articolo 334, il quale esime dal procedimento o dalla pena il colpevole, che si è unito in matrimonio con la persona offesa.

OCIV.

(Art. 327).

Come già per i delitti congeneri del Capo precedente, anche pel ratto si dispone che sia perseguibile soltanto a querela di parte, proponendosi però nel progetto una doppia eccezione: quella della concorrenza di altro delitto d'azione pubblica, punibile con pena restrittiva della libertà personale non minore di trenta mesi (eccezione, che la Commissione ha adottata in relazione anche alla analoga disposizione dell'articolo 318) e quella relativa al caso, in cui sia stato commesso sopra persona minorente non soggetta alla patria potestà, né provvista di tutore o di curatore, la quale ultima eccezione sarebbe invece dalla vostra Commissione, non senza manifestazione di contrari avvisi, respinta.

E la ragione, che ha determinato siffatta proposta di modifica del progetto, è derivata essenzialmente da due considerazioni. L'una, che non può esistere in diritto alcuno stato di persona priva di rappresentanza legale; e se esistente in fatto, può, a diligenza dello stesso rappresentante del Pubblico Ministero o di qualsiasi congiunto, esservi riparato; mentre d'altra parte è ammessa la querela anche di persone in minore età ed al termine della prescrizione per siffatti delitti è di tale durata da togliere ogni pericolo di impunità per un eventuale indugio cagionato dall'adempiimento di altre formalità. L'altra, che la condizione della querela di parte non è un beneficio, che si accordi al colpevole, ma è all'opposto una facoltà, che per diversi riguardi si accorda alla vittima a suo esclusivo beneficio; considerazione questa, che indusse la maggioranza della vostra Commissione a non accogliere neppure la proposta fatta da alcuni Commissari, anche sulla autorità dei precedenti progetti, che la querela di parte non sia richiesta quando il ratto è commesso dall'ascendente o dal tutore o del curatore.

Con siffatte proposte la Commissione intenderebbe anzitutto di mettere l'ar-



ticolo 327 in perfetta e completa armonia con le considerazioni, che nella detta Relazione del Ministro guardasigilli ne spiegano e ne illustrano il concetto.

## CCV.

(Art. 328-331).

La Commissione non propone alcuna modificazione ai successivi articoli di questo Titolo e non occorre per conseguenza di riferire intorno ad essi, ritenendosi addequate le ragioni, che accompagnano l'ampia e completa espositiva della Relazione ministeriale.

Giovì soltanto ricordare che nel Capo III, relativo al *lenocinato*, l'estremo costitutivo e differenziale della classe del malefiz è che sia stato compiuto per soddisfare alla libidine altrui. Due figure principali di reato distinguono il progetto, cioè: il fatto di chi, a soddisfazione della libidine altrui, induce una donna minore ed onesta alla prostituzione e quello di colui, che soltanto favorisce o aiuta la già pericolante fanciulla a percorrere più facilmente il triste cammino della scostumatezza e della perdizione.

Nel secondo caso non soltanto è (come ovviamente si comprende) minore la pena, ma alla esistenza del reato è necessario che concorra o l'età infantile della vittima, o l'abuso di autorità, o l'insidia dei mezzi usati, o l'abituale traffico venale.

## CCVI.

(Art. 332-334).

Le disposizioni generali del Capo IV, comuni ai Capì precedenti, ripropongono all'articolo 332, estendendole opportunamente a tutti i casi di abuso degli ascendenti, le sanzioni dell'articolo 423 del vigente Codice sardo, che trovano la loro corrispondenza negli articoli 305 e 306 del Codice toscano. Lo stesso si dice degli articoli 333 e 334, che fanno riscontro al 408 e 409 del Codice sardo ed agli articoli 288 e 290 del Codice penale toscano.

Ed è appena da notarsi come l'art. 333, che contempla una scusante del reato di violenza carnale, rato e simili, quando è commesso sulla persona di una pubblica meretricia, non si estenda al lenocinio, perchè in questa categoria di delitti, ove manca la violenza, cioè la lesione alla persona fisica e alla libertà personale, la circostanza dell'essere la donna già data alla prostituzione toglie l'estremo materiale del reato e toglie quindi la incriminabilità del fatto. Con la quale intelligenza del concetto dell'articolo 333 rimarrebbero corrette alcune tergiversazioni della giurisprudenza, che sotto l'impero della legge attuale e per la confusa redazione dell'articolo 421 del Codice sardo, ha deviato fino a ritenere non influente alla scriminazione dello coittamento alla corruzione anche la provata e continuata sregolatezza della donna minore degli anni 21.

## CCVII.

(Art. 335-341).

Le disposizioni portate dal progetto in ordine al delitto di adulterio od a quello della bigamia, corrispondenti in tutto colle introdotte innovazioni alla nozione scientifica di tali reati, trovarono l'incondizionato assentimento della Commissione.

La norma poi del n. 3 dell'art. 339, che ammette la remissione dell'offeso in qualsiasi stadio della causa, concorda col principio adottato dalla Commissione nella proposta modificazione della prima parte dell'articolo 318.

E le ragioni di moralità e di giustizia, che fecero nelle proposte del Ministro proponente prevalere il concetto della indivisibilità della querela e dell'azione, furono dalla Commissione non soltanto adottate, ma estese — con proposte di modificazioni ad altre disposizioni del progetto — ad ogni singolo caso di reato di azione privata.

La vostra Commissione approvò la migliorata e più corretta nozione del reato di bigamia, ed necessario e sostanziale elemento della validità del precedente matrimonio, senza della quale può esistere nella erronea opinione di chi contragga un secondo matrimonio la triste e dolosa intenzione di commettere il delitto, ma manca l'estremo di fatto del doppio vincolo coniugale; nè potrebbero applicarsi al caso le nozioni del tentativo, che sono contrastate dall'indole formale del reato e dalla impossibilità (per assoluta e giuridica indimentabilità dei mezzi in mancanza di un vincolo legale precedente) della sua consumazione.

## CCVIII.

(Art. 342-344).

Sul Capo VII, che tratta della supposizione e della soppressione di infante e chiude la serie dei delitti contro il buon costume e contro l'ordine delle famiglie, rimane soltanto da osservarsi (in aggiunta alle considerazioni che accompagnano la Relazione ministeriale) che trovano opportuno riscontro in questa sede unicamente quei fatti, che, senza aggredire un diritto maggiore, mutano dolosamente lo stato civile di un infante, o ne distruggono le prove, od usurpano, a danno dell'ordine delle famiglie uno stato, che all'infante non appartiene.

Se, pure avendo per scopo di ledere diritti familiari, diritti di successione, si attenta alla vita del nato o del nascituro, si hanno, per la prevalenza del mezzo più grave del fine, altre figure di reato, come l'infanticidio e l'aborto (articoli 347, 302 del progetto).

E se il fatto non si esplica in un attentato alla esistenza dell'infante od al suo stato civile, ma unicamente in una volontaria inosservanza dei doveri di cure e di custodia, commessi ed imposti dal vincolo del sangue, si avrà la figura più mite del delitto di abbandono dell'infante, a cui provvedono, insieme ad altri reati congeneri, gli articoli 307 e 298.

Veramente, in ordine all'aborto, da taluni si dubita se non debba più razionalmente essere compreso nella classe dei malefizi contro l'ordine delle famiglie. Ma se è vero che l'aggressione al diritto familiare può talvolta esserne lo scopo e talvolta il risultato, ciò tuttavia non sempre si verifica; mentre è necessariamente costante in esso la volontaria o sciente lesione del diritto alla esistenza; onde e per la prevalente gravità del diritto leso, e per la indubbia persistenza di tale caratteristica differenziale, venne opportunamente tolto dalla categoria dei reati contro l'ordine delle famiglie, in cui l'avevano poste alcune legislazioni ed annoverato dal progetto fra i delitti contro le persone, nei quali dispone il susseguente Titolo IX.

## TITOLO IX.

## Dei delitti contro le persone (articoli 345-380)

## CCIX.

Il presente Titolo abbraccia in sette distinte categorie la classe dei delitti, la cui obbiettività, in rapporto al diritto lesa, è la persona o fisica, o morale: dando la suddivisione in delitti contro l'integrità personale e delitti contro l'onore e la privata tranquillità.

Nella prima specie il progetto ha classificato l'omicidio, la lesione personale, il procurato aborto, l'abbandono di persone incapaci di provvedere a sé stesse, l'abuso dei mezzi di corruzione ed i maltrattamenti in famiglia; nella seconda specie la diffamazione, l'ingiuria e la rivelazione di segreti.

La Commissione ha accettato siffatta classificazione come la più rispondente ai principi scientifici, che consigliano di desumere dall'indole e dalla prevalenza del diritto aggredito il carattere di distinzione fra i differenti delitti.

## CCX.

Riferisce in modo non affatto incompleto sotto l'aspetto scientifico e sotto l'aspetto legislativo intorno al più grave fra i reati, che colpiscono direttamente la persona, sarebbe compiuto non facile e non breve. Che se il richiamare occasionalmente, a opportuna guida dei nostri studi e delle nostre discussioni, gli insegnamenti della scienza e le conquiste da questa faticosamente compiute nel contrattato cammino attraverso ai dubbi ed agli errori, può essere opera non che utile, giovevole, quest'opera è già stata compiuta; e principalmente su questo tema si deve la più incondizionata lode alla Relazione del Ministro guardasigilli, la quale, più che una esposizione ragionata delle disposizioni del progetto, è più che una illustrazione delle innovazioni portate alla vigente legislazione, si può dire una completa e splendida monografia nella grave e delicata materia dei reati contro l'umana esistenza.

Il mandato del vostro relatore può quindi su questo punto contenersi in più modesti confini, limitandosi a dire le ragioni dei dissenzi non numerosi e non sostanziali, che esistono tra le proposte del progetto e quelle della Commissione.

## (Art. 345).

Nel Primo Capo si trovano raggruppati tutti i fatti, coi quali, in modo da provocare l'azione del magistero punitivo, o si è tolta o si è voluto togliere la vita dell'uomo, e così le tre specie di omicidio: il *doloso* (concorso di volontà e di effetto), che comprende necessariamente anche l'omicidio mancato e l'omicidio tentato (concorso di volontà e non di effetto); il *preterintenzionale* (concorso di effetto con volontà soltanto di nuocere) ed il *colposo* (concorso di effetto senza volontà).

Naturalmente non si dettano in questo Capo disposizioni speciali per l'omicidio mancato o tentato, perchè le norme relative si trovano fra i principj generali e direttivi delle pene, che formano oggetto del Libro Primo.

Accettata, non la definizione dell'omicidio, ma la specificazione dell'elemento caratteristico e differenziale di esso dalle altre offese alla persona fisica, dal dolo determinato alla strage, la Commissione prese dapprima in esame le disposizioni del progetto sulla indole, misura e gradazione delle pene, approvandole; poi discese all'esame della determinazione delle circostanze, che aggravano o diminuiscono la responsabilità, in rapporto alla quantità politica del delitto.

## CCXI.

## (Art. 346).

All'articolo 346, che stabilisce alcuni casi di omicidio aggravato, ha sollevato qualche contrasto l'aver compreso nel n. 1.º di esso l'omicidio del genitore e del figlio adottivo, sembrando ad alcuno fra i Commissari che il solo vincolo giuridico, ma non naturale della adozione, non debba considerarsi tale, che la sua infrazione aumenti la quantità morale del delitto. Ma venne osservato in contrario che il legame tra l'adottante e l'adottato non è meno stretto di quello derivante dalla affinità e che l'uccisione in simili casi porta senza dubbio offesa, più che nella strage dell'estraneo, ad un dovere e ad un sentimento di graditudine e di affetto, di cui è giusto si tenga conto, non per qualificare l'omicidio, ma per un semplice e lieve aggravamento di pena; mentre nei Codici attuali il medesimo fatto è considerato come omicidio qualificato e punito colla massima delle pene.

## CCXII.

## (Art. 347).

All'articolo 347, nella triste e odiosa categoria degli omicidi propriamente qualificati, che comprende tra i reati, dai quali è offesa la persona privata, quelli cui spetta il deplorabile privilegio di occupare i sommi gradini della scala penale, la vostra Commissione, sull'esempio dei Codici vigenti e di taluno fra i progetti precedenti, propone l'aggiunta di altre due figure, cioè: quella dell'omicidio per mandato e quella dell'infanticidio, in ordine all'omicidio per mandato, alcuno fra i Commissari propugnava la tesi che l'aggravato comprendesse soltanto il mandatorio, ma non il mandante, tenendosi ferma per questi la responsabilità ordinaria. Ma venne al riguardo osservato che, se non vi ha dubbio essere più odioso il fatto che non sia nella semplice uccisione il fatto del sicario, il quale per compenso e senza il concorso di alcun suo movente particolare, uccide un suo simile; ed essere anche più pericoloso tale fatto, poichè menoma maggiormente la potenzialità della difesa privata, inquantochè il cittadino non pensa a prevenire l'aggressione di persona, che gli è affatto sconosciuta ed alla quale non ha dato occasione a pretesto di odio e di inimicizia; dall'altro lato però non dimostra certamente minore perversità d'animo quegli, che di tale mezzo si serve per raggiungere il suo fine maligno e a lui risale la responsabilità della scelta del mezzo più pericoloso, che dimostra anche la maggiore perfidia dell'animo ed il più raffinato calcolo nella speranza della impunità; mentre sarebbe illogico che di un fatto dall'opera di due persone, con eguale grado di prova determinazione, compito fosse diversa per l'una e per l'altra la giuridica responsabilità.

A distogliere poi la Commissione dalla proposta aggiunta non valsero le ragioni addotte in contrario a pagina 293 della Relazione ministeriale, perchè

la ragione della aggravata si deduce dalla maggiore odiosità e dal più urgente pericolo derivante dalla modalità della strage e non dalla promissione di una premeditazione, che si riconosce poter talvolta eccezionalmente estendere nell'omicidio per mandato.

Quanto alla esclusione dell'infanticidio dal novero degli omicidi qualificati si commesso da altri, che non sia il padre o la madre (poiché in questo caso rientrerebbe nella ipotesi del n. 1°), la Commissione non disconosce la importanza delle molte e serie ragioni, con le quali la Relazione del Guardasigilli giustifica l'umano concetto, dal quale il proponente fu indotto a modificare in questa parte il sistema ed il rigore delle legislazioni vigenti in tema di infanticidio. Ma, se non per l'umanità, per la maggioranza dei Commissari prevalse l'influenza del principio, nella stessa Relazione ministeriale accennato, che quando è minore o nulla affatto la potenzialità della difesa privata (il che appunto nell'infante si verifica) debba soccorrere più energica o più vigorosa, colla minaccia delle pene, la difesa sociale; e ciò anche per rispondere ad una maggiore scossa del sentimento e della opinione generale dei cittadini nella propria sicurezza. Al che si aggiunge che dimostra maggiore esortazione d'animo la uccisione (salvo i casi contemplati e squasi dall'articolo 350) di un tenero ed innocente bambino, che non ha potuto provocare a suo danno alcuna malevolenza.

Queste, in sostanza, le ragioni del dissenso in questo punto tra la proposta della Commissione e quella del Guardasigilli, che trovati largamente difesa alla pagina 202 e seguenti della elaborata Relazione ministeriale.

## (Art. 347.)

Un'altra aggiunta era stata pure proposta da qualcuno fra i Commissari ed è che si prevedesse specificamente, fra i casi di omicidio qualificato, l'ipotesi della occasione commessa come mezzo e come conseguenza di ribellione o resistenza alla pubblica autorità. Ma la Commissione ritenne che tale specie si trovi già necessariamente compresa nel n. 6 dell'art. 347, e tale sembra pure che sia la intelligenza data alla legge dal Ministro proponente, come si rileva dal § CXLIII della sua Relazione (pag. 288), dove è detto che nella detta figura di omicidio qualificato è compresa la occasione commessa quale mezzo ad altro reato in genere o nell'intento di far sfuggire alla persecuzione giudiziaria.

La quale ipotesi è diversa da quella prevista dall'art. 189 del progetto, che aumenta di un sesto la pena per i reati commessi contro i pubblici funzionari a causa dell'esercizio delle loro funzioni.

In questo ultimo caso basta che la pubblica funzione sia la causa, il movente del delitto; in quello dell'articolo 347 è necessario che concorrono due reati, di cui il più grave sia il mezzo alla consumazione dell'altro o la sua diretta conseguenza.

Le altre figure di omicidio qualificato e designato nell'articolo in esame, vennero approvate dalla Commissione, che accolse pure il sistema del progetto di non definire la premeditazione, avendo l'esperienza dimostrato (come è ampiamente detto nella Relazione ministeriale) più che in ogni altro caso verificarsi in questa la massima: « omnia defunctio in jure periculosa ».

## CCXIII.

## (Art. 348.)

L'articolo 348 del progetto è una innovazione sulla legislazione vigente, in quanto per esso si estende all'omicidio la sanzione della omessa, che nel Codice

italiano vigente (arido), nell'interpretazione almeno che esso ricevette dalla giurisprudenza, è applicabile soltanto al ferimento seguito da morte.

Sulla razionalità di questa estensione si è largamente discusso dalla vostra Commissione, e fu proposta la soppressione dell'articolo in esame, o meglio la sua dislocazione, per la considerazione che, quando il colpevole volle la morte di una persona e la ottenne, quale conseguenza del suo operato, si ha nel reato il pieno concorso di volontà e di effetto, che lo completa e devono restare al carico dell'agente tutte le cause, anche accidentali, che per conseguenza della sua azione illegittima abbiano contribuito a quell'evento letale, che fu dal medesimo espressamente voluto e positivamente raggiunto.

La maggioranza però della Commissione si mostrò favorevole al sistema del progetto. Essa ha considerato che nel caso ivi previsto la morte, la quale poi col mezzo posti in opera dallo agente non sarebbe avvenuta, si verificò per il concorso di cause preesistenti ed ignorate o sopravvenute per ragione non diretta delle inferte lesioni. In questa ipotesi, se rimane perfetto l'elemento intenzionale (la forza morale) del reato, questo è però difettoso nel momento della esecuzione dell'atto esterno, nell'elemento materiale (forza fisica).

E se la morte realmente avvenuta lascia inalterato il danno immediato del delitto, ne è però minore il danno mediato o politico, minore il pericolo, minore la scossa sociale, perché la prova intenzionale fu posta in essere con mezzi che, nella maggior parte dei casi, e senza il concorso di circostanze fortuite, sarebbero stati indagati; onde ne deriva una scossa meno grave, presso la universalità dei cittadini, del sentimento e dell'opinione della sicurezza personale.

La Commissione però, approvando il disporre dell'articolo 348, ritenne che, nell'intendimento di una maggiore chiarezza, avesse a mutarsene la redazione e lo ripropone con formula lievemente modificata nei seguenti termini:

« Se la morte, benché voluta dal colpevole, non avviene però col solo effetto delle lesioni dal medesimo inferte, o per sola e diretta conseguenza del suo operato, ma bensì anche col concorso di condizioni preesistenti ed ignorate, o di circostanze sopravvenute e non previste al momento del fatto, la pena dell'omicidio sarà la seguente: nei casi dell'articolo 345, della reclusione da quindici a venti anni; nei casi dell'art. 346, della reclusione da diecimotto anni a ventuno; e nei casi dell'articolo 347, della reclusione non minore di ventidue anni ».

Se la circostanza sopravvenute non soltanto erano prevedibili, ma furono effettivamente previste e tenute a calcolo dall'agente (come, p. e., l'aver gettato il menico entro un burrone in un luogo aspestato, dal quale non possa né farsi udire, né risalire, né sperare soccorso, sicché segna la morte per mancanza di alimento o per gelo, ma non per lesioni riportate nella caduta, provocata a scopo di strage), ossia ogni ragione di diminuzione della responsabilità e della pena, perché in tal caso le circostanze sopravvenute (della fame, della mancanza di soccorso e del freddo, nell'esempio riferito) entrano nel complesso dei mezzi scelti dal colpevole per dare la morte.

## CCXIV.

## (Art. 349.)

L'art. 349 contempla l'eccesso dell'«*esito* sul fine e la concussione nel ferimento preterintenzionale.

In questo caso, l'agente non mirò alla strage con dolo determinato, ma l'evento letale si verificò per conseguenza delle lesioni volontariamente inferte,



che agirono da sole (prima parte dell'articolo), oppure in concorso di cause preesistenti o sopravvenute (seconda parte).

La modificazione, che la Commissione propone a questo articolo, tende soltanto a riparare un errore materiale di dispositivo, poiché non essendo graduabile la pena dell'orgoglio portata dall'articolo 347 e non potendo conseguentemente essere diminuita del terzo o della metà, deve essere sostituita da un'altra pena, appositamente determinata per casi di concorrenza dell'una o dell'altra sanzione, pena che, fatta la debita proporzione di confronto e tenuto presente quanto lo stesso progetto dispone nell'articolo precedente, la Commissione proporrebbe nella relazione per anni venti, se si applica la sola sanzione delle preterintenzionalità e per anni sedici, se alla preterintenzionalità si unisce la concassa.

Non è poi il caso di ripetere in questo articolo per le circostanze sopravvenute, la condizione che non siano state previste al momento del fatto, poiché nella ipotesi, di cui ora si tratta, a differenza di quella dell'articolo precedente, non si agì colla intenzione omicida.

E la Commissione ha su questo proposito (come poi nella materia analogica del ferimento preterintenzionale senza evento letale) implicitamente approvato che il progetto non abbia riprodotto il concetto dell'articolo 360 dell'attuale Codice italiano (sardo), il quale, per l'ammissione della scusante dell'«accesso sul fine», richiede il concorso della non facile prevedibilità: elemento questo, sul quale, in relazione allo stato d'animo del colpevole al momento del fatto, riesce troppo difficile e soverchiamente arbitrario il portare un giudizio esatto e siero; mentre, d'altra parte, non sembra equo che, non agli effetti civili, ma a quelli penali venga interamente pareggiata la sola facile prevedibilità alla constatata e positiva intenzione malvagia.

L'articolo 349 dovrebbe quindi, nel concetto della vostra Commissione, essere formulato colla seguente dizione:

« Chiunque, nel fine di cagionare un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione di mente, cagiona la morte di alcuno, è punito, nei casi degli articoli 345 e 346, colle pene ivi stabilite diminuite di un terzo; ed in quelli previsti dall'articolo 347, colla reclusione per venti anni.

« Se la morte è avvenuta anche per concorso di condizioni preesistenti ignote al colpevole, o di circostanze sopravvenute, la diminuzione sarà per i casi degli articoli 345 e 346 della metà; e per quelli dell'articolo 347 si applicherà la pena della reclusione nella durata di sedici anni ».

Si comprende facilmente come la diminuzione di pena debba essere maggiore per la scusante preveduta nella prima parte dell'art. 349, che per quella contemplata nel precedente art. 348, perchè in quest'ultimo caso è perfetto l'elemento morale del reato nella completezza o nella direzione della intenzione malvagia.

CCXV.

(Art. 350).

Nell'articolo 350, che prevede l'infanticidio commesso per cagione di onore, la Vostra Commissione, approvando la redazione della formula innovatrice del progetto insieme alle ragioni, che la determinarono, propone di abbassare da sei a tre anni il *minimum* della pena; sia perchè questa possa meglio proporzionarsi alla maggiore o minore gravità morale di ogni singolo fatto, sia per rendere meno frequenti le assolutorie, rese facili in questo tema, dinanzi ad un soverchio rigore

della sanzione penale, dalla non vincibile e non affatto ingiusta commiserazione di casi veramente miserevoli e pietosi.

CCXVI.

(Art. 351).

L'articolo 351, che introduce una nuova figura di reato: la partecipazione al suicidio altrui, venne non senza contrasto ed a lieve maggioranza approvato. Diverse ragioni di dubbio furono espresse al riguardo. L'aiuto al suicidio, nei casi veri e propri raffigurati da tali ipotesi, è dato non per causa di odio o per desiderio di nuocere, ma anzi con sentimento di pietà verso l'infelice, che attempa ai propri giorni; ed in siffatte condizioni di cose non si potrebbe riscontrare, si è detto, il concorso di quel dolo specifico, che è elemento essenziale dei delitti contro la vita. Inoltre, sotto l'aspetto razionale e giuridico, fu osservato che si viene a colpire di pena la partecipazione ad un fatto, che se era reato per le antiche legislazioni ispirate, più che altro, al sentimento religioso, è scomparsa completamente come figura delittuosa dai Codici moderni delle nazioni civili; e non potrebbe ricomparirvi senza impropriare la nozione giuridica, sulla quale si fonda il diritto di punire; cosicchè od colpire di pena il partecipante al suicidio si punisce nel complesso il fatto, che non è reato per suo autore.

Approvando, nonostante queste obiezioni, l'articolo 351, la vostra Commissione ritenne però ed espresse il voto che debba essere modificata la redazione, per la considerazione che è troppo vaga la frase *indurre* al suicidio; volendo invece chiaramente affermato il concetto che, non il rimprovero, non la fugace parola, non la manifestazione di un pensiero, che abbia potuto influire sulla determinazione della volontà del suicida, ma la vera, reale ed efficace partecipazione e l'aiuto dato alla esecuzione del triste proposito, costituiscono il reato, di cui nella disposizione in esame è reato poi che, secondo lo stesso concetto della proposta ministeriale, non ammette l'ipotesi nè del delitto tentato, nè del delitto mancato; ma si verifica soltanto allorchè la morte del suicida sia avvenuta.

CCXVII.

(Art. 352).

L'articolo 352 contempla e punisce nelle svariate ipotesi, nelle quali può verificarsi, l'omicidio involontario.

La Commissione ha espresso in proposito il voto di una più sintetica redazione e propone che la pena corporale e la pecuniaria possano anche essere applicate separatamente. Così il giudice potrà più facilmente misurare la sanzione penale alla maggiore o minore responsabilità e gravità di ogni singolo caso, avuto riguardo principalmente all'essere concorsa nell'evento sfortunato una colpa leggera, oppure una *culpa lata, quae dolo equiparatur*: chè quanto alla *colpa lievissima*, la quale confina col caso o colla *forza maggiore*, perdura nella scienza e nella giurisprudenza il dubbio se debba portarsi soltanto ad effetti civili od anche a conseguenze penali. E questo dubbio, la cui risoluzione forse scemfa dai limiti del mandato legislativo, continuerà a costituire una tenuissima parte del vasto, dell'immenso dominio, che spetta alla scienza della applicazione delle leggi.

## CCXVIII.

(Art. 353-356).

Il secondo Capo di questo Titolo ha comune coi delitti preveduti nel Capo precedente, il soggetto passivo del maleficio, la persona fisica; ha per carattere differenziale che in quello si contempla l'aggressione intenzionale ed effettiva al diritto della vita, in questo l'offesa unicamente recata alla integrità personale.

Si ha quindi il delitto di lesione personale quando è lesa la persona fisica, ma non si ebbe il fine di uccidere e la morte non derivò dalle violenze o dal fatto volontario ed involontario dell'omicidio.

Il metodo e la classificazione del progetto corrispondono analogamente per le lesioni personali agli stessi criteri, che furono seguiti per l'omicidio; e le modificazioni proposte dalla Commissione sono poche e di assai lieve entità, ed alcune di esse riguardano esclusivamente la forma.

(Art. 353).

Sull'articolo 353, nella discussione della vostra Commissione venne sollevata la questione se il medesimo si riferisca soltanto ai danni recati al corpo od alla salute da percosse, violenze o vicia di fatto; ed a specificare meglio, nel senso di questa soluzione preferita, il concetto del legislatore e la portata dell'articolo, venne proposta la sostituzione della formula: « chiunque, non essendosi proposta il fine di uccidere, ha cagionato ad alcuna lesione personale, dalla quale derivi un danno nel corpo o nella salute, ecc. ».

Questo emendamento fu respinto con deliberazione presa a parità di voti. Con che però, nell'intendimento della maggioranza della Commissione, si volle soltanto evitare al pericolo di indebite conclusioni, potendo talvolta dalla violenza o dalle vicia di fatto derivare un danno nella salute, senza un apparato e talvolta anche senza una vera e propria lesione. Fu però manifestata comode intelligenza nel ritenere necessario, per l'applicazione delle sanzioni dell'articolo 353, che si tratti di una via di fatto, di un atto compiuto contro la persona fisica.

Due modificazioni di redazione si propongono dalla Commissione all'art. 353: l'una di pura forma, riferentesi al n. 1.<sup>o</sup>, colla sostituzione delle parole « se il fatto ha portato seco », a quelle, che si leggono nel progetto: « se il fatto ha prodotto »; l'altra relativa al n. 3.<sup>o</sup> e consistente nella soppressione dell'inciso « o se non occorra alcuna delle circostanze indicate nell'articolo seguente », perchè ritenuto inutile affatto.

Per l'aggravante del n. 2.<sup>o</sup> derivante dallo sfregio permanente del viso, sorse il dubbio che, principalmente di fronte alla qualifica della deformazione permanente, di cui al numero precedente, il vocabolo *sfregio*, in confronto di deformazione, potesse dare luogo ad equivoci e far ritenere come ferimento grave qualsiasi lesione del volto che, pur non deturpandolo, vi lasciasse un segno od una cicatrice qualsiasi.

La Commissione però ritenne che sia sufficientemente manifesto il pensiero del legislatore e non contrastabile il preciso significato della parola *sfregio*, che essa mantiene come adatta a designare più propriamente quelle lesioni che, senza cagionare una vera e completa deformazione, alterano però sensibilmente ed in modo permanente l'armonia del viso.

In ordine alla gravità delle lesioni, per rispetto alle conseguenze, che hanno prodotto a danno della salute della persona ferita, la Commissione ritiene opportuna una ulteriore distinzione in aggiunta a quelle previste dal progetto; e pro-

pone che per le lesioni lievissime, che non abbiano portato una malattia superiore ai cinque giorni, si stabilisca la pena della detenzione fino a dieci giorni ed anche la sola pena pecuniaria, secondo i casi, non sembrando per alcuni feriti di nessun momento, le quali (quando non sono accompagnate da alcuna circostanza qualificativa od aggravante) nel Codice vigenti sono parificate alle entusiasmazioni, sia adatta nè rispondente la pena della reclusione e talvolta neppure qualsiasi altra pena corporale.

Venne pure proposto che si contemplino in questo articolo anche quello via di fatto, dalle quali non sia derivato alcun danno al corpo od alla salute, riproducendo la figura del reato previsto dall'articolo 686, n. 2.<sup>o</sup>, del Codice penale italiano (arresto). Ma si è osservato in proposito che mancando ogni effetto, e quando non si abbiano i termini del tentativo, il fatto esula naturalmente dal titolo delle lesioni personali, per convertirsi, a seconda dei casi, in una ingiuria od in una contravvenzione.

Tenendo pertanto conto dei voti e della proposta della Commissione, l'articolo 353, mantenuto nella sostanza, sarebbe espresso colla seguente formula:

« Chiunque, non essendosi proposto il fine di uccidere, cagiona ad almeno un danno nel corpo o nella salute od una perturbazione di mente, è punito:

« 1.<sup>o</sup> con la reclusione da cinque a dieci anni, se il fatto ha portato seco una malattia di mente o di corpo certamente e probabilmente insanabile, o la perdita di un senso, di una mano, di un piede, della favella, o della facoltà di generare, o dell'uso di un organo, ovvero una permanente deformazione del viso; o se commesso contro una donna incinta, da chi ne conosceva lo stato, ha prodotto l'aborto;

« 2.<sup>o</sup> con la reclusione da uno a cinque anni, se il fatto ha portato seco lo indebolimento permanente di un senso o di un organo, od una permanente difficoltà della favella, od uno sfregio permanente del viso, o se ha prodotto pericolo di vita od una malattia di mente o di corpo durata venti o più giorni, od una incapacità per egual tempo di attendere alle ordinarie occupazioni;

« 3.<sup>o</sup> con la reclusione sino ad un anno in ogni altro caso.

« Se però la malattia od incapacità non superano i cinque giorni la pena sarà della detenzione fino a giorni dieci, o della multa fino a cento lire.

« Si procede a querela di parte se il fatto non ha prodotto una malattia di mente o di corpo durata più di dieci giorni ».

## CCXIX.

(Art. 354).

L'articolo 354 venne approvato integralmente con la sola raccomandazione che nel lavoro di coordinazione del Codice si esaminasse se non concorra una ragione di aggravante, simile a quella contemplata nella prima parte dell'articolo stesso, nelle lesioni recate col vetricolo, in considerazione della maggiore odiosità del mezzo ed indipendentemente dalle conseguenze, che ne siano derivate (le quali, verificandosi, potrebbero dar luogo alla qualifica od all'aggravante della deformazione o dello sfregio); e se non sia opportuno nel capoverso dell'articolo togliere la qualifica per il ferimento dell'ascendente sul discendente. Alla quale ultima raccomandazione si adatterebbero le considerazioni, in base alle quali (come risulta dalla elaborata Relazione del Ministro guardasigilli a pag. 310), non venne riprodotta per il ferimento l'aggravante del n. 1.<sup>o</sup> dell'articolo 346, che riguarda l'omicidio sul coniuge, sul fratello, sulla sorella, ecc.

(Art. 355-356)

Non concorrono osservazioni speciali negli articoli 355 e 356, il primo dei quali, in corrispondenza all'art. 340, contempla e governa con formula semplice, chiara e precisa, il ferimento preterintenzionale; ed il secondo, che fa riscontro al 352, detta la norma per il ferimento colposo.

Soltanto, in ordine a quest'ultima figura di delitto, la Commissione ritiene conveniente che sia diminuita la pena e che sia lasciata al giudice la facoltà di applicare separatamente quella corporale o quella pecuniaria.

Sulla ragione di questa ultima proposta, si richiamano le osservazioni, che accompagnano quella analoga fatta per gli omicidi involontari; osservando ancora come in materia di lesioni involontarie, per le quali la sanzione penale non si commina in contemplazione della nequizia dell'atto, ma bensì unicamente del pericolo generale dei cittadini, la riparazione più razionale e più conveniente del danno mediato e privato consista, per la maggior frequenza dei casi, in un provvedimento e soddisfacente indennizzo.

In questa materia ci diamo utili ammaestramenti ed esempio altre nazioni civili, presso le quali appare meglio apprezzato il valore della vita e della salute dei cittadini; ed è a far voto ed a sperarsi che alla ragione del non esimersi ed illusorio risarcimento del danno recato colle offese volontarie od involontarie alla persona fisica e morale dell'uomo, si pieghino anche da noi più che non abbiano fatto in passato le nostre consuetudini giudiziali.

COXX.

(Art. 357)

È da ricordarsi, a proposito dell'articolo 357 del progetto, nel quale si tiene conto di una speciale dirimente relativa esclusivamente ai reati di sangue, il disposto degli articoli 47, 48, 49, 50, 51, ed in quali nel Libro Primo si prevedono le dirimenti o scusanti del vizio di mente, dell'ubriachezza, della difesa legittima della persona e della provocazione, le quali due ultime ragioni di scusa, che nei Codici vigenti sono dettate unicamente in relazione ai reati di omicidio e di ferimento, figurano invece nel progetto tra le cause generali di modificazione della responsabilità, per le considerazioni, che furono accennate al luogo opportuno.

L'art. 357 scemina il ferimento e l'omicidio commessi per la difesa contro l'aggressione violenta della proprietà. Non è però il diritto incondizionato di reagire, anche col ferimento o coll'uccisione, contro la persona per difendere i propri beni; poichè nel concetto dell'articolo anzitutto la reazione è soltanto giustificata quando si verifica nelle attualità dell'attacco; ed in secondo luogo, è limitata soltanto a quei casi, nei quali l'aggressione alla proprietà è commessa in modo da portare anche un pericolo imminente alla persona o da far nascere in questa il sentimento di un giusto e ragionevole timore.

Infatti, l'articolo 357 si richiama e si riferisce alla ipotesi della rapina, della grassazione e della estorsione (articoli 385, 386 e 387) ed ai casi di saccheggio, scalata ed incendio di casa abitata in ore notturne ed in luoghi isolati.

Ispirandosi alle stesse ragioni e per ritenuta analogia di circostanze, la Commissione propone che la scriminante si estenda anche al ricatto, commesso col sequestro di persona, quale trovavasi preveduto dall'articolo 380 del progetto. A questo proposito venne da taluno dei Commissari obiettato che nel sequestro di persona a fine di estorsione concorrono le condizioni, per le quali si eleva la scusante della legittima difesa personale. Ma siccome ciò sarebbe vero soltanto

per la reazione avvenuta nel momento del sequestro ed anche posteriormente, ma nell'atto che sul sequestrato si commettevano sevizie, mentre durante l'intera permanenza del sequestrato, eziandio in assenza di vie di fatto contro la integrità personale, può perdurare la perturbazione dell'animo nel sequestrato ed un fondato timore per la propria sicurezza personale ed e d'altra parte indomabile l'istinto a riacquistare la libertà ingiustamente toltà, così la Commissione ha creduto che sia più opportuno togliere ogni dubbio estendendo la scusa e proporre per conseguenza che, in questo articolo, sia anche richiamato ed incluso l'articolo 380.

COXXI.

(Art. 358)

L'articolo 358 risolve con esatto criterio giuridico un problema, nel quale, abbandonate le antiche dubbiezze e distinzioni, erano ormai concordi la scuola e la giurisprudenza. Esso contempla il caso, in cui o per equivoco dell'aggressore, o per deviazione del colpo, venne ferita od uccisa una persona diversa da quella, alla quale il colpo stesso era diretto. Ed il progetto dispone che, in questo caso, il feritore o l'omicida risponda del ferimento o dell'omicidio realmente avvenuto, tolta però le aggravanti o le qualifiche dipendenti dalle qualità della persona rimasta effettivamente uccisa od offesa.

Così, per esempio, se si volle uccidere il padre, ma per errore di persona o per deviazione del colpo si uccise un estraneo. Il colpevole risponderà soltanto d'omicidio volontario; ed in questi limiti è parimenti confinata la sua responsabilità, se volendo uccidere un estraneo, il colpo ha spinto invece la vita del genitore.

Nel primo caso non si può dar carico di consumazione del reato più grave, perchè è mancata nel suo elemento materiale; anzi, nell'ipotesi di equivoco di persona, è venuto meno per fine ogni atto di esecuzione sul soggetto passivo della consumazione del fatto; e nel secondo caso non si può imputare un paricidio per difetto dell'elemento morale, essendo mancata, in rapporto al reato qualificato, l'intenzione di uccidere il padre.

Vi fu tra i Commissari chi, senza però farne oggetto di speciale proposta e senza provocare una deliberazione della Commissione, ha propugnato la tesi, che nella specie di nequizia di una persona invece di un'altra per deviazione del colpo (*aberratio ictus*), si abbiano due figure di reato: uno consumato involontario, l'altro volontario mancato. E così, nell'esempio sopra accennato della uccisione di un estraneo col colpo diretto a spegnere la vita del genitore, si verificherebbe un omicidio involontario ed un paricidio mancato. Ma siffatta soluzione, alla quale non manò in passato l'appoggio di qualche autorevole scrittore, non ha potuto essere accolta per più ragioni, e principalmente perchè da un solo atto e da una sola spinta criminosa (salvo i rapporti di mezzo a fine nei fatti, che violano contemporaneamente due diverse leggi penali) non possono nascere due distinte figure di reato della medesima specie e perchè con le sanzioni punitive, stabilite per l'omicidio e pel ferimento, la legge non tutela in modo speciale l'uno o l'altro individuo come singoli, ma protegge in genere il diritto della vita e della integrità della persona fisica.

COXXII.

(Art. 359)

La disposizione dell'articolo 359, che rende più ampia e generica quella dell'articolo 364 dell'attuale Codice Italiano (arido), migliorandone la dizione e tran-



cando le dubbiezze di interpretazione, alle quali il medesimo ha dato luogo, fu mantenuta, nonostante che da taluni fra i Commissari su venisse chiesta la soppressione all'effetto di lasciare che si applichino al caso le regole generali della correttezza e della complicità. Ma la Commissione ritenne essere d'illecita precisare, nel giudizio di ogni singola specie di fatti, i limiti della complicità quando rimanga ignoto l'autore ed essere giusta ed equa l'applicazione di una pena minore quando manchino gli elementi per fissare in modo esatto la individuale partecipazione di ognuno alla consumazione del delitto.

Occorre poi ripetere qui le osservazioni già fatte per l'art. 349, cioè, che nei casi richiamati nell'art. 347, il quale commina l'ergastolo, non è possibile la diminuzione di questa pena perpetua del terzo o della metà, onde è necessario sostituirla con un'altra pena determinata, che la Commissione propone, nei criteri già superiormente da essa adottati, nella reclusione da sedici a vent'anni.

Per conseguenza, l'art. 350 dovrebbe esser formulato nel seguente modo:

« Quando più persone hanno avuto parte nell'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti negli articoli 345, 349, 347, 353 e 354 e non si conosce l'autore dell'omicidio o della lesione, sono tutte punite con la pena ivi rispettivamente stabilita, diminuita da un terzo alla metà, salvo nell'ipotesi dell'articolo 347, per la quale sarà applicata la reclusione da sedici a vent'anni ».

(Art. 360).

L'articolo 360, che riproduce una disposizione analoga a quella degli articoli 313, § 2 e 335 § 2 del Codice penale toscano, reca una notevole innovazione. Esso si differenzia nel suo concetto e nella sua portata dall'articolo precedente, inquantochè quest'ultimo presuppone che rimanga ignoto l'autore dell'omicidio o della lesione e punisce i partecipi al fatto con una pena meno grave della ordinaria, avuto riguardo all'incertezza nel grado della loro singola partecipazione ed alla certezza del loro intervento nella esecuzione del delitto.

L'articolo 360, invece, crea una figura di reato *sui generis*, propria soltanto dei ferimenti e degli omicidi, che avvengono per fatto improvviso in occasione di rissa.

Il progetto però punisce per la sola circostanza di aver preso parte alla rissa, indipendentemente da ogni presunta partecipazione, anche indiretta e leggera, al fatto, da cui è derivata la lesione o la morte.

Alla Commissione parve soverchio rigore far consistere in questo solo elemento la responsabilità penale, tanto più di fronte alle pene comminate, che in alcuni casi (quello, per esempio, di una rissa che abbia avuto per risultato lesioni lievisime) potrebbe essere applicate in misura più grave al semplice corrisante che allo stesso autore del ferimento quando fosse noto. Essa perciò convenientemente propone che, oltre all'intervento nella rissa, si richieda una partecipazione qualsiasi al fatto dell'omicidio o della lesione, partecipazione, che (con formula tolta dall'articolo 564 del Codice italiano vigente) può consistere nella sola circostanza di aver portato la mano sull'ucciso e sul ferito; nel qual caso, chi ha portato la mano sull'offeso sarà colpito dalle pene in questo articolo comminate, quantunque non risulti autore e si tratti di fatto improvviso e non concertato, nei quali termini di fatto non concorrerebbero, per le disposizioni generali, i caratteri e gli estremi della complicità.

Tra i caratteri, che differenziano in rapporto all'elemento materiale il delitto dell'articolo 350 da quello dell'articolo 360, è dunque a notarsi, oltre le dissimiglianze precedentemente accennate, che per il primo occorre la certezza di un

concorso sciente nella vera e propria esecuzione del ferimento o dell'omicidio volontario; pel secondo, basta l'aver portato, come compartecipe di una rissa, la mano sull'ucciso e sul ferito.

(Art. 361).

Sull'art. 361 venne sollevato il dubbio che si possa erroneamente, di fronte alla formula generica dell'articolo stesso, punire anche lo sparo di arma fatto senza scopo di offendere e che potrebbe, al più, costituire una contravvenzione od anche lo sparo fatto per chiamare soccorso. Ma ogni incertezza al riguardo venne rimossa dalla osservazione che è sempre presupposto il dolo e che si volle prevedere e colpire il fatto assai grave d'uno sparo d'arma da fuoco fatto in rissa da uno dei corrisanti, allo scopo di offendere quando, per non esserne derivata alcuna lesione o per la eventuale inapplicabilità della ipotesi del tentativo, il fatto stesso sfuggirebbe ad una qualsiasi adeguata repressione.

COCCXIII.

(Art. 362-366).

Già si accennarono nelle brevi considerazioni preliminari su questo Titolo le ragioni, per le quali opportunamente, ad avviso della Commissione, il delitto di aborto venne dal progetto classificato fra i reati contro la persona, invece che fra quelli contro l'ordine delle famiglie, tra i quali ultimi invece figura nel Codice italiano vigente (art. 501).

Nei giudizi per procurato aborto si congiunge il più delle volte una questione medica alla questione legale.

Da qual momento, in rapporto alla vita intrasterina del feto, potrà avere principio l'imputabilità dell'aborto?

Sull'esempio di tutte le altre legislazioni, il progetto non risolve e forse non poteva risolvere il quesito, la cui soluzione è abbandonata in ogni singolo caso al responso del giudice. Ma a questo possono essere di guida i principi, a cui si ispira la nozione del delitto in esame, che è un reato contro il diritto alla vita, contro la persona umana e richiede, come suo essenziale elemento di fatto, la certezza della esistenza del feto palpante nelle viscere della donna. Senza questa certezza non può presentarsi alle indagini del giurista e del magistrato neppure la figura del tentativo; poiché, mancando il soggetto passivo del delitto, non si potrebbe avere la possibilità della sua esecuzione e nulla si potrebbe accertare all'intuori di una intenzione malvagia.

I tre primi articoli del progetto, che contengono la nozione giuridica dell'aborto e ne determinano la pena, furono integralmente e senza contestazione approvati dalla vostra Commissione; salvoché, alla quasi unanimità dei presenti (9 voti contro 2), essa ha deliberato di proporre la soppressione del capoverso dell'articolo 365.

Le ragioni di questo voto della vostra Commissione sono ovvie e molteplici. Anzitutto la eccezione del capoverso è del tutto inutile, perchè nel fatto della prima parte dell'articolo 365, e per i principi generali del diritto e pel disposto dell'articolo 46 e per la intelligenza concorde adottata per ogni figura delittuosa, si suppone necessariamente il concorso del dolo. Onde, quando questo viene a fare difetto, come sarebbe nella ipotesi del dolo capoverso, cessa ogni ragione di incriminazione perchè manca il delitto. Saperla è quindi una apposita dichiarazione al riguardo. Ed anzi questa dichiarazione può dar luogo ad equivoci,

sia perchè inesatta esprimendola con la parola « non possibile », laddove invece si deve dire che non esiste delitto; sia perchè limitata al medico ed al chirurgo, mentrechè ad ogni persona, nelle varie possibili contingenze dei casi, è estensibile la eccezione della mancanza di dolo; sia infine perchè sovverte il carico della prova e ne travisa la natura, ponendo a carico del medico la *giustificazione* della sua innocenza, mentre spetta all'accusa, in ordine a qualsiasi imputazione, di stabilire con criteri di certezza il concorso di tutti gli elementi di fatto e di diritto, che costituiscono il reato.

La maggioranza della Commissione poi soprattutto ha considerato che la disposizione, della quale propone la soppressione, oltre ad essere eccezionale, verrebbe ad aumentare le preoccupazioni del medico curante, appunto nei casi più gravi e quando egli è già combattuto fra l'urgenza del pericolo da un lato, le incertezze della scienza e le difficoltà dell'operazione, a cui sia per accingersi dall'altro. In simili casi deve lasciarsi libero il medico da ogni inquietudine, che non sia quella della malattia e della cura e non contrararlo colle minacce di una sua personale responsabilità, se egli non riuscirà a dare la prova giustificante del fatto cui si è accinto.

Queste le ragioni della proposta della Commissione.

È in ogni modo da notarsi che il disegno, su questo punto, tra le idee della Commissione e gli intendimenti del progetto, è nel metodo soltanto, non nella sostanza; poichè la non incriminabilità del fatto previsto dal capoverso dell'articolo 305 è unanimemente concordata.

L'articolo 305 elide le disposizioni relative all'aborto con la sentenza già portata dagli articoli 344 e 350, nei casi di soppressione d'infante e di infanticidio avvenuti a ragione di onore e non occorrono al riguardo ulteriori osservazioni.

## CCXXIV.

(Art. 367-368).

L'abbandono di infante nel vigente Codice italiano del 1859 (art. 509) è compreso nella categoria dei reati di soppressione di stato e trova posto conseguentemente nel Titolo dei delitti contro l'ordine delle famiglie.

Il progetto invece contempla i due fatti diversi come due figure delittuose distinte, mantenendo fra i reati contro i diritti famigliari la soppressione di stato, o collocando l'abbandono di fanciullo fra i malefiz, che ledono la persona fisica dell'uomo.

In quest'ultimo e più razionale sistema (che la vostra Commissione, non senza alcune manifestazioni però di contrario avviso, ha approvato), era naturale che la disposizione legislativa si estendesse, come fa appunto il progetto, a proteggere tutte le persone, che per debolezza derivante o dall'età o da uno stato di malattia sono incapaci a provvedere alla propria incolumità ed al proprio sostentamento. E così la protezione venne estesa ai fanciulli minori degli anni nove ed agli infermi.

L'essenza del reato consiste nella violazione dei doveri di custodia e di cura imposti dal vincolo del sangue o dalla legge, in ragione delle qualità personali ed in quanto questa violazione si traduce in un pericolo per la persona abbandonata, che è incapace di provvedere a sé stessa. Per cui la quantità del reato aumenta secondo l'aggravarsi dell'uso o dell'altro dei suoi due fattori, cioè la

violazione di un dovere più imperativo per la più stretta obbligatorietà del vincolo, o la maggiore imminenza del pericolo.

Appaiono quindi manifesti, e sono del resto acconciamente indicati nella Relazione ministeriale, i caratteri differenziali tra il delitto, che offre materia al presente Capo e quello previsto dagli articoli 342 e 347, n. 8, secondo l'aggiunta proposta dalla Commissione, coi quali ha comune, trattandosi di infante, la sussistenza della cagione d'onore.

La Commissione, adottando le considerazioni della detta Relazione del Ministro guardasigilli, ha votato l'approvazione degli articoli 367 e 368.

Però intorno all'art. 367 sorse un'animatissima discussione sulla opportunità di estendere, ad imitazione del Codice penale toscano (art. 352, § 1°), la sanzione penale anche al fatto del genitore, che depone un infante legittimo presso un ospite di travellotti; senza sconsiderare la legittimità e la identità, coll'intendimento forse di ritirarlo più tardi ed al solo scopo di sottrarsi agli obblighi di allevamento e di cura. La maggioranza della Commissione deliberò di proporre un'aggiunta in questo senso alle disposizioni di questo Capo. Essa ha convalidato che, anche in questo caso, si riascriva, rispetto al padre ed alla madre, lo inadempimento dei sacri ed inviolabili doveri, che sono imposti dalla natura e che da questa grave violazione dei doveri paterni e materni deriva, pel povero bambino, la privazione di quelle cure affettuose, previdenti, continue, che sono nei suoi teneri anni la più sicura e la più necessaria tutela della sua debole esistenza.

Però la vostra Commissione propone l'aggiunta della seguente disposizione:

« Fuori dei casi preveduti negli articoli 342, 343, 367 e 368, i genitori, che abbiano deposto o fatto deporre un infante legittimo in un ospizio di travellotti od in un altro luogo di pubblica beneficenza per sottrarsi all'obbligo di allevamento e di cura, è punito con la detenzione sino ad un anno ».

Questa nuova figura di reato si distingue da quella degli articoli 342 e 343, inquantochè colà si contempla, in rapporto al diritto loro, la soppressione od il cambiamento dello stato civile del fanciullo, e da quella degli articoli 367 e 368, perchè quivi il pericolo alla incolumità od alla vita del fanciullo nasce direttamente dal fatto stesso dell'abbandono ed è più grave, mentre, nella ipotesi aggiunta dalla Commissione, esso sorge soltanto indirettamente dalla privazione dell'affetto e delle cure dei genitori.

In ordine all'articolo 368, venne pure da alcuno fra i Commissari osservato che la sussistenza della causa di onore dovrebbe razionalmente ed in corrispondenza alle altre disposizioni del progetto, produrre non solo il cambiamento di specie, ma estendendo la diminuzione della pena.

(Art. 369).

Taluno dei fatti contemplati negli articoli di questo Capo trovavasi, in alcune dei precedenti progetti, collocato fra le contravvenzioni. La vostra Commissione opinò che siffatta classificazione sia tuttora preferibile a quella del progetto attuale, soltanto per le infrazioni accennate nell'art. 360 e propone, per conseguenza, che il detto articolo venga trasferito al Libro terzo, seguendo in ciò l'esempio del Regolamento di polizia punitiva toscano (art. 07 e 08). E difatti è evidente che, nel concetto della disposizione in esame, trattasi di una pura e semplice omissione, la quale è punita come indolezza colpevole non solo anche quando fu accompagnata da vigil pensiero di nocere, ma estendo indipenden-



temente da ogni danno, che dalla omissione sia derivato, ciò che distingue il reato ora raffigurato nella sua nozione giuridica dal fatto delle lesioni e danneggiamenti involontari e da ogni altro delitto contro la persona fisica.

È da notarsi infine come uno dei Commissari avesse espresso che fosse presentata una formale proposta perchè sia fatta in questo caso una apposita aggiunta diretta a punire il turpe fatto di quei genitori, che per scopo di guadagno vendono e cedono i loro figli minori di 12 anni a compagnie di saltimbanchi, saltatori e simili.

## CXXXV.

(Art. 370, 371).

Gli articoli 370 e 371 vennero dalla vostra Commissione approvati senza contrasto e quasi senza discussione.

Soltanto in ordine ai fatti previsti dal primo di essi, essendo commessi senza intenzione di nuocere (data la quale trasgredirebbero nella classe delle lesioni personali volontarie), ma per solo eccesso di correzione, la Commissione concordemente propone che sia sostituita la pena della detenzione a quella della reclusione.

È da notarsi che i delitti compresi in questo Capo VI figurano essi pure nel vigente Codice italiano (sardo) fra i reati contro l'ordine delle famiglie (articoli 514 e 515), ai quali però non appartengono né in contemplazione del fine, né del diritto aggredito.

## CXXXVI.

(Art. 372-379).

Alla offesa contro la persona fisica fanno seguito, nell'ordine della repressione, le offese contro la persona morale, le quali però talvolta recano un dolore più intenso ed un danno più grave e più irrimediabile, come spesso dinotano nel colpevole una perversità d'animo ed una intensità di dolo maggiore di quello, che si riscontri nelle fatture e nelle lesioni corporali.

Come l'uomo di animo retto e di delicato sentire si scuote vivamente per tutto quando lede in lei il giusto sentimento della sua dignità od il diritto alla stima dei suoi simili, così è civile quella legislazione, che apprezza con criterio di opportunità e giusta severità le offese a danno dell'onore dei cittadini. Ed il rigore della sanzione penale in questo tema non soltanto è giustificato dalla ragione giuridica, che vuole proporzionata la pena alla importanza del diritto leso col malefizio, ma è consigliata ancora da politiche esigenze, poichè il difetto di una seria e conveniente riparazione legale spinge facilmente la persona ingiustamente offesa alla reazione personale colla riparazione cavalleresca delle armi o colla vendetta privata.

La vostra Commissione ha pertanto sinceramente applaudito alle innovazioni portate dal progetto nella repressione dei delitti di diffamazione e di ingiuria con un sensibile aumento della penalità; ed approvando completamente il criterio ispiratore della riforma, ha respinto ogni proposta, per quanto validamente propugnata, di rendere facultativa al giudice una più larga diminuzione di pena e la commutazione di quella corporale nella pecuniaria (salvo per le ingiurie semplici e private), onde non riaprire nuovamente l'adito a quella abituale e deplorevole mischia, che nelle nostre comendatini giudiziarie si è verificata un-

camente nei reati, che offendono l'onore e che ha reso, anche in casi gravissimi, illusoria e talvolta perfino ridicola e dannosa la protezione della legge.

(Art. 372).

Se però la vostra Commissione ha mantenuta ferma la severità delle sanzioni penali portate dal progetto, ha manifestato ed espresso in pari tempo il desiderio che la medesima si riferisca soltanto a quei casi, nei quali la gravità del fatto dipende non da circostanze puramente accidentali e non volute dal colpevole, ma si congiunge alla gravità delle sue intenzioni.

A questo concetto si riferisce la modificazione di redazione proposta per l'art. 372, che contiene la nozione del delitto di diffamazione. Estremi concorrenti di questo reato sono la imputazione d'un fatto determinato e la pubblicità, la quale ultima si desume non più dall'irrelevante criterio della contemporaneità della presenza di più persone alla propalazione del fatto diffamatorio o del luogo, in cui è la propalazione medesima avvenuta, ma bensì dalla reale comunicazione fattane a diverse persone in qualsiasi luogo e tempo e modalità. Però non sempre da un discorso fatto segretamente in privato, con persone singole, deriva o può derivare quella pubblicità, dalla quale realmente dipende la gravità della diffamazione: epperò il progetto richiede, in questa seconda ipotesi, che l'imputazione sia fatta in modo, che se ne possa diffondere la notizia.

Sul quale punto concordano le considerazioni della Relazione ministeriale, che spiegano il pensiero e la portata della disposizione.

La vostra Commissione propone di aggiungere l'inciso: *con lo scopo*, per riferire al dolo ed alla volontà del diffamatore anche la circostanza non aggravante, ma costitutiva della diffamazione, consistente nella pubblicità constatata o presunta della imputazione offensiva.

## CXXXVII.

(Art. 373).

Le altre modificazioni proposte dalla Commissione agli articoli successivi di questo Capo, sono di poco momento.

All'articolo 373, prima parte, la Commissione ritiene che debba aggiungersi la parola *scritti*, onde togliere ogni dubbio sulla pubblicità della ingiuria per mezzo di lettera privata. Né si potrebbe dire che tale modalità di offesa all'onore venga contemplata già nel capoverso dell'articolo 372, poichè ivi si tratta unicamente degli scritti divulgati ed esposti al pubblico.

Infine, oltre ad alcune lievi modificazioni di redazione, si raccomandano dalla Commissione i seguenti emendamenti: 1° che nel novero delle ingiurie aggravate si comprendano quelle fatte nei modi previsti dalla prima parte dell'articolo 372, determinando la pena nella detenzione da quindici giorni a tre mesi e nella multa sino a lire duemila; 2° che per la ingiuria semplice, prevista dall'ultima parte dell'articolo, alla pena pecuniaria sia aggiunta la pena corporale della detenzione fino a dieci giorni, con facoltà al giudice di applicar separatamente l'una o l'altra.

L'articolo 373 sarebbe dunque, secondo il voto della vostra Commissione, da formularsi nel modo seguente:

« Art. 373. Chiunque, con parole od atti o scritti, offende in qualsiasi modo l'onore, la riputazione od il decoro di una persona, quando il fatto non costituisce il delitto preveduto nell'articolo precedente, è punito:



Se l'offesa è fatta alla presenza dell'offeso.

1° con la detenzione da quindici giorni a tre mesi e con la multa da lire duecento a duemila, ove l'offesa sia fatta ad una persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio;

2° con la detenzione sino ad un mese e con la multa da lire cento a mille negli altri casi.

Se l'offesa è fatta nei modi previsti nella prima parte dell'articolo precedente, la detenzione è da quindici giorni a tre mesi e la multa sino a lire duemila.

Se l'offesa è fatta con uno dei mezzi indicati al capoverso dell'articolo precedente, la detenzione è da uno a sei mesi e la multa da lire cento a tremila.

Per ogni altra ingiuria la pena è della detenzione sino a dieci giorni e della multa sino a lire duecento, con facoltà al giudice di applicare queste pene separatamente ».

Venero approvati, senza emendamenti, gli articoli 374, 377, 378 e 379, che regolano la delicata materia della provocazione e della compensazione in materia d'ingiuria, determinando le conseguenze della condanna in alcuni casi particolari, stabiliscono le norme della procedibilità e creano una prescrizione speciale e più breve per tali specie di delitti.

Le ragioni di queste disposizioni, sulle quali non sorge dissenso, sono accennate nella Relazione ministeriale e non occorre ripeterle.

(Art. 375).

All'articolo 375 la Commissione propone una semplice mutazione di forma, e cioè nell'ultimo capoverso, ove è detto: « Se la verità dei fatti o delle qualità è provata, o se per essi la persona offesa è stata condannata, ecc. », propone che per maggior chiarezza si dica: « Se la verità dei fatti o delle qualità è provata, o se a seguito del procedimento per essi istituito la persona offesa è stata condannata, ecc. ».

(Art. 376).

Sull'articolo 376 la vostra Commissione esprime l'avviso che debba aggiungersi la parola *scritti*, onde comprendere indubbiamente anche le memorie, che si presentano a difesa e che non sono, nello stretto rigore dei termini, *veri atti della causa*.

Era stata proposta anche l'aggiunta della frase: « nei dibattimenti giudiziari », per togliere ogni dubbio sulla estensibilità del disposto legislativo anche ai giudizi penali. Ma fu riconosciuta superflua tale specificazione perchè non vi è causa, che non si tratti o non si dica dinanzi ad una Autorità giudiziaria, per cui nella formula del progetto trovasi compreso ogni e qualsiasi specie di giudizio.

Così fa concordare l'intelligenza della Commissione nel ritenere, senza bisogno di emendare il testo dell'articolo, che l'immunità, stabilita per garanzia della libertà di discussione o di difesa richiede soltanto per estremo che le parole o le offese siano comprese negli scritti o nelle arringhe della causa, non ancora che siano strettamente richieste e giustificate dalla necessità del giudiziale dibattito, nel qual caso non occorrerebbe l'immunità ispirata a considerazioni d'ordine politico, ma verrebbe meno per difetto di dolo l'esistenza del reato.

Non è con ciò che l'abuso e l'eccesso della difesa nella trattazione delle cause non vengano repressi. Ma la repressione è affidata allo stesso magistrato, che decide intorno alla causa principale e che solo può, con pienezza di elementi e sicurezza di criterio, giudicare se la frase, la parola o l'argomentazione vivace

fosse o no richiesta od anche giustificata dalle esigenze dell'attacco o della difesa. Ed in questo caso egli applica le sanzioni, che sono appositamente stabilite.

È da notarsi in ultimo che le sanzioni dettate in questo Capo si estendono anzitutto ai fatti commessi col mezzo della stampa, rimanendo per logica conseguenza e per espressa disposizione dell'articolo 4 del progetto di legge abrogate le correlative disposizioni della legge speciale del 26 marzo 1848 sulla stampa.

## CCXXVIII.

(Art. 380).

L'unica disposizione del Capo VIII di questo Titolo corrisponde all'art. 587 del Codice italiano vigente (sardo) e tutela l'onore e la tranquillità dei cittadini dalla imprudente ed illecita propagazione dei segreti appresi nell'occasione dello esercizio di un pubblico ufficio. Abbandonato il sistema pericoloso delle specificazioni ed esemplificazioni, che riescono sempre incomplete, questo articolo abbraccia qualsiasi segreto privato, che si sia conosciuto per ragione della qualità di patrono, di sanitario, di pubblico ufficiale o di ogni altro ufficio, che abbia indotto la confidenza o la conoscenza del segreto individuale o familiare.

L'eccezione nello stesso articolo indicata comprende soltanto le rivelazioni obbligatorie per legge, ma non esime le spontanee denunce, anche se fatte ad una Autorità pubblica, fuori dei casi, in cui sono imposte dall'adempimento del proprio dovere.

È inutile ricordare che la rivelazione dei segreti può dar luogo ad altri titoli di delitto, che formano oggetto di precedenti e già esaminate disposizioni del progetto.

## TITOLO X.

## Dei delitti contro la proprietà (articoli 381-412).

## CCXXIX.

Alla classe dei misfatti, che aggrediscono il diritto alla vita od alla incolumità personale, fa seguito quella dei delitti contro la proprietà, che forma oggetto del presente Titolo.

Già venne altre volte accennato come, nella classificazione delle varie specie di malefizi, il progetto non si ispiri al criterio del fine, che si è proposto il colpevole, ma bensì a quello derivante dall'indole e dall'importanza del diritto lesso dal reato. Ed è perciò che, mentre non tutti i delitti ispirati dalla triste cupidigia degli avari trovano sede in questo Titolo, come quando l'aggressione ai beni è compiuta o tentata con mezzi, che costituiscono essi stessi una più grave violazione della legge penale, vi sono invece comprese alcune azioni delittuose, che, pure turbando il diritto della proprietà, non dipendono da animo di lucro, ma sono determinate invece da sentimento di odio contro la persona e da spirito di vendetta.

Così, per esempio, emigrano nelle classi dei reati contro la persona (articoli 347, n. 5 e 354, n. 1 del progetto) alcune fra le specie del furto violento; allorché, cioè, la consulto o tentata sottrazione delle cose altrui, accompagnandosi all'omicidio od alla lesione personale, dà origine alla offesa di un diritto più importante, donde sorge la teoria della prevalenza del mezzo sul fine. E parimenti, sempre in contemplazione del mezzo più odioso o più temibile usato per conseguire l'illecito lucro colla lesione di un altro diritto naturale o sociale, il peccato ed il falso figurano fra i reati contro la pubblica amministrazione o contro la fede pubblica, benché nel fine dell'agente siano diretti ad offendere il diritto di proprietà. All'incontro, è compreso nel presente Titolo il reato di danneggiamento, nel quale l'attacco alla proprietà non è mosso dal desiderio di un disonesto guadagno, ma nello scopo del danneggiare e soltanto un mezzo per sfogare un risentimento personale e recare, colla devastazione, un dolore alla persona del suo nemico o del suo avversario.

Restano pertanto compresi in questo Titolo tutti i delitti commessi a danno della proprietà mobile ed immobile, da qualsiasi doloso fine ispirati, tanto dallo scopo di lucrare come da quello di vendetta, e che pel mezzo, nel quale vengono consumati, non pongono in essere, colla violazione di un diritto prevalente, un altro reato più grave.

Il Titolo si suddivise in nove Capi, dei quali i primi otto abbracciano il furto, la rapina, la estorsione ed il ricatto, la truffa, l'appropriazione indebita, la rievazione, l'usurpazione ed il danneggiamento. I primi sette Capi contemplano altrettante specie di delitti contro la proprietà, commessi a fine di lucro, riferendosi ai sei primi alla proprietà mobile ed al settimo alla proprietà immobile; l'ottavo reprime il danno dato alla proprietà mobile ed immobile altrui, per animo di vendetta. Il Capo non contiene le disposizioni comuni ai Capi precedenti.

La vostra Commissione ha approvato la classificazione e la partizione del Titolo, salvo, per quanto riguarda gli articoli 396 e 398, ciò che verrà detto a lungo opportuno.

## COXXX.

La definizione del delitto di furto, portata dal progetto ed accolta dalla Commissione, corrisponde nei suoi criteri essenziali ed in formula di più facile e più comune intelligenza a quella, che fu accettata e sanzionata dalla scuola classica italiana, dalla quale questo delitto fu definito: « la contrattazione dolosa della cosa altrui, fatta invito domino con animo di lucrare ».

La elaborata Relazione ministeriale indica diffusamente la ragione ed il contenuto giuridico della definizione, alla quale, con qualche modificazione agli antecedenti progetti, venne data la preferenza. Preferenza, che non è dipendente soltanto da criteri di pura forma, ma che ha tratto alla risoluzione di alcune questioni, che avevano diviso la dottrina e la giurisprudenza; tra cui quella relativa al momento consumativo del furto, dalla determinazione del quale dipende nei singoli casi la distinzione tra reato consumato, mancato o tentato.

Col richiederne nella nozione del delitto perfetto di furto che il ladro si sia impossessato della cosa altrui, *ignominata* dal luogo ove essa si trova, il progetto non pretende, per la consumazione del reato, che lo scopo agognato dal colpevole sia stato completamente raggiunto col ridarre in suo dominio l'oggetto della

propria cupidigia, ma neppure si accontenta di una semplice apprensione, che pur potendo essere il mezzo preparatorio per la sottrazione definitiva della cosa, non costituisce ancora un atto di impossessamento della medesima, che non è peranco tola alla sfera di attività patrimoniale del proprietario.

E del resto l'espressione *si impossessa*, usata invece della parola *contrattazione* o della parola *sottrazione* per esprimere l'accennato concetto, è anche la più propria allo scopo di specificare l'elemento caratteristico o differenziale del reato di furto, in confronto dei delitti congeneri, che ledono il diritto di proprietà, come la truffa e l'appropriazione indebita. Perché appunto nel furto vero e proprio abbiamo la lesione del diritto di proprietà con la violazione del possesso per mezzo della *contrattazione*, o dell'appropriazione indebita e nella truffa si verifica invece l'abuso del possesso o liberamente consentito dal proprietario o carpio con inganno.

Ed infatti, col vocabolo *contrattazione* si era costretti nella pratica giudiziale, onde non portare la legge a conseguenze di eccessiva ed illogica severità, a distinguere tra azione *preparatoria* ed azione *definitiva*; e con la parola *sottrazione* si evitava nell'errore appunto, essendo tratti a negare i caratteri della consumazione del reato ed a ritenere il semplice tentativo anche quando il ladro aveva già asportato il bottino dalla casa saccheggiata se, in seguito ad inseguimento o per altre circostanze, gli era stato ritolto prima che ne trasse profitto (1).

Un dubbio potrebbe sorgere sulla esattezza scientifica della definizione del furto in ordine all'attributo *mobile* dato alla cosa derubata. Nello stretto e rigoroso significato letterario, la parola sarebbe impropria, non comprendendo, se non in senso interpretativo, i *movocati*, che pure figurano tra le cose, che possono essere soggetto passivo del reato (art. 382, n. 7°).

D'altronde anche sopra la cosa, che era immobile nelle mani del proprietario, può cadere il furto quando il colpevole ne abbia *mobilitata* una parte come osserva il Carrara.

Tuttavia parve opportuno alla Commissione che la definizione del progetto venisse integralmente conservata; e la parola *mobile* servirà a differenziare i delitti disciplinati nel Capo I dal fraudolento attentato contro la proprietà immobiliare, che si commette con la azione di termine o con l'usurpazione e che forma oggetto delle sanzioni del Capo VII del presente Titolo.

Col richiederne come estremo del delitto che l'usurpazione della cosa altrui sia *complicita* senza il consenso del proprietario, non si viene già a significare che

(1) E per un'altra ulteriore ragione è a preferirsi la locuzione del progetto nel definire il reato di furto. La parola *contrattazione* e la parola *sottrazione* accennano entrambe ad una modalità di esecuzione del furto, involvente la necessità di un'azione materiale e diretta sulla cosa sottratta. Dando una sorta in questi ultimi tempi la questione se nella nozione del furto si potesse comprendere la divizione classica e dolosa del *pez*, che non sia una vera e propria sottrazione o contrattazione, ma bensì col mezzo di congegni appesanti di tali sintoni dalla necessità e forza di separazione del fluido stesso, viene tratto artificialmente in possesso del ladro. La giurisprudenza e la dottrina si erano pronunciate in prevalenza nel senso della concorrenza degli estremi del furto. Ma è bene ad ogni modo che la disputa sia tracciata e risolta dal legislatore. E così viene parimenti eliminata una simile difficoltà, che nelle pratiche giuridiche si era elevata per la sottrazione di animali domestici, tratti con artifici invitati od altri simili mezzi dalle case o tana del proprietario.

questo consenso debba essere in ogni caso espresso ed esplicito. Anche il consenso presunto può bastare, inquantochè la persuasione (provata indubitabilmente) delle asserzioni del proprietario, ponendo l'agente in buona fede, toglie quel dolo speciale, che è elemento essenzialissimo di questo maléficio.

Coll'inciso « per trarne profitto » si accenna all'elemento intenzionale del reato, in quanto questa specie si distingue da altre delittuose aggressioni della proprietà altrui. Ed è forse più propria e più esatta la frase usata nella definizione del progetto in sostituzione di quella da altri schemi e da altri Codici preferita, « con animo di lucro », inquantochè essa specifica che non soltanto il guadagno vero e proprio, ma qualunque sensibile godimento, che si voglia trarre dalla sottrazione dolosa della cosa altrui, dà luogo alla figura del reato di furto. E così questo si riscontra, per esempio, anche nella sottrazione di un quadro non fatto allo scopo di venderlo, ma allo scopo di soddisfare un desiderio o un sentimento artistico.

Tuttavia, in ordine agli estremi del possesso e del lucro, è certo nella pratica giudiziaria un dubbio quando non si tratti di un utile sensibile tratto o sperato dalla appropriazione della cosa altrui; e talvolta le sentenze dei magistrati si rissarono a riconoscere in sottrazioni di cose di minimo valore gli estremi del delitto. Così si decise non concorrere l'elemento dell'animo di lucro nel taglio del ramo di un albero a scopo di surrogarsi durante il cannuccio, o l'appropriazione di poco fieno scoperto, nullo non quel mezzo togliere al corpo il contatto del suolo sopra un arvo scoperto. E queste decisioni non meritano nelle singole specie, in cui furono pronunciate e per i motivi, sui quali si fondarono, alcuna censura. Ma è questione da lasciarsi risolvere per ogni caso speciale dal giudice e che non può con una disposizione generale essere decisa dal legislatore.

La condizione speciale ed espressa dell'animo di lucro esclude che la nozione del furto possa applicarsi ad altre azioni, che ledano, ma per diverso impulso, il diritto di proprietà.

Così, se la sottrazione della cosa altrui è commessa o per pagarsi di un credito, o per compensarsi di un danno, o per esercitare sulla cosa un diritto sconosciuto controverso, esula dal fatto, per comune consenso degli scrittori e pel concetto delle articoli in esame, la imputabilità a titolo di furto. Potrà richiedersi con più o meno rigore, a seconda dei casi, la prova della intenzione diretta a far valere una ragione privata, ma questa ammessa, se il fatto potrà essere punibile sotto altro aspetto e per titolo diverso (come quello di esercizio arbitrario di pretese ragioni), è indubitabile che sarebbe cosa errata ed impropria il ravvisarvi alcuno dei delitti previsti in questo Capo.

Si richiede, come estremo di fatto, che sia stata sottratta la cosa mobile altrui. E così se il ladro si impossessa furtivamente dell'oggetto, che crede di un altro, ma invece è suo, non esiste il furto, benchè nel fatto si riscontrino materialmente tutti gli estremi del reato.

(Art. 381.)

Però nell'alinea dell'articolo 381 è detto, risolvendosi una contestazione sollevata dai pratici, che costituisce furto anche la sottrazione della cosa comune. È necessario però che concorrano tutti gli altri estremi del delitto di furto accennati nella definizione contenuta nella prima parte dell'articolo e principalmente che la cosa comune od ereditaria non si trovi già in possesso del socio o coerede;

nel quale ultimo caso potrà verificarsi l'ipotesi di un altro reato, ma non quella del furto.

Intule aggiungere anche qui il richiamo dell'articolo 46, che in ogni delitto si richiede il concorso del dolo; dolo, che nel reato di furto è di doppia specie, cioè generico, o consistente nella scienza e volontà di fare cosa illegittima, e specifico, ossia dipendente dall'animo di lucro, che differenzia questo delitto da altre specie di reati contro la proprietà, come già si è osservato.

(Art. 382-383.)

I successivi articoli 382 e 383 contengono le diverse aggravazioni e qualifiche del furto, che aumentano la quantità del delitto, senza improprie il titolo.

La Commissione li ha approvati integralmente e senza contrasto; onde, per la ragione e per il significato di ogni singola disposizione, si richiamano le osservazioni della diffusa Relazione ministeriale, che accenna e giustifica ogni modificazione introdotta in confronto della doppia legislazione penale vigente attualmente in Italia.

(Art. 384.)

Nell'articolo 384 è contemplata una specie distinta e assai mite di furto campestre, per la quale potrebbe anche razionalmente dubitarsi se non costituisca piuttosto che un delitto, una semplice contravvenzione.

Le pena portata dal progetto per ogni singola specie di furto si allontanano dalla severità severità del vigente Codice italiano. E la riforma si può dire anche corrispondente alla coscienza giuridica universale, poichè la nostra pratica giudiziale aveva ormai assunto, come base costante della repressione del furto (salvo rarissime eccezioni), il *minimum* della pena gravissima scritta nel Codice.

CCXXXI.

(Art. 385-386.)

Gli articoli 385 e 386 furono pure approvati dalla vostra Commissione, proponendosi soltanto da essa la soppressione dell'inciso « anche momentanea », nell'articolo 386, ritenendo superflua l'indicazione e generativa di dubbiezza in confronto ad altre disposizioni del Codice, dirette a tutelare il diritto della libertà personale.

Però la maggioranza della Commissione non concorda col Ministro proponente sulla esattezza storica e scientifica della nozione del delitto di rapina data dal progetto, in quanto tale figura delittuosa si differenzia da quella contemplata nel Capo successivo, sotto la denominazione di estorsione.

Dispone il Codice toscano all'articolo 392 che vi è il reato di rapina *quando la violenza, esercitata dal ladro, non fu diretta ad offendere, nè a spaventare la persona, ma unicamente a rapirle di mano o di dosso la cosa.*

È siffatto concetto venne dalla pratica giudiziale accettato anche nella interpretazione dell'articolo 604 del vigente Codice italiano (sardo), in applicazione del quale si ritiene la rapina come una specie intermedia tra il furto con destrezza e la grassazione; e precisamente corrispondente al caso di violenza non esercitata direttamente sulla persona, ma sopra l'oggetto, che è tenuto dalla persona derubata.

È questa nozione corrispondente anche alla genesi storica della distinzione od al nome, che dalla scuola classica italiana fu dato a questo delitto, il quale viene



considerato, allo scopo di una minore severità della pena, come una specie più benigna del furto violento.

A siffatti esecutori non si ispira l'articolo 385 del progetto, che del delitto di rapina dà una definizione del tutto diversa. Secondo la disposizione in esame la rapina assai lievemente si differenzerebbe dalla estorsione tanto nella pena, quanto negli elementi costitutivi del reato; facendosi la differenza tra l'uno e l'altro consistere nella imminenza o meno del danno minacciato e nella natura dell'oggetto appetito dal ladro (cosa mobile od obbligazione).

La vostra Commissione non ritiene abbastanza giustificata questa riforma e l'abbandono delle tradizioni della scuola italiana; come dubitò che nella nozione data dal progetto del reato di rapina e di quello di estorsione si riscontrino, tra l'una specie e l'altra, differenze caratteristiche essenziali e tali da condurre non solo ad una diversità di pena, ma eziandio ad una impropria di titolo. Essa si manifestò piuttosto propensa alla affermazione del concetto della rapina, quale è secondo i Codici vigenti e la interpretazione giudiziale, desumendo la ragione della distinzione non dalla indole del danno minacciato o dalla natura dell'oggetto appetito, ma dall'essere la violenza rivolta direttamente alla persona, per il timore, che può derivare dalla violenza esercitata sulla cosa, nel qual caso si comprende come debba ravvisarsi anche una sensibile disuguaglianza di gravità fra l'una e l'altra specie delittuosa.

Per ciò la Commissione vostra fu concorde nel votare una speciale raccomandazione, onde nel lavoro per il coordinamento del Codice, approfondita appositamente la questione, si studi una diversa redazione dell'art. 385, che riproduca il vero ed esatto concetto della rapina.

## CCXXXIII

(Art. 387-391).

Salvo le modificazioni di forma, che torneranno opportune per l'articolo 387, in dipendenza della eventuale riforma dell'articolo 385 e salva ogni altra, occorrente per armonizzare quelle due disposizioni, l'articolo 387, che contempla il gravissimo reato di estorsione, venne integralmente approvato.

Parimenti furono senza contrasto accettati dalla vostra Commissione gli articoli successivi 388 e 389, che ripropongono delitti congeneri e non meno odiosi, come il ricatto e il sequestro di persona a fine di lucro. E si dice e a fine di lucro, perchè il sequestro della persona può servire di mezzo e di fondamento ad altre azioni delittuose se ispirato a fine diverso, come nel ratto e negli attentati alla libertà individuale.

La disposizione dell'articolo 390 ha dato luogo a qualche contrasto e ne fu anzi proposta la soppressione più riflessa che quando il fatto ivi contemplato è commesso nella sola preoccupazione di favorire la liberazione della persona sequestrata, non può costituire reato.

La maggioranza della Commissione ritenne però che la disposizione debba essere conservata anche per ragione di politica necessità, onde ottenere, nell'interesse della difesa sociale e privata, la denuncia del reato e facilitare la scoperta dei colpevoli.

Ma ricorre pure che in alcuni casi il fatto, in questo articolo contemplato, può avere caratteri di minima gravità morale; epperò, con avviso concorde propone che sia tolto il *minimum* della pena, onde il giudice possa propor-

narla alla entità di ogni singola specie delittuosa, e che, per la stessa ragione, sia resa *facoltativa* la pena sussidiaria della vigilanza speciale dell'Autorità.

Adottandosi queste proposte, l'articolo 391 dovrebbe, per maggiore chiarezza di metodo e di dettato, prendere il luogo dell'articolo 390 e questo essere, nella mutata formula, proposto.

E con queste sole proposte di varianti venne l'intero Capo approvato.

## CCXXXIII.

Di grande importanza sono, per la dolorosa frequenza della loro applicazione, le disposizioni del Capo IV di questo Titolo.

Col progredire della civiltà e col modificarsi delle condizioni generali della società umana, anche la delinquenza si trasforma e si muta.

Il maggior sviluppo dei commerci, i miracolosi progressi delle industrie, le stesse sublimi invenzioni del genio, se arricchiscono l'umanità di preziosi trovati e di nuovi fattori di pubblico e privato benessere, offrono ad un tempo anche l'occasione a nuove modalità di malefici, ai quali dà vita ed aiuto l'astuzia favorita del maggior numero di cognizioni e dalla maggiore raffinatezza delle menti.

Se l'attacco agli averi si manifestava nei tempi passati preferibilmente colla violenza brutale, ora e per le ragioni anzidette e perchè l'aumentata frequenza delle vie, la più grande sicurezza delle case, le mutate condizioni dei viaggi e dei trasporti hanno rese più difficili le aggressioni nelle antiche forme, alle medesime si sostituisce nella ispirazione del delinquente, cupid delle ricchezze altrui, l'artifizio e la frode, che si avvolgono in accorgimenti non prima pensati e si esplicano in forme così nuove, ingegnose e versatili, che difficilmente ad esse si sottrae anche la ordinaria prudenza del delinquente, e che colpiscono questa figura di malefico, abbia a trovarsi, nello stato attuale della delinquenza, una delle maggiori difese contro l'invasante marea dei reati, che col mezzo della frode attentano alla proprietà.

Epperò si può dire che nelle disposizioni, che colpiscono questa figura di malefico, abbia a trovarsi, nello stato attuale della delinquenza, una delle maggiori difese contro l'invasante marea dei reati, che col mezzo della frode attentano alla proprietà.

Però sulla nozione giuridica di questi reati non si incontrano nelle dottrine e nelle legislazioni notevoli dissensi; ed il progetto non porta traccia di sostanziali innovazioni sui disegni precedenti, non sostandosi neppure di molto dalla legge penale vigente.

Ai delitti previsti in questo e nel susseguente Capo venne conservata la terminologia del Codice sardo, che li designa col nome di truffa e di appropriazione indebita.

La parola *truffa* parve più adatta del vocabolo del Codice toscano a *truffa* e a designare quella speciale categoria di malefici, in cui l'usurpazione degli averi si commette coll'inganno e coi fraudolenti raggiri, e la scelta parve alla vostra Commissione opportuna, perchè il significato specifico della parola *truffa* è più universalmente penetrato nel linguaggio comune come designatore di una categoria speciale di delitti commessi mediante l'astuzia ed il raggirio sulla vittima, mentre il vocabolo frode è preferibilmente usato per indicare il genere dei malefici, che hanno per loro fondamento la menzogna e l'inganno. Ed in questo significato più ampio e più comprensivo viene appunto la parola *frode* usata in tutta la nostra legislazione; cosicchè la scelta di un altro vocabolo, destinato a significare una delle singole specie di azioni compiute col mezzo della frode,

era anche imposta dalla necessità di mettere in armonia il linguaggio del Codice penale con quello delle altre leggi vigenti, come, ad esempio, le leggi che stabiliscono un'incapacità all'esercizio di qualche diritto civile o politico.

La truffa che, insieme all'appropriazione indebita, negli scritti dei pratici e nelle consuetudini giudiziarie italiane era anche indicata colla denominazione di furto improprio, si diversificò dal furto vero e proprio, come già si è sopra osservato, in ciò che, a differenza di questo, che omnia colla *contractatio* la violazione contemporanea del possesso e della proprietà, essa viola soltanto questo ultimo diritto rispetto alla cosa già entrata in possesso dell'agente mediante consenso del proprietario o del possessore. L'essere poi questo consenso spontaneo o viziato dall'inganno distingue ulteriormente l'una dall'altra l'*appropriazione indebita* (detta anche abuso di confidenza) e la *truffa o frode*.

## (Art. 392.)

La definizione, o meglio la indicazione degli elementi costitutivi del delitto di truffa, è data dal progetto nell'art. 392 e su quella dell'art. 626 del vigente Codice italiano (sardo) ha il pregio di una maggiore semplicità, da cui deriva quello della chiarezza evitatrice dei dubbi, a cui dà sempre luogo il sistema di definire mediante descrizione ed esemplificazione.

La modificazione proposta dalla Commissione alla formula di questo articolo è di semplice riduzione e consisterebbe nel dire: « chiunque, con artifizii o raggiri... induce alcuno in errore procura, ecc. », anziché, come si legge nel progetto: « Chiunque... induce alcuno in errore, e procura, ecc. ». Essa non ha bisogno di commenti, come non occorrono osservazioni maggiori di quelle portate dalla Relazione ministeriale per spiegare il concetto delle singole disposizioni dell'articolo stesso relative alla pena ed alle aggravanti del delitto.

Senza modificazioni e senza contrasti venne approvato l'articolo 394, che riproduce una figura speciale di truffa già prevista dal Codice vigente in questa specie l'inganno fraudolento è presunto quando al difetto di piena capacità contrattuale desunto dall'età o dallo stato di intelligenza ed imballazione, si congiunga l'abuso delle passioni, dei bisogni o della inesperienza di un minore o di un interdetto. Estremo questo dell'*abuso*, che doveva necessariamente venire specificato, non si credeva colpita dalla sanzione ogni e qualsiasi stipulazione con persona incapace, la quale è difesa, nei casi non gravi e prospettanti una semplice lesione di interessi civili commessa senza concorso di blandizie e di lusinghe colpevoli, dalla comminatoria della nullità perita della legge civile. Come è naturale, d'altra parte, che verificatosi il reato, nei modi previsti dalla legge, non basti ad evitarlo la pubblicità la circostanza che l'obbligazione fosse nulla eventualmente per l'incapacità della persona obbligata; poiché da un lato, ammessa questa escusa, non esisterebbe mai il reato e dall'altro la nullità civile potendo anche per inesperienza o per altre ragioni non essere opposta, o per errore non venire accolta, e trovandosi soggetta alle variabili e fallibili vicende dei giudizi, non è di quelle, che rendono assolutamente impossibile, per indole non incontrovertibile di mezzi, la consumazione del reato.

## (Art. 394.)

Il senso poi che dell'improvvisabilità della occasione è anormalmente fatto nell'articolo 394 del progetto si spiega e si giustifica fosse col desiderio di risolvere, in modo certo e costante, una questione, che sovente (ma pur senza effetti di irragionevole impenità) si è proposta dinanzi ai tribunali.

## CCXXIV.

## (Art. 393-395.)

Ma se intorno alle già esaminate disposizioni di questo Capo fu pressoché completo ed unanime l'assenso della vostra Commissione, questa non ha creduto di poter consentire col Ministro proponente nel concetto ispiratore degli articoli 393 e 395, dei quali concordemente consiglia e propone l'abolizione.

Relativamente all'articolo 393 la Commissione osservò che troppa indeterminata nella sua nozione giuridica è la figura delittuosa ivi contemplata. È difficile raffigurare una ipotesi di deterioramento della cosa propria a fine di lucro, che nell'abusivo esercizio del diritto di proprietà possa riunire gli estremi di un'azione perseguibile penalmente; né dalla Relazione ministeriale è dato rilevare il preciso concetto informatore della disposizione in esame, né quali sarebbero i veri estremi ed i caratteri differenziali di questo reato. E d'altra parte, troppo imperfettamente si adatterebbero al fatto, quivi in ipotesi raffigurato, i criteri del delitto di truffa, dei quali si riteneva opportuno di fare un Capo distinto, comprendente la specie di furto improprio e quello per l'appunto, nel quale il possesso della cosa altrui si ottiene mediante l'inganno ed il raggirio fraudolento.

Della innovazione proposta con l'articolo 395 dà diffusamente le ragioni la autorevole Relazione del Ministro guardasigilli.

Ma la vostra Commissione, che si è trovata unanime nel suo avviso, non ha aderito al concetto della riforma, con cui si propone, anche ad imitazione di alcune legislazioni moderne, di colpire nel Codice penale la insolvenza dolosa.

Non fu estranea al concordato parere dei vostri Commissari la considerazione che venne da poco con solenne riforma, reclamata dalla scienza e dalla opinione pubblica, abolito in Italia l'arresto personale per debiti, che il Codice civile stabiliva appunto per alcuni debitori ed in alcuni casi, nei quali, mancando gli estremi del dolo penale costitutivi della truffa o della appropriazione indebita, concorreva nel fatto della insolvenza una specie di dolo civile.

Parvero del resto prevalenti alla vostra Commissione le ragioni, per cui il Ministro Possina si palesava indotto a sopprimere un'analogo disposizione dei progetti precedenti.

E soprattutto poi ha indotto a rendere unanime il dissenso della proposta ministeriale il pensiero di non menomare l'omaggio dovuto ai principj generali, che regolano il diritto di punire spettante alla società e per i quali questa non può intervenire colla sanzione delle pene in tutti i fatti, che rechino un danno al cittadino, o ledano un suo diritto, ma il suo intervento, anche data l'azione immorale ed ingiusta, può solo legittimarsi nei casi, nei quali, oltre alla ingiustizia palese dell'atto, si verifichi la impotenza della difesa privata.

Infine, mentre nell'art. 395 si punisce come reato il fatto di chi, diventato senza sua colpa insolvente, cerca di esimersi dall'obbligo di consegnare ai creditori le ultime risorse sue e della famiglia, rimarrebbe sempre e necessariamente impenita l'azione, ben diversamente grave in linea di moralità, di quegli che, pur avveduto la possibilità, cerca e riesce con eccezioni di mala fede e col rendere inassequabili i suoi averi, a sottrarsi all'adempimento degli obbligati contratti.

Lo si ripete ancora una volta: la legge penale non può colpire tutti gli atti immorali, né tutti gli atti dannosi. Essi intervengono quando alla lesione del diritto si accompagnano gli estremi di una profonda ed intrinseca malvagità, o



quelli di un danno generale, oppure di un grave pericolo sociale non altrimenti riparabili.

Questo, in breve, le ragioni della radicale proposta della vostra Commissione in ordine all'articolo 395.

## CCXXXV.

(Art. 396).

L'articolo 396, ultimo del Capo, venne nella sua sostanza e nel suo concetto accolto dalla Commissione, in senso alla quale soltanto si sollevò il dubbio se non debba trovare più adatta sede nella legge sulla emigrazione, sottoposta essa pure alle deliberazioni del Parlamento, con le disposizioni della quale deve in ogni caso venire coordinato. E il limite a votare una semplice raccomandazione perchè il quesito venga sotto questo aspetto ulteriormente studiato ed opportunamente risolto in occasione dei lavori di definitiva coordinazione del Codice da pubblicarsi.

## CCXXXVI.

(Art. 397-400).

Quali siano i caratteri differenziali del delitto di appropriazione indebita da quello di furto e di truffa, si è già detto superiormente. Solo è da aggiungersi che mentre nel furto e nella truffa il dolo antecede il possesso della cosa sottratta (*dolus ab initio*), nella appropriazione può essere ed è generalmente posteriore, e mentre nella truffa il momento consumativo del reato è rappresentato dalla consegna dei valori ottenuta mediante l'inganno, invece nell'appropriazione indebita (detta da taluni abuso di confidenza) il delitto non si perfeziona e non si consuma se non colla reale conversione della cosa d'altri in uso proprio, sia a beneficio di sé stesso, sia di un terzo.

Principalmente in ordine a questo delitto, il quale, come già si osservò, è maleficio congenero al furto (furto improprio), occorre richiamare il disposto dell'art. 46, per il quale si fa necessario il concorso del dolo. Il dolo speciale al reato di appropriazione indebita è (come nel furto e nella truffa) l'animo di lucro, che deve distinguere appunto il fatto delittuoso, il fatto penale, dal semplice fatto illegittimo, della violazione del contratto, dall'indebitamento della obbligazione; osservazione questa, che forse non è inopportuna di fronte alle esagerazioni della giurisprudenza ed ai deviazioni della prassi giudiziale, che diedero spesso volte l'esempio di contestazioni d'indole civile trasportate affatto impropriamente in sede penale.

La vostra Commissione ha accettato completamente la nozione del delitto quale è data dall'art. 397. Essa però propone che per la procedibilità si richieda la querela di parte.

Tale condizione è voluta dal Codice toscano (articolo 300) ed era portata da taluno fra i progetti precedenti.

Anche sotto l'impero del vigente Codice italiano (sardo), per il quale il delitto di appropriazione indebita è perseguibile d'ufficio, si fece manifesta e generale la tendenza ad attribuirgli il piuttosto i caratteri di una contestazione privata: cosicchè nella maggior parte dei casi, dato l'amichevole componimento delle parti e la desistenza dalla querela, si veniva, in dipendenza di questo fatto, a sentenze di non luogo a procedere o di assolutoria, motivando la pronuncia ora nella mancanza effettiva del danno, ora nel difetto del dolo, ora sulla contestabilità e sulla incertezza del momento consumativo del reato.

E più razionale pertanto che si conceda alla parte lesa il diritto di reclamo e di desistenza.

Il che poi è consigliato da ragioni giuridiche e da ragioni di politica opportunità, sulle quali non prevalsero le osservazioni esposte a pagina 401 della Relazione ministeriale in difesa del sistema del progetto. E ciò perchè il delitto di appropriazione indebita ha una gravità assai inferiore a quella del furto e della truffa; gravità, che diventa quasi insensibile quando, per l'avvenuta restituzione o per il verificatosi risarcimento del danno, che scongiura la querela ed induce la desistenza, si sia tolto completamente di mezzo il danno immediato del reato; mentre, d'altra parte, tenendo conto della minore offesa, che questo maleficio porta alla opinione della sicurezza generale dei cittadini, è opportuno lasciare un più facile edlo ad esso a tutta larga spinta con l'incentivo della remissione al risarcimento del danno privato ed alla ripristinazione del diritto lesa, alla cui tutela è diretta anzitutto l'azione penale. Tanto più che, mentre è minore in questo delitto la gravità politica, è anche assai più lieve la gravità morale, non concorrendo se non rarissimamente in esso il vero dolo di proposito, ma quasi sempre soltanto il dolo di occasione.

E come nei ferimenti di non grave importanza, che pure sono fatti dolosi, nei quali il danno diretto del delitto (dolore della lesione) non può mai essere completamente cancellato, si ammette in riguardo alla minore gravità la condizione della querela di parte, non v'è ragione plausibile, per cui tale estremo della procedibilità non si esiga pure per più lievi dei fatti impropri, nei quali il dolo penale di poco si differenzia dal mero dolo civile, aggiungendosi inoltre a consigliare l'assoggettamento del propugnato sistema la considerazione di convenienza pratica, che si è sopra accennata.

## CCXXXVII.

(Art. 398).

Per fatto delittuoso contemplato e represso dall'articolo 398 del progetto, la vostra Commissione è concorde col Ministro proponente nel concetto della penalità, non in quello della sede della disposizione. L'esempio della collocazione è tratto dal Codice italiano vigente (sardo), che non è un modello di razionale classificazione dei reati.

L'appropriazione indebita preveduta in quest'articolo si compie col mezzo di un vero e proprio falso scritturale, poichè sul foglio sottoscritto e destinato ad altro uso si fa sorgere, contro verità, la prova scritta di una obbligazione.

La circostanza che il foglio fosse stato, per altro scopo, consegnato a chi lo falsificò trasformandolo in una obbligazione, non è caratteristica di diverso delitto, e se può essere tenuto in conto per la misura della pena, non può valere alla improprieazione del titolo.

Quale diversità può mai scorgersi, in ordine all'indole giuridica del fatto, tra il caso di chi, essendo legittimamente in possesso di una scrittura contrattuale, altera, coll'introduzione di una parola, la portata di una clausola della scrittura medesima, ed il fatto di chi, trovandosi medesimamente in legittimo e consentito possesso di un foglio da altri firmato, ma non diretto a provare un debito del firmatario, col mezzo del falso scritturale convertito quel foglio in una obbligazione? Perché si direbbe delitto di falso il primo e delitto di appropriazione indebita il secondo? Forsechè la differenza caratteristica, che impropria il titolo,



può nascere dall'essere la falsità caduta nel corpo dello scritto, piuttostoché nella firma? Oppure dall'essere stata creata, piuttostoché soltanto modificata, l'obbligazione?

E del resto, ogni reato di falso scritturale non tende generalmente all'appropriazione indebita? Ma i reati di falso sono classificati in altro Titolo, perchè il diritto leso col mezzo usato è prevalente nella sua importanza al diritto leso col fine voluto dall'agente. Il che pare precisamente si riscontra nella specie dell'infamia prevista dall'articolo 398, il quale, appunto in contemplazione della prevalente gravità del mezzo, commina una pena superiore a quella ordinaria dell'appropriazione indebita.

E che sia impropria la classificazione del fatto preveduto nell'art. 398, si dimostra anche da ciò che la nozione del delitto ivi contemplato non risponde menomamente alla nozione dell'appropriazione indebita. Questa si consuma colla reale conversione delle cose altrui in uso proprio, e non ammette la figura del tentativo. L'abuso di bianco segno è compiuto invece (come ogni specie di falso privato) coll'uso del documento non veritiero, indipendentemente dall'essersi ottenuti o no i valori indebitamente appetiti, per cui più propriamente, dato il sistema del progetto, la creazione e l'uso della falsa obbligazione non costituirebbe (quando non se ne ottenga l'adempimento) che un tentativo di appropriazione indebita. Ed è in ogni caso evidente che questo fatto, quando non si riscontrassero in esso gli estremi del falso, avrebbe maggiori punti di contatto e di rassomiglianza giuridica colla truffa (costituendo un mezzo menzognero e fraudolento per carpire l'altrui sostanza), che anzi coll'appropriazione indebita.

In considerazione di questi riflessi, la vostra Commissione ha unanimemente deliberato di proporre che la disposizione dell'art. 398 sia collocata nel Capo del falso documentale.

## CCXXXVIII.

(Art. 399.)

L'art. 399 raffigura i casi di appropriazione indebita qualificata per l'abuso di una speciale fiducia, quando però l'abuso medesimo costituisca il più grave delitto di peculato.

La Commissione accetta completamente, ritenendola esatta, la nozione della aggravante, quale è data dalla prima parte dell'articolo; ma ritiene inutile e pericolosa la esemplificazione della seconda parte dell'articolo stesso.

Intule, perchè si è detto tutto quando si è accennato alla fiducia dipendente da ragione di professione, di industria, di azienda, di ufficio o di servizio; pericolosa, perchè la enumerazione successiva, mentre nulla aggiunge, dà luogo alla eventualità che non tutti i casi possibili e verificabili si trovino nella enumerazione stessa compresi.

L'attuale progetto ha, con diligente e costante cura, sfuggito le esemplificazioni, che sono consigliate da tutti i più accreditati giuristi, e non vi è ragione perchè si deroghi nella materia della appropriazione indebita al saggio ed opportuno sistema.

L'articolo 399 risolve con esattezza giuridica una questione, che ha tenuto e tiene tuttora divisa la giurisprudenza. Essò per le ragioni, che sono ampiamente accennate nella dotta Relazione ministeriale, comprende nel novero delle appropriazioni indebite qualificate anche quelle commesse con abuso della fiducia

col detto necessaria, come nei rapporti tra servo e padrone. E la risoluzione data dal progetto è razionale, perchè, pure ammettendo una maggiore gravità del fatto quando è commesso con le circostanze sovraaccennate, non si può se non impropriamente confonderlo col furto, di cui è elemento caratteristico la *contrattazione*, la violazione del possesso, che manca quando la cosa sottratta venne per qualsiasi ragione affidata a quegli, che ne abusò a suo profitto.

## CCXXXIX.

(Art. 400.)

L'articolo 400, che punisce la indebita appropriazione di cose smarrite, non esige commenti.

Non è ripetuta in esso la disposizione dell'articolo 643 del vigente Codice Italiano (sardo), per cui la restituzione completa o l'integrale indennizzo troncano in questa materia ogni atto di procedimento.

Ma la ragione politica e morale di siffatto eccezionale provvedimento trova anche nell'articolo del progetto una sufficiente e forse più razionale esplicazione, «con l'obbligo della querela di parte e con la conseguente facoltà della desistenza».

## CCXL.

(Art. 401.)

La nozione della ricettazione è universalmente nota e nella pratica non dà luogo ad incertezze.

Non occorrono pertanto speciali osservazioni sull'unico articolo di questo Capo, che ad essa si riferisce e che fu approvato dalla Commissione col voto però che, anche nei casi contemplati nel due capoversi, si mantenga una proporzione tra la pena minacciata al ricettatore e quella stabilita per l'autore del furto; proporzione, che nel caso del primo alinea si proporrebbe negli stessi limiti stabiliti nella parte precedente dell'articolo; e per il caso, di cui nello alinea 2°, si porterebbe sino ad accontentare una pena eguale, ma non superiore a quella, che viene o verrebbe applicata all'autore di ogni singolo fatto, che diede luogo al giudizio ed alla condanna.

Si comprende che l'abitualità debba, principalmente in materia di ricettazione, essere severamente giudicata e punita, ma non che abbia a produrre una deroga alle norme generali della responsabilità.

Colla disposizione del progetto sarebbe possibile che venissero applicati nove anni di reclusione ad un ricettatore dichiarato abituale, ma convinto unicamente di ricettazione in un fatto, pel quale all'autore sia stata inflitta la stessa pena nella misura di tre giorni. Sproporzione enorme e non sufficientemente giustificata e che può dar luogo all'arbitrio, perchè l'affermazione dell'abitualità può dipendere non da un giudizio sopra fatti determinati e precisi, ma da un semplice apprezzamento della condotta di una persona.

E questo estremo rigore non è giustificato, se si consideri che la disposizione dell'art. 401 non esclude l'applicazione delle norme sulla recidiva. Per cui in confronto al ricettatore, che abbia già subito precedenti condanne, si applica legalmente l'aumento di pena, che ne deriva, come si possono applicare a suo carico le disposizioni relative ai rei di più delitti; e se non fu precedentemente penito, non può concedersi che la dichiarata abitualità, più che una aggravante

del delitto principale, valga ad autorizzare la pronunzia della pena su fatti non dedotti in giudizio, ed in ordine ai quali si inaugurerebbe quasi il pericoloso sistema della responsabilità presunta.

## CCXLII.

(Art. 402-403).

Il Capo VII di questo Titolo contempla, come si è già detto nelle osservazioni preliminari, le aggressioni al diritto di proprietà immobiliare fatte con animo di lucro.

Nell'articolo 402 è prevista la dolosa amozione di *termini* a scopo di usurpazione, e nel primo capoverso dell'articolo stesso è punito il furto d'acqua.

La vostra Commissione, principalmente considerando che nell'attentato contro la proprietà immobiliare, oltre al riscontrarsi generalmente una minore gravità d'animo ed una minore audacia di esecuzione, si ha un fatto, del quale è difficilmente irrimediabile il danno, poichè la cosa furtiva non può essere sottratta, e le prove del diritto di proprietà sono nei tempi nostri facili e sicure, suggerisce che alla pena della *reclusione* venga sostituita quella della *detenzione* e che il *massimo* venga limitato ad un anno.

E per il secondo alinea dell'articolo (relativo alle aggravanti) propone lo abbassamento del *minimo* a sei mesi.

Nel successivo articolo 403 si punisce la violenta turbativa del possesso altrui sopra cose immobili.

Per ragioni inerenti ai caratteri morali del reato, anche qui viene suggerita la commutazione della pena della *reclusione* nella *detenzione*.

Inutile osservare che quando la turbativa sia fatta coll'animo di esercitare un diritto, rientra nella classe dei reati contro l'amministrazione della giustizia e prende il nome di *ragion fattasi* ed esercizio arbitrario di pretese ragioni.

## CCXLIII.

(Art. 404-407).

Seguono poi le disposizioni dirette a reprimere le aggressioni al diritto di proprietà immobiliare o mobiliare commesse senza animo di lucro, onde dovrebbe ragionevolmente venire tolta la figura del delitto previsto all'articolo 407, che troverebbe forse sede più opportuna nel Capo precedente.

La vostra Commissione ha approvato senza alcuna modificazione le disposizioni dall'articolo 404 al 407; ma raccomanda però una più mite distribuzione delle pene ed è d'avviso che per la specie delittuosa prevista dall'articolo 405 si debba, come pel 407, richiedere la querela di parte.

## CCXLIV.

(Art. 410-412).

Venerò dei pari approvate senza contestazioni e senza proposte di emendamenti le disposizioni dell'ultimo Capo di questo Titolo, delle quali, in quanto recherebbero qualche modificazione alla legislazione vigente, rende conto abbondante la Relazione ministeriale.

A taluno fra i Commissari parve grave però e soverchiamente severa la disposizione dell'ultimo alinea dell'articolo 410, che pel ladro recidivo toglie qualsiasi diminuzione di pena in ragione della poca entità del tolto. In pratica potrebbe siffatta disposizione condurre a conseguenze esorbitanti portando a gravissime sanzioni penali in caso di furti non aggravati da violenza e commessi su cose del valore di pochi centesimi.

Non è intervenuta al riguardo una deliberazione della vostra Commissione, ma essa accolse tale osservazione, che insieme alle altre, che si vennero man mano accennando nella presente Relazione, è raccomandata alle ulteriori riflessioni della Commissione, alla quale verrà affidato il definitivo lavoro di coordinamento.

LIBRO TERZO  
DELLE CONTRAVVENZIONI IN ISPECIE

(articoli 413-480).

CCXLIV.

La caratteristica della contravvenzione, secondo il sistema della bipartizione dei reati, non si desume dalla natura della pena, che ad essa si infligge; quindi essa non è più soltanto il reato, che la legge punisce con pena di polizia, ma quella infrazione alle leggi e prescrizioni sociali, la quali hanno di mira, non l'intrinseca gravità dei fatti, bensì la tutela della quiete e del ben vivere civile. Questo modo di demarcare le contravvenzioni ha una base razionale sicura, la quale non può confondersi con nessun'altra, e permette anche di trasformare, quando occorre, la legge penale proibitiva in legge imperativa intesa non tanto a tutela della sicurezza, quanto a strumento di prosperità generale.

La materia delle contravvenzioni è vasta e difficile. Le diverse classi di esse, la molteplicità dei fatti, che vi si trovano compresi, le innumerevoli applicazioni fatte alle leggi e ai regolamenti, che vi si riferiscono, vi spargono una specie di confusione; ed è in verità ben difficile determinare in modo esatto e preciso i caratteri di ciascuna.

L'argomento delle contravvenzioni è proprio delle leggi di polizia, le quali fu detto essere impossibili, perchè la prudenza dell'Autorità politica non deve, nè può ricevere discipline o regolamenti; ma ciò non è esatto per un paese libero, in cui tutto è regolato da leggi, ed in rapporto alle quali l'ufficio giuridico e sociale del legislatore, in materia di contravvenzioni, è la prevenzione dei reati e dei danni di ogni genere; perciò esse consistono nel divieto e nella punizione di certi atti od omissioni, che possono dare occasione a reati od a disgrazie.

Pertanto non si ha riguardo, nelle disposizioni contravvenzionali, al *malum quia malum*, ma al *malum quia prohibitum*. Quindi nelle contravvenzioni non si suppone che l'agente abbia avuto intenzione di offendere i diritti altrui ed i fatti, che le costituiscono, non sono per la loro intrinseca natura reati, ma diventano tali unicamente perchè la legge li vieta. Se non che, alcuni atti od alcune omissioni, che costituiscono argomento di contravvenzione, hanno un fondamento quasi direbbero *naturale*, come le imprudenze, i maltrattamenti agli animali, le offese alla morale, il turpiloquio, l'abbandono di persone incapaci ad aiutarsi e soccorsi; mentre altri sono propriamente di creazione politica, come le contravvenzioni alle leggi sul bollo, sul lotto, sulle armi, sugli esercizi pubblici, sui dazi diriviti (contribuendo), ecc.

Per regolare questo argomento sono stati seguiti dai nostri legislatori differenti sistemi.

In Toscana la materia delle contravvenzioni è rimasta estranea al Codice penale e le norme ad esse relative si trovano quasi tutte raccolte nel Regolamento di polizia punitiva.

Per il resto del Regno la massima parte delle contravvenzioni sono prevedute nel terzo Libro del Codice penale del 1859 ed altre nella legge di pubblica sicurezza, che fu estesa anche alla Toscana, e molta altre contravvenzioni trovansi regolate pel Regno intero (inclusa la Toscana) da varie leggi speciali.

Nel corso degli studii per il nuovo Codice penale, alcuna delle Commissioni, che ne prepararono il progetto, aveva fatto il tentativo di unire nel terzo Libro di esso tutte le contravvenzioni, mentre altri tentarono la prova di raccogliercle separatamente dal Codice formandone una legge speciale sul tipo toscano, la quale avrebbe dovuto contenere possibilmente ogni specie di contravvenzione.

Il ministro Zanardelli, elaborando nel 1883 il suo progetto di Codice penale, aveva eliminato affatto da quello le contravvenzioni; se non che, in quattro leggi aveva trattato a parte di alcune di esse, che pare bisognava disciplinare. Tuttavia aveva inserite nel Codice le norme per le pene relative alle contravvenzioni ed i principi generali, che ne regolavano la imputabilità.

La Commissione parlamentare incaricata dello studio della legge sulla pubblica sicurezza, avocò a sé anche l'argomento di quella legge speciale, e così quasi tutte le contravvenzioni sia di ordine naturale, sia di creazione politica passarono nel progetto di legge sulla pubblica sicurezza, di cui fu presentata la Relazione il 30 maggio 1885, ma che però non fu discusso dalla Camera.

Ora si è adottato un diverso sistema. Si stabiliscono cioè, nel primo Libro del Codice penale, i principi generali applicabili non solo ai delitti, ma anche alle contravvenzioni; e nel terzo Libro del Codice stesso si provvede per molte contravvenzioni di ordine naturale ed anche di creazione politica, lasciando però che alcune contravvenzioni di quest'ultima specie siano disciplinate dalla legge di pubblica sicurezza, che costituisce quasi un complemento del terzo Libro del Codice penale. Se non che, per le contravvenzioni, che debbono essere disciplinate dalla legge di pubblica sicurezza, si staccano in detto terzo Libro quasi tutte le pene per i singoli casi, quindi bisogna curare l'armonia tra questo terzo Libro del Codice e la detta legge. Non si è seguito così neppure il sistema del Codice penale del 1859, il quale si limita a regolare per intero soltanto alcune contravvenzioni, e lascia che delle altre esclusivamente si occupi la legge di pubblica sicurezza, cioè, tanto per definire la figura del reato, quanto per stabilire la pena da infliggerlo.

Perciò avviene che (secondo questo progetto) si occupano delle armi tanto esso, quanto la legge di pubblica sicurezza. Se non che si è creduto fare di più, cioè, trattare nel Codice penale (articoli 419 a 422) dell'esercizio dell'arte tipografica, mentre la legge di pubblica sicurezza deve occuparsene anch'essa, senza dimenticare che alcuna norme trovansi anche nella legge speciale sulla stampa. Così per le processioni, per le agenzie di affari o di pegno, per gli spettacoli e trattenimenti pubblici, per gli alberghi, per gli altri stabilimenti ed esercizi pubblici e per mestieri ambulanti, ecc., le discipline amministrative sono date dalla legge di pubblica sicurezza, ed il Codice penale commina le sanzioni nei casi di trasgressione.

Certamente non conviene alterare questo sistema, perocchè ogni mutamento



potrebbe portare ritardo ad un lavoro, che il paese aspetta con tanta ansietà; e se pure apparisse utile lo spostare alcune disposizioni per passarle dalla legge di pubblica sicurezza nel terzo Libro del Codice e viceversa, ciò potrà esser fatto con l'aiuto di apposite Commissioni dal Governo, cui non può essere negata la facoltà di armonizzare le disposizioni di due lavori legislativi, che sono rami dello stesso tronco.

Il Libro terzo del progetto del Codice penale considera le contravvenzioni in specie, come il secondo considera i delitti in specie. Il primo Libro invece, nel quale si tratta dei reati e delle pene in generale, riguarda tanto i delitti quanto le contravvenzioni, salvo le debite differenze, che intercedono tra i fatti gravi, che ledono il principio della legge morale, quali sono i delitti; e quelli, che violano le norme indispensabili al ben vivere sociale, quali sono le contravvenzioni.

Il terzo Libro del Codice è diviso in quattro Titoli, ciascuno suddiviso in vari Capitoli.

Il primo Titolo contiene le contravvenzioni contro l'ordine pubblico; il secondo, le contravvenzioni contro l'insolubilità pubblica; il terzo, le contravvenzioni contro la pubblica moralità; ed il quarto, infine, le contravvenzioni contro la pubblica tutela della proprietà.

#### TITOLO I.

##### Delle contravvenzioni contro l'ordine pubblico

(articoli 413-436).

#### CCXLV.

(Art. 413).

La frase *ordine pubblico* comprende certamente una nozione così generale, che quasi abbraccia tutti i fatti possibili. Se non che, per il valore che si dà alle parole *ordine pubblico* in questo Titolo I del Libro terzo del Codice penale e per il significato ristretto che ad esso si attribuisce, è d'uopo ritenere che si parli solamente di quei fatti di non grande importanza, i quali in qualche modo toccano l'azione governativa, la macchina sociale, e quindi l'opera di quei funzionari, senza dei quali la società non potrebbe vivere ordinatamente.

Per tali motivi sono da considerarsi contravvenzioni contro l'ordine pubblico: il rifiuto di obbedienza all'Autorità, quando essa comanda di rimanere in un dato luogo o di non passarvi o di non fermarvisi, come avviene nel caso previsto dal Codice di procedura penale all'articolo 123, nel quale, parlandosi del modo di accertare il corpo del reato, si dà al giudice la facoltà di proibire a chiunque di uscire dalla casa o di allontanarsi dal luogo prima che sia chiuso il verbale. Però a questa ipotesi non è applicabile la sanzione dell'articolo 413 del progetto, perchè essa si trova nello stesso articolo 123 del Codice di procedura penale; ma invece quella disposizione del progetto potrà essere applicata nei casi di tumulti, incendi, terremoti, inondazioni e simili disastri, in cui gli agenti dell'autorità possono prendere quei provvedimenti, che stimano necessari al mantenimento

dell'ordine e della tranquillità pubblica. Molte altre ipotesi potrebbero essere formulate, in cui troverebbe applicazione la disposizione di questo articolo, ma sarebbe troppo lungo e forse noioso enumerarle.

Nei precedenti progetti si parlava espressamente della disobbedienza di coloro, che si trovavano riuniti in luogo pubblico od aperto al pubblico quando l'Autorità ha loro ordinato di separarsi. Se non che, la vostra Commissione leggendo le parole della Relazione ministeriale, non le quali si commenta questo articolo, ebbe a ritenere che di quel fatto esso non dovesse occuparsi e che ogni norma ad esso relativa dovesse inserirsi nella legge di pubblica sicurezza. E in verità nella pagina 423 della detta Relazione, si legge: « Insieme a questa contravvenzione i progetti antecedenti prevedevano anche il fatto di chi non obbedisce all'intimazione legalmente fatta dall'Autorità competente di separarsi da una riunione o da un assembramento. Ma di questo fatto, che è già preveduto oggi nella legge di pubblica sicurezza (articoli 26 a 29), non è il Codice, parmi, che debba occuparsi, ma la legge, cui spetta dettare le norme intorno al diritto di associazione e di riunione, delle quali è cenno nell'articolo 32 dello Statuto, oppure la stessa legge di pubblica sicurezza, qualora ciò sia reputato più conveniente ».

Epperò la vostra Commissione avvera, per coerenza di sistema, proposto che anche la sanzione relativa alla disobbedienza all'Autorità nel caso di processioni, stabilita nell'articolo 429 di questo progetto, fosse collocata nella legge di pubblica sicurezza; ma il Ministro di grazia e giustizia non acconsentì a questo spostamento di disposizioni e così l'articolo 413 rimane applicabile tanto per le processioni, le riunioni e gli assembramenti nel caso di rifiuto di sciogliersi in seguito all'intimazione dell'Autorità, quanto nel caso di riunioni in luoghi pubblici, qualora avessero luogo contro il divieto preventivo dell'Autorità politica, che, per la tutela della libera circolazione in luoghi soggetti a servizio di uso pubblico, ritiene di essere inavvertita di tale diritto di proibizione preventiva. E questa regola egualmente vale per le processioni; e nel caso che esse avessero avuto luogo contro la proibizione, il fatto è passibile di pena.

Quindi nell'art. 413, dopo le parole: « *provvedimento legalmente dato* », forse bisognerebbe aggiungere la parole e dell'Autorità ». Ma se di ciò convien che si pronunzi definitivamente la Commissione, la quale dovrà coordinare il Codice penale alla legge di pubblica sicurezza; e se si desidera che in questo articolo debba provvedersi l'ipotesi delle riunioni tenute contro il divieto della Autorità, non che quella delle processioni e riunioni sciolte dietro disobbedienza alla ingiunzione dell'Autorità medesima, sarà più regolare farne espresa parola, perchè la disposizione è alquanto indeterminata e non molto precisa: nelle sue applicazioni.

Ad ogni modo essa è indispensabile, giacchè la macchina dello Stato si basa e funziona mercè i poteri pubblici, che sono costituiti da quella gerarchia di persone incaricate di fare, di interpretare autenticamente le leggi e di eseguirle e di emettere tutti quei provvedimenti necessari a tale scopo. Non può dubitarsi che odeste persone, entro i limiti stabiliti dalle leggi, abbiano la facoltà di emettere, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, tutti quegli ordini, che credono necessari per ragione di tranquillità, di ordine o di giustizia ed i cittadini sono obbligati ad osservarli.

Questi provvedimenti, di cui si occupa l'art. 413, non tendono a tutelare i poteri dello Stato contro insurrezioni od altri attentati contro di essi, né provvedono alla loro tutela, come fanno gli articoli 115, 127 e seguenti del progetto,

che sono diretti appunto a tutelare l'Autorità costituita, laddove l'articolo 413 mira invece principalmente a tutelare la tranquillità pubblica, alla conservazione della quale tende il provvedimento, che emana dall'Autorità competente. Perciò nel punire tali trasgressioni, che riguardano le minime esigenze della convivenza sociale, si ha in mira lo scopo che in essa si possa vivere quietamente e civilmente; perchè esse sono attinenti più alla parte estrinseca della vita, anziché al rispetto dei diritti ed alla esigenza della legge morale. Quindi il Ministro propone richiede che l'osservanza del provvedimento avvenga in luogo pubblico od aperto al pubblico, perchè è in essi che principalmente si estende l'ufficio delle Autorità di polizia o di buon governo.

Quale sia l'intelligenza delle due formule: *luogo pubblico e luogo aperto al pubblico*, ormai la giurisprudenza l'ha assodato e in vari articoli di questo stesso progetto è ripetuta un'analoga disposizione come, ad esempio, negli articoli 430, 421, 422 ed in altri casi. Nell'art. 318 il progetto, prevedendo i reati contro il buon costume, parla di « *luogo pubblico od esposto al pubblico* », e le due dizioni pare che debbono contenere lo stesso concetto. Ad ogni modo, egli è certo che sono pubbliche per loro natura le strade o le piazze; mentre i teatri, le chiese, gli esercizi pubblici sono soltanto tali in certe condizioni ed intervalli, cioè quando sono aperti e si è ammesso chi vuole, onde acquistano e conservano siffatto carattere per tutto il tempo, in cui il pubblico vi ha adito.

Se non che qui sorge nuovamente la questione sul limite, entro il quale il cittadino deve la sua obbedienza al provvedimento legalmente dato: questione, che già si presentò nello stabilire le disposizioni relative alla violenza e alla resistenza all'Autorità. Invero, nell'art. 184 del progetto si legge, che: « quando il pubblico ufficiale ha provocato il fatto eccedendo, con atti arbitrari, i limiti delle sue attribuzioni », non è accordata a lui la garanzia speciale sanzionata dalla legge; così è da dire che quando l'ordine non è *legalmente dato*, o per abuso o per eccesso di potere o per incompetenza dell'Autorità, che l'ha emanato, la disobbedienza ad esso non può costituire contravvenzione.

## CCXLVI.

(Art. 414).

Provvido rigore è quello spiegato dall'articolo 414 del progetto, in forza del quale: « chiunque, in occasione di tumulti e di calamità o nella flagranza di reati, ovvero mentre si manda ad esecuzione un provvedimento dell'Autorità, ricusa, senza legittimo impedimento, di prestare l'aiuto od il servizio, ovvero riuosa di dare le informazioni od indicazioni, che gli si richiedono da un pubblico ufficiale, o le dà false, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda sino a lire cinquecento ».

In verità, è dovere di buona convivenza che ogni cittadino in un paese libero presti cooperazione e rispetto al pubblico servizio. Lo Stato è l'anima della società civile e, se per questo il cittadino vive tranquillo sotto la tutela del diritto, deve aiutarne il funzionamento. Però alla nostra Commissione non sembra regolare punire anche chi non presta aiuto o servizio, mentre si manda ad esecuzione un provvedimento dell'Autorità. Egli è pure fuori di dubbio che sia ufficio del cittadino di prestarsi ad ogni richiesta di essa, ma non sembra opportuno e giusto comminare una sanzione penale, contro chi a tale dovere civile non adempie; perciò la Commissione fa voto che l'articolo sia modificato togliendo le parole: *ovvero mentre si manda ad esecuzione un provvedimento dell'Autorità*.

La Commissione ha manifestato il desiderio che la pena dell'ammenda, che si può infliggere in tali casi, anziché essere estensibile sino a lire cinquecento, non possa estendersi al di là di lire cinquanta.

Giova però avvertire che nella seconda parte di questo articolo si prevedono due ipotesi di reati, l'una ben diversa dall'altra; imperocché, ben più grave è il fatto di chi ricusa di dare le informazioni, che gli si richiedono, del fatto di chi le dà false; l'ommissione è ben diversa dall'azione. Per altro, anche trattandosi del reato di falsa testimonianza, nell'articolo 205 di questo progetto si punisce egualmente chi depone il falso o nega il vero, o tace ciò che sa; se non che il rifiuto di ufficio legalmente dovuto è regolato diversamente nell'articolo 20, nel quale si legge: « *Chiunque, chiamato nelle forme legali dall'Autorità a fare testimonianza o perizia od a prestare un ufficio dovuto per legge, omette di presentarsi; ovvero, allegando una circostanza falsa, ottiene di esimersi dal comparire; ovvero essendo presentato, ricusa di fare la testimonianza o la perizia od di prestare l'ufficio richiesto, è punito con la detenzione sino a sei mesi o con multa da lire cento a mille*. Questa disposizione si applica anche al Giurati quando ottemperano l'assistenza allegando una circostanza falsa. Se si tratta di un perito, alla detenzione è aggiunta l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione od arte ».

È fuor di dubbio che costituisce trasgressione contro l'ordine pubblico il rifiutare cialtrone e senza rispetto almeno al sentimento della umana fratellanza l'aiuto, il servizio, le informazioni richieste in caso di calamità. Come nei casi ordinari è richiesta la testimonianza in materia penale e civile dalle Autorità giudiziarie, così nelle circostanze di tumulti o di calamità, il diritto di sapere le notizie necessarie viene dato a qualunque pubblico ufficiale.

Quali siano i pubblici ufficiali, a termini del Codice penale, lo spiega ben l'articolo 196, che dice: « Per gli effetti delle leggi penali sono considerati pubblici ufficiali:

1° coloro, che sono investiti di pubbliche funzioni anche temporanee, stipendiate o gratuite, nell'amministrazione dello Stato, delle provincie o dei comuni, o di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, di una provincia o di un comune;

2° i notai, per ciò che concerne l'esercizio delle loro funzioni;

3° gli agenti della forza pubblica e gli uccieri addetti all'ordine giudiziario. Sono equiparati per gli stessi effetti ai pubblici ufficiali i giurati, gli arbitri, i periti, gli interpreti e i testimoni durante il tempo, in cui sono chiamati ad esercitare le loro funzioni ».

È chiaro che non tutte le persone enumerate in quest'articolo possono emettere ordini, di cui l'obbedienza sia obbligatoria ed imposta con sanzione penale.

Disposizioni analoghe si trovano nel Regolamento di polizia punitiva toscano, il quale nell'articolo 20 stabilisce che: « chiunque all'occasione di un tumulto, di un incendio, di un naufragio, di una inondazione, di sua ruina o di altra calamità, o in caso di ladroccaggio e depredazione, o quando un malfattore è colto in delitto flagrante, o quasi-flagrante, o mentre si mandano ad esecuzione decreti dell'Autorità, o si fa qualunque atto giudiziario, trascura o rifiuta senza ragione sufficiente di prestar l'aiuto, il servizio, o la testimonianza, che gli si richiede dall'Autorità, paga una multa da dieci a cinquanta lire, alla quale può essere aggiunta la carcere fino a quindici giorni ». È l'articolo 855, n. 8 del Codice penale del 1859 stabilisce che cadono in contravvenzione « coloro che,



nei casi di tumulti, di naufragi, di inondazioni, di incendi o di altre calamità avranno ricusato o trascurato di fare quei lavori o servizi, o prestare quei soccorsi, di essi saranno da legittima Autorità richiesti ».

È chiaro quindi che la disposizione del progetto non arroca nessuna novità nella patria legislazione; e non v'è dubbio che debba essere accolta.

## (Art. 415).

Altra disposizione interessante l'ordine pubblico è quella dell'articolo 415, il quale dice, che « chiunque ricusa d'indicare od indica falsamente ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni il proprio nome, cognome, stato o professione, luogo di nascita e di domicilio od altre qualità personali, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda sino a lire 300 ».

Di regola, chi nasconde il proprio nome fa delibere sul proprio conto e la falsità fa sorgere più gravi sospetti. Non è però da dissimularsi che può agevolmente accadere che taluno assuma un nome supposto, non senza tenti di sottrarsi con questo mezzo alla vigilanza dell'Autorità o abbia in animo di commettere qualche mala azione, ma per ragioni affatto private, perché motivi intimi di famiglia e il desiderio di sfuggire a private molestie, lo inducano a celare il proprio nome; ma se ciò è permesso di fare coi privati, non è lecito innanzi all'Autorità; per lo che non può avervi né discriminazione, né scusa tale da eliminare la reità, quando un mendacio avviene nel caso preveduto da questo articolo.

Anche nel Codice penale del 1850, all'articolo 685, n. 10, era preveduta una simile figura di reato, però era limitata alla falsità del solo nome e cognome, ma pare più regolare estenderla a tutte le circostanze personali, come fa il progetto.

Questo reato però, mentre ha una certa affinità con quello preveduto dall'articolo 275 di questo progetto, pure è molto meno grave di esso, perché costituisce una semplice contravvenzione il fatto di chi ricusa d'indicare o indica falsamente ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni il proprio nome, cognome e le altre qualità personali, ed è punito con l'ammenda sino a lire 300, che la Commissione vorrebbe limitare a lire cinquanta; mentre costituisce un delitto, che va annoverato tra quelli contro la fede pubblica ed è punito con la reclusione fino ad un anno, il fatto di colui che, nel farsi rilasciare licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno, si attribuisce nei medesimi falso nome e cognome, o falsa qualità, o concorre a farne attestazione all'Autorità, che rilascia quelle licenze o certificati.

## CCXLVII.

Tra le contravvenzioni contro l'ordine pubblico, potrebbe andare collocato il fatto di colui, che senza licenza del Governo si arroga e porta distintivi di onorificenze, gradi accademici militari di potenza estera, senza la debita autorizzazione del Governo; fatto, che veramente non può costituire delitto, sia trasgressione. Improprio, onde il fatto assuma natura più grave e costituisca delitto, si richiede, secondo l'art. 111 del progetto che il cittadino accetti onorificenze, pensioni od altre utilità qualunque da uno Stato nemico; ovvero, secondo l'articolo 178 del progetto stesso, che si arroghi gradi accademici, onorificenze, titoli, dignità o cariche pubbliche; e né nell'una, né nell'altra ipotesi può essere compreso il fatto di chi, essendo effettivamente insignito di onorificenze di Governo

straniero, se ne fregi senza esserne stato autorizzato. Se non che, come questa facoltà va soggetta ad una tassa per le leggi sulle concessioni governative, così si opinò da qualche Commissario che basti la multa, che si deve pagare per non avere adempiuto agli obblighi, che incombono al cittadino quando vuol usare di quel privilegio oltre del diritto stesso.

Quindi quel fatto si vorrebbe considerare non come violazione alle leggi penali nel senso vero e proprio della parola, ma come una contravvenzione di ordine finanziario punita con pena pecuniaria. E pare che tale pena sia sufficiente e non vi sia bisogno di aumentarla, o quindi il Codice può restare estraneo a questo fatto.

In verità, secondo la legge sulla tassa per le concessioni governative, si stabilisce nell'art. 1° che « le concessioni governative, gli atti, le dichiarazioni e i provvedimenti amministrativi designati dall'annessa tabella, sono soggetti alle tasse in essa determinate ». E l'art. 4 dice: « Le concessioni, i provvedimenti, gli atti e le dichiarazioni contemplate nella presente legge e nella tabella, che ne fa parte integrante, non saranno eseguibili ove non consti del pagamento della tassa, cui sono rispettivamente sottoposti »; e si stabilisce poi nell'art. 5 che: « Le autorità ed i funzionari, che contravvenissero alle disposizioni della presente legge e dell'annessa tabella, oltre all'essere responsabili delle tasse dovute, salvo per questo il loro regresso verso le parti debtrici, incorreranno in una multa eguale al doppio della tassa. La multa non potrà in nessun caso essere minore di lire 20 ».

E la tabella surricordata fissa, nel suo n. 10, la tassa di lire 50 per l'autorizzazione a fare uso di decorazioni e onorificenze cavalleresche straniere, se non che con la legge 10 luglio 1880, che modificò la tabella in forza dell'allegato F, la tassa venne elevata a 90 lire, e si dichiarò che: « Se trattasi di decorazioni od onorificenze ereditarie, o che importino un titolo ereditario, la tassa è aumentata di un terzo ».

Da ultimo nell'art. 2 la legge stessa dispone così: « L'esercizio di atti o diritti contemplati dalla presente e dalla legge 13 settembre 1874 senza il pagamento delle tasse relative, sarà punito con una multa eguale al doppio della tassa e non mai minore di lire 50, salvo le disposizioni speciali stabilite nella tabella e senza pregiudizio delle penalità portate dal Codice penale, in caso di reato in esso contemplato ».

## CCXLVIII.

## (Art. 416).

Il Secondo Capo di questo Titolo si componeva nel progetto ministeriale del solo articolo 416 ed ora si verrebbe a comporre di due, avendo la Commissione proposto di passare qui l'art. 369, che ora fa parte del Capo V, del Titolo IX, relativo ai delitti contro le persone.

Nell'art. 416 del progetto ministeriale si imponeva al medico, al chirurgo, alla levatrice e agli altri ufficiali di sanità, che avessero prestato l'assistenza della loro professione in casa, che passano presentare i caratteri di reato contro la vita e l'integrità personale, l'obbligo di riferire il fatto all'Autorità, ma però si dispensavano dal farlo quando volte il referto avesse potuto esporre la persona assistita ad un procedimento penale.

Il Ministro proponente si era a ragione preoccupato della delicata posizione di quelle persone, le quali hanno come principale dovere la cura degli infermi,



che ad esse si affidano. E sebbene incomba loro anche il dovere civico di aiutare la giustizia punitiva nella investigazione e prosecuzione dei reati, pure nella collisione dei due doveri aveva dato la precedenza a quello, che nasce dalla fiducia piena, che nel sanitario si pone, e della quale egli non può certamente usare a danno di chi si affida alle sue cure.

Per questi riguardi dovuti al segreto professionale, il nostro legislatore con l'articolo 288 del Codice di procedura penale esonera dall'obbligo di deporre come testimoni o periti non solo gli avvocati e i procuratori, sopra quei fatti o circostanze, di cui essi non abbiano cognizione che in seguito a rivelazione o confidenza ad essi fatta dai loro clienti nell'esercizio del proprio ministero, ma esonera anche i medici, i chirurghi ed altri ufficiali di sanità, nonché gli specialisti, le levatrici e ogni altra persona, alla quale per ragione del suo stato o della sua professione od ufficio, fu fatta confidenza di qualche segreto.

La Commissione vostra però, preoccupata dal numero grande dei reati, che restano impuniti per mancanza di prova, nonché della dolorosa abbondanza dei reati di sangue, che si commettono dalla nostra popolazione, vivace e pronta alle offese personali, non ha creduto, nell'interesse della giustizia punitiva e della pace pubblica, di rinunciare al vantaggio, che può venire alla investigazione dei reati dai lumi e dalle notizie, che possono somministrare i sanitari, alle cui cure ricorrono tutti coloro, che hanno riportato ferite di qualsiasi genere. Ed è ben raro che stivi tale una combinazione nel fatto delittuoso che la persona, la quale si affida alle cure del sanitario, possa essa appunto trovarsi esposta ad un procedimento criminale; quindi di quella esenzione il sanitario non avrebbe avuto quasi mai da valersi legalmente, se non che avrebbe potuto verificarsi il caso che egli, trincerandosi dietro quella disposizione, o per indolenza, o per malintesa delicatezza, o per altro motivo qualsiasi non avrebbe curato di denunciare i fatti a lui noti alla giustizia, nell'interesse della quale la nostra Commissione non crede di seguire il Ministro proponente e fa voti che tra il dovere civico e il dovere professionale si dia al primo una incondizionata prevalenza.

Ed essa tanto più si indurrebbe a ciò fare in quanto non ha trovato veramente nessuna grave ragione, che bastasse a far abbandonare lo stato della legislazione attuale; giacché, in forza dell'art. 308 del Cod. penale del 1860, l'obbligo della notificazione o della relazione è incondizionato per medici, chirurghi e per ogni altro ufficiale di sanità.

A proposito di questa disposizione giova avvertire che essa, richiamando le disposizioni del Codice di procedura penale, viene a prediligere il termine, entro il quale la notificazione o la relazione debbono essere fatte; imperocchè, l'articolo 102 di quel Codice stabilisce che i medici, chirurghi ed altri ufficiali sanitari notificeranno entro le 24 ore e nei casi di grave pericolo immediatamente, il veleno, il ferimento od altra offesa corporale qualunque, per cui abbiano prestato i soccorsi dell'arte, ai giudici incaricati dell'istruzione o a qualunque altro ufficiale di polizia giudiziaria; e l'articolo 134 stabilisce che, quando una persona ferita o percossa venisse a morire, i chirurghi o medici chiamati alla cura dovranno immediatamente darne avviso al giudice.

Ora, nell'articolo 416 del progetto non essendo richiamate le disposizioni del Codice di procedura penale e non essendo altrimenti fissato il termine entro il quale deve essere riferito il fatto all'Autorità, resta poco precisato il ritardo, non essendo stabilito per legge da quale tempo può dirsi che esso siasi verificato.

L'articolo 300 ora diventerebbe 416 bis, perchè si propone di levarlo dal

titolo relativo ai delitti contro le persone, per trasportarlo in quello dell'omesso referto; e veramente sembra che così sarebbe meglio collocato. Imperocchè, di fatto non commette reato contro la persona chi, trovando un fanciullo minore di anni sette o altra persona per malattia di mente o di corpo incapace di provvedere a se stessa, abbandonando o smarrito, mette di darne avviso ad un pubblico ufficiale; ma altro non fa che mancare al dovere di umanità e di civiltà non informandone l'Autorità.

Reato di eguale genere, cioè di omesso referto, commette colui, che trovata una persona ferita o altrimenti in pericolo od in corpo umano, che sia o sembri inanimato, non si cura di darne avviso ad un pubblico ufficiale.

In verità, l'articolo riconosce uno dei principi più sacri del fraternalismo sociale, cioè la solidarietà dei cittadini nei doveri dei pubblici servizi, e piuttosto colto, che non aiutano la pubblica tutela e l'azione della giustizia o non si muovono a pietà avendo rinvenuto dei bambini smarriti od altre persone incapaci di provvedere a se stesse, e non abbiano messo sull'avviso l'Autorità; intendendosi bene che tale obbligo non incombe quando si tratta di persona, che per ignavia o per volontaria indolenza si abbandona o non cura se modesta. Per poveri fanciulli e per chi non può provvedere a se stesso, l'umanità e la selvaggia indolenza di chi è capace di siffatto empio e riprovevole contegno, merita il rigore della legge, la quale è fatta per commentare e coltivare sempre più i rapporti di fratellanza, che legano tra loro tutti i componenti la grande famiglia italiana.

Giova sperare che queste disposizioni resteranno lettera morta e che il cuore degli Italiani non avrà bisogno della sanzione della legge per adempire ai doveri di pietà. Ma se per qualche sanaturato la sanzione fosse necessaria, è d'uopo che essa vi sia; e sia prova del grado di civiltà del nostro popolo, per quale la legge eleva ad obbligo legale un concetto morale, commentando così ogni sentimento di amore e di fratellanza.

## COXLLIX.

(Art. 417).

Affine al reato di omesso referto è l'altro reato preveduto nell'articolo 417, che contempla il caso di chi, avendo ricevuto in buona fede monete o carte di pubblico credito, e dopo averle riconosciute contraffatte, non le consegna alla Autorità.

Questo reato nel Codice del 1860 era preveduto dall'articolo 327 ed era compreso tra quelli di falsa moneta, col quali veramente non ha nulla di comune; imperocchè nel reato, di cui si occupa questa disposizione, non si tratta di falsità, ma di scianzia al dovere, che s'impone dal legislatore ad ogni cittadino, di denunciare all'Autorità un fatto così grave, qual'è la contraffazione di monete o di carte di pubblico credito, essendo quel reato tale da pigrare l'allarme su tutta la società; e perciò della denuncia se ne fa un dovere ai cittadini, mentre essi nella generalità dei casi sono liberi di denunciare, oppure non denunciare alle Autorità i reati, di cui acquistano cognizione.

(Art. 418).

Simile affinità con questo reato, se non per la natura ontologica e morale, per l'oggetto materiale su cui si fonda ed è la moneta, si ricontra nel fatto di chi ricusa ricevere monete aventi corso legale nello Stato o carte nazionali aventi

corso forzoso o legale come moneta, all'oggetto di non porre nessuno stando al rapido movimento delle transazioni civili, delle quali la moneta è la sorgente necessaria e la vita.

Questa contravvenzione si trovava preveduta nel Codice penale del 1850 allo articolo 685, n. 11; però si faceva menzione soltanto delle monete aventi corso legale; non vi si parlava della carta avente corso forzoso, la quale costituisce un titolo, che nessuno può rifiutare e che non è convertibile in moneta; mentre la moneta, che ha corso legale, non può neppure essere rifiutata, però essa è convertibile, cioè viene a presentazione cambiata in altra moneta o in biglietti aventi corso forzoso.

Egli è vero che il corso forzoso, che era stato introdotto col Decreto del 1° maggio 1866, n. 2873, emanato in forza della legge di pari data, n. 2872, fu abolito con la legge 7 aprile 1881, n. 133, e si stabilì che i biglietti saranno convertibili al portatore ed a vista in moneta legale di oro e di argento, e quindi allo stato attuale della nostra legislazione monetaria può sembrare inutile occuparsi del corso forzoso. Pure non è così; imperocché le esigenze finanziarie possono qualche altra volta rendere necessario siffatto provvedimento ed è utile avere nel Codice penale la relativa sanzione, per chi volesse creare degli inoppoamenti alla rapida vita economica del paese, alla quale il credito è base fondamentale.

OCL.

(Art. 419-422).

La più importante manifestazione della libertà dei popoli si è quella del pensiero e delle varie forme onde esso si estrinseca; per lo che nell'articolo 28 dello Statuto fondamentale del Regno del 4 marzo 1848 venne stabilito che la stampa sarà libera, soggiungendosi che una legge ne avrebbe repressi gli abusi; e pochi giorni dopo venne promulgata la legge sulla stampa, la quale, mentre rispetta completamente la libertà di essa, serve a moderarne gli eccessi, ivi leggendosi: « La libertà della stampa, ed è necessaria garanzia delle istituzioni di ogni ben ordinato Governo rappresentativo, non meno che precipuo strumento d'ogni estesa comunicazione di utili pensieri, vuol essere mantenuta e protetta in quel modo, che meglio valga ad assicurarne i salutarî effetti. E siccome l'uso della libertà cessa d'essere proprio allorchè degenera in licenza, quando invece di servire ad un generoso svolgimento d'idee, si assoggetta all'impero di malgiurate passioni, così la correzione degli eccessi debb'essere diretta e praticata in guisa che s'abbia sempre per tutela ragionata del bene, non mai per restrizione arbitraria ».

Per compimento d'un ufficio così grave e geloso, quasi tutti gli Stati civili ritengono che siavi bisogno d'una certa disciplina e d'una certa regola anche nell'impianto e nell'uso degli strumenti necessari alla stampa. Nel nostro paese, a questo bisogno s'è provveduto finora con apposite disposizioni della legge di sicurezza pubblica. Ma ora vi si propone di mutar sistema e lasciare che la legge di pubblica sicurezza regoli solo l'impianto e l'esercizio delle tipografie, passando nel Codice penale tutte le altre prescrizioni, le quali non hanno in mira nè di porre inoppoamenti all'esercizio dell'arte della stampa, nè di sottoporla a quegli esagerati rigori, i quali non servono che a spingere gli esercenti quell'arte ad inventare i mezzi come eludere la legge e nel tempo stesso a mettere a nudo

l'impotenza dell'azione del potere sociale, qualora voglia manomettere la libertà, anzichè governare con essa.

Invero, le trasgressioni dei tipografi, degli editori, dei gerenti per dichiarazioni di fisco o di presentazione degli stampati, costituiscono reati d'indole tutta speciale. Il fatto emerge dalla qualità di quelle persone e dall'essenza particolare di quel ramo d'industria, che è la stampa; la quale, essendo una funzione sociale di prim'ordine, reclama certe particolari sollecitudini del legislatore, che si deve occupare di queste trasgressioni, che sono i veri reati di stampa; mentre quelli ordinariamente così denominati, non sono veramente reati di stampa, ma sono invece reati commessi col mezzo della stampa.

Le disposizioni, che in proposito si contengono nel progetto, sono nella massima parte quelle stesse ora in vigore ed esistenti nella legge di pubblica sicurezza del 1865. Se non che, l'articolo 51 di essa, per l'esercizio dell'arte tipografica e litografica, dispone che sia fatta una dichiarazione all'Autorità locale di pubblica sicurezza ed è l'articolo 62 del Regolamento approvato col Decreto 18 maggio 1865, n. 2336, quello, che determina le altre norme, che regolano l'argomento. Però ora con l'articolo 62 del progetto della legge di pubblica sicurezza presentato dal Ministro dell'interno, è ordinato che si faccia non solo la semplice dichiarazione in iscritto per l'esercizio dell'arte, ma si richiede eziandio l'indicazione del luogo, in cui s'intende aprire l'officina o di quello, in cui vuoisi trasferirla, qualora voglia farsi cambiamento di residenza. L'Autorità di pubblica sicurezza però non deve far altro che ricevere l'avviso per sua norma o per potere, quando si verificano i casi preveduti dalla legge sulla stampa, applicare le disposizioni degli articoli 2 e 3 e vedere se debbasi considerare lo stampato, dato fuori da un tipografo non dichiarato, come proveniente da officina clandestina. Quest'obbligo non può certamente considerarsi come un mezzo preventivo tendente a frenare la stampa; esso mira a metterlo a giorno le Autorità di pubblica sicurezza del posto, in cui le stamperie si trovano, onde poterle investigare. La sanzione contro i trasgressori della disposizione della legge di pubblica sicurezza (art. 62) si trova nell'articolo 419 di questo progetto, nel quale si prevede il reato commesso da « chiunque esercita pubblicamente l'arte tipografica, litografica od altra simile, senza osservare le prescrizioni della legge »; ma si dovrebbe sopprimere l'avverbia pubblicamente, per dare all'articolo un significato più complessivo e comprendervi anche l'impianto di tipografie clandestine, che altrimenti resterebbe impunito.

Anche la vendita degli stampati, in generale, è sovra di qualsiasi vincolo, perchè la libertà della stampa sarebbe desinosa se le pubblicazioni non potessero venire liberamente vendute; salvo che si ritiene, per quanto riguarda la vendita dei giornali, che siano soggetti all'obbligo di dichiarazione preventiva coloro, che li vanno vendendo per le vie, ritenendosi ad essi applicabile la disposizione dello articolo 71 del progetto ministeriale della legge di pubblica sicurezza.

La legge sulla stampa all'articolo 9 proibisce la riproduzione degli scritti, che fossero stati già condannati; ed il progetto sottopone la vendita e la diffusione degli stampati a varie discipline indispensabili, come la proibizione e la punizione dello smercio di stampati, incisioni o disegni senza licenza dell'Autorità competente quando è richiesta, e trattandosi di stampati periodici, avanti che sia presentata la prima copia all'Autorità competente; e vieta e punisce più severamente la vendita di stampati dopo che l'Autorità giudiziaria ne ha ordinato il sequestro, perchè questo sarebbe veramente desinosa quando gli stampati



liberamente si potessero smerciare, e si avrebbe una continuazione di reato e insieme la imputità del medesimo.

A questo proposito giova ricordare alcuni dei casi fondamentali, che regolano quest'argomento, con le stesse parole usate dall'Istituto nostro collega Mancini, allorché, essendo Guardasigilli, discusse dello istituzioni ispirate da nobili principi al funzionario del Pubblico Ministero con la circolare del 16 maggio 1870 (Dir. 2°, n. 459-454): « La stampa libera non è soltanto un diritto dei cittadini, ma è bensì condizione essenziale di vita di liberi reggimenti. I Governi facili con ogni studio la restringono per diffidenza e paura; i Governi furbi la rispettano e ne traggono profitto. Essa tuttavia ha leggi e garanzie, che la preservano dagli eccessi e dall'impeto cieco delle passioni, e dentro questi limiti è vera libertà. Fuori di essi e la licenza, la quale in un popolo civile non si tollera senza danno e vergogna ed anche senza detrimento dell'onore nazionale, perchè gli altri popoli dalle abitudini e dal linguaggio della stampa in un paese sogliono argomentare del grado del suo incivilimento e della sua maturità alle libere istituzioni.

« Ma dove non è reato non può essere prosecuzione; e quando si perseguiti perchè si crede all'esistenza di reato è necessità che segua senza ritardo il giudizio, altrimenti si perderà fede nella forza delle leggi o nella autorità dei magistrati. Non si vuole debolezza, ma neppure zelo inconsiderato: la prima genera temerità di licenza e sbigottimento di onesti; l'altro rende odiosa l'Autorità e nuoce anziché giovare al Governo, soprattutto allorché alle facili e frequenti persecuzioni seguono frequenti e ben prevedibili assoluzioni.

« E veramente doveroso pertanto nei magistrati non essere corrivi ai sen-questi di stampa; ma una volta che li hanno ordinati non possono non tener conto e dare corso alla procedura; e intanto la legge non può permettere che al mittente liberamente in vendita oggetti, che hanno formato corpo di reato ».

Altra limitazione alla vendita sta nel porre un freno a quegli assordanti vociferi, che nella città vendendo i giornali diventano notizie e le divulgano a voce alta in modo che possono arreare commozioni e disturbi nel pubblico e nelle famiglie, solo per allettare la curiosità o provocare la gente all'acquisto della loro merce.

La legge disciplina pure l'affissione degli stampati, la quale ha riguardo principalmente alla polizia stradale; merco tale sistema di pubblicità, le mura si coprono d'idee e si parlano un linguaggio sia di parole, sia d'immagini, le quali parole ed immagini diventano ambulanti nel caso di distribuzione di stampati o figure.

Di varia indole sono le affissioni: alcune attinenti alla pubblica amministrazione e riguardano la pubblicazione delle leggi, dei decreti o delle deliberazioni dei Consigli comunali e delle altre Autorità costituite, che si debbono portare a cognizione del pubblico. Con tutte le affissioni di questo genere non hanno nulla a valere la legge di sicurezza pubblica, né il Codice penale, come non hanno nulla a vedere con le affissioni riguardanti il diritto e la procedura civile e il Codice di commercio.

Le disposizioni, che qui incontriamo, si occupano dei manifesti privati e curano ed essi non istano l'ordine pubblico, le persone o il buon costume, e che non diano luogo a qualsiasi reato. Però, essendo fatta poi giornali, che vanno soggetti ad un trattamento speciale, nessun stampato o manoscritto può essere affisso senza il permesso dell'Autorità di pubblica sicurezza. Sono esclusi per atto

da questa disposizione gli avvisi, i quali si riferiscono a cose commerciali, a vendite o a locazioni o ad esercizi d'arti e mestieri. Questa libertà assoluta salvata già nella legge di pubblica sicurezza 20 novembre 1865 (articolo 53), e la vostra Commissione crede che sia da mantenersi nel Codice penale e da aggiungere qual'altra d'importanza gravissima e d'ordine pubblico superiore, ch'è relativa agli stampati, che si pubblicano in occasione di elezioni politiche, amministrative e simili. Veramente in quei momenti solenni è uopo fare sì che i funzionari governativi s'immissiono nelle pubbliche faccende il meno possibile, perchè il popolo eserciti la sua sovranità, ed è uopo che ciò avvenga con la maggiore possibile libertà.

La Commissione però desidera che tale esenzione si estenda anche alla distribuzione e allo smercio in luogo pubblico od aperto al pubblico di scritti o stampati attinenti ai sopradetti argomenti.

Nella prima parte dell'art. 10 della legge sulla stampa si legge: « E vietato rendere conto dei giudizi vertenti o vertiti per reati di stampa, di pubblicare il nome dei giudici del fatto e le discussioni e i voti individuali, così di quelli, come dei giudici di diritto ». Posteriormente l'art. 49 della legge 8 giugno 1874, che modificò quella sui giornali, vietò anche la pubblicazione, per mezzo della stampa, degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti d'accusa e dei rendiconti e riassunti dei dibattimenti dei giudizi penali, prima che sia pronunziata la sentenza definitiva.

Se non che tali disposizioni vennero abrogate con la legge 6 maggio 1877, con la quale si dispese che nei giudizi penali è vietata la pubblicazione, per mezzo della stampa, degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti d'accusa, fino a che il processo non sia chiuso o col pubblico dibattimento, o con la pronunzia di non farsi luogo a procedimento penale. E si soggiunse essere vietata del pari, in qualunque tempo, la pubblicazione, per mezzo della stampa, dei nomi dei giurati o dei magistrati giudicanti, quando sia accompagnata dalla indicazione dei loro voti individuali nelle deliberazioni dei verdetti o delle sentenze. La trasgressione degli enunciati divieti è punita non multa da lire cento a cinquecento, oltre la soppressione dello stampato.

Di queste modificazioni è uopo tener conto nell'approvazione delle disposizioni del presente progetto.

Nelle disposizioni transitorie della legge sulla pubblica sicurezza ve n'è una non allineata dell'articolo 133, ch'è applicabile anche alle disposizioni del Codice penale, imperocchè in essa si dichiara che, per quanto riguarda la tipografia esercitata per servizio del Sommo Pontefice, non s'intende menomamente derogare alla legge sulle garanzie e neppure alle disposizioni del decreto 19 ottobre 1870, n. 5601, emanato in esecuzione delle disposizioni della legge di pubblica sicurezza. Quella disposizione non ha altro scopo che di non innovare in modo almeno lo stato delle cose su quest'argomento, e di mantenere in vita la legislazione vigente, rispettando la giurisprudenza, la quale, non solo sulla parte delle chiese di Roma, ma su quelle di tutto il Regno, ha riconosciuto la libertà dell'affissione degli avvisi sacri e di altri scritti attinenti al servizio del culto.

Altra volta si faceva menzione, a proposito dei reati, che si commettono col mezzo della stampa, dell'offesa al buon costume fatta merco disegni, scritte e cose simili, esposte al pubblico od offerte in vendita; nè il Ministro proponeva ha dimenticato quel reato, ma l'ha classificato tra i delitti contro il buon costume, e se n'è occupato all'articolo 321, laddove nell'art. 400 si può trovare



invece la disposizione, che serve a fare rispettare gli stampati o disegni affissi in pubblico.

## CCLI.

(Art. 423-427).

Malgrado che nella massima parte degli atti della vita debba essere lasciato all'attività dei privati il compito di curare i loro interessi economici, la loro incolumità personale, la conservazione della propria salute, e il rispetto del loro sentimento di moralità e di pudore, pare sarebbe impossibile che nel vorticoso movimento delle svariatissime relazioni degli uomini conviventi in società, ognuno merco proprie indagini si rassicurasse del regolare andamento di tutti gli stabilimenti e istituti, nonché della moralità e rispettabilità di tutte le persone, con cui si può avere a fare. Pertanto la potestà tutrice dello Stato, merco la sua azione di buon governo, entra essa in via preventiva a rassicurarsi, secondo le norme di prudenza e d'avvedutezza, del regolare andamento di tutti quegli istituti, ai quali le persone debbono affidarsi. Queste non potendo assicurarsi direttamente di quelle garanzie d'igiene, incolumità, sicurezza per la vita, la salute e i beni, che i detti istituti dovrebbero presentare, lo fanno per mezzo dell'Autorità sociale, la quale autorizzando questi pubblici esercizi, sui quali tiene vigile l'occhio avendo sopra essi un quasi illimitato potere discrezionale, viene implicitamente a garantire ed a rassicurare circa la regolarità degli esercizi medesimi.

La legge di sicurezza pubblica prescrive le norme, secondo le quali deve regolarsi chi vuole aprire agenzie di affari o esercizi pubblici e le prescrizioni, che bisogna osservare nell'esercitarli e nel condurli; prescrive le regole, a cui deve uniformarsi chi vuole aprire luoghi di pubblico spettacolo o che vuole dare trattamenti e spettacoli in luogo pubblico; e infine prescrive le norme, cui deve ottemperare chiunque intenda dare alloggio per mercede.

Di leggi si scorge quanto sia provvido che le misure di buon governo spieghino la loro azione sopra siffatta attività, nel cui vorticoso movimento possono essere coinvolte le persone di qualsiasi condizione, di qualsiasi rango sociale. E si scorge egualmente come sia indispensabile che, merco sanzioni penali, si costringano tutti all'osservanza di quelle prescrizioni.

Pertanto di questi svariati argomenti, come di molti altri, s'occupano la legge di pubblica sicurezza nel prescrivere le sanzioni e le pene, merco la minaccia delle quali si costringe ognuno alla osservanza di quelle prescrizioni.

Statuta la bipartizione dei reati e ritenuto che le contravvenzioni non hanno nulla di comune coi delitti, forse si sarebbe potuto limitare l'azione del Codice penale a trattare di questi solamente, e per le contravvenzioni fare un Codice speciale, che sarebbe stato quello della polizia punitiva; ma essendosi voluto seguire un sistema diverso, cioè definire e determinare nella legge di sicurezza pubblica le prescrizioni, ch'essa statuisce per certi atti della vita sociale, che da essa vanno disciplinati, e sanzionare nel Codice penale le pene, cui si va incontro quando a quelle disposizioni si trasgredisce e si commettono reati di creazione politica, s'è venuta la necessità di una doppia trattazione amministrativa e penale del medesimo fatto; ma una volta adottato quel sistema, non si può che applicarlo in tutte le sue conseguenze.

Ritornando a quanto forma argomento del Capo V di questo Titolo, è utile avere presente che le agenzie d'affari, di cui si occupano questi articoli del Codice

penale, sono, secondo la legge di pubblica sicurezza, quelle, che fanno operazioni di prestito sopra pegno, le quali non possono essere aperte senza licenza della Autorità di pubblica sicurezza del circondario. Giova poi avvertire che la stessa Autorità può vincolare la licenza a speciali prescrizioni; che crederà necessarie nello interesse dell'ordine pubblico, e richiedere dall'esercente il deposito di una cauzione, che sarà determinata dalla Camera di Commercio; e può non accordarla alle persone, che non le sembrano meritevoli, ovvero revocarla quando il demerito sia sopravvenuto.

Nella legge di pubblica sicurezza del 1865, all'articolo 64 si regolano con eguali criteri le agenzie di prestito sopra pegno e le agenzie di qualsiasi altra specie, gli uffici di corrispondenza, di copisteria e di sensale presso il Monte di pietà. La nuova legge di sicurezza distingue le agenzie di prestito sopra pegno da tutte le altre, e concessò solo per quelle è richiesta la licenza, mentre per le altre basta che ne sia dato avviso all'Autorità, e l'articolo 423 del Codice penale punisce chi apre agenzie d'affari, per le quali è richiesta una licenza dell'Autorità senza averla prima ottenuta, così è chiaro che tale disposizione si applica soltanto alle agenzie di prestito sopra pegno, e le trasgressioni commesse da chi apre agenzie d'altro genere debbono invece essere punite dalla detta legge di pubblica sicurezza.

Se non che tanto gli esercenti le agenzie, per cui occorre la licenza, quanto quelli di agenzie, per cui basta averne dato avviso per esercitare regolarmente il loro ufficio, debbono osservare varie prescrizioni dalla legge di sicurezza pubblica; e il Codice penale commina la pena a danno di chi tali prescrizioni non osserva.

Nelle stesse disposizioni del Capo V, delle quali ci siamo finora occupati, si fa parola di tutti gli altri stabilimenti ed esercizi pubblici, per l'impiego dei quali è necessaria la licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza del Circondario, o darne avviso alla medesima. Tali esercizi pubblici sono di vario genere: alcuni sono destinati a dare alloggio alle persone; altri a dar loro il vitto; altri a somministrare una cosa e l'altra; altri sono destinati a fornire bevande di diversa natura; altri ad offrire onesta pastascena ed altri per bagni.

L'impianto di tali stabilimenti e l'esercizio di essi sono sottoposti a delle norme speciali, la cui trasgressione dà luogo a penalità, alcune delle quali sono fissate in questo Capo ed altre nella legge di pubblica sicurezza.

Se non che, oltre gli stabilimenti, che somministrano alloggio per mercede e costituiscono le locande e gli alberghi nel senso vero e proprio, e per i quali è richiesta la licenza dell'Autorità, vi sono delle industrie congeneri, come quella d'affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede; e per esercitare siffatte industrie non è richiesta la licenza, ma basta farne dichiarazione preventiva all'Autorità locale di pubblica sicurezza.

L'art. 427 del progetto prevede soltanto la trasgressione commessa da chi dà alloggio a scopo di lucro senza osservare le prescrizioni legali di iscrizione e denuncia, ma non tiene conto della trasgressione più grave commessa da chi, nell'aprire l'esercizio, non si provvede della licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza o non ne dà avviso alla medesima secondo i casi. Si fa voti quindi perchè nell'articolo in parola sia introdotta anche la sanzione per queste trasgressioni.

In questo medesimo luogo trovano due articoli destinati esclusivamente a

stabilire la pena da infliggere ai trasgressori delle norme, che si debbono necessariamente osservare nel dare spettacoli o trattenimenti pubblici. Egli è fuori di dubbio che per questi e d'opo porre ogni cura a che siano osservate le norme prescritte dall'Autorità di pubblica sicurezza, nell'interesse dell'incolumità pubblica, essendosi verificati troppo frequentemente dei disastri spaventevoli in luoghi di pubblico ritrovo; e la legge punisce gravemente chi trascura le prescrizioni dell'Autorità, come punisce pure, ma meno gravemente, chi contravviene alle prescrizioni stabilite, sia nell'interesse delle persone, sia per la loro sicurezza, sia per tutelare la decenza e la moralità pubblica, sia per altri motivi.

## CCLIII.

(Art. 428).

L'argomento degli arruolamenti senza licenza dell'Autorità finora è trattato dalla legge di pubblica sicurezza (art. 30); ora sarebbe regolato esclusivamente dal Codice penale, imperocchè il Ministro proponente il nuovo progetto di legge sulla pubblica sicurezza conviene che vi si sopprimano gli articoli 9 e 10.

Ei si fuori di dubbio che la collocazione più corretta di questo argomento si è in questo luogo; imperocchè il fatto speciale, di cui si occupa il Codice in questa disposizione, non è che una figura molto affine ad altre, di cui il Codice stesso si è altrove occupato; e se quelle, perchè più gravi, costituiscono dei delitti, e questa, perchè meno grave, costituisce una contravvenzione, pur non di meno i fatti stessi hanno molta affinità tra di loro ed è conforme al corretto sistema di legiferare che una materia sia trattata per intero in una legge, e non sia sviluppata in leggi diverse.

Il Codice penale, trattando dei delitti contro la patria (art. 119), formula l'ipotesi del delitto di chi, con arruolamenti od altri atti ostili non approvati dal Governo, intrapresi nell'interno o all'estero, espone lo Stato al pericolo di una guerra; e trattando dei delitti contro i poteri dello Stato (art. 114), formula l'altra ipotesi del delitto di colui che, senza autorizzazione del Governo, arruola od arma cittadini dello Stato italiano allo scopo di militare a servizio di uno Stato estero; e inoltre prevede il delitto di chi, allo scopo di commettere alcun reato contro la patria o contro i poteri dello Stato, forma bande armate od esercita nelle medesime un comando superiore od una funzione speciale (art. 127).

Di più, lo stesso Codice penale, provvedendo nell'art. 244 contro il colpevole del delitto di eccitamento alla guerra civile, prevede il reato di chi, senza legittima autorizzazione, forma bande armate per scopo diverso da quello indicato nell'art. 127, ed esercita nelle medesime un comando superiore od una funzione speciale.

Ora, comunque l'articolo 428 si occupi di un reato di assai minore gravità, pure non si può disconoscere che siffatto reato è genericamente molto affine a quelli sopra ricordati, e quindi è d'opo che sia trattato in relazione ai medesimi, sebbene con i reati ricordati precedentemente si comprometta la sicurezza dello Stato o la tranquillità pubblica, e in questo, annoverato tra le contravvenzioni, non si tratti che di arruolamenti od ingaggi od armamenti di uomini senza licenza dell'Autorità.

Egli è fuori di dubbio che in certi casi, in cui la difesa del paese lo richiede o altre circostanze lo esigono, l'Autorità può dare la debita licenza e allora gli arruolamenti e gli ingaggi si fanno legittimamente; e così avviene in occasione

della guerra nazionale del 1866 quando, con la legge 6 maggio di quell'anno, fu approvata la formazione dei Corpi dei volontari, sotto il comando del generale Garibaldi (1).

## [1] VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata la formazione di Corpi volontari Italiani per cooperare coll'esercito regolare.

Il generale Garibaldi è nominato comandante di detti volontari.

Art. 2. I volontari avranno la bandiera nazionale e presteranno giuramento di fedeltà al Re ed alle leggi dello Stato.

Art. 3. Per essere ammessi nei corpi volontari è necessario non aver verun obbligo di leva militare.

Coloro i quali appartengono alle classi 1845 e anteriori, non potranno essere accettati, salvo che presentino o il congedo assoluto dal servizio od il certificato di aver soddisfatto all'obbligo di leva.

Coloro i quali, successivamente alla loro ammissione nei Corpi volontari, venissero colpiti dalla leva, dovranno adempire al loro obbligo nell'esercito regolare, e la circostanza di far parte dei Corpi volontari non li esimerà dal dovere di presentarsi all'autorità di leva, sotto pena di essere dichiarati renitenti in caso non si presentino.

Art. 4. Gli individuali che, a qualunque titolo, appartengano all'esercito regolare non potranno far parte dei Corpi volontari, a meno che ne ottengano esplicita autorizzazione ministeriale. Le infrazioni a questa disposizione saranno considerate quali diserzioni e punite colle pene stabilite per la diserzione nel Codice penale militare.

Art. 5. Gli ufficiali dei Corpi volontari saranno provvisti da una Commissione ministeriale.

La relativa loro anzianità e le norme di avanzamento saranno regolate da speciali istruzioni.

Art. 6. Gli uomini di bassa forza dovranno assoggettarsi ad una forma di un anno.

Art. 7. Coi gli ufficiali come la bassa forza dei Corpi volontari sono parvegliati a quelli dell'esercito regolare per quanto concerne le competenze, gli onori ed i vantaggi, e sono nello stesso modo soggetti al Codice penale militare ed a tutte le leggi e regolamenti che riguardano la subordinazione e la disciplina.

Art. 8. Coloro i quali, per ferita riportata in guerra, fossero resi inabili al servizio, avranno diritto all'applicazione della legge per i mutili militari.

Art. 9. Il numero dei battaglioni da organizzarsi è per intanto stabilito a 20. La loro formazione avrà luogo secondo è stabilito dall'articolo 12, ed i quadri saranno successivamente attuati in rapporto della forza effettiva esistente, prescinto per base l'organico dell'esercito regolare.

La corrispondenza delle competenze così in danaro come in natura avrà principio dal giorno, in cui entreranno effettivamente a far parte del Corpo.

Art. 10. I volontari dipendenti dal Ministero della guerra a saranno sotto gli ordini del Comando superiore dell'esercito.

Art. 11. Appetta Commissione, da nominarsi dal nostro Ministro della guerra, compili le speciali istruzioni concernenti:

- a) le norme di ammissione, anzianità ed avanzamento degli ufficiali;
- b) le condizioni di età ed i requisiti necessari onde essere ammessi all'arruolamento della bassa forza;
- c) l'equipaggiamento, l'armamento e la divisa;
- d) la regola amministrativa.



Veramente lo Stato, con la sua organizzazione e con la costituzione degli eserciti stanziali, non può permettere che altri si arrogli il diritto di formare simili associazioni armate.

Nella legge di sicurezza pubblica del 15 novembre 1850, che dal regno Sardo, dopo l'unificazione, fu estesa a quasi tutto il regno d'Italia, non si faceva menzione alcuna d'ingaggi, arruolamenti ed accole di uomini e di armi. Posteriormente però il Governo, per disciplinare e frenare certe agitazioni, che sebbene generose pure potevano comprometterlo all'interno e all'estero, e volendo tenere per sé l'iniziativa e l'indirizzo dei grandi avvenimenti nazionali, credè necessario di armarsi di un mezzo condcente allo scopo. E quindi il Ministro Rattazzi, nella seduta 3 maggio 1862 presentò un progetto di legge sulle associazioni, considerando che il carattere assunto da talune di esse non trovava un preciso riscontro nel diritto penale del Regno e che era necessario colmare tale lacuna facendo una legge, che avesse affermato solennemente le prerogative del potere esecutivo in siffatta materia. Lo stesso Ministro però ebbe a dichiarare che « tra le gravissime emergenze della politica nazionale e le temperate aspirazioni della generalità dei cittadini non venne mai occasione al Governo di dover moderare nell'interesse dello Stato l'esercizio del diritto di associazione ».

La Camera prese in seria considerazione siffatto progetto di legge e la Giunta parlamentare ebbe a studiarlo ed a modificarlo profondamente, presentando nel giorno 8 luglio del medesimo anno 1862 un contro-progetto presieduto da una dotta relazione del rimpianto Beaumont. Se non che nè allora, nè in seguito tale progetto venne portato in discussione, ed è rimasto come solo ricordo del senso politico italiano.

Però, quando fu applicata il 30 marzo 1865 la legge sulla pubblica sicurezza, con la disposizione dell'art. 30 venne disciplinata la materia delle associazioni con parvenza armate, proibendo che fossero fatti senza licenza dall'Autorità governativa arruolamenti, ingaggi e accole di uomini o di armi.

E malgrado che nel ricordato progetto del 1862, per elevare a reato speciale l'arruolamento eseguito senza permesso, si fosse richiesta la possibilità di compromettere la sicurezza interna ed esterna dello Stato o l'ordine pubblico; pure nella legge ricordata, di questa possibile compromissione non si fece più parola.

La stessa Commissione proporrà pure le località, in cui siano a formarsi i battaglioni.

Art. 12. Giunta le proposte, di cui all'articolo precedente, si stabiliscono le liste degli ufficiali e si apriranno gli arruolamenti.

Per disposizione ministeriale sarà determinato il giorno della chiamata dai battaglioni, quanto ai presenti l'eventualità di prossima guerra.

Art. 13. I Corpi volontari potranno essere sciolti ogniqualvolta il Governo lo creda conveniente.

In tal caso i componenti dei medesimi saranno congedati con una gratificazione uguale a sei mesi ed a un anno di paga a seconda dei servizi prestati, salvo a rimpatriare in modo speciale coloro, che abbiano acquistato buonissima condotta.

Art. 14. Le presenti disposizioni potranno pure essere applicate ad altri Corpi di volontari che, secondo le eventualità locali, venissero autorizzati nel seguito con reali decreti. Il prodotto nostro ministro segretario di Stato è incaricato della esecuzione di questo decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Firenze, addì 6 maggio 1866.

VITTORIO EMANUELE.

DI PERTUSIANO.

ritenendo che il semplice fatto dell'arruolamento, ingaggio o accole di uomini o di armi, eseguito senza permesso dall'Autorità, contenesse in sé il pericolo della compromissione dell'ordine o della sicurezza esterna dello Stato, poiché importa la usurpazione di un diritto della sovranità. Dopo di allora non più urgente si sentì il bisogno di una legge speciale sulle associazioni.

Nel controprogetto intorno alle associazioni, formulato, come si è detto, dall'onorevole Beaumont, si dava facoltà al Governo di sospendere le associazioni e alla Corte di assise quella di sceglierle secondo la gravità dei casi. Nel presente progetto di ciò non si fa parola, e questo silenzio non costituisce al certo una lacuna, perchè essendo il fatto degli arruolamenti eseguito senza il permesso per sé stesso un reato, le Autorità di sicurezza pubblica hanno non solo il diritto, ma il dovere di scoprirlo, stornarlo nei suoi effetti e denunziarlo all'Autorità giudiziaria. Quindi le stesse autorità possono senza dubbio sospendere gli arruolamenti e gli ingaggi clandestini, i quali dopo la sentenza di condanna dei singoli membri restano sciolti definitivamente in forza del giudicato. Né si può ritenere con ciò che resti violato alcun diritto garantito dallo Stato, perchè non si ostacolano le pubbliche libertà, ma si perseguono i reati, essendo a tal' elevati certi atti preparatorii in materia politica; perchè purtroppo è vero quello che diceva Catone, quando si discuteva nel Senato intorno al contegno da tenere a proposito della congiura di Catilina, che ogni altra scelleratezza commessa castigasi, mentre per queste di ordine politico bisogna provvedere che non accadano, perchè una volta accadute si fa inutilmente ricorso ai giudici ed alle leggi.

#### CCLXIII.

(Art. 429).

Dopo gli arruolamenti del progetto tratti dalla agglomerazione di persone, sia per cerimonie religiose fuori dei luoghi a ciò destinati, sia per processioni ecclesiastiche o civili nelle vie pubbliche. Però, per quanto riguarda questo argomento, il progetto si rimette alle prescrizioni della legge di pubblica sicurezza, nella quale è statuito che, volendo eseguire atti del genere di quelli sopra indicati, bisogna darne avviso tre giorni prima all'Autorità locale di pubblica sicurezza e coloro, che a ciò non adempiano, vengano puniti con ammenda.

La detta legge in questo caso speciale dà alla stessa Autorità locale di pubblica sicurezza la facoltà di vietare gli atti, di cui sopra si è parlato, per ragione di ordine o di sanità pubblica; e chi contravviene agli ordini stessi incorre nella sanzione penale comminata dall'art. 429 del Codice penale, che è esclusivamente destinato a punire quella trasgressione.

Se non che agli atti suscitati, che si compiono nelle pubbliche vie o piazze, sono applicabili le disposizioni relative alle riunioni pubbliche ed agli assembramenti, che possono essere sciolti dagli agenti della forza pubblica in caso di manifestazioni sediziose, non che di grida offensive dei buoni rapporti internazionali, a mente dell'articolo 2 del progetto di legge sulla pubblica sicurezza. Si intende che coloro, i quali non obbediscono alle ingiunzioni di sciogliersi, vanno puniti a termini dell'art. 413 di questo progetto; e giova qua ricordare le osservazioni fatte a proposito di questa disposizione.

Finora non si è avuta una legge, che disciplinasse in modo stabile e regolare le funzioni, che si esercitano fuori dei templi e le processioni religiose: a



civili, che si fanno per le pubbliche vie o piazze. Peraltro il potere esecutivo ha dovuto occuparsi e qualche volta preoccuparsi di siffatto argomento e quindi, merco circolari ed istruzioni, ha cercato di disciplinare con la sua autorità e con mezzi di buon governo tale argomento, ritenendosi qualche volta in diritto di vietare in modo assoluto siffatte funzioni ed altre ritenendo che, per eseguirle, fosse necessario uno speciale permesso del Prefetto, ovvero lassasse che volta per volta fossero a lui notificate preventivamente le processioni con facoltà ad esso di vietarle, per ragioni di ordine, nel duplice interesse della quiete pubblica e della riverenza dei riti religiosi o per esigenze di pubblica sanità.

Il Consiglio di Stato, interrogato su tale argomento nel 3 giugno 1873, ebbe ad emettere parere che, in forza degli articoli 3 e 146 della legge comunale e provinciale, i Prefetti hanno facoltà, nei casi urgenti, di dettare le regole e di prescrivere gli orari per le funzioni religiose fatte fuori che dentro le chiese, in quanto queste prescrizioni possano avere relazione coll'ordine pubblico. Ma ritenute pure che, sotto la specie dell'argenza, i prefetti non possono provvedere riguardo alle funzioni religiose per via di disposizioni preventive permanenti in guisa da assumere carattere di regolamento.

E quindi il Ministero dell'Interno con circolare 20 settembre 1874 dispose che le funzioni religiose all'esterno della chiesa sono in massima generale permesse; ma quando si abbia a temere pericolo per l'ordine pubblico i prefetti possono proibire valendosi delle facoltà loro demandate dall'articolo 3 della legge comunale e provinciale, desumendo i motivi delle loro ordinanze dall'art. 146 di detta legge e dall'articolo 67 del relativo regolamento.

Quindi con altra circolare del 28 luglio 1876 si riservò ai prefetti la facoltà di permettere, secondo le circostanze, le processioni qualora si fosse fatta loro domanda di vista in volta, da parte dei ministri del culto, almeno 15 giorni prima di quello, in cui debbono aver luogo.

Questo finora è stato il criterio, col quale si è regolato il potere politico; se non che intorno ad esso variamente si è pronunziata la giurisprudenza delle cinque Corti di Cassazione del regno; e in nota si riportano alcune decisioni di esse (1).

(1)

**Cassazione di Torino.**

Non vi sono leggi penali, che pubblicano le processioni fuori chiesa e perciò i contravventori non possono punirsi (24 luglio 1874. M. 1874, pag. 209).

I Prefetti possono per ragione d'igiene e sotto pome di polizia vietare per un tempo determinato le processioni fuori chiesa (17 luglio 1874. M. 1874, pag. 46).

Nessuna legge penale vieta in via generale le processioni fuori di chiesa. L'Autorità politica può proibirle espressamente volta per volta e nei casi contemplati dalla legge comunale (28 maggio 1876. M. 1876, pag. 143 e 170).

Il Sindaco, che sceglie il permesso di fare una processione proibita dal Prefetto per ragioni sanitarie, potrà essere responsabile in via amministrativa, ma non in via penale per violazione del mandato proibitivo (8 giugno 1876. M. 1876, pag. 249).

Le processioni religiose fuori chiesa sono espressamente permesse dalla legge (articolo 185 del Codice penale). Quindi i Prefetti, se hanno facoltà in via di eccezione in casi determinati e per motivi d'igiene e di ordine pubblico di vietarle, non possono però proibirle in modo affatto assoluto e in via di regola generale (13 giugno 1877. M. 1877, pag. 148).

Non esiste alcuna legge, che vieti in regola generale le processioni fuori di chiesa. Neppure esiste legge, che attribuisca ai Prefetti la facoltà di interporre un simile divieto.

Le processioni di qualunque natura non sono che ritorni di pensiero, le quali, purché

**OCLIV.**

(Art. 430-433).

La miseria non è una malattia della moderna società; essa è comparsa fino nell'Olimpo tra gli Dei in occasione della nascita di Venere. Il vecchio Onero narrò la miseria del più accorto degli uomini, mentre nel Vecchio Testamento è descritta al vivo quella di Giobbe, e nella tradizione dei tempi della decadenza dell'Impero si ricorda di Boliaro mendico. Anche nelle antiche repubbliche greche era molto esteso il pauperismo e Licurgo non riuscì ad eliminarlo da

pacifica e non armata, sono espressamente autorizzate dall'articolo 32 dello Statuto (11 luglio 1877. M. 1877, pag. 174).

Tanto il Prefetto quanto il Sindaco hanno facoltà di proibire in tempo di contagio per motivi d'igiene ogni agglomeramento di persone e così anche le processioni religiose (29 gennaio 1885. M. 1885, pag. 115).

Il Prefetto non può emanare provvedimenti per impedire le adunanze pubbliche e processioni religiose in modo generale e permanente.

Non può impedire per motivi di ordine pubblico non solo volta per volta ma anche per un tempo determinato in una parte od anche in tutto il territorio soggetto alla sua giurisdizione (20 settembre 1885. M. 1885, pag. 135).

**Cassazione di Roma.**

I Prefetti per misura di sicurezza e di polizia possono emanare ordinanze, le quali interdicono le processioni fuori di chiesa senza permesso od autorizzazione e assoggettano a pena i contravventori.

Le processioni non costituiscono contravvenzione agli articoli 24, 27, 117 della legge di pubblica sicurezza, ma una contravvenzione speciale ad ordinanza amministrativa, in cui si incorre senza previa invito ed intimazione di seldioicimento (3 gennaio 1877. M. 1877, pag. 119).

Il Prefetto può vietare in generale le processioni religiose ad è possibile chi contravenga alla relativa ordinanza (18 novembre 1878. M. 1878, pag. 88).

Sabbeno comparsa al Prefetto di proibire con decreto le processioni religiose, tuttavia il Sindaco può in via d'argenza permettere. Non è quindi la contravvenzione il parroco, che fa la processione avendo avuto il permesso dal Sindaco del luogo (12 novembre 1880. M. 1880, pag. 224).

I Prefetti non hanno facoltà di emanare regolamenti per imporre ai cittadini l'obbligo di chiedere sempre il permesso di far processioni fuori di chiesa mediante domanda in carta da bollo sotto la sanzione delle pene di polizia (25 febbraio 1885. M. 1885, pag. 47).

**Cassazione di Firenze.**

Le ordinanze dei Prefetti sono obbligatorie ed hanno sanzione penale solo quando mirano a provvedere alla esecuzione delle leggi od ai casi d'urgenza.

Quasi estremi non si verificano nella ordinanza prefettoria, colla quale, limitando per modo di regolamento generale l'esercizio di un diritto e sottileando alla regola l'eccezione, fu dichiarato che le processioni non possono esser fatte se non previa autorizzazione, mentre sono invece permesse tranne il caso di un legittimo divieto (8 novembre 1876. M. 1876, pag. 223).

Le processioni religiose fatte fuori chiesa senza permesso dell'Autorità politica non possono costituire materia di contravvenzione ai sensi degli articoli 95 e 92 e 117, legge di pubblica sicurezza, specialmente ora non costati di invito o intimazione a sciogliersi (29 settembre 1876. M. 1877, pag. 49).

Sono validi i decreti proibitivi emanati dai Prefetti in via temporanea e di urgenza

Sparta, nè Solone da Atene, dove si accordavano sussidii ai poveri. In Roma la mendicizia fu la condizione di moltissimi cittadini, derivata principalmente dal disprezzo del lavoro manuale e dalla concorrenza fatta dagli schiavi ai liberi artigieri; onde ebbe origine tutti gli ammannimenti della plebe, i tentativi dei Gracchi e la congiura di Catilina; quindi ne nascerono le leggi agrarie e il sistema delle largizioni ai poveri.

Con la decadenza dell'impero, col mutarsi della religione, col cangiarsi delle idee morali, cambiò d'aspetto la miseria, perchè la pubblica beneficenza cessò di essere un obbligo legale e diventò un dovere morale. Nella organizzazione della Chiesa primitiva i poveri trovarono ogni loro appoggio, e i diaconi erano i dispensatori dei soccorsi.

Dopo il crollo di Nicea, si cominciarono a fondare ospedali, brefotrovi, orfanotrofi, gerontotrovi ed altri simili istituti di carità; ed intanto il monacismo riceveva il suo massimo sviluppo, e mentre alcuni ordini si erano confusi col feudalesimo, ne sorsero altri plebei, per i quali la mendicizia s'elevò a virtù e a titolo di beneficenza del regno dei cieli.

Ma più tardi sotto sembianza religiosa si cominciò a nascondere l'improbabile mendicizia e alcuni ordini monastici diventarono refugio di fanulloni; e con le parenze di devozione, d'entusiasmo religioso, d'amore per le crociate e per i pellegrinaggi, molti gridoloni e vagabondi infestarono la società.

Il sistema feudale, per la costituzione, che da esso riceve la proprietà immobiliare, la quale si accentrò in poche mani, e per l'aggravio dei pesi, che s'imposero alla proprietà mobiliare, aumentò il numero dei poveri e dei miserabili. La Riforma religiosa infuò anch'essa sulla miseria e sulla beneficenza pubblica e privata, principalmente con l'abolizione dei conventi. Allora per certo tempo il vagabondaggio e l'accontentaggio presero tali proporzioni che Carlo V si vide nella necessità di porvi un riparo con provvedimenti legislativi punitivi; si cominciò a sentire il bisogno di leggi per venire in aiuto dei poveri; buona parte

di caso in caso per motivi d'ordine pubblico ristretti processi religiose da farsi fuori chiesa (19 dicembre 1877. M. 1878, pag. 290).

Il Prefetto può caso per caso per ragioni d'ordine pubblico proibire una processione. Per verificarlo però la contravvenzione al divieto occorre che costui che questo fu realmente partito a cognizione del parroco, che eseguì la processione (30 agosto 1879. M. 1879, pag. 246).

Nè i Ministri, nè i Prefetti possono vietare per modo di regola le processioni religiose, ma solo possono limitarsi a proibire che una determinata processione venga eseguita, quando vi sia pericolo di disordini (9 giugno 1880. M. 1882, pag. 10).

#### Cassazione di Napoli.

Le processioni religiose non possono essere vietate mediante un provvedimento generale del Prefetto dalla provincia, ma solo nei casi di vera ed attuale necessità dell'ordine pubblico (14 dicembre 1877. M. 1878, pag. 62).

Il Prefetto non può vietare per regola generale le processioni religiose fuori il recinto della chiesa (21 febbraio 1879. M. 1879, pag. 187).

#### Cassazione di Palermo.

I Prefetti non possono proibire le processioni fuori chiesa con disposizione generale e permanente, ma solo in casi speciali, non essendo da alcuna legge vietate; nè possono subordinarle al loro preventivo permesso (13 giugno 1883. M. 1883, pag. 105).

di Europa ritornò al sistema della carità legale, ed in Inghilterra s'introdusse ai tempi di Elisabetta la tassa dei poveri, che è tuttora in vigore.

Questo flagello, che è il pauperismo, potrà ricevere qualche lentivo morbo freni posti ai matrimoni, nonché agli accoppiamenti illegittimi ponendo alla impvidenza delle moltitudini alcuni di quei ripari, che hanno reso celebri le teorie del Malthus; ovvero merco provvedimenti coercitivi, ponendo cioè la miseria nelle sue casse, quando esse sono l'ocio od il vizio; e finalmente merco istituti di beneficenza, per l'incremento dei quali ha avuto molta cura il Colvile civile, particolarmente rifondendo i poveri d'ogni comune capaci a raccogliere donazioni e successioni a mezzo degli istituti di carità.

È già giova ricordare che alla riorganizzazione ed immedagliamento delle Opere pie accudisce con cure continue ed illuminate una Commissione reale, la quale risolvendo bene il problema della organizzazione di più di 20,000 istituzioni di svariatissima natura e della saggia ed onesta amministrazione ed impiego di più che 80 milioni di rendita annua, potrà creare un gran vantaggio al paese. Di quelle opere pie 2,025 sono congregazioni di cui un patrimonio attivo depurato di lire 60,094,680, con una rendita complessiva di lire 4,089,401, della quale se ne spendono in beneficenza annualmente lire 2,805,022. Di più vi sono 4,215 opere limosiniere con un patrimonio attivo depurato di lire 158,387,247 e con una rendita complessiva di lire 10,453,670, delle quali se ne spendono in beneficenza annualmente lire 4,064,000.

Il presidente della ricordata Commissione nella sua ultima Relazione ha dichiarato che essa aveva considerato che le questioni sociali, le quali vanno diventando sempre più vive, si connettono con quelle, che riguardano l'ordinamento della pubblica beneficenza, cui si collega la questione straziante del pauperismo, della miseria, dello squilibrio dei mezzi in rapporto ai bisogni, che sin dai primordi della costituzione della civile società tormentò le anime irrequiete, che vanno per proprio interesse la cura d'uno stato migliore per sé, e le anime eroiche, che si studiano di procurare altrui una vita meno disagiata, merco lo spirito di carità, che contribuisce perpetuamente al miglioramento dell'umana famiglia, ed al provvidimento del suoi bisogni, di provvidenza, di risparmio e di cooperazione, quando però coloro, che ne sono interessati, non confondono i loro desideri con i loro diritti, ovvero i loro bisogni con quel ch'è loro dovuto, ma invece abbiano sempre presente che il lavoro veramente nobilita l'uomo e gli dà il diritto alla vita, perchè come scriveva S. Paolo ai Tessalonici: *si quis non vult operari, nec manducet*.

Nel 1880 la Direzione generale di statistica ha ordinato un'inchiesta sul numero degli ospiti di carità, ricoveri di mendicizia ed istituti congeneri, e risultò che al 1° gennaio di quell'anno erano ricoverati in quegli istituti 18,820 uomini e 17,302 donne, e nel corso dell'anno erano entrati 8,782 uomini e 8,800 donne, e n'erano venuti fuori sia per uscita, sia per morte poco meno d'altrrettanti.

Se non che ben maggiore è il numero dei disgraziati per miserie superiori alla previdenza umana, di quei miseri, cui manca la capacità d'aiutarsi da sè stessi per impotenza, per difetti naturali, per la debolezza infantile, per vecchiaia cadente; e per tutti questi non vi è altra risorsa che la carità pubblica e dove essa manca è necessario ricorrere alla carità privata merco la questua. Pertanto il presente progetto mentes proibisce l'improbabile mendicizia, si preoccupa di quella veramente disgraziata, e non eleva a reato la questua per parte di coloro, che

inabili al lavoro e sforzati di mezzi di sussistenza, vivono in luoghi, in cui non è stabilito un ricovero di mendicizia, o in quelli nei quali s'è insufficiente; e punisce chiunque essendo alleo al lavoro si permetta di andare mendicando senza autorizzazione; punisce più severamente coloro che, subbene autorizzati, usano modi violenti e vessatori nel questuare; ed aggrava la pena se chi usa codesti modi non è neppure autorizzato a mendicare.

Disciplina poscia la materia della questua, per quanto riguarda i minorenni, sebbene sia fuori di dubbio che una dolorosa piaga, la quale faceva disonore all'Italia e consisteva nell'accantonaggio dei bambini, sia quasi scomparsa mercè la legge 29 dicembre 1873, n. 1733, che vietò l'immorale ed inumano impiego dei fanciulli in mestieri girovaghi e principalmente nell'improbabile mendicizia; e con la legge degli 11 febbraio 1886 si provvide a disciplinare anche il lavoro dei fanciulli, occupandosi così il legislatore con particolare predilezione di quella classe di persone, che ha il più bisogno delle sue paterne cure.

## CCLV.

(Art. 434-435).

Con le disposizioni del Capo VIII di questo Titolo si tende a tutelare la quiete pubblica e privata, preservando certe norme, che i popoli civili debbono rispettare, non essendo giusto che la comodità d'un solo o le pretese d'un qualche eccentrico debbano tollerarsi contro le abitudini e i bisogni della maggioranza dei cittadini. Quindi nei regolamenti comunali si può prescrivere in quali ore non è permesso di disturbare la pubblica quiete, sia con rumori, schiamazzi, suoni di campane od altri strumenti, sia con l'esercizio di professioni, arti o mestieri rumorosi o in altro modo molesti.

S'intende di porre un freno anche all'uso smodato, anzi all'abuso del suono delle campane, che spesso diventa una vera molestia pel vicinato e cessa affatto d'interiorire il cuore, secondo la frase dantesca, o di svegliare l'idea dell'attività e della storia della vita umana, così ben raffigurata nella canzone della campana di Schiller, e neppure risponde al suo sacro e religioso ufficio, al quale si richiama la stessa campana, che così può dire:

Es, ego campana, nunquam desinit vana,  
 Laus Deum verum, plenum voco, congruo chorum,  
 Defunctos plango, vivos voco, fatuam frango,  
 Vox mea vox vitas, voco vos, et sacra vultis.

Mentre s'impongono siffatte prescrizioni non si credono gl'italiani così eccitabili da non dormire per la fragranza d'una foglia di rosa, come avveniva ai Sibariti e non si crede di porre freni all'attività dell'industria e del traffico, il che sarebbe un disconoscere la vita moderna, tutta industria, tutta attività, tutto lavoro. S'intende solo di garantire il riposo a coloro, che passano la loro giornata lavorando, ed hanno bisogno di rinfrescare le proprie forze.

Altri modi, che si usano anche per disturbare la quiete pubblica, si vidento e si puniscono, come s'è detto, proibendo che si gridino per le piazze false notizie per eccitare apprensioni nel pubblico (articolo 241); ovvero che per spaventare o suscitare tumulto si facciano scoppiare bombe, mortaretti ed altre materie esplodenti nelle vie, piazze od altri luoghi pubblici (articolo 245) e così queste disposizioni si completano a vicenda.

Infine si punisce chi si fa a turbare, non la pace pubblica, ma la pace dei singoli individui per malignità, petulanza od altro biasimevole motivo.

## CCLVI.

(Art. 436).

Finalmente con le ultime disposizioni di questo Titolo si tenta di porre un argine a tutta quella miriade di piccoli frodi, di truffe, di scroccarie, di ciurmerie, che si usano da coloro che, mercè imposture, arti fraudolenti, simulate previsioni, indovini e cose simili in luogo pubblico od aperto al pubblico, recano pregiudizio altrui o possono compromettere l'ordine pubblico.

Il legislatore non può certamente spingere la tutela del diritto de' cittadini al punto da garantirli da tutte le frodi o male arti, che essi volontariamente subiscono e spesso ricercano da sé medesimi; ma quando ciò avviene nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, dove l'Autorità esercita più spiccatamente la sua tutela, essa non può restare indifferente a quei fatti e deve, mercè le sanzioni penali, prevenirli, proibirli e punirli.

## TITOLO II.

Delle contravvenzioni contro l'incolumità pubblica  
(articoli 437-464).

## CCLVII.

Le disposizioni di questo Titolo del Codice nella massima parte mirano a garantire, mercè provvedimenti preventivi, la incolumità pubblica, la salute e la tranquillità delle persone, mentre per evitare i fatti più gravi, che possono comprometterla, il secondo Libro del Codice penale punisce gravemente gl'incendi, le inondazioni, le sommosse, gli atti contrari alla sicurezza del servizio ferroviario e telegrafico, alla sanità e all'alimentazione pubblica. E questo Titolo delle contravvenzioni proibisce e punisce molti fatti, che sebbene non abbiano recato nocimento alla pubblica incolumità, pure possono comprometterla.

Primi tra i fatti di tal genere sono quelli, che riguardano le armi e le materie esplodenti: imperocchè, sebbene non si possa con fondamento di ragione mettere in dubbio che l'uso delle armi sia un diritto ed anche una necessità di una nazione, che sente il bisogno di esercitarsi ad esse e di tenersi pronta alla necessità bellica, pare non si può con fondamento di prudenza e di sapienza civile sostenere che lo Stato non possa, mercè leggi provvide e liberali, disciplinare quel diritto con norme, che siano sufficienti a non fare commettere abusi dai facinorosi e dagli imprudenti.

Il progetto del Codice varie volte si occupa delle armi, principalmente trattando delle bande armate, delle violenze pubbliche, dei delitti contro le persone e dei delitti di rapina, estorsione e ricatto; imperocchè per alcuni di siffatti delitti l'uso delle armi forma uno degli estremi costitutivi dei medesimi e per altri



costituisce una circostanza aggravante o minorante della reità, secondo i vari casi. Ma del reato consistente esclusivamente nell'abuso delle armi, senza che si sia trascorso ad altri fatti incriminabili, si occupa questo Titolo delle contravvenzioni.

Il collocamento di questo genere di reati tra le contravvenzioni non è accettato da tutte le scuole dei criminalisti; alcuni di essi sorgono nel porto o nella ritenzione delle armi, specialmente delle insidiose, tale una manifestazione di animo perverso da non potersi considerare che come fatto delittuoso lesivo dei doveri, che la legge morale impone a tutti i cittadini nel mantenimento della pace pubblica. Il Ministro proponente ha dato preferenza al sistema più conforme alla bipartizione dei reati ed ha posto quello relativo alle armi tra le contravvenzioni, seguendo anche in questa parte il sistema della legislazione toscana. E per potere collocare tra le contravvenzioni questa specie di reati, ha avuto necessità di avere a sua disposizione una pena grave da applicarsi ad essa, perciò la pena degli arresti si è resa estensibile fino a due anni. E di vero, quella pena per tale durata si applica solamente in alcuni casi di trasgressioni relative alle armi, essendo che spesso per le circostanze, in cui il reato si commette, per la natura delle armi abusate o per la qualità delle persone, la pena non può essere di minore durata.

Il Ministro proponente, nel determinare la natura delle armi, aveva creduto di abbandonare la distinzione finora usata tra armi proprie ed improprie, distinguendo soltanto quelle insidiose dalle non insidiose; e l'articolo 180 ora formulato così: « Per gli effetti delle leggi penali, sotto l'espressione di armi s'intendono compresi, oltre le armi da fuoco ed esplodenti o le altre, la destinazione ordinaria e principale delle quali è la difesa propria o l'altra offesa, i coltelli di qualsiasi specie ed altri costumi strumenti atti ad offendere, quando siano portati in modo da intimidire le persone ». Ma la vostra Commissione non credè di poter seguire il Ministro in quella via, né di abbandonare la distinzione delle armi secondo la loro varia natura, e fece voti per sostituire all'articolo 180, ora ricordato, l'articolo 234 del Codice penale toscano, che suona così: § 1° Vengono sotto il nome di armi proprie tutte le armi bianche, che sono principalmente ed ordinariamente destinate all'offesa e tutte le armi da sparo. — § 2° Tutti gli utensili, strumenti o corpi incidenti, perforanti o contundenti, che hanno una destinazione diversa da quella designata nel paragrafo precedente, si considerano come armi improprie, ommenchè ne venga fatto uso a percuotere, ferire od uccidere. — § 3° Ogniqualevoia le disposizioni di questo Codice parlano generalmente di armi o di persone armate, l'espressione comprende tanto le armi proprie, quanto le improprie ».

Così sarebbe mantenuta la distinzione delle due specie di armi; la quale, se forse non ha nessun valore giuridico praticamente quando delle armi si parla in occasione di altro reato, ha molta importanza allorchè si tratta del reato relativo esclusivamente all'abuso di esse. Se non che, il Ministro proponente non si occupa nel progetto dell'abuso delle armi improprie; lasciando che l'argomento sia disciplinato dalla legge di pubblica sicurezza, trattandosi di oggetti, di cui, secondo l'esigenza del momento, può vietarsi il porto senza che nella proibizione, che la circostanza possono suggerire, si possa scorgere una legge giuridica da dovere sempre tenere in vigore. Per tanto si è lasciato che a queste bisogna provvedere la legge della sicurezza pubblica, la quale coll'art. 16 del contro-progetto disporrebbe quanto segue: « Senza un giustificato motivo non possono portarsi fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa strumenti da taglio o da punta destinati a offendere, come sono specificati nel regolamento ». Qui

può sorgere il dubbio, se forse sarebbe più corretto di fare nella legge stessa la specificazione, come fa ora il Codice penale del 1850 ampliato nella enumerazione dalla legge 6 luglio 1871.

Ma non è questo il luogo di trattare siffatta questione, dovendosi qui occupare delle materie esplodenti o delle armi proprie; tuttavia, per siffatta ragione si fa voti che negli articoli 437 e 440 del progetto, invece di parlare in genere delle armi, si parli di armi proprie.

## CCLVIII.

(Art. 437-447).

Nel progetto si tratta delle armi insidiose, seguendo in gran parte i concetti finora adottati dalla dottrina e dalla giurisprudenza; e così si completa la nozione delle armi proprie, tra le quali sono le insidiose. E sebbene nel progetto di legge di pubblica sicurezza siavi la proposta di permettere il porto delle pistole di qualsiasi misura e dello stocco in bastone; pure la nozione dell'arma insidiosa non cessa di avere molta importanza pratica nel caso che di essa si abusi portandola senza licenza, o servendosene come mezzo a consumare reati.

Le disposizioni di questo Capo sono relative alle armi ed alle materie esplodenti: quelle ricevono il loro complemento dalla legge di pubblica sicurezza, e queste dalla legge sulla fabbricazione della polveri piriche del 7 settembre 1887, e dal relativo Regolamento approvato col Decreto della stessa data.

Le disposizioni relative alle armi contenute in questo Capo riflettono le punitizie, che si debbono infliggere quando non si ottempera alle prescrizioni delle leggi sia non dando avviso all'Autorità, sia non richiedendone la licenza per stabilire fabbriche di armi, introdurre nello Stato od esporre in vendita; non che le punitizie, che si debbono infliggere a chi consegna le armi a fanciulli o ad altre persone inesperte, ovvero le espone lungo le vie pubbliche. Intorno a siffatte disposizioni non è il caso di fare osservazioni importanti.

Bisogna bensì fare qualche osservazione intorno alle disposizioni, in forza delle quali con prudenza si è resa estensibile la pena fino agli arresti per la durata di un anno qualora si tratti di armi insidiose, e si è resa estensibile fino a quattro mesi qualora si tratti di pistola o rivoltella; e così non solo si ha un freno ad un abuso lamentato da tutti merco la pena grave, ma anche per la minaccia del carcere preventivo, che in simili casi può aver luogo secondo la disposizione dell'articolo 64 del Codice di procedura penale. E certamente, per chi ha pratica delle materie penali, è nota la efficacia e la forza intimidatrice di quella misura di rigore.

Altra osservazione si deve fare intorno alla disposizione dell'articolo 442 relativa all'aggravamento della pena del porto d'armi, quando il reato ha luogo in certe circostanze e quando il colpevole è stato condannato per illecita mendicizia o per reati contro le persone o la proprietà accompagnati da violenza, o se trovatis sottoposto alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza. Parrebbe che si dovesse comprendere, tra le ipotesi per l'aggravamento della pena, anche il caso di condanna precedente per reati di violenza o resistenza all'Autorità, a termini della disposizione dell'articolo 179 e seguenti del progetto. Ad ogni modo egli è chiaro che si intende compreso per l'aggravamento, secondo le regole generali della recidiva, il caso di persona già condannata per eguale reato di porto di arma, perciò si ha una prova indiscutibile dell'abitudine in simile reato, e

quindi la circostanza più importante, su cui fonda il progetto la teoria della recidiva. Relativamente alla quale è indubbiamente applicabile anche alle contravvenzioni il principio affermato nell'articolo 75 del progetto, cioè che, per aversi la recidiva, si richiede una precedente sentenza irrevocabile di condanna, e un nuovo reato della stessa indole commesso entro il termine fissato dalla legge per la proscrizione della condanna.

## CCCLX.

Un'altra osservazione occorre di fare a proposito dell'articolo 445, nel quale si parla di ammasso di armi senza che sia precisato in che esso consista; e non è certamente conforme ai corretti principj abbandonare al criterio del magistrato la determinazione degli elementi costitutivi del reato. L'articolo 205 del Codice penale toscano, al § 2 dice: « Perchè esista un ammasso — a) di armi, basta il numero di quindici armi da sparo, ancorchè ad uso di caccia; o di quindici spade, sciabole, picche, pugnali ed altri stromenti consimili; o promiscuamente il detto numero di armi dell'una o dell'altra specie; — b) di polveri piriche, basta il peso di trenta libbre; e c) di munizioni, basta il peso di cinquanta libbre. — § 3. Un solo pezzo di artiglieria, ancorchè non sia di metallo, equivale ad un ammasso di armi ».

Con disposizioni così esplicite i cittadini possono bene regolare la loro condotta in conformità alle prescrizioni della legge e i magistrati applicarle senza commettere arbitri, sia per soverchia mitezza, sia per maledetto rigore.

Nell'articolo 9 del progetto di legge sulla pubblica sicurezza, di cui ora la relativa Commissione ha proposto la soppressione, si vieta di fare raccolta di armi senza il permesso del Ministro dell'Interno; e la Commissione stessa aveva ereditato di aggiungere che si fa la raccolta quando le armi raggiungono proporzioni da compromettere l'ordine pubblico secondo le circostanze. Anche questo criterio sarebbe stato alquanto vago, ma almeno in certo modo avrebbe servito di guida a chi deve osservare e a chi deve applicare la legge.

Vi sono in questo stesso Capo, come si è accennato, due disposizioni relative alla fabbricazione o introduzione nello Stato, nonché al trasporto da un luogo ad un altro di polveri piriche o altre materie esplosive senza licenza dell'Autorità (articoli 450 e 446); e queste disposizioni sono complementari a quelle relative alla fabbricazione delle polveri piriche contenute nella legge e nel regolamento sopra ricordati.

## CCCLX.

(Art. 448-450).

Se è vero che le trasgressioni di polizia dipendono più che da dolo o da colpa, da imprudenza o negligenza, a queste si cerca ovviare con le disposizioni del tre articoli del Capo II di questo Titolo, consigliando molta cautela a chi fa i disegni o cura la costruzione di edifici, ovvero edifici le implantature ed i ponti. Questa disposizione si trova in armonia con quelle degli articoli 1155 e 1629 del Codice civile relativi alla responsabilità civile del proprietario o dell'architetto o imprenditore dell'edificio, che rovina e ha molta affinità con quella contenuta nel progetto di legge riguardante gli infortuni degli operai nei lavori, che non ha potuto avere ancora la sua sanzione. Però essa pare quasi un duplicato dell'art. 297 di

questo medesimo progetto, nel quale articolo un fatto, che poco si distingue da quello, di cui ora si tratta, è elevato a delitto.

Egli è indubitato che questo articolo contempla il caso della rovina dell'edificio senza che sia derivato danno alle persone; perchè se qualcuno è rimasto ucciso o ferito in conseguenza della colpa e imperizia di chi ha fatto il disegno o ha costruito l'edificio rovinato, allora si verifica l'ipotesi non più della semplice contravvenzione, ma dell'omicidio o della lesione personale colposa, derivanti cioè dall'imperizia o dalla negligenza degli esecutori dell'opera, i quali incorrono nelle pene sancite dagli articoli 352 e 356 del progetto.

In questo stesso Titolo, egualmente a quanto si statuiva nell'articolo 175 del Regolamento di polizia punitiva toscano, per evitare qualsiasi disgrazia si commina una pena a chi, disobbedendo alle ingiunzioni della Autorità municipale, non ripara o restaura, se ne ha l'obbligo, gli edifici, che minacciano rovina. E si prescrive ciò in coerenza alle disposizioni dell'articolo 87, n. 6 della legge comunale e provinciale e dell'articolo 70, n. 4 del relativo regolamento, nonché degli articoli 104 e 138, n. 6, della suddetta legge; essendo stabilito in quello che il Consiglio comunale delibera intorno ai regolamenti d'igiene, edifica e di polizia locale e che il Consiglio stesso dispone l'erezione, demolizione o restauro dei fabbricati e costruzioni murali posti a vista del pubblico; ed inoltre che appartiene anche al Sindaco il diritto di fare i provvedimenti argenti di sicurezza ed igiene pubblica.

Se non che, nella specie, trattandosi di materia di alta rilevanza, è regolare che se l'edificio non minaccia istantanea rovina e danni, bisogna dare ai privati la maggior garanzia, che loro offre la deliberazione del Consiglio comunale, ovvero il verdetto dell'Autorità giudiziaria.

E d'uopo avvertire che nell'ipotesi dell'art. 449, quando l'Autorità amministrativa ha fatto l'intimazione, il magistrato non può tornare sopra di essa; imperocché quella Autorità è la sola competente per valutare se gli edifici minacciano rovina e se sia compromessa la pubblica sicurezza; l'intimazione è l'espressione di siffatta valutazione, e pertanto è di sua esclusiva competenza.

L'ultima disposizione del progetto su questo argomento può sembrare alquanto vessatoria, perchè anche senza l'ingiunzione dell'Autorità si punisce il proprietario, o chi lo rappresenta, che non provvede al restauro di un edificio od altra costruzione minacciante in tutto o in parte rovina; e la vostra Commissione vorrebbe almeno che si dichiarasse che la minaccia di rovina debba essere apparente per potersi avere il reato.

## CCCLXI.

(Art. 451).

L'unico articolo, che forma il Capo III di questo Titolo, si studia di ovviare le disgrazie, che possono nascere da opere fatte o da oggetti lasciati sulla via o sulle piazze, sia perchè i privati non hanno collettato i debiti segnali e i ripari prescritti dai regolamenti, sia per averli rimossi. Ma egli è chiaro che in simili casi, se l'imputato sostiene che il locale ingombrato era di privata proprietà, si dovrà sospendere il giudizio della contravvenzione, finchè si sarà giudicato su tale questione pregiudiziale a termini dell'art. 4 del Codice di procedura penale.

La disposizione dell'articolo di questo Capo potrebbe far sorgere il dubbio che quando non vi siano regolamenti speciali, che trattino questa materia, non



vi sia l'obbligo di porre i segnali o i lumi durante la notte; e perciò sarebbe prudente introdurre una piccola modifica nella forma dell'articolo, per impedire assolutamente l'obbligo di collocare i lumi o i segnali nel caso di ingombro del suolo pubblico. E se l'Autorità municipale ha il diritto di regolare il modo, con cui i lumi o i segnali debbono porre, secondo la stagione e le circostanze, non ne risulta da ciò che la mancanza di ogni ordinanza locale possa dispensare dallo adempimento di tale dovere di previdenza.

Un fatto ben più grave si prevede nella seconda parte dell'articolo, che forse potrebbe anche andar classificato come delitto, se qui non si trovasse per ragione di connettività con l'argomento trattato nella prima parte. Qui si fa anche l'ipotesi della rimozione dei segnali o spingimento dei fanali, e questo fatto dovrebbe essere più gravemente punito, giusta il voto espresso dalla Commissione.

## CCLXII.

(Art. 452-454).

Anche nelle ipotesi prevedute nel successivo Capo quarto, si cerca di ovviare non al danno effettivo, ma al danno tenuto, che può verificarsi per l'imprudenza delle persone, che debbono curare che siffatto danno non si verifichi. Nei tre articoli di questo Capo si prevede il reato di chi getta o espone oggetti innanzi agli edifici, e per conseguenza sulla pubblica via, e di chi espone alle finestre, che sporgono sulla strada, o getta da queste, cose capaci di nuocere cadendo o d'imbrattare le persone.

Si potrebbe credere che la pena comminata nel progetto per siffatte trasgressioni sia esorbitante e perciò si fanno voti per la diminuzione di essa; come si vorrebbe che si cercasse il modo di limitare la responsabilità del conduttore o possessore dell'edificio, tenendo presente la sapiente disposizione dell'articolo 123 del Regolamento di polizia punitiva toscana.

## CCLXIII.

(Art. 455-457).

Intorno all'argomento della sanità pubblica, che tanto interessa tutta la nazione, sono vigenti nel nostro Regno varie leggi, delle quali la fondamentale è quella dell'allegato C della legge 20 marzo 1805, estesa con leggi posteriori a tutto lo Stato e completata con l'altra legge 5 luglio 1882. A tali leggi fa seguito il Regolamento molto diffuso approvato con decreto 6 settembre 1874. Però essa non risponde ai bisogni del paese, talchè molte volte si è trattato di riformarla e anche adesso è stato discusso dal Senato il progetto del Codice per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica presentato dal Ministro dell'interno.

Il Guardasigilli nel suo progetto di Codice penale ha creduto di occuparsi di qualche argomento più urgente attinente alla materia sanitaria, e quindi ha proposto l'art. 455, il quale contempla la trasgressione di colui, che contravviene agli ordini dell'Autorità delegata a curare la conservazione della pubblica igiene, per impedire la diffusione di certe malattie.

Egli è certo che allorquando l'Autorità, che presiede all'igiene, dà un ordine relativo ad essa, ogni cittadino deve osservarlo, purché provenienti da chi è autorizzato ad emanarlo. Se quest'Autorità non crede in certi momenti di emanare alcun ordine, perchè non ravvisa l'esistenza di mali epidemici o contagiosi, nessuno può imporre ai cittadini, che agiscono in certa modo o con certa cautela per

viste sanitarie. Ma quando l'Autorità comanda è giusto che l'ordine sia eseguito e che sia punito colui, il quale vi contravviene, senza che abbia diritto a ricercare se l'ordine fu dato bene o male.

Certamente, se vi è tempo, in cui il compito dell'Autorità diventa importantissimo, si è quello, in cui si sviluppano morbi contagiosi, o si manifestano malattie popolari. Il timore dell'imminente pericolo, che si reputa tanto maggiore quanto meno se ne conosce la natura e se ne può apprezzare la portata, e l'istinto della preservazione, eccitano vivamente le popolazioni, le quali richiedono dal Governo di essere preservate mediante misure di eccezionale rigore, che spesso sono inutili; e da ciò sorge la necessità che l'Autorità sia lasciata libera nelle sue decisioni e i suoi ordini siano esattamente eseguiti.

Veramente, nel Codice penale del 1850 pare che non ci sia una disposizione, che preveda questa ipotesi di reato; ma essa non manca nel Regolamento di polizia punitiva toscana, nel quale l'articolo 144 punisce chiunque viola gli ordini pubblicati dall'Autorità competente per impedire l'invasione e la propagazione d'una malattia contagiosa degli uomini.

Non si può però non ricordare che, in forza dell'articolo 104 della legge comunale e provinciale, appartiene pure al Sindaco di emanare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza ed igiene pubblica; ed in questo caso sarebbe ben grave la pena se si volesse mantenerla quale è nel progetto ministeriale e perciò potrebbe rendere insensibile la pena soltanto a cinquantotto lire e non sino a mille, senza stabilire il minimo in cinquanta lire, per lasciare facoltà al giudice di diminuirlo maggiormente.

(Art. 455).

Nell'articolo 455 si parla di malattia epidemica o contagiosa e pare che con le due parole si voglia indicare due concetti diversi, mentre in realtà la cosa non va così. Vi sono morbi epidemici, che hanno origine da un contagio, il quale cominciandosi da uno all'altro induce la malattia popolare; tale è il colera. Vi sono epidemie senza ombra di contagio, come sono quelle delle febbri intermitenti, e vi sono anche contagi, che non generano vere epidemie, nello stretto senso della parola, come sono i morbi venerei.

Ad ogni modo, secondo il parere di persone molto competenti nella materia, pare che piuttosto che dire malattia contagiosa, sia preferibile dire malattia *infettiva*, senza che con ciò la legge si possa arrogare il compito di risolvere le gravi controverse questioni, che dividono la scuola medica in merito della dottrina dei morbi contagiosi, la quale cosa è di esclusiva competenza della scienza e non della legge, la quale accetta di quella i responsi.

Nell'articolo in esame non si prevede solo il caso della violazione degli ordini emanati per impedire la invasione o la diffusione di malattie umane, ma anche delle epizootie. Ed è sicuramente commendevole tale disposizione; imperochè le malattie delle bestie sono anche esse pericolose per gli uomini e dannose alla economia del paese.

Però la vostra Commissione opina che si debba in questo articolo prevedere anche il caso di ordini emanati per impedire la diffusione delle malattie delle piante, le quali spesso portano la rovina d'intero contrade, per lo che tra noi non è stata emanata la legge speciale per ostacolare la diffusione della fillossera, ed il Governo emanò il decreto 13 maggio 1883, n. 1344 (serie 3°), riducendo a testo unico le leggi 20 aprile 1883, n. 1295 (serie 3°); 24 maggio 1874, n. 1094; 30 maggio 1875, n. 2517; 24 marzo 1877, n. 3707; 3 aprile 1879, n. 4810 e 14



luglio 1881, n. 391. Veramente si non si trattasse di disobbedienza agli ordini dell'Autorità, ma di danno reento anche senza diffusione di malattie agli animali o alle piante, sarebbe il caso di applicare la disposizione dell'articolo 464 di questo progetto per non lasciare impunito il reato.

## CCLXIV.

(Art. 456-457).

I successivi due articoli 456 e 457, che contemplan il caso di chi espone o getta in luogo abitato cose nocive per effetto di esalazioni insalubri, e di chi fa o lascia produrre delle esalazioni insalubri per inosservanza dei regolamenti, potrebbero veramente sopprimersi, perché l'argomento, di cui essi si occupano, è provveduto da tutti i regolamenti di polizia municipale, come prescrivono gli articoli 44, 45 e 46 del Regolamento per l'esecuzione della legge sulla sanità pubblica; e sarebbe una duplicazione inutile la disposizione di quei due articoli, che non fanno che richiamare i regolamenti relativi alla materia. In ogni modo va inteso che questa disposizione non è da applicarsi che alle località poste in città, borghi o altri luoghi abitati e non già alle località situate in aperta campagna.

## CCLXV.

(Art. 458-460).

Certamente, è dovere del potere sociale occuparsi degli alienati di mente, di questa classe di infelici, che sono i più sventurati tra le sventurate creature umane; pertanto il nostro legislatore ha posto tra le spese obbligatorie delle provincie quelle necessarie al mantenimento dei mentecatti poveri.

Quale sia il numero di tali disgraziati non è possibile conoscerlo, molti di loro vivendo nelle proprie case affidati alle cure dei parenti o alla carità dei loro concittadini. È noto bensì il numero di quelli ricoverati nei manicomii o negli ospedali del Regno e che al 31 dicembre 1884 erano 22,051. Di loro si occupa il Capo V di questo Titolo, che tratta delle contravvenzioni relative alla custodia e cura degli alienati di mente, dei quali il Governo mostra preoccuparsi, avendo presentato ben due volte il progetto dei manicomii pubblici, privati e criminali. Queste disposizioni del progetto sostanzialmente riproducono quelle analoghe del Codice penale del 1859, del Regolamento di polizia punitiva toscano e servono a disciplinare i modi di ammissione e di rilascio dai manicomii degli alienati di mente. In attesa di una legge speciale, l'esperienza consiglia di riparare nel frattempo in qualche modo con una disposizione generale agli inconvenienti, che purtroppo si sono verificati a siffatto riguardo, mentre è veramente lamentata fuori delle provincie toscane, ove sono norme particolari, la lacuna, che in proposito esiste nella nostra legislazione.

Le disposizioni succennate meritano di essere anch'esse meglio studiate e armonizzate bene con quelle del Codice sanitario, cercando di evitare gli estremi, pericolosi entrambi, di lasciare i mentecatti fuori delle case di salute o di convertirle queste in carceri private, potendosi verificare l'ipotesi preveduta nell'articolo 142 del progetto. In tale ipotesi diventa gravissima la responsabilità dei direttori dei manicomii, quante volte i pazzi siano in quei luoghi ricoverati, mentre se sono affidati ai parenti è ben altra la condizione delle cose, e la configurazione del reato si muta radicalmente.

## CCLXVI.

(Art. 461-463).

Anche le disposizioni relative alla omessa custodia e al mal governo degli animali sono molto importanti per la pubblica incolumità; imperochè essa può essere compromessa quando si lasciano liberi o non si custodiscono, secondo i regolamenti, le bestie feroci o gli animali pericolosi, o non si denunciano in caso di sospetto di idrofobia all'Autorità, la quale, secondo il parere della vostra Commissione, dovrebbe essere quella locale di pubblica sicurezza. E per la custodia dei cani non manca chi vorrebbe delle misure di un certo rigore, come l'obbligo della consegna e dell'osservazione medica, oltre la museruola prescritta dai regolamenti municipali.

Veramente, non si può negare essere una delle più terribili infermità, che affliggono il genere umano, quella dell'idrofobia, la quale è ricalcitrante a qualsiasi rimedio; e le stesse scoperte del Pasteur pare che man mano si trovino poco fondate e poco rassicuranti; sicchè non resta altro rimedio oltre il preventivo contro quel male. Il quale anche numericamente non manca d'importanza; perchè secondo la statistica delle cause di morte fatte per 284 comuni (capoluoghi di provincia o di circondario), che contano complessivamente una popolazione di poco più di sette milioni di abitanti, i morti di idrofobia negli ultimi 5 anni furono in media 28 ogni anno; e, supponendo che nel resto del Regno quel male avesse avuto luogo nelle stesse proporzioni, bisogna ritenere che ogni anno si sarebbero verificati da 110 a 115 casi di morte per idrofobia.

Negli altri due articoli di questo Capo, si prevedono i casi di abbandono o di mal governo o di corso pericoloso di animali o veicoli e nulla si trova a ridire intorno a siffatti provvedimenti, a meno che non si vorrebbe che il mestiere di cochiere fosse caratterizzato con l'evitato titolo di *professione*.

## CCLXVII.

(Art. 464).

Finalmente, laddove le previsioni speciali del legislatore non possono giungere, supplisce la disposizione generale e complementare contenuta nell'art. 464, secondo la quale può esser colpito ogni fatto non previsto tassativamente e risultante da atti di qualsivoglia natura, che facciano sorgere il pericolo di danni alle persone od alle proprietà pubbliche o private. La pena è in tali casi fissata alternativamente nell'arresto o nell'ammonda, affinché il giudice, secondo la varietà delle circostanze, possa applicare quella sanzione, che meglio conviene. Con tale prescrizione suppletiva sembra possibile evitare la necessità di una lunga enumerazione di fatti speciali; però non si può disconvenire che la disposizione è troppo vaga od ha l'aria più di un precetto morale e di buona convivenza, anzichè d'una imperativa prescrizione di legge.

Il capoverso dell'articolo eleva alquanto la pena, e vi aggiunge quella della sospensione dall'esercizio dell'arte, se il fatto preveduto nella prima parte dell'articolo costituisce pure infrazione a qualche disposizione regolamentare in materia d'arti, commercio od industria, quando la legge non disponga altrimenti; e ciò evidentemente pel maggior pericolo, che dal fatto può in tali avvenimenti derivare.

## TITOLO III.

## Delle contravvenzioni contro la pubblica moralità

(articoli 465-473).

## COLXVIII.

(Art. 465-468).

Del giuochi d'azzardo tenuti in luoghi pubblici od in luoghi aperti al pubblico, si occupa il nostro progetto e li punisce severamente, essendo che i giuochi d'azzardo sono quasi sempre fonte di molti mali ed occasione d'inimicizie e di risse. Orazio dice (*Epist.* 19, libro 1°):

Ludus enim gemit trispidum castam et tram,  
Ira truces inimicitias et furores bellum.

Ed è dovere del legislatore d'un popolo prudente come il nostro di porre un freno a questo vizio, dannoso a chi perde perchè si depauperava, rovina la propria famiglia e scupa senza vantaggi l'avito patrimonio, e che nulla profitta a chi guadagna, perchè niente vale la ricchezza accumulata contro le leggi dell'economia e per mezzi diversi dal lavoro e dal risparmio.

Pertanto la vostra Commissione propone soltanto di inserire in questo progetto disposizioni analoghe a quelle, che si trovano nel Codice penale del 1859 agli articoli 474 a 480, e nel Regolamento di polizia pubblica toscano agli articoli 75 a 84; i quali articoli contengono disposizioni relative al giuoco. E tali disposizioni, che comprendono reati di creazione politica, si trovano meglio collocate in questo terzo libro, anziché nel secondo, e devono perciò essere tolte dal detto Codice, come devono qui trasportarsi dal Regolamento toscano, che resta abrogato.

Alle case di giuoco ed alle lotterii private s'è cercato anche di recente di mettere ostacoli in Svizzera, mercè la Costituzione federale 29 giugno 1874, nel Brasile con la legge del 1870, in Baviera con la legge 28 febbraio 1870, nella Luigiana con l'atto 44, sessione 1870 (ann. X, 677), come in altri Stati. Fin da remotissimi tempi i legislatori si sono impensieriti per questo vizio molto pericoloso alle società e alle famiglie. Giustiniano ad impedirlo credè trovare il riparo dispensando il perditor dal pagamento delle somme perdute e dandogli l'azione d'indebito per ripetere la somma quando l'avesse pagata. In tutto il periodo trascorso da allora fino a noi, si trovano disposizioni severissime contro il giuoco; e il sentimento morale è così urtato da certi fatti, che spesso nel mondo civile si sente un grado d'indignazione contro quel che succede in alcuni luoghi.

Anche il nostro Codice civile ha cercato, seguendo i principii stabiliti da Giustiniano, di porre un argine agli eccessi del giuoco, non accordando azione veruna pel pagamento dei debiti, che nascono da esso (articolo 1802), sebbene poi non ne accordi alcuno al perdente per la ripetizione di ciò, che ha volontariamente pagato. Però il Codice civile stesso accorda l'azione se i giuochi sono utili e leciti; e anche le disposizioni, che la Commissione sottopone alla vostra

approvazione, non riguardano che i giuochi d'azzardo, quelli cioè, in cui la vincita o la perdita, a fine di luoro, dipende interamente o quasi interamente dalla mera sorte, senza che ci abbia parte o attività di mente o destrezza od agilità di corpo.

Quali essi debbano essere non si può determinare a priori e, dopo averne fissato gli elementi costitutivi, si lascia all'arbitrio del giudice il determinarli. Salvo che le Autorità di pubblica sicurezza del circondario, nel dare l'autorizzazione per tenere aperti i pubblici esercizi di biliardo o di giuoco, dovranno determinare quali siano i giuochi leciti, che dovranno essere segnati in apposita tabella da tenersi esposta negli stessi esercizi.

Meritevole di speciale considerazione è la disposizione finale di questo Capo, mercè la quale si considerano come aperti al pubblico anche i luoghi di ritrovo privato, dove si fa pagare l'uso degli arnesi da giuoco o il comodo di giuocare ed ove anche senza prezzo si dà accesso indistintamente alle persone per fine di giuoco. Imperocchè, sebbene il nostro legislatore sia gioco custode dell'inviolabilità del domicilio, rispettando così il senso giuridico dell'intera nazione, pure non ha potuto non tener conto che le case, in cui si paga l'accesso, o in cui hanno accesso indistintamente tutte le persone a fine di giuoco, perdono la riservatezza, e la rispettabilità del domicilio privato e diventano luoghi quasi aperti al pubblico.

## COLXIX.

(Art. 469-471).

Finora i nostri legislatori si sono interessati dell'ubriacchezza solo come causa attenuante o escusante della delinquenza; e nella terra di Cerere e di Bacco non si riteneva necessario un provvedimento per reprimere l'abuso del vino, perchè pareva che non esistesse; mentre l'uso, secondo i fisiologi, gli igienisti, i sociologi, bisogna incoraggiarlo, e la religione dominante tra noi si serve del vino nel più solenne dei suoi sacrifici. E di vero, l'uso moderato è giovevole alla vita, rinfracon le forze, infonde coraggio, allegria e rende espansivo il cuore, facendo alla noia dimenticare la sua sofferenza e al timore il suo pericolo, onde ben cantava il gaio Redi nel suo *Bacco in Toscana*:

Se dall'uva il sanguis amabile,  
Non rinfracon ogior le vesse,  
Questa vita è troppo labile,  
Troppo breve e sempre la pena.

Ora però il Codice penale si occupa di quest'argomento, elevando a reato l'ubriacchezza; e ciò si propone principalmente pel bene delle famiglie degli operai di campagna e di città, nelle quali entra la discordia allorchè penetra l'uso delle bevande alcoliche. Se non che non bisogna dimenticare che, per moralizzare il popolo, è d'uopo educarlo, istruirlo, illuminarlo e migliorare la sua condizione; e fino a quando non si fa che accrescere le privazioni, si peggiora la sua esistenza; epperò, volendo trattare questo argomento, bisogna occuparsene con molta cura ed avvedutezza.

Prima di tutto, essendo la bettolia la causa occasionale di ogni eccesso alcolico, ed in essa verificandosi l'alterazione delle bevande, bisognerebbe, per arrivare ai mali, occuparsi del loro numero e della condotta degli esercenti e dei frequentatori. Bisognerebbe che fossero impiantate a determinate distanze

tra loro, che vi tendesse non solo il vino, ma anche le vivande o il caffè, riparatando così all'abuso delle bevande alcooliche, nominatamente dell'acquavite, ch'è un tossico della civile società.

L'alcolismo cominciando col creare uno stato di quasi bestialità, passa al perversimento e arriva all'annientamento, all'ubbrichezza confusa ed apolitica, oltre al quale stato alcuni pongono il farnesio o sovraliteo.

Questi eccessi sono propri dei popoli settentrionali, mentre gli orientali e particolarmente i cinesi s'abbandonano in preda all'ubbrichezza narcotica, che varia con le diverse sostanze (oppio, hashich, coca), che la producono, ma per le conseguenze non è molto dissimile dall'altra ed ha il suo stato di calma besta, di fantasmagoria e di delirio.

Versamente, agli eccessi dell'alcolismo o di narcotismo non si abbandonano i popoli della zona temperata della terra; e s'osserva da alcuni che la Grecia, l'Italia e la Spagna conoscono l'alcolismo per professare o su riguardo la più profonda avversione. Se non che, pare alla vostra Commissione che, dovendosi ora abrogare il Regolamento di polizia punitivo toscano, anziché far cessare anche in quelle regioni, in cui si trova sanzionato per l'articolo 60 ogni provvedimento relativo all'ubbrichezza, convenga stendere a tutto il Regno quella disposizione.

Parecchie nazioni civili hanno cominciato a prendere dei provvedimenti contro l'alcolismo: l'Austria con la legge 10 luglio 1877; la Svizzera (Sciaffusa) con la legge del 1870, il Brasile con la legge 1871, l'America (New-York) con la legge 4 aprile 1878, il Canada con legge speciale, l'Inghilterra con la legge 3 luglio 1870 e la Francia con la legge 23 gennaio 1873.

D'altronde, se nel mezzogiorno d'Italia non è tanto propagato, nè allarmante il vizio dell'ubbrichezza, nel settentrione e principalmente nella bassa Lombardia, la cosa va diversamente; di modo che si sono a quest'ora costituiti vari comitati di temperanza, e il Senato del Regno, nell'approvare nel 1875 il progetto del Codice penale, enumerò tra i reati l'ubbrichezza in pubblico. Oltre a ciò l'autorevole Commissione istituita con regio decreto 3 febbraio 1878 per lo studio sugli scopieri, propose anch'essa dei provvedimenti intorno alla ubbrichezza, sia punendo gli ubbriachi, sia moderando o disciplinando la apertura delle bettole.

Non sarà inutile fornire alcuni dati statistici relativi a quest'argomento, avvertendo che nel 1867 accessero a 200,000 gli ettolitri di consumo dei prodotti alcoolici, e vi erano 1116 distillerie con produzione annua di 40,000 ettolitri di alcool; e l'importazione in quell'anno fu di ettolitri 131,000, come ebbe a far noto il rimpianto Sella alla Camera nei giorni 10-11 marzo 1870.

Per ciò che riguarda il vino, dai bollettini delle notizie agrarie del Ministero d'agricoltura, industria e commercio si rileva che ne furono raccolti nell'anno 1886 ettolitri 26,509,777, nel 1887 ettolitri 31,425,000, e in media dal 1870 al 1882, ettolitri 35,524,200. Oltre a ciò in Italia s'introducono annualmente dalla Francia e dall'Austria circa 50,000 ettolitri di vini in fusti, e più di 200,000 bottiglie di vino. Bisogna però aver presente che una grande quantità di vino si esportava e forse si esporta ancora in altri Stati, particolarmente in Francia; tale quantità nel maggior numero degli anni durante il settennio 1871-78, non superò i 400,000 ettolitri e raggiunse uno straordinario aumento, superando un milione di ettolitri, nel 1870, e nell'anno seguente raggiunse la cifra di 2,188,817; negli anni 1881 e 1882 andò diminuendo, ma pareva che

accennasse ad aumentare nuovamente e raggiungere i due milioni, come si rileva dal volume del movimento commerciale dei principali prodotti agrari per gli anni 1871-1882; ma non si può prevedere quali conseguenze potrà produrre l'aumento del dazio nella tariffa doganale.

Quello che maggiormente ha determinato la vostra Commissione ad appiacciare al provvedimento proposto dal Ministero guardasigilli, si fa la notizia rilevata dal quadro dei servizi resi dagli agenti di pubblica sicurezza, dal quale emerge che nel 1881 essi raccolsero 8089 ubbriachi per le vie, nel 1882 un ricoloso 0476 e nel 1885 ne raccolsero 0104. Inoltre s'ebbe ad osservare che sopra 5319 morti violente del 1881 e 4086 del 1882, nel primo anno 93 e nel secondo 54 ebbero luogo per abuso di bevande spiritose. E quel che più monta, dalla statistica per l'anno 1882 relativa alle cause di 201,228 morti, verificatisi nei 382 comuni capoluoghi di provincia o di circondario, con una popolazione di 7,000,008, si rileva che l'alcolismo fu causa di 295 morti, alle quali se ne possono aggiungere altre 24 avvenute per cause accidentali in persone d'individui ubbriachi e 4 suicidi causati dall'ubbrichezza.

Non sarà forse inutile riprodurre qui retro (pag. 302) lo specchioio desunto dalla statistica sanitaria, che sta per pubblicarsi dal benemerito Ufficio di statistica nell'Annuario generale del Regno.

Non si può revocare in dubbio che l'alcolismo non s'è diffuso finora in Italia come nella popolazione urbana dei grandi Stati dell'Europa centrale e settentrionale; pur nondimeno bisogna pensare a qualche riparo, perchè comincia a non essere più un vizio individuale, ma un fatto generalizzato, che rientra sotto le cure del pubblico potere, avendo esso importanza quasi affine a quella della sifilide, del vaiuolo e della malaria, ed arrecando alla società un grande scampo di forza, d'intelligenza, di saviezza, di tranquillità e di pace, e la massima parte dei delitti di sangue, tra noi si commettono da ubbriachi nelle osterie.

Pertanto, se uomini illustri e associazioni e sociologi e Commissioni di inchiesta e medici e alienisti e criminalisti, richiedono che si ponga qualche riparo, la vostra Commissione vi propone l'approvazione delle disposizioni relative alla ubbrichezza, le sanzioni delle quali non ha altro scopo che di frenare il popolo dai mettersi volontariamente in istato di avere bisogno della ragione altrui per vivere, poichè l'ubbricato è un pazzo temporaneo volontario. Quindi è giusto che si punisca l'ubbrichezza, ma la piena è manifesta, non l'incidente, la volontaria e non l'accidentale, quella che si verifica in luogo pubblico e non in privato, e più gravemente quella abituale, che non quella eccezionale o casuale. Di più si punisce etiandio colui, che in luogo pubblico od aperto al pubblico somministra bevande inebrianti a persona già ebre. E finalmente è punito severamente per la sola ubbrichezza l'autore d'un fatto costituente reato, se è dichiarato non punibile per averlo commesso in quello istato. Giova però ricordare che il progetto, nel primo Libro, dichiara irresponsabile colui, che non aveva la coscienza dei propri atti a causa dell'ubbrichezza; ma non si tratta con molta leggerezza l'ubbrichezza abituale, e molto meno quella contratta da chi, nello abuso del vino, cercò il coraggio per delinquere o volle procurarsi un motivo di senso.



## Consumo di vino, birra e liquori — Malati e morti per alcoolismo cronico.

COMPARTIMENTI	Numero dei Comuni nei quali si fa			Numero dei Comuni nei quali si fa solo abuso	Numero dei Comuni nei quali si fa discreto consumo di birra	Numero delle trattorie, cantine, osterie, squerrie, bar, ecc. nel 1884		Morti per alcoolismo nei Comuni segnalati di provincia e di circondario nel quinquennio 1881-85		Totale curati negli ospedali civili per alcoolismo nel decennio 1882 e 1884				Pazienti per frocchi alcoolici ricoverati nei manicomii al 1° gennaio 1885		
	notevole consumo di vino	acaro consumo di vino	quasi nessun consumo di vino			cive	proporzione a 200 abitanti	cive	proporzione a 100,000 abitanti	cive effettive		proporzione a 1000 infermi		Maschi	Femmi.	Totale
										Maschi	Femmi.	Maschi	Femmi.			
Piemonte . . . . .	613	787	85	82	164	14 747	48	163	5, 3	143	47	2, 52	1, 26	45	3	48
Liguria . . . . .	97	190	15	8	23	6 065	68	123	9	120	9	7, 11	1, 00	66	4	70
Lombardia . . . . .	316	1478	101	179	256	25 555	69	394	9, 8	573	30	6, 87	0, 52	138	9	147
Veneto . . . . .	101	591	103	250	120	17 298	61	365	8, 6	330	20	15, 33	1, 39	68	11	79
Emilia . . . . .	114	205	3	60	15	11 472	83	161	4, 3	151	8	5, 29	0, 43	69	8	77
Toscana . . . . .	160	113	4	60	24	15 292	59	102	3, 4	277	12	6, 38	0, 41	32	2	32
Marche . . . . .	111	134	3	17	9	5 132	55	87	10, 9	110	4	11, 51	0, 78	29	1	27
Umbria . . . . .	102	42	2	15	3	3 700	65	16	2, 2	15	1	2, 62	0, 27	3	3	6
Roma . . . . .	125	97	5	29	9	7 614	84	79	3, 3	33	2	10, 0	0, 14	45	1	45
Abruzzo Molise . . . . .	250	180	14	36	5	7 535	57	6	0, 7	1	0	0, 45	0	3	3	6
Campania . . . . .	303	290	23	30	5	17 014	59	35	0, 9	3	0	0, 15	0	13	0	13
Puglia . . . . .	198	57	1	17	2	7 693	48	22	1, 5	4	0	0	0	0	0	0
Basilicata . . . . .	88	35	1	9	2	2 141	41	1	0, 4	0	0	0	0	0	0	0
Calabria . . . . .	180	224	1	17	3	6 697	53	12	1, 3	3	1	0, 59	1, 13	1	0	1
Sicilia . . . . .	296	59	2	32	15	15 198	65	46	7, 0	6	1	1, 11	0, 49	1	2	3
Sardegna . . . . .	216	145	3	32	11	4 450	65	20	3, 4	8	0	0	0	2	0	2
REGNO . . . . .	3,254	4,641	363	827	757	167,472	59	1,616	4, 6	1,793	139	4, 88	0, 64	513	49	553

M. B. Veggiani i Risultati dell'Inchiesta sulla condizioni igieniche e sanitarie dei Comuni.

In verità sono disordi i criminali nell'ingrassare. In conseguenza giungono all'obliquazione, connoto volutamente, quella alcuni non accorgono del caso alcuna benefici influenza nella responsabilità penale e nessuno la dottrina di Berlioz, secondo cui: *deus qui optima nec distulit impunitur quae impunitur contra voluntatem sanas debet verberare* deve all'obliquazione colpevole volentariamente, come all'accogliendo, il valore di condone o sminuire l'impunitività, e questo secondo sistema ha seguito il nostro progetto.

Parlo per molto tempo in materia penale. L'opinione che l'obliquazione fosse da riguardarsi come una circostanza aggravante e derogando a tale sistema le disposizioni legislative di Carlo Magno, di Innocenzo III e di Francesco I, però non meno si è subito manifestato male effetto, e a misura che nella scienza del gius penale venne stabilendosi quel criterio d'impunitività il principio normale e prevalso il principio giuridico, si riconosce e si ammette che l'obliquazione avesse forza di condonare o di diminuire l'impunitività, agione che per effetto di essa, si trovi spedita o dilatata l'impunitività, la scuola inglese e la francese fanno avverso fino agli ultimi tempi, mentre la scuola francese di noi fin dai tempi di Ferraciano e di Chiaro.

Ma che cosa sia di ciò, egli è fuori di dubbio che, passando l'obliquazione concesso in luogo pubblico volentariamente, si punisce senza dubbio un fatto delittuoso e turpe, contro il quale quasi tutte le legislazioni dei popoli civili hanno adottato dei provvedimenti. Per ovviare a quel vizio in Acaia v'era uno speciale magistrato, che sorvegliava al contri per evitare gli eccessi del mangiarne e del bere; in Sparta si mostravano come esempio di egregia abbitudine gli schiavi, che si facevano a bella posta ubriacarsi; in Roma, repubblicana e severa, il marito poteva uccidere la moglie, che si fosse ubriacata. Presso di noi, per parte un epico detto ai contemporanei, si non creava eccelle di governo, si sono trovate di impiego in adempimento, si sono disprezzati e respinti a natura restituito gli spacci di case e le bettole, e si sono prese dal legislatore altre precauzioni, le quali, insieme alle repressive, valgono a sanare lungi dall'Italia il vizio dell'ubriachezza e l'obliquazione, contro i quali s'è finora severa la pubblica opinione, che circonda di disprezzo gli ubriacati e gli impenitenti, e l'Autorità di pubblica sicurezza ha il diritto di contrari i trattamenti per il popolo tutto finché si trovano in quello stato.

COLLXX.

(Art. 472).

E fuori di dubbio che il legislatore, come il moralista, si deve occupare della tutela del pubblico costume, della pubblica decenza e del pudore nazionale, per il che, mentre nel Codice penale si puniscono severamente lo stupro, l'incesto, l'adulterio, la bigamia e simili reati, che interessano il buon costume e l'ordine della famiglia, bisognava pure occupare in questo progetto quelle rinanzate altre disposizioni, che servono a tutelare la massa dei concetti, da certe offese meno turbi invenduto, sia benamati di un popolo pubblico, sia tenendo pubblici abborsi o facendo altri o esigendo casti concetti.

Egli è certamente nel desiderio di tutti gli uomini educati ed onesti di veder combattuta la riprovevole abitudine del trasloquio in pubblico, specialmente

quando è rivoltato delle forme più ingiuriose per la morale, pel buon costume e per la delicatezza del sentimento religioso dei cittadini, perché quel fatto costituisce una mancanza gravissima di educazione, la quale per poter portare buoni frutti dev'essere coadiuvata dai mezzi repressivi. Rinunciando a questo sistema misto di educazione e di repressione, egli è certo che non si riuscirà a cancellare dalle abitudini del popolo quei vizii invivili e vergognosi del turpiloquio e della offesa al senso morale.

CCCLXXI.

(Art. 473).

Non si può revocare in dubbio che non il progredire della civiltà si moltiplicano le figure delle azioni punibili; imperocché, se un popolo grossolano si contenta che gli sia tutelata la vita, la proprietà ed altri diritti indispensabili alla sua esistenza, un popolo civile richiede che gli si tutelino l'onore, la rispettabilità, la tranquillità pubblica e privata, e perfino la sensibilità squisita. Per rispetto a questa sviluppata sensibilità delle genti civili, il legislatore deve necessariamente curare che non si usino in pubblico maltrattamenti o crudeltà verso animali, che non si sottopongano a fatiche eccessive, né ad esperimenti dolorosi, salvo che questi siano necessari per ragioni didattiche o per agiovarlo le cure delle infermità umane. Nel Regolamento di polizia sanitaria toscano del 22 ottobre 1849, derogato non quello ora vigente, era elevato a reato il maltrattamento usato agli animali e presentemente, per l'articolo 685, n. 7 del Codice penale del 1859 vigente nella massima parte d'Italia, cadono in contravvenzione riguardanti l'ordine pubblico coloro, che, in luoghi pubblici, incrudeliscono contro animali domestici ed egualmente vengono puniti dalle disposizioni degli articoli 675, 676, 677 del Codice stesso coloro, che si rendono colpevoli delle necisioni, ferite, o altri maltrattamenti a carico di animali domestici. Ma ciò si fa allo scopo di tutelare il diritto di proprietà, che varrebbe ad essere offeso da commisi fatti, e non per porre freno alla malignità di chi in luogo pubblico incrudelisce senza ragione contro gli animali; scopo questo, al quale tendono le disposizioni in esame. In Inghilterra qualsiasi maltrattamento agli animali è elevato a reato, mentre la legge del 1876, in forza della quale è disciplinata anche la vivisezione, di cui si teme che si possa abusare all'ombra della scienza.

Presso di noi, in ogni città, sorgono alla giornata società di zoologi, delle quali fanno parte le persone più elite, ed è regolare che il legislatore tenga conto di questo fatto; e quindi deve, tutelando l'esistenza degli animali ed evitandone le sofferze e gli atti feroci contro di essi, fare di tutto che esseri, i quali hanno tanto di comune con noi, cui servono come macchina da guerra e da lavoro e come mezzo di nutrizione, esoperando tanto al conseguimento dei nostri ideali, passino la loro vita faticando per aiutarci e morendo per nutrirci, ma non sofferendo per dare sfogo alle feroci passioni di chiocchia. Lo spettacolo delle sofferenze delle bestie incrudelisce la parte grossolana della popolazione e strazia il cuore della parte di essa, che sente delicatamente amare e tenerezza per tutto ciò che vive nel mondo, e come San Francesco d'Assisi, chiama « frate » il lupo della foresta, l'augello dell'aria e il sole del firmamento.

Una parte di questa disposizione, che riguarda i maltrattamenti fatti in pubblico agli animali, è desunta dall'articolo 685, n. 7 del Codice penale del 1859, ma vi si è aggiunta sapientemente un'altra parte, che riguarda il loro costrin-

gimento a fatiche eccessive. E la vostra Commissione non vuole di dover spendere veruna parola per giustificare siffatte umane disposizioni, ritenendo però che i fatti punibili, per esser tali, debbano aver luogo in pubblico, ed in modo da eccitare il pubblico ribrezzo.

Nella disposizione dell'alinea di questo articolo si contiene il divieto di sottoporre gli animali ad esperimenti dolorosi anche a scopo scientifico o didattico, salvo certo eccezioni e ivi si dice:

« Con la stessa pena (ammenda sino a cento lire) è punito colui che, anche per solo scopo scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali ad esperimenti dolorosi, in modo da eccitare il pubblico ribrezzo ».

Ed è certo che con tale disposizione si intende d'appagare un bisogno vivamente sentito, e che consiste nel coordinare all'esigenza della civiltà e alla mitatezza dei costumi e dei sentimenti odierni l'uso di un mezzo, di cui si vale la scienza nell'interesse delle sue indagini e dei suoi perfezionamenti.

Per lo che, mentre si rende indispensabile disporre tale proibizione e punire i contravventori, dove il legislatore lasciar libera l'azione della scienza; ma della vera scienza, non dell'abuso, né dell'ipotesura; onde saranno al certo meritevoli di punizione anche coloro, che sotto sembianza di studio sottopongono gli animali ad esperimenti dolorosi oltre il bisogno. Ed inoltre egli è certo che lo scienziato od il chirurgo, se per il loro scopo scientifico hanno bisogno di sacrificare qualche volta l'animale, possono sempre lenire e spesso ovviare il dolore, merco gli anestetici o altri mezzi analoghi.

È chiaro d'altronde che partendosi nell'articolo dei luoghi destinati all'insegnamento, non s'intende parlare esclusivamente di quelli a cui destinati nelle Università, ma s'intende parlare altresì dei privati laboratorii scientifici, delle sale degli ospedali, sempre che tali esperimenti siano fatti senza eccitare pubblico ribrezzo, la qual cosa non può aver luogo quando gli studi o le dimostrazioni sperimentali, sia patologiche, sia fisiologiche, si fanno per l'istruzione dei medici, dei veterinari e dei naturalisti, senza intervento del personale profano alla scienza.

Il pubblico in Italia, come altrove, è diviso intorno all'argomento della vivisezione, che alcuni vorrebbero che si potesse esercitare senza freni di sorta, altri vorrebbero assolutamente proibire, e altri infine sottoporre a certe restrizioni e cautele preventive. Il presente progetto di legge non è fatto per decidere siffatta questione ed esso non si preoccupa che di quello, che avviene in pubblico, o che può eccitare ribrezzo; e se si volesse pronunciare intorno alla vivisezione in generale un campo non suo, e tratterebbe un argomento, che solo la libera scienza deve risolvere. È doloroso che si debbano fare soffrire gli animali per ragione di studio; ma essi sono martiri immolati per la scoperta di certe recodite verità, perocché tutte le conquiste della civiltà e del sapere si fanno per via delle amarezze e dei dolori. E non si agirebbe in conformità di questo alto sentimento del dovere, superiore ad ogni considerazione, se si volesse privare il genere umano dei vantaggi, che può trarre scoprendo i misteri della natura, anche a costo di sottoporre a dolori ed a morte gli animali inferiori. Vi è chi sostiene che il metodo della vivisezione, essendo praticato da moltissimi fisiologi e patologi, abbia dato molti risultati di un valore scientifico inestimabile, come la conoscenza delle funzioni delle singole parti dell'encefalo, completando le ricerche cliniche ed anatomiche, l'esistenza di un centro respiratorio e di un centro vasco-motorio nel

midollo allungato, la conoscenza delle funzioni del midollo spinale, assodando l'esistenza dei centri speciali, i quali erano appena conosciuti, di certe funzioni dell'origine di nervi, meglio conosciuta la circolazione del sangue e specialmente la differenza della pressione e velocità di esso nelle diverse sezioni dell'albero vascolare. Si sostiene che anche in patologia la vivisezione ha condotto all'intelligenza di molti processi morbosi, all'asportazione totale o parziale di organi, alla inoculazione del virus o di sostanze infettive e ad altre conseguenze; ed ha fatto tentare le operazioni di più alta chirurgia, mostrando che la vita è compatibile con l'asportazione parziale o totale di organi, ed esperimentare effetti fisiologici e terapeutici di tutti i rimedi usati dalla medicina.

Al contrario gli avversari di tali esperimenti sostengono la vivisezione essere una pratica maschile, merè la quale si fanno circa 48 operazioni dolorose ed inutili alla scienza anzi dannose; e ripetute, dopo 18 secoli, le doglianze di Cato, il quale biasimava Erofilo di Calcedonia per avere sezionato i corpi dai delinquenti a lui dati dai Faraoni di Egitto. Ritengono essi che i segreti della natura non si possono scoprire per mezzo della crudeltà, alla quale risponde il dolore a non la verità; talchè gli spasmi della tortura non hanno mai alato neppure un lembo del mistero, in cui si nasconde l'essenza della vita, perchè negli animali, che secondo la frase di Caligola *sentiant se mori*, essendo soggetti alle sofferenze, ogni funzione organica è turbata, stormata ed anormale, anche se si usano gli anestetici.

Si ritiene anche da scienziati, che hanno praticato questi esperimenti, che merè la vivisezione non si ottengono che dei risultati incertissimi e spesso di una natura contraddittoria; e soggiungono alcuni che, se la vivisezione è stata necessaria per le prime ed elementari ricerche, non può essere più tale dopo che si possiedono tanti splendidi mezzi e tanti metodi di esami non soggetti ad obiezioni; nè le notizie, che sono bastate sulla vivisezione di animali, possono essere messe a profitto per l'uomo, attesa la difformità anatomica e fisiologica, che intercede tra gli animali inferiori e l'uomo.

In mezzo a tante discrepanze, che esistono fra gli scienziati, non può la legge che dichiararsi assolutamente incompetente sull'argomento; perciò il progetto cura di proibire e punire solamente le crudeltà e le ferocie, ma lascia del resto che la scienza dica essa sola l'ultima parola intorno a quelli esperimenti, che ha permesso finchè son fatti per scopo didattico o sperimentale; perchè per l'armonia, che necessariamente intercede tra il sapere e la virtù, è certo che nessuno vero scienziato abuserà della sua libertà di azione per martoriare inutilmente i poveri animali. I quali per il bene del genere umano, che lo richiede, possono lasciarsi sottoporre ad esperimenti, come si lasciano accidere per nutrirsi, ma non si possono martoriare se non per ragione di scienza e non in pubblico, o in modo da eccitare il ribrezzo; perchè, in tali casi, il legislatore a tutela del sentimento di pietà degli uomini, che non deve essere urtato, protegge da ogni crudeltà e da ogni barbarie tutte le creature viventi. E tanto più è giusto e prudente che ciò sia fatto tra noi in Italia, perchè abbondano molto i reati di sangue, ed è certo che *servitù in bruta est atrocissimum crudelitatis in homines*; mentre si dovrebbe, al contrario, ingentilire il cuore e abituare al rispetto di sé stesso e di altrui. E per questo scopo in tutti i paesi civili si disciplina con norme pietose la macellazione delle bestie con la maschera frontale, le corse pubbliche con certe precauzioni, nonché la caccia e la pesca, che formano argomento di leggi speciali.

## TITOLO IV.

## Delle contravvenzioni contro la pubblica tutela della proprietà

(articoli 474-180).

COLXXII.

(Art. 474).

Il Ministro proponente, merè la disposizione del Capo I di questo Titolo, eleva a reato il possesso ingiustificato di danaro, valori od oggetti non conformi alla condizione della persona, che le possiede, se essa è pregiudicata; e così si tende a rendere meno difficile la scoperta dei reati contro la proprietà. A prima giunta può sembrare alquanto vessatoria questa disposizione e troppo curante del diritto di proprietà, procurando per la tutela di esso delle vessazioni alla persona. Ma, se si ha riguardo alla classe di questi, ed alla natura degli oggetti non conformi al loro stato, di leggeri si scorge che la susseguente è ragionevole e sufficientemente fondata.

Veramente, a lato di questa disposizione sarebbe stato regolare riproddere quella dell'articolo 640 del Codice penale, il quale punisce con fondato motivo e chiunque sarà colto con chiavi false, alterate o contraffatte, o con criminali od altri istrumenti atti ad aprire o sfiorare serrature se non giustificcherà una ritenzione essente da colpa. E in verità egli è certo che la ritenzione non giustificata di quegli oggetti non può non consistere atto preparatorio di reato, il quale atto preparatorio, sebbene non possa punirsi come tale, può tuttavia dal legislatore essere elevato a reato speciale.

La Commissione propone una lieve modificazione al progetto ministeriale togliendo l'aggravamento per l'ora; e forse si dovrebbe moderare la disposizione così recata dell'alinea, merè la quale si ordina la confisca degli oggetti, potendo bastare una formula generica, salvo al magistrato di emettere quei provvedimenti, che sembreranno più opportuni.

COLXXIII.

(Art. 475-477).

Con apposite disposizioni si provvede a punire chi acquista o riceve in pegno o in deposito oggetti, che per la loro qualità o la condizione della persona, che l'offre o il prezzo, che si richiede, appaiono provenienti da reato. E si punisce anche chi, avendo in buona fede acquistato simili oggetti, non denuncia il fatto all'Autorità subito che viene a conoscenza della criminosa provenienza di essi. In fine si punisce chi, attendendo al commercio o alla pigione di cose preziose o di cose usate, non osserva le prescrizioni fattegli dall'Autorità di pubblica sicurezza, secondo le quali ordinariamente si debbono quegli oggetti segnare in apposito registro, che deve esibirsi ad ogni richiesta dell'Autorità medesima.

A questa ultima disposizione due modifiche di forma proporrà l'introduzione la Commissione: essa desidera che non sia menzionato col nome di *proffessione* il mestiere dell'impegnatore e del mercante di cose usate; e che invece



di *fondachieri* si dica pubblici commercianti, non essendo ben determinato il significato di tale parola e forse essendo inteso diversamente nelle varie regioni d'Italia.

Con queste disposizioni si completano le precedenti per agevolare la scoperta dei delitti di furto, dando valido presidio alla proprietà, disciplinando certo genere di commercio e certe operazioni industriali, senza per altro angustiarla fuori di misura e senza creare soverchio impaccio e fastidio a quei cittadini, che le esercitano, né sottilizzare al di là del regolare sulla libertà del commercio, sul nessun obbligo, che ha il privato di aiutare direttamente la giustizia o il giudice.

Egli è certo che in generale i tagliuorosi sono ordinariamente semplici esagerati di una società organizzata, la quale ha molte dimissioni tra i rivenditori di bassa lega; e, se questi sono ben sorvegliati, il delitto di furto riceve un gran freno, e la generalità dei cittadini sente seriamente tutelate le proprie sostanze.

## CCXXIV.

(Art. 478-479).

Seguono altre disposizioni dirette anche essa a tutelare la proprietà vietando che possano capitare in mano a chi tende a violare l'altra famiglia o a consumare furti, criminali o chiavi, che gli agevolino la via al delitto; e vietando ancora che al mafioso lo aiuti chi, per l'arte sua speciale, ha particolare attitudine ad aprire porte o serrature di qualsiasi specie; e perciò vieta ai chiuvaioi, ed ai fabbri-ferrai di aprire porte o serrature se non sono sicuri che chi chiede tale apertura abbia il diritto di farlo.

## CCLXXV.

(Art. 480).

L'ultima disposizione del Codice penale, che punisce l'ingresso ingiustificato nel fondo altrui, è una conseguenza della disposizione dell'articolo 442 del Codice civile, secondo la quale ognuno ha il diritto di chiudere il proprio fondo, essendo questo una parte del diritto di proprietà. Potrà esso variare nelle modalità per evitare il danno al vicino e secondo le esigenze locali, ma l'esercizio di questo diritto non può essere impedito; e la disposizione di questo Capo lo garantisce mercè le pene, che si comminano a coloro, che si introducono o introducono animali nell'altrui fondo chiuso. Però il fatto non costituisce reato quando il passaggio avviene per assoluta necessità; imperocchè anche il Codice civile nell'art. 592 ed anche l'altro riconosce tale limitazione del diritto di proprietà nascente dalle esigenze della convivenza sociale.

Secondo la detta disposizione non si fa distinzione tra entrare a piedi, a cavallo o in vettura; e quando si tratta di animali si proibisce egualmente la introduzione o il passaggio di essi, come non si fa distinzione tra il fondo quando è coltivato, e si può recare danno alle derrate, e quando non sia coltivato. Anzi giova osservare che non si richiede nessuna specie di danno per avere questa contravvenzione; tanto che la spogliatura, esercitata senza permesso di chi ne ha il diritto, costituisce reato speciale preveduto dall'art. 384 del progetto; ed il danno cagionato mercè l'introduzione di animali nel fondo altrui, costituisce una delle figure del reato di danneggiamento secondo l'articolo 405 dello stesso progetto.

Il Codice penale del 1859 (articolo 687, n. 2°) stabiliva che la contravvenzione cessasse se la pubblica via era resa assolutamente impraticabile; l'articolo del progetto non prevede tassativamente questa ipotesi, ma ne prevede una più generale disponendo che, quando siavi il caso di assoluta necessità, cessa il reato, come cessa quando siasi ottenuto il permesso di chi ne ha il diritto; e per tale motivo non senza fondamento di ragione vi è chi desidera che per tale reato si proceda solo a querela di parte; tanto più che i fatti preveduti non sono di molta gravità ed importanza.

In verità sono molto propagate le opinioni, che si ribellano contro il diritto di proprietà e non ha limite la guerra dellittuosa, che ad esso si muove; ma non è giusto eh' esso si difenda al di là del necessario e che diventi selvaggio ed inumano.

Molte altre ragioni si potrebbero addurre per giustificare le proposte del Guardasigilli, ma queste poche adottate sono più che sufficienti, se ad esso si uniscono quelle tanto eloquentemente svolte nella splendida Relazione, che precede il progetto.

Giunti ora al termine del lungo e laborioso esame, noi sentiamo di potere con sicura coscienza proporre alla Camera l'approvazione del disegno di legge, che venne presentato e per il quale l'opera della unificazione legislativa italiana sta per ricevere il desiderato suo compimento.

La Commissione ha dovuto riconoscere che il progetto di Codice penale, che viene per tal modo ad ottenere la sua sanzione, risponde felicemente a quelle massime di ragione e di convenienza politica, alle quali un popolo libero e civile deve conformare l'esercizio del magistero penale. Esso ha certamente bisogno ancora di accurati ritocchi, che lo purghino da alcune imperfezioni di forma sempre difficili ad evitarsi nei primi abbozzi; gli emendamenti, che furono dalla Commissione suggeriti, tendono a dare all'opera un più completo ed ordinato sviluppo.

Il Governo, sussidiato dalla autorevole cooperazione di una Commissione speciale, tenendo conto dei voti della Camera, potrà condurre a buon fine l'opera intrapresa e fare in modo che questo progetto, che si rivela nell'apparato di una robustezza organica degna della vostra considerazione, possa diventare sotto ogni aspetto degno del paese, che ha dato tanta parte della sua attività intellettuale al progresso delle discipline penali ed alla causa della civiltà.

La Commissione quindi propone alla Camera di accogliere il seguente:

## ORDINE DEL GIORNO

« La Camera, associandosi ai voti espressi nella relazione della sua Commissione, passa alla discussione del disegno di legge ».

T. VILLA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il Codice penale del Regno d'Italia allegato alla presente legge, introducendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, risulteranno necessarie per coordinarne le disposizioni tra loro e con quelle degli altri Codici e leggi.

ART. 2.

Il Governo del Re è pure autorizzato a fare per Regio Decreto le disposizioni transitorie e le altre, che saranno necessarie per l'attuazione del predetto Codice.

ART. 3.

Il nuovo Codice penale sarà pubblicato non più tardi del 31 dicembre 1888, ed entrerà in osservanza in tutto il Regno non prima di due mesi dalla pubblicazione.

ART. 4.

Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice rimarranno abrogati il Codice penale approvato con Regio Decreto del 20 novembre 1850, anche nel testo modificato per le Provincie napoletane con Decreto isottotenenziale del 17 febbraio 1861, ed il Codice penale per le Provincie toscane approvato con Decreto granducale del 20 giugno 1853, ora vigenti nel Regno; e rimarranno pure abrogate tutte le altre leggi penali in quanto siano contrarie al Codice stesso. Questa disposizione non si applica al Regio editto 26 marzo 1848, n. 965, sulla stampa, tranne che per gli articoli 17, 27, 28 e 29, ai quali s'intenderanno sostituite le disposizioni corrispondenti del nuovo Codice penale.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Dal giorno dell'attuazione del nuovo Codice rimarranno abrogati il Codice penale approvato con Regio Decreto del 20 novembre 1850, anche nel testo modificato per le Provincie napoletane con Decreto isottotenenziale del 17 febbraio 1861, ed il Codice penale per le Provincie toscane approvato con Decreto granducale del 20 giugno 1853, ora vigenti nel Regno; e rimarranno pure abrogate tutte le altre leggi penali in quanto siano contrarie al Codice stesso. Questa disposizione non si applica al Regio editto 26 marzo 1848, n. 965, sulla stampa, tranne che per gli articoli 17, 27, 28 e 29, ai quali s'intenderanno sostituite le disposizioni corrispondenti del nuovo Codice penale. La stessa cosa avrà luogo per l'art. 13, il quale però continua ad essere in vigore limitatamente ai reati, che rimangono tuttora regolati dallo stesso Editto.

INDICE DELLA RELAZIONE

Introduzione.

ESORDIO . . . . . Pag. 1
DISEGNO DI LEGGE PER LA PUBBLICAZIONE DEL NUOVO CODICE PENALE E SISTEMA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO . . . . . » 5

Progetto del Codice penale.

LIBRO I. — DEI REATI E DELLE PENE IN GENERALE . . . . . Pag. 14
TITOLO I. — Dell'applicazione della legge penale . . . . . » 17
TITOLO II. — Delle pene. . . . . » 43
TITOLO III. — Degli effetti e dell'esecuzione delle condanne penali » 73
TITOLO IV. — Della imputabilità e delle cause che la diminuiscono » 77
TITOLO V. — Del tentativo . . . . . » 86
TITOLO VI. — Del concorso di più persone in uno stesso reato » 97
TITOLO VII. — Del concorso di reati e di pene. . . . . » 110
TITOLO VIII. — Della recidiva. . . . . » 114
TITOLO IX. — Dell'estinzione dell'azione penale e delle condanne penali . . . . . » 127

LIBRO II. — DEI DELITTI IN SPECIE . . . . . Pag. 134

TITOLO I. — Dei delitti contro la sicurezza dello Stato . . . » 134
TITOLO II. — Dei delitti contro la libertà . . . . . » 141
TITOLO III. — Dei delitti contro la pubblica amministrazione. » 148
TITOLO IV. — Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia » 163
TITOLO V. — Dei delitti contro l'ordine pubblico. . . . . » 173
TITOLO VI. — Dei delitti contro la fede pubblica. . . . . » 175
TITOLO VII. — Dei delitti contro la incolumità pubblica. . . » 215
TITOLO VIII. — Dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie. . . . . » 210
TITOLO IX. — Dei delitti contro la persona. . . . . » 232
TITOLO X. — Dei delitti contro la proprietà . . . . . » 249

LIBRO III. — DELLE CONTRAVVENZIONI IN SPECIE. . . . . Pag. 294

TITOLO I. — Delle contravvenzioni contro l'ordine pubblico. » 299
TITOLO II. — Delle contravvenzioni contro l'incolumità pubblica » 289
TITOLO III. — Delle contravvenzioni contro la pubblica moralità » 298
TITOLO IV. — Delle contravvenzioni contro la pubblica tutela della proprietà. . . . . » 307
CONCLUSIONE. . . . . » 309
TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE . . . . . » 310

# PROPOSTE, VOTI ED OSSERVAZIONI

DELLA

COMMISSIONE PARLAMENTARE E DI VARI DEPUTATI

SUL CODICE PENALE

Riassunto delle proposte che la Commissione parlamentare per il Codice penale ha adottato e delle quali ha dato ragione nella sua relazione.

1.

Che nell'articolo 1 alle parole *della legge penale* siano sostituite le altre di una legge penale e si aggiunga che i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni secondo la loro essenza.

2.

Che in sostituzione dei due capoversi dell'art. 2 venga stabilito:

1. Che la commutazione della pena portata da sentenza in via di esecuzione debba essere argomento delle leggi transitorie ed essere contemporanea da quelle cautele che valgono ad eliminare ogni pericolo ed ogni timore di danno.

2. Che se il fatto ritenuto dalla sentenza non costituisce reato a termini del nuovo Codice abbiano a cessare di diritto l'esecuzione e gli effetti della condanna, salvi i diritti dei terzi.

3. Che lo stesso abbia luogo se per il reato definito dalla sentenza l'azione penale si trovasse estinta a termini della nuova legge nel giorno in cui si pronunciasse la sentenza salvi pure i diritti dei terzi.

4. Che in tutte le condanne a pene temporanee non ancora interamente eseguite venga computato il carcere preventivo già sofferto e le pene pecuniarie siano raggrangiate sulla misura prescritta dalla nuova legge.

3.

Che per i delitti commessi all'estero da uno straniero si proceda in primo luogo alla offerta di estradizione; su-

ordinatamente all'espulsione, previa ordinanza della Camera di consiglio, e più subordinatamente ancora, quando l'imputato lo chieda o l'espulsione non possa aver luogo, al giudizio (art. 2).

4.

Che nel caso indicato dall'articolo 3 in cui lo straniero è punito nel regno per reati commessi all'estero a danno di un cittadino o dello Stato italiano si applichi sempre la legge penale italiana con la ritenzione di un sesto della pena ordinaria anzichè applicare la più mita fra la legge del luogo del commesso reato e la legge italiana.

5.

Che l'obbligo del lavoro nella pena della detenzione sia subordinato alle eccezioni che potranno essere stabilite dalla legge (articolo 14).

6.

Che il tempo della liberazione condizionale sia computato anche nella durata della vigilanza speciale quando il liberato serbi condotta regolare (articolo 15).

7.

Che venga prescritto per regola assoluta, che l'espiazione della pena per parte delle donne e dei minori debba aver luogo in una casa speciale di custodia (articolo 17).

8.

Che l'obbligo del lavoro nella pena



degli arresti sia come nella pena della detenzione subordinata alle eccezioni, che potranno essere stabilite dalla legge (articolo 93).

9.

Che nell'articolo 92 sia espressamente affermata la validità del testamento fatto in tempo anteriore al delitto da chi fu condannato all'ergastolo, o sia conservato il diritto di testare nel condannato alla reclusione.

10.

Che non si ammetta la facoltà nel giudice penale di ordinare il ricovero in un manicomio di chi sia prosciolto per infermità di mente; e che sia quindi soppresso il capoverso dell'articolo 47.

11.

Che nei n. 3° dell'articolo 50 siano determinate le pene diverse dall'ergastolo, la salvezza delle quali può costituire uno stato di necessità.

12.

Che l'effetto della provocazione ai sensi dell'articolo 54 sia distinto secondo la sua gravità giusta il concetto ed i criteri dell'articolo 562 del Codice penale del 1850.

13.

Che nell'articolo 54 sia stabilita la piena responsabilità penale negli autori, e si determini una diminuzione di pena per il colpevole minore del 21 anno e maggiore del 18.

14.

Che nell'articolo 55 si tenga conto delle distinzioni contenute negli articoli 62 e 63 del Codice del 1850 per determinare la responsabilità del sordomuto.

15.

Che in aggiunta al primo periodo del secondo capoverso dell'articolo 69 e dopo le parole: *«A determinato altri a commettere il reato, si aggiunge l'incitazione dei mezzi impellenti al delitto, cioè mandato o promessa di dolo, o corruzione immediata di una mercede, o minacce o lesinghe, od abuso di autorità o di potere od artificio qualsiasi».*

16.

Che venga soppressa nella prima parte dell'art. 69 la indicazione dei cooperatori immediati e si aggiunga invece all'articolo un capoverso, nel quale si dica che alle stesse pene soggiace colui che cooperi all'atto costi-

tutivo del delitto assistendo all'esecuzione di esso per modo che senza il suo concorso non sarebbe stato eseguito (articolo 69).

17.

Che nel primo capoverso dell'articolo 63 che si riferisce all'autore di fatto si aggiunga le parole *«scientificamente o meglio conosciute il fine criminale».*

18.

Che la pena del complice necessario sia minore di un sesto di quella dell'autore principale del reato, ad eccezione del caso in cui la sua cooperazione oltre ad essere necessaria sia immediata (articolo 63).

19.

Che l'articolo 63 venga emendato nel senso che le circostanze materiali che aggravano la pena stanno a carico di coloro che le conoscevano nel momento in cui sono commessi nel reato, sia che le avessero prestabilite, sia che le avessero provvidute come conseguenza certa e probabile dell'azione eseguita o concertata.

20.

Che l'articolo 64 sia modificato nel senso, che la remissione della parte offesa nei reati a querela di parte debba giovare a tutti gli imputati in causa.

21.

Che nello stabilire la pena contro i recidivi si tenga anche conto della recidiva generica, e si lasci al magistrato la facoltà di spaziare nei limiti di un minimo e di un massimo (articolo 70).

22.

Che nell'articolo 72 si ammetta un solo termine di prescrizione, di dieci anni, per l'azione penale nei delitti che importano la pena della reclusione o della detenzione eccedente cinque anni.

23.

Che nessuna prescrizione decorra mai nel caso di condanna alla pena dell'ergastolo (articolo 97).

24.

Che alla formula dell'articolo 101 si sostituisca quest'altra: *«Chiunque intraprende atti di esecuzione nello scopo di alterare l'unità, l'integrità e l'indipendenza dello Stato è punito con l'ergastolo».*

25.

Che nell'articolo 105 e nello scopo di mettere in maggiore evidenza l'ele-

mento del dolo alle parole *«si rende infedele al sostituiscono quelle tradisce il suo mandato».*

26.

Che nell'articolo 111 dopo la parola *«cittadini»* si aggiunga *«abitanti nel regno».*

27.

Che si modifichi l'articolo 112 sostituendo alle parole *«chiunque commette un fatto...»* le altre, *«chiunque intraprende atti di esecuzione diretti...».*

28.

Che nell'articolo 122 si stabilisca che la pena per i delitti commessi contro le persone della Famiglia Reale sia sempre maggiore del sesto della pena con la quale sono colpiti i reati contro le persone rivestite di pubblica autorità.

29.

Che nell'articolo 122 si dichiari che la risoluzione sia non soltanto conclusiva ma *«stabilita».*

30.

Che nell'articolo 123 alle parole *«Delli legittimamente professati»* si sostituiscono le altre *«Delli ammessi».*

31.

Che si aggiunga nell'articolo 140 il caso in cui l'autore del reato sia il condono stesso del Crimiero o di S. S. polvera, e gli si applichi una pena maggiore.

32.

Che l'articolo 141 venga soppresso.

33.

Che nell'articolo 142 sia limitata la latitudine concessa al magistrato per le pene.

34.

Che in luogo delle pene indicate nell'articolo 143 sia stabilito per i fatti ivi indicati l'aumento di una frazione sulle pene dell'articolo precedente.

35.

Che nell'articolo 144 si dizione *«dolore o ingiustamente ritiene»* si corregga con l'altra *«ingiustamente ritiene»* sottile.

36.

Che per i casi previsti nell'art. 121 si stabilisca uno speciale aggravamento di pena oltre la sostituzione della reclusione alla detenzione.

37.

Che nell'articolo 152 si determini che viene punito chi si introduce o si intrattiene in modo insidioso e clandestino nell'altra abitazione *«quando ciò non arreca contro la volontà di coloro che vi dimorano»* e che la pena possa essere alternativamente o della reclusione o della detenzione.

38.

Che nell'articolo 154 si debba dichiarare che il fatto sia commesso senza dolo e con *«intento determinato».*

39.

Che nell'articolo 156 sia provveduto a tutelare anche la libertà del lavoro oltre a quella della industria e del commercio.

40.

Che si provveda con speciali disposizioni alla difesa della libertà della scuola.

41.

Che in seguito all'articolo 159 siano introdotte disposizioni analoghe a quelle contenute negli articoli 173 e 174 del Codice penale toscano, e alle parole prima di ogni procedimento giudiziale ecc., le altre prima che sia prosciolto il decreto di rinvio al giudizio.

42.

Che nell'articolo 160 si diminuisca il minimo della pena.

43.

Che nell'articolo 161 si distingua il caso in cui la corruzione avviene abusando del pubblico ufficio, dall'altro caso meno grave del pubblico ufficiale che giovandosi dell'incarico ufficiale riceve ciò che non è dovuto, o più del dovuto.

44.

Che nell'articolo 162 sia esclusa la ipotesi dell'accettazione di un dono dopo il regolare attempamento di un atto di ufficio e si riprodurrano invece a luogo opportuno gli articoli 178 e 179 del Codice toscano.

45.

Che nell'articolo 163 si dica: *«Il pubblico ufficiale che contro i doveri del proprio ufficio fa, o manda, od omette qualche atto, per il quale, o per altro qualunque dato, o promessa a sé o ad altri è punito, ecc. E che nella seconda parte dell'articolo l'aumento di pena abbia luogo ogni qual volta la corruzione di un pubblico ufficiale*

abbia avuto per effetto una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale qualunque sia la sua durata.

46.

Che nell'articolo 164 si sostituiscono alle parole *se il colpevole non ha raggiunto lo scopo* le altre: *se la condanna sia solo tentata*.

47.

Che si coordini l'ultimo capoverso dell'articolo 169 alle disposizioni degli articoli 783 e 784 del Codice di procedura civile.

48.

Che nell'articolo 171 siano distinti anche per ciò che riguarda le pene, gli atti ostili alle istituzioni, alle leggi, alle autorità ed alla patria compiuti dai ministri del culto, dagli atti coi quali i medesimi possono, abusando dell'influenza morale del loro ministero, pregiudicare interessi patrimoniali o turbare la pace delle famiglie, soprattutto la parola *legittimi* che precede la frase *interessi patrimoniali*.

49.

Che l'aumento di pena nell'art. 176 sia limitato al caso di delitti commessi dai ministri del culto *non abuso del loro ministero* e venga, perciò soppresso la parola *nell'esercizio*.

50.

Che nell'articolo 179 oltre il reato abusivo di uniformi, o distintivi di uffici, o di cariche pubbliche si provveda a punire anche quelli di uniformi o distintivi riferibili a *uffici ecclesiastici*.

51.

Che il delitto di violenza o resistenza all'autorità preveduto negli art. 199 e seguenti quando avviene in unione a più persone si consideri commessa con armi soltanto nel caso che uno o più di coloro che vi partecipano fossero palesemente armati.

52.

Che alla definizione delle armi data per gli effetti delle leggi penali nell'art. 199 sia sostituita una definizione analoga a quella contenuta nell'articolo 331 del Codice penale toscano.

53.

Che nell'articolo 192 si dichiarino punibile con multa da 50 a 1000 lire il custode per la *negligenza* del quale sia

avvenuta la sottrazione delle cose sottoposte a pignoramento secondo a) si sostituisca la pena della detenzione a quella della reclusione quando il colpevole della sottrazione sia lo stesso proprietario delle cose pignorate o sequestrate.

54.

Che nell'articolo 194 si stabilisca un'aggravante di pena per il caso in cui la mancanza di furtiva avvenga in tempo di guerra.

55.

Che nell'articolo 195 il limite della pena restrittiva della libertà personale sia di un anno a tre mesi, e si aumenti il massimo della pena pecuniaria da lire 3 mila a 5 mila.

56.

Che fra le persone considerate come pubblici ufficiali secondo l'art. 196, per gli effetti delle leggi penali si comprendano i *massi esattoriali debitamente riconosciuti, gli insegnanti ed i delegati delle scuole pubbliche dello Stato, delle provincie e dei comuni*, che ai pubblici ufficiali siano equiparati soltanto gli *arbitri ed i membri degli uffici elettorali, durante il tempo in cui sono chiamati ad esercitare le loro funzioni*, e si provveda poi separatamente ad aggravare le pene per i delitti commessi contro i *parlari, i testimoni ed i giurati*.

57.

Che gli effetti della ritrazione del calunniant nell'articolo 204 siano valutati *non a sentenza irrevocabile di condanna*.

58.

Che nell'articolo 205 mantenga il massimo della pena anni 10 si riduca il minimo di anni tre ad uno.

59.

Che nell'articolo 206 siano soppressi le parole *purché non abbia esposto una altra persona a procedimento penale ed a condanna*, e venga dichiarato inammissibile da pena anche colui che mentre non poteva a termini di legge essere interrogato come testimone, sia tuttavia sottoposto ad esame ed abbia in tale circostanza deposto il falso o negato il vero in giudizio.

60.

Che nell'articolo 207 sia soltanto facoltativa lo estendere l'interdizione temporanea dai pubblici uffici all'esercizio della professione od arte.

61.

Che sia soppresso nell'art. 209 le parole soppressi nell'art. 206 e vada ammessa da pena il subornatore ogni qualvolta il testimone subornato si ritrae nel tempo stabilito dalla legge.

62.

Che sia soppresso l'articolo 210 che riguarda lo spergiuro in materia civile.

63.

Che si renda facoltativo nell'art. 213 la pena dell'interdizione dall'esercizio di un'arte o di una professione.

64.

Che in seguito all'articolo 214 sia inserito l'articolo 287 del Codice penale del 1850.

65.

Che sia soppresso l'articolo 226 con cui viene elevata a reato la sfida non accettata e non seguita dal duello.

66.

Che nell'articolo 226 siano puniti soltanto i portatori di sfida seguita da duello ed i padrini o secondi che non abbiano fatto quanto gli pendeva da loro per impedire il combattimento.

67.

Che sia disposto che le pene stabilite negli articoli 227, 228 e 229 siano diminuite della metà, se prima del duello la controversia venga decisa ad un giurì d'onore.

68.

Che nei casi indicati nell'art. 233 n. 4, non sia lecito trarre dalla distanza fra i combattenti o da altre condizioni generiche il criterio per ritenere che si fosse probabile che uno dei delinquenti doveva rimanere ammesso, ma ciò debba unicamente dedursi o da fatto esplicito o dalla specie del duello.

69.

Che sia migliorata la formula dell'articolo 236 nel senso che non si intenda compreso fra gli estranei che si battono invece di chi vi ha interesse diretto anche il padrone che si batte per il suo primo assente.

70.

Che nell'articolo 239 si richieda che l'associazione sia *infesa* e non solo *diretta* a commettere delitti, e siano indicate le specie, delitti per le quali l'associazione medesima possa avvenire.

71.

Che nell'articolo 240 si preveda anche la amministrativa del vizio alle bande riunite per delinquere o ad alcuno dei componenti di esse.

72.

Che si contemplino nello stesso articolo in conformità del Codice toscano e siano puniti dalle stesse pene tanto il fisco di chi altera le monete secondarie in qualsiasi modo il valore, quanto colui che altera in qualsiasi modo le monete genuine dandole l'apparenza di un valore superiore. (Articolo 247).

73.

Che si distingua la fabbricazione di false monete dalla fabbricazione seguita da spendita consumata o tentata.

74.

Che non siano parificate alle vere e proprie monete i titoli nominativi; ma questi abbiano più propriamente ad essere colossi sotto il titolo del falso documentale. (Art. 249).

Che nell'articolo 252 sia espressamente stabilito che va esente da pena chi abbia in tempo dello stesso *all'insurrezione del fatto o sia riuscito altrimenti ad impedire la circolazione*.

76.

Che in seguito all'articolo 252 si stabilisca che se le monete o le carte di pubblico credito falsificate sono facilmente riconoscibili, la pena incorsa dal colpevole sarà diminuita di un sesto.

77.

Che nell'articolo 263 si provveda anche contro colui che con qualunque mezzo di cancellazione rimette in uso carta bollata già adoperata inviando ad altro credito le pene per la falsificazione di biglietti e marche di altre pubbliche imprese di trasporto.

78.

Che si stabilisca la figura speciale del reato di chi smercia titoli o francobolli falsi o falsi, e bollette e bollette affisse quelli o questi con lo scopo di farne smercio o commercio aggravandone la pena sino a tre anni di reclusione.

79.

Che nell'articolo 264 si consideri tra le forme di falsità anche quella di chi sopprime un documento.

80. Che in seguito all'articolo 370 si inserisca l'articolo 352 del Codice penale in vigore per le provincie meridionali, aggiungendovi che il documento sarà confiscato e stabilito il termine e le modalità con le quali dovrà eseguirsi la confisca.

81. Che per gli effetti delle leggi penali siano par-giate alle falsità commesse in testamenti segreti od olograf.

82. Che per tutti i delitti di falso prevduti nel Titolo IV (Lib. II) la pena sia diminuita di un terzo, qualora il danno derivato sia lieve.

83. Che la pena stabilita nell'articolo 359 sia diminuita per il caso d'incendio appiutato e piasiale d'abitati o di arbori o ad altri prodotti, compresi attaccati al suolo.

84. Che in seguito all'articolo 366 si aggiunga un capoverso nel quale si preveda e punisca il fatto di colui che cagiona un incendio allo scopo di danneggiare l'assicuratore.

85. Che nell'articolo 366 si consideri anche la vendita di medicinali in quantità inferiore a quella prescritta, e siano portate in altro articolo le disposizioni relative alla vendita di sostanze alimentari di specie diversa o diverse da quelle pattuite.

86. Che nell'articolo 367 la pena restrittiva della libertà personale sia in alternativa con la pena pecuniaria.

87. Che nel primo capoverso dell'articolo 368 sia espresso che la violenza è sempre presunta, quando la congiunzione carnale è commessa sopra le persone o nelle circostanze ivi indicate, e che inoltre siano nel detto capoverso riprodotte le disposizioni dei numeri 3 e 4 dell'articolo 490 del Codice penale in vigore per le provincie meridionali.

88. Che nell'articolo 365 il minimum della reclusione venga abbassato da 30 anni ad un anno.

89. Che l'articolo 316 venga modificato nel modo seguente: « se alcuni dei delitti preveduti negli articoli precedenti è commesso con abuso di autorità o di fiducia, oppure se il colpevole ebbe aiuto nell'atto commesso, o se il fatto è più grave, la pena è, nei casi dell'articolo 312, da otto a quindici anni di reclusione, e da due a sette, nei casi dell'articolo 313. »

Se il delitto è commesso da alcuna delle persone contemplate nel numero 3 dell'articolo 314 sopra minori degli anni 12, la pena è della reclusione da dieci a quindici anni, e concorrendo la stessa circostanza nei casi dell'articolo 313, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto è derivato alla persona o alla sua famiglia un danno a morte, si applicano congiuntamente le pene per la lesione personale o per l'omicidio secondo le disposizioni del titolo VII del libro primo ».

90. Che l'articolo 317 venga formulato nel modo seguente: « Chiunque, mediante atti di libidine, corrompe una persona minore di anni quindici è punito con la reclusione sino ad un anno e con multa da lire cinquanta a mille. Inconcorrendo, se il delitto è commesso con il mezzo d'insidia o d'inganno, il colpevole è punito colla reclusione da uno a cinque anni e con multa da lire cento a tremila. Questa medesima pena sarà applicata se il reato venne commesso con abuso di fiducia o di autorità ».

91. Che nell'articolo 318 non si stabiliscano limiti di tempo alla remissione della parte offesa.

92. Che nell'articolo 319 si punisca soltanto chi tiene relazione incestuosa notoriamente, in maniera che ne sia risultato pubblico scandalo.

93. Che nell'articolo 320 sia stabilito un aggravamento di pena per colui che a scopo di speculazione abituale divulga, oppure in pubblico o vende scritte, disegni o altri oggetti occulti che offendono il pudore.

94. Che non sia compreso nella disposizione dell'articolo 321 il fatto di colui che mediante un'inganna sottrae o ritiene per fine di libidine o di ma-

trimonio una donna maggiore di età o emancipata.

95. Che nella ultima parte dell'articolo 320 si dica: « La reclusione è da un mese a due anni nel caso dell'articolo 322; da sei mesi a tre anni, e rispettivamente da dieotto a giorni ad un anno, e da trenta mesi a cinque anni nei casi dell'articolo 323 ».

96. Che si tolga, nell'articolo 327, l'eccezione del ratto commesso sopra persona minore non soggetta alla patria potestà né provvista di tutore o curatore.

97. Che si aggiungano, nell'articolo 347, le due figure dell'omicidio PER MANDATO e DELL'INFANTICIDIO.

98. Che l'articolo 348 sia formulato nel modo seguente: « Se la morte, benchè è voluta dal colpevole, non avviene e però pel solo effetto delle lesioni da a medesimo sofferte o per sola o diretta conseguenza del suo operato, e ma basati anche sul consenso di condizioni preesistenti ed ignorate o di circostanze sopravvenute e senza presenza di momento del fatto, la pena dell'omicidio sarà la seguente: nei casi dell'articolo 343, della reclusione da quindici a venti anni; nei casi dell'articolo 346 della reclusione da dieotto anni a ventuno; e nei casi dell'articolo 347, della reclusione non minore di ventidue e anni.

99. Che nell'art. 350 che prevede l'infanticidio per cagione d'onore venga il minimum della pena abbassato a tre anni.

100. Che nell'articolo 353, n. 3, siano tenute distinte e si prevedano separatamente in lesione, che ha portato seco una malattia durata da cinque a dieci giorni e la lesione che ha cagionato una malattia durata meno di cinque giorni per indifferere, in questo secondo caso, al colpevole una pena minore.

101. Che nel caso di ferimento colposo di cui all'articolo 355 venga la pena diminuita e si basi al giudice la facoltà di applicare separatamente la pena corporale e la pecuniaria.

102. Che nell'articolo 357, n. 1, sia richiamato anche il caso di ricatto contemplato nell'articolo 359.

103. Che alle pene stabilite dall'articolo 358 per le complicità corrispettive si faccia eccezione quando si tratta dei reati contemplati nell'articolo 357, nel qual caso sia applicata la reclusione da 16 a 20 anni.

104. Che nell'articolo 360 si dichiari che debbono essere puniti coloro che hanno portato la mano sull'offeso o che si sono reati in altro modo partecipati del fatto dell'omicidio o della lesione personale avvenuta in rissa.

105. Che il capoverso dell'articolo 369 venga appresso.

106. Che si provveda a punire i genitori che abbiano deposto o fatto deporre un infante legittimo in un ospizio di trovati o in altro luogo di pubblica beneficenza per sottrarsi all'obbligo di provvedere all'allevamento del medesimo o di ottenere un compenso dall'istituto presso il quale l'infante è deposto.

107. Che nell'ultima parte dell'articolo 368 si sostituisca alla reclusione la detenzione e che nell'articolo 372 relativo all'abuso dei mezzi di sorveglianza alla pena della reclusione si sostituisca la pena della detenzione.

108. Che nell'articolo 372 si richieda che la comunicazione a più persone sia fatta non soltanto in modo, ma anche con lo scopo di diffondere la notizia di fatti ingiuriosi.

109. Che nell'art. 373 si preveda anche l'offesa fatta con alcuno dei mezzi indicati nella prima parte dell'articolo 372.

110. Che nell'ultimo capoverso dell'articolo 375 si dichiari in modo più preciso che la espulsione da pena per il colpevole di diffamazione o di ingiuria è concessa senza seguito del procedimento istituito per i fatti da esso attribuiti all'offeso, quant'è stato condannato con sentenza irrevocabile.



110.

Che nell'articolo 316 si comprendano anche le offese contenute in scritti o memorie attinenti alla causa presentata all'autorità giudiziaria, ma che non sono propriamente né comparse, né atti della causa.

111.

Che per la trasmissione degli corrispondenti nel rinvio non sia prescritto il minimo della pena della reclusione stabilita nell'art. 303, e sia facilitata la sottoposizione del colpevole alla vigilanza speciale della autorità di pubblica sicurezza.

112.

Che l'articolo 303 sia soppresso.

113.

Che l'articolo 305 sia soppresso.

114.

Che per il reato di cui all'art. 307 non si possa procedere che dietro querela delle parti offese.

115.

Che nell'art. 309, sia soppressa, siccome superflua, la designazione delle persone indicate nei n.° e seguenti.

116.

Che nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 401 la pena non muova in deroga la segnalazione stabilita per l'autore del delitto da cui provengono le cose ricovrate e che nell'ipotesi contemplata nel capoverso successivo la pena non superi mai quella stabilita per l'autore del delitto.

117.

Che nell'articolo 409, prima parte, si sostituisca alla pena della reclusione quella della detenzione, e se non limiti il massimo ad un anno; e nel secondo capoverso dell'articolo stesso si abbassi il minimo a sei mesi.

118.

Che nell'articolo 403 si sostituisca la pena della detenzione a quella della reclusione.

119.

Che per il delitto preveduto nell'articolo no 305 si debba procedere a querela di parte.

120.

Che nell'articolo 413 dopo le parole « provvedimento » si debba detto e debba aggiungere le parole «dell'autorità».

121.

Che si sopprimano nell'articolo 414 le parole «ovvero contro si manda ed esecuzione su provvedimento dell'autorità»; e si limiti l'ammenda a lire cinquanta.

122.

Che si limiti nel caso dell'art. 415 l'ammenda a lire cinquanta.

123.

Che debbono sopprimersi nell'articolo 416 le parole «eccettoché il referto espone la persona assistita ad un provvedimento penale»; e abbiasi a prefiggere il termine entro il quale il referto deve essere fatto.

124.

Che nell'articolo 419 si tolga l'avverbo pubblicamente.

125.

Che l'esenzione di cui nell'art. 420 si estenda anche alla distribuzione e allo smercio in luogo pubblico ed aperto al pubblico di scritti o stampati.

126.

Che si stabilisca nell'articolo 427 anche la sanzione per la trasgressione che commette chi nell'aprire l'esercizio non si provvede della licenza dell'autorità di pubblica sicurezza o non ne dà avviso alla medesima secondo i casi.

127.

Che negli articoli 437, 440 si faccia menzione di armi proprie anziché in genere delle armi.

128.

Che nell'articolo 442 si annoveri tra le ipotesi per l'aggravamento della pena anche il caso di condanna precedente per reato di violenza o resistenza all'autorità a termini della disposizione dell'articolo 170 e seguenti del progetto.

129.

Che si definisca nell'articolo 445 in che consiste l'«omesso di armi».

130.

Che nell'articolo 450 si tenga responsabile soltanto il proprietario o chi lo rappresenta che non provvede al restauro di un edificio o di altra costruzione quando questo in modo visibile minaccia rovina.

131.

Che nell'articolo 451 si tenga distinta l'omissione dalla remozione di

segnali, ecc. assegnandone diversa in ragione della diversa gravità di queste trasgressioni.

132.

Che si diminuisca la pena stabilita negli art. 459 e 463 e venga limitata nell'articolo 454 la responsabilità del costruttore o possessore dell'edificio, tenendo presente la disposizione dell'art. 123 del regolamento toscano di polizia municipale.

133.

Che il minimo dell'ammenda nello articolo 455 sia soppresso limitando il massimo a lire cinquecento. Si sostituisca nell'articolo stesso alla parola «condanna» la parola «ammenda»; e si considerino anche gli ordini emanati per impedire la diffusione delle malattie delle piante.

134.

Che si stabilisca che i fatti di cui all'articolo 473, per essere punibili, devono aver luogo in pubblici ed in modo da eccitare il pubblico disprezzo (vedi Relaz., pag. 391).

135.

Che la disposizione dell'articolo 474 venga completata riproducendo quella dell'art. 610 Codice sardo; che venga tolto nell'articolo stesso l'aggravamento per l'ora e moderata la disposizione per la quale si ordina la confisca degli oggetti, potendo bastare la formula generica, «sino al maggior utile di cui sono procedimenti che sembreranno più opportuni».

VILLA, relatore.

## Voti ed osservazioni di vari Deputati.

10. Che venga soppresso l'art. 444; 11. Che si concepisca in una forma meno vaga l'articolo 474;

12. Che si accoglia la proposta n. 56 della Commissione nel senso di considerare pubblici ufficiali secondo l'articolo 100 per gli effetti delle leggi penali i messi esattoriali e gli insegnanti delle pubbliche scuole, e di equiparare ad essi gli arbitri ed i membri degli uffici elettorali, aggravando separatamente le pene per i delitti commessi contro i periti, i testimoni ed i giurati;

13. Che nell'articolo 270 non siano punibili i padrini o secondi in nessun caso;

14. Che si conservi l'effetto della interpellanza nel falso privato;

15. Che siano punibili anche la falsità in documento pubblico e la falsità commesse in testamenti olografi o segreti;

16. Che nell'articolo 347 si aggiunga l'omicidio per mandato;

17. Che non si trascurino le aggravanti dell'aguzzo e della profezione come distinte dalla premeditazione;

18. Che si abolisca il reato di spargimento, almeno per i giuramenti decolorati;

19. Che dal furto previsto nel numero 4 dell'articolo 307 e della rapina prevista negli art. 353 e 356 e nella

quale è riconfermata in parte l'antica grassazione, si distacca la vera rapina o furto violento, con'era previsto nel Codice del 1859:

20. Che si aggravino specialmente le pene del furto.

21. Che il reato di appropriazione indebita sia dichiarato d'istanza privata.

22. Che sia soppresso l'art. 393, passa alla votazione del disegno di legge.

NAFODANO - DEL BALZO.

La Camera, riconsuocendo la necessità di un solo Codice per tutto il regno; « tutte le dichiarazioni del ministro consentite tanto nella modificazione di parecchie disposizioni, quanto nella soppressione di alcune altre da farsi di concerto con la Commissione parlamentare;

ritenuto, che resterebbe a risolversi con l'Autorità del Parlamento il dissenso sovra gli art. 2, capoverso 3°, 87, 280, 317 e 397;

delibera:

di restringere a questi soli punti il suo esame e di passare in appresso alla discussione della proposta di legge.

SALARÈ.

**Proposte Ferri.**

Il sottoscritto propone:

I) Art. 36. — *Aggravare:* « Il risarcimento dei danni sarà liquidato in ogni sentenza di condanna e sarà fatta esecutive d'ufficio dal Pubblico Ministero ».

II) Art. 49. — *Sottituirsi:* « A colui che commise il fatto in istato di ubriachezza completa ed accidentale, saranno diminuite le pene dalla metà a due terzi ».

E in conseguenza abolire l'art. 471.

III) Art. 67. — *Sottituirsi:* « Chi ha commesso più delitti che importino pene restrittive della libertà personale per un tempo determinato, soggiaccia alla pena del delitto più grave per una durata pari alla somma delle pene per i delitti commessi, fino al massimo stabilito dalla legge ».

IV) Art. 156 e 157. — *Sottituirsi:* la detenzione fino a 3 mesi.

Art. 158. — *Sopprimere.*

V) Art. 176. *Aggravare:* « Il ministro di un culto che celebri nozze religiose prima di avere avuto dagli sposi il certificato dell'ufficiale di Stato Civile, che attesti il loro seguito ma-

trimonio civile, sarà punito colla detenzione da tre giorni ad un mese e con la multa da lire 100 a 500 ».

VI) Art. 310, § 3. — *Trasportato* all'art. 317.

VII) Art. 317, § 2. — *Sottituirsi:* « con pnedimenzioni o per pravo impulso ».

VIII) Art. 318 — *Sopprimere.*

IX) Art. 319 (1° parte). — *Aggravare:* « Cagiona la morte di alcuno e queste son era facilmente prevedibile ».

X) Art. 319 (2° parte). — *Sopprimere* le parole: « e della metà, ecc. ».

**Ordine del giorno:**

La Camera, delibera che sia modificato il progetto di Codice penale, nel senso:

I) che nell'ordinamento carcerario la segregazione cellulare sia ristretta nei limiti delle necessità disciplinari;

II) che la liberazione condizionale sia decretata dall'autorità giudiziaria, col parere dei direttori carcerari, e sia esclusa per i condannati alla recidiva;

III) che le disposizioni relative alla recidiva comprendano anche la recidiva generica e portino un aggravamento progressivo di pena dalla seconda alle ulteriori recidive;

IV) che le disposizioni relative alle cause che escludono o diminuiscono la responsabilità (art. 47-48) siano rese più rispondenti ai bisogni di una difesa di difesa contro i reati commessi dai delinquenti più pericolosi.

ENRICO FERRI.

**Proposte Faldella.**

La Camera esprime il voto:

1. che fra i modi di estinzione delle condanne penali sia contemplata la revisione in seguito alla constatazione di errori giudiziari;

2. che le disposizioni riguardanti gli abusi dei ministri dei culti nello esercizio delle loro funzioni siano estese a tutte le persone appartenenti ad ordini religiosi; e vengano ristrette alle azioni ed alle parole contro le leggi, i decreti e le istituzioni della patria.

FALDELLA.

**Proposta Basteris.**

Libro 1°, Titolo 9°. — *Dell'attenuazione dell'azione penale e delle condanne penali.*

Il deputato Basteris propone che lo articolo 96 sia modificato come segue:

La interdizione perpetua dai pubblici uffici cessa per effetto della riabilitazione, salvo che la legge non dispona altrimenti.

Se la interdizione era congiunta ad altra pena, la riabilitazione non può essere domandata se non dal condannato che abbia dato prove di emendamento e scorsi cinque anni dal giorno nel quale la pena è stata scontata o la condanna è rimasta estinta per indulto o per grazia o per prescrizione.

BASTERIS.

Art. 229. Così come si trova nel disegno, aggiungendo dopo la parola *delezione*, le altre: o il *confine*, o l'*esilio locale*.

Sopprimere.

Art. 230.

Art. 231.

E invece riprodotto l'articolo 593 del Codice sardo esteso alle provincie napoletane.

Art. 232.

Sopprimere.

Art. 233.

Che piglia il numero 229 così come è proposto nel disegno, sopprimendo solo il numero 4.

Al 1° capoverso sopprime le parole: *diminuite di sua legge*. Il 2° capoverso è soppresso.

Art. 234.

Che piglia il numero 230 così come è proposto nel disegno.

Art. 235.

Che piglia il numero 231 così come è proposto nel disegno, meno l'aggiunta dopo le parole: *se il delittante è sia*, aggiungere: *potrebbe, ovvero sia*.

Art. 236.

Che piglia il numero 232 così come è proposto nel disegno.

Roma, 31 maggio 1888.

DE RENZIS, CANTANI, ROSARIO, MOCENNI, DI SAN GIUSEPPE, SAN DONATO, PALIZZANO, SARRO, DE RIZZI, DE ZIGLI, RUBINI, LECCA, BILMONTI, PELLE, SINIAT - SONNINO, DI SCALCHI COTRIGNA, LEVI, ENRICO FERRI, SILVERSTI, TAVERNA, COMPAGNA, CONTI ».

**Proposta Torrada.**

Libro 9° - Titolo 9° - Capo VII. — *Della difformazione e dell'ingiuria.*

La Camera invita il ministro guardasigilli o a temperare o a meglio precisare le disposizioni penali relative ai reati di stampa contemplati nel Capo VII, Titolo 9° dell'Allegato.

TORRADA.

*Libro 2° — Titolo 3° — Capo V. — Dei delitti del ministro dei culti nell'esercizio delle loro funzioni.*

#### Proposta Odescalchi ad altri.

La Camera invita il Governo a togliere dal Codice in discussione tutte quelle disposizioni le quali colpiscono i ministri dei culti in modo diverso dagli altri cittadini nei casi identici, e passa all'ordine del giorno.

**ODESCALCHI — DI BELMONTI — TORCANELLI — TORRIOLIANI.**

#### Proposte Panattoni.

Il sottoscritto presenta le appresso proposte:

##### *Libro 1° — Titolo 2°.*

Art. 11. — Si aggiunga: « La pena sarà condonata al condannato che, durante la espiatione della pena, nel volgere di 20 anni avrà dato prova di rieducamento.

« Una Commissione speciale, delegata alla vigilanza degli espianti, di concerto con la Direzione locale, alla fine di ogni anno, presenterà al ministro di grazia e giustizia le proposte di remissione di pena ».

Art. 14. — « Alla formula: « La pena della detenzione si estende da tre giorni a ventiquattro ore » si sostituisca l'altra: « La pena della detenzione si estende da tre giorni a cinque anni; e non potrà mai superare i sette anni, nei casi di cui si è più volte ».

Art. 31. — Al capoverso: « A giorno di pena, ecc. » si sostituisca l'altro: « Se la condanna è decretata a giorni, ogni giorno si computa di ventiquattro ore, se a mesi, ogni mese si computa di trenta giorni, se a anni, ogni anno si computa nella durata fissa del calendario civile ».

##### *Titolo 4°.*

Art. 47. — Alla formula: « o la possibilità di operare altrimenti » si sostituisca l'altra: « o la libertà di elezione ».

E si sopprime il capoverso, che dà facoltà al giudice di ordinare il ricovero di un malfattore in penale o comune di chi fu assoluto, per mancanza di coscienza dei propri atti, e di libertà di elezione.

Art. 48. — Alla formula: « Quando alcuna delle norme indicate nell'articolo precedente è tale che, senza scollare la imputazione, si dimostri il procedente, ecc. » si sostituisca l'altra: « Quando l'agente si trovi in uno

stato vicino a quella, che per l'arresto precedente avrebbe la imputazione, la pena, ecc. ».

Art. 51. — Alle parole: « nell'impeto di giusto e istantaneo dolore » si aggiunga: « o attrito del fascino di una idea fissa ».

##### *Titolo 5°.*

Art. 56. — Alle parole: « è punito con la reclusione da venti a trenta anni » si sostituisca: « è punito con la reclusione estensibile fino a venti anni ».

##### *Titolo 6°.*

In questo titolo dal concorso di più persone nello stesso reato, si raggruppano le disposizioni relative al favoreggiamento, alla istigazione e associazione, e alla rivelazione, nel progetto disgiunte, e previsti dagli articoli 214, 237 a 239 e 401.

##### *Titolo 8°.*

Art. 75. — Alla formula: « Chiunque dopo una condanna irrevocabile di condanna, ecc. » si sostituisca l'altra: « Chiunque dopo la espiatione di precedente condanna, ecc. ».

##### *Titolo 9°.*

Art. 100. — Alle parole: « una cosa se non per l'ammistato » si sostituiscono le altre: « essa per prescrizione, a forma delle leggi civili; e per intervento ammissivo ».

##### *Libro 2° — Titolo 1° — Capitolo 2°.*

Art. 129. — Alla formula: « Chiunque pubblicamente fa sapere al Re il nome » si sostituisca l'altra: « Chiunque pubblicamente vilipende il Re, suppone dolo responsabile degli atti del suo Governo ».

##### *Titolo 2° — Capitolo 3°.*

Nel novero dei delitti contro la libertà individuale, si aggiungano i maltrattamenti verso gli arrestati e i detenuti: — Il ritardo da parte degli ufficiali o agenti di sicurezza pubblica nel deferire gli arrestati all'autorità giudiziaria; — l'abuso degli atti della pena.

##### *Titolo 3° — Capitolo 1°.*

Alla configurazione del peccato si aggiungano la configurazione del modo di ossa, e della frode alla amministrazione; quali sono attualmente contenute nel Codice penale toscano, articoli 174 e 401.

##### *Tit. 3° — Cap. IV.*

Art. 194 e 196. — Alle prime ivi contenute si aggiunga la interdizione, a

seconda dei casi, temporanea o perpetua, da qualsiasi impresa di forniture; e si commini una pena per ogni che preli il proprio nome, per assicurare una fornitura a chi ne fu interdetto.

##### *Tit. 4° — Cap. VI.*

Alle ipotesi della falsità, si aggiunga la suppressione di un documento; e l'uso di un documento da altri falsità etc. Si commini altresì, raso ogni omolo della giurisdizione, la ipotesi della falsità prodiziosa.

##### *Tit. 4° — Cap. V.*

Al titolo della frode nei commenci, si aggiunga la ipotesi della rievazione dei segreti della fabbrica, configurata nell'art. 391 del Codice sardo del 1850. Art. 385. — Si aggiunga alla ipotesi della contraffazione industriale, l'altra ipotesi (reata come questa da leggi speciali) della contraffazione letteraria e artistica. E tra le pene si aggiunga la condanna degli espianti condotti, e del materiale, che serve a preparare la contraffazione.

##### *Tit. 9° — Cap. I.*

Art. 348. — Alle pene ivi previste da qualsiasi a vent'anni, da diciotto a ventuno, e oltre i ventidue anni, si sostituiscono rispettivamente le pene da dodici a quindici, da quattordici a sedici, da sedici a venti anni.

Art. 349. — Ai termini delle lesioni susseguite da morte, inferite con il fine di uccidere, raggiunta per estrane cause, si contrapponga, con pene corrispondenti più miti, la ipotesi della intenzione simulata a offendere, seguita da effetti letali, per istigazione, omicidio, e per conseguenze occorse nel fine.

##### *Tit. 9° — Cap. II.*

Art. 355. — Alla formula del progetto si sostituisca (talora per l'omicidio, come per le lesioni) la formula della proterva intenzione, posta dal Codice toscano, negli articoli 311, 312, 328, e 330.

##### *Tit. 10° — Cap. I.*

Art. 383. — Alle configurazioni del furto aggravato, ivi contemplate, si aggiunga in figura del furto la legge di frode o di mercato, commessa su cose pubblicamente esposte in vendita.

##### *Tit. 10° — Cap. IV e V.*

Si mantenga la distinzione, col filosofico e giuridico, del Codice penale toscano, tra la frode in frode, non assimilabili per diversità di loro elementi.

Dal titolo delle appropriazioni indebite si tolgano le figure degli articoli 307 e 308; per classificarle rispettivamente sotto lo speciale corrispondente titolo della frode o della frode. Raccomando una maggiore correttezza di firme negli art. 5, 8, 30, 37, 38, 88, 141 e 148 del progetto.

PANATTONI.

#### Proposte Spirito.

##### *Sull'art. 4 della legge.*

1. Che si faccia distinzione fra reato di stampa e reato commesso col mezzo della stampa. Per il primo continua ad essere regolato dalla legge sulla stampa, sia per la punizione, sia per la prescrizione, anche quando si tratti di reati d'ingiuria o di diffamazione commessi dalla stampa periodica, ogni qualvolta sia escluso il fine di un privato interesse.

##### *Sull'art. 2 del Codice.*

2. Ai due ultimi capoversi dell'articolo 2 del progetto ed alle proposte della Commissione sostituire la disposizione seguente: « Per le sentenze in via di esecuzione, sarà provveduto con disposizioni transitorie alla commutazione delle pene abolite dal nuovo Codice ed al ragguglio fra le pene pecuniarie e quelle restrittive della libertà personale, secondo la misura stabilita dalla legge nuova ».

##### *Sull'art. 11, capoverso.*

3. Il condannato all'ergastolo, il quale abbia tenuto buona condotta, è ammesso, dopo cinque anni di segregazione continua, al lavoro in comune con altri condannati, con l'obbligo del silenzio durante il lavoro.

##### *Sugli art. 12 e 14.*

4. Il reo della reclusione e della detenzione, quando non riceveva tra anni si sottrano in carcere giudiziari, circondariali e mandamentali, con lavoro facoltativo e segregazione notturna.

##### *Sugli art. 15 e 16.*

5. Rimandare ad una legge speciale l'istituto della liberazione condizionale.

##### *Subordinatamente:*

6. Il condannato può essere ammesso alla liberazione condizionale dopo aver scontato almeno tre quarti della pena, cioè della reclusione, cioè della detenzione, e dopo aver dato chiare e positive prove di emendamento.



Non sono essere esclusi da questo beneficio i recidivi. Spesso sempre esclusi i più volte recidivi.

Con regolamento speciale saranno stabilite le norme con le quali l'autorità giudiziaria dovrà procedere, per dare o revocare la liberazione condizionale (nella II. parte conosciuta agli articoli 15 e 16).

#### Sull'art. 23.

7. La pena dell'arresto si estende da un giorno a sei mesi e si sconta con segregazione notturna e lavoro facoltativo.

#### 8. Sopprimere il capoverso.

#### Sull'art. 27.

9. Si propone la soppressione.

#### Sull'art. 28.

10. Si propone la soppressione.

#### Sull'art. 30.

11. Sopprimere l'ultimo capoverso.

#### Sull'art. 37.

12. Sopprimere le parole « ecc. ecc. ».

#### Sull'art. 46.

13. Aggiungere all'ultimo capoverso: « ...., tranne le eccezioni espressamente prevalenti dalla legge ».

#### Sull'art. 47.

14. Non è imputabile colui che nel momento dell'azione trovavasi in tale stato di mente, che gli tolse interamente la coscienza de' propri atti, ovvero vi fu trascinata dallo scoppio istantaneo di una forza a cui non poté resistere, la quale gli tolse interamente la propria libertà di scelta.

15. ... fino a che l'autorità amministrativa competente lo giudichi necessario.

#### Sull'art. 48.

Essendo questo il primo articolo nel quale si applicano a casi singoli le pene stabilite dal progetto di Codice, si è anzitutto da seguitare proposta:

16. Che, allo scopo di restringere in giusti confini l'arbitrio del giudice, di rendere efficace l'ammissione od esclusione di circostanze attenuanti, o diminutive, d'impedire che per indiretta vengano offesa o distrutta, senza alcuna garanzia, la istituzione dei giurati, sia diminuita la eccessiva latitudine lasciata al magistrato nell'applicazione della pena.

17. Art. 48, n. 1. Da sei a 12 anni.  
n. 2 e 3. Le pene siano proporzionate e coordinate a quella stabilita per il n. 1.

#### Sull'art. 50.

18. N. 2. .... una violenza attuale, grave od ingiusta.

19. Sopprimere il n. 3 (che rientra nella disposizione dell'art. 47).

20. Diminuire le pene stabilite nel capoverso.

21. Sopprimere l'ultimo capoverso.

#### Sull'art. 51.

22. Distingua la provocazione lieve e grave; aumentare la pena per la provocazione lieve e diminuirla per la provocazione grave.

#### Sull'art. 53.

23. Diminuire le pene del n. 2 e inculcare sempre una discreta latitudine, affinché il giudice nei singoli casi possa applicare la pena, secondo l'età del colpevole, la quale può variare dai 9 ai 14 anni.

#### Sull'art. 54.

24. Proporzionare meglio la pena del n. 1 di questo articolo con quella del n. 1 dell'articolo 53, per evitare l'inconveniente che un colpevole di 9 anni sia punito, per il medesimo reato, più di quello che sia punito chi abbia 18 anni non ancora compiuti.

25. N. 2. Lasciare al giudice una discreta latitudine, affinché egli possa nei singoli casi applicare la pena, secondo l'età del colpevole, la quale può variare dai 14 ai 18 anni non ancora compiuti.

26. Mettere in maggior armonia la pena stabilita nel n. 2 dell'articolo 54 con quella del n. 2 dell'articolo 53, altrimenti si avrebbe l'inconveniente che nei casi di pena inferiori a sei anni, il ragazzo da 9 anni a 14 ed il giovane da 14 a 18 anni non compiuti sarebbero sempre puniti con la medesima pena. E negli altri casi il ragazzo da 9 a 14 anni non compiuti potrebbe anche essere punito con pena molto maggiore.

27. Stabilire una diminuzione di pena per il colpevole che ha compiuto 18 anni e non ancora 21.

#### Sull'art. 61.

28. Salvi le espressioni indicate dalla legge, le disposizioni del presente titolo non si applicano alle condanne di diritto, per quali è stabilita soltanto la pena del confino, dell'esilio locale e della multa, ovvero le pene della reclusione e della detenzione per una durata inferiore ad anni tre.

Ai delitti contro la proprietà si applicano sempre le disposizioni di questo titolo.

#### Sull'art. 62.

29. Sopprimere le parole: « e cogratorii immediati ».

#### Sull'art. 63.

30. .... colui che scientemente ha cooperato al reato.

31. Sopprimere al n. 3 le parole: « essere anche dopo il fatto, sia acquisite a precedente accordo ».

32. Che la pena del complice necessario sia minore di quella del colpevole dell'autore principale del reato.

#### Sull'art. 65.

33. Sostituire l'articolo 105 del Codice del 1860, emanato dalla Commissione del 1861.

#### Sull'art. 75.

34. Aggiunta: « Non si comprende nel detto termine il tempo passato in espiazione di pena ».

35. In regola generale, la recidiva deve portare un prolungamento di pena, non già una espropriazione di essa; e questo prolungamento deve essere proporzionato alla precedente condanna espiata.

#### Sull'art. 78.

36. Per l'applicazione delle disposizioni sulla recidiva hanno effetto anche le condanne pronunziate dai Tribunali di quegli Stati stranieri, coi quali l'Italia ha trattati internazionali.

#### Sull'art. 84.

37. Primo capoverso. La remissione a favore di uno degli imputati giova anche agli altri.

#### Sull'art. 91.

38. La sentenza di condanna alla pena, dell'ergastolo non si prescrive.

#### Sull'art. 117.

39. Proporzionare meglio la pena; tenendo conto di quella stabilita dall'articolo 372.

#### Sull'art. 130.

40. .... risoluzione concertata e abolita.

#### Sull'art. 131.

40 bis. Necessario aumentare la pena e proporzionarla a quella dell'art. 237, num. 1.

#### Sull'art. 142.

41. Aggiunta. Stabilire una diminuzione di pena, quando il colpevole dopo breve tempo restituisce in libertà la persona arrestata, prima di commuovere l'intento, e quando non ne siano deri-

vati gravi danni della persona, nella salute o nelle sostanze dell'offeso.

42. Capo VII. *Della delinquenza in libertà degli studi e dell'insegnamento.*

Chiunque con violenza, minaccia od oltraggi, nel recinto o nelle adiacenze dell'Università o di altri luoghi destinati alla pubblica istruzione, impedisca o limiti la libertà dell'insegnamento o degli studi, è punito con la detenzione sino ad un mese, quando il fatto non costituisca reato più grave.

La persona estranea alla classe degli studenti non può essere con la detenzione fino a tre mesi.

#### Sull'art. 159.

43. Aggiungere. — Il pubblico ufficiale, che per fine privato illecitamente usa del denaro o di altre cose mobili a lui affidate per ragione del suo ufficio, o punito con la detenzione da sei mesi a due anni e con la interdizione temporanea; e se il danno è lieve, con la sola detenzione sino a sei mesi.

Il privato, il quale coopera alla esecuzione dei precedenti reati, è punito a norma delle disposizioni dei titoli VI, libro I, con la diminuzione di un terzo.

#### Sull'art. 162.

44. Il pubblico ufficiale, che riceve la denaro od in altro modo qualunque, per sé o per altri, dante a promessa, una retribuzione, che non gli è dovuta, per fare un atto del suo ufficio, è punito ..

#### Sull'art. 172.

45. Proponga la soppressione.

#### Sull'art. 173.

46. Il ministro di un culto, che, nell'esercizio delle sue funzioni nel suo paese o gli atti dell'Amministrazione delle popolazioni, pubblicamente osanna o vilipende le istituzioni o le leggi dello Stato o gli atti dell'Autorità, è punito ..

#### Sull'art. 174.

47. Il ministro di un culto, che, abusando del suo ufficio, eccita a disconoscere le istituzioni o le leggi dello Stato o gli atti dell'Autorità, od a trasgredire altrimenti i doveri verso la patria o quelli inerenti ad un pubblico ufficio, è punito con la detenzione sino a tre mesi.

48. 174 bis. Il ministro di un culto, che abusa del suo ufficio per turbare la pace in famiglia e pregiudicare i legittimi interessi patrimoniali, è punito, se l'intento è raggiunto, con la detenzione sino a sei mesi.

*Sull'art. 176.*

49. Il ministro di un culto, che abusando del suo ufficio, commette qualsiasi altro reato.

*Sull'art. 179.*

50. *Ultimo capoverso.* Il delitto si considera commesso con armi, quando più persone portano armi appaenti.

(Di questo capoverso dovrebbe farsi un articolo speciale, che dovrebbe precedere dopo il 182.)

*Sugli articoli 186 e 189.*

51. Meglio proporre la pena, tenendo presenti anche gli articoli 353 e 354, altrimenti avverrà che nel caso di semplici violenze la pena potrà giungere sino a quattro anni e mezzo, ed in caso di ferite, le quali abbiano portato malattia fino 19 giorni, la pena non potrà andare al di là di 14 mesi.

52. *189 bis.* Chiunque, fuori i casi di calunnia e diffamazione, con disegno di nuocere ingiustamente ad un pubblico ufficiale fatti delittuosi od onorevoli, è punito con la reclusione da un mese a sei.

*Sull'art. 191.**53. Ultimo capoverso.*

La diminuzione di pena dovrebbe aver luogo solo quando il colpevole restituisc il documento sottratto prima di averne tratto profitto e prima di ogni provvedimento giudiziale.

*Sull'art. 202.*

54. *Capoverso.* Aggiungere: a scopo di favore, dopo le parole « Autorità giudiziaria ».

*Sull'art. 203.*

55. Chiunque, nel fine di procurare un provvedimento penale, con dolo o querela, od in qualsiasi altro modo, incassa taluno.

56. Stabilire pene diverse per il numero 1° e 2°, per evitare l'innocentemente che il calunniatore possa essere condannato a 10 anni nel caso che il calunniato potesse essere condannato a sei, e che possa essere condannato a cinque anni soltanto se il calunniato con sentenza irreversibile fu condannato a 24, od anche a 30 anni di reclusione.

57. Proporgli la multa, quando il calunniatore, prima di qualsiasi atto di procedimento, spontaneamente si ritraffa o cancelli le simulate tracce del reato.

*Sull'art. 206.*

58. *N. 1.* Sopprimere le parole: « purché non abbia esposto un'altra persona a procedimento penale od a condanna ».

59. *N. 2.* Se ritraffa il falso e manifesta il vero, prima che il magistrato, in seguito a speciale avvertenza fattagliene, abbia ordinato di procedersi contro di lui per falsa testimonianza.

60. *Ultimo capoverso.* La pena è diminuita di un terzo alla metà, se la ritrazione è fatta dopo il tempo indicato nel n. 2, e prima che sia pronunciata sentenza o verpetto dei giurati nella causa, in cui è stato deposto il falso. Ma se dalla falsa deposizione è derivato...

*Sull'art. 224.*

61. Chiunque, con violenza verso le persone ed al solo fine di esercitare un diritto, nel caso in cui dovrebbe e potrebbe ricorrere all'autorità, si fa ragione da se medesimo, ovvero turba l'altra persona, è punito con la detenzione fino ad un anno e con l'esilio locale da quattro mesi a due anni. (Sopprimere il primo capoverso.)

*Sull'art. 239.*

62. Chiunque prende parte ad una associazione organizzata...

*Sull'art. 284.*

63. Chiunque, nell'esercizio del suo commercio, inganna il compratore sul titolo delle materie d'oro o d'argento, o sulla qualità delle pietre preziose, o sulla natura di qualunque altra mercanzia, è punito...

*Sull'art. 287.*

64. Aggiungere un ultimo capoverso:

Tali disposizioni sono applicabili anche nei casi non quelli che le pubbliche amministrazioni procedono a trattative private od a quelle segrete.

*Sull'art. 306.*

65. Elevare la pena.

*Sull'art. 314.*

66. Aggiungere le disposizioni contenute nei numeri 3 e 4 dell'articolo 490 del Codice del 1850, emendando dalla Commissione del 1861.

*Sull'art. 345.*

67. ... è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

*Sull'art. 316.*

68. *Capoverso:* Se il delitto è commesso da un ascendente, dal tutore, dall'istitutore o direttore, o dal custode di prigione, o punito commesso col concorso di più persone...

*Sull'art. 317.*

69. Proporgli la soppressione.

*Sull'art. 318.*

70. Sopprimere le parole: *ma la remissione non è più ammessa dopo che fu aperto il dibattimento.*

*Sull'art. 330.*

71. Aggiungere un capoverso: Se l'oltraggio al pudore è avvenuto in privato, il colpevole è punito con la reclusione fino a quattro mesi; e si procede a querela di parte.

*Sull'art. 322.*

72. Chiunque, con violenza o minaccia, sottrae o ritiene...

*Sull'art. 323.*

73. Sopprimere le parole: *ovvero una donna coartata.*

74. Sopprimere altresì le parole: *e se la sottrazione o ritenzione senza violenza o minaccia, ma col suo consenso, è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

75. *Ultimo capoverso.* Proporgli che si rituca la pena, proponendola con quella dell'articolo 314.

*Sull'art. 326.*

76. Se alcuni dei delitti preveduti negli articoli precedenti è commesso per solo fine di matrimonio, la pena sarà diminuita di un sesto ed alla reclusione sarà surrogata la detenzione.

*Sull'art. 327.*

77. Sopprimere le parole: *che siano stati commessi sopra una persona minorenni non soggetta alla patria potestà o...*

*Sull'art. 338.*

78. Chiunque, per servire all'altra libidine, induce alla prostituzione una persona minore di età...  
79. *Capoverso 1° su una persona che non ha compiuto...*

8° Sopprimere le parole: *o per fine di lucro.*

*Sull'art. 329.*

80. Le pene dell'articolo precedente sono diminuite della metà e due terzi, se il colpevole ha soltanto favorito od agevolato la prostituzione o la corruzione di una persona minorenni.

*Sull'art. 330.*

81. Per evitare una grave contraddizione con l'art. 326, numero 2, propongo che le ultime parole dell'articolo 330 siano modificate così: *se si è fatto uso soltanto di insidie o d'inganno.*

e la persona offesa è di età maggiore, la pena della reclusione è da trenta mesi a cinque anni.

*Sull'art. 335.*

82. Aggiungere: e sino a tre mesi, se è legalmente separata, o abbandonata dal marito.

83. *Capoverso.* Stabilire una pena minore per l'adulterio.

*Sull'art. 336.*

84. Sopprimere le parole: *o notoriamente adolte.* Diminuire la pena.

*Sull'art. 337.*

85. Proporgli la soppressione.

*Sull'art. 339.*

86. *N. 1...* ovvero se ha recitato, favorito od agevolato la prostituzione e l'adulterio.

*Sull'art. 340.*

87. Aggiungere un ultimo capoverso: Se al secondo matrimonio non si ebbero figli e non vi fu inganno sulla libertà di stato, la pena è ridotta della metà.

*Sugli art. 345 e 346.*

88. Stabilire una differenza maggiore nelle pene, distinguendo interamente la pena dell'omicidio semplice da quella degli omicidi qualificati, indicati nell'art. 346: per es., da 18 a 24 anni la pena dell'articolo 345, da 22 a 24 quella dell'articolo 346.

*Sull'art. 346.*

89. Aggiungere il caso dell'omicidio commesso con agguato.

*Sull'art. 347.*

90. Aggiungere:  
1° l'omicidio per mandato;  
2° l'infanticidio;  
3° l'omicidio dell'agente della forza pubblica, commesso come mezzo o conseguenza immediata del reato di ribellione.  
91. *Art. 347 bis.* - L'omicidio è premeditato quando il colpevole in tempo anteriore all'azione ha formato il disegno di uccidere e ne ha stabilita la esecuzione.

*Sull'art. 352.*

92. Diminuire la pena da uno a tre anni; e nel caso di morti avvenute in conseguenza del furore indicato nell'articolo 297, stabilire la pena da tre a cinque anni.



Sull'art. 353.

90. Fare delle lesioni personali di categoria inferiore, per poter meglio distinguere questi reati, secondo la loro gravità. Una prima distinzione dovrebbe farsi nel n. 2, dove il fatto che produce solo malattia per 20 o più giorni è assai men grave degli altri. Una seconda distinzione dovrebbe farsi nel n. 3, e stabilire così, oltre i casi di lesioni gravi prevedute dal n. 1 e 2, altre 3 categorie di lesioni, con malattia o impedimento al lavoro: 1° fino a dieci giorni; 2° da 11 a 30 giorni; 3° oltre 30 giorni.

Sull'art. 354.

94. Quando nel fatto preveduto dall'articolo precedente occorre alcuna delle circostanze indicate nei n. 2 e 3 dell'art. 340, ovvero il fatto fu commesso col mezzo di sostanze corrosive, la pena...

96. N. 1. Elevare il minimo. 96. ... commesso per servire di mezzo ad un furto o ad uno stupro...

97. N. 2. Una medesima pena per tutti i casi preveduti dall'articolo 347 non sarebbe giusta.

Non sarebbe giusto equiparare la lesione personale prodotta dal figlio al padre a quella che il padre produce al figlio.

Per la premeditazione e l'impulso di brutale malvagità nei reati di lesioni personali stabilire un aumento minore della pena.

98. Stabilire una diminuzione di pena, per il caso che il colpevole sia la persona da lui deformata o sfregiata.

Sull'art. 359.

99. Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente e nell'articolo 63, e salvo le maggiori pene incorse per i fatti individualmente commessi quando in una rissa fra più persone alcuno è rimasto ucciso od ha riportato una lesione, e se ne ignora il preciso autore, tutti coloro che hanno portato la mano sull'offeso, o che si sono in altro modo resi partecipi del fatto dell'omicidio o della lesione, sono puniti: 1° con la detenzione da quattro ad otto anni, se alcuno è rimasto ucciso; 2° con la detenzione sino a due anni negli altri casi.

Sull'art. 361.

100. Chiunque, fuori i casi di mandato o tentato omicidio, con animo di offendere, spara un'arma, senza offendere alcuno, a punto...

Sull'art. 362.

101. La donna che mediante l'uso

di medicinali o di altre sostanze, ovvero con altri mezzi adatti, adoperati da lei...

Sull'art. 363.

102. Sopprimere le ultime parole: ed è da cinque, ecc.

Sull'art. 364.

103. Chiunque, con mezzi adatti, procura l'aborto ad una donna, senza il suo consenso, è punito da sei a dieci anni.

Se ne è derivata la morte della donna, la pena è della reclusione da 12 a 18 anni.

Sull'art. 365.

104. ... la pena a tal diventa è aumentata di un sesto.

105. Sopprimere il capoverso.

Sull'art. 366.

106. Nel caso di aborto procurato per ragione di onore, le pene stabilite...

Sull'art. 367.

107. Diminuire le pene, perchè spesso la più desolante miseria è il movimento di questo reato.

108. Capoverso - Proporzionare meglio la pena al reato, tenendo presente l'articolo 350.

109. Art. 368 bis. - È equiparato al delitto preveduto e punito nei precedenti articoli il fatto di colui che cede o vende un fanciullo minore di dodici anni alle compagnie giovaghe di saltimbanchi, o ad altri, che in qualsiasi modo ne facciano oggetto di illecita speculazione.

Dolci, che, per talo oggetto, prende il fanciullo, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Sull'art. 370.

110. Diminuire la pena per metterla in maggiore armonia con quella dell'articolo 353, n. 3.

Sull'art. 372.

111. Diminuire la pena e sostituire la detenzione alla reclusione, quando il colpevole è il gerente responsabile o lo scrittore di un giornale, ed il reato non è stato commesso per un fine di privato interesse.

Sugli art. 381-82-83.

112. Riformare l'elemento le pene, e specialmente il minimo.

Sull'art. 382.

113. Aggiungere, in primo luogo, il caso della rapina, o furto con violenza sulla persona.

Sul Capo II.

114. Mutare il titolo, e dire invece: « Del furto violento ».

Sull'art. 390.

115. Ne propongo la soppressione.

Sull'art. 392.

115. Chiunque, con artifizii o raggiunti atti ad ingannare od a sorprendere l'altro buona fede, inducendo alcuno in errore procura...

Sull'art. 412.

117. Non vi è azione penale quando i fatti preveduti nelle disposizioni richiamate nell'articolo precedente sono stati commessi...

118. Aggiungere: « Le persone estranee, che vi abbiano preso parte o cooperato per trarre personale profitto, saranno punito con la norme ordinarie ».

Serraro.

Proposte Resano.

1. Art. 7. - La pena più reati che lo straniero commetta all'estero fuori dei casi indicati nell'articolo 5, sarà quella preveduta dal presente Codice con la limitazione di un terzo.

2. Art. 22. - Dopo le parole « non minore di lire » sostituire la cifra 300 alla cifra 10.

2. Art. 22. - Dopo le parole « non minore di lire » sostituire la cifra 300 alla cifra 10 per ragguaglio di ogni giorno di detenzione.

3. Art. 23. - Sopprimere il capoverso.

4. Art. 25. - Sostituire alle parole « somma non minore di una lira » la maggiore di lire 3000 » le altre « somma non minore di una lira » la maggiore di lire 500 ».

5. Art. 27. - Sopprimerlo.

6. Art. 47. - Sostituire alle parole « Costanza dei propri atti » le altre « Costanza di delinquere ».

7. Art. 47. - Sopprimere il capoverso.

8. Art. 48. - Al n. 1 invece delle parole « non minore di 6 anni » sostituire le altre « non minore di 10 anni ».

9. Art. 48. - Al n. 3. Invece delle parole « nella durata da 1 a 5 anni » sostituire le altre « nella durata da 1 a 3 anni ».

10. Art. 49. - Sopprimere il 1° capoverso.

11. Art. 50. - Sopprimere l'ultimo capoverso.

12. Art. 51. - Aggiungere il seguente capoverso: « Questa pena è

comuni ai prossimi congiunti del provocato o dell'offeso ».

13. Aggiungere un articolo 184, nel quale sia riprodotto l'articolo 183 che resterebbe abitato. S'intende l'articolo 183 del progetto.

14. Art. 185. - N. 1. Invece delle parole « da 6 a 15 anni » le altre « da 6 a 10 anni ».

15. Art. 185. - Invece delle parole « e le altre pene sono divisibili di un sesto » sostituire « e le altre pene sono divisibili di un quarto ».

16. Art. 185. - Invece delle parole « con la reclusione per tempo non minore di 12 anni » sostituire « per tempo non maggiore di 15 anni ».

17. Art. 50. - Invece delle parole « diminuisce di un sesto » - « diminuisce di un quarto ».

18. Art. 60. - Sostituire alle parole « colorialmente » l'altra « spontaneamente ».

19. Art. 62. - Al capoverso. Dopo le parole « libertà personale » aggiungere le altre « della rapina ».

20. Art. 115. - Sostituire alla parola « è punito con la detenzione » le altre « è punito con la reclusione ».

21. Art. 115. - Capoverso 1°. Dove è detto « detenzione » sostituire « reclusione ».

22. Capoverso 2°. Sostituire alle parole « da 3 a 15 anni » le altre « da 3 a 10 anni ».

22. Art. 117. - Invece delle parole « detenzione da 1 a 5 anni » le altre « da 3 ad 8 anni ».

Ultimo capoverso. - Invece delle parole « è aumentato di un terzo » sostituire « è aumentata da una metà a due terzi ».

23. Art. 138. - Dopo le parole « chiunque fuori dei casi preveduti nell'articolo 63 preta aggiungere le altre « di libera volontà »; e dopo le parole menzionate nell'articolo precitato, aggiungere « e consentendo lo scoppio e il carattere di delle bande ».

24. Art. 173. - Invece delle parole: « con la detenzione sino ad un anno » sostituire « con la detenzione sino a sei mesi ».

25. Art. 171. - Sostituire alla dizione di questo articolo quella dell'attuale articolo 269 del Codice penale italiano, con le modifiche introdottivi con la legge del 1° giugno 1875, mutando le parole: « carcere » in quella di « detenzione ».

26. Art. 172. - Sostituire alla particella alternativa « o » la congiuntiva « e » dicendosi: « nell'esercizio e con altrui ».

27. Art. 175. - Sopprimere le parole: « con la detenzione sino a 3 mesi e ».



28. Art. 190. — Sopprimere l'ultimo capoverso.

29. Aggiungere all'articolo 203 un altro articolo 203 bis del tenore seguente:

« Se la calunnia cade invece che su tutto il fatto costitutivo del reato, unicamente sulle circostanze aggravanti dello stesso, la pena della reclusione sarà da un anno a tre ».

30. Art. 205. Sopprimere le parole: « *seguì il nero o l'oca ciò che si è* ».

Aggiungere un capoverso del tenore seguente:

« Tale pena da 3 a 18 mesi sarà irrogata a colui che nega il vero o fa ciò che si è fatto in altri suoi qualità interrogato ».

31. Art. 211, 212, 213. — Sostituire alle parole: « *il procuratore* » e le altre « *l'avvocato ed il procuratore* ».

32. Art. 233. — Sopprimere il n. 4 e relativamente nel penultimo capoverso l'indicazione di esso.

33. Art. 314, b. 1. — Dopo le parole: « *l'eccezione o la fatto* », aggiungere le altre « *l'adulatore, il direttore, i fratelloni di delinquenti, l'incaricato della custodia o del trasporto* ».

34. Art. 319. — Supprimerlo.

35. Art. 336. — Capoverso. Modificarlo così: « *Con la stessa pena è punito la concubina* ».

36. Art. 345. — Invece delle parole: « *reclusione non minore di 20 anni* » sostituire le altre « *reclusione per la durata di 20 anni* ».

37. Art. 347, b. 2. — Dopo le parole: « *con premeditazione* », aggiungere le altre « *quante volte nel disegno formato e fermato prima dell'azione di commettere la morte di una persona determinata o non determinata, quando anche la esecuzione debba dipendere da qualche circostanza o condizione* ».

38. Art. 362. — Invece delle parole: « *l'altra buona fede* » sostituire le altre « *la buona fede del danneggiato* ».

39. Art. 368. — Sopprimere le parole: « *e chi la ha fermato* » e sostituire la parola « *altri* ».

40. Art. 398 bis. — Da aggiungere: « *nei casi preveduti dall'articolo 397 e 398 non si può procedere senza la querela della parte danneggiata* ».

ROSANO.

#### Proposte Mazzolini.

Al disegno di Codice penale in discussione, si propongono i seguenti emendamenti:

Art. 174. — Si sostituisce la dizione: « *Il ministro di un culto che, nello esercizio delle sue funzioni, pubblicamente*

offende le istituzioni o le leggi dello Stato o gli atti dell'autorità, recitando il disprezzo, è punito ecc. (come il disegno) ».

Art. 174. — Il ministro di un culto che, abusando della forza materiale derivante dal suo ministero, eccita a trasgredire le leggi dello Stato o gli atti dell'autorità; turba con indebita ingerenza, la pace e gli interessi patrimoniali delle famiglie; rifiuta ed impone, a chi non lo volesse, atti del suo ministero o, in altro modo, porta offesa alla libertà di coscienza e di culto dei cittadini, è punito... (come il disegno).

« *Si propone inoltre un articolo aggiuntivo per una speciale sanzione penale contro il ministro del culto che presta il suo volontario concorso col rito religioso al matrimonio prima della celebrazione di esso nelle forme stabilite dal Codice civile* ».

Art. 210. — « *Ove sia ritenuta la sanzione penale per lo appropriare in materia civile, malgrado le disposizioni generali di cui ai precedenti art. 46 e 47, credesi necessario aggiungere dopo le parole in giudizio civile l'avverbio acclamatorio perchè solo la scienza e coscienza del mentecito, costituiscono la essenza di questo reato* ».

Art. 319. — Si propone venga soppresso ».

Art. 340. — Si sostituisce: « *Chiunque impedisce al matrimonio da contrarre in via prima dello scioglimento del medesimo, è punito..... (come nel disegno) ».*

MAZZOLINI.

Libro 3° — *Delle contravvenzioni in specie.* Titolo 2°, Capo 1° — *Contravvenzioni riguardanti le armi e le materie esplosive.*

#### Proposte di Belmonte e Napolitano.

Modificazione dell'art. 447.

Art. 447. — Per gli agenti della legge penale si considerano tutti i luoghi contenenti materie esplosive o chimiche capaci di danneggiare in qualsiasi modo la persona;

2° Le armi o strumenti perforanti o da taglio portate senza ragione di ufficio, mestiere, o scopo lecito, e fuori l'ambito nel quale possa giustificarsi se lo scopo lecito, a meno di spcial licenza dell'autorità competente;

3° Tutti i ferri di mestiere o gli arnesi capaci di offendere asportati a scopo o con fine criminosa;

4° A meno di speciale licenza dell'autorità competente perche pericolose, tutte le armi corte da pugno, detti coltelloni a serrovo, e le armi da taglio e punta o semplicemente taglienti o perforanti ebbene in bastoni, canne e mazze e facilmente disassemblabili per lo loro misura.

DI BELMONTÈ — NAPOLITANO.

#### Proposte Nicolletti.

Nell'art. 336 (Conculabito) si desidera la soppressione delle parole « *e notoriamente altrove* ».

L'art. 337 dovrebbe essere totalmente soppresso.

All'art. 320, che comincia « *Chiunque, ecc.* », in luogo pubblico ed aperto al pubblico... » qua ed si devono mettere queste parole « *Capaci di produrre il pubblico scandalo* ».

Capo 2° — *Del Fatto.*

Articolo 333. — « *Chiunque con violenza, ecc.*... sarà punito da 3 a 7 anni ».

Si chiede la soppressione totale degli altri due righe dello stesso articolo, cominciando dalle parole « *e se le ritiene o intrasa senza violenza o minaccia, ecc.*... da 6 mesi a 3 anni ».

Capo 3° — *Lesionici.*

L'art. 328 dev'essere così modificato: « *Chiunque per scrivere all'altri libidine o altro alla prostituzione o minorenne dell'uno o dell'altro sesso o eccita la corruzione, ecc.* ».

E al n. 1 di questo articolo invece della parola *facoltà* deve mettersi *persona*.

Nell'art. 329 deve dirsi: « *Chiunque favorisce ed eccita alla corruzione o prostituzione un minorenne dell'uno o dell'altro sesso nei modi, ecc.* ».

Si desidera la definizione della premeditazione.

NICOLLETTI.

#### Proposta Della Rocca.

Il Governator del Re entro tre mesi dall'approvazione del Codice proporrà al Parlamento la spesa straordinaria occorrente per attuare la riforma penitenziaria contemplata nel Codice medesimo, da ripartirsi in diversi esercizi.

Fino a che tutti gli stabilimenti penali non siano conformati al sistema del piano ordinato dal nuovo Codice le pene si scontoreranno negli stabilimenti attuali nei modi più conformi alle disposizioni del Codice che saranno determinati con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Il Governo del Re avrà facoltà di pubblicare il Codice penale allineato, con le modificazioni risultanti dalle deliberazioni del Parlamento. Entro un mese dall'approvazione del Codice, sarà nominata una commissione composta di quattro membri, nominati metà dal Senato, e per l'altra metà dalla Camera elettiva. La quale commissione sotto la presidenza del ministro di grazia e giustizia procederà alla definitiva compilazione degli articoli del Codice in conseguenza delle deliberazioni del Parlamento, al loro coordinamento tra essi con le leggi di procedura penale e con le altre branche delle legislazioni, nonché alla redazione delle disposizioni transitorie, e di tutto quello che occorrerà per attuare il Codice medesimo.

Sull'allegato.

All'articolo 135, si aggiunge quanto segue, dopo la parola politico: « *ed amministrativo*, oppure con intimidazioni impone o contraria una determinata candidatura ».

Modificazione all'articolo 130.

Chiunque è concorso nella risoluzione di più pene per commettere alcuno dei delitti previsti negli articoli 101, 112, 113 e 114 a penna delle pene stabilite dai medesimi, diminuite da un terzo alla metà, quante volte si fossero concertati e conchiusi i mezzi qualche che ad agire.

Propongo che la pena del porto della pistola o rivoltella senza licenza rimica da un anno come minimo insieme a due anni di arresto.

Se poi dette armi sono infedeli la pena non potrà essere minore di due anni.

Agli articoli 128 e 240.

S'aggiunga la parola *volontariamente*.

Art. 325.

Quell'che toglie volontariamente la vita ad alcuno è reo di omicidio volontario.

All'art. 349.

La disposizione di questo articolo non sarà applicata quando l'autore del reato potesse facilmente prevedere le conseguenze della sua azione.

Ed in tal caso la pena dell'omicidio sarà diminuita della metà.  
Pel reato commesso nell' art. 170 propongo che la pena cominci da lire 500 estensibile a 5000.

**Aggiunzione all'articolo 287.**

Così che mediante doni e promesse, o per qualsiasi collusione si allontana dagli innanzi, a giudizio non la stessa pena prevista nell' articolo 287 del progetto.

È giudicato e punito secondo la legge del regno il cittadino o lo straniero che commette in estero territorio un reato contro la sicurezza dello Stato od il reato di falsa moneta avente corso legale nel regno, o di contraffazione dello stiglio, o di titoli di pubblica credito dello Stato, o di carte di pubblico credito.

Non si applica la disposizione del paragrafo precedente qualora concorrono esplicitamente le tre seguenti condizioni:

1° Che il cittadino o lo straniero sia stato:

1° Condannato all'estero;

2° Che abbia espiata la pena;

3° Che la pena espiata anche quando non fosse che una parte della pena inflittagli con la condanna, si trovi uguale a quella comminata dal Codice penale del regno.

È giudicato e punito secondo la legge del regno il cittadino o lo straniero che in estero territorio commette un reato in pregiudizio di un cittadino o straniero ed entra in qualunque modo nel territorio del regno.

Nonché si applica la legge del paese dove il reato fu commesso se essa stabilisce pena più miti o condizioni penali più favorevoli all'imputato.

Ogni reato sarà punito secondo la sua qualità, non pena o criminali, o correzionali, o di polizia.

Il reato soggetto a pena criminali chiamasi misfatto.

Il reato soggetto a pena correzionali chiamasi delitto.

Il reato soggetto a pena di polizia chiamasi contravvenzione.

**Articolo transitorio.**

Le controversie sulla commutazione ed esecuzione delle pene, a termini del nuovo Codice saranno decise dalla sezione degli appelli correzionali in base ad una tabella di equiparazione che sarà decretata per decreto reale, udito il Consiglio di Stato.

**Art.**

Non si applicano le precedenti disposizioni di questo articolo se concorre una delle seguenti condizioni:

Che il fatto secondo la legge del luogo in cui fu commesso non costituisca reato.

Che l'azione penale secondo la legge medesima sia estinta.

Che l'imputato giudicato all'estero sia stato assolto.

Che condannato all'estero la pena sia estinta secondo la legge del luogo dove fu commesso il reato.

Che condannato all'estero abbia espiato interamente la pena.  
Che condannato all'estero abbia espiato una parte della pena, ma equivalente alla totalità della pena più miti comminata dalla legge del Regno; si tien conto della pena espiata all'estero, sottraendo, dalla pena da infliggere, la quantità della pena espiata all'estero quant'è volte sia della medesima specie.

E quando sia di specie diversa sottraendo dalla pena da infliggere quella quantità che costituisce l'equivalente della quantità di pena espiata all'estero, secondo le norme che saranno indicate con apposita disposizione.

E se la pena irrogata dal Codice penale estero non è ammessa dal Codice penale italiano, il giudice si ridurrà al valore di una delle pene adottate dalla legge del Regno, e propriamente di quella, non la quale secondo la sua estimazione, serba più notevoli caratteri di rassomiglianza e di affinità.

**Sull'art. 51.**

Propongo che la ingiusta provocazione di cui all'articolo 51 debba distinguersi in grave e semplice a termini del Codice tra imperatore e che la diminuzione di pena sia comminata nell'uno e nell'altro caso, a seconda delle disposizioni vigenti.

**Art. aggiuntivo al 2° tit. del lib. primo.**

Le multe, le ammende, le somme derivanti da cauzioni incamerate, o dal prezzo degli oggetti confiscati sono destinati per tre quarti al ristoro dei danni, interessi e spese sofferte principalmente dagli innocenti perseguitati per errore, o comunque nei giudizi penali, e quindi ai diseredati poveri; purché i colpevoli che debbono per legge soddisfare si gli uni, che gli altri, non ne abbiano modo.  
Il Governo del Re organizzerà per decreto l'Amministrazione di una Cassa chiamata Cassa delle ammende destinata a ricevere e ripartire tali somme.

**Aggiunzione all'art. 82.**

Salvo che non sia altrimenti disposto l'annullata sarà applicata a coloro che ne facciamo domanda.

**Art. 2. Quarto comma.**  
... per ipotesi, per durata, ed anche per qualità, quando la pena pecuniaria non fosse stata già pagata.

**Comma da aggiungersi all'art. 2.**

Il tempo durante cui fu espiata la pena inflitta in forza della precedente legge penale sarà difficato puramente e semplicemente se la condanna che aveva sostituita in virtù di questo Codice.

**Art. 7. Primo comma.**

Propongo la soppressione che comincia così: lo straniero infino al numero 2 dell'articolo 7.

Secondo comma sostituitivo all'ultimo comma dell'articolo 7.

Il Governo può espellere dal territorio dello Stato lo straniero che commise un reato punibile con la pena della detenzione e della reclusione, commesso in territorio straniero a danno di straniero purché sia punibile o punito colla pena, della detenzione in sopra; e ciò quant'è volte non se ne domandi la estradizione.

Tale facoltà potrà essere esercitata anche quando la condanna pronunciata all'estero sia stata scontata.

**Articolo 221.**

Chiunque senza scopo di furto o di recar danno od ingiuria, ad altri, ma solamente per l'esercizio di un professio scritto esprime o recita, o trasmette un debito od alla soddisfazione di una obbligazione qualunque, o disturbi un altro possesso, demolisce, fabbricati, dotti acque e simili, o punto con la multa da lire cinquanta a lire cinquecento, salvo pene maggiori in caso un reato per sé stesso maggiore.

Segue l'articolo come nel progressivo a cominciare dal primo capoverso.

Infine si aggiungano gli articoli... del Codice penale vigente.

In ultimo l'articolo 225 del progressivo.

I discorsi, le arringhe, le memorie e le difese che si pronunciano o si produurranno nei giudizi civili o penali non danno luogo ad azione penale per offraggi alla pubblica autorità. Bensì potrà essere inflitta la soppressione degli scritti e stampa per la parte offraggiata od ingiuriata, e così l'avvocato ed il procuratore saranno assoggettati alle misure disciplinari previste nelle leggi, nonché agli interdizni che ne conseguono.

Tali provvedimenti saranno di competenza del ministero del magistrato, i ministri a cui furono fatte le pubblicazioni od i discorsi di cui trattasi, salvo

gravante alla giurisdizione immediatamente superiore.

**Articolo 33. Aggiunta.**

Primo capoverso: Il tribunale civile dispone gli assegnamenti da farsi alla famiglia del condannato o ad altri che vi abbiano diritto, dispone i sussidi alimentari in pro' del condannato che debba limitarsi al piccolo sussidio.

Può il magistrato che condanna aggiungere alla pena inflitta per reato di sangue o contro l'onore delle famiglie l'obbligo del condannato di dimorare, per la durata di cinque anni dopo la espiazione, all'istanza di sei chionieri dal domicilio degli offesi e danneggiati.

Tale divieto cessa quando non facciano istanza al magistrato, che lo pronunziò o i medesimi offesi o danneggiati.

**Aggiunzione all'articolo 38.**

Nei casi di responsabilità civile saranno osservate le disposizioni del Codice civile.

**Modificazioni all'articolo 32.**

La condanna alla reclusione per oltre tre anni produce l'interdizione temporanea da pubblici uffici per un tempo pari a quello della condanna. Il condannato inoltre non potrà essere uominato tutore, perito, né fare testimone negli atti, né disporre in giudizio, né essere ammesso a prestare per somministrare semplici indicazioni.

La condanna all'ergastolo produce la interdizione perpetua dagli uffici e disingegni di cui sopra e occhio, ed ancora priva il condannato della patria potestà, dell'autorità maritale, e della capacità di testare.

Però non è nullo il testamento del condannato all'ergastolo avente data certa anteriore alla consumazione del reato che dà luogo alla condanna.

DELLA ROCCA.

**Proposta Pavese ed altri.**

Aggiungere all'articolo 22 un allinea del seguente tenore:

« Il ricavo delle multe inflitte a termini di questo Codice è principalmente destinato al risarcimento del danno delle detenzioni che l'autorità giudiziaria avrà giudicato illegittime nei casi e nelle forme dalla legge previsti.

« PAVESI, MARCOA, PATERNOFFO, FINOCCHIABO, APPELLE, CUCCIA ».



### Proposte Franceschini.

Art. 47.

Non è punibile colui che nel momento in cui ha commesso il fatto era in tale stato di debolezza o di morboza alterazione di mente da togliergli la coscienza dei propri atti, in libertà di elezione o la responsabilità di operare altrimenti.

Quando a seguito di una sentenza si è dichiarato che l'accusato non poteva per i motivi sopra accennati essere punito, il presidente del tribunale o della Corte deve darne subito avviso al Ministero dell'Interno per quei provvedimenti che saranno creduti opportuni per garantire la società degli individui che, riconosciuti non imputabili, possono essere di pericolo.

Art. 56.

Oltre le diminuzioni di pena stabilite dalla legge, qualora concorrono circostanze attenuanti in favore del colpevole, tutte le pene sono diminuite di un sesto, e potranno esserlo anche di una metà, tenuto conto dello stato in cui trovavasi l'agente e delle circostanze che accompagnarono il reato.

Art. 201.

La pena di cui all'articolo 201 sarà dell'arresto misto di due mesi, o di una multa da lire cento a mille, se il persona in esso contemplata avranno rifiutato o omesso dal comparire o prestare l'ufficio dovuto per legge, sia per la non comparizione dei testimoni le relative disposizioni nel Codice di procedura penale, e quanto ai giurati le disposizioni dell'articolo 44 della legge 8 giugno 1874.

Art. 214.

La pena di cui all'articolo 214 sarà ridotta all'arresto estensibile a sei mesi, ed anche, a seconda delle circostanze, ad una ammenda fino a lire mille, se il favoreggiamento non fu prestato per lucro o per altra malvagia ragione.

Va esente da pena chi ha prestato l'aiuto per procurare l'imputato a diminuire la pena di un prossimo congiunto, del tuolo e del pupillo.

Art. 218.

Per i delitti previsti nei precedenti articoli si procede solamente a quella di parte, e la restituzione o detestazione della querela può avere luogo in qualunque stato della causa ed anche all'aprirsi del pubblico dibattimento nel primo giudizio, ed escluso nel giudizio d'appello.

Art. 350.

Si propone debba aggiungersi in parola « vitale » e che la scusante debba estendersi, oltre i prossimi congiunti, alle persone che possono esservi indotte da causa d'onore o da vincolo di affetto.

Art. 38.

Articolo da aggiungersi.

Lo Stato è tenuto ad una indennità a favore dei condannati riconosciuti innocenti, e della vedova e dei figli se la innocenza fu riconosciuta dopo la morte del condannato.

FRANCESCINI.

### Proposte Luporini.

Art. 2.

Che ai due ultimi capoversi del progetto si sostituiscono le proposte della Commissione, eccetto quella che riguarda la retroattività della prescrizione.

Art. 6 e 7.

Che, rispetto ai resti commessi all'estero, là dove si ordina che debba applicarsi la legge più mite, fra la patria e la nazionale, si stabilisca invece che, in tal caso, la pena della legge italiana, che dovrà solamente applicarsi, riceverà una diminuzione, in conformità di quanto dispongono i Codici Sardo-Italiano e Toscano.

Art. 7, primo capoverso.

Che per il reato commesso all'estero dallo straniero contro altro straniero, non possa procedersi nel rito al giudizio e alla condanna, se non quando:

1° Non sia stata accettata la estradizione;

2° Non si sia potuto procedere alla espulsione;

3° O lo straniero abbia in questo secondo caso dichiarato di voler essere giudicato dai tribunali italiani.

Art. 10.

Che le pene, sull'esempio del Codice toscano, siano divise in *comuni e proprie*, e così si toglia ogni differenza, da una parte, fra la *detenzione e l'arresto*, e dall'altra, fra la *multa e l'ammenda*, salvo poi a stabilire che, rispetto alle contravvenzioni, tanto la *detenzione quanto la multa* non possono applicarsi oltre una certa misura.

Art. 14.

Che sia lasciato in facoltà dei condannati alla detenzione per un tempo

non inferiore a 5 anni, i quali abbiano tenuto buona condotta e scontato una porzione della pena, di far passaggio allo stabilimento penitenziario intermedio di cui parla l'articolo 13, tenendoli separati dai condannati alla reclusione.

Art. 31.

Che si determini il raggugliamento fra la pena del confino e dell'esilio locale e quella della detenzione in cui le prime due saranno convertite in caso d'insurrezione; e che si ordina che le stesse pene del confino e dell'esilio locale, per i minorenni, per le donne e per gli stranieri non residenti nel rigo, saranno sempre convertite in quella della detenzione, secondo lo stesso raggugliamento.

Art. 22.

Che o si abbassi il limite massimo della multa o si accresca il massimo della detenzione in cui dovrà convertirsi in caso di mancato pagamento.

Art. 250.

Che si disponga che i padri andranno immuni da pena, se prima del combattimento abbiano cercato di comporre le parti, o se per opera loro il duello ha avuto conseguenza meno gravi.

Art. 309.

Che venga soppresso.

Art. 337.

Che venga soppresso.

Art. 353, n. 2°.

Che si cangiino le parole: « se ha prodotto pericolo di vita ».

Tit. X.

Che vengano aumentati tutte le pene onde sono puniti i furti qualificati.

LUPORINI.

### Proposte Chimiri.

Il sottoscritto propone al Titolo I i seguenti emendamenti:

Sull'art. 2.

Che siano soppressi gli ultimi tre alinea dell'articolo 2, che cominciano con le parole: « Se la pena è stata già inflitta con sentenza divotiva irrevocabile » e finiscono con le parole: « salvi i diritti dei terzi ».

Titolo II.

All'art. 36.

Propone la soppressione dell'articolo 36 e la riprestituzione del sistema dei gradi con le norme contenute nel caso II del libro I del progetto Zanarelli-Savelli, rinviando alla Commissione coordinatrice l'adattamento al presente allegato.

Titolo IV.

Propone che l'articolo 47 sia così modificato:

« Non è punibile colui che nel momento in cui ha commesso il fatto era in tale stato di alterazione o infermità di mente da non avere la coscienza di commettere un delitto, ovvero vi fu costretto da una forza esterna alla quale non poté resistere ».

All'art. 50.

Si propone la soppressione dell'ultimo alinea così concepito: « Tuttavia se l'accesso è stato il effetto del turbamento di animo prodotto dal timore della violenza o del pericolo l'autore del fatto va esente da pena ».

Art. 51.

Si propone che sia trasferito nella parte speciale al titolo IX capo III modificandolo nei sensi dell'articolo 353 del progetto Posina, rinviando alla Commissione di coordinamento la formula concreta della quale detta modificazione deve essere introdotta.

Libro II.

Art. 112.

Qualunque commette un fatto contro la vita, l'integrità o la libertà della sacra persona del Re è punito con l'ergastolo.

Si applica la stessa pena se il fatto è diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale del Principe ereditario, della Regina regnante o del Reggente, durante la reggenza.

Art. 173 e 174.

Art. 173. Il ministro di un culto, che nell'esercizio del suo ministero, con discorso proibito o fatto in pubblica riunione, o con scritti altrimenti pubblicati, abbia oltraggiato le istituzioni, le leggi dello Stato, un decreto reale o qualunque altro atto della pubblica autorità, sarà punito con la detenzione fino a sei mesi e con la multa fino a lire mille.

Art. 174. Se il discorso, lo scritto o il fatto pubblico, di cui nell'articolo precedente, sono diretti a provocare la disobbedienza alle leggi dello Stato o



ad atti della pubblica autorità, la pena sarà della detenzione di sei mesi a due anni e della multa da lire 1000 a 2000.

Ove la provocazione è seguita da sedizione o rivolta, l'autore della provocazione, quando non sia complice, sarà punito con la detenzione da due a cinque anni e con la multa da 2000 a 3000 lire.

Propone la soppressione degli articoli 226 e 230, e la sostituzione a quest'ultimo del seguente articolo:

Le pene stabilite dagli articoli 228 e 229 saranno diminuite della metà se prima del duello la controversia venne deferita ad un giuri di onore.

B. CHIMARRI.

**Proposta Sonnino.**

Sull'art. 396.

Alle parole « da uno o cinque anni e con multa da lire mille a cinquanta » sostituire « da sei mesi a due anni e con multa da lire cinquecento a duecento ». Precisare meglio che l'ingranno deve essere doloso.

SINDRY SONNINO.

**Proposta Patronio.**

Il sottoscritto invita all'onorevole ministro guardasigilli a titolo di modesta raccomandazione la soppressione della parola *professione* dagli art. 352 e 355.

È una parola che può recar grandissimo danno materiale e morale ai medici, e soprattutto ai chirurghi neutralizzando l'azione in molti casi, in cui una opportuna audacia può salvare un infermo...

Quella parola se resta come trovata negli articoli segnati, costringe a delle omissioni pericolose.

Il chirurgo può essere colpito dal detto articolo tanto se opera, quanto se non opera.

PATRONIO.

**Osservazioni del deputato Puglia.**

(Omnegate alla Presidenza).

Il sottoscritto fa voti perchè l'onorevole guardasigilli prenda in considerazione le seguenti osservazioni, in aggiunta a quelle presentate finora.

L'ultimo vocabolo (penale) scritto nell'art. 1 del progetto pare restringa la azione del reato, che riuscirebbe completa se quella parola si eliminasse.

Le leggi speciali difatti, amministrative o finanziarie, comprendono tutte il divieto di certi fatti e comminano delle pene, creando così la figura di nuovi reati, ma quelle disposizioni penali hanno base per trasmettere una legge amministrativa in legge penale, e secondo la nozione del reato scritto nell'art. 1, codesti fatti non entrerebbero nella categoria dei reati.

2. La riprensione giudiziale, e la vigilanza dell'autorità politica pare debbano essere sotto la categoria delle pene di cui all'articolo 10 del progetto, perchè sono vere e proprie pene, sia perchè la riprensione non è necessaria necessariamente come l'interdetto legale, sia può e non applicarsi (art. 134), e sia perchè la riprensione che talvolta entra in comunicazione, tale altra volta si applica per degradazione della detenzione (art. 30).

3. Prima di accordare così larga parte nella scala delle pene alla recisione col sistema di segregazione cellulare, io prego l'onorevole ministro di farsi conoscere gli studi fatti a Palermo nel 1838-39-40 con l'intervento del Lucas, e i movimenti carcerari di quell'epoca.

Mi risulta, che dopo quegli studi, e quando gli ammalati di tisi, e gli alienati, ebbero in numero stragrande fu trovato indispensabile di abbandonare il sistema cellulare come uno dei modi di espiazione, per la propria incertezza.

Da ciò proviene che l'edificio cominciato con un sistema fu modificato con altro, ed ora si osserva un braccio o raggio costruito col sistema cellulare, e con gli accessori corrispondenti, un altro per metà con quel sistema, e l'altro col sistema della detenzione comune, e gli altri tutti col sistema della detenzione comune.

4. Chiedo se studi se l'art. 30 può completarsi con una disposizione che accordi il diritto alla rifazione, a carico dei condannati, delle spese sopportate dagli istituti di pubblica assistenza per le giornate di ospitalità e per le cure apprestate ai feriti.

La necessità di tale disposizione deriva da che gli istituti di pubblica assistenza non possono andare compresi e riguardati come uffici o danneggiati, e quindi non possono ignorarsi della condanna ai danni interessi.

Codeste spese di medicatura o di ospitalità potrebbero comprendersi nelle parole giudiziarie.

5. L'applicazione delle attenuanti si rende spesso inefficace, specialmente quando la pena si applica da un giudice che non esamina il fatto.

Occorrerebbe aggiungere all'art. 55 una disposizione che assicuri non potersi applicare mai, se le attenuanti furono ammesse, una pena maggiore del minimo segnato dalla legge nella sua prescrizione.

6. Si dovrebbe esaminare se sono cessate le ragioni per le quali con la legge 27 novembre 1870, n. 6030 fu aggiunto un epoverso all'art. 153 del Codice del 1859 che ora è sostituito dall'art. 112 del progetto.

M'incanterei forse, ma pare che politiche esigenze consiglino di rinnovare e mantenere quella disposizione scritta nell'art. 3 del decreto legge di sopra invocato.

La nuova figura di reato scritta nell'art. 20 relativamente ai giurati la tengo inutile e pericolosa.

L'esonazione ottenuta mercè false allegazioni, rientra nelle previsioni dei leggi comuni, per l'uso di documenti falsi.

È poi un pericolo minacciare una pena per un fatto già esaminato ed accettato dalla Giunta amministrativa o dalla Corti d'assise, che serve a riproporre in esame ciò che fu giudicato.

8. La disposizione dell'art. 353 mantiene la disposizione del 450 del Codice del 1859.

Ma è giusto che la condizione delle persone mitighi la responsabilità che si assume con l'esercizio di minacce o di violenze.

9. Alla frase: *prìe che fosse pronunciata la condanna* scritta nell'art. 334, dovrebbe sostituirsi l'altra: *prìe che la condanna fosse diventata irrevocabile*; così si eliminerebbe il dubbio finora sollevato sull'applicabilità del beneficio di legge in pendenza del ricorso in Cassazione.

10. Nel caso di bigamia laddove il primo matrimonio non è valido, l'azione penale non si promuove.

Quale significato ha dunque la disposizione del 341 che fa decorrere la prescrizione dell'azione dalla data della dichiarazione di nullità di uno dei due matrimoni?

Forse m'inganno: ma se si dichiara nullo il primo matrimonio non è più caso di prescrizione di azione, ma di inesistenza di reato.

PUGLIA.

**IN CORSO DI STAMPA**

**Raccolta dei Discorsi più importanti pronunziati alla Camera dei Deputati in occasione della Discussione del Codice Penale.**

— Un volume di oltre 300 pagine . . . . . L. 3 —

*Di questi Discorsi si riprodussero solo le parti dottrinali riferentisi al sistema generale del Codice o ad articoli speciali di esso.*

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE

33 - VIA CARLO ALBERTO - 33

**ROMA**

Piazza S. Silvestro, 75, piano 1°

**NAPOLI**

Calata Trinità Maggiore, 53, p. 1°

Succursali: **GENOVA**, Corso Vittorio Emanuele, 10; **FIRENZE**, Piazza S. Benedetto, 3.

**PARIGI**, Via Maqueda, 19; **CAGLIARI**, Via Valabotto, 1.

*D'IMMINENTE PUBBLICAZIONE*

IL NUOVO  
**CODICE PENALE ITALIANO**

INTERPRETATO

SULLA SCORTA

DELLA DOTTRINA, DELLE FONTI, DELLA LEGISLAZIONE COMPARATA  
E DELLA GIURISPRUDENZA

DALL'

**Avv. GIULIO CRIVELLARI**

*Sostituto Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino*

**R**ISORTA a dignità di nazione libera ed indipendente, l'Italia, sino dai primi giorni della proclamazione della sua indissolubile unità politica, comprese che questa non avrebbe potuto trovare saldo fondamento che nell'unità delle leggi, e dovette farsi persuasa che le leggi, delle quali era più urgente il bisogno di far scomparire ogni ingiusta difformità, erano quelle che, riferendosi all'esercizio del magistero penale, hanno rapporti diretti coll'ordine pubblico e col diritto pubblico dello Stato.

Nulla è più irrazionale e più feconda di dannose conseguenze della disparità delle leggi penali che governano un solo e medesimo paese, poichè, se gli stessi fatti, non essendo posti fra i malefici, sono leciti ed innocenti in una parte dello Stato, ed in un'altra vanno soggetti a pene, e talvolta a pene severe; ovvero, se un unico fatto può essere assoggettato nelle varie provincie a diversa misura di repressione, la pena minacciata ed applicata e la sua misura ed intensità sono ridotte ad un valore del tutto arbitrario ed empirico. Presso noi presentavasi inoltre lo strano e deplorabile fenomeno che, mentre in una regione si reputavano sufficienti alla conservazione ed alla custodia dell'ordine sociale le pene che rispettano l'inviolabilità della vita umana, nelle altre si stimava a tal uopo assolutamente indispensabile l'estremo supplizio.

Dopo il lungo lavoro che si era venuto accumulando per l'unificazione della legge penale, ed a cui avevano partecipato tanti luminari della Cattedra e del Foro, insigni nomi di Stato, Assemblee di magistrati e di legislatori, e ben quattrodecim Guardasigilli, toccava all'eminentissimo Guardasigilli attuale, on. Zanardelli, l'invidiatissimo onore di far passare la riforma, dopo averne curato il miglioramento ed avervi introdotto arditi e sostanziali mutamenti.

Biblioteca comunale Archiginnasio

« L'opera del valoroso ministro merita lode »; scrisse nella sua dottissima Relazione l'Illustre Villa, Vice Presidente e Relatore della Commissione della Camera dei Deputati, sul Progetto di Codice presentato dallo Zanardelli. Progetto che fu splendidamente approvato dalla Camera stessa nella tornata del 9 giugno corrente, con voti e raccomandazioni di appararvi alcune, non però sostanziali, modificazioni.

Ora sta dinanzi alla Camera vitalizia, la quale, non v'ha dubbio, informata a quello stesso spirito di patriottismo e di unificazione da cui si mostrò animata la Camera elettiva, vi darà del pari la sua alta approvazione onde togliere dalle patrie leggi quest'ultimo avanzo di divisione.

Il nome dello Zanardelli apposto al Codice di commercio ed al Codice penale sarà tramandato alle venturo generazioni a dato ad esempio di energia ed operosità somme, di ingegno vastissimo, di mente di giureconsulto elevatissima.

Il Codice così approvato dalla Rappresentanza nazionale è, lo si può affermare con orgoglio di Italiani, quanto di meglio possa essere dalla mente di un legislatore; esso è la sintesi della moderna dottrina più liberale e più generalmente accettata su codesto argomento, e già raccolse il suffragio dei più elevati penalisti e pensatori sia nostrali che stranieri, i quali lo salutarono come un vero monumento di sapienza legislativa e tale da presentare al mondo delle nazioni il modello più perfetto di un Codice punitivo.

Un Codice siffatto richiede un'interpretazione condegna.

La nostra Società, come ha curato di iniziare un degno commento del Codice di Commercio e degli altri Codici non appena promulgati, così non ha voluto frapponere indugio a fare altrettanto per il Codice penale, e ne ha affidato l'incarico all'avvocato Giulio Crivellari, Sostituto Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino.

Il Crivellari con cura sollecita ed amorevole attende da parecchi anni a questo lavoro, sin da quando, per così dire, si cominciò a parlare di voler arricchita la Patria di un Codice penale unico; egli ne studiò, raffrontandoli, i singoli Progetti; prese profonda conoscenza del parere delle Magistrature del Regno, di quello degli Istituti scientifici, dei più valenti cultori delle scienze penali e dei più illustri giuristi; e raccolse un vero tesoro di giurisprudenza delle Supreme Corti regolatrici sul Codice toscano e sul sardo-italiano, che diedero il maggior contingente di disposizioni al Codice novello.

Il valore scientifico e pratico del Crivellari nelle materie penali è ormai noto. Con la sua Opere recenti da noi pubblicate: *Il Duello nella dottrina e nella giurisprudenza*; *Dei Reati contro la vita e l'integrità personale*; *Dei reati contro la proprietà*; *Concetti fondamentali di Diritto penale*, ha dimostrato ad evidenza non solo di essere perfetto conoscitore del genere punitivo, ma di sapere, altresì, interpretare con mente maestra la legge positiva; attitudine, d'altronde, che in lui si rivela dalle funzioni che disimpegna, rappresentando da oltre venticinque anni la pubblica accusa.

L'egregio magistrato si è prefisso di procedere nel suo lavoro appoggiandosi alla dottrina, alle fonti, alla legislazione comparata ed alla pratica giurisprudenza.

**Dottrina.** Riferito il testo di ogni articolo del Codice, lo farà seguire immediatamente dall'esposizione della Dottrina che lo riguarda, desunta dalle Opere dei migliori penalisti nazionali e stranieri. Informato il nuovo Codice ai dettami della scienza moderna accolta dalla più eletta maggioranza dei cultori del diritto punitivo, è manifesto che la conoscenza dello stato attuale della dottrina torna

di grandissimo sussidio agli interpreti, perchè nei lavori eseguiti le opinioni dei dottori trovano un posto eminente.

**Fonti.** Alla dottrina terrà dietro un estratto convenientemente esteso di tutti i lavori che servirono di base al Codice (1). Quando si rifletta che da oltre un quarto di secolo si è lavorato intorno a quest'Opera monumentale con un succedersi non interrotto di Commissioni, di Progetti, di proposte; e che fuori delle Aule ministeriali e parlamentari vi hanno cooperato le Magistrature superiori, i più eminenti Istituti scientifici, la scienza del Foro e le più nobili intelligenze, si vedrà l'importanza di questa parte destinata dal Crivellari all'interpretazione.

Riprodotte le massime della Dottrina e riferito quanto si attiene alle Fonti, farà seguito l'analisi letterale e virtuale della disposizione di legge, analisi che non potrebbe dirsi completa ove non fosse accompagnata dagli altri due elementi indicati più sopra, cioè la legislazione comparata e la giurisprudenza, entrambi i quali, al pari della Dottrina e delle Fonti, si riconoscono indispensabili ad un perfetto lavoro di esegesi giuridica.

**Legislazione comparata.** Al Codice novello portarono grandissimo contributo i Codici che per tanto tempo ebbero vita in Italia, specie il toscano ed il sardo-italiano del 1859; né vi fu estraneo, almeno in qualche parte, l'altro Codice straniero; il germanico, ad esempio, ed il francese. L'interpretazione riuscirebbe monca ove non fossero, o per esteso (quando il caso), o per estratto, riferite le disposizioni dei Codici prefati; poichè, e con lo studio di queste che si arriva più facilmente a conoscere le disposizioni che le riprodussero, o che ne accettarono i concetti. A complemento di questa parte si riprodurranno le opinioni degli interpreti, nazionali e stranieri, dei Codici stessi, nonché le formule adoperate da altri interpreti, fra i migliori delle nazioni civili, ove possono essere di utilità ad lavori interpretativi.

(1) Fra le Fonti che servirono di base all'avv. Crivellari per illustrare il nuovo Codice Penale, eliziamo principalmente le seguenti:

Progetto De Falco del 1864.

- Id. Sotto-Commissione Ambrosoli, Arabia, Tolomei e Paoli del 30 luglio 1867.
- Id. della Commissione Ministeriale del 17 maggio 1868; verbali ed allegati.
- Id. della Commissione Borsani, Martelli, Costa, Ambrosoli del 15 aprile 1870; lavori preparatori, verbali ed allegati.
- Id. Vagliani presentato al Senato il 24 febbraio 1874.
- Id. approvato dal Senato colla discussione relativa avvenuta nel 1876.
- Id. della Commis. Minist. istituita dal Guardasig. Mancini del 18 giugno 1876.
- Id. Zanardelli del 1883.
- Id. Giannuzzi-Savelli del 26 novembre 1883.
- Emendamenti Pessina al Progetto Giannuzzi-Savelli.
- Progetto Zanardelli del 22 novembre 1887.

Processi verbali ed emendamenti della Commissione del 1876 e Sotto-Commissione della stessa.

Discussione sul primo Libro alla Camera dei Deputati (1877).

Sunti e pareri della Magistratura (1877, 1878, 1879).

Relazioni, Progetti, voti e raccomandazioni delle Commissioni parlamentari, nonché quelli della Camera elettiva e del Senato nel 1888 sull'ultimo Progetto Zanardelli.

Lavori della Commissione coordinatrice sul Codice che andrà in vigore.

Circolari e documenti vari; pareri dei Corpi scientifici, dei più eletti cultori della scienza penale e psichiatrica e dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.



BIBLIOTECA  
BOLOGNA

VENTURINI  
B. 00  
01322  
468542

RELAZIONE MINISTERIALE

SUL LIBRO PRIMO

DEL PROGETTO DI

CODICE PENALE

PRESENTATO

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

da S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti

(ZANARDELLI)

nel 22 novembre 1887



ROMA — TORINO — NAPOLI

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE

33 — Via Carlo Alberto — 33

1888

Biblioteca comunale Archiginnasio

## RELAZIONE MINISTERIALE

*Signori Deputati,*

Discorrere della necessità e dell'urgenza di un Codice penale unico in Italia può sembrare veramente superfluo, dopo le eloquenti dimostrazioni che ne anno dato i miei esimii predecessori, dopo i ripetuti, insistenti voti manifestati in molte occasioni, anche recentissime, nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento.

Se vi è parte della legislazione in cui l'unità è sommamente necessaria o dalla quale pertanto l'unificazione avrebbe dovuto razionalmente incominciare, come avvenne in Germania, è certamente quella della legge penale, sia per l'intimo legame che esiste fra il sistema repressivo e l'ordinamento politico, sia perchè la legislazione penale è parte integrante del diritto pubblico dello Stato, sia, e massimamente, perchè il supremo principio dell'eguaglianza innanzi alla legge deve anzitutto essere osservato in ciò che riguarda la vita, l'onore e la libertà dei cittadini.

L'Italia, per contro, che è già raggiunto l'unità della sua legislazione civile e commerciale, di tutti i suoi ordini politici, amministrativi, finanziari, vedo ancora oggi imperare ne' suoi confini, dopo quasi trent'anni che si è costituita a nazione, tre differenti codici dei delitti e delle pene. Così, con offesa della giustizia e della morale, ciò che è delitto in una provincia non è delitto in un'altra, ed i cittadini colpevoli di uno stesso delitto si puniscono diversamente secondo il luogo in cui lo hanno commesso. E se ebbe ragione un grande scrittore di desiderare la giustizia che varia secondo i confini dei diversi Stati, è ancor più singolare ed assurdo che essa muti entro i confini del medesimo regno.

Per questo mio fermo convincimento, quando altra volta ebbi l'onore di reggere il Ministero della giustizia, io dichiarai che il Codice penale parevami « *la più urgente delle leggi*, potendo dirsi che uno Stato unificato in tutto, tranne che nella determinazione di ciò che è delitto e nelle pene che per i delitti sancisce, versi in una condizione così anormale che è debito di onore di far prontamente cessare »<sup>1</sup>.

E tanto questa necessità e quest'urgenza furono riconosciute fino dai primi anni del nostro risorgimento, che noi vediamo nel 1860 la Camera invocare « *un Codice penale unico per tutto lo Stato* »; e dopo d'allora non si cessò un momento dal volgere studi e fatiche alla grande riforma. Non meno di quattordici guardasigilli si dedicarono a porne le basi, non meno di dodici progetti, più o meno completi, di Codice penale furono apparcchiati; sicchè esattamente potè dire l'illustre mio predecessore Mancini, nella sua splendida Relazione del 25 novembre 1876, che ormai non v'è più in Italia chi possa aspirare al merito di qualificarsi autore del Codice penale, che è l'opera collettiva dei più fidi ed autorevoli depositari dello

<sup>1</sup> Tornata del 30 febbraio 1883, in risposta ad interpellanza dell'on. Marcora.



tradizioni della scuola italiana, della pratica esperienza della magistratura e del loro d'Italia, delle più esatte e colte intelligenze del paese.

Oltre a questi motivi che giustificano la necessità e l'urgenza di unificare la legislazione penale, è da considerarsi che ogni ritardo frapposto alla sanzione di un Codice penale unico rende ancor più grave anche per altri speciali riguardi il danno della presente condizione di cose. E' invero, per siffatto ritardo non solo le conseguenze della disparità delle leggi penali di diritto comune diventano tanto più sensibili quanto più la vita nazionale va unificandosi per ogni altro aspetto; non solo la legislazione penale italiana si trova ogni giorno più in uno stato d'inerzia, di fronte alle legislazioni di altri paesi, solleciti di conformare i loro codici agli ordini progressi; ma ne deriva puranco una specie di immobilità in quelle leggi che hanno un legame di subordinazione al Codice penale comune, ed un ostacolo al perfezionamento delle altre che con esso anno in qualche parte attingono.

E' fuori di dubbio, a cagion d'esempio, il bisogno di una riforma dei codici penali militari, e lo stesso Parlamento lo è più volte riconosciuto. Ma, siccome una delle precipue condizioni per raggiungere tale intento consiste nel coordinare le disposizioni di quei codici speciali ai principi fondamentali del Codice penale comune, così è palese che la riforma di questo deve precedere la revisione degli altri, se pur vogliamo fare opera compiuta e duratura.

Un altro motivo, per cui si manifesta viepiù imperiosa la sanzione d'un nuovo Codice penale, è lo stato dei nostri stabilimenti penitenziari. Per quanto sia sentita e sia stata sovente dichiarata anche nel Parlamento nazionale l'urgenza della loro riforma, non è dubbio che pressa indispensabile al soddisfacimento di tale esigenza dev'essere l'unificazione delle leggi penali, nelle quali devono essere definite nelle loro linee fondamentali le pene carcerari.

La riforma del sistema penitenziario, diceva l'onorevole mio collega Ministro dell'Interno nella tornata del 20 maggio scorso, non può essere fatta, se prima non si abbia un Codice penale unico per tutta l'Italia. Infatti l'ordinamento delle case penali dipende strettamente dal sistema delle pene stabilito nel Codice, dovendo quello adattarsi all'indole particolare di questo. Ora, accade presso di noi che, per la pluralità dei codici vigenti, molte sene le specie delle pene che figurano nelle nostre leggi, e che quelle sancite in un codice diversificano essenzialmente da quelle sancite nell'altro. Da ciò deriva non soltanto l'inconveniente gravissimo della disparità di trattamento giuridico fra i cittadini delle diverse parti del regno, ma deriva anche un altro grave inconveniente, quello, cioè, che le pene non possono essere praticamente applicate nel modo prescritto dai codici e dai regolamenti, mancando gli stabilimenti adatti all'esecuzione di ciascuna di esse. Lascio non è quasi non veda tutte le anomalie che sono effetto di questo stato di cose, il quale dura da troppo lungo tempo e che urge finalmente ed a più presto rimuovere.

E' una volta riconosciuta l'incontrastabile necessità ed urgenza dell'unificazione, una volta accertato che, nonostante questa necessità ed urgenza proclamata da ventisette anni, la riforma non si è peranco potuta ottenere, era mestieri pensare al mezzo più sicuro perchè l'altissimo scopo non avesse novellamente a fallire.

E' questo mezzo sicuro, ed in pari tempo approssimissimo alla difficile opera, mi parve quello di chiedere, come si fa nel disegno di legge che mi onoro presentarsi, che il Parlamento autorizzi il Governo del re a pubblicare il Codice penale, annesso al disegno di legge medesimo, a condizione però che, nello stabilire il testo definitivo, si abbia da tener conto delle discussioni e dei voti dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento nazionale.

Non fu se non in seguito a lunga e matura ponderazione che in venni nel divisamento di seguire il metodo presidiato, dopo essermi persuaso che altrimenti

adooperando sarebbe stato assai difficile recare in porto questa grande opera legislativa, e dopochè vidi espresso il medesimo convincimento da quanti con patriottica imparzialità si occuparono della invocata riforma; sicchè gli eccitamenti unanimi della stampa e quelli autorevolissimi del Parlamento indicavano come indispensabile e desideratissimo il metodo che mi lessi a seguire.

A togliermi poi ogni dubbio contribuirono i precedenti legislativi.

Infatti, il metodo che vi propongo fu prescelto per il codice civile, in seguito a ponderate discussioni parlamentari, che lo dimostrarono legittimo e regolare; fu prescelto per il codice di commercio, rispetto al quale, nello scopo dichiarato di evitare l'inconveniente dell'indugio lungissimo, si pensò dagli onorevoli ministri Tajani e Majorana-Galastruzzi nel 1870, Villa e Miceli nel 1880, di proporre l'approvazione complessiva, salite quelle modificazioni che una Commissione coordinatrice avrebbe reputato opportune.

Una discussione per articoli non potrebbe tanta parte della sessione da togliere tempo e modo di discutere altre leggi importantissime.

D'altro canto fa, non è guari, autorevolmente osservato nel Senato del regno che « una discussione particolareggiata dei singoli articoli potrebbe essere pericolosa per la proposta ed adozione di emendamenti che potrebbero scomporre tutta l'armonia del Codice ».

Ed invero è incontrastabile che un codice esse più facilmente perfetto dalle deliberazioni di Commissioni composte di pochi uomini specialmente competenti, anzichè da quelle di assemblee assai numerose e in altri gravi affari occupate.

L'esperienza del nostro e di altri paesi ed il lungo studio di questo stesso Codice penale, che più di ogni altro, forse, è d'uopo di essere organicamente costituito, mi hanno convinto che un corpo di leggi di tanta mole e bisognevole di grande armonia e di molteplici coordinamenti fra le numerose e svariate sue disposizioni, richiede soprattutto unità di concetto e di forma, e che riesce maleagevole scorgere di primo tratto se un emendamento improvvisato non produca grandi dissonanze e contraddizioni, non turbi l'omogeneità, la concettualità, l'eccezione del sistema, e non renda necessari ulteriori mutamenti, difficilmente avvertibili senza attento esame, in altre parti del vastissimo schema.

D'altronde, non è opera nuova e poco studiata quella che in propongo alla vostra approvazione. Nessun testo di legge, nessun codice, ebbe anzi la preparazione di tanti e così assidui studi come il nuovo Codice penale. Ad esso posero mano i più eminenti giuriconsulti, vi apportarono la preziosa loro cooperazione i più insigni miei predecessori; fu esaminato da parecchi Commissioni parlamentari, e, sebbene in tempi e sopra tutti in qualche punto diversi, raccolse in tutto od in parte il suffragio di ambedue le Camere legislative. Può quindi con sicura coscienza affermarsi che giannina opera legislativa apparva più matura e più circondata di autorevoli garantizie.

E' poi superfluo osservare che il metodo proposto non esclude, come non è escluso per il codice civile e per quello di commercio, che si faccia una larga e profonda discussione, massime sui principi fondamentali e sui punti cardinali e più importanti del nuovo Codice penale; discussione che anzi io vivamente desidero, perchè sono certo che, concorrendovi uomini, i quali sono fra i più insigni nella scienza penale, se ne avrà lume a rendere assai migliore e più perfetta l'opera definitiva.

In sostanza, merco il metodo proposto, il Parlamento può e deve prendere in

1 Senato del regno: tornata del 5 giugno 1887, Discorso del senatore Miraglia.  
2 Tornata del 3 giugno 1887.

attento esame il Codice che gli è presentato, discuterne i concetti direttivi, le questioni essenziali, esprimendo que' voti e proponendo quelle modificazioni che giuridici necessarie ed utili; e consentire che, a concretarne ed introdurle nel testo finale e a coordinarle con tutte le altre disposizioni, abbia poi a provvedere il Governo del re, con la ponderazione e lo studio richiesti dall'altrezza del tema, dopo che questa legge sia stata approvata da ambedue i rami del Parlamento.

Ed il Governo vi provvederà merco l'efficace concorso di autorevoli giuriconsulti, specialmente scelti nelle due Camere legislative e chiamati a comporre la Commissione coordinatrice del Codice, ad essa chiedendo pure consiglio circa le norme da stabilire per il passaggio dalla vigente alla nuova legislazione e alle che occorreranno per la piena attuazione di quest'ultima, in conformità a ciò che stabilisce l'art. 2 del propostivo disegno di legge.

Per tal modo, io ne fidanza, si tenderà possibile che il nuovo ed unico Codice penale, di cui saprete dotare la patria, sia veramente degno del senso e della sapienza italiana.

Dimostrata per tal modo la necessità, anzi l'urgenza, dell'approvazione del Codice e la coerenza del metodo prescelto ad ottenere tale approvazione, mi corre l'obbligo di esporvi gli intendimenti ed i criteri che mi anno guidato nel comporre il Codice stesso, sin da quando vi posi mano la prima volta.

### Studi e lavori precedenti.

#### I.

Allorchè nel 1882 io intrapresi, come Ministro, i primi studi sul progetto del nuovo Codice penale, nell'intento di presentarlo alla Camera, non ebbi in mira certamente di formare un'opera nuova. Dopo il lungo lavoro che da circa quattro lustri si era venuto accumulando, ed al quale avevano partecipato tanti luminari della cattedra e del foro, inclusi, anzi ad assemblee di magistrati e di legislatori, io non potevo e non dovevo che procurare di raccogliere il frutto di sì copiose o sapienti fatiche.

1. Diedo utile ricordare qui, riassumendoli, tutti gli sforzi fatti per quest'opera unitamente dal principio del regno d'Italia insino al momento in cui io ebbi per la prima volta il dovere di rivolgere le mie cure al progetto del Codice.

Nella tornata del 18 maggio 1860, la Camera dei deputati, dopo aver discusso un progetto di legge di iniziativa parlamentare per la sospensione della pubblicazione del codice penale del 1859 in Lombardia, dichiarava di passare all'ordine del giorno, in aiuto di un Codice penale unico per tutto lo Stato. Interpreti di questo voto, il guardasigilli Migliorini presentava al Senato nel 9 gennaio 1869 (stampato p. 109) un progetto di legge (che non seguì) per estendere a tutta l'Italia il codice penale del 20 novembre 1859, con aggiunte e modificazioni; qualunque riconoscimento egli stesso nella sua Relazione che quel codice avrebbe dovuto certamente essere accettato da altro migliore, quando i tempi più tranquilli avessero consentito di dedicarsi a questo grande lavoro legislativo.

Il ministro Pisanello, quindi, invitava, con Circolare del 12 febbraio 1869, la magistratura a comunicargli le osservazioni che le erano suggerite dall'applicazione del codice del 1859; e poteva nominare una Commissione per far opera alla formazione di un progetto di Codice penale. Commissione composta dei signori: Confarini, presidente, De Falco, De Filippo, Marzellini, Pestana e Ratti, la quale preparò un progetto del primo libro, e il Ministro affidava allora De Falco l'incarico di compilarla sulla base di esso il progetto definitivo, che venne consegnato alla magistratura con Circolare del 10 settembre 1869, per averne il parere. Quando il Governo presentò alla Camera, nel 21 novembre 1869 (st. n. 276), il progetto di legge per l'abrogazione della legislazione civile e amministrativa del

Soprattutto aveva premiso lo schema del primo libro, che variava per suo principio ed immediato aiuto all'illustre Mancini, ed il quale per i suoi pregi teoretici, universalmente riconosciuti, e per l'autorevolezza del rappresentante nazionale che lo aveva approvato, m'imponesse il massimo rispetto. Mia primo e preciso divisamento fu quello pertanto di mantenerlo invariato nel complesso delle sue disposizioni; e così fece infatti, ad eccezione di pochissimi punti, sui quali, nel tempo posteriore all'approvazione del primo Libro, s'era specialmente fermata l'attenzione degli studiosi ed erano intervenuti provvedimenti legislativi in estere na-

regno, in questa non fu compresa la legislazione penale, però, come diceva il ministro Vaccà, nella sua Relazione, i lavori erano stati più assai, ed il Governo aveva creduto di poter risolvere la grave questione della pena di morte; nonchè che fu però vivamente deplorata dalla Commissione della Camera nella sua Relazione, ventre 1864, un progetto per estendere alla Toscana il codice penale del 1859 e abolire in tutto il regno la pena di morte. Esso fu accolto favorevolmente dalla Commissione per la abolizione legislativa (Relazione Pisanello del 12 gennaio 1865: st. n. 276-A), cui era stato rimandato, e la Camera lo approvò, nella tornata del 15 marzo 1865. Tuttavia, siccome il codice del 1859 non poteva certamente rappresentare la definitiva legislazione penale dell'Italia (come aveva riconosciuto lo stesso progetto, su Mancini, nella tornata del 24 febbraio 1865), così la Camera approvò altresì nella seduta del 16 marzo un ordine del giorno, proposto dall'on. Pica-Livori, col quale si invitava il Governo a completare gli studi già tentati, ed a presentare in una delle prossime sessioni il progetto del nuovo Codice penale.

Anche in Senato si manifestò vivissimo il desiderio che si procedesse alla unificazione sostanziale, eliminando l'abolizione della pena di morte (sed. 27 aprile 1865); ed ebbe impeto al progetto di far ulteriore esamino.

In omaggio al voto della Camera, con regio decreto del 15 novembre 1865, su proposta dei ministri Cortese e Natoli, era nominata una Commissione incaricata di studiare e proporre la riforma del sistema delle pene da servire di base alla formazione del nuovo Codice penale, composta dei signori: Pisanello, presidente, Arabia, Bellazzi, Bochi, Giuliani, Lavini, Mancini, Morelli, Papi, Pardi, Pardi, Ambrosoli. Con decreto posteriore, del 19 gennaio 1866, proposto dal ministro De Falco, fu nominata una seconda Commissione, con incarico di compilare il progetto di un nuovo Codice penale, così composta: Pisanello, presidente, Marzocchi, vicepresidente, Ambrosoli, Arabia, Carrazza, Confarini, De Filippo, De Foresta, Mancini, Papi, Pestana, Sellitto, Turchio e Vaccarone, questi ultimi sostituiti poi dai signori Costa e Turchio; e più tardi, furono chiamati a farne parte anche Ellero e Tolomei.

La prima Commissione preparò un Regolamento fondamentale degli stabilimenti penali, approvato in concorso anche dall'altra Commissione.

La Commissione del Codice penale ne compì il progetto in base allo schema del primo Libro sottoposto dal ministro De Falco, ed allo schema del secondo Libro preparato da un Sotto-comitato, con lavoro della quale il ministro Turchio ricevette il parere dei Capi delle Corti di cassazione e d'Appello e del Tribunale di terza istanza in Venezia (Circolare del 20 luglio 1867); e lo presentò al Ministro (De Filippo) con Relazione 17 maggio 1868. Intanto una Sotto-commissione, composta dei signori Ambrosoli e Papi, portava a compimento il progetto di un Codice di polizia penitenziaria.

Quando il ministro Pironi, con decreto 3 settembre 1869, istituiva un'altra Commissione, composta dei signori Barsani e Martinelli, ai quali furono aggiunti dal ministro Giuliani, succeduto al Pironi, i signori Costa e Ambrosoli, ebbe incarico di presentarsi al Senato, ed esame le osservazioni presentate dalla interpellata dal ministro De Falco con circolare del 10 ottobre 1868) e di compiere il progetto definitivo, tanto del Codice penale quanto del Codice di polizia penitenziaria. La Commissione presentò al Ministro, quale risultato dei suoi lavori, un nuovo progetto con Relazione del 15 aprile 1870.

I lavori delle Commissioni sinidette furono pubblicati in due volumi (Sed Pra-



zioni, o ad eccezione della classificazione dei reati, che proposi di ripartire, secondo l'attuale loro natura, in delitti e contravvenzioni. Con la quale innovazione ottenni di meglio conformarsi al Progetto non soltanto ai suoi convincimenti, ma a quelli pure dell'onorabile giuriscoconsulto, il quale, come risulta dalla stessa sua Relazione, per semplici ragioni di convenienza, erasi accoppiato a mantenere, e non senza temperamenti, la classificazione del codice penale del 1859.

Più numerose modificazioni lo aveva introdotto nella seconda parte del primo Libro, la quale comprendeva allora i delitti e le loro pene in ispecie, ed il cui esame

giù del *Codice penale e del Codice di polizia punitione per regno d'Italia*; Firenze, Stamparia Reale, 1871.

Più tardi il ministro De Falco compì personalmente un terzo progetto, che però non era compiuto quando abbandonò il ministero (1873).

L'onorevole Vizziani, che gli succedette, presentava al Senato nella tornata del 21 febbraio 1874 (st. n. 33) un progetto di Codice penale (serie irrazionale di quello elaborato dalla Commissione dello schema 1870), il quale comprendeva anche tutta la materia della contravvenzione, e che seguì un notevole passo sulla via della codificazione. Infatti, su di esso, la Commissione del Senato (composta dei signori, Mascio, Miraglia, Pallieri, Teobaldo, Borsani, Mirabelli, Borgatti, Giorgini, Ferrante, Gabba, Trombetta, presentava la sua Relazione (col. Borsani) nella seduta del 15 luglio 1874 (st. n. 39-A). Il progetto venne discusso dal Senato nell'aprile del 1875, ed approvato nella tornata del 25 maggio dello stesso anno.

Il progetto votato dal Senato fu presentato dallo stesso ministro Vizziani, nella tornata del 30 maggio 1875 (st. n. 146), alla Camera dei deputati, la quale nominò, per esaminarlo, una Commissione composta dai signori Conforti, De Falco, Vice-Presidente, Pacioni, Baccelli Augusto, Segretario, Chiavari, Castagnola Stefano, Crispi, De Dominicis, Mancini, Mosca, Pargaglia, Pisani, Tarantini, Varè e Villa.

Venuto l'on. Mancini alla direzione del Ministero di grazia e giustizia, e dissentendo egli su alcuni punti del progetto, lascio (basta rammentare quello della pena capitale) di massima importanza, egli nominò, con decreto del 28 maggio 1876, una Commissione (formata da una presidenza) composta dai signori Conforti, De Falco, Teobaldo, La Francesca, Paoli Nelli, Canonico, Carrara, Pessina, Zappetta, Tolomei, Ellero, Baccelli, Nocito, Casorati, e quali segretari aggiunti, Brusca e Lucchini, per esaminarlo. In questa Commissione furono chiamati a far parte, con successivo decreto del 23 ottobre 1877, i signori Pisavelli, Pirotti, Trombetta, Arabia e Oliva. I lavori della Commissione sul primo Libro furono compiuti nelle sedute del 30 maggio e 6 giugno 1876; ed ebbero per risultato varie e notevoli modificazioni al progetto senato, fra cui importante quella che sopprimeva la pena capitale (*V. Lavori della Commissione istituita con decreto del 18 maggio 1876; Parte I*; Roma, Stamparia Reale, 1876).

Compiuto questo lavoro preparatorio, l'on. Mancini, con circolari del 4 e 6 novembre 1876, invitò le Corti di cassazione, le Corti d'appello, le Facoltà di giurisprudenza presso le Università, e i Consigli dell'Ordine degli avvocati a dare il loro avviso sugli emendamenti formulati dalla Commissione, ed inviò pure le Accademie mediche e i cultori di medicina legale e psichiatrica ad esaminare quelle parti del progetto che avevano attinenza con i loro studi.

Essendo stata nel frattempo sciolta la Camera, il Ministro presentò alla nuova assemblea nella tornata del 26 novembre 1876 (st. n. 17), il progetto del primo Libro del Codice penale, preceduto da una dotta e piena Relazione, e, come allegato alla medesima, le osservazioni avute dalla magistratura, dalle accademie e dagli scienziati ai quali s'era rivolto il ministro, e le modificazioni fatte dal progetto. La Commissione *Facoltà di giurisprudenza, ecc. sugli emendamenti al Libro primo del Progetto proposto dalla Commissione*; Roma, Stamparia Reale, 1877.

La Commissione, su la Camera inferì l'esame del Progetto, riuscì composta del deputato Nelli, presidente, Motta, Focetoni, Speciale, Indelli, Marcora, Nocito, Pargaglia, Perrone-Patruani, Pierantoni, Tajani, Varè, Vissie e Pessina, relatore. Essi presentarono la propria Relazione nella tornata del 16 febbraio 1877 (st. n. 17-A). La Camera ne cominciò la discussione nel 26 novembre, e approvò l'intero Libro nel successivo 7 dicembre.

l'on. Mancini aveva lasciato incompiuto; modificazioni intese a condurre a fine quei lavori di revisione, del quale egli stesso l'aveva riconosciuta bisognosissima, a far scudo delle osservazioni e dei pareri espressi dai Collegi giudiziari e scientifici e dai dotti opportunamente interpellati da' miei predecessori, ed a far parte tenore dei progressi che negli ultimi anni erano stati segnalati nella scienza penale ed in quella degli ordinamenti penitenziari.

Con tali propositi io impressi allora la revisione del Progetto, ispirandomi ad alcuni consueti e mirando ad alcuni intenti che non tornerò inutile qui brevemente

« Già prima, cioè nel luglio 1876, l'on. Ministro aveva diviso la Commissione da lui istituita in nove Sotto-commissioni, ripartite fra di esse l'incarico di esaminare il secondo Libro approvato dal Senato, e proporre quelle modificazioni che reputassero necessarie. La ripartizione della materia fu fatta nel modo seguente: — Carrara e Nelli: Titolo I. *Reati contro la ricchezza dello Stato; Parte II, Polizia punitione*; — Pessina e Zappetta; Titoli II, III, *Reati contro la religione e il libero esercizio dei culti; Reati contro l'esercizio dei diritti politici*; — Teobaldo e Lucchini; Titolo VI, *Reati contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici ufficiali*; — La Francesca; Titolo V, *Reati contro la pubblica amministrazione commessi da privati*; — Ellero e Tolomei; Titoli VI e VII, *Reati contro l'amministrazione della giustizia; Reati contro la pubblica tranquillità*; — Baccelli e Brusca; Titoli VIII e IX, *Reati contro la fede pubblica; Reati contro il commercio e l'industria*; — Casorati e Nocito; Titolo X e XI, *Reati contro la sanità pubblica; Reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie*; — De Falco e Canonico; Titolo XII, *Reati contro le persone*; — Conforti e Paoli; Titolo XIII, *Reati contro la proprietà* (*V. Osservazioni e proposte di emendamenti delle Sotto-commissioni sul secondo Libro del Progetto*; Roma, Stamparia Reale, 1877). Il risultato di tali studi fu pure comunicato dall'on. Mancini ai Corpi giudiziari e scientifici, ai Consigli dell'Ordine ed a coloro ai quali era stato comunicato il primo Libro (*V. Stato delle osservazioni e dei pareri*; Roma, Stamparia Reale, 1879). La Commissione prese in esame questi lavori e li discusse, sotto la presidenza del ministro Mancini, nei mesi di novembre e dicembre del 1877, proponendo, sulla base degli emendamenti (*V. Lavori della Commissione istituita col decreto del 18 maggio 1876, Parte II*; Roma, Stamparia Reale, 1878).

Secondo all'on. Mancini il ministro Conforti, questi invitò la magistratura, la Facoltà di giurisprudenza, i Consigli dell'Ordine degli avvocati, le Accademie e i cultori della medicina legale ad esprimere il loro parere su quel progetto (Circolare del 26 giugno 1878). Le osservazioni pervenute su questo secondo Libro, come le precedenti intorno al primo, furono riassunte in un volume e pubblicate.

Anche l'on. Villa, allorché fu ministro (1880-1881), considerò proprii studi a questo proposito, e fu in grado di compierli, quando io ebbi l'onore di succedergli nella direzione del Ministero di grazia e giustizia e di proseguire l'opera con tanto amore e tanta sapienza maturata.

« Il ministro Mancini, prima di intraprendere personalmente la revisione di questa parte del Codice studiata ed emendata dalla Commissione istituita da lui istituita nel 1876, ravvisò opportuno di comunicare ai componenti la medesima i verbali delle adunanze tenute, con i propositi emendamenti, perché ciascuno manifestasse su questo o quel proprio parere; e nella lettera in data 23 febbraio 1878, con cui accompagnava tale comunicazione, fece, tra l'altro, la seguente notevole dichiarazione:

« Benché io apprezzo l'utilità e l'importanza di non pochi dei propositi emendamenti, tuttavia, avendo la Commissione, nel separarsi, delegato il compimento dei lavori e la revisione definitiva del testo ad alcuni dei suoi onorevoli componenti di concerto col Ministro, debbo schiettamente dichiarare che sento io pure la necessità di questo ultimo lavoro di revisione, per cui, in quanto a me, non ho da compiere, in quanto imperfetto, bisognosissimo di miglioramento del progetto, nella sua forma attuale, modificazioni, ancor sia possibile sottoporlo con fiducia all'esame ad alle deliberazioni del Parlamento ».

I membri della Commissione da questo delegati erano i signori Paoli, Nelli, Canonico, Pessina, Casorati e Lucchini.



riassumere: intenti e concetti che nella massima parte sono rimasti costanti negli schemi successivi, e lo sono anche nel presente.

Nella prima parte del Libro primo, riservata alle disposizioni generali sui delitti e sulle pene, al sistema della tripartizione dei reati e delle loro pene, avevo, come è già ricordato, sostituito quello della bipartizione degli uni e delle altre, occupandomi nella seconda parte del Libro stesso dei singoli delitti in particolare, e raccogliendo nel secondo Libro le norme generali sulle contravvenzioni, delle quali era rimandata la trattazione in specie a quattro separate leggi, allegate al codice e ad altre leggi particolari.

Mantenuto come tipo le pene restrittive della libertà individuale, e fattavi anzi più larga parte, pensai a riordinare e semplificare quello carcerario, per modo da poter loro applicare il sistema che le ultime conclusioni della scienza e gli ammaestramenti dell'esperienza raccomandano siccome il migliore ed il più acconcio agli scopi repressivi e preventivi della pena: il sistema penitenziario graduale, che suol dirsi irlandese, con l'obbligo generale e costante del lavoro.

Con maggiore severità venne regolato l'aggravamento dipendente dalla recidiva, e furono modificate le disposizioni sul concorso di più reati e di più pene in una stessa persona, allo scopo di semplificarle.

Nella parte speciale del medesimo Libro primo avevo posto attento studio nello ordinare e classificare le varie figure di delitto. Si era formato un titolo distinto dei delitti contro l'incolumità pubblica, che prima si trovavano sparsi in varî titoli. Altri delitti, distribuiti per lo innanzi in titoli diversi, furono riuniti in un titolo solo; e precipuamente quelli contro l'Autorità e l'Amministrazione pubblica, e quelli contro l'ordine delle famiglie ed il buon costume. Così parve più logico che i delitti contro la libertà formassero un solo titolo, nel quale si comprendessero per quelli contro la libertà di coscienza; che nella classe dei delitti contro l'ordine pubblico fossero collocate alcune figure criminali, prima impropriamente confuso con i reati politici; che i delitti contro la vita e l'integrità personale, nelle loro specie più notevoli, fossero distinti in soli due capi, riservando ad un terzo le disposizioni comuni alle medesime, ed a distinti capi successivi le disposizioni particolari concernenti altre violenze ed offese personali. Altre importanti modificazioni riguardavano la nozione dei pubblici ufficiali, le pene inflitte per i falsi giudizi, sciolte dalla vieta stretta del talione, certe esenzioni da pena come premio di operoso pentimento, la nozione e l'incriminazione delle violenze e frodi commerciali e industriali, le varie forme e modalità dell'omicidio e delle lesioni personali, le nozioni delle aggravanti nel furto. Mi parve necessario di porre cura particolare ed assidua ad ottenere ordine e semplicità, procurando di evitare inutili ripetizioni e di conseguire inoltre quella chiarezza e quella precisione di dettato che sono in un codice pregi massimamente desiderabili e fruttuosi.

Reputai del pari convenientissimo di dare per ciascun delitto la nozione e gli estremi, omettendo l'enuciatione dell'elemento morale, siccome quello che è essenzialmente comune a tutti i reati, ed omettendo pure il *nomens juris*, riservato alla sola rubrica dei capi.

Più ancora mi studiavi di evitare, per quanto era possibile, quella casistica così lamentata nei codici vigenti, che intralza lo spirito della legge, rimpicciolisce il ministero del magistrato, rende artificiosa la giurisprudenza, e travagliando facilmente il concetto del legislatore, produce incertezze e lascia inevitabili lacune. Mi parve non doversi mai dimenticare l'ammaestramento dei nostri maggiori, i quali ci insegnarono che *tanto melior lex est, quanto generalioribus verbis concepta, ut plures casus complecti possit*.

Ed anche più oltre sarei stato disposto a procedere per questa via, se a ciò non si fosse opposto il concetto fondamentale adottato nella formazione del Codice; concetto che è stato dovuto essere quello di non distorggere le basi dell'attuale legislazione, di non creare un sistema penale del tutto nuovo, ma di migliorare quello esistente, senza spezzare completamente la tradizione.

Nelle sanzioni penali comminate ai singoli delitti, si provvedeva in generale affinché ad una severa repressione si associasse una sufficiente latitudine nell'applicarle; e, associandovi i voti, da molte parti autorevolmente espressi, si provvedeva affinché la pena temporanea ottenesse efficacia più per la intensità che per la lunga durata.

Anche rispetto alle contravvenzioni la pena tipica era la restrittiva della libertà personale, che colpisce meno sproporzionatamente i colpevoli, qualunque sia la loro condizione sociale. Parve tuttavia che se ne potesse temperare la rigidità con un sistema di surrogati facoltativi i quali si adattassero alle varie circostanze dei casi particolari.

## II.

La revisione del Progetto era tuttora in corso quando lasciai il Ministero nel maggio del 1883; sicchè la revisione medesima rimase per parte mia interrotta ed incompleta.

Ma il Ministro che mi succedette, il chiarissimo senatore Savelli, di cui in questi giorni doveamo deplorare l'aerba perdita, onorò i miei lavori più che io non avessi potuto ambire, e accostando i concetti fondamentali e l'economia e del Progetto, ana facendolo quasi interamente suo. E, lievemente modificato, lo presentò alla Camera dei deputati nella tornata del 26 novembre 1883.

Succeduto all'on. Savelli, come Ministro di grazia e giustizia, l'on. Pessina, questi presentò alla Commissione nominata dalla Camera per l'esame del progetto alcuni emendamenti, i quali però, compresi quello riguardante il sistema penale, non ne alteravano l'economia. Uno fra i più notevoli di questi emendamenti era quello con cui proponevasi che fosse eliminata dal Codice penale ogni disposizione sulle contravvenzioni, sembrandogli e buon consiglio togliere questa materia dal Codice, per unirli alla legge speciale in cui fossero prevedute e punite le contravvenzioni di polizia, perchè, così facendo, si potesse anche ottenere una migliore unità di concetto.

La Commissione della Camera, di cui fu relatore l'on. deputato Tajani, credette opportuno di proporre alla discussione ed all'approvazione dell'assemblea la sola parte generale del Codice, riservandosi di procedere in seguito all'issuare della

<sup>1</sup> Nelle sedute del 14 e 17 dicembre 1883 furono eletti membri della Commissione gli on. Ferracciù, Pelosini, Cucera, Spantigati, Tajani, Billia, Mangano, Barazzuoli, Carcio, Felli-Astolfone, Zanardelli, Varà, Villa, Crispi e Ludelli. Nella seduta del 11 febbraio 1884 si procedette a nuova elezione, per cui la Commissione risultò definitivamente composta dagli on. Ferracciù, Pelosini, Cucera, Spantigati, Tajani, Billia, Mangano, Barazzuoli, Carcio, Felli-Astolfone, Basterri, Zanardelli, Varà, Villa, Giuristi, Indelli, Crispi, Parpaglia.

In seguito a dimissioni, si procedette nuovamente a votazione nella seduta del 28 gennaio 1885, e furono proclamati eletti nella tornata del giorno successivo gli on. Ferracciù, Zanardelli, Crispi, Chiavari, Villa, Fortis, Damario, Vastarini-Crosi, Parpaglia, Indelli, Marcora, Giuristi, Nozio.

Nella seduta del 30 marzo 1885, gli on. Priolo e Crispi furono dal presidente (per incarico avuto dalla Camera) sostituiti gli on. Righi e Spirito.

arie speciale; ed a quella parte generale recò alla sua volta alcune modificazioni, principalmente quella che ristabiliva la ripartizione dei reati e ridisegnava nel Codice non solo le norme generali, ma anche le speciali sulle contravvenzioni.

Assunto più tardi alla direzione del Ministero della giustizia l'on. Tajani, ed essendo nel frattempo per l'avvenuto scioglimento della Camera, caduto il Progetto presentato dall'on. Savelli e mantenuto dal Pessina, il nuovo Ministro ripresentò alla Camera, nella seduta del 23 novembre 1886, il solo parte generale del Libro primo del Codice, conforme quasi per intero al testo modificato dalla Commissione della precedente Legislatura.

La Camera chiamata a costituire la nuova Commissione quasi tutti gli onorevoli deputati che avevano composto l'antica. Mentre la Commissione attendeva all'affidato lavoro, lo ebbe l'onore di essere chiamato a reggere il Dicastero della giustizia, assunto il quale, mi proposi come primissimo intento quello di condurre a fine l'importantissima riforma.

A me parve però che a tale scopo non giovassero scindere la presentazione del Codice in due tempi, per sottoporre alla discussione ed al voto dapprima la parte generale, e quindi la parte speciale.

Imperocchè mi sembra evidente che, per quanto la parte generale del Codice si distingua nel suo contenuto dalla parte speciale, resta tuttavia fra l'una e l'altra un indissolubile legame scientifico e pratico. Così non si possono esattamente stabilire le nozioni e le penalità nella parte generale, ove non si abbiano presenti le nozioni e le esigenze repressive dei singoli reati come sono definiti nella parte speciale. Specialmente nel sistema penale, nelle circostanze dirimenti e dimittenti, nella recidiva è continuo il nesso fra le disposizioni generali e quelle che devono formularsi nella parte speciale. Sarebbe inoltre pericoloso per l'unità e l'armonia di costanza e di forma del Codice discutere in sessioni diverse le due parti, all'esame ed alla discussione delle quali potrebbero eventualmente comparire persone ed assemblee diverse. Infine, se anche non sussistesse questa evidente convenienza di coordinare lo studio, la parte speciale troverebbe ben altra agnizione la via dalla parte generale, ma, alla sua volta, dovrebbe poi sottostare a tutte le vicende e difficoltà parlamentari, che non sono fra le ultime ragioni per le quali disegni di legge, anche importantissimi, vedono chiudersi le sessioni e finire le legislature senza poter ottenere la desiderata sanzione. È inutile quindi diverrebbe l'approvazione di un solo libro, come avvenne per il Libro primo approvato nel 1877, quando il Codice intero non giunse alla metà nella medesima sessione.

Per tali motivi, ed incoraggiato dalle vive premure che nel Parlamento mi furono fatte, preferii completare sin dalla passata sessione<sup>1</sup> la presentazione dello intero disegno di Codice penale; e fu fatto alla Commissione, cui vi compiacente deferisce lo studio, di non aver frapporti indugio nell'occuparsi di tutto il Progetto, del quale ora importa che io spieghi le linee generali, accennando ai concetti che mi hanno servito di guida in quest'ultimo lavoro di revisione.

<sup>1</sup> La nuova Commissione fu eletta nella seduta del 20 novembre 1886, e fu così composta: deputati Zaccarèlli, Zaccarèlli, Ricci, B. Cacciari, V. Cacciari, Crispi, Spirito, Demaria, Pelosini, Baccelli A., Fortis, Curcio, Pargaglia, Vastarini-Cresi, Marcora, Nocito, Villi-Astolfone, Giordano e De Tullis. Gli on. Crispi e Zaccarèlli (nominati nel frattempo ministri) furono sostituiti dal presidente della Camera, per incarico avuto da questi, dagli on. Chivasso e Tajani (tornerà del 22 aprile 1887).

<sup>2</sup> Seduta del 4 luglio 1887 (st. n. 239).

È ovvio lo intendere come in tale lavoro io abbia seguito gli stessi criteri che mi guidarono nell'opera incompiuta e rimasta in abbozzo, quanto ad un concetto massimo fra essi: quello di non innovare sui precedenti se non in ciò che mi parve consigliato e richiesto dalle esigenze del coordinamento e della pratica applicazione. Ed il mio compito era questa volta agevolato dal suffragio largo e spontaneo con cui gli onorevoli ministri Savelli, Pessina e Tajani e l'autorevole Commissione della Camera, composta di uomini competenti e preclari, avevano accolto in complesso il disegno del nuovo Codice da me lasciato in corso di studio nel 1883.

Nel contumelioso e compiuto mi correva obbligo, innanzi tutto, di tener conto con riverente deferenza delle modificazioni presentate al testo abbozzato dai miei onorevoli successori e dalla Commissione parlamentare, ed inoltre di volgere la mia attenzione alle osservazioni fatte sui vari Progetti da autorevoli scrittori italiani e stranieri.

Nè potevo dimenticare i reputatissimi esemplari di leggi penali onde si è nell'ultimo decennio arricchita la legislazione straniera<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Notevolissima fra i codici recenti è l'olandese del 3 marzo 1881. L'Olanda aveva avuto un codice proprio soltanto dal febbraio 1809 a tutto il 1810, perchè con l'anno 1811 si entrò in vigore il codice francese del 1810. Anche quando l'Olanda riobbe la propria indipendenza, il detto codice continuò a rimanere in asseranza, quantunque parzialmente modificato. Però si rivolse ben tosto il pensiero ad una nuova legislazione, e il lavoro ne cominciò fin dal 1827; ma la riforma vera e valida fu preparata soltanto da una Commissione istituita nel 1875, la quale fornì il progetto che sostanzialmente divenne poi il citato codice del 1881.

Fra gli ultimi e pregevoli lavori legislativi che si ebbero presentati vanno annoverati il codice ungherese dei crimini e dei delitti e quello delle contravvenzioni. L'Ungheria fu retta anche durante questo secolo da leggi e consuetudini proprie, ma non da un corpo ordinato di legislazione penale, salvo il breve intervallo dal 1803 al 1801, in cui vi fu introdotto il codice austriaco. L'insurrezione che produsse quelle leggi e consuetudini antiche aveva però spinto in vari tempi a tentare la formazione di un codice, e negli anni 1791, 1827 e 1843 se ne erano anche compilati dei progetti. Tuttavia l'efficace lavoro di riforma fu intrapreso solo dal ministro Herzka nel 1867. I primi tentativi veramente suoi risuscitarono, ma nel 1870 lo stesso Ministro incaricò il Segretario di Stato Csémege, che più tardi per ciò è autore del nuovo codice, di elaborare il progetto. Lo Csémege terminò il suo lavoro nel 1874, e il ministro Fischer lo presentò alla Camera dei deputati nel 29 ottobre 1875. Essendovi stata la Camera, il progetto fu ripresentato nel 4 novembre 1875; venne discusso fra il settembre 1877 e l'aprile 1878, e promulgato nel medesimo anno. Anche il codice delle contravvenzioni, il preparato dallo stesso Csémege, e promulgato nel 1878. I due codici entrarono in vigore col 1° settembre 1881, in forza della legge XXVII di quell'anno.

Fra i codici, che ultimamente furono pubblicati, va pur fatta menzione del codice dello Stato di New-York del 21 luglio 1881 e fra i progetti, oltre quello molto importante elaborato in Austria nel 1881, debbono menzionarsi la riforma del codice portoghese del 1852 operata con legge del 14 giugno 1881, il progetto inglese del 1880, e quello formulato nel 1882 dalla Commissione incaricata dal Consiglio di Stato di Austria, il Cantone di Vaud di proporre la riforma del codice del 1843, e il progetto di revisione del codice del Giappone, per opera del prof. Hottaonade (Tokio, 1886).

In Russia si sono cominciati nel 1869 gli studi per la riforma del codice penale del 1845, modificato da leggi posteriori. Il Consiglio dei Ministri ebbe nel 1871 il dicembre di quell'anno, i principi generali da servire di base al riordinamento delle prigioni e alla riforma del codice. Successivamente, cioè con ordinanza del 20 aprile 1881, il Imperatore nominò una Commissione incaricata di studiare e di formulazione del progetto. Questa Commissione compilò uno schema della parte generale del codice e di alcuni titoli della parte speciale.

In Spagna pare, con regio decreto del 23 settembre 1879, fu incaricata la sezione penale della Commissione permanente di legislazione di studiare una riforma al codice del 1870, e il lavoro di questa Commissione fu presentato alla Cortes dal ministro



Prima però di dar ragione delle modificazioni da me introdotte, discorrendo, come farò in appresso, delle singole disposizioni del Codice, è mestieri che mi informi a dire brevemente della questione fondamentale che riguarda non soltanto il Libro primo, ma tutto il Codice, o della quale è già fatto cenno di sopra, vale a dire della questione concernente la classificazione dei reati.

### Partizione generale dei reati.

#### III.

Fu continuo argomento di controversia, sino dal primo schema che il senatore De Falco aveva preparato nel 1853, se i reati si abbiano a distinguere in due categorie, avuto riguardo alla loro natura intrinseca, oppure in tre categorie, avuto principalmente riguardo alla pena inflitta al colpevole.

Tale questione della *bipartizione* o *tripartizione* dei reati è stata più o meno discussa in ogni fase per cui passò lo studio del nuovo Codice, e variamente risolta.

Non è dubbio che l'opinione maggiormente seguita nei progetti di Codice penale è stata quella favorevole alla *tripartizione*, per la quale i reati si distinguono in *crimini*, *delitti* e *contravvenzioni*, secondo il sistema del codice francese del 1810, passato poi, come in non pochi altri codici europei, anche in quello sardo del 1859. Così trovammo accolto tale sistema nel progetto elaborato dalla Commissione ministeriale del 1868, da quello che il ministro Vigliani propose nel 1874 al Senato e che questo votò nel 1876, dal successivo che il ministro Mancini presentò alla Camera nel 1876 e che essa approvò nell'anno seguente, ed infine nel progetto della Commissione della Camera ch'ebbe per relatore l'on. Tajaui, e che questi come ministro ripresentò alla Camera medesima nel novembre del passato anno.

Tuttavia anche il sistema della bipartizione dei reati in *delitti* e *contravvenzioni* è in proprio favore il suffragio di precedenti non privi certamente di autorità, né immeritevoli di attenzione.

Precedendo dal codice estense e dal repubblicano codice toscano, come pure dagli esempli che abbiamo, anche recatissimi, all'estero<sup>1</sup>, giova ricordare che lo

<sup>1</sup> È parlati nella tornata del 27 giugno 1850. Il progetto però non fu discusso; e dopo la crisi del febbraio 1851, fu dal ministro Martinò presentato al Senato nella tornata dell'11 aprile 1852 un nuovo progetto del primo libro. Ma, non avendo avuto la fortuna di passare in legge, il ministro Si lve lo presentò alle Cortes, nella tornata del 29 dicembre 1854, un nuovo progetto dell'intero codice. Anche questo non ebbe seguito e l'attuale ministro Martinò si trova allora il partito di presentare alle Cortes un semplice schema di principi come basi del nuovo codice; ed il Senato lo discuss ed approvò con qualche modificazione nei primi mesi di quest'anno.

In Francia pure il Governo rivolse la propria attenzione sulla necessità di riformare il codice penale (che fu già commentato, ma frammentariamente, parecchie volte, cioè nel 1824, nel 1832 e nel 1853 senza parlare delle varie leggi speciali sulla deprezzazione, la liberazione condizionata, i reclusi, ecc.), allo scopo di metterlo in armonia con le esigenze della società e coi principi della scienza. Infatti fu una lunga serie di vari altri tentativi di riforma, fra cui quello memorabile iniziato nel cadere dell'ultimo Impero dal ministro Ollivier, col decreto del 27 marzo 1867 (pubblicato nel *Journal officiel* dello stesso giorno, n. 85, pag. 1463), il Presidente della Repubblica nominò, su proposta del guardasigilli Sarrien, una Commissione di 22 membri, cui incaricò di studiare la revisione del codice penale.

Anche nel Belgio e nell'Austria furono negli ultimi anni proporzionate alcune leggi speciali, relative ai codici penali, delle quali avremo occasione di parlare in appresso.

<sup>2</sup> Fra questi esempli è assai notevole quello offertoci dal codice olandese del 1831, Malgrado che ivi il codice francese del 1810 avesse per tanti anni assefatto alla

schema deliberato dalla prima Commissione ministeriale del 1866, presieduta dall'illustre e compianto Pisanello e composta dei più insigni rappresentanti della magistratura, della cattedra e della curia, lo aveva risolutamente adottato; e che il progetto presentato nel 1863 alla Camera dal ministro Sa e l'11 mantenne la bipartizione, come la mantenne il ministro Pessina, che per recava numerose emende allo schema de' suoi predecessori. Ciò senza che nella stampa scientifica, per quanto sappia, sorgesse una voce a combatterlo, mentre (parola scritta a questo sistema fecero adesione ed encomio.

Giova inoltre ricordare che fin i vari insigni precursori del nuovo Codice, il ministro Vigliani, pur mantenendo nel come la tripartizione, rifiutò il criterio di dedurità dalla gravità della pena anziché dalla essenza e natura del reato, e classificò separatamente le vere e proprie contravvenzioni, elevando l'entità delle pene stabilite per esse così da poter bastare ad ogni bisogno repressivo.

E l'on. Mancini, nella sua memorabile Relazione, fece una splendorissima difesa della bipartizione, che dichiarò dettata da una *tecnica tutta razionale e scientifica, che senza esitazione può dirsi la vera ed antica scuola italiana*, dimostrando che *il suo concetto è scientificamente e razionalmente il solo conforme a verità*. E dichiarò di presorgere un sistema misto, sistema per il quale non è dalla specie della pena che si desume la partizione de' reati, essendosi stabilito che sono e contravvenzioni tutti i reati puniti con pene di polizia, e quelli che *per la loro essenza la legge annovera fra le contravvenzioni, benchè ch'è punito con pene superiori alle pene di polizia*. Questo sistema misto fu esiziano approvato dalla Camera su proposta di autorevole Commissione, il cui relatore, on. Pessina, non omise di osservare e che il sistema del codice toscano sarebbe certo preferibile laddove una pena unica seguisse nella sua varietà di gradi le varie gradazioni del maleficio.

Ad ogni modo, quando mi accinsi a rivedere il Progetto del Codice che intendeva presentare al Parlamento, io, per deferenza all'autorità della Commissione, che erasi attenuta alla tripartizione, ero disposto a recedere dall'avviso contrario manifestato quattro anni or sono, sacrificando i miei convincimenti scientifici, per quanto mi parso doloroso che il nuovo Codice non fosse nelle sue linee cardinali informato ai principi della dottrina italiana, con tanto vigore insegnati dai nostri insigni caposcuola del diritto penale, da Rumagnoli a Carmignani, da Pellegrino Rossi a Carrara.

Ma, quando procedetti ad ordinare l'intera materia del Codice, a comporre il secondo ed il terzo Libro, riconobbi i gravi difficoltà che la distinzione dei reati dalla pena mi avrebbe creato. Così, ad esempio, adottata la tripartizione con le pene di polizia, non avremmo stabilito nello schema dell'onorevole mio predecessore, non avrei saputo come disporre convenientemente nel terzo Libro la materia delle con-

tripartizione dei reati in *crimini*, *delitti* e *contravvenzioni*, tuttavia la Commissione che formulò il progetto del 1876 non mantenne questa partizione, ma distinse i reati soltanto in *delitti* e *contravvenzioni*; e questo concetto passò poi nel codice.

Per la bipartizione si è pronunciata anche la Commissione che fu incaricata di riformare il codice penale del Cantone di Vaud, nel progetto da essa compilato nel 1862, non innovando così sul sistema del codice vigente.

Mantennero invece la tripartizione il codice ungherese (1878), il progetto austriaco del 1861, ed il russo del 1882.

Nel recente progetto spagnolo del 1884 i reati sono ripartiti in *delitti* (*delitos*) e in *contravvenzioni* (*faltas*); e soltanto vengono i *delitti* distinti in gravi e meno gravi.

Quanto agli altri codici vigenti in Europa, ne fu fatta per questo riguardo un'ampia rassegna nella nota a pag. 29 della Relazione dell'on. Mancini.



travvenzioni intese secondo il concetto razionale e scientifico delle medesime, mentre avrei dovuto limitare le pene loro a cinque giorni d'arresto ed a cinquanta lire d'ammenda.

Dovetti quindi, dopo matura riflessione, ricominciare della necessità di abbandonare il sistema della tripartizione. E ciò, lo ripeto, non tanto per ragioni teoriche ed astratte, sebene degnissime pur esse di considerazioni, quanto per ragioni pratiche e positive.

## IV.

Mi sembrano difatti increscevoli e dannose le conseguenze che la tripartizione, apparentemente innocua, produce.

Così mi parve pregiudizievole la confusione che da essa deriva nel giudicare dell'entità dei malefici, per effetto di una classificazione, la quale, prendendo per base la specie di pena onde punisce al legislatore di minacciarli, necessariamente accomuna furti, ingiurie, percosse, se di lieve entità, con fatti intrinsecamente innocenti, come la mendicizia, l'omissione di referti, di segnali, di cautele; e mi parve funesta del pari la confusione per cui la stessa azione è piuttosto contravvenzione o delitto, delitto o crimine, secondo che è commessa per la prima o per la seconda volta, commessa con qualche differenza nell'età o nelle altre circostanze che la accompagnano.

Mi è sembrato inoltre che, nel trattare dei reati e delle loro pene in ispecie, continue strette si imponessero al legislatore nell'applicare le pene, necessariamente anguste nel contenuto per quanto molteplici nel numero, ai singoli reati.

A ciò è congiunto il pericolo, dall'esperienza provato frequente, che il giudice faccia un apprezzamento arbitrario delle circostanze accessorie del reato, per raggiungere ed evitare quella specie di pena che al reato sarebbe applicabile secondo la diversa categoria in cui si dovrebbe collocarsi.

Aggiungasi l'inconveniente di non permettere una distinzione facile e costante fra le contravvenzioni e gli altri reati.

Questa distinzione è stata pure riconosciuta tecnicamente e praticamente indispensabile da tutti, e fra gli altri dallo stesso mio onorevole predecessore. Ma distinzione vera non vi può essere, una volta che dalle pene correttionali, proprie di delitti, si può passare, nel concorso di circostanze diminuenti, sussanti od attenuanti, a pene di polizia, proprie alle contravvenzioni: passaggio inevitabile col sistema della tripartizione accolto negli ultimi progetti.

Ammesse le diverse misure nella gravità dei delitti e le diverse misure nella quantità della pena, supposto persino che dalla gravità della pena debba desumersi la gravità del reato, non ne sarebbe naturale conseguenza la partizione in crimini e delitti, con cui si dà lo stesso nome ad azioni che importano differenzissimo pena, lo stesso nome ad un reato per cui è comminata l'ergastolo e ad un altro per cui sono inflitti pochi anni di reclusione.

Non può quindi opporsi che, istituendo due pene temporanee soltanto, le quali dall'estremo minimo di pochi giorni salgono all'estremo massimo di molti anni, per applicarle a reati di assai diversa gravità, si imponesse di desumere dalla quantità e gravità della pena la gravità del reato, lo reputo anzi più logico che dalla qualità della pena si desuma la qualità del reato, e che dalla quantità di quella si desuma la quantità di questo.

Si è detto che deve anche tenersi conto della forza intimidatrice che il nome della pena esercita sulla mente di chi è disposto a mal fare. Per questo aspetto

sarebbe stato forse conveniente che la più grave pena carceraria si fosse chiamata *galera* o similmente, usando un nome che nel linguaggio popolare è ancora il più espressivo. Ma, come non si sarebbe, per altre ragioni, sciolta questa ed altra analogia ed antiquata nomenclatura, così, mistando a paragone le altre denominazioni usate, sarebbe per lo meno dubbio se, dal chiamarsi carcere, prigione o reclusione una pena, derivi un freno più o meno efficace al reato, o se dal chiamarsi piuttosto crimine o delitto un assassinio, l'intimidazione acquisti o perda valore. Tanto più ciò deve dirsi, dispoiché taluna delle parole che si vorrebbero conservare, affermando che esse abbiano una maggiore forza intimidatrice, ad esempio, *crimini* e *pepe criminali*, sono bensì negli usi forensi, ma non nell'uso e nel linguaggio del popolo, cui certamente vuole riferire la forza intimidatrice dei nomi.

Non già dal nome della pena comminata, ma dalla sua sostanza, dal suo rigore, e non già dal nome della pena comminata, per quanto sia la minaccia (potente) della sua durata, può derivare la forza intimidatrice, per quanto la minaccia (potente) consente. Così i malefici nostri, per poco che siano esperti dell'ordinamento carcerario, non si sgomentano della pena dei lavori forzati, che pure è a nome intimidante, e sono al contrario ostentati all'ordine che loro toccherà scontare la pena, men severa per il nome, della reclusione o del carcere.

Sebbene mi sembrassero convincentissime tutte queste ragioni, io sarei stato ancora perplesso nel respingere un metodo di partizione che è per sé l'autorevole suffragio della Commissione della Camera, per la quale è una deferenza sincera ed ultimata.

## V.

Ma un argomento gravissimo e decisivo venne a dileguare dall'animo mio, come spero varrà a togliere dall'animo di tutti, ogni esitazione.

Non è dubbio che uno degli intenti prepotenti che il legislatore col nuovo Codice si deve prefiggere, è quello di semplificare il sistema delle pene carcerarie, che sono le principali e più sensate sanzioni penali, e di ordinarle in guisa da potessero realmente ottenere l'applicazione secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

Ora, è notorio che alle pene enumerate e definite nel codice del 1859 sono ben lungi dal corrispondere gli ordinamenti delle case penali.

Ognuno sa come i così detti *lavori forzati* ricevano nel fatto una pena assai men grave della reclusione, la quale dovrebbe essere invece di gravità minore, e come quest'ultima, alla sua volta, non riesca sempre a distinguersi dal *carcere*, ed ambidue ben poco si distinguano dalla *relegazione*, la cui espiazione si vorrebbe indarno nei *castelli* prescritti dal vigente codice. Tali funesti inconvenienti si devono in gran parte attribuire alla soverchia molteplicità delle pene sancite dal legislatore, le quali non possono trovare in fatto la volta a applicazione.

Quando pertanto, in nome delle discussioni che si erano fatte intorno ai sistemi penali proposti negli anteriori disegni del Codice, io mi rivolsi all'onorevole mio collega Ministro dell'Interno, da cui dipende l'amministrazione carceraria, allo scopo di concordarsi insieme, in relazione al regime penitenziario, il sistema penale,

<sup>1</sup> Vergani, p. 28. Il lavoro del Beltrami-Scalita (La riforma penitenziaria in Italia, Roma 1879). Rimanessero pure che il Congresso penitenziario tenutosi a Stoccolma nel 1878 approvava la seguente risoluzione: « Per riservando delle pene inferiori e speciali per certi reati senza gravità e che non dimostrano corruzione nel loro autore, bisogna (qualunque stasi il regime penitenziario che si adottò) assimilarle, per quanto è possibile, le pene private della libertà, non'altra differenza tra di esse, che la durata e le conseguenze accessorie che possono portare dopo la liberazione ».

il desiderio che egli mi espresso fu quello di porre ogni studio per semplificare tale sistema, e ridurre il numero delle pene, non essendo possibile applicare con appositi stabilimenti penitenziari tutte quelle che trovavansi scritte nei precedenti progetti di Codice, e tanto meno possibile di ciò ottenere con la sollecitudine che occorrerebbe affinché in breve tempo potesse essere attuato il nuovo ordinamento.

E noto come ben poco soddisfacente sia lo stato delle nostre case di pena ereditate dagli antichi Governi, per la maggior parte bisognevoli di grandi rattamenti, la difficoltà dei quali crescerebbe a dismisura se dovessero coordinarsi ad una molteplicità di regimi carcerari, che nemmeno si potessero attuare nei modi voluti dal codice vigente per quanto zelo spingesse l'Amministrazione. Aggiungasi che il numero degli stabilimenti necessari si raddoppierebbe per i vari modi di espiazione delle pene detentive, che sono consigliati dall'odierna scienza penitenziaria.

A quest'intento di maggiore semplicità del sistema penale serve appunto la tripartizione, la quale dà modo di eliminare la pena della reclusione e quella della prigione, riducendo così da cinque a tre, in confronto del precedente progetto, le pene carcerarie.

Queste, come è già accennato, sono le considerazioni, sulla cui pratica importanza non è mestieri ch'io insista, per le quali non è stata mantenuta la tripartizione: considerazioni che non mi anno permesso di più esitare. Tanto meno doveva esitare, inquantochè, da una parte, l'on. T. Ajazoi, pur concludendo per la tripartizione, aveva dichiarato, nella sua Relazione dell'8 giugno 1885 (« in quella del 23 ottobre 1886, di non attribuire alla questione « intrinseca e pratica importanza »; e, dall'altra, si era riconosciuto, in seguito agli studi fatti circa il regime penitenziario, che, ove non si fosse diminuito il numero delle pene, queste, s'ebbe scritte nel codice, sarebbero rimaste lettera morta e non avrebbero mai potuto divenire vere e reali.

Invece, alle pene sancite nell'attuale Progetto non solo è stata conservata, ma accresciuta l'efficacia repressiva, come mi sarà facile dimostrare, parlando del modo con cui nel Progetto medesimo viene ordinato il sistema penale.

Parmi infine superfluo dimostrare, ciò che già spiegava l'illustre Maucini nella sua dotta Relazione, come il sopprimere la tripartizione dei reati nel Codice penale non pregiudichi per nulla la tripartizione delle competenze qual'è regolata dal codice di procedura penale, né le disposizioni di leggi speciali e convenzioni internazionali: che alla tripartizione si riferiscono, essendo facile provvedimento quello di coordinare la nuova tripartizione dei reati e delle pene all'antica nomenclatura, mercè opportune norme transitorie; tanto più che neppure le leggi sulla

<sup>1</sup> In ciò vi è già un precedente nella nostra legislazione, cioè l'articolo 12 del decreto 30 novembre 1885, n. 2937, contenente le disposizioni transitorie per l'attuazione del codice di procedura penale. Con quell'articolo si dettavano le norme per adattare il codice stesso al codice penale toscano.

<sup>2</sup> Fra le disposizioni per l'attuazione del Codice penale, che precedevano il progetto presentato alla Camera dall'on. S. e.lli, leggevasi la seguente:

« Art. 5. In tutti i casi ed agli effetti poi quali il vigente codice di procedura penale ed ogni altra legge o regolamento richiamano la distinzione di *crimini e delitti* ovvero di *pena criminale e correzionale*, si spaglieranno come corrispondenti:

« a) ai *crimini*, i reati che sono puniti dal nuovo codice con le pene dell'ergastolo, della prigione o della detenzione eccettuati quei casi, o, della interdizione perpetua dal pubblico ufficio;

« b) ai *delitti*, i reati che sono puniti dal nuovo codice con le pene della prigione o della detenzione non eccedenti cinque anni, della interdizione temporanea dal pubblico ufficio o dalla carica, ovvero dall'arresto eccedente cinque giorni o dall'ammenda eccedente cinquanta lire ».

competenza, le convenzioni internazionali e le leggi speciali fanno dipendere esclusivamente le loro discipline e nomenclature da quella tripartizione.

### Collocamento delle contravvenzioni.

#### VI.

Ma se in questa parte io è creduto necessario di allontanarmi dalle proposte della Commissione della Camera e dell'onorevole mio predecessore, sono ben lieto di poter rendere omaggio al voto dell'una e dell'altro per ciò che riguarda il collocamento delle contravvenzioni.

Mio primo pensiero, come già avvertii, era stato quello di comprendere nel Codice penale, formulando un libro a parte, le sole norme generali sulla materia, raccogliendo in alcune leggi particolari allegate al Codice le contravvenzioni in specie, che in altre leggi vigenti non trovano la loro sanzione, e che altrimenti sarebbero rimaste *in lege*. Con questo sistema mi pareva si conseguisse meglio la distinzione delle contravvenzioni dai delitti, fosse reso più semplice il compito del legislatore nel disporre intorno alle contravvenzioni in specie, e si agevolasse le successive riforme legislative rispetto a queste ultime.

Il ministro S. e.lli, nel suo progetto, ritenne la prima parte delle mie proposte, ma credette miglior consiglio di non conservare le leggi allegate che disponevano sulle contravvenzioni speciali, preferendo rinviarle con il contemporaneo progetto di riforma della legge di pubblica sicurezza, che già in parte le contemplava. Il ministro Persina, che gli succedette, presentando alla sua volta i propri emendamenti alla Commissione della Camera, fece un altro passo, e proponeva altresì di togliere dal Codice le disposizioni generali sulle contravvenzioni, rinviando anche queste allo stesso progetto di legge sulla sicurezza pubblica. Con ciò si ritornava, per altra via, al sistema della legislazione toscana, che anche fuori di qualche esempio <sup>3</sup>, o del progetto elaborato dalla prima Commissione ministri-

<sup>1</sup> Quanto al codice di procedura penale, basti rammentare come la tripartizione dei reati in *crimini, delitti e contravvenzioni* non trova un costante riscontro nei tre gradi di giurisdizione: Corti d'assise, tribunali correctionali e pretori. Per l'art. 9, infatti, le Corti d'assise conoscono di parecchi reati che sono delitti; mentre, per l'articolo 10, i pretori conoscono non solo delle contravvenzioni, ma anche dei delitti punibili con la pena del carcere, del confino o dell'espulsione locale non eccedente tre mesi di durata, ovvero con multa, sola od accompagnata con le dette pene restrittive della libertà personale, non superiore a lire seicento.

In molti poi fra i trattati di estradizione dell'Italia con altri paesi, o non è fatta menzione di crimini e di delitti, ma si parla in genere di reati, indicandoli nominatamente, oppure le espressioni *crimini e delitti* sono adoperate in modo complessivo come contrapposito alle contravvenzioni (Convenzioni con l'Inghilterra del 6 febbraio 1873, con la Spagna del 3 giugno 1888, ecc.).

Quanto, finalmente, alle leggi speciali, basti accennare come molte di esse chiamino *contravvenzioni* dei fatti che puniscono con pene correzionali: p. es., l'art. 374 della legge 20 marzo 1865, n. 2948, all. F, sulle opere pubbliche punisce talune contravvenzioni in essa enumerate con multe che possono estendersi sino a lire 500. Altre invece, sotto l'espressione generica di *pena penitenziaria*, inibiscono delle pene che abbracciano tanto le pene di multa quanto le pene correzionali, come l'articolo 25 della legge 28 luglio 1861, n. 137, sui pesi e misure, ove è stabilita una pena pecuniaria da lire 25 a 100, e l'art. 39 della legge 16 giugno 1865, n. 2397, sulla privativa dei sali e tabacchi, che la stabilisce da lire 20 a 100.

<sup>2</sup> Il sistema del codice toscano è stato seguito dal codice ungherese (1878), il quale non contiene disposizioni intorno alle contravvenzioni, ma si è così dispo- se il codice delle contravvenzioni del 12 giugno 1879.



riale del 1866. Ma parve all'ultima Commissione della Camera che tale sistema non fosse da seguirsi: e perchè importerebbe che tutta la materia, oggidì troppo estesa, delle contravvenzioni fosse raccolta in un solo corpo di legge; e perchè non vi è ragione di separare, oltrechè distinguere, l'una classe di reati dall'altra, dappoichè in gran parte vanno poi regolate entrambe dalle stesse discipline.

Fu detto giustamente che le norme sulle contravvenzioni sono discipline di penalità ordinaria, e devono venir incluse nel Codice penale comune, il quale è la legge regolatrice per eccellenza di tutte le modalità nelle applicazioni delle pene, sia nel rapporto substitutivo che nell'obiettivo<sup>1</sup>.

La Commissione della Camera preferì quindi ritornare al sistema proposto dal ministro Vigliani, ed accolto nel progetto votato dal Senato e poi in quello della Camera, che è anche il sistema del codice sardo: di collocare cioè nel Codice penale tutte le norme generali sulle contravvenzioni, quindi le disposizioni speciali intorno a quelle che fra le contravvenzioni hanno un carattere di relativa stibilità.

Ed io sono convinto che questo sistema possa essere accettato senza timore di gravi inconvenienti, massime quando si usi ogni maggior diligenza nella scelta delle contravvenzioni che devono figurare nel Codice.

La questione di collocamento delle contravvenzioni si coordina poi a quella del sistema penale. Presolta la bipartizione, ne viene di conseguenza che per le contravvenzioni sieno stabilito specie di pene diverse da quelle fissate per delitti, di guisa che le sanzioni repressive delle une e degli altri si esauriscano sempre, così nei massimi come nei minimi, senza mai uscire dalle rispettive specie. È questo un sistema penale che giova veramente a distinguere nettamente le contravvenzioni dai delitti, che altrimenti fra di loro si confondono per la pronunzia delle pene, come accade oggidì, malgrado la tripartizione adottata dal codice sardo, a causa del passaggio dalle pene correzionali a quelle di polizia, e viceversa.

Il nuovo Codice è stato perciò diviso in tre libri: il I, che tratta *Dei reati e delle pene in generale*; il II, che tratta *Dei delitti in specie*; il III, che tratta *Delle contravvenzioni in specie*.

Questo sistema fu pure adottato dalla legislazione di Basilea-città. La legge penale sui delitti del 12 giugno 1872 è stata dettata dalla legge penale sulle contravvenzioni del 23 settembre 1873, la quale contiene tanto la parte generale quanto la parte speciale per le contravvenzioni stesse.

Anche il codice del Cantone di Zurigo (1871) non contiene norme sulle contravvenzioni, sebbene in alcune disposizioni sieno comminate pene di polizia (p. es., §§ 97 e 142).

Anche il progetto del Cantone di Vaud (1862), seguendo il sistema del codice in vigore (1843, non è disposizione alcuna sulle contravvenzioni. In seno della Commissione che à compilato quel disegno di legge era stato proposto di includerle specificatamente, ma la proposta non fu accolta, e perchè troppo contraria al sistema del codice vigente, e perchè si considerò che l'indole variabile delle contravvenzioni avrebbe avuto per effetto di dover modificare troppo spesso il futuro codice.

Nonidimeno la maggior parte dei codici stranieri si attingono al sistema contrario. Salvo più o meno notevoli differenze, dispongono sulle contravvenzioni e sui delitti nella parte generale e poi specificatamente negli uni e sulle altre nella parte speciale i seguenti codici e progetti: il codice belga (1867), il codice spagnolo (1850) e il progetto spagnolo (1884), il codice olandese (1881), il progetto (1852), il regolamento (1874), quello del cantone di Valais (1850) e il progetto austriaco (1881).

Il codice francese del 1810 contiene nelle disposizioni preliminari la nozione delle contravvenzioni, ma le determinazioni generali su di esse e sulle pene in materia di polizia si trovano nel libro IV, ove è pure disposto sulle contravvenzioni in specie.

<sup>1</sup> Relazione dell'on. ministro Taja ai alla Camera (1886), pag. 15.

### Concetti generali sulla penalità, e soppressione della pena di morte.

#### VII.

È certamente arduo dare oggi ad un paese libero e civile un nuovo Codice penale. Per avere un buon Codice penale, non basta infatti ch'esso abbia il pregio di svolgere sapientemente un ben ordinato disegno di principi assoluti.

Occorre che la scienza e l'arte legislativa approfondiscano l'esame dei gravi e complessi soggetti ed oggetti ai quali anno da rivolgersi le loro providive cure: per conoscere l'intimo carattere del delinquente, l'indagine deve penetrare nelle più riposte latebre della natura umana; per rendersi giusto conto del delitto, essa deve sottoporre a diligente analisi le infinite e variabili forme delle relazioni e dei fenomeni sociali.

Ma, se la scienza e la civiltà moltiplicarono e resero più ardue le condizioni per ottenere un'abile riforma degli istituti penali, civiltà e scienza in pari tempo provvidero ad arricchirli di sempre nuovi e svariatissimi strumenti di studio e di analisi, la merè dei quali si agevola l'ufficio di una sava legislazione. E però, con l'effice concorso delle investigazioni psichiatriche ed antropologiche, il legislatore cerca di avere intima cognizione del reo e di fissarne il più opportuno trattamento. D'altro canto, egli trova copiosi ammassamenti nella sociologia e nella statistica, per conoscere bene addentro le forme del reato, le cause che lo producono, le condizioni tutte in cui trova ostacolo ed incremento.

Alle predicate esigenze imperfettamente rispondono i codici penali sardo e toscano tuttora vigenti in Italia.

Mirabile per la esatrità giuridica e la venustà della forma, il codice penale toscano quanto ai delitti politici e religiosi à disposizioni deplorabili, ispirate alle idee liberali del tempo in cui fu pubblicato (1853).

Più imperfetto per altri lati è il codice sardo del 1850, che regge, con poche varianti per le provincie meridionali, tutto il resto d'Italia. In questo codice, il cui vizio d'origine sta nell'aver troppo calcolate le orme del codice francese del 1810, e nel non aver curato a sufficienza le idee e le tradizioni italiane, si conservano più o meno temperati criteri repressivi del vecchio empirismo: e quindi il carattere incrementato a libito della penalità e le pene infantanti; la ripartizione dei reati basata sul solo criterio dell'entità della pena e per il principale intento della determinazione delle competenze; le condizioni dell'imputabilità fatte dipendere da formule e nomenclature piuttosto artificiali che razionali; incriminazioni imperfette od eccessivamente esistiche; sproporzioni nel commisurare le pene ai reati, e per conseguenza soverchia severità per alcuni, specialmente nei reati contro la proprietà, e soverchia mitezza per altri, come in quelli che toccano all'incolumità della patria, delle persone, dell'onore; amnessa finalmente quella pena dell'estremo supplizio che contrasta col concetto della giustizia, come con ogni alto senso di umanità.

A questo proposito, giova subito notare, il nuovo Codice penale è sollecito di conformarsi al concetto reale e positivo dei limiti spettanti alle funzioni tutelari dello Stato merè le istituzioni penali, ripudiando i pregiudizii che di questo ultimo avevano lungamente impedito il progresso.



## VIII.

Un tempo si credette che a protezione della società bastasse la ferocia delle pene capitali; d'onde le pene capitali prodigate per ogni specie di reati, con forme crudeli, con abominevoli supplizi, con orrende torture. Ma, quand'anche non fosse bastata la ragione delle cose, vennero i fatti a mostrarlo come ciò moltiplicasse anziché scemare il delitto. Ed ebbe nuova conferma il principio che col sopprimere gli effetti non si tolgono le cause; d'onde la conseguenza che la pena deve operare più sui precivi a delinquere che su quelli i quali già si sono delinquenti: *pena fit pascos, ut scetas in emens*. Quando la pena oltrepassa il limite richiesto da questo necessario intento, essa diventa inutile strazio. Una secolare esperienza ha dimostrato che la pena, la quale eccede i giuridici confini, produce effetti diametralmente opposti a quelli che intende conseguire.

Ei qui la magnanima ragione contro la pena di morte, il cui abuso per lunga età si macchiò la storia dei popoli anche più illuminati e civili.

Di questa ragione, non meno sapiente che generosa, l'Italia è allora che spetti il vanto a Cesare Beccaria, primo a farsi eloquente propagatore di una dottrina innanzi alla quale erano restati i più audaci ineguigi, e che oggimai è trionfata nella scienza, è penetrata nelle legislazioni, e va ognora più vincedo tutte le resistenze degli intelletti più recalcitranti, nella coscienza delle nazioni illuminate e civili.

La dottrina del glorioso precursore italiano è ormai tempo che informi pure la legislazione della sua patria, ed ottega definitivamente l'adesione ed il plauso del Parlamento nazionale.

Ciò mi trae a parlare di questo argomento della pena di morte, ed a parlarne prima di scendere ai particolari del Codice, poiché trattasi di questione sponzosa, fondamentale, e che occorre risolvere, se si vuole veramente riuscire, ciò che dimandato essere necessario ed urgente, all'unificazione delle leggi penali.

Poiché non erede che alcuno possa aver in mente di portare l'estremo supplizio in Toscana, così quanti sono convinti, e non avvi certamente chi non lo sia, della necessità ed urgenza di un codice unico, devono pur volere l'abolizione della pena di morte, ove anche l'abolizione medesima non si raccomandasse per quei motivi intrinseci i quali la consigliano imperiosamente in ossequio al diritto ed alla ragione.

Questi motivi non li esporrò alla Camera con quella ampiezza che l'alezza dell'argomento richiederebbe. Sarebbe opera superflua, dappochè la Rappresentanza nazionale dell'Italia ripetutamente a voto l'abolizione: la prima volta il 16 marzo 1865, sebbene allora gravi considerazioni d'opportunità potessero trattenere il Parlamento su questa via, non essendo apparecchiato un codice, il quale alla pena capitale un'altra ne sostituisse non meno efficacemente intimidatrice; una seconda volta il 28 novembre 1877, acclamandola con singolare entusiasmo.

D'altra parte l'illustre deputato Mancini, compiendo quale ministro il glorioso apostolato per l'abolizione della pena di morte che aveva iniziato come docente, come pubblicista e come legislatore, è già dimostrato nella Relazione, con cui nel 1876 presentò alla Camera il primo libro del nuovo Codice penale, i funesti effetti della pena capitale, in modo così luminoso e stringente, da rendermi impossibile di ripeterne gli argomenti senza scemarne l'efficacia e il vigore.

A quegli argomenti io mi riporto quindi per intero, tanto più che trattasi di tema su cui tanto si è scritto e parlato da potersi dire coi precedenti Relatori parla-

mentari che ormai la presente è tale questione che sopra essa si vota, non si discute. Aggiungerò soltanto che un altro decennio non è che rocoato nuovo conferma agli argomenti ed alle conclusioni degli avversari della pena di morte.

## IX.

Unico fondamento attribuito alla legittimità della pena di morte, da chi non la condanna e ripudia in maniera assoluta, essendo la dolorosa ed inesorabile necessità, questa necessità, lungi dal trovare irrefragabili prove nei fatti, è da essi ognor più messa in dubbio e smentita.

Già assai controverso può dirsi se la pena di morte abbia una forza intimidatrice maggiore di altre pene, o se non sia vera l'antica sentenza di Seneca: *multis suat qui mortem ut respiciunt malorum contemnant et gratius expostent ad captivitatem*.

Questa cattività potrà riuscire più intimidatrice che non la pena di morte, quand'essa consista nell'ergastolo qual'è stabilito nello schema del nuovo Codice, poichè la perpetuità è la decennale solitudine, può dirsi renda la vita un supplizio ed un sollievo la morte, lascia credere che una maggiore efficacia nello abbattere le imaginations.

Ma, ammettendo pure che maggiore di quella dell'ergastolo sia la forza intimidatrice della pena capitale, certo è che, quando specialmente trattasi de' più atroci reati o de' più terribili delinquenti, questi non riflettono alle probabilità di vita o di morte, non si lasciano spaventare da alcuna male, affrontano ogni rischio con impeto irrefrenabile, non ragionano, non calcolano, mentre sacrificerebbero tutto l'universo ad una sensazione. Gli stessi crudeli supplizi de' tempi antichi, i roghi, le ruote, gli squartamenti, le quaresime di Galeazzo, lungi dall'impedire o scemare i grandi delitti, li rendevano più frequenti con l'infocare i costumi.

Che se il delinquente calcola, esso calcola sopra l'impunità, cioè corre al misfatto nella speranza di sottrarsi alla pena: speranza che anima sempre, anche illudendolo, ogni malfattore. Se tale speranza non nutrisse, come non affronterebbe la perdita della vita, così non affronterebbe quella della libertà.

Ciò che pertanto dà forza intimidatrice alla pena è specialmente la sua certezza; a però fu rettamente osservato dall'Holzendorff che l'abolizione della pena capitale, ove in luogo di essa fosse posto l'ergastolo a perpetuità, aumenterebbe la probabilità della punizione e conseguentemente la intimidazione, in quanto che verrebbe diminuito il numero dei verdeti negativi che dipendono dalla ripugnanza in molti giurati ad applicare una pena irrefragabile e sanguinosa.

E come l'argomento della intimidazione vien meno ai difensori della pena di morte, così del pari non può reggere alla critica quello dell'esemplarità.

Difatti, affinché l'esecuzione della pena capitale servisse ad esempio di tutti, sarebbe necessario fosse accompagnata dalla terribile pubblicità, senza la quale non sarebbe potuta neanche immaginare ne' tempi in cui la legislazione del patibolo era di sé stessa tranquilla e sicura. Ma ormai, siccome apparve evidente che le esecuzioni capitali, lungi dall'essere di esempio terribilmente solenne e salutare, finirono col riuscire immorale e disgustante spettacolo, atto anzi a svegliare istinti sanguinari nella folla che vi assiste con morbosa e cieca curiosità, così il legislatore venne quasi oramai a riconoscere essere l'esecuzione della pena non di buon esempio, ma anzi di scandalo, e le tolse quindi ogni carattere di pubblicità, lasciandolo ignorare al giorno e for, preparando di notte il palco forato, nascondendolo insomma così da provare che egli stesso non aveva fede nella sua esemplarità.

E non solo la pena di morte non è esemplare, ma è al contrario depravatrice, come odioso spettacolo di sangue, che è proprio a rendere gli animi iniqui, duri e spietati ed anche a diffondere abozze erasmiane.

Depravatrice la disse già Beccaria, e essendo assurdo che le leggi, le quali sono l'espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l'omicidio, non commettano uno esse medesime, e per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio ». La pena di morte imita nella sua essenza uno dei delitti più atroci di cui l'uomo possa macchiarsi, quello di spegnere la vita del suo simile. E la spogna con freddo calcolo, con studiata preparazione, con meditato formalità, infliggendo quelle lunghe e crudeli agonie morali che sono proprie dell'ufficiale spargimento di sangue.

Aggiungesi che la pena di morte, inflessibile, assoluta, non adempie una condizione essenziale che la scienza riconosce indispensabile alla pena, quella di riuscire graduabile; tale cioè da poter essere giustamente misurata, in modo che corrisponda proporzionalmente alla colpa del delinquente. Ogni proporzionalità nella scala delle pene scompare anzi, allorché circostanze assai discutibili, e talvolta malamente definibili, fanno sì che in un reato si passi da una pena più o meno lungamente restrittiva della libertà personale a quella irreparabile del patibolo.

E non questa parola « irreparabile » è richiamato un altro argomento veramente decisivo contro la pena capitale. Mentre infatti le altre pene possono essere più o meno capaci di riparazione, l'irreparabilità della pena capitale, l'irreparabilità che non dovrebbe mai accompagnarsi ai pronunciati di una giustizia fallibile, è tale e sì enorme vizio che dinanzi ad esso dovrebbero pregare ogni resistenza ed ogni opposizione.

### X.

Se tutto ciò non valesse, abbiamo ormai dall'esperienza una non oppugnabile testimonianza dell'infelicità pratica della pena di morte: oramai l'abolizione può giudicarsi dai suoi effetti; i quali, dove l'abolizione ebbe luogo, non furono punto dannosi alla sicurezza sociale.

Infatti è provato dalle statistiche che in Olanda, in Portogallo, nell'Oldemburgo la soppressione della pena capitale non è cognizione alcun aumento de' reati che per l'innanzi importavano la pena di morte.

Ma, è forse superfluo il ricordarlo perché a cognizione di tutti, la più irrefragabile prova di tale verità ci viene offerta, nel nostro stesso paese, dalla Toscana. Ivi dal 1786, cioè da più di un secolo, la pena di morte fu alterativamente abolita e ripristinata, senza che maggiore sia stato il numero degli omicidi premeditati o dei latrocinii in quei periodi di tempo nei quali l'estremo supplizio era bandito dal nostro delitto; e ciò anche nei cinque anni durante i quali l'Italia aveva posta in Firenze la sede del proprio Governo, sobbene nella capitale d'un regno scura di consueto agitata ogni fiamma del bene e del male.

Se non che, non nella Toscana soltanto, ma in tutta l'Italia si riscontra un fatto eloquentissimo, che può rendere tranquilli sugli effetti della proposta abolizione.

Ed invero, dopo il solenne voto espresso dalla Rappresentanza nazionale il 28 novembre 1877, deferenti a quella manifestazione, che era l'espressione della coscienza pubblica e della cresciuta civiltà, ed ispirati dagli alti e umanissimi sensi che onorano la gloriosa stirpe di Savoia, Vittorio Emanuele, il padre della patria, e il degno suo figlio re Umberto, valendosi della suprema prerogativa consentita al principe dallo Statuto, più non permisero che vita umana si trovasse

per opera del carnefice; sicché anche al malfattore che impugnava il pugnale contro il re popolare e amatissimo si estese la sovrana clemenza con atto generoso e magnanimo, che sempre più rendeva sicuro baluardo alla reggia l'amore e la riconoscenza del popolo.

Perciò sono già era più di due lustri dacché la pena di morte può considerarsi abolita di fatto in Italia, e lo studio delle conseguenze di questa abolizione attesta che gli stessi frutti già accertati da lunginissimo tempo nelle province toscane si riscontrano nelle altre province del regno. Maggiori o minori oscillazioni della delinquenza furono segnalate in questi ultimi anni, ma è argomento di grande conforto il desumere dalle statistiche giudiziaria che la criminalità non è punto aumentata, ed anzi accenna in modo abbastanza sensibile ad una graduale diminuzione, appunto nei reati più gravi e più comuni, cioè in quelli che maggiormente interessano la tutela delle persone e degli averi. E tale diminuzione specialmente si osserva in quasi tutte quelle province nelle quali la criminalità appariva più grave ed elevata, e dove perciò le condanne capitali erano più frequenti, nelle province insomma dove sarebbe sembrato maggiormente pericoloso abolire la pena di morte.

Tutto ciò è irrefragabilmente dimostrato, col linguaggio preciso delle cifre, dal prospetto allegato alla presente Relazione (allegato A), il quale riguarda il periodo settennale 1879-1885: periodo per cui la statistica criminale ci porge dati omogenei e comparabili.

Del resto l'abolizione, di diritto o di fatto, della pena di morte va a poco a poco estendendosi presso tutti i popoli civili.

Nel regno di Romania la pena capitale fu abolita fino dal 1864 col codice penale pubblicato il 30 ottobre di quell'anno; e il ministro plenipotenziario della Romania in Francia dichiarava al Lucas, in data del 7 agosto 1874, essere stati così soddisfacenti i risultati di questa riforma, che nessuno aveva mai pensato a chiedere il ristabilimento del patibolo.

Nel Portogallo l'articolo 16 dell'atto addizionale alla legge del 6 luglio 1862 aveva abolito la pena di morte per i reati politici; al legge del 1° luglio 1867 la abolì anche per i reati comuni, dopo che già da ventiquattro anni, cioè dal 1843, non aveva avuto più luogo alcuna esecuzione. Nella Camera dei deputati su 100 presenti 2 soli votarono contro l'abolizione, mentre il Senato si pronunciò ad unanimità di voti in favore di essa.

In Olanda la pena di morte fu abolita con la legge del 17 settembre 1870; ma, fino dal 1860, non era mai stata applicata. Il Codice penale del 1881 mantenne l'abolizione.

Nella Svizzera, la pena di morte era stata abolita per i delitti politici fino dalla Costituzione federale del 1848. Precedutosi nel 1874 alla revisione di essa, l'articolo 65 della Costituzione modificata dichiarò l'abolizione assoluta della pena medesima per tutti i reati. Ma quest'abolizione era già avvenuta di diritto in sei Cantoni: Neuchâtel, che primo prese l'iniziativa dell'abolizione fino dal 1854, e la sanò definitivamente nel codice penale del 19 gennaio 1856; Ticino, che la deliberò con decreto del Gran Consiglio in data 3 maggio 1871, e mantenne l'abolizione nel codice del 1873; Zurigo (codice del 1871); Basilea-città e Basilea-comunanza (codici del 1872 e del 1873); e Ginevra (legge del 24 maggio 1871 e codice del 1874); mentre anche in tutti gli altri Cantoni aveva cessato di esistere di fatto da tempo più o meno remoto.

Ma, dopo qual'anno dacché era in vigore la Costituzione del 19 aprile 1874, vi furono petizioni con le quali si chiese la revisione del predetto articolo 65, che sanciva in modo obbligatorio per tutti i Cantoni l'abolizione della pena capitale;



ed in conseguenza di tali petizioni le due Camere dell'assemblea federale stabilirono il 28 marzo 1874 che soltanto per i delitti politici fosse vietato di pronunciare condanne mortali; la quale deliberazione, sottoposta a plebiscito, ebbe la maggioranza in 16 dei 25 Cantoni o mezzi Cantoni che formano altrettanti Stati indipendenti nella Confederazione svizzera, ed una tease maggioranza nel complesso dei voti di tutto il paese.

Tali reclami contro l'articolo 65 della Costituzione del 1874 miravano piuttosto ad una rivendicazione della libertà ed autonomia cantonale, che non al ripristinamento della pena capitale. Ed invece, dei sedici Cantoni, i quali sostarono la predichiesta modificazione dell'articolo 65, otto soltanto, cioè Appenzel-Rhoden interno, Unterwald superiore, Uri, Schwyz, Zug, San Gallo, Lucerna e Vallese, si valsero della reclamata facoltà di ristabilire l'ultimo supplizio per i reati comuni. Così al presente la pena di morte è di diritto abolita in diciassette Cantoni, i quali contano insieme 2,261,283 abitanti, vale a dire l'80 per cento della popolazione elvetica.

Tuttavia anche negli altri otto Cantoni non fu che apparente la restaurazione della pena capitale, poiché, se trovasi scritta nei loro codici, di fatto vi è rimasta abolita, non essendovi eseguita alcuna sentenza di morte dopo la prima revisione della Costituzione avvenuta nel 1874.

Nei diciassette Cantoni, poi, ne quali la pena di morte è soppressa non solo di fatto ma di diritto, questo provvedimento non è prodotto alcun danno, ed i reati che prima importavano l'estremo supplizio o sono diminuiti od almeno non sono aumentati, come attestano autorevoli informazioni; sicché nessuno lamenta che il carnefice sia stato bandito dal libero suolo della Confederazione. Si è anzi notato che nei cantone di Vaud, dove non erano quasi mai avvenute esecuzioni capitali, quando ebbe luogo l'ultima di esse, il 6 febbraio del 1867, un uomo, il quale aveva assistito a quello spettacolo, uccise un cane torando nel suo villaggio.

In Russia, la regina Elisabetta aveva già assai limitato l'applicazione della pena di morte con gli ukase degli anni 1742, 1744, 1753 e 1754; e durante il regno di Caterina II, la quale si ispirò ai principii proclamati dal nostro Beccaria, la pena di morte non fu mai inflitta per reati comuni. Anche nella legislazione vigente fino dal 1842 essa è comminata soltanto contro gli attentati alla persona dell'imperatore e dei membri della famiglia imperiale; per l'alto tradimento, quando presenti il carattere d'una speciale gravità; per la violazione delle disposizioni sulla garanzia, se la sentenza è pronunciata da un tribunale militare; e finalmente per i reati preveduti del codice penale militare, e da esso puniti di morte. Notabilissimo è poi il fatto che la Commissione di redazione, la quale fu nominata nel 1881, per esaminare il progetto del nuovo codice penale, concluse proponendo l'abolizione della pena capitale; e se questa figura tuttavia nel suo progetto, ciò avvenne soltanto perchè la Commissione stessa, pur facendo quella proposta, credette opportuno di rimettere la soluzione definitiva della questione al Consiglio dell'Impero.

Nel Belgio, sebbene di diritto non abbia avuto luogo l'abolizione, da ben ventiquattro anni, e cioè dal 1863, non si eseguisce alcuna condanna capitale.

In Germania, l'Assemblea nazionale di Francoforte scrisse nella dichiarazione dei diritti fondamentali del popolo tedesco il rispetto inalienabile della vita dell'uomo e quindi l'abolizione della pena di morte in tutti i codici tedeschi.

Ristabilita questa con la reazione del 1849, il movimento abolizionista riprese il suo corso, anche in tempi tranquilli, ne' singoli Stati della Confederazione. Così

<sup>1</sup> *Etat actuel de la question de la peine de mort en Suisse. Rapport présenté par M. de Guillaume, directeur du pénitencier de Neuchâtel, Septembre 1885.*

nel Nassau prima, e poscia nell'Oldemburgo, nell'Anhalt, in Brema e nel regno di Sassonia era stato soppresso il patibolo, che però fu ripristinato nel primo dei predetti Stati con l'annessione alla Prussia, e negli altri quando vi fu pubblicato l'unico codice penale germanico.

Nella discussione di questo codice il Reichstag, nella tornata del 1° marzo 1870, aveva invano votata in prima lettura l'abolizione con una maggioranza considerevole (118 voti contro 81); ma il 22 maggio dello stesso anno accolse l'opposto partito, per soli 8 voti. Tale mutamento avvenne perchè il gran cancelliere federale dichiarò che la maggioranza del Consiglio federale avrebbe ritirato il progetto, se non vi si fosse mantenuta la pena di morte; sicchè molti i membri di quell'assemblea si accollarono, col cuore oppresso, a disdire il proprio voto e ad ammettere la pena di morte pel supremo intento, per la imperiosa necessità dell'unificazione penale dell'impero.

Tuttavia, anche in Germania, se non di diritto, può dirsi quasi conseguita di fatto l'abolizione.

Così in Prussia, negli undici anni del periodo 1870-1880, i soli per i quali si abbiano notizie sicure<sup>1</sup>, sopra 568 condanne capitali, fu eseguita nell'agosto 1878 quella contro il regicida Hoodler; tutte le altre furono commutate.

E nello stesso periodo di undici anni niuna esecuzione si ebbe a deplorare in Sassonia su 28 condanne di morte, 16 ne seguì nel granducato di Baden su 26, 1 nel Württemberg su 30, 7 in Baviera su 134<sup>2</sup>.

Nella Svezia, pure, l'abolizione può dirsi quasi avvenuta di fatto, poiché, nel periodo predichiesto, su 21 condanne a morte a 4 soltanto fu data esecuzione; così come in Norvegia, dove, negli undici anni predetti, solo il 1875 vide eretto il patibolo, ed in Danimarca, dove, in tutto il medesimo tempo, sopra 18 condanne, 1 sola non ebbe commutazione<sup>3</sup>.

In Francia, a cominciare dalla assemblea della Rivoluzione, furono ardenti, pertinaci, incessanti gli sforzi intesi alla soppressione del patibolo: sforzi che si rinnovarono nelle Camere della monarchia di luglio, ma senza riuscire a favorevoli risoluzioni definitive.

Primo il Governo provvisorio del 1848, quasi a dar segno che la seconda Repubblica intendeva governare, anziché col terrore, con misera ed umana, per decreto del 26 febbraio di quell'anno abolì la pena di morte, cominciando dai reati politici, che sono quelli nei quali è maggiore il pericolo dell'abuso, misore invece l'efficacia intimiditrice. E la determinazione del Governo provvisorio fu sanzionata con l'art. 6 della Costituzione del 4 novembre 1848.

Dacchè poi la Repubblica fu ristabilita in Francia, più volte dalla Camera dei deputati furono prese in considerazione mozioni abolizioniste: e ricorderò quella presentata da Giulio Simon nel 1870, e l'altra presentata nel 1881 da Luigi Blanc, il quale richiamò in quell'occasione le memorabili parole di

<sup>1</sup> Queste notizie sono desunte dalla inchiesta fatta dal Governo britannico sulla pena di morte all'estero, i risultati della quale furono presentati al Parlamento nel 1881. Le statistiche giudiziarie dell'Impero germanico (de quali del resto non cominciano che dal 1880) danno la notizia delle condanne capitali, ma non quella delle esecuzioni.

<sup>2</sup> Il Nobile, che nel medesimo anno allorà alla vita dell'imperatore, morì in seguito alle ferite che si era inferito nel carcere.

<sup>3</sup> Veggasi Lucas, *De l'état normal en France de la répression en matière de crimes capitaires*, ecc., pag. 28.

<sup>4</sup> Lucas, loc. cit.



Cavour, che aveva precorruato a non sarebbe dalla Francia partita mai l'iniziativa dell'abolizione, perchè in Francia era più difficile fare una riforma che una rivoluzione ».

Ma, se la Francia diede ragione al conte di Cavour e non assunse la nobile iniziativa, può affermarsi però ch'essa procede gradualmente nella via della abolizione di fatto, rendendo sempre più rare le esecuzioni delle condanne capitali. Le cifre statistiche ufficiali, infatti, dimostrano, in maniera assai chiara ed eloquente, che scarse erano un tempo le commutazioni delle condanne di morte, mentre a poco a poco si sono venute commutando per la massima parte. Così nel primo quinquennio per il quale si hanno le statistiche giudiziarie (1826-1830), sopra 100 condanne all'ultimo supplizio vi furono 65 esecuzioni e 35 commutazioni. Al contrario, nel quinquennio 1876-1880 le esecuzioni vedonsi discendere dal 65 al 26 per 100 e le commutazioni salire al 74 per 100. E nell'ultimo periodo per il quale si possiedono dati statistici, cioè nel quadriennio 1881-1884, le condanne a morte furono 109, delle quali 15 eseguite e 94 commutate; per modo che la proporzione delle esecuzioni raggiunse al 14 per 100 e le commutazioni costituiscono l'86 per 100 delle condanne. Continuano però le proposte intese ad ottenere la completa soppressione, per legge, della pena capitale, ed anche recentemente, nella tornata del 31 maggio 1886, il deputato Frébaud propose alla Camera dei deputati un disegno di legge a questo scopo.

In Austria pure è notevole il movimento abolizionista. La Commissione della Camera, che riferì sul progetto di codice penale presentato nel 1874 dal ministro Glaser, conchiuse per l'abolizione della pena di morte. Sotto la prevalenza di queste idee anche in Austria è divenuta rara l'esecuzione della pena capitale, ed ivi pure, secondo che risulta da cifre ufficiali, si progredisce ogni giorno più verso l'abolizione di fatto. Imperocchè, mentre nel quinquennio 1866-1869, le condanne a tale pena furono 253 e le esecuzioni 40, cioè il 16 per 100, nell'ultimo quinquennio di cui abbiamo i dati, quello 1880-1884, le condanne furono 456 e le esecuzioni 15, vale a dire poco più del 3 per 100.

Resta pertanto provato nel modo più concreto e preciso che anche in quegli Stati europei, nei quali la pena di morte non vi fu ancora cancellata dal codice, quasi ovunque riscontrasi il fatto che, mentre un tempo l'esecuzione delle condanne di morte era la regola e la grazia un'eccezione, al presente, per converso, è l'esecuzione che divenne eccezione e regola quasi generale e la grazia.

La più lenta ad entrare in questa via è l'Inghilterra. Vi oltre la metà delle sentenze di morte è oggi ancora eseguite. Imperocchè nel ventennio 1865-1884, su 500 condannati all'ultimo supplizio, per 240 la pena fu commutata, per 258 eseguita; 2 condannati si uccisero in carcere. Ed anche ora si divide quel ventennio in periodi quinquennali, non risultano grandi differenze, poco scostandosi ogni quinquennio dalla proporzione complessiva.

Conviene però tener conto che in Inghilterra le condanne capitali erano in addietro enormemente prodigate e frequenti, e che il loro numero vi è scemato in ingente misura. Nel 1827, infatti, si calcolava che vi fosse una media di 1,302 sentenze di morte, e nel 1834 esse erano ancora 922 sopra una popolazione di 14 milioni.

Nell'ultimo ventennio, invece, il numero delle condanne a morte oscilla fra un massimo di 38 ed un minimo di 13; e nell'ultimo quinquennio, sopra una popolazione non più di 14 milioni, ma di 26, tali condanne anziché 922 furono in media 27.

Anche nell'Inghilterra, però, le tradizioni di Brougham ed di Mackintosh non sono dimenticate, e nel Parlamento britannico quasi non passa anno senza che siano presentate proposte per l'abolizione dell'estremo supplizio. Ma occorre tener pre-

sente che innanzi tutto il legislatore doveva col rivolgere le sue cure a mitigare il rigore, inque per i tempi, del sistema repressivo, che cominciava la morte in 240 casi diversi e fin anche per piccoli furti; ed infatti la pena capitale fu cancellata nel massimo numero de' casi, senza danno, anzi con vantaggio grandissimo della pubblica sicurezza.

Abolizione di diritto in alcuni Stati, abolizione di fatto, o almeno avviamento graduale e rapido verso questa abolizione negli altri: tale è l'indirizzo presentemente seguito dall'Europa civile nella questione della pena di morte.

## XL

In Italia, come notai, essa è abolita di fatto. Si può dunque esitare ad abolirla di diritto?

Chi contrasta o ritarda tale abolizione, quand'anche creda alla maggiore efficacia intimiditrice della pena di morte in confronto con l'ergastolo, promuove ed assicura con ciò, non la severità, ma l'indulgenza del sistema penale; ed è quindi per la giusta, certa, rigida e proporzionata punizione di chi è reo dei più gravi ed atroci misfatti che è necessaria ed urgente la definitiva ed irrevocabile abolizione del patibolo.

Ora, difatti, in pratica avviene che il paricida, l'assassino, stiano o no in suo favore circostanze attenuanti, è punito in ambo i casi col lavoro forzato a vita, e punito quindi nello stesso modo del colpevole di omicidio semplice, o del grassatore che è ferito ma non è recato morte all'aggredito.

E questo paricida, questo brutale assassino, avrà la pena dei lavori forzati, i quali con la vita ed il moto all'aperto intimidiscono anche meno della reclusione, anziché la muta ed immobile solidità dell'ergastolo, che gli infliggerebbe il nuovo Codice?

L'ergastolo poi contribuirebbe anche in un altro senso a rendere effettiva la scala penale, perchè diverrà più certa l'applicazione di questa pena in ogni caso nel quale sia comminata dalla legge, togliendo le esitazioni che possono trarre a mitti verdetti per la ripugnanza ad applicare una pena irreparabile e sanguinosa.

Così le più gravi esigenze della giustizia punitiva e della pubblica sicurezza si uniscono nel consigliarci una grande riforma, per la quale l'Italia sarà la prima fra le grandi nazioni ad accogliere i voti della scienza, a secondare i progressi dell'incivilimento, a seguire la voce dell'umanità.

Con altri mezzi più umani, con altri ragionevoli rigori, il nuovo Codice provvede alla efficacia della repressione, che l'abolizione della pena di morte non deve indolire, ma anzi rafforzare con una più esatta proporzione ed una più sicura applicazione della pena ai reati.

Furono perciò rese assai più severe nel modo di espiazione le due pene carcerarie principali, l'ergastolo e la reclusione, come spiegherò più innanzi; sebbene questa severità non sia disgiunta da tutti que' temperamenti che la scienza odierna suggerisce e che sono intesi a raggiungere più efficacemente gli scopi della penalità. Tutto lo studio del legislatore nella disciplina e nella misura delle pene deve mirare a renderle capaci della maggiore sanzione repressiva e del più vigoroso afflittivo di correzione ad un tempo, e tali da permettere di avvicinare questi due loro caratteri per adattarli, secondo i casi, alle diverse esigenze della criminalità, dei delinquenti e dell'ambiente sociale.

Con tali criteri è composta, come si vedrà meglio a suo luogo, una scala penale, che, partendo da tenuissime sanzioni, nelle quali la parte afflittiva è tutta affidata

al valore morale della condanna, vale via via attraverso una serie di congegni, dei quali altri toccano il patrimonio economico, altri il patrimonio civile e politico, altri ancora e più specialmente la libertà individuale, e giunge a tali penalità che per rigore di trattamento e per durata di espiazione si confanno ai più gravi delitti, e mettono capo, per i più terribili e funesti, alla perpetua e completa privazione della libertà.

È su questa base che trovasi disposti con sapiente sollecitudine da' miei predecessori e dal Parlamento gli schemi del Codice, ed è a questi concetti che m'ispirai anch'io negli studi da me compiuti per riformare ed unificare in Italia la legge penale.

Non è un Codice completamente nuovo questo che io vi presento, nè dovrebbe esserlo, poichè, come già dissi, nella legislazione sarebbe improvvido il trascurare la tradizione. Trattasi di una riforma diretta a migliorare il sistema in vigore, a far sì che il Codice più adeguatamente risponda al presente stato sociale, a quel complesso di idee e di sentimenti de' quali la legge dev'essere l'espressione.

Ciò premesso, non mi resta che procedere all'esposizione dei motivi che confortano le disposizioni del Progetto, nei suoi singoli libri, titoli e capi.

## LIBRO PRIMO

## XII.

Il Codice penale deve offrire, anche più degli altri codici, un tutto organico, nel quale ogni parte con le altre strettamente si coordini e si completi. Il primo Libro, o parte generale, costituisce i fondamenti dell'edificio, e ivi sono date le disposizioni, che appunto chiamasi generali, perchè spiecano la loro efficacia su tutte le altre che compongono la parte speciale, e che nel Codice si trovano distribuite, per indole di materia, nei due libri successivi. Perciò è naturale che intorno a questo primo Libro siano raccolte le maggiori cure degli studiosi, o che dai pregi di esso principalmente dipendano quelli del Codice intero.

Ma su questo primo Libro, senza dire delle pregevolissime Relazioni dell'onorevole Vigiàni, dell'Ufficio centrale del Senato e delle Commissioni della Camera, à riferito così ampiamente e dottamente l'on. Mancini, che a me non rimarrebbe altro ufficio, volendone alla mia volta riferire, se non quello di ripetere o assumere come Relazione su questa parte, se non mi corresse l'obbligo di dar conto delle modificazioni da me introdotte ai precedenti schemi; limitandomi, per le disposizioni rimaste immutate, a dire quel tanto che basti a non lasciare incompleto o sconnesso il discorso.

Questo libro si divide in dieci titoli, nell'ordine e con le rubriche seguenti:

- TITOLO I. — *Dell'applicazione della legge penale.*  
 » II. — *Delle pene.*  
 » III. — *Degli effetti della esecuzione delle condanne penali.*  
 » IV. — *Dell'imputabilità, e delle cause che la escludono o diminuiscono.*  
 » V. — *Del tentativo.*  
 » VI. — *Del concorso di più persone in uno stesso reato.*  
 » VII. — *Del concorso di reati e di pene.*  
 » VIII. — *Della recidiva.*  
 » IX. — *Dell'estinzione dell'azione penale e delle condanne penali.*

L'ordine della materia è conforme a quello seguito dagli anteriori progetti e dai codici vigenti. Ne è soltanto modificata e semplificata la partizione<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> La distribuzione della materia del primo libro si mantenne presso che costante dal progetto del 1868 in poi. Il primo libro di quel progetto era diviso nei seguenti titoli: Titolo I, *Disposizioni preliminari*; Titolo II, *Delle pene*; Titolo III, *Delle cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità*; Titolo IV, *Del reato tentato e del reato mancato*; Titolo V, *Del concorso di più rei nello stesso reato*; Titolo VI, *Del concorso di più reati e di più pene*; Titolo VII, *Della recidiva*; Titolo VIII, *Dei modi con cui si estinguono l'azione penale e le pene*.

E da notare che il Titolo I (*Disposizioni preliminari*) comprendeva la nozione dei reati, le norme sull'efficacia della legge penale in ordine al tempo e in ordine al luogo in cui si commettono. Nel progetto Vigiàni e nei successivi, quantunque stasi mantenuta, come si disse, la distribuzione della materia quale era nel progetto del 1868, pure il contenuto di quelle disposizioni preliminari non formò più un titolo del libro I, ma fu collocato fuori e avanti il libro I.

Parve anzitutto più conveniente all'economia del Codice che fossero comprese nel Libro primo quelle che nei precedenti progetti si chiamavano *Disposizioni preliminari*, alle quali mal conveniva questa epigrafe, e che non vi era motivo di collocare fuori della parte generale, alla quale esse realmente appartengono. Tuttavia non avrebbero potuto collocarsi né sotto l'uno, né sotto l'altro di quelli che prima erano i tre soli titoli del libro primo. Esigevano quindi un titolo a sé ed una propria epigrafe, più in armonia con quella posta in fronte agli altri titoli, e che in sé riassumesse appunto gli argomenti trattati nelle singole disposizioni. Ciò si vede fatto anche dalla maggior parte dei codici stranieri: I.

Il titolo I dei progetti anteriori è diventato così titolo II, sorbando la stessa epigrafe (*Delle pene*); ma le materie in esso comprese corrispondono a quelle soltanto che formavano il capo I del titolo II presente (*Delle diverse specie di pene*); imperocché le disposizioni che costituivano il capo II (*Della misura e graduazione delle pene e del passaggio da una ad altra pena*) furono, per le ragioni che si diranno, in parte soppresse e in parte comprese nel titolo I. Finalmente, il capo III dei precedenti progetti (*Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali*) è venuto a formare il titolo III, conservando la stessa epigrafe che aveva prima. Per tal modo si evita un vizioso duplicato di rubriche, quale prima si aveva (*Delle pene*, nel titolo; *Delle specie di pene*, nel capo), e si toglie l'improprio collocamento delle disposizioni che trattano dell'esecuzione delle condanne penali (ora parte del titolo III) sotto l'epigrafe *Delle pene*.

È scomparsa la rubrica *Dei delitti o Dei reati*, da cui prendeva nome il titolo II nei progetti precedenti, e che inesattamente comprendeva le disposizioni sul *corso di pena* e sulla *reclutiva*, che alla misura della pena si vogliono riferire, ed i cinque capi nei quali si divideva vennero a formare altrettanti titoli (IV, V, VI, VII ed VIII), conservando le stesse epigrafe.

Finalmente il titolo che dapprima era III diventò naturalmente IX, e, in conformità alla distribuzione della precedente materia, non è più suddiviso in capi, ciò che obbligava a qualche disposizione duplicata o altrimenti superflua.

Altro notevole vantaggio consegue da questo nuovo modo di disporre la materia del primo Libro: di render più propria l'intestazione del Libro, *Dei reati e delle pene*, mentre nei precedenti progetti si cominciava a trovare il primo titolo che trattava *delle pene*, e poi il secondo che trattava *dei reati*.

Siccome poi questo Libro, come è già detto, contiene anche le norme generali concernenti le contravvenzioni, non esso si intitola: *Dei reati e delle pene in generale*.

## TITOLO I.

### DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE

#### XIII.

Le disposizioni di questo titolo riguardano: a) la nozione dei reati in relazione alla legge; b) l'efficacia della legge in ordine al tempo; c) l'efficacia della legge in ordine al territorio, con alcune norme fondamentali circa l'estradizione.

<sup>1</sup> Rammentiamo il codice ginevrino (1874), l'ungherese (1878), l'olandese (1881) e il progetto austriaco (1881).

In non dirò se le disposizioni concernenti l'efficacia della legge rispetto al tempo e al territorio costituiscono veramente materia di diritto o di procedura penale. Ma non erediti di dovermi neppure soffermare sulla questione, poiché tutti i nostri codici e progetti e la maggior parte delle legislazioni straniere le collocano in questo Codice e in questo punto di esso.

Laonde passerò a farne un breve esame.

#### XIV.

#### Art. 1.

##### Scelta del reato in genere.

È fra i principj più incontrastati nel diritto penale che non possa esservi reato senza una legge che consideri come tale un determinato fatto, commesso dall'autore di esso una pena; ed è ovvio che né il cittadino debba sottostare ad alcuna perdita o restrizione dei suoi diritti la quale non sia dalla legge prestabilita, né che il magistrato possa sindacare e incriminare la condotta se dalla legge non vi sia autorizzato; per modo che, non solo nei riguardi del diritto positivo, ma in quelli altresì della dottrina astratta, il reato fu definito: la violazione di una legge penale<sup>1</sup>.

Ma i principj più elementari e incontrastati non sono sempre i più facili ad essere legislativamente formulati. Di ciò dà argomento la nozione del reato, la quale trova nei vari e molteplici schemi che anno proceduto l'attuale varie e molteplici formule ed espressioni. Esaminando queste formule, mi parve preferibile quella che si attiene al sistema della nozione *negativa*, il quale meglio risponde all'intento del legislatore in tale riguardo; intento che non mi sembra dover essere quello di dare una definizione dottrinale, bensì di escludere l'eventualità di arbitrare incriminazioni, ed implicitamente di escludere, come corollario, le interpretazioni per analogia estensive della legge.

Facendo poi tesoro della formula adottata nel progetto Mancini, sulle orme del codice toscano, l'elemento materiale del reato trovai espresso con l'alternativa dell'*azione* o dell'*omissione*, potendo nell'una o nell'altra aversi il fatto costituente reato; e la *legge*, che deve prevederlo, è specificamente detta *penale*, per far intendere che deve comminarsi pena, affinché abbia a ritenersi reato soltanto l'azione od omissione da essa espressamente preveduta.

Torna quasi superfluo l'avvertire come, in conseguenza delle enunciate considerazioni, per *legge penale* si debba avere non soltanto il Codice penale, ovvero una legge particolare che abbia per esclusivo o principale ufficio la repressione di reati, ma la *disposizione di legge* altresì che preveda un reato e commina una pena, ed è per ciò *legge penale*, sebbene faccia parte di un qualsiasi corpo di legge, generale o speciale, avente qualsiasi altro precìpuo ufficio che non sia il magistero punitivo.

Con la formula adottata si evitano ancora gli equivoci ed i dubbi d'interpretazione inerenti al predicato *penita* o *penale*, che si accompagnava per l'addietro al sostantivo *azione* od *omissione*, per indicare la relazione di questa con la legge;

<sup>1</sup> Veggasi Carminigni, *Juris criminalis elementa*, § 80. Carrara, *Programma*, P. G., § 21. Gli autori s'aggiungono a questa nozione l'elemento dell'imputabilità materiale, ma qui il Codice non dà una nozione scientifica, e considera soltanto il reato in rapporto alla legge; riservandosi di disporre a suo luogo sull'imputabilità e sulle cause che la escludono o diminuiscono. Anche il codice toscano dice nel suo art. 1: « sono punibili le sole azioni positive, o negative, con le quali è stata violata una legge penale, antecedentemente promulgata »; e il codice del 1859 definisce il reato: « qualunque violazione della legge penale » (art. 1).



mentre già si dice che la legge deve essere penale, e mentre, d'altronde, non è mai il fatto che sia punibile, bensì colui che lo commette. Sul quale proposito, stimo opportuno notare che la mancanza dell'uno o dell'altro predicato non pregiudica la definizione della specie del reato ed il diverso suo apprezzamento, quando si tratti di far dipendere dalla diversa sanzione penale comminata, in astratto o in concreto, l'applicazione di un beneficio o di un provvedimento di legge: questione della quale assai giustamente si occuparono la Commissione della Camera elettiva e l'onorevole Guardasigilli che mi è preceduto. Senza dire che la questione perde assai d'importanza per la ripartizione dei reati stabilita nello Schema presente, e da osservarsi ch'essa trova congrua soluzione nel sistema generale seguito dal Progetto nelle sue comminatorie, le quali sono costantemente disposte o richiamate con riferimento non già al reato; al quale, siccome osservai, si riferirebbero inessatamente, bensì al suo autore, cui la pena deve essere realmente minacciata ed applicata. Il che fa emergere, parmi, meglio assai che non il predicato *punito* (il quale non esclude il riferimento alla legge in astratto) come si debba prendere in considerazione la pena concretamente inditta al colpevole nell'applicare in suo confronto gli istituti giuridici e processuali che lo riguardano.

Definito il reato in generale, provvedevano i progetti precedenti a definire le specie dei reati come venivano distinti in crimini, delitti o contravvenzioni. Questa seconda definizione però non consisteva che nel dichiarare, come fa il codice del 1859, essere crimini i reati puniti con pene criminali, delitti quelli puniti con pene correzionali, contravvenzioni quelli puniti con pene di polizia. Ed in siffatta definizione si comprendevano quei delitti della ripartizione, di cui è già a lungo parlato, nei quali la specie del reato viene desunta dalla pena di cui volle minacciarlo il legislatore.

Adottata la ripartizione dei reati, e distinte nettamente e sostanzialmente le contravvenzioni dai delitti, scomparivano ogni ragione di definire nella legge ciò che soltanto nella scienza può essere definito; e basta aggiungere che i reati si distinguono in *delitti e contravvenzioni*, affinché sino dal principio del Codice se ne abbia notizia, a spiegazione di tutta l'economia delle sue disposizioni.

Per dar conto tuttavia dei criteri seguiti nel distinguere i delitti dalle contravvenzioni, analizzandone l'anima natura, non posso che richiamarmi alle conclusioni della scienza, secondo le quali sono delitti quei fatti che producono una lesione giuridica, e sono contravvenzioni quegli altri fatti, i quali, sebbene possano essere inonchi per sé stessi, presentano tuttavia un pericolo per la pubblica tranquillità o per l'altrui diritto. Il progetto della legge nei delitti dice, ad esempio: non uccidere, e dice delle contravvenzioni: non far nulla che possa esporre a pericolo la vita altrui. Nei primi dice: non danneggiare l'altrui proprietà, e nelle seconde: non far nulla da cui possa derivare danno alla medesima.

Ne viene di conseguenza che i delitti, i quali risolvono tutti in una lesione di un determinato diritto, che può essere di spettanza pubblica o privata, in parte sono di ragione pubblica, in parte di ragione privata; e, dove questa sia prevalente a quella, non sono perseguibili che a quella privata. Le contravvenzioni, all'opposto, offendendo solo mediatamente il diritto privato o pubblico, ma violano immediatamente gli ordinamenti stabiliti a tutela del diritto medesimo, e quindi non possono che essere tutte di ragione pubblica, ossia tutte perseguibili d'ufficio.

<sup>1</sup> E non dei tanti meriti della legislazione toscana quello di aver anche in simili guisa distinte le trasgressioni ed i delitti nel regolamento e nel codice rispettivi.

## XV.

Effetto della legge penale rispetto al tempo.

Art. 2.

Il reato non esiste senza una legge penale che lo preveda. Ma, perchè si abbia questo estremo, è naturale che la legge imperi nel momento in cui è commesso il fatto. Di qui il canone della *retroattività della legge penale*, contenuto nella stessa medesima del reato, e per ogni legge universalmente dettata nell'art. 2 delle disposizioni generali premesse al codice civile. Esso è tuttavia troppo importante perchè sia tacito in un Codice penale, nel quale torna opportuno che si proclami più specificatamente, come una guida costantemente presente al magistrato, e altresì come una norma che il legislatore impone a sé stesso.

Ma non basta che la legge non possa essere retroattiva, ciò che è disposto nella prima parte dell'art. 2: fa pur mestiere dichiarare che la legge non può spiegare la sua efficacia oltre il tempo per cui fu dettata ed in cui rimase in vigore. Quando venga abrogata in qualsiasi modo, deve ad essa sostituirsi l'impero della legge nuova che provvede tuttora alla materia. E così, se una legge, che è cessata di imperare, considerava un fatto come reato, e non lo consideri come tale la legge a quella succeduta e che in atto governa, ne viene la conseguenza che quel fatto non debba e non possa più avervi per reato; altrimenti la legge che fu, continuerebbe ad avere efficacia oltre il tempo per cui era in vigore. Quest'altra norma è appunto consegnata nel primo capoverso dell'art. 2: il quale prosegue soggiungendo che, e se ebbe luogo condanna, ne cessano di diritto l'esecuzione e gli effetti. S. Devi considerarsi come non avvenuta la condanna se cessato il diritto nello Stato di farla eseguire, tostochè la nuova legge ch'esso medesimo ha scritta considera cessata la ragione o l'interesse di incriminare quel fatto.

Nei progetti anteriori si leggeva: « e se ebbe luogo *proclamato* o condanna, ne cessano di diritto gli effetti ». Ma non sembra doversi parlare del procedimento, che deve naturalmente cessare, se, come prima è detto, e nessuno può essere punito per un fatto che la nuova legge non annovera tra i reati ». Conviene invece aggiungere che, oltre gli *effetti della condanna* (quelli sui quali dispose il titolo III), cessa anche, e prima, l'esecuzione della condanna medesima.

Un corollario, che discende dai suesposti principi, è che, e se la legge penale del tempo del commesso reato e le posteriori sono diverse, si applica quella che contiene disposizioni più favorevoli all'imputato. S. Imperchè, ove si applicasse l'antica legge più severa, si renderebbe la medesima operativa oltre i limiti del suo impero, e quelli fissati dalla nuova legge per tutto quanto eccedesse la sanzione di quest'ultima, con l'ingiusto risultato di gravare la mano sul colpevole oltre la misura ormai dal legislatore riconosciuta sufficiente alla repressione e perseguzione di quel dato reato. Se poi si applicasse la nuova legge più severa, si renderebbe questa retroattiva per tutto quell'« eccesso di rigore non sanzionato dalla legge vigente al tempo del commesso reato, e si incorrerebbe nell'ingiustizia di indurre una pena superiore alla minacciata in quel tempo; cioè eccedente i limiti entro i quali, al momento del fatto, lo Stato si era imposto di circoscrivere il magistero punitivo.

Conseguenza di questo stesso principio sono le disposizioni, secondo le quali le condanne passate in cosa giudicata ed in corso di esecuzione per reati commessi anteriormente alla nuova legge, e da questa repressi più mitemente, devono essere riformate a tenore della medesima, sostituendo alla pena già inflitta quella più mite per legge o per durata stabilita dalla legge vigente, e, ove sia più mite soltanto

per ispezio, non applicandola mai per una durata maggiore di quella fissata nella sentenza di condanna. Tali disposizioni figurano nei capoversi 3°, 4° e 5° dello stesso articolo 2; mentre l'ultimo capoverso dispone che « la legge posteriore può mite si applica altresì quanto agli effetti delle precedenti condanne, salvi i diritti dei terzi ». Rispetto a quest'ultima disposizione, basterà notare che per effetti s'intendono quelli che sono chiamati così dal legislatore nella rubrica del titolo III di questo libro come conseguenza giuridica della condanna; e per diritti dei terzi s'intendono i diritti alle restituzioni, ai risarcimenti ed alle riparazioni, che, riconosciuti e attribuiti dalla sentenza, quali diritti acquistati, non devono naturalmente, secondo le norme del gius privato, essere in seguito disonoscuiti.

Le disposizioni di questo art. 2, che trovano radice nello stesso codice sardo vigente, sono identiche nella sostanza a quelle che si contenevano nell'art. 2 del progetto approvato dalla Camera nel 1877. Le modificazioni, oltre alla suaccennata del 1° capoverso, non sono che di forma, e direi soprattutto a renderne più precisi i concetti.

## XVL

Effetto della legge penale rispetto al luogo.

Art. 3.

La legge penale avendo per oggetto principale la protezione dell'ordine giuridico di quello Stato dal quale è per il quale è fatta, non consegue:

1° che la legge stessa impera indistintamente su tutti, cittadini o stranieri, dimoranti nel territorio dello Stato;

2° che essa non è applicabile per i reati i quali offendono esclusivamente gli interessi giuridici e politici di uno Stato straniero.

Espressione del primo di questi due canoni, non mai posti in questione, è la prima parte dell'articolo 3 del Progetto, corrispondente, del resto, all'articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile: « Le leggi penali e di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio del regno ».

Siccome però imprescindibile effetto dell'impero territoriale della legge penale è la giurisdizione dei tribunali del luogo del commesso reato, così col primo e col secondo capoverso dell'articolo medesimo è affermato nei nostri giudici il potere di sottoporre a giudizio il delinquente, cittadino o straniero, ancorchè sia stato giudicato all'estero. È difatti evidente che i nostri tribunali non potrebbero essere tenuti a riconoscere l'autorità del giudicato straniero, senza che fosse offesa l'autorità della legge nazionale e ad un tempo disconosciuta la loro competenza.

Se non che, mentre la rinnovazione del giudizio è obbligatoria riguardo al cittadino, essa è resa solamente facoltativa ove si tratti d'uno straniero. È invero sembrato che, quando la giustizia locale potesse stinarsi soddisfatta per la condanna pronunciata all'estero, sarebbe superfluo un nuovo giudizio, che potrebbe riuscire meno illuminato di quello avvenuto in luogo dove erano meglio noti il carattere personale e la precedente condotta del reo. Non potrebbe mai dirsi altrettanto del cittadino; poichè, a prescindere che egli nella maggior parte dei casi in nessun luogo è conosciuto meglio che nel proprio paese (anche per ciò che riguarda la sua eventuale condizione di recidivo), la coscienza giuridica nazionale si appiglierebbe difficilmente di una giustizia che non le ispirasse la fiducia e non le offrisse le garantigie della giurisdizione locale<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Il codice sardo, come non è un'eccezionale disposizione per i reati commessi dagli stranieri nello Stato, così non è la distinzione stabilita nel Progetto; l'art. 3 del codice toscano è la regola, ma non la distinzione: e in coerenza non risulta che in Italia

È poi naturale, come dispone il terzo capoverso, che si tenga conto della pena già scontata, non potendosi esigere che un colpevole soggiaccia due volte alle conseguenze penali di uno stesso reato.

## XVII.

Art. 4. n. 2.

Il secondo dei canoni, già enunciati, è quello che domina tutta la materia regolata dagli articoli 4 a 9, e che va sotto il nome di *diritto penale internazionale*, siccome quella che comprende le azioni commesse all'estero. A darne adeguata spiegazione, importa stabilire che uno Stato, allorchè stima di dover estendere la efficacia delle sue leggi penali ad azioni commesse in estero territorio, non è altro titolo per farlo che un interesse proprio da proteggere. Laonde, se le colpisce, ciò avviene unicamente perchè vi ravvisa un effetto lesivo dei beni giuridici da esso gravitati, o perchè l'avi una circostanza che trasporta nel suo territorio l'effetto socio-politico del reato commesso fuori, in modo da sollecitare le sue provvidenze repressive.

Determinare se ed in quanto un fatto commesso all'estero torni pregiudizievole agli interessi giuridici e politici di uno Stato, è oggetto delle presenti disposizioni del Codice. Queste, siccome fondate sopra il principio giuridico che regge tutto il sistema del diritto penale, la protezione politica del diritto, esercitata da ciascuno Stato per proprio conto, riescono a conclusioni non arbitrarie, ma conformi (per quanto è possibile nelle condizioni attuali dell'opinione pubblica e delle legislazioni) al carattere del diritto repressivo, nella estensione e nei limiti segnati dalla necessità di punire.

Perciò viene innanzi tutto la disposizione dell'articolo 4, la quale fissa la norma di massima che esclude l'applicazione della legge nazionale per reati commessi fuori del territorio del regno, e solo ammette il contrario « nei casi espressamente determinati dalla legge »: disposizione che leggevasi anche nei progetti del 1875 e del 1877.

Gli articoli seguenti provvedono appunto a quei casi, secondo i concetti dianzi espressi.

Il primo caso è quello che meno di ogni altro porge adito a dispareri sull'applicabilità della legge penale per fatti commessi all'estero. Si tratta di quei reati che offendono *la vita politica ed economica dello Stato*, come generalmente vengono dai giuristi così indicati; e sono i delitti contro la sicurezza dello Stato, o di falso in moneta avente corso legale nel regno; o di contraffazione del sigillo o dei titoli di debito pubblico dello Stato, o di care di pubblico credito (art. 5). Rispetto a tali reati il diritto e la competenza di punire sussistono del pari nello Stato lesso come nello Stato *originari patriti*: dall'offesa nasce la giurisdizione. Lo Stato a diritto di perseguire in qualunque territorio commessi, senza distinguere se l'autore sia un cittadino o uno straniero, e senza che perciò le sue leggi abbiano una efficacia extra-territoriale, perchè il suo ordine giuridico è per opera di essi violato, e in modo diretto.

i nostri tribunali abbiano, come in Francia, dubitato dell'obbligo di reiterare per tutti il giudizio.

I codici stranieri generalmente l'acciano, o non si discostano dal sistema della reiterazione del giudizio.



Il codice toscano limita l'azione dello Stato, quanto al forestiero, alla condizione che sia arrestato in Toscana, o consegnato da altri Governi. Ma, poichè la potestà di procedere nasce qui, per l'indigeno e per il forestiero, dalla violazione diretta della legge penale, si comprende come trattisi di una giurisdizione principale, non suppletoria, da potersi esercitare anche in continuanza del reo, egualmente che se si trattasse di reato commesso all'interno.<sup>1</sup>

Più importante sarebbe l'esaminare se convenga rendere obbligatoria la reiteratione del giudizio, nel caso che il delinquente fosse stato per il medesimo delitto giudicato nel luogo in cui lo commosse. Fu però seguito il sistema accolto dal progetto senatorio e da quelli successivi, di rendere facoltativa la rinnovazione del giudizio, salva, bene inteso, la computazione della pena precedentemente scontata.<sup>2</sup>

Il secondo caso è determinato da una circostanza di fatto, la quale, sebbene liguri come incidentale nelle disposizioni degli articoli 5 e 6, costituisce il vero motivo di questa seconda estensione del concetto di territorialità della legge penale: è la presenza del delinquente nel territorio dello Stato nazionale.

Non è per vero dottrina che si commettono all'estero. Non per un principio di preteso cosmopolitismo del magistrato penale, che riposa sopra una ipotesi altrettanto astratta quanto inaccettabile di fronte alla necessaria varietà delle legislazioni. Non per la vecchia massima della *personalità*, attiva o passiva, della legge penale, reguante al principio della territorialità in ragione del fatto commesso: principio strettamente collegato all'esercizio del sovrano potere punitivo nel luogo in cui avviene l'infrazione.

È sempre in omaggio alla territorialità della legge penale che viene sancita questa estensione della sua efficacia. Imperciocchè, se è vero che il titolo per cui possa nello Stato la potestà punitiva è il *facto*, è vero altresì che l'esercizio di tale potestà è per oggetto reale e concreto la ricerca, la individuazione e la condanna del reo. Nulla di più ragionevole, quindi, che la territorialità della legge penale trovi applicazione non solo in ragione dei *facti* che si commettono nel territorio, non solo in ragione degli *effetti* lesivi che immediatamente concernono lo Stato nazionale, ma usando in ragione delle *persone* che si trovano nel territorio medesimo, ovunque abbiano commesso il delitto, in quanto che la loro impunità costituisce una minaccia per la sicurezza sociale nello Stato ove dimorano.

Tuttavia è toppo riconoscere che, se si ammettesse l'illimitata estensione del

<sup>1</sup> A conforme conclusione venne l'Istituto di diritto internazionale, nella sua riunione di Bruxelles nel 1878, e in quella di Monaco nel 1883: « Tout Etat (est dit) déclaré) a le droit de punir les faits commis même hors de son territoire et par des étrangers en violation de ses lois pénales, alors que ces faits constituent une atteinte à l'existence sociale de l'Etat en cause, et compromettent sa sécurité, et qu'ils ne sont point prévus par la loi pénale de pays sur le territoire du quel ils ont lieu ».

<sup>2</sup> Conf. codice francese d'istruzione criminale, art. 5 e 6; codice penale dell'Impero germanico, § 4.

Contr. il codice sardo art. 5 e 7; russo, art. 164; olandese, art. 4; austriaco, § 38; cinese, art. 3; sughero, art. 7; di New-York, nella generalissima disposizione del § 10, n. 5.

Le leggi penali maltesi rendono sempre facoltativa l'esercizio dell'azione penale, senza prevedere se sia o no intervenuto all'estero un giudizio: articolo 5. Il codice svedese, per tali individuatissimi e reati commessi all'estero perseguibili nel regno, subordina l'esercizio dell'azione penale all'autorizzazione sovrana. Il codice zarigheise vieta il procedimento penale, se intervenuto all'estero, § 3, b). Così i codici di San Gallo, § 3; di Basilea, §§ 7 e 3; di Vaud, art. 8; di Friburgo, art. 3.

principio di territorialità, si andrebbe incontro ad una contraddizione e ad un conflitto: la contraddizione di porre alla stessa stregua la giurisdizione dello Stato del commesso reato e quella dello Stato di dimora del colpevole; il conflitto che si creerebbe fra queste due giurisdizioni.

Ma per togliere la contraddizione basta sottoporre la giurisdizione internazionale ad una disciplina analoga a quella cui è sottoposta la competenza interna per ragione di luogo. Come questa sussiste per diversi criteri, fra i quali è stabilito un ordine di prevalenza, così deve in quella del pari riconoscersi la necessità di tale ordine di prevalenza nella varietà di criteri che ad essa pure sono applicabili. Quindi, sia per leggi interne, sia per accordi internazionali, viene in prima linea riconosciuta (a parte la giurisdizione determinata dall'interesse giuridico dello Stato personalmente offeso, la quale non può soffrir concorrenza) la giurisdizione dello Stato in cui il reato fu commesso, dello Stato, cioè, che soffrì gli effetti immediati del delitto; e solo suppletoriamente interviene la giurisdizione del luogo in cui si trova il reo imputato.

Ad evitare il conflitto, ricorre un istituto internazionale, tutto moderno e civilissimo, il quale agevola il riconoscimento e l'attuazione di quell'ordine di preferenza della giurisdizione che continueremo a dire internazionale: l'istituto della *estradiizione*; mercè cui lo Stato della dimora del colpevole, con la consegna del reo, mette in grado lo Stato del commesso reato di esercitare la sua potestà punitiva, e subordina l'azione dei propri giudici alla non accostazione della consegna, ovvero all'impossibilità che questa sia offerta.

Questi sono i concetti generali sui quali si fonda il Progetto nel disporre intorno ai reati commessi all'estero, per opera di persone che siano poi venute a trovarsi nel territorio dello Stato. Per altro, come sulle avventure, anche in questo caso i principi non ricevono una piena ed assoluta applicazione. Si richiede all'oppo il concorso di determinate condizioni, alcune delle quali riguardano propriamente l'esercizio della giurisdizione, altre l'istituto delle estradiizioni.

## VIII.

Le condizioni della prima specie sono: — 1° che il reato sia di una certa gravità, ovvero che siavi querela della parte offesa o richiesta del Governo estero; — 2° che esso sia considerato come tale, tanto dalla legge del luogo dove fu commesso, quanto dalla legge nazionale; — 3° che trattisi di reato per il quale sia ammessa l'estradiizione; — 4° che l'azione penale non sia estinta per l'una o l'altra delle due leggi; — 5° che il reo non sia stato giudicato all'estero, ovvero, se condannato, non abbia scontata la pena.

La gravità del delitto rende evidente l'interesse dello Stato a procedere d'ufficio; e questa gravità si è reputata sussistere nei reati per i quali è comminata, in ambedue i paesi, una pena detentiva non inferiore a tre anni.

La querela dell'offeso, o la richiesta del Governo estero, supprime al deficiente interesse dello Stato a procedere nei delitti minori.

Il carattere internazionale della giurisdizione, poi, non consentirebbe il procedimento per fatti che non costituissero delitto, o per i quali non fosse viva tuttora l'azione penale, anche giusta la legge dello Stato estero in cui furono commessi. Ne segue come corollario che il delitto debba essere, in massima, del novero di



quelli per i quali si può far luogo all'estradizione, senza di che si contraddirebbe agli accordi internazionali.

Il procedimento non è ammesso, se il reo sia stato giudicato all'estero, tanto nel caso di assoluzione, quanto in quello di condanna. La sola eccezione è per il caso che egli non abbia scontata la pena cui fosse stato condannato, o l'abbia scontata soltanto in parte. È allora facoltativa la rinnovazione del giudizio innanzi ai tribunali del regno, dovendosi però, ove intervenga nuova condanna, tener conto della pena scontata (art. 8, n.° 3). Ben si comprende la facoltà attribuita allo Stato di assoggettare alla pena dovuta il malfattore impunito; e si comprende del pari che lo faccia con un giudizio proprio, non potendosi ammettere che uno Stato eseguisca le sentenze penali di un tribunale straniero, mentre esso attinge soltanto dalla propria legislazione la potestà di porre in atto la funzione punitiva<sup>1</sup>.

Date queste condizioni, ove si proceda contro colui che è commesso un reato all'estero, e, per l'imputazione fattagli, si debba condannare, il Progetto stabilisce (conforme ai precedenti schemi, da quello Mancini in poi) che nei casi degli articoli 6 e 7 si applichi la più mite delle due leggi penali. Ciò è manifestamente ingiusto, se si può mente che, ove più mite sia la legge nazionale, risulterebbe proprio un più rigoroso trattamento, non ritenuto necessario per le esigenze dell'ordine giuridico interno; se più mite sia la legge straniera, un trattamento più rigoroso ripugnerebbe al principio per il quale l'imputazione non può essere aggravata oltre i termini della legge violata, che sarebbe applico la legge straniera<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> V. Rehdanz, *Das internationalen Strafrecht*, I, Abtheilung, 1877, pag. 43; — Hälscherer, *Strafrecht*, 1878, I, pag. 133; — Binding, *Handbuch des Strafrechts*, I, 1886, pag. 372.

<sup>2</sup> Per il codice sardo è fatta facoltà di diminuire la pena di un grado indistintamente per tutti i delinquenti all'estero, salvo che per i reati contro l'ordine politico ed economico dello Stato (art. 3, n.° 5).

Per il codice toscano è obbligatoria la diminuzione di pena, rispetto ai delitti di toscano contro forestiero, e di forestiero contro toscano; rispetto ai delitti di toscano contro toscano, o di chiunque contro l'ordine politico ed economico dello Stato la pena si applica intera. Quel codice non è a disposizione rispetto ai delitti commessi all'estero da forestiero contro forestiero.

Nessuna diminuzione di pena è stabilita dal codice d'istruzione criminale francese (art. 5 e segg.); dal codice svedese (§ 1); né dal codice olandese, il quale però non punisce mai i reati commessi dai non olandesi, tranne ecc. per delitti direttamente lesivi dello Stato olandese e contro il diritto delle genti (art. 3, n.° 7); né dal codice di New-York, il quale però non prevede che quei reati i quali, qualunque commessi all'estero, debbono ritenersi direttamente consumati o perfezionati all'interno (§ 16); né dalle leggi malesi (art. 5); né dal codice portoghese (§ 3).

Il codice russo non accorda nessuna diminuzione di pena, salva l'applicazione della più mite che sia dovuta per la legge straniera, nel caso di reati commessi da russi all'estero contro Stati o sudditi esteri (art. 174). Lo stesso dicasi per il codice austriaco, nei casi di reati commessi da stranieri non compresi fra quelli contro la sicurezza politica ed economica dello Stato austriaco (§§ 30 e 40); per il codice sgherlese, nel caso di delitti commessi da cittadini o da stranieri (art. 8, 9 e 12); per il codice dell'Impero germanico, nel caso che l'autore, quando commise l'azione, non fosse ancora cittadino tedesco, o purché non trattisi di reato contro la sicurezza politica dell'Impero, o di falsa moneta (art. 4); per il codice ticinese, nel caso che trattisi di reati commessi da cittadini o da stranieri; non compresi tra quelli contro la sicurezza politica ed economica del Cantone e della Repubblica (art. 6).

A complemento poi di quanto è detto sopra, va notato che ammissio la così detta efficacia estraterritoriale, condizionata o no, per i reati commessi all'estero e non lesivi un interesse diretto politico ed economico dello Stato di rifugio, i codici di Russia, contro i soli sudditi russi; di Olanda, contro i suoi cittadini, o fazioneari, o

Queste sono le norme che regolano l'esercizio dell'azione penale rispetto a qualsiasi delinquente all'estero, sia cittadino, sia straniero. Ma il Progetto ne contiene taluna particolare alla nazionalità del reo e che sono dirette o ad estendersi maggiormente l'efficacia della legge rispetto al cittadino, o a renderlo più circoscritta l'applicazione rispetto allo straniero.

Quanto al cittadino, prevede la nuova disposizione che forma il secondo capoverso dell'articolo 6. Essa risponde ad una esigenza, già vivamente avvertita, di moralità e di ordine pubblico. Può darsi, invece, che un cittadino abbia riportata all'estero una condanna, la quale, per le leggi nazionali, produrrebbe l'interdizione dai pubblici uffici, od altre determinate incapacità. Egli non potrebbe mai sottrarre in Italia a siffatto incapacità, nei casi in cui la rotturazione del giudizio non fosse ammessa dalla nostra legge, neanche se la sentenza del tribunale straniero lo avesse dichiarato incoerente nelle medesime, per il sopra ricordato principio di diritto pubblico che vieta ai nostri magistrati di dare esecuzione ai giudicati stranieri. E così ricorrebbe il grave inconveniente, pur troppo lamentato qualche volta sotto l'impero della legislazione vigente, d'un cittadino ai quale sia lecito di esercitare in Italia quei diritti politici e civili di cui fosse indegno.

Alla contraddizione e disposti di trattamento che si avrebbe in tal caso da lamentare, e alla possibilità di effettivo pregiudizio che ne deriverebbe a nobili interessi pubblici e privati, è pensato di ovviare, disponendo che i nostri tribunali abbiano facoltà di esaminare, sull'istanza del Pubblico Ministero, le condanne pronunciate all'estero a carico di un cittadino, allo scopo di decretare l'interdizione dai pubblici uffici, e le altre incapacità determinate dalle leggi italiane, quando i medesimi effetti sarebbero prodotti da una condanna simile pronunciata nel regno<sup>3</sup>.

Non si omissi di attribuire in tal caso al condannato il diritto di richiedere la rinnovazione del giudizio seguito all'estero, perchè di fronte allo straordinario provvedimento penale egli possa esercitare il suo naturale diritto di difesa. Siccome una tale straordinaria giurisdizione è istituita in via meramente facoltativa e non può esercitarsi che ad istanza del Pubblico Ministero, interpret ordinario delle necessità di ordine pubblico, così si può essere tranquilli che questa delibazione dei giudicati stranieri non avrà mai una troppo estesa applicazione, ma si eserciterà soltanto in quei casi, nei quali importi di eliminare il grave inconveniente che irrita delinquissimi siano esercitati da persona indegna.

Quanto ai reati commessi dallo straniero, si distingue se questi sono avvenuti in danno di un cittadino o dello Stato italiano, ovvero se in danno di uno straniero. Nel primo caso il procedimento è obbligatorio, come lo richiede la ragione degli interessi dello Stato o delle persone nazionali offese. È facoltativo nel secondo, in cui tale ragione non ricorre; mentre, d'altra parte, il Governo è in ogni caso la facoltà di espellere lo straniero dal regno (articolo 7, secondo capoverso).

capitani di equipaggi olandesi; di Svezia, per i reati commessi da soli svedesi, o da stranieri contro svedesi; dell'Impero germanico, contro tedeschi, o persone diversamente dopo il reato cittadini tedeschi; di Ungheria, contro ungheresi e stranieri; d'Austria, contro cittadini e stranieri; di Zetog, contro cittadini, e contro stranieri delinquenti in danno di cittadini.

Il citato codice di New-York non riconosce alcun reato commesso all'estero, non contenendo diretta violazione di diritti stabiliti dentro il territorio dello Stato. Così le leggi malesi; presta le quali si procede per la legittima conoscenza di un cittadino, questo essendo reato contro lo stato civile e potendo quindi ritenersi diretto contro le istituzioni nazionali.

<sup>3</sup> Disposizioni similis si trovano nel codice germanico (§ 37), nel progetto austriaco § 40, nel codice di Vaud (art. 81), ecc.

La facoltà di procedere per delitti commessi all'estero da uno straniero è subordinata alle condizioni che il delitto sia tra quelli rispettivamente noverati nelle convenzioni di estradizione o che rivestano per l'indole loro un carattere di qualche gravità, e che prima sia stata offerta l'extradizione del reo al Governatore del luogo ove fu commesso il delitto e non sia stata accettata (articolo 7, primo capoverso).

## XIX.

Le condizioni alle quali è subordinata l'extradizione sono: — 1° che non si possa applicare ad un cittadino italiano; — 2° che non si tratti di delitti politici o commessi ai medesimi; — 3° che sia dichiarata ammissibile da una sentenza dell'Autorità giudiziaria (art. 9).

È una regola di diritto pubblico, generalmente accolta fra gli Stati, o per esplicita disposizione di legge, o nei trattati di estradizione, che il cittadino appartenente allo Stato cui si domanda l'extradizione non possa essere consegnato ad un Governo estero, per esservi giudicato, o per scontarvi la pena in caso di condanna. Così dispone l'articolo 9. Forse la mutua fiducia fra le nazioni, che sempre più si andrà rafforzando, e le istituzioni penali e giudiziarie sempre meno disformi faranno gradatamente cessare l'avversione del sentimento nazionale alla consegna del cittadino. Ma le presenti condizioni politiche, oltreché lo stato del diritto positivo e dell'opinione pubblica nelle relazioni internazionali, consigliano alla legge ed ai trattati questa norma<sup>1</sup>.

L'esclusione dell'extradizione per i reati politici e per quelli commessi ai medesimi è coordinata al principio che informa questa materia: quello, cioè, dell'interesse che lo Stato, il quale procede all'extradizione, può avere nella repressione dei delitti ancorché commessi all'estero. Ora, questo interesse non esiste ed è molto minore nei reati politici, i quali hanno un carattere relativo più che assoluto, locale più che generale, esclusivamente o preoccupidamente ledendo l'ordinamento politico dello Stato estero.

Però questa esclusione dell'extradizione per i reati politici, accolta nelle convenzioni internazionali dei popoli civili, dovea tanto più gelosamente essere scritta nel Codice italiano, poiché dell'asilo ai profughi politici meno d'ogni altro Stato potrebbe fare buon mercato l'Italia, che dovette sì a lungo fruirne per tanti de' migliori suoi figli.

Terza ed ultima condizione, perchè possa offrirsi o consentirsi l'extradizione di un malfattore, è quella che, oltre all'ordine del Governo del re, vi sia una sentenza che l'ammetta, pronunciata dall'Autorità giudiziaria nella cui giurisdizione

<sup>1</sup> Non mancano tuttavia eccezioni notevoli. Né la legge inglese sull'extradizione del 9 agosto 1870, modificata con la legge del 5 agosto 1873, né la legge degli Stati Uniti d'America del 3 marzo 1850 contengono alcuna eccezione per i nazionali. Ma vi è qui una ragione speciale, ed è che le leggi di quei paesi, dove al principio territoriale esclusivamente *ratione loci*, non ammettono la posizione del cittadino delinquente effetti dell'impunità, non fa eccezione. L'extradizione dei nazionali nella convenzione tra questi ultimi e la Svizzera nel 1855, l'Inghilterra a rinvocato ancora al diritto di estradizione, né la Svizzera nel 1879 con la Spagna, è consentita ad essa utile invocarlo. Così nel trattato di estradizione del 1879 con la Spagna, è consentito: « Sua Maestà la regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda si è obbligata di consegnare nei casi, e secondo le condizioni stipulate nel presente trattato, ogni persona; e sua Maestà il re di Spagna del esato suo promette di consegnare alle stesse condizioni qualunque persona, ad eccezione dei propri sudditi, suoi ».

dimora colui del quale si chiede la consegna. Tale disposizione corrisponde ad una naturale garanzia che lo Stato si assicura per l'accurata ponderazione del provvedimento, e rafforza il concetto che l'extradizione è un Istituto essenzialmente giudiziario, è un vero atto di giurisdizione territoriale per ragione della persona trovata nello Stato; giurisdizione di cui il magistrato non si spoglia, ma che esercita delibando il merito della causa, la quale, in forza della giurisdizione prevalente per ragione del fatto commesso, sarà poi giudicata dal magistrato straniero.

## TITOLO II.

## DELLE PENE

## XX.

Tutta l'economia del Codice, tutti gli accorgimenti del legislatore, le maggiori difficoltà della materia, insomma, si compendiano nelle disposizioni di questo titolo, nel quale si contiene l'ordinamento della funzione punitiva. Grave, infatti, e complesso problema è quello del regime penale, che va considerato nei riguardi del reo e in quelli dell'ambiente sociale, nei riguardi dei pacifici e delinquenti ed in quelli degli onesti, sotto l'aspetto della repressione e sotto quello della prevenzione.

Se non che questa parte del lavoro mi era assai agevolata dagli ampi studi precedentemente fatti, che cercai soltanto di completare, nell'intento di rendere ognor più facile ed efficace l'esercizio del magistrato punitivo.

Per dare una chiara idea del sistema stabilito con le disposizioni del presente titolo, mi giova dividere il discorso in diversi punti, così ordinati: 1° scelta delle pene in genere; 2° pene carcerarie; 3° altre pene restrittive della libertà personale; 4° interdizioni civili e sospensioni professionali; 5° pene pecuniarie; 6° complementi e surrogati penali; 7° comminazione delle pene.

## XXI.

L. Scito delle pene

Art. 19

La partizione generale dei reati nelle due grandi categorie dei delitti e delle contravvenzioni trae seco di necessità la formazione di due serie diverse di pene, il carattere distintivo delle quali risiede non tanto nel nome, quanto, in ciò che è possibile, nell'essenza.

Uso degli inconvenienti che parmi aver dimostrato inseparabile dal sistema della tripartizione consiste in ciò, che uno stesso fatto, uno stesso reato, identico nei suoi elementi intrinseci, può andar soggetto a diversa pena per il variare di circostanze estrinseche, accessorie, accidentali: che, per esempio, una violenza personale può importare, secondo la diversa sua entità o la qualità dell'offeso o per altre circostanze obiettive, una pena criminale od una pena correzionale, e talvolta anche soltanto una pena di polizia.

Ora, nel sistema della bipartizione da me seguito ciò non è più possibile: in primo luogo, perchè i reati, in considerazione dei loro elementi essenziali e della loro propria indole, sono già separatamente collocati o nella classe dei delitti o in quella delle contravvenzioni; in secondo luogo, e come लोग colvario, perchè a ciascuna di tali classi di reati corrisponde una propria e distinta classe di sanzioni penali, le quali offrono il modo, nella rispettiva latitudine, di soddisfare ad ogni



esigenza repressiva, tanto nei casi maggiormente gravi, quanto in quelli di minima importanza.

Il Progetto stabilisce adunque una duplice scala penale (art. 10): da una parte le pene comminate per i delitti, dall'altra quelle per le contravvenzioni. Sette sono le pene: l'ergastolo, la reclusione, la detenzione, il confino, l'esilio locale, l'interdizione dai pubblici uffici, la multa; tre le sanzioni: l'arresto, l'ammonda, la sospensione dall'esercizio di una professione ed arte.

Da questa enumerazione si scorge a prima giunta che alcuna fra le pene in vigore sotto l'impero della legge attuale o vigenti non è compresa in questo Progetto.

Non la pena di morte; ed è già esplicito ampiezza le ragioni che impongono, più che consigliare, l'abolizione di diritto, a suggello dell'ormai conseguita abolizione di fatto.

Non le pene corporali, all'applicazione delle quali nessuno certo può pensare fra noi, e che del resto furono bandite dalle legislazioni più civili, perchè lesive dell'umana dignità, inefficaci e demoralizzatrici.

Non la deportazione, ormai sempre più condannata nella scienza e scarsamente accolta nella legislazione; ciò l'esperienza è dato ragione alle antiche critiche di Bentham e di Franklin, dimostrando non presentare la deportazione alcuno dei caratteri che rendono una pena giusta ed efficace. La deportazione, infatti, non è pene esemplare e intimiditrice, mentre non solo non recite proporzionato spavento, ma appare alla fantasia de' perversi circondata di speranze e di seduzioni, talchè in Francia dopo la legge del 1854 si videro malfattori condannati alla reclusione commettere altri delitti per essere trasportati alla Nuova Caledonia. La deportazione d'altra parte non è atta a procurare l'emenda del colpevole, poichè anzi è eccitamento a sollente legge e quasi campo aperto alla mutua corruzione. Essa, infine, oltre ad essere sommamente dispendiosa, non presenta il carattere della certezza, prestandosi con facilità alle evasioni.

Tuttavia le disposizioni del Codice non escludono che qualche stabilimento destinato alle pene dell'ergastolo e della reclusione possa sorgere, in un tempo più o meno prossimo, in terre lontane.

<sup>1</sup> La pena della deportazione non è oggi applicata che in Francia, in Spagna, in Portogallo, e nella Russia, se così può dirsi, per i delinquenti che essa interna al di là del Caucaso o in Siberia.

<sup>2</sup> L'Inghilterra l'ha ormai del tutto abbandonata. Questa pena vi fu regolata la prima volta con un atto del 1717 di Giorgio I; ma l'opinione pubblica non è stata mai favorevole sulla bontà di essa, e si è dovuto abbandonare di fronte alle vive e ripetute rimostranze delle colonie orientali dell'Australia, ove operava il trasporto dei condannati; ed ormai sono più che venti anni che la deportazione non figura nel Regno Unito tra le pene. Essa vi è stata sostituita dalla *penal servitude*.

<sup>3</sup> In Francia la pena della deportazione è stata ammessa nel codice penale del 25 settembre 1791, nella legge 24 vendemmiale sono II, nella legge 11 brumale dello stesso anno, nel codice del 1810, e poi nella legge del 30 maggio 1854 ed in quella del 27 maggio 1888, che stabilisce la pena della deportazione o relegazione (*internement*) *interdizione* *perpetua* *nelle* *terre* *des* *colonies* *ou* *portances* (*punizione*) *per* *i* *reclusi* *in* *essa* *indici*; dopo che sono esplicito la pena principale, salva al Governo la facoltà di deportarli anche prima, o di far loro scontare tutta o parte dell'ultima pena in uno stabilimento penitenziario. Anche in Francia, però, la pena della deportazione è numerosi e autorevoli contraddittori, come Passin Olive, Lucas, Moliner, Tissot, Lepelletier, ecc.

<sup>4</sup> Quanto alla Spagna, il codice la pronuncia per i più gravi reati politici, ma vi è raramente applicata.

<sup>5</sup> Nel Congresso penitenziario internazionale che si tenne in Stoccolma nel 1872 la questione della deportazione fu ampiamente trattata; e nella seduta del 24 agosto si

Le pene stabilite dal Codice sono circoscritte, in via principale, a quelle che toccano la libertà personale ed il patrimonio economico, e in via secondaria, a quelle altre che riguardano l'esercizio di diritti o di uffici d'interesse sociale.

Di tali pene, sei sono restrittive della libertà personale, cioè: l'ergastolo, la reclusione, la detenzione, il confino, l'esilio locale, l'arresto; e quattro di esse sono carcerarie o detentive: l'ergastolo, la reclusione, la detenzione e l'arresto. Di queste ultime, una è perpetua (l'ergastolo), le altre temporanee: due delle quali destinate ai colpevoli di delitto (la reclusione e la detenzione), ed una ai colpevoli di contravvenzione (l'arresto). Delle rimanenti, due colpiscono l'esercizio di uffici pubblici di professioni private (l'interdizione e la sospensione), e due sono pecuniarie (la multa e l'ammonda).

Oltre a tali pene, ed all'infuori della scala penale, esistono nel Progetto due sanzioni complementari, a sussidiarie che si vogliono dire, le quali non sono vere e proprie pene; non hanno cioè un ufficio direttamente repressivo, ma si associano alle vere pene quando occorre garantirne meglio l'effetto, o ne surrogano l'applicazione quando sommamente esigua sia l'entità del reato. Queste sanzioni sono: la *riprensione giudiziale* e la *vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza*.

## XXII.

### II. *Pen carcerarie.*

Le pene normali per i delitti sono e saranno sempre la carceraria; e la privazione della libertà è il mezzo precipuissimo di cui la società può oggi disporre, siccome quello che è più atto a soddisfare le esigenze repressive e preventive della pena. Queste pene carcerarie sono perciò le sole che, riuscendo meno disuguali nell'applicazione, meglio si confanno ad ogni reato e ad ogni delinquente. È questa una verità ormai così elementare che riesce superfluo lo spendere parole per dimostrarla.

È quindi agevole il comprendere come l'essenza e la disciplina di siffatto penale costituiscono la parte più notevole di un sistema penale. Ond'io rivolgo appunto le sollecite cure ad ottenere un ordine tale di pene carcerarie che potesse rispondere al duplice intento: di conseguire la maggiore efficacia repressiva e preventiva; di essere realmente attuabile in un tempo relativamente breve e col minor dispendio possibile.

Imperochè fa d'uopo tener presente, ciò che altrove è già avvertito, come uno degli inconvenienti che oggi più si deplorano in Italia sia il difetto di corrispondenza tra le pene definite dalla legge e le pene che effettivamente si scontano nei nostri stabilimenti carcerari.

approvò la seguente mozione: «La pena della deportazione presenta delle difficoltà di applicazione che non permettono di adottarla in tutti i paesi, nè di sperare che esse rivelino tutte le condizioni di una buona giustizia penale».

Nei progetti del nostro codice penale la deportazione non è mai figurata nella scala delle pene. Nella prima Commissione essa venne combattuta da Passin, Piranelli, Conforti e Bellazzi, e fu esclusa ad unanimità.

Nappoi il progetto Vi gliani l'annoverò fra le pene ordinarie, essendo troppo e troppo profonda (così diceva la Relazione del Ministro) la divergenza dei pareri, nè essendo ancora la questione matura per una risoluzione definitiva; soltanto l'accoglie, missione del Senato (vedi, *Borsari*) se propone la soppressione (che fu accettata), perchè non attuabile e perchè concedeva un arbitrio smisurato al potere esecutivo.

Nessuno dei progetti posteriori ritornò a questa pena, nè più come l'aveva proposta il ministro Vi gliani, e anche l'on. Mancini, nella sua Relazione (pag. 81), rammentandone i danni, concludeva col non accettarla.



Questo disaccordo del diritto ed *facta* è funestissimo, perché allora e sovravviene tutta l'economia del sistema repressivo, deludendo ogni previsione del legislatore rispetto all'efficacia delle pene ed alla loro proporzionalità con i reati.

Importava dunque, dopo la dolorosa esperienza fatta, raccogliere tutti gli alzei per evitare un così grave inconveniente. Ed erano all'uso indispensabili due cure: la prima, di rendere quanto più fosse possibile semplice e limitato il numero delle pene carcerarie; la seconda, di assicurare in precedenza la sollecita e pronta attuazione del sistema penale prescelto.

Nel precedente progetto presentato alla Camera si comprendeva un numero considerevole di specie penali, superiore a quello stesso del codice sardo; dappoi, come già notai, a prescindere dall'arresto, non meno di cinque erano le pene carcerarie in esso stabilite: cioè l'ergastolo, la reclusione e la relegazione (pene criminali), la prigione e la detenzione (pene correzionali). Ora, per applicare tali sanzioni penali, tanti e così diversi sarebbero gli stabilimenti penitenziari occorrenti che l'Amministrazione competente dichiarava pressoché impossibile di provvedere alla loro attuazione.

L'ordine, confortato dal parere di molti egregi e doti uomini che avevano portato il loro esame sul sistema penale dei precedenti progetti, mi mi rimaneva, come già accennai, che porre ogni cura per semplificare il sistema penale, diminuendo il numero delle pene carcerarie, e rendendo così possibile l'ordinarle secondo i dettami della scienza e le necessità della loro pratica attuazione.

D'altronde, l'indirizzo oggi prevalente nelle legislazioni dei popoli più civili è quello di limitare le pene carcerarie al minor numero possibile, avvicinandosi intanto all'ideale vagliato da coloro che sono maggiormente esperti in materia penitenziaria, all'unica pena<sup>1</sup>.

Intanto tutto furono quindi unificate le doppie pene parallele, costituendone per ciascuna ramo una sola, che dal minimo di tre giorni salisse senza interruzione al massimo limite di ventiquattro anni. Perciò, le quattro pene temporanee dei progetti anteriori son ridotte a due sole: la *reclusione* o la *detenzione*; e ridotte quindi

<sup>1</sup> Paoli, *Esposizione storica e scientifica*, Parte generale; Baccellati, *Fonti e basi generali*, ecc. (Riv. Pen., XIX, 271); Tolomei, *Il sistema penale* (Id., XIX, 419); e i due *Rapporti sur les projets*, sui. Paris, 1884; Mangano, *Sul progetto di codice penale*, Roma, 1884; Bellitani-Sociali, *Op. cit.* o *Forme di atropico carcerario* (vol. XIII, pag. 484).

<sup>2</sup> Già da parecchio tempo le Amministrazioni carcerarie di alcuni Stati vanno diminuendo in pratica la pluralità delle pene. Così è venuta meno in Francia la differenza fra prigione e reclusione per gli uomini; fra prigione, reclusione e lavori forzati, per le donne; in Olanda fra reclusione e lavori forzati; in Belgia fra lavori forzati, reclusione e prigione (*Travaux de la Commission des Congr. pénit. int. de Stockholm*), essendo la differenza contrassegnata, secondo il Buvignat, da una diversa quota del prodotto del lavoro e da altre norme regolamentari; in Inghilterra fra imprisonment e penal servitude, salvo la diversa disciplina consigliata dalla durata della pena (Da questi temono poi la durata che le modalità della pena (*Id.*, della *Commission*, *introduction*, 12 febbraio 1878, per studiare gli effetti derivanti dalla legislazione sulle pene servitude).

Nel più recente codice e progetti (posteriori a quelli citati dall'on. Mancini nella nota della sua Relazione a pag. 63) le pene carcerarie sono le seguenti: *Code pénal* (1878). — I. Reclusione a vita o a tempo (da 1 anno a 15, pena criminale); II. Prigione di Stato (da 1 giorno a 15 anni; sino a 3 anni è pena correzionale; dal 5 in su è pena criminale); III. Carcere (da 6 mesi a 10 anni, pena criminale); IV. Prigione (da 1 giorno a 10 anni, pena correzionale).

a due specie le categorie di stabilimenti penali: bisognevoli all'uopo, il che renderà più facile la trasformazione degli attuali e l'erezione dei nuovi, e potrà darci finalmente un regime penitenziario più rispondente ai dettami della scienza ed agli scopi del magistero punitivo.

Era stato osservato dall'on. Pessina, il quale aveva in questa parte modificato il progetto Savelli, che l'unificare la pena per tutto il tempo della sua durata produce gli inconvenienti: di non tener conto della e forza intimidatrice che il nome stesso della pena esercita sulla mente di chi è disposto al delitto, sopra tutto di quelli che, non avendo ancora commesso alcuno reato, non sono in grado di pienamente intendere che cosa significhi il contenuto della pena; di far cosa contraria al sentimento generale, pur avendo e con lo stesso genere di pena (quantunque diversa nella durata) il ladrocinio ed il parricidio, chi ferisce in rissa e chi si grassatore a mano armata; di trascurare infine il concetto e della individualità della pena, secondo cui il contenuto di essa deve adattarsi all'indole di coloro che vi soggiacciono, e alla malignità da essi dimostrata con l'azione criminosa.

Ma parmi che questi inconvenienti in parte non sussistano, in parte siano ritenuti più gravi di quanto realmente sono, e in parte si possano agevolmente rimuovere.

Non credo, infatti, che l'unità della pena tolga modo di adeguarla all'indole e alla malignità del colpevole. Poiché, pur non tenendo conto della possibilità di distinguere nel carcere con apposite classi e categorie i diversi temperamenti criminali, l'unità della pena non impedisce che siano stabilite alcune norme differenziali, a seconda dei casi, sia rispetto al modo (segregazione notturna per tutta la durata o per una parte soltanto di essa), sia rispetto al luogo (carcere giudiziario o stabilimento speciale) della espiazione, siccome dirò più innanzi.

Ne riprovo perfettamente esatto l'asserire che una stessa pena si commini da un lato al ladrocinio ed all'erezione in rissa e dall'altro al parricidio ed al grassatore, poiché a questi ultimi, che vengono posti avanti per supremazia anche a quelli, si infligge una pena eccezionalmente diversa, cioè quella perpetua dell'ergastolo. La pena unica, come fu già messo in evidenza, offre il pregio di non differenziare per qualità, sibbene per quantità, la sanzione dovuta ad un *sedesim* reato (ad esempio, il furto) che per circostanze accessorie varia soltanto di entità.

*Codice olandese* (1881). — I. Prigione a vita o a tempo (da 1 giorno a 15 anni); II. Detenzione (da 1 giorno a 1 anno, pena per le contravvenzioni e per i delitti colposi).

*Codice di New-York* (1882). — Prigione, cioè, qualora non ecceda un anno, si scosta in un penitenziario in un *county jail*, e se eccede un anno in una prigione di Stato con *hard labour*.

*Progetto inglese* (1880). — I. *Penal servitude*: II. Prigione con duro lavoro (*with hard labour*); III. Prigione senza duro lavoro (*without hard labour*).

*Progetto austriaco* (1881). — I. Casa di forza a vita o a tempo (da 1 a 20 anni, pena criminale); II. Prigione di Stato a vita o a tempo (da 1 giorno a 20 anni; da 5 anni in su è pena criminale; fino ai 5 anni è pena correzionale); III. Carcere (da 1 giorno a 5 anni; pena correzionale); IV. Arresto (da 1 giorno a 2 mesi, pena di polizia).

*Progetto russo* (1881). — I. Lavori forzati a vita o a tempo (da 5 a 10 anni); II. Detenzione (da 2 settimane a 10 anni); III. Casa di correzione (da 1 a 6 anni); IV. Prigione (da 2 settimane a 1 anno); V. Arresti (da 1 giorno a 6 mesi).

*Progetto del Cantone di Vaud* (1882). — I. Reclusione a vita o a tempo (da 1 giorno a 30 anni); II. Prigione (da 1 giorno a 30 anni).

*Progetto spagnolo* (1884). — I. Pena afflittiva: II. Reclusione perpetua o a tempo (da 12 a 20 anni); III. Arresto (da 5 a 12 anni); III. Relegazione perpetua o a tempo (da 5 a 20 anni); IV. Pena correzionale: I. Prigione (da 6 mesi a 1 giorno a 6 anni); II. Arresto (da 1 mese a 6 mesi); III. Pena lieve: Arresto minore (da 1 a 30 giorni).

Non conviene da ultimo attribuire soverchia importanza alla forza intimidatrice del nome dato alla pena, se l'esperienza è dimostrata, come avvertii più addietro, che ed è nomi, reputati intimidanti, della galera e dei lavori forzati, né la minaccia stessa della pena di morte valsero ad infrenare la criminalità, la quale crebbe o scemò per le cause che veramente influiscono sul suo movimento, pur rimanendo immutate le denominazioni delle pene. Tuttavia, non volendosi neppure negare ai nomi ogni valore, vengo disposto nel Progetto che la reclusione maggiore di un anno si scenti in una *cessa di forza*, mentre se è per tempo non eccedente un anno si scenti in un carcere giudiziario.

Parmi in tal guisa che anche quest'obiezione sia rimossa, e siano scongiurati gli inconvenienti che, secondo alcuni, avrebbe potuto produrre l'unità della pena.

Un'altra innovazione, consigliata da motivi intrinseci e d'ordine giuridico, concorre a facilitare il conseguimento di questi benefici.

È fu s'vio pensiero della Commissione del 1865 d'istituire nel Codice penale due categorie di *pena temporanea parallele*; le quali, essendo pari nella durata e nella graduazione, fossero però diverse nella natura e nella intensità, e destinate le une (le più severe) a quei reati che si commettono per perversità o abbiezzate di animo, e le altre (le più miti) ai reati politici, ai reati di stampa e a tutti quei reati non disonorevoli ai quali il colpevole fu trascinato per impeto degli affetti<sup>1</sup>. — A questo s'vio pensiero, che ripeté tutti i progetti anteriori ed ebbe l'approvazione generale degli studiosi, io stesso non potevo che far plauso, e mi vi conformai, siccome già avea di viso nell'83. Giova soltanto aggiungere che, svolgendo completamente il concetto da cui muove l'ordine parallelo di queste due penali, la sanzione normale e comune ai delitti è, o deve essere, la reclusione, che non solo si adoga al maggior numero dei casi, ma che è destinata a rappresentare la pena carceraria per eccellenza, in tutti i suoi elementi, repressivi e di correzione; laddove la detenzione, cioè l'altra pena parallela, viene in linea subordinata, eccezionale. Ed io mi sono studiato di atteggiarmi fedelmente a questo concetto nell'applicare le pene ai singoli delitti.

Se non che l'on. Mancini aveva opinato che dovesse esserne un corollario la facoltà data al giudice di sostituire l'una pena all'altra, quando accadesse che il reato, cui il legislatore applicava la pena della reclusione, perchè ordinariamente determinato da reato impulso, fosse invece determinato da un impulso non reato, da un « impulso generoso »<sup>2</sup>. Questa facoltà, che è logica e coerente al sistema delle due pene parallele, parve dapprima anche a me che fosse da conservare. Il ministro Savelli, invece, nel progetto da esso presentato alla Camera nel 1883, la sopprime, sembrandogli che contraddicesse al principio secondo cui la specie della pena è subordinata alla natura del reato, e fosse contraria all'eguaglianza di trattamento degli imputati<sup>3</sup>. La ripristinava però il ministro Pestina, per la ragione stessa addotta dall'on. Mancini, della necessità che il giudice supplisca al legislatore nell'apprezzare la moralità del delinquente<sup>4</sup>, e la conservavano, nei rispettivi progetti, la precedente Commissione della Camera e l'on. Tajani (art. 42).

<sup>1</sup> Relazione Mancini, pag. 69.

<sup>2</sup> Art. 67 del progetto Mancini, conservato con l'art. 78 del progetto approvato dalla Camera nel 1877.

<sup>3</sup> Vedansi le ragioni che ne dà a pag. 15 e seg. della sua Relazione.

<sup>4</sup> Art. 42, vedi a pag. VII della sua Relazione.

Ripeto che, guardata la cosa astrattamente e nell'aspetto esclusivo del principio, questa facoltà sarebbe una logica conseguenza delle due pene parallele. Ma, rifacendomi a ponderare la disposizione, inoltrato a ciò anche dalle critiche che furono fatte alla medesima, dovetti convincermi che, per quanto giusta e razionale, essa riuscirebbe forse pericolosa ed impolitica nella pratica.

Pericoloso sarebbe dare al giudice la facoltà di surrogare in ogni caso la detenzione alla reclusione, potendosi facilmente abusare, massime nei giudizi per giurati, ai quali spetterebbe naturalmente determinare la qualità dell'impulso a delinquere.

Sarebbe altresì impolitico, improprio tale facoltà potrebbe condurre indirettamente a ristabilire quell'*anomia legale* che è proscritta da tutte le moderne legislazioni, che è condannata dalla scienza e che niuno veramente vorrebbe conservata. Non tarderebbe, infatti, a rivestire il carattere di infamante una pena che la legge espressamente dichiarasse riservata ai delinquenti gravi, abietti, malvagi. Per converso la pena parallela della detenzione, che si proclamasse destinata a coloro i quali sono mossi da un impulso generoso o almeno non pavo, verrebbe quasi a glorificare i colpevoli; e, se non altro, perderebbe gran parte del suo prestigio repressivo.

Per queste considerazioni io mi chiesi se per avventura non fosse più prudente consiglio sopprimere, come aveva fatto il ministro Savelli, quella pericolosa facoltà generale di surrogazione, riservando in massima al legislatore d'indagare l'una o l'altra delle due pene parallele secondo l'adole dei delitti, e concedendo al giudice, solo eccezionalmente ed in determinati casi, di indagare l'impulso a delinquere a fine di applicare l'una piuttosto che l'altra delle due pene. E, di fronte ai temuti inconvenienti, parvemi minor male che in qualche singolo caso il reato sottostasse ad una pena più grave, cui d'altronde l'arbitrio del giudice l'avrebbe potuto ugualmente condannare; senza dire della difficoltà di scattare nell'anno unano per determinare la causa psicologica del misfatto.

Ne venne di conseguenza che il concetto delle due pene parallele fosse ridotto in termini più limitati e precisi, ed emersse sempre più che la reclusione è la pena normale per i delitti; e che l'applicazione della detenzione fosse circoscritta a pochi casi, nei quali, per la natura del fatto o delle circostanze tassativamente prevedute dalla legge, risultasse evidente la superfluità di una severa disciplina riformatrice.

Parvo invece che, per meglio differenziare le due pene parallele, e attono il carattere proprio della detenzione, non si dovesse applicare a quest'ultima quella varietà di conseguenze penali, che sono propri di una pena riformatrice, e che richiedono molteplici specie di stabilimenti.

Esportò più avanti, venendo a discernere singolarmente di ciascuna pena, i particolari che riguardano la reclusione. Ora dirò dei criteri fondamentali che informano tutte le pene carcerarie.

### XXIII.

A mio avviso, estremi di ogni e qualunque pena carceraria devono essere la *segregazione cellulare sottoriva ed il lavoro*.

La prima è richiesta dalle più elementari esigenze di moralità, di ordine e di sicurezza, eliminata la brutale e superflua cautela dell'*ammarramento*, come già trovai soppressa da tutti i progetti la catena, che è un avanzo delle pene afflittive medioevali e non purge che effimere guarantee di sicurezza.

Il secondo è un necessario complemento della pena detentiva, dovendosi ormai







Rispetto alla concorrenza del lavoro carcerario alla libera industria, se non può essere da alcuno impugnata, non si deve neppure esagerarne gli effetti. Poiché il danno può essere ridotto a minime proporzioni, se pur non escluso totalmente, con lo scegliere accortamente quelle lavorazioni, le quali, o non hanno ancora applicazione nel nostro paese, o non l'hanno nelle singole provincie ove sono stabilimenti penali; o fabbricare di preferenza (come di già si suol fare) oggetti inseriti nella stessa Amministrazione delle carceri, all'esercizio o ad altre pubbliche amministrazioni; e, meglio ancora, col dare ampio svolgimento alla suaccennate opere agricole e di bonifica o ad altri lavori di pubblica difesa od utilità. E, se, nonostante tutti questi temperamenti in pro dell'industria libera, non potesse interamente eliminarsi la concorrenza dell'industria carceraria, come in ogni altro caso in cui l'interesse privato si trova in conflitto col pubblico interesse, non sarebbe già questo che dovrebbe pigliare e soccombere, poiché al danno eventuale, parziale e lieve del privato vanno innanzi le esigenze imprescindibili del pubblico bene e della tutela sociale<sup>1</sup>.

Per ognuna delle pene carcerarie disposte dal Progetto è quindi stabilita la segregazione notturna dei condannati e prescritto l'obbligo del lavoro; che non va già riguardato quale aggravamento di pena, ma quale condizione indeclinabile della vita individuale e sociale, quale coefficiente necessario di una ben intesa disciplina igienica, economica, educativa e moralizzatrice.

L'applicazione completa di questi due concetti fondamentali non potrà essere immediata. Non tutte le difficoltà accennate più sopra sono state vinte; molte lo devono essere ancora. Ma l'Amministrazione, come già nota, è sulla buona via; e mi compiaccio di potervi riconfermare che anche per questo riguardo le disposizioni del Codice sono state formulate in concorso e con l'accordo pieno ed intero dell'onorevole mio collega, il Ministro dell'Interno, il quale vi presenterà la proposta dei provvedimenti necessari all'attuazione, da parte sua, di questo nuovo ordinamento carcerario.

Ed occorrerà ora a dire brevemente delle singole pene.

<sup>1</sup> Il lavoro introdotto nelle carceri da Maria Teresa nel 1773, fu sospeso da Gio seppe II a ragione delle lamentezze degli operai liberi. Per lo stesso motivo abolito in Francia con decreto 24 marzo 1848, fu necessario riattivarlo un mese dopo per ripristinare la disciplina carceraria. Contemporaneamente erano sorti in Francia eguali lamenti.

Basterà qui ricordare le più recenti deliberazioni degli operai e commercianti contro il lavoro carcerario: quelle, cioè, del congresso operato di Parigi, 1876; del comitato permanente dell'*Handicap* germanico, 1877-78; del congresso regionale operato di Bologna, 1878, rel. D'Ape; di Venezia, 1880; di Milano, 1881; di Roma, 1882; il voto dei giurati dell'esposizione industriale di Milano, 1881; dell'assemblea monarchica liberale di Firenze, febbraio 1883; e del congresso operato di Lione, 1886, che più esplicito di ogni altro chiedeva l'abolizione del lavoro nelle carceri, nei conventi, negli orfanotrofi, ecc.

Spesso le lamentezze degli operai liberi trovarono anche nei Parlamenti delle diverse nazioni, così in Francia dal 1848 al gennaio u. s., ma, anche in tale occasione, ne fu rinviata la discussione al prossimo bilancio, così dopo l'esame degli studi già avviati da apposita Commissione. Nella Dieta Prussiana se ne discusse nel 1870, nel 1878, nel 1883 e nel marzo 1886.

Consimili discussioni si ebbero nel Parlamento austriaco (ap. 1877, 1880, 1883, 1886) e da ultimo nel Parlamento belga (27 gennaio 1887); ed una inchiesta fu iniziata in proposito nel 1886 dall'*Office National Bureau of Labor* di Washington.

Per la prima volta tale questione in Italia fu discussa dal Parlamento subalpino nell'anno 1868 (*Ouvrier, Diete pari.*, vol. X, pag. 432) e di sovente dal Parlamento italiano, ma da ultimo nella discussione del disegno di legge per l'ampliamento del carcere di S. Giovanni in Cagliari (Giornata del 30 aprile 1887), il Ministro dell'In-

## XXIV.

a) Reclusi

Art. 31

«All'ergastolo spetta surrogare la pena capitale, specialmente in ragione della sua perpetuità, e per la quale (ripetere con l'on. Mancini) il condannato viene separato *per sempre*, senza bisogno né di patibolo, né di carnefici, dalla società che egli offese; e la società rimane garantita *per sempre* da ogni pericolo da parte dei grandi scellerati».

La specialità dello stabilimento in cui devono essere custoditi i condannati all'ergastolo, con le conseguenti severissime discipline di vigilanza e con la segregazione cellulare continua applicata loro, mentre imprime alla pena tutto quel rigore e quel carattere intimidante che sono richiesti dalla gravità dei delitti per i quali s'infilige, garantissimo altresì da ogni pericolo di evasioni, già rarissime e quasi senza esempio fra gli odierni condannati nel capo, e quindi dalla possibilità che essi commettano nuovi misfatti. E nell'intento che questa pena riesca un serio ed appropriato surrogato dell'estremo supplizio, si è anche provveduto a circondarla di altre cautele, le quali assicurino la repressione veramente efficace dei più gravi delinquenti. Però, anche quando il magistrato accordi al colpevole le circostanze attenuanti, l'attuale Progetto dispone che la pena temporanea da applicarsi sia la reclusione per la durata straordinaria di trenta anni (art. 56), escluso sempre il beneficio della liberazione condizionale (art. 15, capov., n. 2°) ed applicata poi la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza per dieci anni (art. 33, capov.).

Come negli schemi precedenti, è tuttavia disposto, rispetto alla segregazione continua, che il condannato, il quale abbia tenuto buona condotta, sia ammesso, dopo dieci anni, al lavoro in comune, non l'obbligo del silenzio. Tale mitigazione di pena è consigliata, più che da un sentimento di umanità e dalla convenienza di premiare la buona condotta, dall'interesse della disciplina, che non potrebbe mantenersi ove si togliesse ai condannati ogni speranza, sebbene remota,

terno (on. Crispi) si è riservato di risolverla con apposita legge riordinatrice dei luoghi di pena.

Soltanto il regolamento carcerario del Ducato di Parma (an. 1814) prescriveva di stabilire il prezzo di ogni lavoro eseguito nelle carceri al di sotto del prezzo corrente per accreditare lo stabilimento carcerario. In Francia, con ordinanza del 19 aprile 1819, si raccomandava alle amministrazioni carcerarie di non ledere la industria libera, sia nella specie del lavoro, sia nel prezzo, e di poi si ebbero diversi provvedimenti diretti a questo scopo (norme del 30 aprile 1841, decreto-legge 25 feb. 1851, decreto 1° marzo, 1852, istruzioni del 19 lug. 1864, e da ultimo, in conformità al voto del Consiglio generale delle carceri (*Ann. inf.*, 1874, 1875), con decreto presidenziale 10 aprile 1882, furono stabilite le norme per la introduzione di nuove industrie nelle carceri e per fissare la mercede dei detenuti in relazione a quella degli operai liberi. Simili disposizioni trovansi nel nostro regolamento carcerario (26 ottobre 1875, art. 480, 490-497) e sono state date in Austria, cominciando dall'editto 14 feb. 1870, sino all'ordinanza del Ministero di giustizia 29 aprile 1885, e nel Belgio col regolamento del 4 aprile 1887 (*Bull. de la Com. Minist. Int.*, III, 1887).

Ma legislativamente i principi fondamentali per regolare i rapporti del lavoro industriale carcerario col lavoro libero furono stabiliti soltanto in Inghilterra con la legge 12 luglio 1877 (40 e 41, Vict., c. 2, § 11), che fu preceduta da ampia e importante discussione parlamentare (Biblioth. Introd. alla detta legge nell'*Ann. de legis. int.*, 1877).

Il Congresso Penitenziario Internazionale di Roma (24 nov. 1885) rimise lo studio di tale questione al prossimo Congresso di Pietroburgo (*Congress Penit. Int. de Rome*, pag. 438, 439).

di miglior trattamento. Ma, per sempre meglio affermare il concetto della severità della pena, è stata tolta la facoltà di far cessare anche prima dei dieci anni la segregazione continua, ove lo stato fisico o morale del condannato la rendesse intollerabile, e bastando ripetere con lo stesso on. Mancini, che, pur avendo introdotta quella facoltà, mostrava di non essersi del tutto allineato dall'omertà) i regolamenti dei luoghi di pena a provvedere a quei casi eccezionali<sup>1</sup>. I regolamenti, dei quali è parola nell'articolo 44, fissarono la procedura da seguirsi per l'ammissione al beneficio o per la eventuale sua revocazione.

## b) Beneficenza.

Precedendo dall'ergastolo, la cui caratteristica principale consiste nella perpetuità, e dalla pena specialissima della detenzione, che deve consistere nella sola privazione della libertà, la pena ordinata con norme veramente riformatrici è quella della *reclusione*.

## Sistema penitenziario graduale, in genere

Posto che la pena non deve avere come essenziale scopo l'afflizione del reo, nè il carattere odioso di una semplice vendetta sociale, ma costituire un ragionevole e proporzionato freno al delitto, studiato tanto in chi lo commette quanto nell'inclemente a commetterlo, e così negli intimi suoi elementi come negli effetti morali e sociali che produce, era logico che si provvedesse a togliere dalla pena carceraria tutti i rigori, a null'altro conducenti che ad insipire l'animo del condannato e a renderlo sempre più ribelle alle leggi e pericoloso al civile consorzio.

Non pertanto, la pena deve cominciare con l'essere severa ed afflittiva, acciò che sia sentita e produca una salutare intimidazione. E questa giusta severità si esplica col più intenso rigore detentivo, che è l'isolamento.

Tempo addietro ottene grande favore l'opinione che la segregazione continua per tutta la durata della pena fosse il regime più conforme agli scopi penali<sup>2</sup>; e l'ossimoro fido-falso aveva trovato ferocissimi seguaci. Ma non si tardò a comprendere, massime comparandone gli effetti con quelli dell'opposto sistema aburriniano, che la cella prescritta per tutta la durata della pena o per un termine sovraccosto, riesce assai più nociva al corpo come all'intelletto, e rende impossibile o sommamente difficile l'effetto moralizzatore della pena.

Però, ad un primo periodo di maggiore severità consistente nella segregazione continua, è bastevole per certo, nei casi ordinari, a piegare le nature più ferme e ribelli, dove far seguito un modo di esecuzione meno rigido, quello cioè della vita in comune di giorno, conservando però il carattere afflittivo mercè la regola del silenzio, altri allresi al miglior governo degli stabilimenti penali.

<sup>1</sup> Relazione dell'on. Mancini, sull'art. II, pag. 84.

<sup>2</sup> La riforma legislativa conseguente alla rivoluzione francese pose come base principale del sistema penale e penitenziario la *propina* (Dax proz. *Abolition de l'emprionnement*); però, dovendosi la pena coordinare alla ripartizione dei reati, ereditata dalla antica giurisprudenza francese (Ortolan, II, *sic. dir. pén.*, n. 667), si cercarono aggravamenti per distinguere altrettante specie di pena.

Ma, accolti con favore in Europa i nuovi sistemi carcerari di Aachan (an. 1820) e di Philadelphia (an. 1829), condannata la distinzione fra *penes infamatis* e *non infamatis*, condannati pure gli inutili mezzi afflittivi usati per inaspimento della pena ed il fardamento, che fu rationally sostituito da un lavoro utile ed educativo, apparve come più avera previsto P. Rossi, che il carcere, non la separazione, il silenzio ed il lavoro, fosse la pena più grave ed al tempo stesso la pena ordinaria del delitto (Pois, *Relaz. alla Comm. int. per la ref. pen.*).

## XXX.

Questo diverso e successivo modo di espiazione della pena carceraria, che molti anni or sono preconizzava in Italia un nostro insigne concittadino<sup>3</sup>, è la base di quello che oggidì vien reputato universalmente il migliore sistema penitenziario, e detto *graduale*, od anche, in omaggio alla sua origine di fatto, *irlandese*.

Nè il concetto fondamentale di una graduale diminuzione di severità si esaurisce nel passaggio dalla cella alla vita comune diurna; ma, come preparazione alla liberazione, si giova altresì di una terza forma più benigna nell'esecuzione della pena, rappresentata da quelli che vanno sotto il nome di *stabilimenti intermedi*, dove la restrizione della libertà vien mingata dalla lavorazione all'aperto e da meno rigide prescrizioni disciplinari<sup>4</sup>.

Altra caratteristica di questo sistema consistette nel criterio adottato per i passaggi da un periodo all'altro. Tali periodi, in generale, non vogliono una durata fissa, e ciascuno di essi comporta diversi gradi di rigore, rispetto al vitto, alla mercede del lavoro, alle visite, alle letture e ad altre particolarità della vita carceraria.

<sup>3</sup> Del migliore ordinamento del nuovo gran carcere di Asculana e della introduzione della riforma penitenziaria nelle Due Sicilie. Discorso pronunciato al Consiglio Generale del Principato Ultriorre nella sessione del maggio 1842 dal consigliere Pasquale Stanislao Mancini (nel *Giornale di scienze morali, legislative ed economiche*, a. 1842, fasc. VII e IX).

<sup>4</sup> I buoni risultati ottenuti dalle colonie agricole correctionali per giovani delinquenti ed i tentativi fatti di sostanziali istituzioni per punire e correggere i mendicanti, gli oziosi e vagabondi, incitarono a maggiori applicazioni per i delinquenti adulti, ma ciò dapprima parve contrario ai nuovi sistemi di detenzione cellulare, tendendosi che troppo ne venissero allentati i caratteri della pena (Ortolan, II, *de re pen.*, n. 1463 e seg.; Saverio, *Atti del Cong. pen. it.*, di Londra, 1872, pag. 487). Roma, 1883, pag. 388, 847). Perciò si ritenne che le colonie penali agricole non avrebbero potuto sostituire, come da alcuni si pretendeva, la pena dei lavori forzati (Cassor, *Disc. parl.*, vol. X, pag. 432). Ma, appunto per il carattere più lieve che la pena assume nelle colonie penali, si riconobbe ben tosto, che esse, specialmente nei paesi agricoli, potevano costituire lo stabilimento penitenziario intermedio, che nel regime progressivo o irlandese prepara il condannato alla sua liberazione condizionale. Con tale scopo fu istituita da sir W. Crofton la colonia di Lusk in Irlanda (an. 1837), e per iniziativa del Perù in Toscana, la colonia di Pianosa, che, fondata per i delinquenti minorenni, fu poi destinata agli adulti che avessero tenuta buona condotta (op. cit. 1888).

In Francia l'esperimento delle colonie penali agricole seguì il decreto-legge del 25 febbraio 1850, che riordinava il lavoro nelle carceri, e si ebbero le colonie penali di Chivres, Castillonville e Cambasard in Corsica e di Breaucourt in Algeria. Espresso voto ad esse favorevole la Camera francese (11 feb. 1878). *Revue parlementaire*, etc., 1874, ma lo scarso numero dei delinquenti atti soltanto ai lavori agricoli sembra far preferire il penitenziario industriale (Adriani, *Le istituzioni agricole de la Corse. Bull. de la Soc. des sci. pen.*, 1879, pag. 422; Choppin, *Relaz. sulla III sess. del Congr. pen. int.* di Roma, *Ibidem*, 1883, pag. 557; *Le budget des prisons à la Chambre des députés et au Sénat* (Ibid., 1887, pag. 140).

Alcuni tentativi furono fatti in Prussia (ver. 1837-1839), ed in Austria ebbe buon esito il primo esperimento fatto in Carinzia nella primavera del 1836.

Il codice penale ungherese (1878) dispone che il condannato, il quale abbia espulso stabilimento intermedio» (§ 44, e questo in Liptovar è vera colonia agricola, mentre a Szamosújvár e Munkács a loro l'opera dei detenuti per lavori agricoli presso privati. Così in località a Nya Varfot (nuovi cantieri) ed in Norvegia (Christiana) il condannato, che si è liberato, è ammesso all'associazione all'ultima classe di sua liberazione, è occupato in lavori agricoli, conforme ai voti espressi nel Congresso penitenziario internazionale di Stoccolma (Gullhaugen, *Le Congrès pénit. int.* de Stockholm, 1878, vol. II, pag. 283, 348, 509, 579).



È la condotta del condannato che deve determinare il passaggio od il regresso da un periodo all'altro ed il godimento o la perdita di tutti quei benefici che sono soggetti disciplina carceraria se esecutivi.

All'intento riformatore della pena convergono per tal modo tutti i ben ideati capi del sistema graduale ritardato, senza felice combinazione dei sistemi: filadelfiano e auburniano: i periodi e le due categorie di stabilimenti nei quali si applica il regime di vita comune; la disciplina del lavoro; la progressiva mitigazione dei rigori carcerari; lo studio diligente e l'apprezzamento della condotta del detenuto, nel triplice aspetto del lavoro, del congegno verso i compagni di pena, e verso il personale di custodia e di direzione. Tuto, a prescindere pure dalle provvidenze complementari, e non meno efficaci, dell'istruzione, dell'educazione morale e religiosa e di una intelligente cura igienica e medica, tutto deve conspirare alla riforma del malfattore. E ciò non può avvenire se gradatamente si passa dalla più malintesa filantropia, che qui non troverebbe posto opportuno, né infine per un intento esclusivo di emenda, ma più specialmente per la pratica considerazione che il maggior numero dei delinquenti, passibili soltanto di pena temporanea, deve pure, o prima o poi, ritornare in mezzo alla società, e che perciò è supremo interesse di questa che la pena, oltre ad essere affittiva, sia riformatrice e possa restituire al civile consorzio individui non proclivi a delinquere e più disposti ad osservare le leggi. A questo effetto parmi che nulla possa torrar più confidently d'una pena di decessante rigore, la quale, facendo le buone disposizioni del condannato e coordinandosi alla sua condotta, lo faccia gradatamente passare dalla più severa disciplina carceraria ad un regime così mite da condurre quasi con la libertà, accrescendo in lui il desiderio, il sentimento ed il pregio di questa.

#### Libertà condizionale in grazia.

In quest'ordine di idee, ed a complemento d'un tale sistema carcerario, occorre opportunamente un altro istituto: quello della *libertà condizionale* o *provvisoria*. Esso consiste nell'anticipare la liberazione del condannato, qualora egli abbia già scontato la massima parte della pena dando prova di respirazione, ed offra quindi sufficienti garanzie di far buon uso del beneficio che gli verrebbe concesso.

Non mancato, è vero, avversari di siffatto istituto: alcuni, notando che con esso si offende la cosa giudicata, si contrarie alla sovranità del magistrato e si infirma la proporzionale e giuridica commisurazione della pena al reato; ed altri adducendo il pericolo delle ipocrisie e simulate emende degli astuti malfattori, bramosi soltanto di affrettare la lotta alla libertà e di ementarsi a nuovi misfatti; ed altri infine temendo che non possa darne buoni frutti senza il concorso dell'opera del patronato, tarda a manifestarsi e ad estendersi fra noi.

Ma codesto non sono davvero valide ragioni per respingere un istituto, il quale, per l'intento cui è rivolto e per l'esperienza che se ne è fatta in più luoghi<sup>1</sup>, si

<sup>1</sup> Propugnata da valenti scrittori, come il Bentham (*Teoria della pena e della ricompensa*, cap. XII), il Lucas (*Théorie de l'emprisonnement*, VI partie), il D'Haussonville (*Rapport sur le stabilissement pénitentiaire en France*, ch. XV, pag. 392 e seg.), il Bonnevise e de Marancy (*Andover de la loi criminelle*, l'Ordonnance), il Gellenot, to II, n. 1489), il Mittlermaier (*Lo stato attuale della questione carceraria*), il Holzendorff (*Della possibilità di abbreviare la pena preventiva della libertà*), il Walsbyer (*La possibilità di abbreviare la pena preventiva della libertà, e la liberazione condizionale dei condannati*), lo Sprenger (*La legalità della liberazione condizionale*), il Geyer (*Grundriss*, § 47), il Binding (*Handbuch*, § 150, n.° 37), il Berner e Lehmann (*des deutschen Strafrecht*, § 129), il Noctito (*Della liberazione condizionale*), il Pelli (*Della liberazione condizionale dei condannati*) — Lettera al prof. Cattarini nel

raccomanda gradatamente al legislatore, che non voglia trascurare ogni più efficace strumento diretto a stimolare l'emenda del reo ed a combattere la recidiva. Dall'altro, il valore giuridico della sentenza e della pena non è dissociato dalla liberazione temporanea, la quale, appunto perchè condizionale, è revocabile, e non può essere sino all'ultimo istante il carattere penale; e le prolungate simulazioni non possono essere che rare, per la molteplicità dei criteri sui quali deve fondarsi l'apprezzamento dell'emenda e per la non breve durata del tempo di prova che si richiede innanzi di poterla invocare. Da ultimo, se il patronato è un ottimo e desiderabile ausilio della liberazione condizionale, non può dirsi che ne sia un indispensabile coefficiente, potendosi ben provvedere altrimenti ad assistere e vigilare i liberati, ai quali sarà del resto accordato più cautamente un tale beneficio laddove il patronato non eserciti la sua azione. E non si sperare che all'incremento di questo contribuirà lo stesso istituto della liberazione provvisoria, offrendogli modo di esercitare l'opera sua verso persone che non saranno immertevoli e potranno quindi ricompensarsi gli sforzi.

Né va tacito che l'istituto medesimo gioverà altresì a sollevare l'Amministrazione

*Giornale delle leggi*, anno 8°, n.° 223, ecc., senza vanto anche sostenuta, nel Congresso tenutosi a Stoccolma nel 1878, dal P. in nel suo rapporto presentato in nome della seconda sezione, dal Caronico, dal Pessina, dal Desparrie, dall'Almqvist (che la voleva esclusa per i delinquenti abituali), dal De Grot.

In Inghilterra la liberazione condizionale è regolata dagli Artt. 16 e 17 *Victoria*, cap. 10, sez. IX e seg. (20 agosto 1853), 37 e 28 *Vict.*, cap. 47, sez. 4 e seg. (20 luglio 1864), 34 e 35 *Vict.*, cap. 112, sez. 3 e seg. (11 agosto 1871), 42 e 43 *Vict.*, cap. 55, sez. 2. Per questi Artt. Sua Maestà può accordare ai condannati alla pena *servitudo* e ai condannati alla prigione (imprisonment) una licenza di stare in libertà nel Regno Unito (e in quelle parti di cui il Regno Unito ha giurisdizione) in qualunque tempo, e per qualunque termine, e può imporre le altre leggi per il tempo della condanna che rimane a scontare, e così determinate condizioni. In tal modo il condannato può ottenere la remissione di un quarto della pena. I condannati non liberati sono sottoposti alla sorveglianza della polizia. La licenza è revocabile, se il liberato non adempie alle condizioni che con la medesima gli furono imposte, nel qual caso egli deve scontare la pena che gli era stata condonata, e si rende inoltre colpevole di delitto (*misdoemur*). Per questo delitto il liberato può essere condannato sommarariamente sino a tre mesi di prigione, o a senza fare lavoro, se al momento della sua presentazione innanzi al giudice gli rimaneva da scontare non meno di un anno della precedente condanna; o, se al detto giorno, il termine di questa condanna era già spirato o ridotto a meno di un anno, egli può essere condannato alla prigione sino ad un anno, sempreché il camala fra la nuova pena e l'antica non ecceda questo termine.

La liberazione condizionale è data in Inghilterra buoni frutti, ed è notevole che nella discussione avvenuta nel Parlamento inglese allorché si discusse il progetto che divenne la legge 12 luglio 1877, per il miglioramento dell'amministrazione carceraria, nessuna voce si levò a combatterla (Noctito, *op. cit.*, § 167).

Lo stesso istituto si trova nel Codice germanico (1876), nello zarigheo (1871), nell'ungarico (1878), nell'olandese (1881), nel tinese (1876), ecc. E regolato con leggi speciali: in Francia (legge 14 agosto 1883), in Croazia (legge 22 aprile 1876), nei cantoni di Friburgo (legge 29 novembre 1877) e di S. Gallo (legge 2 gennaio 1882); e in Danimarca questa materia è disciplinata dal regolamento del 13 febbraio 1873; essa vi è al carattere piuttosto di un atto di grazia che di un istituto giuridico; imperocché al condannato che si rimpatria bene viene rimessa parte della pena; però è revocabile se questo beneficio non fu accordato alla liberazione ordinaria, anziché alla vera grazia. In Austria la liberazione condizionale non è ancora ammessa legislativamente, ma fin dal 1866 il Governo, con circolare del viceré accordata, si concedeva spessa all'imperatore in via di grazia. Il progetto di codice austriaco (1881) la ammette o disciplina (§ 18); e così pure il progetto russo del 1881.

La maggior parte di questi codici o leggi o progetti rendono possibile la libe-



zione da un gran numero di domande per riduzione di pena, le quali possono riuscire non più pericolose della liberazione condizionale, se ottenute con un simulato ravvedimento.

Scema del Progetto

XXXI.

Art. 12 e 13.

Comunque, questi congegni ed istituti non sono una novità dell'attuale Progetto. Con maggiore o minore larghezza, essi figurano in tutti i precedenti, e ciò giova a riconfermarne la saviezza e l'opportunità. Né dispiaceva molto diversamente lo schema che l'onorevole mio predecessore presentava alla Camera nella scorsa sessione. Se non che, come già dissi, le esigenze della pratica applicazione mi impongono assolutamente l'obbligo di adoperare ogni studio ed ogni sforzo per conseguire una maggiore semplicità ed evitare quella molteplicità di pene e quella conseguente varietà di stabilimenti all'opopo necessari, che avrebbe resa, se non impossibile, sommarmente difficile, lenta e dispendiosa la loro attuazione.

razione condizionale soltanto per le pene temporanee. Però non mancano eccezioni per ammetterla anche nelle pene perpetue, né scrittori che sostengono questa estensione (Veggers, P. vs., Berner, L. c.). Così in Inghilterra anche il condannato a pena perpetua a vita può ottenere la liberazione condizionale; e per il codice ungherese (1878) possono ottenere la libertà condizionale i condannati a vita che siano stati ammessi per la loro buona condotta nello stabilimento intermedio (la quale ammissione non può avvenire se non dopo dieci anni) ed abbiano scontato almeno quindici anni di pena (§ 46).

In fine, anche per il progetto austriaco (1881) la liberazione condizionale può essere accordata al condannato a vita che abbia scontato quindici anni di pena.

Quanto alla durata della pena, per il codice germanico la liberazione condizionale può accordarsi ai condannati alla pena di forma o al carcere, che abbiano scontato tre quarti della pena e mai meno di un anno (§ 20); per il codice olandese, ai condannati alla prigione che abbiano scontato tre quarti della pena e non mai meno di tre anni (art. 16). Per la legge svedese del 24 ottobre 1870 il condannato deve aver subito almeno due terzi della condanna e non meno di un anno (§ 12); per il codice lusitano può essere ammesso il condannato alla reclusione temporanea in qualsiasi grado (cioè da quattro a ventiquattro anni) o alla detenzione oltre il secondo grado (da quattro anni a venti), che abbia scontato tre quarti della pena (articolo 21). In Danimarca, per il citato regolamento del 13 febbraio 1873, la si accorda, come fu detto, sotto forma di grazia. Al condannato può venir rimessa una parte della pena, cioè un anno nelle pene di sette anni; un anno e quattro mesi in quella di otto anni; due anni in quelle di dieci; tre in quelle di dodici; cinque anni e quattro mesi in quelle di sedici.

Per la legge francese, invece, possono essere liberati sotto condizione i condannati che abbiano a subire una o più pene privative della libertà dopo avere scontato tre mesi, se queste pene sono inferiori a sei mesi, e altrimenti dopo avere scontato la metà; se sono reclusivi, devono avere scontato sei mesi, qualora la pena sia inferiore a due mesi, e due terzi della pena se eccede questo limite (art. 2).

Sono diverse le legislazioni sul punto se dal beneficio della liberazione provvisoria debbano essere escluse certe categorie di condannati. Nessuna eccezione fanno i codici olandese, germanico, lusitano e la legge francese; ne fanno, invece, i codici ungherese e svedese ed il progetto austriaco del 1881. Per il codice ungherese sono esclusi da questo beneficio gli stranieri e i reclusi in furto, rapina, estorsione, appropriazione indebita, ricettazione, truffa e applicato l'articolo § 49. Per il codice austriaco (§ 18) sottratti a condannati per rapina che siano stati altre volte condannati all'incarcerazione, sia per estorsione violenta, o ripetutamente per furto; i condannati per furto, se sono commesso il reato entro cinque anni dacché avevano scontata una pena per furto, per rapina, per estorsione violenta o per ricettazione; i condannati per ricettazione, e i condannati per truffa.

Invece la riforma carceraria risarcita di facile e relativamente pronta esecuzione, limitando, come propongo, l'applicazione del sistema graduale ad una sola specie di pena: a quella che è intesa alla repressione del maggior numero di delitti, siano essi di violenza, di frode o di lucro, ed a colpire ogni reo per il quale apparisca necessaria una sanzione severa e riformatrice, quand'anco di breve durata.

L'espiazione della pena della reclusione andrà pertanto divisa nei tre stadi, della cella, della comunità silenziosa (stadi obbligatorii) e dello stabilimento penitenziario intermedio, agricolo o industriale (stadio facoltativo); e ciò dispongono espressamente gli articoli 12 e 13.

Modificando in questa parte il progetto del 1883, mi è sembrato miglior partito fissare tassativamente nel Codice il termine della segregazione cellulare continua, anziché abbandonarne la determinazione alla discrezione di coloro che dirigono gli stabilimenti carcerari, ai quali, in ogni modo, dovrebbe deferire quella qualunque altra Autorità o Giunta che i regolamenti chiamassero a pronunciare in argomento. Non nego che a primo aspetto sembrerebbe forse più ragionevole di rendere questo primo periodo variabile secondo il carattere e la condotta dei singoli colpevoli. Ma parmi più produttiva non aprire la via a possibili abusi in materia tanto grave e delicata, e non attribuire soverchia responsabilità all'Amministrazione. D'altronde, la durata della segregazione cellulare, è, di regola, proporzionata alla durata della pena (o resto), salvo che si è stabilito, affinché non risca illusoria, che non possa essere inferiore a sei mesi, e, per non renderla eccessiva ed inadeguata al temperamento vivace e socievole degli italiani, che non abbia da eccedere tre anni.

Occorreva poi stabilire un'eccezione quanto alle pene di breve durata, non sufficienti a una soddisfazione in più periodi di decrescente intensità, anche per il grave imbarazzo che ne verrebbe all'Amministrazione. Dovendosi scegliere in questo caso fra il regime in comune ed il cellulare, non poteva cadere dubbio sulla preferenza da darsi al secondo, più rispondente ai vari fini della pena, massime in considerazione dei condannati nuovi al delitto, per i quali la promiscuità del carcere potrebbe tornare funesta. Parmi anzi che uno dei maggiori vantaggi delle innovazioni da me ora proposte sia questo, di far sì che per i colpevoli di meno gravi reati, con inestimabile beneficio di essi medesimi e della società, il carcere non costituisca la grande scuola che li ammestra al delitto e li induce a perseverare in esso con pertinacia e raffinatezza maggiori.

Consequentemente agli aspetti considerati si propone nel Progetto di fare scontare per intero in segregazione continua la pena della reclusione quando non ecceda la durata di un anno; ma, per compensare in qualche modo il rigore eccezionale di questo trattamento ed evitare una sproporzione fra le pene brevi e le più lunghe, si è contemporaneamente determinato che le prime siano ridotte di un terzo, e scontate, anche per agevolare l'opera dell'Amministrazione e diminuire le spese, in un carcere giudiziario<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> L'applicazione del sistema cellulare per la intera pena, specialmente se questa è di breve durata, o per un primo periodo della pena, con l'obbligo del lavoro, va sempre più estendendosi, e ormai si può dire che è accettata quasi dovunque. Nella Relazione dell'on. M. a cui si (nota a pag. 100 e seg.) sono riportate varie notizie legislative che si riferiscono a questo argomento; sicché qui basterebbe aggiungere qualche altra notizia, e rammentare alcuni fra le più importanti.

<sup>2</sup> In Inghilterra la pena *perpetua* (che, in forza degli Arts 10 e 17 Viet. c. 99 e 20 e 21 Viet. c. 3, sostituisce la deportazione, e che non può essere minore di cinque anni e di

Ove la reclusione ecceda un anno, si fa luogo all'applicazione del sistema graduale, e la pena si comincia a scontare in una *casa di forza*. Tuttavia il sistema graduale non si attua completamente se non quando la pena raggiunge una certa durata, che nel Progetto è determinata a cinque anni (art. 13). Allora ai due periodi della segregazione cellulare continua e della privazione rigorosa della libertà, succede, purché siasi già scontata almeno una metà della pena, il terzo periodo del lavoro all'aperto, della stabilimento penitenziario intermedio, agricolo od industriale, come era disposto anche negli schemi precedenti.

Preferii chiamare questi stabilimenti col nome comunemente ricevuto, il quale indica meglio la loro destinazione, escludendo l'equivoco cui poteva dar luogo il

sette in caso di recidiva in crimini) si sconta per un primo periodo in cella continua, e per un secondo col lavoro in comune di giorno e con la separazione di notte.

Nel Belgio, per la legge 4 marzo 1870, i condannati ai lavori forzati a vita e i condannati alla detenzione perpetua scontano in segregazione una parte della pena, che non può eccedere i due anni. I condannati ad altre pene (lavori forzati a tempo, detenzione, reclusione e carcere) le scontano per intero col regime della segregazione (in quanto lo perpetuano le condizioni delle prigioni), ma in tal caso la durata della pena pronunciata è ridotta nella proporzione di 3/12 per il primo anno, di 4/12 per il 2º, 3º, 4º e 5º, di 5/12 per il 6º, 7º, 8º e 9º, di 6/12 per il 10º, 11º e 12º; di 7/12 per il 13º e 14º; di 8/12 per il 15º e 16º; di 9/12 per il 17º, 18º, 19º e 20º. La riduzione non si opera sul primo mese della pena, né sui giorni eccedenti quando la riduzione non raggiungerebbe un giorno intero.

In Francia, per la legge del 3 giugno 1875, le condanne al carcere per non più di un anno e un giorno devono essere scontate in segregazione cellulare; le pene di durata superiore la possono dietro domanda del condannato. Le pene così scontate vengono ridotte di un quarto, se eccedono tre mesi. Entro questa legge non è riportato tutti i vantaggi che se speravano specialmente una diminuzione della recidiva, perché i fondi votati annualmente dai Consigli generali non anno ancora permesso di adattarli al regime individuale che si richiedeva per i detenuti in carceri a meno tempo, osservata il guardasigilli SA RAYE, che questa legge come in certum un grande e utile progresso (Rapport au président de la République sur l'administration de la justice criminelle en France et en Algérie pendant les années 1881 à 1885, nel Journal officiel del 27 agosto 1887, pag. 2197, col. 1º).

In Inghilterra, per il codice del 1878, i condannati alla reclusione a vita sono tenuti nell'isolamento durante i primi dieci anni; i condannati alla reclusione a tempo (che va da 3 a 15 anni) o al carcere (da 6 mesi a 10 anni) rimangono in cella per un anno, se la loro pena è di tre anni o più, e per un terzo della pena se la pena pronunciata non eccede i tre anni. Nella pena della prigione (da 1 giorno a 10 anni) non si applica la segregazione se non eccede un anno; se eccede, si applica come nella reclusione. Nella prigione di Stato (da 1 giorno a 15 anni) non vi è mai segregazione cellulare continua; questa pena si sconta coll'isolamento soltanto durante la notte o con la vita in comune durante il giorno.

In Olanda, per il codice del 1881, la prigione (che è perpetua e a tempo; da 1 mese a 15 anni) è scontata tutta nell'isolamento, se la pena pronunciata non eccede i cinque anni; in caso contrario, la segregazione si applica per i primi cinque anni soltanto, e può prolungarsi se vi è consenso del condannato. La detenzione (da 1 giorno a 1 anno) può essere scontata col sistema della segregazione, ove il condannato ne faccia richiesta.

In Austria (legge 1º aprile 1872) le pene del carcere e dell'arresto si scontano interamente in segregazione cellulare, se la segregazione non eccede otto mesi, oppure se la pena pronunciata è di diciotto mesi o meno e può sperarsi l'emenda del condannato. Quando il condannato è passato almeno tre mesi in segregazione continua, si calcola la durata della pena già scontata in ragione di tre giorni di condanna per ogni due di cella. Per il progetto del 1881 le pene della casa di forza a tempo (da 3 a 20 anni) e del carcere (da 1 giorno a 6 anni) devono essere, ove le condizioni di località lo permettano, scontate in tutto o in parte nell'isolamento; ma la durata di questo non può, senza il consenso del condannato, eccedere tre anni. Quando invece si scontano tre mesi nell'isolamento, tutto il tempo posteriore che egli sconta in segregazione gli viene ragguagliato in guisa che due giorni equivalevano a tre di condanna.

nome di *carceri*, precedentemente adottato, sia per il significato più proprio a tale vocabolo, che è quello di indicare lontani possedimenti, sia perché ad esso in ogni modo poco si conveniva l'attributo *industriale*.

L'efficacia del passaggio allo stabilimento intermedio sta naturalmente in ciò, che il negario e l'accordario, più presto o più tardi, come pure il reocivo una volta concesso, dipende dalla condotta del condannato. Le norme concernenti questo passaggio saranno stabilite dai nuovi regolamenti, dei quali è cosuo nell'art. 44.

Art. 15 e 16.

Vengono da ultimo le disposizioni riguardanti l'istituto della liberazione condizionale, di cui è già esposto i concetti fondamentali: disposizioni che sono contenute negli articoli 15 e 16. In essi sono determinati, conformemente ai progetti anteriori, gli estremi richiesti per concedere questa liberazione condizionata, gli effetti che essa produce, le cause ed i modi dell'eventuale sua revocazione.

Perché possa concedersi la liberazione anticipata del condannato occorre: 1º che la pena inflitta sia di una certa durata (tre anni), e ciò perché vi sia agio sufficiente di apprezzare la condizione morale del reo; 2º che questi abbia scontata una parte notevole della pena (tre quarti, se si tratta della reclusione), perché una svenchita estensione del beneficio renderebbe la pena stessa illusoria; 3º che abbia dato prova di emendamento, del quale la liberazione è, ad un tempo, stimolo e premio; 4º che esso condannato vi acconsenta; 5º che non si tratti di certi delitti più gravi, o di talune categorie di delinquenti, per i quali è poco probabile l'emenda od è necessaria una maggiore severità di pena (art. 15). Alcuni delitti sono eccettuati per la loro indole (associazione per delinquere, rapina, estorsione e ricatto); altri per la loro gravità (quelli che importerebbero la pena dell'ergastolo, commutata nella reclusione per trent'anni, in forza delle sole attenuanti generiche). Sono esclusi i recidivi, anche per una sola volta, se trattasi di omicidio volontario o di furto qualificato, o per più volte, se di altro reato. Sono pure esclusi gli stranieri, che troppo facilmente sarebbero indotti a sottrarsi con la fuga alla vigilanza dell'Autorità. Tutto ciò è conforme agli schemi precedenti, meno l'esclusione che colpisce il condannato alla reclusione in surrogazione dell'ergastolo per il concorso di attenuanti: esclusione cogliata dall'intento di rendere più severa la repressione dei delitti che per il codice vigente sono puniti con la pena capitale.

La liberazione condizionale non è però uno stato di piena libertà. Essendo temporanea, e concessa a titolo di esperimento, è naturale che il liberato sia soggetto a taluni vincoli, merè i quali l'Autorità abbia modo di conoscere la sua condotta; vincoli che saranno par essi determinati dai regolamenti già accennati, ed equivaranno alla sottoposizione alla vigilanza dell'Autorità di pubblica sicurezza, la comminatoria della quale, stabilita nei progetti anteriori, fu soppressa, poiché avrebbe costituito un duplicato.

Gli effetti propri della liberazione condizionale sono: 1º che la pena rimane interamente scontata, se la liberazione non fu revocata prima che fosse scorso tutto il tempo della sua durata; 2º che il tempo passato in questo stato si computa nella durata della vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, che fosse stata aggiunta alla pena scontata (art. 16, capov.). Questa seconda disposizione è stata aggiunta negli Schemi attuali, sembrando giusto e conveniente agguagliare il ritorno al pieno godimento della libertà a colui, che, durante la pena, tenne buona condotta e diede prova di emendamento. Altrimenti certamente, si verrebbe quasi a ritogliere il beneficio concesso, e lo si renderebbe certamente assai meno apprezzabile e quindi meno profittevole, se, dopo il più miti regime della pena principale, seguisse in tutto il suo rigore e in tutta la sua durata la pena accessoria, già sperimentata in



realtà nello stato di liberazione condizionale, e che vuol essere di non lieve incaglio a chi si è rimesso sulla buona via.

La liberazione condizionale, infine, è revocata quando il condannato tenga cattiva condotta, restando con ciò a mancare la ragione che sola ne giustifica la concessione, o quando trasgredisca gli obblighi a lui imposti. La conseguenza della revocazione non può essere che il ritorno del condannato allo stabilimento penale, giusta le norme regolamentari già ricordate, con quest'effetto però di più, che non si computi nella durata della pena il tempo passato in liberazione condizionale (art. 16, prima parte), il che costituisce un fessio effugacis al trascorsi del liberato, e, nella peggiore ipotesi, una severa sanzione contro le eventuali trasgressioni degli obblighi impostigli. A fronte di questa disposizione è parsa superflua quella dei precedenti progetti, secondo la quale, se l'arresto del liberato è susseguito dalla revocazione della liberazione, l'effetto della revocazione risale al giorno dell'arresto.

## XXVII.

c) Detenzione.

Art. 14.

La pena della *detenzione* è una durata uguale a quella della reclusione: da tre giorni a ventiquattro anni. Caratteri fondamentali ne sono: 1° l'obbligo del lavoro; 2° la segregazione notturna; 3° l'ammissione alla liberazione condizionale.

L'obbligo del lavoro, generale per ogni pena, è questo di particolare per la detenzione (come nei progetti Savelli e Pessina), che il condannato può scegliere, fra i lavori ammessi nello stabilimento, quello più conforme alle sue attitudini e precedenti occupazioni: riguardo codesto che si userà, quando sia possibile, anche al condannato alla reclusione, ma senza che egli lo possa pretendere. Inoltre si ammette che il condannato possa pure essere autorizzato a scegliere una specie diversa di occupazione, secondo le norme che i regolamenti avranno cura di determinare.

Con l'altra regola, del pari generale, della segregazione notturna, si esauriscono le discipline fondamentali per l'esecuzione della detenzione; salvo le altre subordinate e più particolari che disporranno i citati regolamenti.

La pena della detenzione si sconta negli stabilimenti a ciò destinati; ma, ove non receda sei mesi, può farsi scontare e in una sezione speciale e del carcere giudiziario. Questa facoltà è consigliata, più ancora che da riguardi, i quali pur sono legittimi, verso i colpevoli di lievi reati, da imporre ragioni di economia e di pubblico servizio, mentre il muovere da luogo a luogo i condannati nel caso di breve durata della pena, produrrebbe gravi inconvenienti per i condannati nello stabilimento però che possa farsi scontare in un sezione speciale, per evitare la promiscuità coi giudicabili, nell'interesse dei detenuti e della più evidente ed elementare giustizia.

Ai condannati alla detenzione, come è già accennato, non si applica il regime degli stabilimenti riservati, i quali, se costituiscono un beneficio per i condannati alla reclusione, sottoposti a rigorose discipline penali, potrebbero essere per i primi un aggravamento di pena. A costoro è invece applicabile l'istituto della liberazione condizionale, con le stesse norme che lo regolano per i condannati alla reclusione, salvo che, per esservi ammessi, basta che essi abbiano scontato anche solo una metà della pena (articoli 15 e 16).

Limitata la detenzione a pochissime categorie di delitti, specialmente di carattere politico, è stabilito ch'essa si scontasse in stabilimenti propri, o in sezioni carceri

rarità separate, mi parve superfluo determinare, come l'onorevole mio predecessore proponeva (art. 15), riproducendo l'art. 34 dell'editto sulla stampa, che i condannati per reati commessi con questo mezzo scontino la pena in luogo diverso da quello destinato agli altri condannati, d'altronde, essendosi ricondotto al diritto comune, come si vedrà, alcuni dei reati commessi col mezzo della stampa, sarebbe contraddittorio stabilire per essi questa eccezione; mentre per gli altri rimarrà naturalmente in vigore la disposizione susseguente dell'editto del 1848, non derogata da alcuna disposizione del nuovo Codice.

## XXVIII.

Art. 17.

Casi di esenzione.

La legge determina gli stabilimenti nei quali, per regola, si devono scontare le pene della reclusione e della detenzione. Eccezionalmente però è necessario che esse possano farsi scontare anche in luoghi diversi, e precisamente in appositi *case di custodia*, quando certe condizioni personali, quali il vizio di mente (art. 48, capov.) o l'età minore (art. 54, 1° capov.), impongano un regime particolare di trattamento e di cura. Questa eccezione, costantemente ammessa in tutti i progetti, è stabilita dall'art. 17.

## XXIX.

Art. 23.

d) Arresto.

Quarta ed ultima pena carceraria è l'*arresto*, destinato ai soli colpevoli di contravvenzioni.

All'arresto sono comuni le norme fondamentali che regolano la detenzione, e, eccezione: a) la sua durata va da un giorno a due anni; b) può farsi scontare interamente nel carcere giudiziario; c) non ammette la liberazione condizionale.

A prima giunta parrà singolare che la durata dell'arresto, sul cui minimo limite, fissato ad un giorno, non può certo cadere controversia, si estenda sino a due anni. Ma è questo un corollario dei principj adottati nel determinare la nozione delle contravvenzioni, le quali, per quanto di indole tutta speciale e distinta da quella dei delitti, possono presentare una notevole gravità (come in materia di armi, di edilizia, di sanità, che il codice del 1859 ed i progetti anteriori a quello del 1883 in gran parte comprendevano, a mio avviso impropriamente, fra i delitti), e richiedere quindi una pena di qualche durata. Ora questa deve potersi applicare senza sconfinare dalle pene stabilite per siffatta categoria di reati.

Esercizio dell'arresto.

Tuttavia la legge è sollecita a mitigare, ove ne sia il caso, anche questi rigori e ad accogliere temperamenti che rendano l'arresto meno duro quando sia comminato per contravvenzioni di lieve entità.

Infatti, se la durata dell'arresto non supera un mese, è data facoltà al giudice di consentire che venga scontato dal condannato *nella propria abitazione*. Tale facoltà è però subordinata a due condizioni: l'una, che sia suggerita dalle particolari circostanze del fatto, e, come sarebbe la natura della contravvenzione, il modo con cui fu commessa, e simili; l'altra che il condannato non sia recidivo. Ambedue le condizioni susseguenti riposano su motivi che sarebbe ozioso dichiarare, tanto sono evidenti; ed è appunto il cocoreo di esse che chiarisce l'opportunità e l'equità del surrogato. È ovvio che, nel valersi di esso, il giudice non debba considerarlo isti-

<sup>4</sup> La pena dell'arresto o mandato in casa è tutt'altro che una novità. Essa era stato accolta anche nella legislazione romana. La legge *De interdicit. et res. del. delict.*



tutto in pro delle classi sociali più elevate per censo o per natali; poichè altrimenti il provvedimento degenererebbe in un odioso privilegio. Dell'arresto in casa, affinché esso corrisponda allo spirito che l'ha dettato, deve poter fruire anche il cittadino non favorito dalla sorte; con questa sola avvertenza, che il giudice non faccia uso prudente e discreto, a ciò non si converta in una sanzione assai più grave dell'arresto ordinario per chi sia sprovvisto di mezzi di sussistenza. Applicato con discernimento, deve avere per risultato di evitare più che sia possibile, pur mantenendo il carattere penale della sanzione, che i cittadini vengano assoggettati per lievisimi trascurati ai danni ed all'onra della carcerazione ordinaria, e che, accostumandosi alla vita ed alla triste società della prigione, perdano quella specie di pudore civile e quella naturale ripugnanza alla pena, che sono altrettanti potenti fini nel tal fare. È infine necessario che si provveda alle eventualità d'una insorvenza, disponendo che, in tal caso, la intera pena dell'arresto sia scontata nei modi ordinari: sanzione che parmi tale da garantire che l'arresto in casa sarà rigorosamente osservato.

Art. 24.

Una seconda forma di surrogazione consiste nel permettere che il condannato sconti la pena dell'arresto in una casa di lavoro, od anche con l'esecuzione d'opere di pubblica utilità.

Questo surrogato non costituisce che uno svolgimento della massima, già stabilita nel primo libro del progetto approvato dal Senato nel 1875 (art. 24, § 3) ed anche in quello approvato dalla Camera dei deputati nel 1877 (art. 45, § 4), di ammettere la conversione della pena pecuniaria, in caso di comprovata insolubilità, nella prestazione di un'opera determinata a pubblico servizio. Mi sembra quindi che non si possa disconoscere quanto sia più conveniente ed equo il colpevole in uno stabilimento pubblico di lavoro, anzichè rinchiodarlo in un luogo di detenzione e lasciarlo per un tempo relativamente non breve senza occupazione, come avverrebbe certamente, attesa la maggiore estensione data nel Progetto alla pena dell'arresto e alla difficoltà di organizzare un lavoro di qualche importanza nella casa ad essa destinata. Questa innovazione corrisponde ai voti della scienza, ed è più specialmente adatta per reprimere con ragione sanzione certi fatti che sono ora passati tra le contravvenzioni, come sarebbero la mendicizia, il vagabondaggio, ecc., per i quali già da tempo ed universalmente si reclama l'obbligo del lavoro, unico rimedio veramente efficace e fecondo di buoni risultati.

«Una appunto così: *Poenis praeter quendam damnari, ne domo sua procedat*. Essa venne pure accolta dal codice austriaco del 1852 (*Hausarrest*; § 246 e 292), al codice svedese (art. 17) e dalle leggi penali per le Due Sicilie del 1819 (art. 38). Fu sostenuta anche nel Congresso penitenziario internazionale di Roma nel 1885.

L'arresto in casa figura nel progetto da me lasciato in corso di studio nel 1883 (art. 288), e lo aveva conservato nel suo progetto anche il ministro Saverio (articolo 183), aggiungendo opportunamente la disposizione che prevede la trasgressione.

Il mezzo di far scontare le brevi pene carcerarie con lavori pubblici senza detenzione era stato mantenuto in vari Stati della Germania (col nome di *Handarbeitstrafe*) fino al 1870, epoca in cui andò in vigore il codice comune. Però in alcuni leggesi ancora, non fu conservato come ad esempio, nella legge prussiana del 15 aprile 1872 (§ 14) a proposito dei fari boschivi.

In Svizzera pure la legge federale del 30 giugno 1849 stabilisce che, quando la multa pronunciata da un tribunale cantonale per contravvenzioni alle leggi fiscali e di polizia della Confederazione non è pagata, dev'essere convertita nel carcere, o in lavori pubblici senza detenzione, in ragione di un giorno di carcere o di lavoro per quattro franchi di multa. Qualche codice casuale (p. es. il codice di procedura pe-

L'applicazione di questo surrogato dell'arresto richiede necessariamente il concorso della volontà del condannato; il quale non può essere fisicamente costretto a lavorare quando vi si rifiuta. Ma il costringimento, se non fisico, può essere morale; e l'inadempimento delle prescrizioni del giudice deve essere seguito da opportuna sanzione. A ciò provvede il capoverso dell'articolo 24, secondo il quale, non presentandosi il condannato per espilare la pena, ovvero ricusandosi di prestare l'opera propria, l'arresto deve essere scontato nei modi ordinari.

XXX.

II. Altre pene risultanti dalla libertà personale.

Art. 19 e 21.

Mio primo pensiero, negli studi rimasti interrotti quattro anni or sono, era stato quello di non annoverare fra le pene per i delitti il *confine* e l'*esilio locale*; in ciò conformandomi al voto della Camera dei deputati nel 1877, che per questa parte non aveva accolto quanto disponeva il progetto Mancini, per la ragione, dal suo punto di vista non dissimulata, e della disingannata in cui possono trovarsi i condannati, secondo le diverse loro professioni e condizioni sociali ed economiche; d'onde può avvenire che per alcuni tali repressioni siano inefficaci e per altri gravissime. Io mi era quindi limitato, secondo che la Camera stessa aveva stabilito, ad accordare al giudice la facoltà di surrogare alla pena della detenzione per tempo non maggiore di un anno, tenuto conto delle circostanze del fatto e della condizione del-

nale di Berna del 1854, art. 523) estese questo modo di conversione a tutte le specie di multe.

In Francia, la legge del 18 giugno 1850, che modificò l'art. 710 del codice forestale, ammise che l'amministrazione potesse convertire le multe non pagate per inosservanza in lavori nei boschi o nelle strade vicinali. Il Bonnevillle de Marsangy, parlando appunto di questa disposizione, proponeva che il principio in essa racchiuso venisse esteso a tutti i delitti punibili, e non soltanto a quelli condannati per contravvenzioni forestali (*De l'amélioration de la loi criminelle*, II, pag. 33).

Della sostituzione del lavoro, senza imprigionamento, alla pena carceraria si era occupata anche la Commissione sulla terza tesi (rel. Luchini) del Congresso giuridico che ebbe luogo in Torino l'anno 1880, ed aveva formulato la proposta e che gli ostosi, vagabondi e mendicanti venivano ammoniti all'unico scopo di legittimare per i contravventori una sanzione, che, meglio del carcere, potrebbe essere la sola coercizione al lavoro (Atti, ecc. pag. LXII). Il Congresso però non si è pronunciato, essendosi limitato a far voti di riforma agli istituti esistenti dall'ammonizione, della sorveglianza e del domicilio coatto. La questione fu discussa nel Congresso penitenziario internazionale di Roma (1885), ove fu coercizione al lavoro, il luogo della pena carceraria, fu sostenuta dal Tarich e dal Sorbico, dal De Foresta, dal Corvo, dal Holzendorff e dal Pierantoni; però nessuna risoluzione venne votata dal Congresso.

Prendendo le mosse dalle discussioni allora avvenute, il senatore Michaux presentò al Senato francese un disegno di legge che, insieme ad altre disposizioni intese allo stesso scopo di evitare la pena carceraria di breve durata in favore di chi è intransigente (colà la facoltà di condonare la pena nuova, e di sospendere l'esecuzione della sentenza), accorderebbe al tribunale correctionale, che avesse pronunciato la pena del carcere per una durata minore di due mesi, la facoltà di sostituire al carcere altrettanti giorni di lavoro (art. 4). Tale facoltà sarebbe pure accordata riguardo alla multa, se il condannato fosse insolvibile e vi accennasse (articolo 3). Questo disegno di legge fu preso in considerazione dal Senato, nella tornata del 12 dicembre 1885, in seguito a relazione favorevole del senatore Bérard.

La conversione al lavoro anche nei delitti penali (n. 3) e alandese (articolo 32), però sotto la forma di pena accessoria, che si sconta dopo scontata la pena principale, o l'ordinaria, nei casi determinati dalla legge, è rilasciata in facoltà del giudice.

V. V. Relazione Mancini, pag. 111.

l'imputato, un provvedimento equivalente all'esilio locale ed si confino<sup>1</sup>. Però l'on. Savelli giustamente osservava, sopprimendo cosiffatta disposizione, ch'essa, oltre al far rientrare di sibico le penali che si erano cacciate di fronte, avrebbe potuto riuscire nella pratica a fonte di scandalo e di mostruosa disuguaglianza, per l'eccessivo arbitrio lasciato al giudice<sup>2</sup>. Questa giusta considerazione persuase l'ultima Commissione della Camera, l'onorevole mio predecessore e me pure, non ostante che l'on. Pessina avesse contrariamente opinato<sup>3</sup>, del pericolo che realmente si celava in quella disposizione o della opportunità di sopprimerla.

Ma in pari tempo io volli deferire all'autorevole avviso dell'on. Mancini, della predetta Commissione parlamentare e dell'onorevole mio predecessore, enumerando normalmente fra le pene stabilite per i delitti quelle del confino e dell'esilio locale, che già figurano nel codice del 1859, e la seconda anche nel codice toscano. A tal proposito non è che da ripetere, con l'on. Tajani, che il difetto di ineguaglianza è comune, più o meno, a tutte le specie di penali, che tale ubinezione « perde assai di consistenza qualora il legislatore le adoperi, nel secondo libro del Codice, in misura assai parca, e in quei casi in cui al magistrato potrebbe parere sorchia anche una nova pena detentiva, e sarebbe indotto ad assolvere l'imputato, piuttosto che mandarlo in carcere »<sup>4</sup>; e che ambedue queste pene tornano opportune, soprattutto quando importa di allontanare il reo dal luogo nel quale commise il delitto, e per agevolare le commutazioni di pena in via di grazia.

Le disposizioni, che definiscono queste due pene (art. 19 e 20), in sostanza sono quelle dei progetti precedenti, ed altro non si è fatto che completarle, facendovi seguire immediatamente (art. 21) la comminazione penale per le trasgressioni agli obblighi che esse impongono.

## XXXI.

## II. Interdizioni civili e sospensioni professionali.

Due sono le pene che toccano l'esercizio di diritti civili e politici, di uffici, professioni ed arti: 1° l'interdizione dai pubblici uffici, pena esclusivamente destinata per i delitti; 2° la sospensione dall'esercizio di una professione od arte, pena stabilita per le contravvenzioni.

## a) Interdizione dai pubblici uffici.

## Art. 18.

Alcuni scrittori<sup>5</sup> sono contrari alla pena dell'interdizione dai pubblici uffici, osservando esser dessa ineguale, quasi mai in relazione col reato per il quale si commina, piuttosto privativa di obblighi che di diritti, ed in certo qual modo un avanzo delle pene infamanti. Ma dalla maggior parte degli autori e in tutte le moderne legislazioni essa è accolta, o come pena principale o come accessoria<sup>6</sup>, con-

<sup>1</sup> Art. 27 del progetto votato dalla Camera.

<sup>2</sup> V. Relazione Savelli, pag. 13.

<sup>3</sup> V. Relazione Pessina, n. V.

<sup>4</sup> Relazione 23 novembre 1886, n. VI.

<sup>5</sup> Rossi, *Traité de droit pénal*, liv. III, chap. XI; Chauveau et Hélie, *Théorie du code pénal*, t. I, n. 185 e segg.; Bonneville de Marsangy, *De l'indignation*, etc., chap. XIV, § III.

<sup>6</sup> Prevengono questa pena come principale i codici francesi, art. 34, 35, di Zerigo, §§ 4 e 20, ecc.; a come accessoria i codici germanico, § 33; ungheresi, art. 34 e segg.; olandesi, art. 9; il progetto austriaco, § 41, ecc.

Esiste tutto nel cod. del 1859 (art. 19), come nel cod. toscano (art. 24), e fu sempre conservata nel progetto del nostro nuovo Codice.

siderandosi giustamente, col Relatore del codice francese del 1810, che « le più belle funzioni del cittadino non devono essere confidate all'uomo che ebbe a recare offesa ai principi ed alle virtù, senza che l'esercizio delle medesime funzioni pericoloso » e, aggiungiamo, ripugnante alla dignità ed al prestigio delle sue azioni stesse.

Quando poi essa venga applicata con parsimonia, e sempre quale pena sussidiaria di altra pena, non fanno più ragione d'esserle le obiezioni che le sono state mosse. Il Progetto non le attribuisce espressamente questo carattere, perchè non è creduto necessario di firmare un gruppo di pene dichiarate accessorie; ma tal carattere le deriva dal fatto di non averla mai applicata da sola, bensì come conseguenza generale di talune condanne (art. 32 e 33), od unitamente ad altre pene, restrittive o pecuniarie, in casi speciali.

Tra gli uffici pubblici ai quali si riferisce l'interdizione, comprendonsi anche i diritti, gli impieghi, le qualità e le onorificenze conferite dalle pubbliche autorità; e se ne fa l'enumerazione nell'art. 18, in conformità a quanto disponeva l'articolo corrispondente del progetto votato dalla Camera nel 1877, rimasto inalterato negli esecutivi successivi.

Questa pena dell'interdizione dai pubblici uffici può essere perpetua o temporanea; e, a differenza del codice vigente e del progetto senatorio, i quali chiamano *sospensione* la pena temporanea, mi è sembrato che fosse più semplice e conveniente, anche per evitare possibili equivoci con l'altra pena della sospensione professionale, di chiamarla *interdizione*, tanto nell'un caso quanto nell'altro. Con la bipartizione dei reati, cessava inoltre la necessità di avere una interdizione temporanea, pena criminale, distinta da una sospensione, pena correzionale. Rispetto alla durata della del 1877 e nei successivi per la sospensione dai pubblici uffici, essendo eccessivo un termine eccedente cinque anni; e come termine minimo si è fissato quello di tre mesi, una durata più breve non sembrando compatibile con la natura della pena.

Come in tutti gli altri progetti succeduti dal 1874 in poi, per rendere la pena meglio adattabile alle varie esigenze repressive e preventive, si è stabilito che l'interdizione dai pubblici uffici possa, per disposizione di legge, limitarsi ad alcuni di essi, od estendersi anche all'esercizio dell'arte o professione del condannato.

## b) Sospensione dall'esercizio di una professione od arte.

## Art. 20.

La *sospensione dall'esercizio di una professione od arte* nel progetto della Commissione ministeriale del 1876 e nei successivi era stata limitata, sulle orme del codice toscano<sup>1</sup>, alla professione od arte e per la quale è richiesta una licenza dell'Autorità. E ciò, si diceva, per evitare il pericolo di rendere impossibile il lavoro al condannato, impedendogli di guadagnarsi il sostentamento per sé e per la famiglia, e quindi provocandolo indirettamente a nuovi reati; e, inoltre, con la divisa limitazione, la legge non farebbe che ritogliere al colpevole una concessione, di cui si fosse reso inammissibile abusando, ossia violando le condizioni sotto le quali era stata fatta la concessione.

Ma, in verità, non avrò forse pena la quale non produca, generalmente, danni più o meno gravi anche alla famiglia del condannato, e d'altronde non sembra che tale inconveniente sia tutto quanto a coloro che rimarrebbero colpiti dalla sospensione professionale, solo perchè la loro professione è vincolata a licenza. Mi è parso

<sup>1</sup> Chiama questa pena interdizione dall'esercizio di una professione che richiede matricola (art. 24, lett. B).



invece può giustificato il circoscrivere a questo professioni, spesso di lieve importanza (ad esempio, gli esercizi di albergo, di spaccio di privativa, di caffè o di altri pubblici ritrovi, ecc.), il rigore della legge, esentandone arti e professioni, l'abbaco criminoso delle quali (come la medicina, la chirurgia, la farmacia, l'avvocatura, l'ingegneria, ecc.) può riuscire ben più funesto alla società. Mi è parso poco giusto che si trovassero esposti ad una pena individualmente sì grave coloro che esercitano mitici traffici, già assoggettati a speciali prescrizioni che ne cautelano la condotta, e non coloro che esercitano professioni ascritte da questi vincoli, gli abusi dei quali non sempre trovano analogia sanzionata nelle leggi particolari che li riguardano. Mi è parso ancora che fra i criteri determinanti la pena in questione, d'intento piuttosto preventivo che repressivo, e quelli, spesso di mera ragione fiscale che informano il vincolo della licenza per certe arti e professioni, non corra quella corrispondenza che potrebbe consigliare di limitare ad essi la pena della sospensione.

D'altra parte la nozione di questa pena, ripresentata come era nel progetto senatorio e in tutti i precedenti, non fa che render possibile d'applicarla per ogni arte o professione, salvo poi alla legge di determinarsi i casi concreti nei quali si abbia da applicare, sia come regola, quando ricorra abuso della professione, sia come sanzione penale per determinati reati.

Per coordinamento con le altre pene stabilite per le contravvenzioni, si è elevato, in confronto al progetto, il limite massimo della sospensione, portandolo a due anni<sup>1</sup>, e se ne è in pari tempo ridotto il minimo a tre giorni per poterla adiegare anche alle più lievi infrazioni.

#### 3. Pene pecuniarie.

### XXXII

Art. 29 e 32.

In conformità a tutti i codici stranieri ed a tutti i precedenti nostri schemi, anche il Progetto mantiene le pene pecuniarie, e due ne stabilisce: la multa, per i delitti; l'ammenda, per le contravvenzioni. La differenza, naturalmente, non è che nel nome, il quale parve opportuno conservare diverso, appunto perchè col nome soltanto si possono distinguere.

L'una e l'altra consistono adunque nel pagamento di una somma all'erario dello Stato. Non varia soltanto l'ammontare, che va da lire dieci a diecimila per la multa, da lire una a diecimila per l'ammenda. L'abbassamento del minimo della multa, in confronto al progetto precedente, trova la sua spiegazione in ciò che più addietro osservai discorrendo in generale della pena da stabilirsi per i delitti, nei quali devono poter soddisfare a tutte le esigenze repressive anche della più lieve delinquenza. Il massimo più elevato dell'ammenda si spiega del pari con l'analogia ragione di poter applicare una conveniente sanzione per le contravvenzioni di maggior gravità, senza uscire dalla cerchia delle pene proprie di questa categoria di reati<sup>2</sup>.

Il Progetto mantiene ciò che trovavasi disposto negli schemi precedenti circa la devoluzione allo Stato dei proventi delle pene pecuniarie. Lo spero però che le condizioni delle nostre finanze e più maturi studi sull'argomento abbiano a per-

<sup>1</sup> Erano tre anni nel progetto senatorio (art. 29), sei mesi in quello dell'ultima Commissione dei Camera (art. 26).

<sup>2</sup> Erano quindici giorni secondo il progetto del Senato (art. 28; § 2) ed anche secondo quello Tajani (art. 33).

materni in breve di provvoni, con speciale disegno di legge, che tali proventi siano destinati all'umanissimo intento di indennizzare le vittime degli errori giudiziari ed in ispecie del carcere preventivo, e di risarcire i danneggiati poveri. Non v'è chi possa contestare il detto intento sociale di tali indennità e risarcimenti, propugnati da molti eminenti scrittori, ed oggetto delle sollecitazioni parlamentari in molti paesi civili, e nel nostro altresì<sup>3</sup>. Sarebbe certamente odiosa la più degna e logica destinazione che potesse darsi al prodotto delle pene pecuniarie, conforme del resto a ciò che disponeva la legislazione leopoldina del 1786 e che fu più volte proposta durante il periodo di preparazione del presente Codice, ma non accetto mai in considerazione della difficoltà pratiche che presentava l'attuazione di tale provvedimento, difficoltà le quali febero ai due neanche in Toscana ricovrese completa applicazione<sup>4</sup>. Confido che ad agevolare l'accoglimento concorra la maggiore esat-

<sup>3</sup> Fra gli altri prepararono la destinazione delle pene pecuniarie a indennizzare le vittime degli errori giudiziari: Bonneville de Marsangy, *De l'indemnisation*, ecc., tom. II, chap. XVIII; Geyer, *Die Entschädigung für irrtümliche Angeklagten*, nella *Rivista Nord und Süd*, vol. XVIII, 1882, pag. 167-184; Schwarz, *Die Entschädigung für unrichtig erlassene Entlassungsbefehle und Strafbefehle*, nella *Zeitschrift für Strafrecht*, vol. XXXIV, pag. 100-145; Passalunghi, *Elementi di diritto penale*, vol. I, § 147; Carrara, *Programma*, P. G., § 692, nota; Prins e Pergamini, *Riforma de l'istruzione preparatoire*, ch. III, num. III.

<sup>4</sup> Parecchi scrittori esposero pure il concetto di rivolgere il provento delle pene pecuniarie anche a refusione dei danni sofferti dagli offesi dei reati, come il Carrara, *Op. cit.*, § 568; Knaumann, *De pignatione universale criminum*, Amsterdam, 1830 (citato dallo stesso Carrara); Tassin, *Ouvrage de deux papiers*; Bonneville de Marsangy, *Op. cit.*, chap. X. Più recentemente il Ferri, i suoi orizzonti, 2<sup>a</sup> ediz., pag. 411 e il Gavriloff, *Riparazione alle vittime del delitto*, sostengono che a questo scopo potrebbe essere devoluta in parte la manovra del lavoro carcerario, come si aveva proposto dal De Falco nel suo primo progetto (art. 35). Questo lo si aveva, dallo stesso on. Ferri nel Congresso penitenziario internazionale tenuto in Roma nel 1885 (*Atti*, I, pag. 425), e nella Camera durante l'ultima discussione del bilancio dell'Interno (seduta 19 maggio 1887, pag. 2957). Su un'occupò altresì diffusamente il Congresso internazionale antropologico, pure del 1885 (*Atti*, pag. 34 e 37).

<sup>5</sup> Fino dal 1786, Pietro Leopoldo, granduca di Toscana, istituita con la legge del 30 novembre 4 una cassa, nella quale debbono salire tutte le multe e pene pecuniarie di tutti i rispettivi tribunali dello Stato. — Da questa cassa, per quanto si attendevano i suoi assegnamenti, dovranno indennizzarsi tutti quelli che, danneggiati per delitti altrui, dal delinquente, da cui il danno è loro derivato, non possono ottenere il risarcimento per mancanza di patrimonio o per fuga; e tutti quelli i quali, senza doversi colpa di alcuno (giacchè in questo caso essi avrà commesso il delitto o la colpa, sarà tenuto esso ad indennizzarsi), ma solo per certe combinazioni fatali o disgraziate, saranno stati processati, carcerati e poi trovati innocenti, o come tali assolti, purché non fono e nell'ora di queste cose erano in grado dichiararsi diversi questa indennizzazione, e in quella somma che avrà liquidata e barcata, e purché volino, dove si è il loro o delittore dichiarano della detta indennizzazione, il detto ufficio faccia contare d'averne usate tutte le somme per essere dal di lui patrimonio soddisfatte.

Questa istituzione fu poi accolta dalle leggi penali per le Due Sicilie del 1819, l'articolo 35 delle quali stabilì appunto una Cassa delle ammende, nella quale dovevano essere versate le ammende e le somme sopravvenute alle mallevature, obbligazioni o pignoranze incassate, e dal prezzo degli oggetti confiscati, destinandole al ristoro dei danni ed interessi e delle spese sofferte principalmente dagli innocenti perseguiti per errore o calunnia nei giudizii penali, e quindi dai danneggiati poveri.

Nel primo progetto del ministro De Falco era istituita, nello stesso modo, una Cassa delle multe e delle ammende, alla quale erano destinate le pene pecuniarie, il prezzo degli oggetti confiscati e le somme sopravvenute dalle cauzioni (art. 87). La Commissione del 1868 approvava questa proposta (verb. XVI e XXX, pag. 125 e 185), ma poi l'articolo del progetto De Falco non figurò nel progetto dell'attuale approvato dalla Commissione. In seno alla Commissione del 1876 fu pure fatta la medesima proposta, ma non erotta, talmente perchè fu creduta di difficile attuazione (Verbale num. IV, pag. 26-29).



sione data nel nuovo Codice alle pene pecuniarie, che, aumentandone il provento, consisteva di compensare, almeno a parte, a questo salto, il possibile scoppio.

Analogamente a ciò che è disposto per le altre penalità, la sanzione della pena pecuniaria è completata dalle astreizioni comminate per l'insediamento delle medesime, fondendo nello stesso articolo ciò che i progetti anteriori disponevano con articoli distinti nel Capo degli effetti e della esecuzione delle condanne penali.

Rispetto ai surrogati alle pene pecuniarie in caso d'insolvibilità, è conservato sostanzialmente quanto staviva il progetto dell'ultima Commissione della Camera (art. 54). Si è soltanto disposto che la detenzione sostituita alla multa possa estendersi ad un anno, poiché i sei mesi stabiliti da quel progetto come massimo non avrebbero consentito che la conversione di una parte troppo esigua della multa, cioè di milleottocento lire soltanto, comché questa pena, nei casi più gravi, sarebbe

Nel nostro Parlamento era già stata accennata altre volte la questione del risarcimento da darsi alle vittime degli errori giudiziari, quando l'on. Pavesi e altri colleghi presentarono alla Camera, nella seduta del 17 dicembre 1886, un progetto di legge che riconosceva il diritto all'indennità a chi fosse prosciolto ed avesse subito una detenzione preventiva, ed a chi, in seguito a giudizio di revisione, venisse dichiarato innocente; la rivedeva, invece, facoltativa in favore di colui che fosse condannato ad una pena computabile nel carcere sofferto inferiore alla detenzione effettivamente subita. Alla spesa occorrente si sarebbe fatta fronte coi proventi delle pene pecuniarie e delle spese giudiziali ricuperate.

In Francia il deputato Pleyre presentava alla Camera dei deputati nella seduta del 178 maggio 1883 un progetto che accordava l'indennità tanto per le pene subite in seguito a sentenza riconosciuta ingiusta ed annullata, quanto per il carcere preventivo sofferto da chi fosse poi stato assolto.

In Belgia, nella seduta del 30 febbraio 1884, il deputato Robert proponeva che l'indennità fosse accordata per la ingiusta detenzione preventiva.

In Germania il diritto all'indennità era già stato riconosciuto col cessato codice penale del Württemberg del 1868 (§ 464). Al Reichstag veniva poi nel 1883 presentato un progetto di legge d'iscrizione parlamentare, con cui si riformavano alcuni articoli del codice di procedura penale, ammettendosi l'indennità tanto nel caso di pena scontata quanto in quello di detenzione preventiva ingiustamente sofferta. Posteriormente, cioè nella seduta del 6 marzo 1884, questo concetto venne ripresentato in forma di un completo progetto di legge dai deputati Phillips e Lessmann. Sul medesimo riferì lo Schwarze (16 marzo 1884), proponendo che l'indennità sia limitata al primo soltanto dei detti casi, cioè in favore del condannato riconosciuto innocente. Il progetto, essendo stato ritirato dai proponenti, fu fatto proprio e ripresentato dal deputato Kayser (15 aprile 1885), ed nuovamente dal Lehmann (19 novembre 1886), e la nuova Commissione (rel. Spahn) concluse pure favorevolmente nei sensi della Commissione precedente.

In Austria il concetto della legge toscana, secondo cui lo Stato non approfitta delle pene pecuniarie che riscuote, è già accolto dal codice del 1852, il quale dispone che le multe e le cose sequestrate in pena di un delitto o di una contravvenzione cadano a beneficio del fondo dei poveri del luogo dove fu commesso il reato (§ 241). A regolare i casi di risarcimento alle vittime di errori giudiziari era stato presentato un progetto alla Camera austriaca dei deputati dal Ruser nella seduta del 4 marzo 1882, ed il Comitato di legislazione penale lo aveva alle stampe, quando il Ministero presentò un proprio disegno di legge (7 marzo 1883), in cui ammettevasi l'indennità soltanto a vantaggio di chi avesse sofferto tutto o parte di pena riconosciuta ingiustamente inflitta in seguito a giudizio di revisione. Su di esso riferì il Jaques (9 febbraio 1884), e fu approvata dalla Camera in terza lettura nella seduta del 12 mese stesso. Il progetto però non fu approvato dalla Camera dei Signori, e venne ripresentato dai deputati Jaques e Ruser (anche in nome di molti altri colleghi) nella seduta del 5 marzo 1886.

In Ungheria il vigente codice le destina a beneficio dei condannati liberati innocenti ed a fondare e mantenere degli stabilimenti di correzione per i giovani detenuti (art. 37).

Anche in Belgieria la questione aspetta una soluzione legislativa: finora vi si provvede di caso in caso, come avvenne nel 1864 e nel 1871, nei quali anni il Parlamento

riusciva quasi illusoria; e d'altro lato il limite d'uso anno era stato accolto nello schema senatorio (art. 54) ed in quello presentato alla Camera dall'on. Mancini (art. 52).

Quanto alla misura della conversione, deferri volentieri all'avviso dell'ultima Commissione parlamentare e dell'onorevole mio predecessore<sup>1</sup>; e la fissai ad un giorno di detenzione per ogni dieci lire di multa o di ammenda, trovando giuste le ragioni addotte contro il ragguglio tanto più elevato che la Camera approvò nel 1877 e che gli onorevoli Savelli e Pessina conservavano nei loro progetti (art. 41 dell'anno, e 43 dell'altro). Eccessivo parmi infatti ragguglio un giorno di carcere a venticinque lire; nè vale a giustificare siffatta misura l'argomento d'analogia tratto dall'uguale ragguglio che la legge vigente stabilisce per l'indennità dovuta dal colpevole di cattura arbitraria (cod. penale del 1859, art. 195), non potendosi paragonare il valore di un giorno di sequestro fatto communitamente soffrire ad altri, col valore di un giorno di carcere che si deve legittimamente soffrire per il proprio delitto. Un ragguglio così alto può inoltre riuscire illusorio, e metter capo a gravi ingiustizie penali, se il magistrato, avvertente l'esorbitanza e giudicando insolubile il colpevole, gli infligge una pena pecuniaria molto elevata.

Il Progetto ammette anche un altro modo di surrogazione della pena pecuniaria insoluita; ed esso consiste nella prestazione di un'opera determinata a servizio dello Stato, della Provincia o del Comune (art. 52, ult. capov.).

Non mi nascono le difficoltà pratiche di applicare questo surrogato. Ma a conservare non indosso l'averlo trovato accolto in tutti i progetti che si sono succeduti dal 1874 in poi<sup>2</sup>, il non aver esso sollevato alcuna notevole opposizione, l'essere potestativa l'ammissione, e infine la fiducia che ben ponderate norme regolamentari potranno facilitarne la retta applicazione.

### XXXIII.

#### II. Compimenti e surrogati penali.

Oltre le pene vere e proprie, v'anno poi due provvedimenti, i quali non figurano nella scala penale e non sono infatti considerati quali pene, ma servono come com-

mento voto dei risarcimenti pecuniari in favore di Biewicke e di Hensel, che erano stati ingiustamente condannati.

In Olanda fu presentato agli Stati Generali fino dal 16 novembre 1861, e poi ripresentato più volte, un progetto di modificazione al codice di procedura penale, nel quale si stabiliva che, in caso di revisione e di successiva assoluzione, il condannato poteva ottenere un'indennità a carico dello Stato (art. 173). La questione però non vi fu ancora risolta.

In Inghilterra, invece, i codici costanti ammettono quasi tutti il diritto ad un'indennità a favore di colui che venga riconosciuto essere stato ingiustamente condannato, o che abbia sofferto un'ingiusta detenzione preventiva. Così, per es., dispongono il codice di procedura penale del cantone di Friburgo (art. 512), di Vaud (art. 537) e di Neuchâtel (art. 431) per i condannati riconosciuti innocenti in seguito a giudizio di revisione, e gli stessi codici di Friburgo (art. 520) e di Neuchâtel (art. 504) quello di Basilea-città (§ 101) e quello di Berna (art. 233 e 365) per chi sia stato assolto ed abbia subito il carcere preventivo.

<sup>1</sup> In ciò concorda con i progetti del 1868 (art. 20, § 2), Vigiliani (art. 53, § 1), senatorio (art. 52) e Mancini (art. 52, § 1).

<sup>2</sup> V. prog. Vigiliani (art. 53), del Senato (art. 54), di Mancini (art. 52), della Camera 1877 (art. 43), di Savelli (art. 41), di Passivo (art. 42), di Tajan (art. 54). Nella Relazione dell'on. Mancini è dettamente illustrato questo punto, come altresì quello della conversione normale delle pene pecuniarie in pene detentive (pag. 132).

piemento o come surrogato di queste. Essi sono la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza e la riprensione giudiziale, e si applicano tanto per i delitti quanto per le contravvenzioni.

Trova il primo la sua ragione nell'opportunità di non abbandonare il liberato, a sé stessi i delinquenti più pericolosi, i quali, che abbiano scontata la pena e fatto ritorno alla vita libera; ed il secondo nella convenienza di temperare, con una misura benevola e paterna, il rigore della legge nei casi di grandissima tenuità del reato, ove la condotta precedente del re consigli un indulgente riguardo, ed ove le circostanze del fatto richiedano una diminuzione di pena al di là dell'estremo limite fissato dalla legge.

## XXXIV.

a) Vigilanza speciale dell'Aut. di P. S.

Art. 29.

Molte sono le obiezioni e molte le opposizioni che si muovono all'istituto della speciale vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza. Perciò non mancano esempi di legislazioni straniere che l'hanno abolita come provvedimento di diritto comune<sup>1</sup>, né mancano coloro che ne hanno chiesta la soppressione anche nel nostro paese<sup>2</sup>. Se non che, le condizioni non ancora pienamente normali della pubblica sicurezza in Italia ed i non dubbî vantaggi che questa ritira dall'istituto della vigilanza speciale, non ci consentono presentemente di rinunciarvi, per quanto non possa negarsi che abbia talora conseguenze perniciosissime per l'individuo che vi è sottoposto.

L'osservazione e l'esperienza consigliano però di attenuare alquanto i rigori cui i quali esso è regolato fra noi. E quindi se ne è limitata la massima durata ordinaria a tre anni, come disponevano alcuni fra i promossi progetti<sup>3</sup>. Il minimo ne è stato fissato ad un anno; né sarebbero potuto scendere più basso, senza rendere inefficace ed illusorio il provvedimento. Ed anche per altri aspetti la durezza della vigilanza è venuta alleviata attraverso i diversi schemi di Codice che si sono succeduti.

<sup>1</sup> Fu abolita, in Francia, dall'art. 19 della legge 27 maggio 1855 sui recidivi, che vi sostituì la reclusione fatta al condannato di comparire nei luoghi indicati prima della sua liberazione. Non fu neppure accolta nei luoghi indicati prima della sua liberazione. Non fu neppure accolta nei luoghi indicati prima della sua liberazione. In molti codici penali svizzeri, fra i quali lo zurigheese. Altre legislazioni, pure ammettendolo, la circondarono di varie cautele e ne restringerò i casi d'applicazione. Così, nel Belgio, per il codice del 1837 la sorveglianza è facoltativa, salvo in due casi soltanto (art. 111 e 313 del codice penale). Diast il codice germanico, invece, caso 18 in alcun caso obbligatorio per il giudice di pronunciare, ma sempre facoltativo, qualunque sia la gravità del reato (§ 38). Il giudice poi, anche quando crede che non sia il caso, non la pronuncia senz'altro, ma la dichiara semplicemente *non oblianda*, e per questa dichiarazione l'Autorità superiore di polizia acquista la facoltà di sottoporre il condannato, seconca l'amministrazione della casa di pena, alla sorveglianza della polizia, per un tempo non maggiore di cinque anni (ivi, paragrafo). Cosicchè, dopo che il condannato è scontata la pena principale, l'Autorità di polizia non crede necessario, ad esempio, per la buona condotta da esso tenuta in carcere, di sottoporlo alla sorveglianza, si astiene dal pronunciarla. Anche secondo il progetto di codice penale austriaco del 1851, la pronuncia della sorveglianza è facoltativa (§ 35).

<sup>2</sup> La soppressione fu chiesta dal Pessina e dal Manzoni in seno alla Commissione del 1859 (verb. n. 46, pag. 215); dal Brusa nella Commissione ministeriale del 1876 (seduta 1.º giugno 1876, verb. n. 4, pag. 61). Anche la Commissione della Camera del 1877 (rel. Pessina, pag. 7) ne aveva proposta la soppressione.

<sup>3</sup> Progetto Mancini, art. 44; progetto mio del 1883, art. 44; Savelli, art. 44; Pessina, 46; progetto dell'ultima Commissione della Camera, art. 56; progetto Tajani, art. 56.

Il progetto del 1877, modificando quello del 1875, dava facoltà al giudice di limitare gli effetti ed anche di revocarla (art. 51, § 1); e quello del 1883 non gli attribuiva in generale potestà di applicarla che a complemento di una pena superiore ad un anno (art. 44).

Disposizioni sostanzialmente identiche regolano tale istituto nell'attuale Progetto, nel quale si credette opportuno di darle la definizione, rifondendo insieme quelle del codice del 1859 e dei progetti Sorani e Mancini.

## XXXV.

Art. 27 e 28.

b) Riprensione giudiziale.

Un istituto non nuovo nella nostra legislazione penale, e comune anzi ad entrambi i codici vigenti, è quello della riprensione giudiziale, secondo il nome che le dà il codice toscano (art. 12) e che è preferito a quello di ammonizione<sup>4</sup>, usato nel codice sardo (art. 38), per evitare di confonderlo con un istituto omonimo, regolato dalla legge di pubblica sicurezza e dal quale va essenzialmente distinto.

La considerazione principale che mi è mosso, sin dal 1883, a conservare nel Codice penale questo provvedimento, trapiantando dall'attuale legislazione e migliorandone il congegno, fu la impossibilità di discendere al disotto del minimo stabilito per la pena dei più lievi reati, quando concorrono circostanze che importino una straordinaria mitigazione delle sanzioni penali ordinarie. La riprensione è misura che può efficacemente tener luogo della penalità vera e propria, originata, per la tenuità dei fatti o pel grado lievissimo di responsabilità, gravi esercitare piuttosto una specie di salutare prevenzione, anzichè una più o meno severa, ma inclinabile repressione.

Con questo intento la riprensione od ammonizione figurava anche nel progetto dell'on. Savelli (art. 398); e certo ve l'avrebbe conservata anche l'illustre Pessina, che già in più occasioni ebbe a dichiararsi fautore<sup>5</sup>, se avesse mantenute nel Codice le disposizioni generali sulle contravvenzioni.

<sup>4</sup> Seduta della prima Commissione per il codice penale, del 6 luglio 1876 (verbale num. 39, pag. 265, e verb. num. 46, pag. 215) e seduta l'8 giugno 1876 della Commissione Mancini (verb. num. 4, pag. 92).

<sup>5</sup> La pena della riprensione o ammonizione è antico istituto italiano. Nella leg. 3 Dig. De officio praefecti vigillum, è detto che, in caso d'incendio prodotto per negligenza, il praefecto poteva pronunciare una severa ammonizione in luogo della fustigazione: *non fustibus castigat, qui negligenter incensum adhaerens, nisi severa reprehensione comminatus, fustibus castigaverit remissis*. E nella leg. 19, tit. XII, Cod., *ex quibus casu, infam. irrogat*, è stabilito non essere infame colui che *ita praesens verbi gravatus et admonitus ut ad meliorem vitam resipere se reformet*.

La riprensione fu poi accolta nel diritto canonico (V. Mendelssohn Bartholdy, De sanctione canonica, Heidelberg, 1880; Sarraz, De censuris ecclesiasticis; Gonzalez Tellez, Com., ad cap. 48, X, de reat. excom.). Si trova di essa menzione anche nell'antico diritto francese (V. Marilla, *Ed.*, voc. *Dilata*; Toussier, *De la discipline*; Sarraz, *De l'amendation*, etc., II, pag. 227 e segg.); e Simononi (*Hist.*, tom. VI, pag. 34) ne ricorda un esempio ai tempi della repubblica forestina.

Il codice francese del 1791 non la conservò che in un solo caso (parte I, tit. Articolo 55), in cui essa doveva indigersi quale pena della contumacia dell'imputato, che non era assolto; e non l'ammise neppure il codice del 1810. Questa esclusione è spiegata dal Bonnaville de Marsangy (Op. cit.), con l'orrore dell'arbitrio che presiedeva alla riforma legislativa della Rivoluzione francese, e che faceva escludere qualunque pena che non fosse inflessibile e fissa.

In Italia, invece, la riprensione fu accolta in molti fra i codici che ebbero vigore in questo secolo. Era ammessa come pena del codice penale per il regno italico (articoli 40 e 410); figura pure fra le pene comuni nel codice toscano (art. 13 e 33); nel



Costi era disposto nel suicidato progetto che, ove la pena per le contravvenzioni, esauriti i gradi propri di essa, dovesse ancora diminuirsi, si facesse dal giudice in pubblica udienza una severa ammonizione al colpevole, esortandolo a riflettere sui pericoli della legge trasgredita e sulle conseguenze della contravvenzione. Ed allo scopo di mala condotta che potesse riuscire di efficace freno a trasgredire la legge, era data al giudice stesso facoltà di ordinare che l'imputato si obbligasse, in concorso di uno o più idonei fidejussori, a pagare una determinata somma a titolo di amenda, se entro un termine, da prefingersi nella sentenza, fosse per ricadere nella medesima contravvenzione, e ciò senza pregiudizio dell'applicazione delle pene ordinarie stabilite dalla legge.

Nonché questo istituto può dirsi senza precedenti nelle leggi e nelle tradizioni antiche. Della contrazione con malverbia si trovano vestigia non solamente negli antichi statuti dei nostri Comuni, ma anzitutto in legislazioni più recenti, come sarebbe nell'abolita legislazione napoletana; né essa era del tutto sconosciuta nelle antiche provincie del regno. E poi non come in Inghilterra la malverbia era largamente ed efficacemente praticata quale surrogato penale ed anche quale provvedimento di polizia e di procedura.

Non può revocarsi in dubbio l'efficacia massima di un istituto, il quale si giova del naturale attaccamento dell'uomo ai beni materiali, per infrangere la quale con-

codice delle Due Sicilie del 1819 (art. 41) e nel codice sardo del 1839 (art. 28), da cui passò in quello del 1859 (art. 38). Mentre per il codice delle Due Sicilie la pubblica riprensione era soltanto una pena accessoria che s'aggiungeva alle pene correzionali e di polizia, nei due codici sardi, benchè annoverata fra le pene accessorie, pure si può indurre anche dalla Cod. del 1859, art. 36, cod. del 1859, art. 30, 314, 513.

Per ciò che riguarda le legislazioni estere, merita che si ricordino il codice bavarese del 1813, che aveva ammessa la riprensione (*gerichtlicher Verweis*), non dandole però il carattere di vera pena, concetto che venne seguito dai codici che si mediolarono su quello. Il codice germanico del 1870 l'ammette per i delinquenti dai dodici ai quattordici anni nei casi di lievi delitti o di contravvenzioni (§ 52, IV 4°).

In Inghilterra la riprensione va congiunta alla malverbia di buona condotta, della quale si parla nella Nota che segue.

La riprensione trovata inoltre fra le pene del codice russo (art. 40); nelle leggi di Malta (art. 7 e 16) nel codice spagnolo, che colloca la riprensione pubblica fra le pene correzionali e la riprensione privata fra le pene leggere (§§ 9 e 171); nel codice di Vaud (art. 13, n° 12° ed art. 31), e nel progetto di codice per Cantone stesso del 1889 (art. 14, n° 11° ed art. 30); nei codici dei Cantoni di Appenzel del 16 ottobre 1839 (art. 14, n° 11, e di S. Gall, che li annovera fra le pene correzionali (art. 5, lett. B, n° 10°, ed art. 30) e nel codice portoghese, che la colloca pure fra le pene correzionali (articolo 30, n° 9°, ed art. 15).

L'uso della malverbia fu consacrato dalle più antiche leggi anglo-germaniche, dalle consuetudini francesi e da statuti italiani; ed i nostri giuristi classici si anno tramandate ampie illustrazioni sulle costume di non offendere « de bono repute ».

Ritroviamo poi tale istituto nel codice penale napoletano del 1838, come conseguenza della sottoposizione alla vigilanza della polizia, e poco dopo esso è sostituito « questa vigilanza del successivo codice dell'anno 1819, ove la malverbia è stabilita per i delitti e per le contravvenzioni e funziona come sostituto penale e come pena accessoria (Roberti, *Corso di dir. pen.*, §§ 157-108, 218 e segg.; Napoli, 1833).

La malverbia è conservata dal codice penale di Danimarca § 288, dal codice sardo del 1859, art. 36, e dal codice di S. Gall, che l'ha conservata come pena accessoria, correzionale e lievi (art. 36 e 44), ed è mantenuta poi nel progetto di riforma del 1884, ma senza classificarla fra le pene, lasciando ai tribunali di richiederla come conseguenza del delitto o complemento della pena » (art. 40, n° 3°).

Più antico e non interratto è l'uso della malverbia in Inghilterra, come mezzo preventivo di reato, sotto le forme delle *recognizances to keep the peace* ed *of good behavior* richieste ai malviventi, oziati, cioè dal giudice di pace in virtù delle sue attri-

dotto a correggere i costumi. Né è minore de' suoi pregi quello di promuovere indistintamente il sentimento della scambievole assistenza fra i cittadini e di interessarli sempre più alla cosa pubblica, rendendoli in qualche modo solidali coi pubblici funzionari per il mantenimento dell'ordine.

Esaminando, adunque, i precedenti e gli scopi dagli istituti in discorso, mi parve che troppo limitata sarebbe l'ufficio della riprensione, se non si potesse applicare che quale estrema mitigazione delle pene dell'arresto e dell'amenda. D'altra parte, parevami che in tali casi la mitigazione sarebbe stata illusoria e che anzi sarebbe aggravata di molto la condizione del reo, quando il giudice si fosse giovato della facoltà d'imporre la malverbia. Pensai quindi che fosse più ragionevole di rendere applicabile da sola, sotto l'aggravamento di altri vincoli, la riprensione nel caso in cui si dovesse disporre al di sotto del limite minimo delle suddette pene correzionali; e di allargare ad un tempo l'applicazione, disponendo che essa possa arruolarsi, per chi sia da lungo tempo inecorato, anche ad una quantità più elevata delle pene medesime; in tal caso rendendo obbligatorio anziché facoltativo il prestar cauzione di buona condotta.

Questa innovazione, la quale parmi ragionevole e provata, e conforme all'odierno indirizzo della scienza penale, che consiglia la maggiore possibile mitazione nelle delinquenze più lievi originate da un impulso non pravo, ogniqualvolta il reo,

burioni di conservatore della pace pubblica, in seguito a domanda, giurata e giustificata con testimoni, fatta da chi è fondato motivo di temere che la persona da sottoporli all'obbligo della malverbia possa effettivamente recargli il male minacciato; negli usi portati o negli usi (Blackstone, *Comment.*, par. IV, ch. IX, li. 3° Stephen, *Comm.*, vol. IV, n. 288).

In tale forma, questo istituto, sebbene designato come mezzo preventivo del reato, è posto dagli scrittori a capo delle norme processuali (Harrix and Harrison, *Princ. of Crim. Law*, London, 1881), e codi è passato dalla legislazione inglese a quella degli Stati Uniti d'America, come in Kentucky, Ohio, Indiana, Iowa, Illinois, Michigan (Harrix and Force, *Princ. of Crim. Law*, Cincinnati, 1883), Alabama (Clark, *Manual of the Law of Cr.*, sec.: Montgomery, 1878), Texas (W. U. Cox, *Criminal Form.*, sec.: St. Louis Mo., 1885), New-York (Cod. pr. pen. del 1882, art. 84 e segg., ecc.).

Ora è dubbio se in Inghilterra possa ancora il giudice di pace chiedere di propria iniziativa la malverbia, senza che sia stato commesso alcun reato e senza richiesta di alcun interessato, ma notevole è l'innovazione recata a questo istituto dal *Criminal Law Consolidation Act*, 1861 (24 e 25, Viet., n. 91-100, oggetto del quale contiene un articolo che associa facoltà al giudice di imporre la malverbia come pena accessoria nelle condanne per crimine (*felony*) e come pena accessoria, oppure come sostituto penale per ogni delitto (*indictable misdemeanour*). E quando si tratta di reati perseguibili in via sommaria, la legge 42 e 43 Viet., n. 19, sec. 16 (*Summary Jurisdiction Act*, 1878), più esplicitamente dichiara che il giudice di pace può valersi di tale sostituto penale in *the particular case of a trifling nature that it is inexpedient to inflict any punishment, or any other than a nominal punishment* (Oke, *Magisterial Synopsis*, sec.: London, 1881, vol. I, pag. 171).

Quando il magistrato, in luogo di infliggere la pena, richiede all'accusato la malverbia di non turbare la pace altrui, o di sebbene buona condotta, o di astenersi da atti determinati, una ammonizione che, in caso di nuovo reato, incorrerebbe in una pena più severa di quella che gli sarebbe stata inflitta per la prima trasgressione (« *binds, Quits & dir. e di pre. pen. together*, li. *quills Riv. Pen.*, vol. XIX, pag. 443).

La facoltà di aggiungere a sostituire alla pena la malverbia, concessa dalle accennate leggi del 6 agosto, 1861, sarebbe venuta dal progetto di codice penale inglese (1880) ad ogni reato (*indictable offence*) soggetto a pena criminale, imprigionamento o multa, e la relativa disposizione non può trovarsi fra le leggi processuali, ma sotto il titolo delle pene (Tit. I, par. II, sec. 16), ove la collocazione era anche in più recenti ed autorvoli scrittori (J. F. Stephen, *A Digest of the Crim. Law, Crimes and Punishments*, art. 1 e 14; London, 1885).



per la sua precedente condotta, risulti meritevole di particolare indulgenza, evitandogli, così, senza indolito impaccio, l'avvicinamento del carcere ed il pregiudizio economico; e ciò grazie a una sanzione che gli servirà ad un tempo di stimolo a ben comportarsi per l'avveire, ed il cui effetto è subordinato alla sua stessa condotta.

A siffatto intento risponde l'articolo 27, determinando che la riprensione possa surrogarsi alla detenzione od all'arresto sino ad un mese, al confino od all'esilio locale sino a tre mesi, ed alle pene pecuniarie sino a lire trecento, purché il colpevole non sia stato condannato per alcun reato nei cinque anni anteriori alla contravvenzione commessa.

La sanzione, di cui nell'articolo 28, avrebbe sempre da essere proporzionata allo stato di fortuna del reo, o verrebbe prestata, come nel sistema inglese, con una semplice cedola firmata dal reo stesso, e, ove il giudice lo reputi conveniente, da uno o più fidejussori, scadente a termine fisso, affinché l'obbligazione abbia un modo giudizioso di risolversi, sotto la comminatoria di dover pagare la somma stabilita nel caso di ricaduta nello stesso od in altro reato: salva, naturalmente, la applicazione della pena ordinaria incorsa per quest'ultimo.

Quanto al giudizio sulla idoneità dei fidejussori, è ovvio ch'esso sia lasciato al magistrato medesimo che pronuncia la sentenza, il quale dovrà tenere il debito conto non solo delle condizioni economiche del colpevole, ma altresì delle qualità morali e della reputazione sociale dei fidejussori.

Disponendo intorno alla riprensione era pur necessario determinare la sanzione penale per il caso che il reo non comparisse a subita nell'udienza fissata, o non la ricuotesse con rispetto<sup>1</sup>: sanzione che non poteva consistere se non nel ritorno alla pena ordinaria stabilita per il reato commesso (2° capoverso dell'art. 27). Così pure, per provvedere all'altro caso, che il reo non ottemperasse all'obbligo impeditogli di prestare cauzione, il giudice dovrebbe ordinare nella sentenza stessa di condanna che, avvertendosi tale ipotesi, alla riprensione fosse senz'altro sostituita la pena ordinaria stabilita per il reato commesso, fissandone nella sentenza la durata o l'ammontare (2° capoverso dell'art. 28).

Io o fiducia che, mediante questi due istituti, della riprensione giudiziale e della nullatenza, retamente intesi ed applicati, potrà ottenersi una maggiore efficacia repressiva e preventiva con minore applicazione di rigori penali e con più larga cooperazione dei cittadini.

## XXXVI.

## VII. Sistema di commutazione delle pene.

Uno dei punti del Codice che aveva subito minori variazioni, attraverso gli studi che si avviarono dal 1863 in poi, era quello che riguardava il modo di comminare le pene ai singoli reati, e più ancora alle singole circostanze che ne modificano l'entità. Questo modo consisteva: 1° nel ripartire ciascuna specie penale in un certo numero prestabilito di periodi o quote, che denominavansi *gradi*; 2° nell'applicare la pena per ciascuno reato nei limiti di uno o più di questi gradi, e alla stessa stregua determinare la misura dell'aumento o della diminuzione derivanti dalle varie circostanze soggettive od oggettive.

<sup>1</sup> Simile commutazione è ordinata dal codice toscano per il condannato che, senza piena giustificata, non si presenti (art. 83, § 2, e del codice del 1830 per il condannato che non senta l'ammorazione con rispetto (art. 47, ultimo capoverso).

Così, ad esempio, la pena della reclusione, che secondo il progetto senatorio si estendeva da cinque a venti anni, era divisa in sei gradi: da cinque a sette; da otto a dieci; da undici a tredici; da quattordici a sedici; da diciassette a diciannove; da venti anni. Nell'ipotesi, per esempio, del delitto di falsa moneta, ove si trattasse di monete d'oro o d'argento, la durata della reclusione era da otto a dieci anni; ma se il valore delle monete falsificate superasse lire cinquantamila, la pena doveva aumentarsi di un grado, ed i due gradi se superasse la lire ventimila, diminuendola invece da uno a due gradi se il valore fosse inferiore a lire cinquecento; e, se la falsificazione fosse facilmente riconoscibile, la pena doveva diminuirsi ancora di un grado, e di altri due gradi se il valore fosse uguale o superiore a quello delle monete vere.

Nè il computo dei gradi finiva qui, perchè rimaneva quello dipendente dalle circostanze comuni ad ogni reato, procedendo nel primo libro: come il vizio di mente, che portava la diminuzione da uno a cinque gradi; la recidiva, che produceva l'aumento facoltativo da uno a due gradi; la complicità, per cui la pena andava diminuita da uno a due gradi; e poi l'età minore, il tentativo, ecc. che involvevano il calcolo di altri gradi di diminuzione.

Come suol accadere di un'opera nuova e vasta, in cui le questioni sostanziali son molte e complesse, onde a queste soprattutto si pon mente, così nei lavori del nuovo Codice penale l'attenzione era troppo assorbita dai molteplici ed ardui questi intorno all'essenza e all'ordinamento dei reati e delle pene, perchè potesse sollevarsi ad argomenti i quali, a prima giunta, sembrano più di forma e di metodo che di sostanza. E quindi avvenne che codesto sistema di applicare le pene per gradi prestabiliti, il quale già esisteva nel codice del 1859, ed aveva figurato anche nel codice napoletano del 1819, una volta adottato nel progetto De Falco del 1863, si perpetuasse nei progetti successivi, senza che, a quanto risulta dagli atti pubblicati, avesse suscitato discussione, tranne che nella Commissione ministeriale del 1876. In questa, come si scorge dai verbali delle sue sedute<sup>2</sup>, sarebbe indubbiamente prevalsa l'opinione di togliere ogni prestabilita graduazione di pene, se a tutti i suoi componenti non si fosse imposta, quale norma generale costante, l'idea di non recare al progetto poco prima votato dal Senato alcuna modificazione che non toccasse il metodo e l'economia generale, per affrettarne e renderne più facile l'approvazione.

Fu certamente per ciò che l'on. Mancini, nella sua Relazione, non credette neppur necessario di dar ragione del sistema conservato. Ma nell'applicarlo egli seguì il parere della Commissione di lei istituita e presieduta, di allargare alquanto i gradi, per lasciare maggiore discrezione al giudice nel comminare la pena alla infinita varietà dei casi, e non rendere e quasi interamente inefficaci le scuse<sup>3</sup>.

La Commissione del 1876 aveva altresì proposto, ritornando ai progetti De Falco e della Commissione del 1866, di togliere ogni distacco da un grado all'altro, a differenza di quanto era disposto nel progetto senatorio, e prima in quello del 1870. L'on. Mancini non accolse però questa proposta, e tenne fermo, su tal punto, lo schema senatorio, appoggiato dal parere dei Corpi giudiziari e di altri colleghi da esso interpellati, e per evitare lo eventuali controversie nell'applicazione delle pene, come accade nel sistema del codice vigente, e per rendere effettivo e sensibile a non soltanto nominalmente il passaggio da un grado all'altro della stessa pena<sup>4</sup>.

E così, proseguendo l'esempio della reclusione, furono ridotti a quattro i gradi

<sup>1</sup> Verbale n. 2, seduta del 2 giugno 1878.

<sup>2</sup> V. Relazione Mancini, pag. 117.

<sup>3</sup> Id. id., pag. 116.

di questa, sebbene, in seguito alla soppressione della pena di morte, ne fosse stata estesa la durata a venticinque anni, ripartiti come appresso: da sei anni a dieci; da undici a quindici; da sedici a venti; da ventuno a venticinque.

Ma non era scovio di movimenti, ammesso pure il sistema della graduazione, neanche questo modo di ripartire la pena; perchè, se i gradi troppo ristretti (quali erano nel progetto senatore) non permettono al magistrato una sufficiente e ragionevole latitudine, ed siamo molto essi portati a ripartire la pena in numero così esiguo di periodi, che, nel concorso di qualche circostanza diminuyente ed aggravante, e per poco valore che alla medesima si attribuisca, si esaurisce ben tosto, nell'uno o nell'altro dei suoi limiti estremi, la specie penale, e si rende la pena inadeguata, per eccesso o per difetto, al reato.

Qui appunto si para innanzi uno dei vizi di questo sistema: vizio che è inerente ed essenziale ad ogni sistema di graduazione prestabilita; dappoichè nella maggiormente contraria con la infinita varietà degli atti umani, e con la non meno infinita graduazione dei moti dell'animo, del dolo, della colpa, che lo stabilisce dover essere quattro, cinque, otto questi gradi, quasi che tale numero possa a priori essere fissato dal legislatore.

Questo sistema finisce col togliere ogni elasticità alla pena, obbligando il legislatore a commisurarla ai singoli reati entro i limiti preventivamente fissati di un dato grado, senza che ne possa uscire se non con l'applicarvi in tutta la sua estensione un altro grado, precedente o susseguente, della pena stessa. Per la medesima ragione non è possibile computare una circostanza che impori aumento o diminuzione della pena ordinaria se non dentro gli stessi termini fissi di uno o più gradi, che è quanto dire in una misura, la quale, nella particolarità dei casi, può riuscire o troppo tenue o troppo grave.

Da tali strazie che il legislatore s'impone, in ossequio a criteri meramente convenzionali, deriva quindi una commisurazione tutta artificiale delle pene ai singoli reati ed alle diverse loro circostanze, che rende quasi impossibile lo stabilire delle differenze proporzionali fra l'uno caso e l'altro. Così, se concorre una circostanza aggravante, può avvenire che l'aumento di un grado, ove questo comprenda (come negli ultimi progetti) un periodo di tempo all'equo esteso, porti a raddoppiare la pena che sarebbe dovuta per il reato senza il concorso di quella circostanza. E all'opposto, una circostanza accessoria può avere per effetto, diminuendosi la pena anche di un solo grado, di ridurre questa, benchè normalmente abbastanza grave, a proporzioni desorse. Tale eguale, nell'uno o nell'altro senso, sono ugualmente viziosi e dovrebbero essere igualmente evitati.

Per temperare in qualche modo tale difetto di elasticità, i compilatori degli ultimi progetti, quando sarebbe riuscita evidentemente enorme l'applicazione del sistema dei gradi, avevano dovuto determinare l'effetto aggravante o diminuyente delle circostanze concorrenti col disposto volta a volta che la pena prescritta per il reato si dovesse o non si dovesse applicare nel massimo o nel minimo. Ma un tale espediente, difettoso in se stesso, non giova che a mettere viemmeglio in rilievo il vizio del sistema. E invero, l'aumento che deriverebbe, ad esempio, dal difetto di applicare il minimo, non aggraverebbe che in misura effimera la pena dovuta per il reato, la quale non potrebbe mai oltrepassare il massimo determinato per i casi normali.

Così era stabilito che nella lesione personale grave, la quale importava la reclusione da tredici mesi a cinque anni, non si applicasse il minimo ove concorresse una qualche circostanza aggravante; ciò che riuscire a questo solo effetto, di non poter infliggere la pena per mezzo di quattordici mesi: aumento davvero risibile ed illusorio.

Da queste considerazioni emerge quanto sia infondata, o almeno destituita di valore pratico, la ragione che si adduce a sostegno del sistema dei gradi: quella cioè, che esso appaia al legislatore un mezzo pronto, agevole ed uniforme per elevare o diminuire la pena in relazione alle circostanze dei reati, e per facilitare l'opera del giudice, facendogli trovare nella legge stessa l'equivalente fisso ed immutabile dell'aumento o della diminuzione prescritta. Non può negarsi che al legislatore torni comodo, una volta divisa la pena in tanti gradi, di servirsi unicamente di un tal denominatore, per valutare l'effetto penale di ogni circostanza; ma è pur vero che per tal modo gli è tolto di apprezzare adogmatismi il valore specifico delle circostanze medesime. In pari tempo, la comodità dello scatenarsi di salire per gradi lo rende singolarmente provvide al legislatore, in quanto che quelle molteplici circostanze e modalità dei reati, l'apprezzamento delle quali va più opportunamente rimesso al prudente arbitrio del giudice. Questi poi, anzichè ritrarre qualche agevolezza da tale sistema, è, per l'opposto, obbligato a un doppio calcolo, a quello del computo dei gradi, ed a quello necessario per la ricerca del loro equivalente penale; computi e ricerche che danno luogo a frequenti incertezze ed a gravi disparità, come ne fa fede la patria giurisprudenza.

Un altro inconveniente gravissimo di questo sistema, in forza del quale le pene si stabiliscono riferendosi ad una scala artificiale prestabilita per gradi, è quello di non presentare esplicito e chiaro ai cittadini le sanzioni penali comminate ai singoli reati nelle svariate loro contingenze. Essendo quanto necessario ed universale di diritto che nessuno può addurre a sua discolpa l'ignoranza della legge, la legge medesima deve esprimersi in modo suo oscuro ed ambiguo, ma con una chiarezza completa, poichè, soprattutto in materia penale, al cittadino dev'essere reso facile il conoscere le conseguenze delle proprie azioni. Improvida e fuorviata è perciò quella legge la quale non si intende a prima giunta dal cittadino che è tenuto ad osservarla. Le leggi, ben diversa il nostro paese, sono fatte per gli uomini di mediocre intendimento. Ma col sistema in discorso, di pena che crescano e

\* Fra le molte questioni, basti ricordarne alcune. Ad esempio: — a) Se, discendendo da un grado superiore ad uno inferiore dello stesso genere di pena si possa spaziare in tutta la latitudine del grado inferiore, e così se, discendendo di un grado dai lavori forzati a vita, si debba applicare la pena fissata di venti anni di lavori forzati, o se si possa spaziare nella latitudine del secondo grado, cioè da 15 anni a 20; questione risolta nel senso più rigoroso dalla Cass. di Roma, 18 novembre 1880 (Riv. Trib. XV, 340), dalla Cass. di Palermo, 29 novembre 1880 (Ibid. Pen. XXV, pag. 106), e dalla Cass. di Napoli, 23 luglio 1884 (Gazz. del Proc., XIX, 649, ecc.); — b) Se, quando la legge prescrive l'aumento o la diminuzione di uno o più gradi, possa il giudice spaziare fra i limiti dei gradi; riguardo a tale questione, la Cass. di Torino distingue il caso in cui la legge abbia prescritto in modo tassativo la diminuzione di uno o più gradi, dal caso in cui il calcolo dei gradi avvenga per il ravvicinamento di due o più disposizioni, ciascuna delle quali rimetta alla conoscenza del giudice l'accordo o la diminuzione di un solo grado, ed ammesse nella prima ipotesi, e negò nella seconda, la facoltà di spaziare (sentenza 20 febbraio 1879: Riv. Pen. X, pag. 222; v. pure le sentenze della stessa Corte 30 luglio 1878, nel Mon. del Trib., XVI, 1153; 15 giugno 1877, nella Riv. Pen., VII, 363; 14 gen. 1885, nella Riv. Pen., V, 141; in Nota: 20 feb. 1885, ivi, V, 141); — c) Se, dovendosi discendere di quattro gradi da un grado superiore ad uno inferiore dello stesso genere di pena, si possa discendere a sette anni della stessa pena: una tale questione si presentò in causa, nel senso che non si possa discendere al sette anni, Cass. di Roma, 27 maggio 1887 (Ibid. Pen. VI, 451) e in senso contrario, implicitamente, la Cass. di Napoli, 20 giugno 1881 (Form. St. VI, 442); 20 agosto 1884 (Filangieri, X, 53); e la Cass. di Palermo, 19 febbraio 1886 (Riv. Pen., XXIII, 301, e 614), per le quali sentenze si arriva a sette anni di reclusione, anche discendendo di soli tre gradi.







a dodici anni. Se, invece, il delitto fosse stato soltanto tentato, per applicare la diminuzione portata dall'art. 58, il giudice dovrebbe partire dal presupposto che il delitto fosse stato consumato; ed ove reputasse che in tal caso si sarebbero dovuti indugiare nove anni di reclusione, vi applicherebbe la diminuzione della metà stabilita per il tentativo, riducendo quindi la pena a quattro anni e sei mesi.

Parvi s'adunque evidente che, anche senza l'artificio dei gradi, ed anzi in modo più razionale e meglio accessibile all'intelligenza di ognuno, vi a mezzo di tener conto, nella misura della pena, delle circostanze soggettive ed oggettive, che possono modificare l'entità del reato, attribuendo ad esse quel valore che meglio conviene, senza pericolo che la pena riesca mai esorbitante o derisoria.

Confortato da tutti questi argomenti che mi sembrano veramente decisivi, dalla ottima prova che è fatto, anche in questa parte, il codice toscano, e dal già accennato autorevole esempio di quasi tutti i codici di Europa, non è ositato a proporre una riforma, la quale, mentre non è estranea alle tradizioni ed alla pratica nazionale, atterrebbe, più che un semplice progresso di metodo legislativo, un reale e notevole vantaggio per la giustizia.

Tale riforma, oltre ad una grande semplificazione in tutta l'economia del Codice, trae seco la soppressione, già avvertita, delle disposizioni che nei precedenti progetti componevano il Capo II del Titolo I, sotto la rubrica: *Della misura e della graduazione delle pene*. Venne quindi rifiata nelle disposizioni che definiscono ciascuna specie di pena l'indicazione della durata ed dell'ammontare rispettivo; e così si ottiene il vantaggio di completare la nozione.

In quel Capo è stata conservata una sola disposizione, quella che opportunamente analitico non potè il giudice aumentare, diminuire o commutare alcuna pena di suo arbitrio, ma soltanto nei casi dalla legge espressamente determinati (art. 30, prima parte).

Fanno seguito a questa norma generale quelle che spiegano in qual modo il giudice deve applicare gli aumenti o le diminuzioni di pena, quando si tratti di circostanze l'effetto penale delle quali non sia espresso con una concreta quantità di pena, ma, come si è detto, con una frazione della pena ordinaria.

Era poi naturale lo stabilire che, fuori dei casi espressamente determinati dalla legge (cioè a dire nel concorso di più reati e di più pene e nella recidiva), il giudice non potesse mai oltrepassare, negli aumenti o nelle diminuzioni, i limiti estremi rispettivamente stabiliti per ciascuna specie di pena (art. 30, secondo capoverso); senza di questi limiti non avrebbero ragion d'essere.

È fatta soltanto eccezione quando si debba diminuire la pena dell'arresto comminato per non oltre cinque giorni, o quella dell'ammenda per non oltre cinquanta lire. In questi casi, stante l'esiguità della pena, si può applicare la riprensione giudiziale (art. 30, terzo capov.).

## TITOLO III.

## DEGLI EFFETTI E DELLA ESECUZIONE DELLE CONDANNE PENALI

## XXXVIII.

La materia di questo Titolo si distingue in due parti: la prima concerne gli *effetti*, la seconda l'*esecuzione* delle condanne penali.

I. *Begli effetti delle condanne penali.*

Gli effetti delle condanne penali sono di due specie: d'indole penale, e d'indole civile.

## XXXIX.

Art. 32 e 34.

La condanna penale può diminuire la capacità giuridica di una persona, col renderla indegna dell'esercizio di alcuni diritti; si à la *diminuzione capitis* dell'antico diritto. Non si tratta tanto di un inasprimento della pena, e meno ancora di una nota d'infamia che si voglia imprimere al colpevole, quanto di un provvedimento inteso a tutelare il decoro delle civili dignità, a garantire il buon andamento delle pubbliche funzioni, e ad assicurare i legittimi interessi delle famiglie: provvedimento piuttosto di prevenzione che di repressione.

Questi effetti penali sono: l'*interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea*; la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte; e, in un caso tutto particolare, la vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

L'*interdizione perpetua dai pubblici uffici* consegue di diritto alla condanna all'ergastolo (art. 32), com'è stabilito nel codice del 1859, e come era proposto nei progetti anteriori.

La sovrana indulgenza, che facesse rientrare il condannato all'ergastolo nel consorzio civile, non cancellerebbe quella nota d'indegnità che gli è impresso il gravissimo misfatto del quale si rese colpevole. I diritti politici, le distinzioni onorifiche, gli incarichi che hanno il carattere di una funzione pubblica non possono essere gli attributi del cittadino, che è gravemente abusato in altrui danno della propria libertà, che è conculcato le leggi del suo paese.

Ma il Progetto, in ciò più rigoroso del codice del 1859, che limita l'effetto della interdizione perpetua alle condanne a morte, ai lavori forzati ed alla reclusione, quando sia inflitta per alcuni più gravi reati di lucro o di falso (art. 21), lo estende indistintamente a tutti coloro che sono stati condannati a pene non minori di sei anni di reclusione. E ciò conformemente a quanto disponevano i progetti anteriori, non sembrando che coloro, i quali si sono meritata una tale pena, abbiano le qualità morali che devono richiedersi in chi riveste un pubblico ufficio.

Non si arresta la maggiore severità del Progetto in confronto del codice sardo. Esso infatti commina l'*interdizione temporanea dai pubblici uffici*, quale conseguenza di una condanna alla reclusione per tempo inferiore a sei anni e non minore di tre, considerando cosa equa e logica che non si passi d'un tratto dalla pienezza dei diritti all'interdizione perpetua, ma che vi sia un termine intermedio, dirò così di transizione, in cui si applichi l'interdizione temporanea; e considerando d'altronde che le pene per i delitti di media gravità, stante il cresciuto rigore di esse, sono state di regola diminuite nella durata. In ciò il presente Schema si discosta

da quello presentato alla Camera nella scorsa sessione, il quale, ritornando per questa parte ai progetti anteriori al 1883, si limitava a dire che la legge determina i casi nei quali alle condanne correzionali è aggiunta la sospensione dai pubblici uffici (art. 46): disposizione che parmi riesca superflua, quando è rimesso alla stessa legge l'indicare quali siano questi casi. Tale effetto delle condanne minori vien poi regolato con preciso criterio, desumendosi che la durata dell'interdizione temporanea sia pari a quella della pena inflitta.

Un effetto penale che è peculiare alla condanna alla reclusione per anni trenta, surrogata alla pena dell'ergastolo in virtù delle circostanze attenuanti prevedute nell'art. 56, è la sottoposizione, di diritto, del condannato alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza per dieci anni, dopo scontata la pena (art. 33, capoverso). Di tale provvedimento furono già esposte le ragioni<sup>1</sup>.

Preveduto a che sia vietato l'esercizio di ogni pubblica funzione a chi incorre in una condanna penale di una certa gravità, il Progetto passa a disporre intorno ai casi in cui l'ufficio o la professione abbia servito di mezzo a commettere il reato.

A tal proposito gli schemi del Senato (art. 46, § 2), della Camera (art. 37, § 2) e dell'onorevole mio predecessore (art. 46) disponevano che l'interdizione temporanea o sospensione dai pubblici uffici e la sospensione dall'esercizio di una professione od arte fossero sempre aggiunte alle condanne correzionali, e lo potessero essere alle condanne per 3 contravvenzioni<sup>2</sup>, quando si trattasse di reati commessi a con abuso 3 di un ufficio, professione od arte<sup>3</sup>.

Questa disposizione mi pare suscettibile di utili modificazioni: sia perchè estendeva alle condanne per semplici contravvenzioni la sospensione dai pubblici uffici, propria alle condanne per reati maggiori; sia perchè, non specificando di quali uffici, professioni od arti si parlasse, lasciava il dubbio che per qualunque umana occupazione od industria, di cui si abusasse, fosse applicabile la comminatoria; sia perchè non era indicata la durata dell'effetto, la quale non è bene che sia abbandonata all'arbitrio del giudice; sia perchè, infine, rimaneva dubbio se l'effetto si attasse, per delitti, *ex lege*, o se vi fosse mestieri d'una dichiarazione giudiziale.

In forza di tali considerazioni si è statuito: 1° che l'abuso è da essere di un ufficio pubblico o per l'esercizio del quale si richiesse *speciali condizioni di abilitazione*, ovvero di una professione od arte per la quale si richieda una *licenza dell'Autorità*; 2° che per l'ufficio pubblico si applichi l'interdizione temporanea, e per la professione od arte la sospensione, senza, cioè, esorbitare dalle pene stabilite per le contravvenzioni; 3° che la durata dell'interdizione o della sospensione non sia abbandonata all'arbitrio del giudice, ma fissata per legge in un tempo pari a quello della pena restrittiva applicata, o applicabile in surrogazione d'una pena pecuniaria; 4° che tale effetto abbia luogo di diritto (art. 34).

## XL

Gli effetti civili inerenti alle condanne penali vanno distinti secondo che si riferiscono all'esercizio dei diritti civili, alle proprietà delle cose pertinenti od inserzioni al resto; ai pregiudizi reati dal medesimo; alle spese del procedimento.

<sup>1</sup> V. a pag. 197 di questo volume.

<sup>2</sup> Dal progetto Mancini in poi fa d'uopo che si tratti di ufficio, professione od arte, per la quale si richiede una licenza dell'Autorità (v. Relazione Mancini, pag. 115, e prog. art. 11, § 3, n° 39).

Quanto agli effetti concernenti l'esercizio dei diritti civili, si è stabilito che il condannato all'ergastolo sia privato della patria potestà, dell'autorità maritale e della capacità di testare. Gli stessi effetti, meno la perdita della capacità di testare, possono dal giudice essere estesi ai condannati alla pena della reclusione per più di cinque anni (art. 32, capovv.).

Altri effetti della condanna alla pena dell'ergastolo e della reclusione per più di cinque anni sono tutti quelli che derivano dallo stato *interdizione legale*, in cui il condannato si trova durante l'esecuzione della pena, ed in forza del quale gli sono applicate le disposizioni del codice civile sugli interdetti (art. 33, prima parte) 1.

Queste disposizioni sono analoghe a quelle dei precedenti progetti, dal senatorio in poi; tranne che quest'ultimo, ad imitazione del codice sardo, dichiarava il condannato alla morte od all'ergastolo incapace di deporre in giudizio come testimone o perito, se non per dare semplici indicazioni o schiarimenti. Ma bene fu osservato nella Relazione Mancini che questo è argomento di procedura, e che, del resto, tale restrizione non sarebbe in armonia col sistema probatorio osterno, che si fonda sul libero convincimento del giudice.

L'incapacità, nel condannato all'ergastolo, di testare durante l'esecuzione della pena, ed anche se graziato, è stata combattuta da parecchi<sup>2</sup>. Ma tale incapacità è la conseguenza della inferiorità morale di cui egli è dato prova col gravissimo suo misfatto; e come, con l'esercizio della potestà paterna e maritale e di altri civili diritti, potrebbe danneggiare nel presente e nell'avvenire la sua famiglia e dare altre prove della perversa e corrotta sua indole, così potrebbe, disponendo dei suoi beni per il tempo in cui non sarà più in vita, dare l'ultimo crollo alla infelice sua famiglia, beneficiare persone al pari di lui indegne, giustificare i soci o fratelli dei propri delitti, far durare insomma oltre la tomba gli effetti della sua perversità.

Questi motivi medesimi sono sufficienti ad interdiggli la facoltà di testare anche se liberato dalla pena per grazia sovrana, avvegnachè quest'ultima non possa mai restituirgli la fiducia della famiglia e dei concittadini, per sempre perduta a causa del misfatto commesso.

È quindi provvido che alla successione testamentaria si sostituisca la successione legittima; in ciò derogando a quanto internamente stabilisce l'art. 3 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile.

Uguale rigore non si è creduto conveniente di usare verso il condannato alla pena della reclusione eccedente cinque anni, per la minore perversità di cui egli è dato prova; di modo che, anche quando il magistrato stimerà di applicargli, a norma

<sup>1</sup> Per l'art. 20 del codice sardo le pene di morte e di lavori forzati a vita traggono seco la perdita dei diritti specificati nell'art. 64 dell'abolito codice civile degli Stati sardi. Per l'art. 32, ogni condannato alla pena dei lavori forzati a tempo o della reclusione, e, durante la pena, in istato d'interdizione legale. La pena dei lavori forzati a tempo, inoltre, se inflitta a causa di reati indicati nel capoverso dell'art. 32, essendo considerata come infamante, produce l'incapacità di essere ammessi come periti, di fare testimonianza in giudizio, fuorchè per somministrare semplici indicazioni, e la esclusione dalla facoltà del porto d'armi (art. 23, 24, 26). E lo stesso è per il decreto legislativo del 1861, imperante nelle provincie meridionali; non ostante che questo avesse dichiarato essere nessuna pena a infamante; tranne che per le condanne ai lavori forzati a vita è detto che esse traggono seco l'interdizione patrimoniale. Per l'art. 15, § 3 del codice toscano, il condannato all'ergastolo soggiace in perpetuo alla piena interdizione; e per l'art. 16, § 4, il condannato alla casa di forza soggiace, durante l'esecuzione della pena, alla piena interdizione, ma conserva il diritto di far testamento.

<sup>2</sup> V. al verb. num. 6, seduta 3 giugno della Commissione ministeriale del 1876.







L'art. 37 dispone quindi che la riparazione è luogo e offre alle restituzioni ed al risarcimento dei danni § 1, per escludere ancor meglio il periodo di ogni confusione, soggiunge che è ammessa e ancorché non abbiano cagionato danno §, togliendo le ultime parole, le quali in precedenti progetti specificavano che questo danno doveva essere « materiale, nella persona e nella sostanza », perché da esse appunto poteva sorgere l'equivoce. Le altre modificazioni non sono che di forma e intese a rendere più preciso il dettato della legge.

Per tutti questi effetti civili la comune doveva affermarsi la responsabilità solidale dei compartecipi: e ciò è stato disposto nei capoversi dell'art. 38.

#### II Estinzione delle condanne penali.

#### XLII.

Sotto questo nome non si comprendono già le norme per l'espiazione delle pene; bensì alcune disposizioni intese a risolvere varie questioni attinenti all'esecuzione delle condanne penali, cioè: — 1° Il computo del carcere preventivo; — 2° la decorrenza dell'interdizione e della sospensione; — 3° l'ordine di esecuzione di più pene diverse; — 4° l'affissione delle sentenze di condanna all'ergastolo; — 5° la determinazione dei modi coi quali dovranno farsi i nuovi regolamenti carcerari.

#### Art. 59.

L'imputazione del carcere preventivo nella pena secondo il codice del 1859 (art. 56) è facoltativa, e per il solo carcere propriamente detto. È obbligatoria secondo il codice toscano per ogni pena restrittiva, ma vi si distinguono due periodi, nell'uno dei quali il carcere preventivo si considera di durata normale e non si computa, nell'altro si considera indebitamente prolungato, ed è quello che viene computato (art. 69 e 70).

Il computo della carcerazione preventivamente sofferta nella pena inflitta con la sentenza di condanna è indubbiamente conforme a giustizia; e la concordia di tutti i progetti compilati dal 1876 in poi, nel determinarlo pieno ed incondizionato, mi dispensa dal farne la dimostrazione.

Anche a me non sembra opportuno che, trattandosi di pene carcerarie, si faccia ai condannati un trattamento diverso secondo le diverse specie di pena inflitta, poiché del tempo passato nel carcere preventivo non si deve tener conto al condannato stesso per la quantità di sofferenze cagionategli dalla detenzione, ma soltanto per la privazione di libertà individuale che a patita; e, per questo aspetto, un giorno di restrizione subito prima vale quanto un giorno di restrizione subito dopo la condanna.

alla e riparazione dell'oltraggio » (*Digesto II*, vol. II, pag. 382, n. 200). Ed implicitamente può ritenersi accolta dalla pratica anglo-americana nell'indagare grosse annuande e soddisfazione privata, nonché da talune disposizioni legislative, le quali, oltre la pena, sanzionano un triplice risarcimento di danni (*Irretrievable Damages*) a favore dell'offeso (per es., art. 148 e 654, n. 3° cod. pen. di New-York del 1881).

Traccia di questo istituto già avvevi nel progetto del cod. pen. italo (1806) agli art. 131, § 1, e 136 in caso di ingiurie, come è sporgato dalle considerazioni esposte nel proposito nella *Relazione al Gran Giudice* (ediz. di Brescia, MDCCXVII, vol. I, p. 174).

L'azione per riparazione di ingiuria, distinta da quella per i danni, era conosciuta dal codice napoletano di proc. civ. (art. 183) al giudice ingiustamente ricusato, e gli è stato concessa dai nostri codici processuali (art. 17, 787, 792 proc. civ., e art. 292 proc. pen.), Veggasi inoltre *Vigliani, Relaz. al Senato*, pag. 49; *Formali della Commissione ministeriale del 1876*, seduta 3 giugno; *Stato delle osservazioni e pareri*, ecc. sul libro I, pag. 165.

Soltanto mi pare giusto che in caso di condanna alla pena del confino o dell'esilio locale si dovesse stabilire un ragguglio proporzionale alla qualità della pena, come facevano quei progetti anteriori che avevano accolto tali pene. Adottando un termine medio tra quanto disponeva il progetto senatorio, per cui un giorno di carcerazione preventiva corrispondeva a sei giorni di tali pene (art. 62, § 2), e a quanto stabiliva il progetto Mancini, che lo raggugliava a due (art. 56), è fissato che un giorno di carcere preventivo equivalga a tre di confino o di esilio.

Le medesime ragioni che consigliano il computo del carcere preventivo nelle pene restrittive della libertà personale ne rendono evidente l'applicabilità anche alle pene pecuniarie, tenuto conto del ragguglio fatto dalla legge (art. 22), la quale stabilisce una equivalenza tra le pene pecuniarie e le restrittive della libertà.

Senonché, limitata la detrazione del carcere preventivo alle pene restrittive e pecuniarie, come nei progetti anteriori, dovevasi evitare le espressioni in essi usate, di *qualunque pena*, o di *qualunque caso*, come quelle che impropriamente accennavano a penalità alle quali la computazione non potea naturalmente riferirsi, come l'interdizione dai pubblici uffici e la sospensione dall'esercizio di una professione od arte; e potevano anche ingenerare una interpretazione delle disposizioni successive non conforme alla volontà del legislatore.

#### Art. 60.

Le pene dell'interdizione dai pubblici uffici e della sospensione dall'esercizio di una professione od arte non influiscono sulla libertà individuale, ma vincolano di la capacità politica e civile del cittadino. La decorrenza loro deve cominciare, di la regola, dal giorno in cui la sentenza divenne irrevocabile, salva le disposizioni della legge per le sentenze contumaci. Ora però esse siano aggiunte ad una pena restrittiva, devono aver effetto di diritto mentre viene scontata la pena restrittiva; altrimenti si avrebbe l'incerenza che, durante l'esecuzione della pena principale, si potrebbero godere i diritti dei quali sarebbe interdetto o sospeso l'esercizio dopo che fosse scontata. Ma è naturale che la durata loro, qual è stabilita nella sentenza, debba cominciare a decorrere dal giorno in cui la pena restrittiva si estingue, o perchè ne è compiuta l'esecuzione o perchè ne vien fatto condono, cioè durante quel tempo in cui esse possono tornare realmente efficaci e costituire un vero aggravamento di pena. Tale disposizione è costante in tutti i progetti, e nell'attuale è soltanto formulata in modo alquanto diverso, per renderla egior più chiara e precisa.

#### Art. 61.

È ovvio che nell'esecuzione di pene diverse, la più grave debba aver la precedenza sulla meno grave. Così, adunque, si deve scorter prima la reclusione, e poi la detenzione; prima quest'ultima, e poi il confino, e via dicendo. Ma se la condanna alla pena più grave avvenga durante l'esecuzione della pena più mita, questa s'interrompe, e non riprende il suo corso se non dal giorno in cui quella è stata scontata per intero.

#### Art. 62.

Una nuova disposizione fissa il termine da cui deve cominciare a decorrere la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, per non lasciare ancora nella incertezza la giurisprudenza. Come si è stabilito per ogni altra specie accessoria, anche la decorrenza di questa avrà principio dal giorno nel quale è scontata od altrimenti estinta la pena principale, evitando così l'incerenza, ogior lamentata, che questo provvedimento sorpenda talora l'individuo molto tempo dopo estinta la pena principale, quando, cioè, sarebbe manifestamente ingiusto ed impolitico l'ap-

placarlo. Nè ciò facilita al condannato il modo di eluderla, poichè, secondo l'articolo 29, il primo obbligo di lui è quello di presentarsi all'Autorità, per dichiararle la residenza prescelta, entro quindici giorni da quello in cui terminò di scontare la pena principale; e trasgredendo a quest'obbligo incorre nella pena della reclusione da quattro mesi ad un anno, rimanendo nel frattempo sospeso il corso della vigilanza. Ciò è stabilito nell'art. 223, ultimo capoverso; imperocchè le trasgressioni agli obblighi inerenti alla vigilanza, come giustamente proponeva la Commissione ministeriale del 1876 e disponevano i progetti successivi, essendo veri delitti contro l'amministrazione della giustizia, sono preveduti nel Capo VII del Titolo IV del Libro secondo.

La disposizione del seguente capoverso è conforme a quella che dal progetto Mancini in poi si mantiene costante, e risponde all'intento di rendere sempre più adattabile e meno gravoso il provvedimento, quando le circostanze dei casi lo consigliano, nell'interesse medesimo della pubblica sicurezza.

Art. 43.

All'infuista notorietà del delitto e del delinquente bisogna che corrisponda la esemplare notorietà della pubblica riparazione; per cui l'art. 43 provvede, conforme agli schemi precedenti, che le sentenze di condanna alla pena dell'ergastolo siano stampate per estratto ed affisse nel Comune dove sono state pronunciate ed in quello dove fu commesso il delitto.

Art. 44.

Chiude il Titolo III la disposizione che stabilisce le garantigie dalle quali dovrà essere circondata la compilazione ed approvazione dei regolamenti, ai quali il Codice deve necessariamente rimettersi per le norme particolari intese ad esplicare i principj fondamentali stabiliti nel Codice medesimo, in tutto ciò che concerne il trattamento dei condannati nell'esecuzione delle singole pene carcerarie, rispetto alla disciplina, al vitto, al vestiario, al lavoro ed alla sua mercede, durante i vari periodi della pena e secondo i diversi stabilimenti ove si possono scontare; come pure le norme per il passaggio da un modo all'altro di esecuzione, per la rievocazione della liberazione condizionale e per applicare i surrogati alle pene pecuniarie ed all'arresto, merò la prestazione di opera e le case di lavoro. Tali garantigie consistono nel dover essere detti regolamenti elaborati insieme dai Ministri della giustizia e dell'Interno, da cui dipende l'amministrazione carceraria, riveduti dal Consiglio di Stato, ed approvati con decreto reale.

Nello stesso modo devono essere approvati i regolamenti per il trattamento e l'educazione dei delinquenti minorenni, e per il trattamento e la cura di quelli tra i condannati adulti, che sono mandati a scontare la pena in una casa di custodia. La distinta menzione di questi regolamenti fa intendere come si attribuisca ad essi una speciale importanza, massima rispetto ai minorenni, i quali, per le condizioni della società odierna e per quelle della criminalità, cui pur troppo essi danno un notevole ed allarmante contributo, richiedono tutte le sollecitudini della legge e della pubblica Amministrazione.

<sup>1</sup> Fu infatti deciso dalla Cass. di Palermo (sess. 8 settembre 1886, nella *Rev. Pen.*, vol. XXIV, pag. 403) che la sorveglianza della pubblica sicurezza non si prescrive se non nel termino stabilito dalla legge per la pena principale, cui è congiunta. Però il se non mandati al carcere, che abbia scontato questa pena, non prescrive la sorveglianza se una dopo i dieci anni successivi; e l'Autorità di pubblica sicurezza può assoggettare alla medesima anche pochi giorni prima che si compia il decennio.

## TITOLO IV.

## DELL'IMPUNITÀ, E DELLE CAUSE CHE LA ESCLUDONO O DIMINUISCONO

## XLIII

Ness. penali nell'imputabilità.

Art. 45 e 46.

L'autore di un fatto vietato dalla legge penale non è autore di un delitto, se, oltre ad essere causa fisica, non ne sia causa morale, ossia se non lo abbia volontariamente commesso.

Di questa regola, fondamentale nel diritto penale, non esisteva traccia negli schemi anteriori, perchè si reputava non necessario che un principio tanto comune ed elementare dovesse formare oggetto di una disposizione di legge. Varie considerazioni però mi costringono a procedere diversamente nello Schema attuale.

Nel progetto del 1883, nel definire i reati e le rispettive circostanze, si era quasi costantemente omessa l'enunciazione dell'elemento morale. Questa ommissione, come fu già osservato, pare viziosa, quando non si adotti indistintamente per ogni reato; se, inserita in tutte le definizioni, apparirebbe in molti casi superflua. Tale sistema era stato accettato completamente dall'on. Savelli; e in generale veniva accolto anche dall'on. Passina. Esso tuttavia aveva reputato necessario di aggiungere in alcune disposizioni la menzione dell'elemento morale, come negli articoli 60, 164, 195, 242, 348, con la espressione *sciencium rei, o dolosamente, o volutamente*.

Da altri, ed in vario senso, era stato parimenti espresso il desiderio che anche altrove si sopprimesse al diletto di questa menzione; e gli schemi dell'ultima Commissione della Camera e dell'on. Tajani, non solo avevano conservato nella nozione dei complici (art. 71) il vocabolo *intencionalmente*, aggiunto dall'on. Passina rispetto ai cooperatori materiali, ma lo avevano esteso in modo da comprendere anche i cooperatori morali.

A togliere pertanto ogni dubbio, ed a soddisfare ogni desiderio, mantenendo costante il sistema adottato nel 1883, mi parve che dovesse giovare una disposizione generale, consimile a quella che si legge in alcuni reattivismi e moderni codici stranieri, come il codice di Zurigo in quello ancora più recente d'Ungheria.

D'altronde, appunto perchè elementare e fondamentale, è bene che nel Codice non manchi l'esplicito riconoscimento di un principio che regge tutta la materia dell'imputabilità. E tanto meno deve sembrare superflua la disposizione che forma la prima parte dell'articolo 45, in quanto che anche nell'articolo precedente si contiene una disposizione, riprodotta dagli schemi anteriori, la quale si riferisce pure ad un principio troppo elementare, perchè possa da alcuno essere posta in dubbio, e della quale parmi superfluo dar qui spiegazione.

Per altra parte, la disposizione di cui si tratta surroga quella che era stata introdotta nel progetto dalla Camera, nel 1877, e conservata nei successivi, la quale

<sup>1</sup> Il § 29 del codice di Zurigo dice: « La pena stabilite in questo codice sono applicabili solamente ai fatti consumati: non solo » — Ed il § 33: « Le azioni colpevoli possono essere punite sul quando cioè sia espressamente prescritto nella parte speciale del codice ».

Più analiticamente si esprime il codice ungherese: « Art. 73. Non costituisce crimine che l'atto commesso volontariamente. Lo stesso è a dire dei delitti, salvo il caso che un atto risultante da una negligenza (*risipi*) sia qualificato delitto nella parte speciale di questo codice ».



prevedeva l'errore di fatto<sup>1</sup>. Se non che di questa circostanza mi è sembrato conveniente far breve espressa menzione, seguendo in ciò l'esempio dei nostri codici vigenti e degli stranieri. Né la formula approvata dalla Camera nel 1877, forse per le difficoltà inerenti alla materia, è così chiara e precisa da togliere qualunque dubbio; poichè con la medesima non viene stabilito quando e come l'errore di fatto escluda o diminuisca l'imputabilità, e quale ne sia nel secondo caso l'effetto concreto sulla misura della pena, e come e quando lasci sussistere l'imputabilità a titolo di colpa.

Infine, torna opportuno togliere ogni incertezza nella giurisprudenza circa il concorso dell'elemento morale nei singoli reati, fissando, in termini precisi, che non può sussistere reato di qualsiasi specie e natura, se non concorra la volontà nell'azione od omissione che costituisce l'infrazione della legge.

È superfluo dimostrare che la volontarietà dell'azione od dell'omissione deve ricorrere in ogni e qualsiasi reato, doloso o colposo, delitto o contravvenzione che esso sia. Involontario sarà l'effetto lesivo nel reato colposo: ad esempio, la morte dell'uomo; ma volontaria dev'essere l'azione od omissione dalla quale derivò l'evento lesivo. E così, nella contravvenzione, il fatto che costituisce l'elemento materiale dell'infrazione può ben essere compiuto senza alcun malvagio proposito, ma deve sempre richiedersi che il colpevole abbia agito con scienza e coscienza del fatto proprio: il cochietto cui prendono la mano i cavalli, il vandante che roca senza sua saputa nel bagaglio un'arma od altro oggetto vietato, e via dicendo, non potranno essere mai tenuti di reato.

Non basta tuttavia aver dichiarato il principio che non vi è reato senza che vi sia un'azione od omissione volontaria. Volontaria sarà pure la causa, ma involontario, come già si disse, può essere l'effetto. E l'effetto, che non si vuole, non deve e non può essere imputato, tranne i casi nei quali la legge determina espressamente la responsabilità dell'effetto non voluto o che può non essere voluto; e questo, a titolo di colpa, cioè per inavvertenza, imprudenza, negligenza, imperizia nell'arte o professione esercitata, o per inosservanza di regolamenti, ordini, discipline o doveri del proprio stato (come negli articoli 106, 218, secondo capoverso, 297, 301, 307, 352, 356), ovvero quale conseguenza diretta od ulteriore di un delitto doloso (come negli articoli 104, n. 2° del secondo capoverso; 110, capoverso; 115, primo capoverso; 163, secondo capoverso; 203, capoversi; 205, secondo capoverso; 220, capoverso; 278, primo capoverso; 291, capoverso, ecc.). Esclusi questi casi, l'effetto non voluto non è imputabile, appunto perchè si è generalmente nell'ipotesi dell'ignoranza od errore di fatto, che esclude, per consenso universale e per la ragione delle cose, la responsabilità dell'evento.

Così non potrebbe essere imputato dei delitti preveduti negli articoli 101, 103, 104 colui che, sebbene avesse commesso volontariamente un fatto da cui fosse derivato detrimento allo Stato, dimostrasse di non aver voluto, rispettivamente, pregiudicare l'integrità o l'unità, promuovere le ostilità o favorire le operazioni militari contro di esso, agevolare ad altri la cognizione di segreti politici o di operazioni militari; come non potrebbe imputarsi di falso in documento (art. 264 e 272) o di omicidio volontario (art. 245) o di furto (art. 381) colui che dimostrasse di non aver voluto, rispettivamente, recare pregiudizio,

<sup>1</sup> Il § 9 dell'art. 32 era così concepito: «L'ignoranza di uno stato di fatto, da cui dipende la punibilità dell'azione, e l'aggravamento della pena, esclude o diminuisce l'imputabilità dell'agente. Se l'ignoranza è imputabile, egli deve rispondere di reato colpevole nei casi in cui la legge penale punisce la semplice colpa».

anche meramente possibile, ad un terzo, di non aver voluto occidere, di non aver voluto spogliare altrui.

Che l'imputato abbia diritto di dimostrare che il fatto addebitatogli non sia la conseguenza voluta dalla sua azione, sembra indiscutibile, sebbene l'azione della causa sia chiamato in generale a rispondere dell'effetto, poichè qualunque ipotesi deve cedere alla prova del contrario. Ma è del pari naturale che debbano far eccezione i casi suddetti, nei quali la legge addebita l'evento all'autore dell'azione, per essere l'evento medesimo una conseguenza *prevedibile* del fatto.

L'ultima disposizione dell'articolo 46 esclude nelle contravvenzioni la ricerca del fine in chi commise l'azione od omissione che le costituisce. Ciò è quanto dire che il contravvenitore non è ammesso a provare ch'egli si proponesse questo o quell'evento, questo o quel risultato, contrario o no alla legge. Data la volontà dell'azione od dell'omissione e data la materialità del fatto, la contravvenzione è perfetta, e si presume, senza eccezioni, che chi l'ha commessa abbia voluto infrangere la legge che la vieta. Con altri termini, forse troppo astratti, lo schema del 1883 (art. 410), diceva che le contravvenzioni sono punite a nocevole non si provi nell'imputato l'animo di violare la legge.

Il progetto medesimo soggiungeva che «l'imputato può essere ammesso a provare la sua buona fede, che non dipenda da ignoranza di legge». Ma, riflettendo meglio sulla cosa, mi parve superflua e viziosa questa facoltà, che non mova ammessa né dal regolamento toscano di polizia punitive, né dal codice del 1859. La buona fede non può ricorrere in fatti, quali sono le contravvenzioni, la illegittimità dei quali non si fonda sopra una supposta mala fede, ma soltanto sopra una negligenza, un'incerta nell'osservare la legge, e nei quali non occorre d'ordinario alcuna malvagio o protervo; mentre sarebbe assai pericoloso consentire la scusante di una equivoca buona fede, col pretesto della quale ogni contravvenzione, si può dire, andrebbe giustificata.

Per la guisa l'articolo 46 nella sue disposizioni comprende tre norme distinte: la prima riguarda ogni reato, che questo non sussiste ove l'azione od omissione, in cui soggettivamente si espone, non sia volontaria; la seconda, che concerne i delitti, nei quali, oltre la volontarietà della causa, quando la legge non disponga altrimenti, deve concorrere la volontarietà dell'effetto; la terza, che si riferisce alle *contravvenzioni*, nelle quali è sufficiente la volontarietà dell'azione od omissione.

#### XLIV.

Case che escludono o diminuiscono l'imputabilità.

Ma nell'azione od omissione stessa, sebbene sia opera di un uomo, ed anche fuori dell'ipotesi dell'errore di fatto, può, come si disse, non concorrere la volontà.

Ora, di regola, l'uomo, il quale compie un fatto, agisce sapendo il volendo quello che fa. Questa regola però è la sua eccezione; ed è alla ricerca, tutta positiva e sperimentale, di queste eccezioni, nelle quali l'elemento morale scompare o si affievolisce, che la scienza rivolge oggi le cure più assidue.

Dal suo canto la legge non può abbandonare alla dottrina ed all'apprezzamento disforme ed arbitrario de' giurisperiti il determinare le circostanze dal concorso delle quali può o deve risultare escluso o diminuito l'elemento morale del reato, ossia l'imputabilità di questo all'autore del fatto materiale. E sono appunto la serie e la nozione di tali circostanze che formano il soggetto delle disposizioni successive, tanto nell'attuale come negli anteriori progetti, ed in tutti i codici penali.



Ma, prima ancora delle difficoltà inerenti alla definizione di queste condizioni anormali dell'animo operante, il legislatore è da risolvere una questione pregiudiziale: quella della via da seguire nella definizione medesima.

Qui si presentano due sistemi opposti.

Secondo l'uno di essi, il Codice, menzionata singolarmente, come circostanza distinta e speciale, quella che si riferisce all'età minore, dovrebbe limitarsi ad una formula generale, intesa a fissare sistematicamente gli estremi della imputabilità, senza indicare specificamente alcuna delle cause conosciute che no inducono l'esclusione o la diminuzione. Di questo indirizzo si trova la più insignificante espressione nel codice penale toscano\*.

L'opposto sistema consiste invece nell'evitare una disposizione od una formula generale ed astratta, per definire singolarmente ciascuna circostanza di fatto che, oltre l'età minore, determini l'esclusione o la diminuzione dell'imputabilità, e ad esso s'informa più specialmente un codice non meno reputato e fra i più recenti che vennero stazzati in Europa, il codice penale olandese.

Del primo sistema si dice che è per sé il vantaggio di essere più scientifico o più comprensivo, e di evitare incomplete specificazioni. Ma raverò il progetto di una legge non è quello di avere una veste scientifica, sibbene di nulla disporre che sia contraria alla scienza, e di coordinare le proprie disposizioni ai postulati di questa, purché ciò sia fatto nel modo più pratico e più intelligibile. E se una formula generale riesce più completa di molte disposizioni speciali, non è men vero che le formule generali di carattere scientifico tornano spesso problematiche e pericolose nella legislazione; tanto più considerando che la scienza non è immobile, e qui che oggi sembra della maggiore evidenza, domani è posta in discussione ed in dubbio: prova ne sia la formula toscana, sulla costanza della quale non tutti sono oggi d'accordo. D'altra parte, i più riconoscono che una formula così fatta od altra consimile mal si conviene ai giudizi popolari; e l'on. MANCINI giustamente nota nella sua Relazione che, se in Toscana non fece mai prova, fu principalmente perché ivi era entrata nelle abitudini giudiziarie molto tempo prima che i giuristi vi fossero istruiti.

Si obietta al secondo sistema che obbliga a disposizioni troppo casistiche, e quindi incomplete e difettose. Ma, in verità, altra cosa è la specificazione ed enumerazione dei casi, altra è la determinazione degli elementi organici di una data materia. Così non è fare della casistica il definire distintamente il furto, la truffa, l'estorsione, l'appropriazione indebita e via dicendo, in luogo di comprendere in una sola disposizione generale tutti i delitti che attaccano la proprietà; mentre si incorre in tal vizio quando la nozione del reato si fa dipendere, anziché dall'esposizione dei suoi elementi essenziali, dall'enumerazione delle modalità e delle specie nelle quali può concretarsi volta a volta.

Lo stesso dicasi rispetto alla determinazione delle cause di esclusione o diminuzione dell'imputabilità, che riuscirebbe davvero casistica qualora si facesse consistere in un elenco, del resto necessariamente incompleto, delle varie forme di psicopatie, come fa il codice sardo, che lo stato morboso della mente esemplifica

\* Art. 34. Le violazioni della legge penale non sono imputabili, quando chi le commette non ebbe coscienza de suoi atti e libertà d'azione.

» Art. 61. Quando l'agente si trovi in uno stato rictico o quello, che, secondo l'articolo 31, esclude interamente l'imputazione, i tribunali sono autorizzati a decidere: » a) ad una specie penale inferiore, se la pena minacciata al delitto è assolutamente determinata; »

» b) al di sotto del limite inferiore, o ad una specie penale inferiore, se la pena minacciata al delitto è relativamente determinata. »

con e la pazzia, l'imbecillità ed il morboso furore; mentre non potrebbe dirsi: tale quando espone gli estremi efficienti delle cause medesime e la loro comune ragion d'essere, come fanno i più moderni codici europei, che parlano di « morbosa alterazione delle facoltà mentali », o « soporano aver onnissimi espressioni.

I progetti del nostro Codice, sin dal 1870, si posero sulla via della specificazione analitica, ed in essi si venne sempre più accentuando questo indirizzo\*.

Nei diversi schizzi, però, non fu sempre sguardo un medesimo sistema. Accanto alle disposizioni che definivano parecchie cause escludenti o mino- ranti l'imputabilità, come la pazzia, l'ubriachezza, la legittima difesa, l'età, il sordomutismo, si trovava sempre una disposizione più o meno generica, vuota nella formula della « coscienza dei propri atti » o della « coscienza di commettere il reato », vuoti in quella della « forza alla quale non si può resistere »; riproduttori tutte, in sostanza, la formula più dottrinale del codice toscano. A ciò influirono senza dubbio la tradizione e l'abitudine della legislazione che da oltre un mezzo secolo governa l'Italia, e forse all'essi incoraggiamento la legislazione tedesca, che, pur essendo molto più analitica della nostra, non si è ancora spogliata della « forza irresistibile » derivata dal codice francese.

L'ultimo progetto, che fu quello presentato alla Camera dai mio antecessore, portava una disposizione, ereditata in gran parte dal progetto che il Senato discusse ed approvò nel 1875, la quale recava come prima la formula generica e la specifica dell'alienazione mentale, nei termini seguenti: « Non è imputabile colui che nel momento dell'azione era in istato di follia, o in qualsivoglia stato di mente che togli la coscienza di commettere un reato, ovvero vi fu costretto da una forza alla quale non può resistere » (art. 59).

Infatti, il progetto del 1893 (art. 47) aveva in parte adottata la formula toscana, dichiarando non imputabile colui che si trovava in tale stato da non avere la coscienza de suoi atti, e poi, accogliendo la seconda parte dell'art. 34 del codice del 1870, diceva: « ovvero vi fu costretto da una forza, alla quale non si può resistere », e aveva fatto la concessione della sua azione o il libero uso della sua volontà, e nella lettera b) aggiunge alla parola forza il predicato esterna. « Non è imputabile di reato colui che, nel momento in cui commise il fatto, era in tale stato d'infirmità di mente da non avere la coscienza de suoi atti; ovvero vi fu costretto da una forza esterna, alla quale non può resistere », e così fu approvato dal Senato (art. 61).

La Commissione M a u r i del 1870, sulla proposta dello stesso Ministro, deliberò di sopprimere la frase *infirmità di mente*, e di sostituire l'espressione *coscienza di delinquere* a quella di *coscienza de suoi atti*; e togliere la parola *esterna*, che limitava il concetto della forza irresistibile.

Nel progetto MANCINI (art. 59) fu modificata la formula della Commissione, applicandosi lo stato di *follia*, tra quelli che tolgono la coscienza di delinquere, e fu la sua formula (con qualche modificazione proposta dalla Commissione parlamentare) fu approvata dalla Camera nei seguenti termini: « Art. 53. Non è imputabile colui che, nel momento dell'azione, era in istato di follia, o in qualsivoglia stato di mente che toglia la coscienza di commettere un reato; ovvero vi fu costretto da una forza, alla quale non può resistere ».

Questo articolo, accolto nel mio progetto del 1883 (art. 46), passò pure in quello del ministro SAVELLI (art. 46), che aggiunse il predicato di *esterna* alla forza, ritornando così alla proposta della Commissione dal 1870, del progetto VIGLIANI e sostituendo così alla proposta del ministro PESSINA (art. 48) ed in quella del ministro ESPOFFI (art. 48) e PESSINA (art. 50); ma in questi due ultimi fu di nuovo eliminata la parola *esterna*.

A questa disposizione però furono mosse tal e tante obiezioni, che non saprei come non proporvi di modificarla.

Si può che la voce *folia* non è tecnica e neppure volgarmente usata; e che, espressa in modo sì assoluto, produrrebbe l'effetto esorbitante di mandar esente da pena chi si trovi in qualunque alterazione di animo che possa dirsi *folia*.

Può osservarsi che la formula « coscienza dei propri atti, si trovi in uno stato di animo che momentaneamente non gli permetta di porli in rapporto con la legge penale, ed in certo qual modo si manifesta contraddittoria all'altra disposizione per la quale l'ignoranza della legge non giustifica nè scusa alcuno ».

Si disse ancora che i reati commessi per fanatismo politico o religioso, verrebbero, per effetto di quella formula, facilmente dichiarati non imputabili<sup>2</sup>; e che ogni vemente passione, la quale induce a delinquere, darebbe facilmente adito a sostenere che il quel momento, per non mancando nell'agente la coscienza dei propri atti, non vi fosse la coscienza di delinquere, ossia l'intenzione di violare la legge. Ma vi è di più: in molti casi, cioè in tutti i reati colposi, la ricerca della coscienza e specificamente un reato è affatto oziosa: questa coscienza non può mai esservi, stante l'indole propria di quei reati. Inoltre fu notato, e giustamente, che la coscienza di delinquere nasce da due fatti: la coscienza degli atti propri e la coscienza della legge di cui essi sono un'infrazione: ma questo secondo fatto è una presunzione *juris et de jure*, e quindi è la sola coscienza degli atti che deve ricercarsi<sup>3</sup>.

Il dichiarare che la *folia* è lo stato di animo, il quale toglia la coscienza di delinquere, eccedendo l'imputabilità, fu poi imputato di contraddizione con quanto dispone il successivo art. 60, che prevede il caso in cui la *folia* è quello stato di animo non escludente la imputabilità medesima.

Non dirò della più diffusa critica mossa alla *forza irresistibile*, della quale si è non di rado abusato nei nostri tribunali, che è posta continuamente in derelitto dalla pubblica stampa, assai censurata dagli scrittori e deplorata nello stesso Parlamento<sup>4</sup>.

A rendersi diffidenti verso di essa dovrebbe bastare il ricordo degli sforzi ripetutamente tentati dai compilatori dei precedenti progetti per ben definirli, progetti che ne vennero alternativamente proponendo l'esautorazione con l'aggiunta del predicato *esclusa*, che l'on. Mancini giustamente riteneva la limitasse al concetto della mera violenza fisica<sup>5</sup>.

Eppure molti si fecero a chiedere, come unica causa di salvezza, la conservazione di quel predicato, quell'era nel progetto senatorio (art. 61), osservando che altrimenti la passione dell'avarizia, della gloria, della vendetta, e qualunque altra d'indole violenta, potrebbe essere invocata quale escludente l'imputabilità<sup>6</sup>. L'esperienza lo purtroppo dimostrò<sup>7</sup>, e d'altronde, non può negarsi che « in tutti i

<sup>1</sup> V. il vol. *Pareri ed osservazioni sul I Libro*, ecc., pag. 107 (Oss. del Proc. Gen. presso la Corte d'appello di Brescia).

<sup>2</sup> V. *Verbali della Comm. min. del 1876*, pag. 87 (Disc. D. Falco).

<sup>3</sup> V. il cit. vol. dei *Pareri ed osservazioni*, ecc., sul Libro I, ecc., pag. 109 (Oss. del Proc. Gen. presso la Corte d'appello di Messina).

<sup>4</sup> Vedi ultimamente il discorso dell'on. Righi discusso nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia nella tornata del 3 maggio 1887, pag. 293.

<sup>5</sup> Relazione alla Camera, pag. 158.

<sup>6</sup> V. il vol. *Pareri ed osservazioni*, ecc., sul Libro I, ecc., pag. 133 (Oss. della Corte d'app. di Genova).

<sup>7</sup> *Id.*, pag. 196 (Oss. della Corte d'app. di Ancona-Macerata).

reati, ove non è profitto o diletto del colpevole, come quelli di sangue, costui opera per una forza a cui non sa resistere »<sup>1</sup>.

Fu detto, non a torto, che questa formula della « forza irresistibile » è una cattiva, empirica e metaforica versione della toscana « mancanza di libertà d'elezione », alla sua volta involgente una questione troppo astratta, troppo discussa, troppo controversa, per essere posta a pietra angolare della responsabilità penale. Ora, perchè questa formula si manifesta tanto pericolosa ed equivoca, ragione e prudenza consigliano di abbandonarla e di vedere se non sia più saggio avviso di procedere ad un'analisi delle cause-determinanti che vi si vogliono e possono ritener comprese.

La scienza è appunto il campo di ricercare, come si è detto, con indagine tutta positiva, le circostanze che concretamente devono importare esclusione o diminuzione d'imputabilità.

Ed essa ci ammaestra che nella formula della forza irresistibile, ove non si vogliono perpetuare i gravissimi abusi che se ne fanno, due sole cause potrebbero ragionevolmente comprendersi, oltre alla *forza impulsiva*, alla *difesa legittima*, all'ordine della legge ed al comando del superiore, che già erano distintamente e specificamente definite: il *sonambulismo* e lo *stato di necessità*. Non la violenza fisica, giustamente notandosi che il costringimento puramente materiale non è nulla che fare con la questione dell'imputabilità, perchè l'uomo non *agit*, *sed agitur*<sup>2</sup>; e quindi esclude l'imputabilità dell'azione prima che quella dell'intenzione. Non l'impeto degli affetti: perchè, se si tratta di affetti in genere, tutti sono d'accordo che non devono avere efficacia di escludere l'imputabilità, « dove si tratti di impulsi illegittimi, ossia di quelli che già attribuiscono triste celebrità alla « forza irresistibile », e che appunto ne rendono esorbitante l'applicazione, essa non dovrebbero razionalmente aver mai per effetto di togliere o di scemare l'imputabilità.

Se la necessità soltanto, e non altre, sono le cause che, all'incirca di quelle già separatamente indicate, possono escludere l'imputabilità, pare assai più logico e prudente che se ne ponga una congrua, facile e pratica nozione, anziché affacciarsi inutilmente nell'asciugare pericolose formule astratte.

## XIV.

Art. 47.

Inebriata e morbosa alterazione di stato.

In conseguenza delle esposte considerazioni pensai di modificare la disposizione accolta dal precedente progetto, nel senso di limitarla a prevedere le circostanze della pazzia e del sonambulismo, le azioni che si compiono in tale stato avendo ordinariamente un carattere patologico; e di considerare in separate disposizioni le altre cause che talvolta possono sull'imputabilità. Così operando, non si fa che applicare anche in questa parte il sistema delle nozioni sintetiche, ma specifiche, cui s'informa tutto il Codice, e si ottiene altresì il vantaggio di non conglobare insieme le cause che lano ànno veramente radice nell'elemento morale e quelle che non escludono nè scemano la capacità d'intendere o di volere, come lo stato di necessità, la legittima difesa, l'ordine dell'Autorità e simili.

La nuova disposizione concerna nell'art. 47 e così concepita: « Non è punibile colui che, nel momento in cui si commesso il fatto, era in tale stato di debolezza o di morbosa alterazione di mente da togliergli la coscienza dei propri atti o la possibilità di operare altrimenti ».

<sup>1</sup> *Pareri ed osservazioni*, ecc., vol. cit., pag. 191 (Oss. della Corte di Cass. di Napoli).

<sup>2</sup> *Relaz. dell'on. Passina alla Camera dei deputati sul prog. del 1877.*



Questa formula, studiata sulle tracce degli ultimi e più reputati codici stranieri<sup>1</sup>, parmi risponda al concetto di una nozione specifica ed insieme sintetica. Nella espressione di *deficienza* si comprendono tutti gli stati di mancato sviluppo, di sviluppo imperfetto o di inazione delle facoltà mentali anche soltanto transitoria, come nel somnambulismo, che valgono ad escludere l'imputabilità. E in quella di *alterazione morbosa* si abbraccia ogni e qualunque forma patologica mentale, permanente o accidentale, generale o parziale. La voce *morbo* può aver intesa nel suo più ampio significato, si da comprendere tutte le facoltà psichiche dell'uomo, inusitate ed acquisite, semplici e composte, dalla memoria alla coscienza, dall'intelligenza alla volontà, dal raziocinio al senso morale.

Per altro, non ogni difetto o turbamento mentale vale ad escludere completamente l'imputabilità. Dovendosi quindi determinare le condizioni nel concorso delle quali si è realmente una tale esclusione; dovendosi, cioè, indicare gli effetti immediati della deficienza o morbosa alterazione di mente che spiegano l'effetto mediato di dirimere l'imputabilità. Questi effetti dipendono da uno stato psichico tale da togliere la *coercenza dei propri atti* o la *possibilità di operare altrimenti*, ossia giusta ciò che viene concordemente insegnato dalla scienza e prescindendo da quanto si è tuttora per dubbio e controverso tale da togliere la capacità d'intendere o la capacità di volere. Sommarmente pericoloso, giova ripeterlo, sarebbe stato prevedere soltanto queste condizioni della non imputabilità, lasciando le cause concrete che le determinano, siccome avveniva con la formula generica che si volle evitare. Ma, indicata espressamente la causa del difetto o turbamento mentale, è rimesso il pericolo che le disposizioni della legge siano estese oltre i giusti confini e che sia attribuito un effetto dirimente alle umane passioni, le quali, in grado maggiore o minore, sono sempre un coefficiente inevitabile delle umane determinazioni.

Infine è dichiarato che colui, il quale si trova nelle circostanze suddette, non è *possibile*, anziché, come dicevasi prima, non è *imputabile*. Anche in questo si è preso norma dai più recenti codici stranieri<sup>2</sup>, e parmi a ragione, poiché è propriamente e solamente questa, nei riguardi penali, la conseguenza legale dello stato di fatto che esclude l'imputabilità: un codice essendo piuttosto inteso a risolvere la questione concreta della *possibilità*, che non quella astratta e dottrinale della *imputabilità*, d'altronde implicita nella prima, della quale è causa efficiente.

Il capoverso dell'art. 47 non a mestieri, credo, di lunghe spiegazioni, sebbene inchiuda una disposizione che per la prima volta compare nell'attuale Progetto.

<sup>1</sup> Così il codice olandese esprime lo stato morboso della mente con le parole: *sviluppo incompleto o turbamento morboso dell'intelligenza* (art. 37); — il codice germanico dice: *privazione di coscienza o stato di morbosa alterazione delle facoltà mentali* (§ 31); — il codice svedese: *stato d'incoscienza o turbamento delle facoltà intellettuali* (art. 26); — per il codice zarinese la possibilità è esclusa se le facoltà dell'animo dello (imputato) ... erano scemorate in guisa da non possedere l'abilità a determinarsi liberamente, ovvero il discernimento necessario per conoscere la possibilità del fatto (§ 44); — il progetto austriaco del 1881 adopera le espressioni: *stato di non conoscenza o di deficiente sviluppo o turbamento delle facoltà intellettuali* (§ 57); — e il progetto russo del 1881: *infermità delle facoltà intellettuali o turbamento morbole dell'attività dello spirito o stato d'incoscienza* (art. 36).

<sup>2</sup> Il codice olandese (art. 37, 40 e 43) adopera precisamente la formula adottata ora dal Progetto. Altri codici adoperano una espressione simile, non riferendosi alla imputabilità: così il germanico (§ 31-54) dice: non vi è azione possibile (che circoscrive l'Handlung) in istati corrispondenti; il codice francese del 1810 (art. 64 e 327); il viennese in delitti, e il belga del 1867 (art. 70 e 71); il viennese in parte d'infrazione. E conformi a questi ultimi codici è pure il vigente del 1859 (art. 391; non vi è reato, ecc.).

Da troppo tempo e da troppe parti si chiede, e con ragione, che gli autori di fatti criminosi, ove siano dichiarati non punibili per infermità di mente, non vengano rimessi in libertà ed abbandonati a loro stessi, con grave rischio della sicurezza sociale. Non per misura repressiva, che sarebbe fuori di luogo ed in contraddizione aperta con la legge che proclama l'irresponsabilità dell'infermo di mente, ma per ragione preventiva, vuolsi provvedere, quando lo consiglia o la specie dell'alienazione o le condizioni dell'individuo o la gravità dei fatti o del pericolo, e porre tali sventurati nella impossibilità di nuocere, ed in pari tempo ad assicurarsi loro quella assistenza e quella cura che l'umanità impone. L'iniziativa di tale provvedimento uscirebbe veramente dalla competenza tecnica del giudice penale; ma ragioni di economia amministrativa e di opportunità politica mi fanno indotto ad attribuire allo stesso magistrato, che conosce del fatto e della persona, la facoltà di ordinare che questa sia ricoverata in una casa di salute, nel tempo stesso in cui la dichiara prosciolta da ogni imputazione penale.

Il provvedimento si coordina all'istituzione dei così detti manicomii criminali, ormai stabiliti in parecchi civilissimi paesi, e dei quali anche in Italia si è cominciato a fare esperimento, ed è anzi stata reiteratamente proposta per legge la regolare costituzione<sup>3</sup>.

Non si è però creduto opportuno di prescrivere che il prosciolto per vizio di mente abbia sempre da essere rinchiuso in un manicomio criminale; potè l'assegnazione a tale stabilimento deve essere giustificata da condizioni particolari di gravità, per i casi ordinari potè bastare un manicomio comune. In qualche caso, anzi, si potrà far a meno anche di questo: ad esempio, per chi al tempo del giudizio fosse guarito sicuramente dall'infermità, o qualora si tratti di fieri fatti e di forme patologiche non pericolose.

Oltanto il provvedimento, il magistrato penale è finito il suo ufficio; e subentra ad esso l'Autorità competente giusta gli ordinamenti vigenti o quelli che saranno ulteriormente stabiliti, e spiterà a questa di regolare, secondo scienza e coscienza, i modi e la durata del ricovero nel manicomio.

<sup>3</sup> In Inghilterra si provvede dappura caso per caso al ricovero dei delinquenti riconosciuti pazzi, ma ben presto si ebbe per essi speciale attenzione, e se ne trovò cenno nei numerosi *Lunacy Acts*. Però le leggi principali, e che più specialmente riguardano il ricovero dei delinquenti pazzi o imputati (*insane prisoners, insane offenders, criminal lunatics*), e la cura di questo manicomio (*Criminal Lunatic Asylums*) sono le seguenti: 39 e 40 *Geo. III*, e 91 (1833); 3 e 4 *Vict.*, e 54 (1840); 8 e 9 *Vict.*, e 100 (1845); 23 e 24 *Vict.*, e 70 (1860); e 27 e 28 *Vict.*, e 29 (1864); e da ultimo la legge 14 agosto 1884.

Una istituzione di manicomii criminali è stata provveduta in New-York con legge 12 maggio 1874, modificata e completata dalle leggi 4 e 26 maggio 1880 e 18 marzo 1881; in Massachusetts con legge 22 aprile 1871; nel Canada con legge 28 aprile 1871, ecc.

In Francia la necessità di questa istituzione fu propugnata nel 1828 dal *Georges*, ma non vi provvedè la legge del 30 giugno 1838 relativa ai manicomii. In seguito a ripetute proteste dei magistrati contro la proscioltura degli alienati dagli criminali con gli altri alienati, il Governo francese nell'anno 1856 assegnò per i primi un quartiere speciale nello stabilimento di Gaillon. — Altrettanto si è fatto in Olanda ed in Germania, a Brunsdall, Halle ed Amburgo.

Una proposta di legge per i manicomii criminali fu studiata e preparata in Francia dalla *Società Generale dei prigionieri* nel 1881 (*Bulletin*, ecc. pag. 356); e per la revisione della citata legge 30 giugno 1838 presentò voto favorevole l'Accademia francese di della citata legge 30 giugno 1838 presentò voto favorevole l'Accademia francese di medicina nella sua adunanza del 14 maggio 1882 (*Ann. off.* 7 mai 1883). Appunto in quell'anno il Governo francese presentava alla Camera dei deputati un progetto per la riforma della detta legge del 1838 (Sez. III. *Des condamnés dérivés aliènes et des aliènes dits criminels*, art. 32 e 54), nei quali progetti si designavano i ricoveri speciali



## XLVI.

Vita penale di mente e ubriachezza.

Art. 48 e 49.

Alla disposizione della prima parte dell'art. 47 si coordinano quelle dei due articoli successivi: dell'art. 48, che determina gli effetti penali delle cause prevedute nell'articolo precedente, quando esse siano di tale entità da non escludere l'imputabilità, ma soltanto da scemrarla considerevolmente, e nel caso di condanna a pena restrittiva di libertà al giudice di ordinare che la pena sia scontata in una casa di custodia, per ivi applicare al condannato il trattamento e le cure più convenienti al suo stato; e dell'art. 49, che estende, o, meglio, spiega come ed in quanto si debbano intendere alla circostanza della ubriachezza le norme dei due articoli precedenti. Le disposizioni sono sostanzialmente identiche a quelle degli ultimi schemi, ed in particolare a quelle del progetto approvato dalla Camera.

È forse superfluo avvertire che il compito della diminuzione della pena, abbandoati i gradi, dovesse stabilirsi diversamente dai progetti anteriori; e come, seguendo il soggetto esplicito più addietro, siano cercato di determinare concretamente la misura della diminuzione, non ricorrendo allo spediente della frazione che in via eccezionale. D'altronde, la frazione non si sarebbe prestata, in questo caso, ai due intenti, di abbassare considerevolmente, come si richiese, il limite della pena, e di lasciare al tempo stesso una sufficiente latitudine al giudice nell'adeguare alle svariatissime circostanze dei casi.

Quando all'ubriachezza, giova osservare che, sebbene il Progetto, quand'essa sia piena e non preordinata all'insino delittuoso, conceda l'assoluta esenzione dalla pena in corso per il reato commesso, non manda però interamente imputo l'autore del fatto criminoso, provvedendo l'art. 47 a colpirlo abbastanza gravemente per il fatto immorale dell'ubriachezza, che è stata causa efficiente del reato.

## XLVII.

Casi di giustificazione.

Art. 50.

Ma, oltre alle enumerate sin qui, altre circostanze vi sono che esimono da pena l'autore di un fatto dichiarato dalla legge reato; perchè, sebbene egli possa averlo commesso nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, tuttavia la legge non lo

si manicomini originali. Questo progetto fu poi discusso ed approvato dal Senato sul Bire del novembre 1876, ma il ricovero nello stabilimento speciale, che era obbligatorio nel progetto, fu reso dal Senato facoltativo.

In Italia gli steel furono irritati sino dal 1871, e l'impianto dei manicomini originali fu raccomandato alla Camera dei deputati dall'on. De Renzi nella tornata del 14 dicembre 1871, nei circa le istanze del Governo su questo proposito mosse interrogazione nella Camera dei deputati l'on. Righi, cui rispose il Guardasigilli, on. Mancini (tornata 14 aprile 1877).

Proponevasi quindi di procedere ai manicomini originali col disegno di legge, che fu presentato dal Ministro dell'Interno on. Depretis (15 marzo 1881), e nel quale per la Commissione parlamentare riferì l'on. Buonanno (30 giugno 1881, st. n. 184-A); ma questo disegno di legge non fu discusso. Nella seduta del 26 aprile 1883 ne chiedeva notizia l'on. Formiglieri, e l'on. De Renzi ne sollecitava la discussione. Il progetto fu però rappresentato dallo stesso on. Depretis (21 aprile 1884), e si diede a parlamento riferito l'on. Buonanno (14 giugno 1886, st. n. 195-A).

Nuove raccomandazioni per la istituzione di questi manicomini furono fatte al Governo nel maggio n. e. dell'on. Righi e Buonanno discusse nel bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia, e nuovamente dall'on. Buonanno nel corso della discussione del bilancio per il Ministero dell'Interno.

riciene responsabile, considerando ragionevolmente che, in tali circostanze, esiste un dovere di coscienza ed un diritto da esercitare che contraddice e fa scomparire l'obbligo di astenersi dal fatto incommesso. Tali cause di giustificazione sono: 1° la disposizione della legge o l'ordine dell'Autorità; 2° la legittima difesa; 3° lo stato di necessità.

Le prime due cause negli ultimi progetti erano prevedute, con qualche diversità di locuzione, nella parte speciale o s'aggiungimento nel titolo dei reati di sangue; ma, agguerrita la forza, non tanto dall'ansietà delle cause specifiche che potevano comprenderli nella soppressa formula generica della forza irresistibile, quanto assai più convenientemente collocare e delimitare in questa parte del Codice, per il carattere generale che esse rivestono. Infatti, il loro contenuto non giustificano soltanto l'omicidio e le lesioni personali, nei quali casi più facilmente ricorrono, ma benanco altri fatti lesivi del diritto altrui, come gli attentati alla libertà individuale, all'invulnerabilità del domicilio, al segreto epistolare, in occasione dei quali possono altresì verificarsi. Ed è altresì questo il sistema in prevalenza seguito dai codici stranieri più recenti.

L'agente non è irresponsabile penalmente soltanto se offende un diritto altrui per disposizione della legge, ma estendendosi se ha dovuto agire in forza dell'obbedienza dovuta al suo superiore gerarchico: *in damnum dat qui jure daret; ejus vero nulla culpa est cui parere necesse est*. Occorre però che il subordinato sia tenuto ad eseguire l'ordine del superiore, che l'ordine rientri cioè nella cerchia degli atti e delle funzioni attribuite a chi lo dà ed a chi lo riceve, e che l'Autorità da cui parte sia competente, senza di che la legittimità e quindi l'efficacia discriminatoria del comando ne sarebbe infirmata; ed in questo senso si è completato ciò che disponeva il progetto Savelli (art. 336, num. 49).

Per la nozione della legittima difesa, esclusa, come sempre, la denominazione giuridica, è riprodotta la formula esattissima del progetto Mancini, che per la comprendeva nella parte generale del codice (art. 63). Gli estremi che la costituiscono sono: a) una *sorestante personale violenza* (che parve espressione più propria e significativa della voce *attacco*); b) l'*ingiustizia della violenza stessa*; c) la *necessità di respingerla*.

Il codice vigente del 1859 segue un sistema diverso da quello che è accolto nel Progetto, imperocchè dispone sull'effetto del comando del superiore, dell'ordine della legge e della legittima difesa nella parte speciale, e precisamente si occupa dell'ordine del superiore a proposito degli attentati alla libertà individuale (art. 194), della violenza di domicilio (art. 205), dell'esercizio abusivo di autorità contro l'interesse pubblico (art. 231) e della violazione dei segreti epistolare commessa da un impiegato delle poste (art. 297); del comando dell'autorità legittima, a proposito degli omicidi e delle ferite (art. 338); e, l'ordine del superiore non toglie la possibilità del subordinato se non quando il comando del superiore sia conforme all'ordine della legge. Infatti dice l'art. 338 che « non vi è reato quando l'omicidio, le ferite e le percosse sono ordinate dalla legge e comandate dall'autorità legittima ». Il codice poi dispone sulla legittima difesa allo stesso luogo, cioè a proposito degli omicidi e delle lesioni. Non a disposizione espresa allo stato di necessità.

Tale sistema fu infatti seguito dal codice olandese (1831) e dal progetto russo (1881) riguardo a tutte le stesse circostanze, e dal codice germanico (1870), dalle istituzioni (1871), dall'inglese (1876) e dal progetto austriaco (1881) riguardo allo stato di necessità e alla legittima difesa. E anche da menzionarsi che, quando nel 1867 si procedette in Belgio alla revisione del codice penale del 1810, venne trasportata la disposizione riguardante l'ordine della legge e il comando dell'autorità della parte speciale (art. 327 del codice del 1810) alla parte generale (art. 70 del codice belga).

L. 157, Dig., De reg. juris.

La difesa legittima, od incolpata tutela, può riguardare la persona tanto del- l'agente quanto di un terzo, secondo che è universalmente inagguato. Ma deve riferirsi alla persona (cioè alla vita, all'integrità personale ed al pudore, non ai beni, ai quali sarebbe pericoloso l'essenderla; riservando al Titolo IX di determinare in quali circostanze la difesa della proprietà possa costituire una giustificazione nei reati contro la vita o l'integrità personale (art. 357).

Si considera da ultimo la causa discriminatrice dello stato di necessità, nel quale cessa la responsabilità penale della offesa recata all'altrui individualità, per la ragione che, ove si osservassero le norme giuridiche, ne deriverebbe un indebito e irragionabile sacrificio della propria individualità. Tale sarebbe il caso del naufrago, che strappa ad un altro naufrago la tavola salvatrice per salvarlo se stesso.

V'è differenza tra questa causa di giustificazione e la precedente, in quanto che la difesa legittima è diretta a respingere la violenza altrui, cioè a dire un'aggressione; mentre nello stato di necessità il conflitto tra il proprio e l'altrui diritto è creato da un evento fortuito, o da accidenti naturali.

Gli estremi di questa dirimente, definita sulle tracce dei più reputati codici stranieri<sup>1</sup>, sono pertanto: a) un pericolo grave ed imminente alla persona; b) l'ac- cidentalità e l'insartabilità di tale pericolo; c) la necessità di sottrarsi sì ed altri dal pericolo medesimo.

Il primo capoverso dell'art. 50 prevede il caso che, nell'eseguire la disposizione della legge o l'ordine dell'Autorità competente, ovvero nel respingere l'altrui ag- gressione o nel salvare sé od altri dal pericolo sovrastante, siano ecceduti i limiti ragio- nevolmente imposti dalla legge, dall'Autorità, dalla legittima difesa, o dallo stato di necessità. In questo caso è universalmente ammesso che non si maadi impongono l'autore del fatto, ma lo si punisca per l'azione eccedente i limiti di quanto era richiesto dal compimento del proprio dovere o dalla tutela del proprio e dell'altrui diritto. La sanzione stabilita per il reato commesso deve perciò essere mitigata proporzionalmente, in proporzione del carattere originariamente legittimo del fatto; ciò che meglio non potrebbe farsi se non diminuendo la pena di una frazione determinata. E poiché l'eccesso di un'azione legittima è da imputarsi più a colpa che a dolo, è logico ed equo che, se la pena comminata per il delitto fosse la reclusione, a questa vada sostituita la detenzione.

Anche l'eccesso però deve andare imputato se non possa neanche imputarsi a colpa; quando cioè esso sia l'effetto dello sblignimento prodotto dal timore della violenza o del pericolo: e così dispone infatti l'ultimo capoverso dell'art. 50<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Codice germanico, § 54. « Non vi è azione punibile quando, fuori del caso della legittima difesa, l'azione è commessa l'azione in uno stato di necessità cui non è dato cedere e che non si poteva evitare in altra maniera, per salvare sé stesso od un suo appartenente da un pericolo attuale per il corpo o la vita ».

Codez s'englezer, § 80. « Un'azione non è punibile allorché è stata commessa in istato di necessità per sfuggire ad un pericolo non imputabile immediato, altrimenti non evitabile, per la vita dell'agente od un suo appartenente ».

Il codice olandese invece dichiara non punibile chi commette il fatto per essersi stato costretto da forze maggiori, senz'altro aggiungere (art. 49).

Il § 59 del progetto austriaco del 1881 è così concepito: « Non è punibile il fatto che sia stato commesso in uno stato di necessità, che non si poteva in altra guisa evitare, per allontanare da sé o da altri un danno imminente e grave al corpo, alla libertà ed ai beni, cui egli stesso non abbia dato causa non un fatto punibile ».

<sup>2</sup> Così dispongono anche il codice germanico (§ 53), il codice zarigiese (§ 48), l'us- cherese (§ 79) e il progetto austriaco del 1881 (§ 60).

## XLVIII.

Caso nuovo.

Art. 51.

Provveduto in tal guisa circa le cause che potrebbero comprendersi nella for- mula della forza irresistibile, restano a definirsi quelle che possono rivestire la parvenza della forza semi-irresistibile, oltre all'eccesso di azione legittima, di cui si è tesò dato conto e che già ne costituiscono una delle forme. Ma anche qui è bastato trasportare nella parte generale del Codice ciò che nei precedenti sembi trovavasi compreso nella parte speciale e ristretto ai delitti contro la persona.

Sono caso a-usanti l'impeto dell'ira in seguito ad ingiusta provocazione e l'im- peto di giusto ed intenso dolore, così espressi con formula comprensiva sia nel mio progetto del 1883 (art. 332, numeri 1° e 2°), sia nel progetto Savelli (art. 337, numeri 1° e 2°), e corrispondenti a quello annunziato nello schema senatorio (art. 385) e nel codice del 1859 (art. 561 e 562).

All'ora. Passina parve che la formula adottata per la seconda di esse fosse a tanto sintetica da cadere nell'infinito, e da poter quindi riuscire pericolosa; e per la qual cosa egli preferì, ad imitazione del codice del 1859, di tener conto dell'impeto di giusto ed intenso dolore nel solo caso della sorpresa in flagrant adulterio o stupro per parte delle persone designate nell'art. 353 del suo progetto.

Tuttavia, per questa deferenza so professi alla sua profonda dottrina, non credo che la formula del giusto ed intenso dolore possa riuscire più pericolosa di quella della ingiusta provocazione, quando al pari che in questa vi è determinato sia la causa del dolore, affinché sia acuita, deve produrre l'effetto dell'impeto. La è l'ingiusta provocazione, qui è il giusto ed intenso dolore, nell'impeto di prepotente passione, che la correre al delitto. L'on. Passina non disconobbe d'altronde la giustezza della distinzione, che, del resto, è generalmente accolta nella scienza; ma il limitarla, come egli avrebbe voluto, ai due soli casi sopra indicati, mentre altri parecchi ne possono occorrere non meno degni di considerazione, non mi sembra severo di gravi inconvenienti. Infatti, l'esperienza ammonta che la giustezza si è trovata a disagio, nell'applicazione del codice del 1859, ogniqual volta l'azione delittuosa non era stata l'effetto di uno istantaneo promovere dell'ira contro un'inguria ricevuta, ma invece la conseguenza di una grave offesa altrui volta o fors'anco da lungo tempo fatta, la quale, continuamente assediando ed incitando l'animo esasperato a più viva rappresentandosi alla mente in un dato momento, aveva determinato improvvisamente al delitto. Non poteva dirsi in tal caso che si fosse stato impeto d'ira, giacchè è carattere di questa il seguire immediatamente all'inguria; e l'accordare le sole circostanze attenuanti generiche sarebbe stato troppo lieve beneficio di fronte alla gravità del caso; e sicchè i giurati risolvevano la questione ammettendo la forza irresistibile.

Analizzati in tal guisa i casi di forza irresistibile, che soli possono legittimare l'immunità d'ogni pena od almeno una sensibile diminuzione della medesima, quei casi cioè nei quali agisce una giusta causa, un sentimento onorevole, ed è esclusa perciò ogni indebita influenza delle passioni in genere e specialmente dei sentimenti gravi od abietti, parmi che si possa, con tutto tranquillità e sicuro, cancellare dal nuovo Codice quella formula indeterminata o pericolosa, l'applicazione della quale a tante volte turbata la pubblica coscienza.

## XLIX.

Fis e moralmente.

Art. 52 e 55.

Mi resta a dire dell'età e del sordomutismo, che sono le due ultime circostanze le quali possono influire sull'attenuabilità e quindi sulla misura della pena. In



quest'argomento sono state sostanzialmente mantenute le disposizioni dei precedenti progetti, eccetto che nella parte riguardante il calcolo dell'influenza esaminatrice e la determinazione del periodo oltre il quale si deve riconoscere piena la responsabilità dell'uomo normale, e salva qualche mutazione di forma.

Quanto alla dizione, due sole modificazioni meritano di essere menzionate: l'aver dichiarato che non si procede per il minore di nove anni, in genere (art. 52), e di quattordici anni, se sia sordomuto (art. 55, prima parte), anziché dire che non è imputabile, ciò che avrebbe riprodotto il carattere dottrinalmente accenato a proposito dell'antica formula dell'art. 47, ed esposto a procedimenti analoghi; e soltanto si è tenuta alquanto più bassa la durata della reclusione surrogata all'ergastolo, appunto in considerazione della tenerezza. Per l'adolescente, che sta fra i quattordici e i diciotto anni, la pena è la stessa comminata nei casi ordinari, diminuita della metà.

Al fanciullo, di età fra i nove e i quattordici anni, il quale abbia agito con discernimento, è concessa una diminuzione di pena, pari a quella stabilita per il vizio parziale di mente, tra le due condizioni essendo di evidente analogia; e soltanto si è tenuta alquanto più bassa la durata della reclusione surrogata all'ergastolo, appunto in considerazione della tenerezza. Per l'adolescente, che sta fra i quattordici e i diciotto anni, la pena è la stessa comminata nei casi ordinari, diminuita della metà.

Ma la modificazione di maggior rilievo è quella che fissa ai diciotto anni, anziché ai ventuno com'è oggi, l'età maggiore per gli effetti penali. A ciò mi indusse anche l'esempio delle legislazioni straniere e dello stesso codice toscano<sup>1</sup>.

Ed inverso, se il termine della piena responsabilità penale si raggiunge ai diciotto anni nei paesi nordici, non tanta maggior ragione dovrebbe adottarsi lo stesso limite in un paese meridionale, quale è il nostro, in cui più sollecito e precoce è lo sviluppo fisico ed intellettuale. Né l'essere la maggiore età civile stabilita a ventun anni è motivo sufficiente perchè sia pure fissata alla data stessa la maggiore età

<sup>1</sup> Si riscontra molta diversità fra le legislazioni intorno all'età, oltrepassata la quale l'uomo è pienamente responsabile; e questa diversità si spiega facilmente considerando il diverso sviluppo delle facoltà umane nelle varie regioni della terra. È notevole però che pochissime legislazioni fissano questa maggiore età agli anni ventuno, e che anche molti codici dei paesi nordici si tengono ad un limite di età assai inferiore.

La maggiore età penale si raggiunge:  
a 15 anni, per il codice di Svezia (1804); però contro chi non è ancora compiuto il diciottesimo anno non si può pronunciare né la pena di morte, né quella dei lavori forzati a vita;

a 16 anni, per i codici di Francia (1810), del Belgio (1837), di Ginevra (1874), di Olanda (1881) di Ungheria (1878), di Prussia (1871) e di Zurigo (1871); però per i codici ungheresi e frieburgesi contro chi non è peranco compiuto gli anni venti non può pronunciarsi né la pena di morte né la pena perpetua; e per il codice zurigese l'età minore di diciannove anni è una delle circostanze attenuanti espressamente enumerate;

a 18 anni, per i codici toscano (1853), di Basilea-Città (1872), di Vand (1849), di Spagna (1850), di Germania (1870), nonché per le leggi napoletane del 1819 e per il codice parmenese del 1850. Questo limite di età è pure sciolto dal progetto austriaco del 1881. Si noti però che per questo progetto contro il minore di anni venti non può pronunciarsi né la pena di morte, né la pena perpetua, e così pure per il codice di Vand non può pronunciarsi la pena di morte contro chi non è compiuto venti anni;

a 20 anni, per il codice del Ticino (1869); di San Marino (1865), estense (1855) e progetto russo (1881);

a 23 anni, per il codice del cantone di Valais (1850).

criminale, quando si esecrati e cioè esercitare gli uffici della vita civile sono richiesti naturati di nascita ed esperienza della vita, ben superiori a quello che occorrono per avere piena consapevolezza di ciò che è lecito ed illecito e per distinguere un'azione delittuosa da un'altra indifferente o meritoria.

L.

Art. 55.

Attezioni generiche.

Di dubbi ed obiezioni fu argomento la disposizione che, oltre alle circostanze specifiche e determinate, le quali diminuiscono la pena, ammette ancora distinzione quelle che sogliono chiamarsi *attenuanti generiche* (art. 56). Si è infatti osservato che tale disposizione fu introdotta in Francia, dalla cui legislazione passò nella nostra, con la legge del 1832, unicamente perchè il codice del 1810 comminava pene che reputavansi assolutamente eccessive in materia criminale, e specialmente perchè la pena di morte avrebbe dovuto applicarsi con ineguaglianza assurda ed iniqua<sup>1</sup>, sicchè si volle dar modo ai giurì di correggere la sproporzione penale con la dichiarazione di circostanze attenuanti. Non pertanto celebratissimi scrittori di diritto penale, come Ortolan, Chauveau ed Hélie ed altri, censurarono siffatto sistema, siccome quello per il quale il giurì cessa di essere giudice del fatto, si occupa della pena e corregge il codice; mentre per rimuovere le proporzioni e gli eccessi nella pena sovraindicata sarebbe stato più razionale correggere il codice stesso.

Cancellata ora la pena di morte, sostituite per altri reati pene temporanee alle perpetue, lasciata così per caso una certa latitudine al giudice, poteva chiedersi se non fosse diventata superflua l'ammissione di queste circostanze attenuanti generiche, d'altra parte dichiarate pericolose per l'abuso che ne vien fatto; se non si dovesse seguire il sistema del codice olandese, il quale non le estende a tutti i reati con disposizione generale, ma indica l'efficacia delle attenuanti di caso in caso.

Se non che, mentre da un lato questa modificazione sarebbe troppo radicale, troppo contraria ai precedenti progetti e ad una pratica ormai antichissima, d'altra parte è evidente che una conseguenza dell'innovazione in discorso sarebbe quella di lasciare al giudice, come lascia il codice olandese, una latitudine soverchia. Aggiungasi che le disposizioni proposte nel presente Progetto escludono il pericolo di abusi delle attenuanti generiche, dopochè il nuovo sistema di graduazione penale non permette, come si è dimostrato a suo luogo, quelle stesse eccessive di pena che erano conseguenza dell'applicazione dei gradi e che venivano a buon diritto lamentate.

L'effetto della concessione di tali attenuanti non porterebbe che a diminuire la pena di un sesto, e, trattandosi dell'ergastolo, ad applicare la reclusione, se non in via, come prescrive il codice vigente per i reati più gravi, attesa però a trent'anni e col doppio correttivo di non ammettere in questo caso la liberazione condizionale del condannato (art. 15, capoverso, numero 2°) e di sottoporlo, sciolto, che abbia la pena, alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza per dieci anni (art. 33, capoverso).

Adottando siffatte norme, si può essere sicuri circa le conseguenze pratiche che

<sup>1</sup> Che cosa importa, disse a questo proposito il relatore della legge del 1832 alla Camera dei deputati, che cosa importa che la pena di morte sia una pena uguale per tutti e che per conseguenza non possa equamente applicarsi a reati ineguali, se l'ammissione delle circostanze attenuanti permette di non applicarle nei casi più degni di mitigazione?



potranno derivare dal mantenimento ed applicazioni delle attenuanti generiche, le quali, d'altronde, rispondono esattamente ad un concetto di giustizia a quello, cioè, di tener conto di tutte le circostanze che soccorrono in qualche modo la responsabilità del misfatto e che il legislatore non è modo di enumerare e definire completamente.

## LI.

Forme speciali per le contravvenzioni.

Art. 57.

Come in qualsiasi altro reato, così anche nelle contravvenzioni, tutti coloro che vi sono concorsi devono rispondere secondo il grado della loro partecipazione. Non vi è ragione per escludere in massima la responsabilità del complice nei reati di polizia; chi anzi il complice, secondo le nozioni che ne dà più oltre il Progetto (art. 63), può talora meritarsi trattamento pari a quello dell'autore principale. In casi speciali, per altro, potrà farsi eccezione alla regola, in riguardo degli elementi o delle circostanze proprie di una determinata contravvenzione.

Una forma particolare di corresponsabilità sorge nel caso in cui il fatto della contravvenzione sia commesso per opera di persona sottoposta all'altrui autorità, direzione o sorveglianza, quando la persona soprastante era tenuta a vigilare sulla subordinata, e non la intrighi, contribuendo quindi con la sua negligenza a che il fatto si compiesse. È una forma di partecipazione negativa, ma che evidentemente, per ragione di colpa, deve involgere il superiore nell'imputazione e nella pena della contravvenzione commessa dal subordinato.

L'autorità, la direzione o la sorveglianza possono derivare tanto da relazioni familiari, quanto da relazioni di educazione, d'istruzione, di custodia o di lavoro; tanto da disposizioni di legge o di regolamento, quanto da altre norme o precetti non in virtù di legale sanzione. La corresponsabilità della persona soprastante, agli effetti penali, è sempre egualmente e giuridicamente fondata: come, d'altro canto, la colpa della persona preposta non può escludere la responsabilità della persona sottoposta, che per proprio conto, e di propria iniziativa, commise il fatto in pregiudizio della legge. Non vi sarebbe ragione di escludere la responsabilità di quest'ultima persona, se non quando essa avesse agito in obbedienza all'ordine ricevuto da colui dal quale essa dipende, applicandosi in tal caso la norma comune del comando del superiore (art. 50, numero 1°). Ma anche qui devono farsi due riserve: la prima, che la legge, specialmente trattandosi di contravvenzioni, non può far luogo alla giustificante dell'obbedienza gerarchica se non quando il titolo e la ragione di questa provengono dalla legge medesima; la seconda, che la causa di giustificazione, fondata sulla presunzione che l'ordine legittimo dispensa il subordinato dal valutare la natura dell'atto comandato, non può essere invocata da colui il quale, prima di mandarlo ad effetto, fu diffidato, od anche soltanto avvertito dall'Autorità di non commettere il fatto in contravvenzione alla legge.

Questi principj si trovano enunciati nell'art. 57, il quale riprodurrà nella loro sostanza, ma in modo più semplice, le disposizioni analoghe del regolamento toscano di polizia punitiva (art. 16 e 17), del progetto approvato dal Senato (art. 492) e del progetto Savelli (art. 409).

## TITOLO V.

## DEL TENTATIVO

## L.II.

Art. 58.

Bella legge.

Letteri sottili che governano l'ardua materia del conato criminoso e la difficoltà di una definizione legislativa, che, deliroso di esattamente, risponda all'idea esigente della pratica giudiziaria, possono far dubitare se non sia meglio evitare qualsiasi definizione del conato. Ma la somma importanza della materia, il pericolo di interpretazioni diverse e la necessità di limitare l'arbitrio del giudice persuadono del bisogno di definire il tentativo. D'altronde, la definizione accolta nel Progetto è quella che usò dai lunghi studj fatti per gli sobietti precedenti, salvo lievissime differenze di forma, e risponde ai principj prevalenti nella scienza italiana, alle cui dottrine si deve la teoria del conato ed il suo maggiore svolgimento.

È incontrastato che all'essenza del tentativo criminoso è necessario: 1°) che vi sia nell'agente l'intenzione diretta a commettere un delitto; 2°) che con atti esteriori idonei esso ne abbia intrapresa l'esecuzione; 3°) che circostanze fortuite e indipendenti dalla sua volontà abbiano impedita la consumazione del delitto.

Nei fatti *colposi* e nei reati *preterintenzionali* non può mai trovarsi la figura giuridica del conato; per contro, è possibile nei *delitti d'impeto*, ove si riscontrino in essi sicuramente l'estremo intenzionale proprio del tentativo. Non è possibile nei reati colposi, perchè è inconciliabile con l'essenza loro l'intenzione diretta all'effetto avvenuto, il quale riconosce bensì la sua causa in un fatto voluto, ma non commesso ed il fine di produrre l'effetto dannoso che ne derivò. E nei delitti d'impeto, se è vero che le passioni, invadendo l'animo, ne precipitano le determinazioni, ciò non toglie necessariamente la possibilità del tentativo; nè la difficoltà della prova per discernere l'intenzione diretta all'esecuzione di un dato maleficio è una buona ragione per disarmare la legge e rendere incompleta la tutela giuridica. La legge penale non può occuparsi di una o di altra contingenza di fatto; essa deve soltanto determinare in che consiste l'elemento intenzionale del conato, salvo poi al giudice il dovere di valutare con prudenza il complesso delle risultanze di fatto per decidere, ad esempio, se il delinquente, che forse per moto improvviso, mirava all'omicidio.

Non è eredito tuttavia opportuno, come non lo ereditero i miei egregi antecessori, che questi principj fossero esplicitamente consacrati nel Codice.

Nell'intento di segnare un confine all'arbitrio del giudice, il progetto del 1868 aveva adottato il principio enunciato nell'art. 44 del codice penale toscano, allargandone il concetto, e stabilito (art. 56) che, *quando non sia provato a quale fra più reati, o a quale fra più fatti dannosi di un medesimo reato, fossero diretti gli atti eseguiti, il penale che fossero diretti al reato meno grave o all'effetto meno*

<sup>1</sup> La scuola italiana è unanime nel respingere il concetto di una *culpa adempta*. In Germania l'Hepp (Archivio di dir. crim., vol. XVII, pag. 35) tentò ingenuamente di riascitarlo; ma è respinto dai più dotti giuristi: Berner (Trattato di diritto penale, § 103); Mittra (sist. degli Scritti germanici, vol. I, pag. 226, § 8); Kersch (Sviluppo dei principj del diritto penale, pag. 230 e segg.); Zachariae (La dottrina del tentativo, vol. I, n° 53), ecc.





se la *meta optata criminis* non può assolutamente raggiungersi, il cammino percorso non può dirsi incominciamento dell'esecuzione del delitto.

Per tali ragioni potrebbe sembrare superfluo inserire nella definizione del tentativo il concetto della identità, il quale è implicito nella frase: *chiunque con atti esteriori è intrapresa l'esecuzione del delitto*, non potendosi intraprendere l'esecuzione di ciò che non si può eseguire. Ma l'importanza del principio ed i bisogni della pratica mi persuasero della convenienza di aggiungere l'attributo *idem*; accogliendo così la dizione del progetto del 1877 (articolo 61), conservata nei successivi <sup>1</sup>.

Parmi in tal modo di avere adottata una locuzione da cui scaturisce limpido il concetto dell'elemento fisico del tentativo, e preferibile a quella del *cominciamento di esecuzione*, accolta nei progetti stessi. Imperocchè, col l'enunciare che atti *esteriori* non possono qualificarsi se non quelli con i quali si è *intrapresa l'esecuzione* del delitto, è determinato chiaramente che deve trattarsi degli atti costitutivi della essenza del delitto preordinato.

Alla obiettività giuridica del reato tentato importa, infine, che l'agente non abbia di proprio impulso, ma per circostanze fortuite e soprattutto indipendenti dalla sua volontà, compiuti tutti gli atti necessari a consumare il delitto che aveva intenzione di commettere. A questo estremo si connette da una parte la teorica della desistenza (art. 60); e dall'altra la differenza specifica fra il reato tentato ed il reato mancato.

Per questa ragione appunto che il reato è rimasto incompiuto, e che perciò esso è obiettivamente imperfetto, è dottrina comunemente ricevuta che la pena dovuta al suo autore sia diminuita; e lo sia in proporzioni tali da consentire al giudice di adeguarla alla varia gravità dei casi, ed in ispecie secondo che gli atti eseguiti siano rimasti più o meno lontani dalla consumazione. A tal uopo il progetto dispone che la pena stabilita per il reato consumato sia diminuita dalla metà ai due terzi.

Delitto mancato.

### LIII.

Art. 59.

Conforme a tutti i precedenti schemi ed ai codici italiani vigenti, è conservata la figura del *delitto mancato*.

Vi sono bensì alcuni, anche in Italia, che ritengono preferibile seguire l'esempio della maggior parte dei codici stranieri <sup>2</sup>, e non considerare disincentivo questa forma criminosa. Ma conseguenza di questo sistema sarebbe la partecipazione della pena del reato tentato e del mancato, mentre ad un maggior pericolo d'esser comminata una pena maggiore; e la eventualità di veder punito più gravemente l'autore del reato tentato che quello del mancato, mentre *optima lex est quae minimum relinquit arbitrio iudicis*.

Per concordare pronunzio della scienza, gli elementi giuridici del reato mancato sono: 1°) che l'agente si sia proposto il fine di commettere il delitto; 2°) che abbia

<sup>1</sup> Progetto mio del 1883 e progetto Savelli (art. 55); progetto Perrina (art. 56); progetto della Commissione della Camera 1885, e progetto Tajani (art. 47).

<sup>2</sup> Nei codici di Berna (art. 30 e 33), del Belgio (art. 31 e 33), di Zurigo (§§ 34 e 36), dell'Impero germanico (§§ 43 e 46), di Ginevra (articolo 5 a), dell'Olanda (§§ 30 e 38), del Lussemburgo (art. 42 e 46), dell'Olinda (art. 45 e 46) non si legge la distinzione fra reato tentato e mancato.

compiuto tutti gli atti necessari alla sua consumazione; 3°) che questa non sia avvenuta per circostanze fortuite e indipendenti dalla sua volontà. Il primo ed il terzo estremo sono comuni al reato tentato; il secondo forma la caratteristica del reato mancato.

Tali estremi sono compresi appunto nella nozione che ne dà il Progetto, la quale è sostanzialmente conforme a quella accolta dagli On. Mancini, Savelli, Perrina, dall'ultima Commissione e dall'on. Tajani, salva la necessaria coordinazione con la definizione data innanzi del semplice tentativo, ma differisce da quella del progetto approvato dalla Camera nel 1877, principalmente per la soppressione dell'inciso — e dal suo modo di essere — che vi era inserito dopo le parole — *indipendenti dalla sua volontà*.

Questo inciso io avevo accettato nel mio progetto del 1883; ma, in seguito alla soppressione avvenuta nei quattro progetti posteriori, mi sono persuaso che fosse opportuno di non ripristinarlo. Infatti è da osservare che il modo di operare del colpevole si rannoda sempre e non può quasi mai scendersi dalla sua volontà: di guisa che, se egli si agito in un dato modo, vuol dire che questo modo non era affatto *independente dalla sua volontà*, e si rende perciò superfluo l'inciso medesimo. D'altra parte, siccome per la nozione del reato mancato fa d'uopo che siano stati compiuti tutti gli atti *necessari*, il solo significato di questo vocabolo basta ad eliminare il pericolo di errori. Per ultimo, non trattasi già di completare un concetto giuridico, ma solamente di stabilire su una dizione, superflua a rendere il concetto sostanziale del reato mancato, non sia inopportuna, e non possa per avventura ingenerare pericoli maggiori di quelli che si vorrebbero con essa evitare. Ora, la dottrina del delitto mancato, difficile per gli stessi studiosi del diritto, con l'inciso surriferito, riuscirebbe poco chiara nella sua applicazione, e quindi pericolosa in sommo grado nel giudizio per giurati. Potrebbe così far trionfare abilmente una interpretazione ripugnante al senso intimo ed al fine della legge, sostenendo, ad esempio, in un mancato omicidio con arma da fuoco, che la causa dell'osto fallito derivò dal modo di operare dell'agente, per non avere egli esattamente presa la mira, o per non aver investito la vittima con una seconda esplosione.

Quanto alla penalità, se non può negarsi che nel delitto mancato e nel consumato ricorre una parità d'intenzione criminosa, non è men vero che nell'uno si aggiunge l'evento delittuoso, che fa difetto nell'altro. Non è quindi mitezza, ma ragione rigorosa di giustizia che persuade il legislatore ad imputare e punire meno l'autore del delitto mancato. Né si opponga che, così dispendioso, si attribuisca alla circostanza fortuita, che distorse l'evento, la funzione di scusa; perchè, se il delitto non fu consumato, ciò basta per poter sostenere che l'ordine sociale è stato meno gravemente turbato, e che la pena deve essere quindi minore. Di più, nella stessa guisa che si pone a carico del delinquente l'evento fortuito che superò le sue previsioni, è giusto che in suo favore si tenga del pari calcolo di quello che deluse le previsioni medesime.

Quindi il Progetto statuisce che il colpevole di delitto mancato è punito più che se il delitto fosse soltanto tentato, ma meno che se fosse consumato, e precisamente con la diminuzione di un sesto.

### LIV.

Art. 60.

Desistenza.

Affinchè si punisca l'autore di un tentativo è necessario che l'intenzione di delinquere sia rimasta perseverante per tutti gli stadi del cammino criminoso. E però, allorchè l'azione si è arrestata per volontà dell'agente, vien meno la malvagia



intenzione, e sarebbe ingiusto punirlo per la direzione dei primi atti verso un fine delittuoso, quando l'agente, innanzi che si verificasse l'evento che era in suo potere di produrre, dà una diversa direzione alla propria volontà ed all'opera propria. Né si può opporre la difficoltà di provare che il pentimento fosse sincero e che non avrebbe stata ripresa l'opera criminosa; perocchè in tal modo si confonderebbero il magistero morale ed il magistero punitivo.

Anzi, poichè rispetto all'imputabilità del conato debbono, per la sua indole stessa, prevalere le ragioni d'imputabilità politica, non può negarsi che un tentativo, reso inefficace ed innocuo per volontà del suo medesimo autore, è scevro di pericolo sociale; e che è debito di prudente legislatore stimolare il recesso dal delitto, allorchè la pena non agisca sull'animo del delinquente come spinta alla completa violazione della legge. Né questo è un patteggiare coi malfattori, perchè, ove gli atti eseguiti esauriscano per loro stessi gli estremi di un delitto, l'agente non va immune da pena, ma vien punito per quel delitto che è della specie consumata: *quod factum, infectum ferri nequit*.

Ed è ciò che, conformemente a tutti i progetti anteriori, dispone l'articolo 60 rispetto alla desistenza volontaria. Si è invero disputato se la desistenza, perchè sia efficace, debba essere spontanea, ovvero se basti che sia volontaria. Questa seconda però è l'opinione prevalente, il perchè non appartiene alla giustizia punitiva indagare i motivi intimi delle azioni umane, e se il desistente fu, o non fu, il risultato di un virtuoso sentimento dell'animo; si perchè si chiederebbe al desistente una prova che spesso egli non potrebbe offrire, e che i giudici non avrebbero di sovente il mezzo per accertare. Ad escludere quindi la punibilità di chi è soltanto tentato un delitto è sufficiente che la consumazione del delitto sia stata sospesa per cause non indipendenti dalla volontà dell'agente: in corrispondenza alla nozione del tentativo punibile.

## LV.

Condiversità.

Art. 61.

So, come si è detto, sono elementi dell'imputabilità del tentativo la malvagia intenzione di commettere un delitto e il pericolo immediatamente corso dal diritto minacciato, ne deriva che il tentativo non è ammissibile nelle contravvenzioni. O, infatti, si a riguardo all'elemento intenzionale, e non è necessario che le trasgressioni, per essere incriminabili, siano commesse con pravitè d'intenzione. O si a invece riguardo all'elemento materiale, e, quando pure il fatto sia stato commesso con animo di violare la legge, il concetto del tentativo non è applicabile per difetto di pericolo corso; poichè nel fatto di una trasgressione si ravvisa un pericolo *possibile*, non un pericolo corso. E, ad ogni modo, gli atti di contravvenzione giustificherebbero, per la loro tenuità, l'azione del magistero punitivo.

<sup>1</sup> Così la Cassazione di Torino è recentemente decisa (16 febbraio 1887: *Riv. Pen.*, vol. XXV, pag. 418) che, allorchè si possa parlare di coazione, è necessaria una causa la quale impedisca, se non materialmente, almeno moralmente, dal continuare l'opera intrapresa; e vi è pericolo di desistenza volontaria del tentativo di libello famoso quando l'autore, posto dal tipografo al bivio o di pubblicare lo stampato col suo nome, o di sospendere la pubblicazione, rifiuta di apporvi il nome, per cui il tipografo non dà corso ulteriore alla tiratura.

<sup>2</sup> Anche la giurisprudenza è affermata che non è punibile il tentativo di contravvenzione: Cassaz. di Torino, 14 novembre 1884 (*Riv. Pen.* vol. XIX, pag. 104); Cassaz. di Roma, 29 ottobre 1889 (*Legge*, 1889, vol. I, pag. 678).

D'onde la disposizione dell'articolo 61, la quale trova il suo riscontro nel § 1 del regolamento di polizia punitiva per la Toscana, nei progetti antecedenti <sup>1</sup> ed in parecchie legislazioni straniere.

## TITOLO VI.

## DEL CONCORSO DI PIÙ PERSONE IN UNO STESSO REATO

## LVI.

Concorsi.

Art. 62.

Sono canoni ormai incontriversi nella dottrina e nella legislazione: che tutti coloro, i quali concorrono in uno stesso reato, siano in massima responsabili del reato medesimo, come se ciascuno l'avesse da solo commesso; che in questa solidarietà, tutta speciale al diritto punitivo, si distinguano due categorie di compartecipi, l'una dell'autore principale, e dei correi, se gli autori sono più, l'altra dei complici, per differenziare tra loro il grado della responsabilità penale, secondo la misura del rispettivo volere ed operare.

A tali due canoni si conformarono, naturalmente, i vari progetti del nostro Codice; ed anche in questa parte io non avea quindi che da mettere a profitto gli studi fatti sin qui.

Ma, per quanto i principj siano per loro stessi semplici ed incontriversi, quando si abbia da farne l'applicazione e da sondaarsi ai particolari si presentano non lievi difficoltà. Così, infatti, avviene in questa materia, quando si tratta di stabilire quali compartecipi si debbano classificare tra i correi, quali fra i complici, e di definire le caratteristiche dalle quali riconoscersi l'una o l'altra forma di partecipazione.

A vero dire, così nel codice sardo come in quello toscano, sono determinate abbastanza esattamente, salva la diversa nomenclatura, le due forme della correatà e della complicità, con le loro suddivisioni della società e del mandato, della istigazione e dell'aiuto.

<sup>1</sup> Regolamento di polizia punitiva compilato dalla Commissione del 1868, art. 11; e quello della Commissione del 1870, art. 12; progetto del Senato, art. 400; progetto del 1883, art. 412; progetto Savelli, art. 407.

<sup>2</sup> Codice olandese, art. 46; codice penale svedese per le contravvenzioni, articolo 20. Anche il codice germanico non punisce mai il tentativo nelle contravvenzioni.

<sup>3</sup> Secondo il codice penale toscano è considerato autore o coautore del delitto chiunque lo è alleato od è cooperato direttamente all'esecuzione, e chiunque, per via di mandato, di minacce, di ricompense date o promesse, d'abuso d'autorità o di potere, o in altro modo, è stato causa del delitto, dolosamente istigando l'agente a formare la risoluzione di commetterlo (art. 49, a, b). I complici sono designati poi col nome di *auxiliatori*, ed in essi comprendonsi quanti facilitano o fortificano in altri la risoluzione di commettere il delitto o forniscono o indicano i mezzi per commetterlo, o indirettamente ne agevolano l'esecuzione, o avendo, prima del fatto, prestato un soccorso per assicurare il frutto o eludere le investigazioni dell'autorità, prestano questo soccorso dopo il fatto medesimo (art. 55).

Il codice penale sardo distingue invece fra agenti principali (art. 102) e complici (art. 103). Fra i primi comprende il mandante, chi induce altri al delitto con doni, promesse, minacce, ecc., e coloro che immediatamente concorrono con l'opera loro all'esecuzione o prestano aiuto efficace nell'atto della consumazione; e nella pena li parifica agli autori (art. 104); mentre fra i secondi annovera gli istigatori o consiglieri, e coloro che procurano i mezzi o sostentamente prestano aiuto o assistenza all'autore del reato nei fatti che lo sono preparato, facilitato o consumato (art. 105).

Importava però riassumere in norme più sintetiche e meglio ordinate le disposizioni sull'argomento. Ed a questo intento mirarono i successivi abbozzi del nuovo Codice. In un punto solo pare a me ch'essi mancassero forse di esattezza scientifica; comprendendo, cioè, fra i complici anche i mandanti ed altri simili compari, i quali sono la causa prima ed efficiente del delitto e che gli scrittori muoverano concordemente fra gli autori principali ed i correi; sebbene ciò non avesse pratiche conseguenze, perchè poi, nella pena, si paraggiavano a questi ultimi<sup>1</sup>.

Il progetto approvato dalla Camera nel 1877 aveva introdotta un'altra innovazione, conservata negli scritti successivi; quella di collocare tra i complici anche i *cooperatori immediati*, che nei codici vigenti e nei progetti anteriori figuravano tra gli autori del reato, ossia erano *considerati* come colpe.

Questo tocchiamo ora una logica conseguenza dell'aver chiamati *autori*, come nel codice toscano, coloro che anno parte principale nel reato; ed autori, inverso, non sono coloro che *cooperano* al delitto commesso da altri, come nel caso di colui che tien ferma la vittima mentre l'altro la colpisce. Ma, nello stesso modo che il senso comune non fa distinzione fra questi due, la ragione scientifica delle cose ci ammaestra che, se il primo non è propriamente autore della strage, è tuttavia un compartecipe così essenziale che appunto vuol essere noverato fra i correi; fra coloro, cioè, che devono incorrere nello stesso grado di responsabilità e di pena che l'autore principale.

D'altronde, non pare che in questa parte del Codice, dove si tratta del *concorso di più persone* nel delitto, si debba definire chi sia l'autore del medesimo, il quale s'intende di leggeri non poter essere che l'esecutore immediato dell'atto che lo costituisce. Qui si deve soltanto stabilire chi, essendo più i partecipanti, sia da reputarsi *esecutore*, cioè *correo*, e chi da reputarsi *complice*. E nell'attuale Progetto, che sostanzialmente, ripeto, non discosta dai precedenti, si mosse da questo concetto nell'ordinare le disposizioni contenute negli ordini artt. 62 e 63, il primo dei quali definisce i correi ed il secondo i complici, omettendo però, per le ragioni generali di metodo già esposte, la denominazione giuridica.

Coerentemente a tali principi, sono considerati alla stessa stregua gli *esecutori* ed i *cooperatori immediati* (art. 62, prima parte), in conformità di quanto dispone anche il codice toscano.

<sup>1</sup> Sull'esempio del primo progetto De Falco (art. 115, n° 1°), il mandante venne compreso fra i complici nei progetti del 1868 (art. 62, n° 1°, del 1870 (art. 61, n° 1°), Vigliani (art. 76, n° 1°, senatore (art. 76, n° 1°) e Mancini (art. 73, n° 1°).

Quanto alla pena, il progetto De Falco stabiliva, senza distinzione, che ai complici fosse applicata quella dell'autore, opequivolva senza la loro cooperazione non sarebbe stato commesso il reato; ma, supponendo il caso di complicità non necessaria anche per il mandante, per il provocatore, e per chi concorre immediatamente con l'opera al reato, limitava per essi ad un grado la diminuzione di pena, che era concessa agli altri complici nella misura da due a tre gradi (art. 116). Invece i progetti del 1868 (art. 63, § 1), del 1870 (art. 64, § 2), prevedendo pure la complicità non necessaria, separavano dagli altri complici il mandante e l'istigatore, per assegnargli sempre alla stessa pena stabilita per l'autore, salvo che questi avesse agito anche per motivi propri. E tale sistema fu poi seguito per il mandante, l'istigatore ed il provocatore dal progetto Vigliani (art. 77, § 1) e limitatamente al solo mandante dal progetto senatore (art. 77, § 1) e dal progetto Mancini (art. 74, § 1).

Nei successivi progetti scomparvero le denominazioni di autori e di complici, rimpiazzando però le rispettive definizioni, ed in quelle dei complici fu designato in prima linea il mandante, punto con la stessa pena stabilita per il reato commesso, salvo il caso dell'esecuzione tacita o in contumacia. Nei progetti del 1868, n° 1° (Pezzi n.° 1, artt. 60 e 61); progetti della Commissione parlamentare 1868, n° 1° (Tajani artt. 60 e 71).

Rispetto poi agli altri compari, cioè nel resto che si doveano egualmente collocare fra i correi, procurai di eliminare dalla definizione quanto potesse far credere che la loro partecipazione al delitto dovesse avere per esclusivo motivo un interesse od utilità propria. E questa cura è manifestata nella designazione di quella specie di partecipazione principale, col detto *morale*, che è l'istigazione o provocazione al delitto, i cui autori vogliono essere designati col nome di *autori intellettuali*. Costoro, come causa principale del delitto, sono puniti a pari degli autori fisici, cioè con la pena ordinaria stabilita per il delitto medesimo. Essi non sono causa morale, poichè, promovendo in altri la risoluzione criminosa, provocarono il delitto.

Per questi motivi non accolli il sistema di designare, con troppo minuziosa specificazione, quali autori intellettuali del delitto, coloro che avessero determinato altri a commetterlo per mezzo di *mandato*, di *doni*, di *promesse*, di *minacce*, di *abuso di autorità* o di *potere*, o di *artifici colpevoli*.

Tutto questo fornì speciali di istigazione indicano uno stesso concetto, agisca l'istigazione o non agisca per suo esclusivo interesse. Oltre a ciò, non sono altro che modalità della forma generale del mandato, ad eccezione degli artifici colpevoli. E per fermo, il mezzo dei doni e delle promesse, adoperato per indurre altri al delitto, non si differenzia dal mandato. Questo *modus sceleris* è una proposizione criminosa, fatta ed accettata per far eseguire il delitto nell'interesse esclusivo del mandante. Che questi sia valso, per conseguire l'ottenimento, di doni, di promesse, od anche soltanto delle relazioni di amicizia, il fatto non muta natura.

La *minaccia*, poi, non è che un mandato qualificato per il mezzo della *coazione*; e l'*abuso di autorità* o di potere, un mandato qualificato per il mezzo dell'*abuso medesimo*.

Quanto alla provocazione al delitto mediante *artifici colpevoli*, essa comprende casi, i quali non importano istigazione propria, ma *impropria*, al delitto. La vera provocazione al delitto è l'odio, giusta la proposizione principale che in proposito si legge nei citati progetti, se si è *determinato* altri a commetterlo *per odio*; il che significa, se in altri si sia fatta assere la determinazione criminosa. Ora, se taluno, allo scopo di commettere un delitto che non vuole o può consumare con le proprie mani, abbia con artifici indotti altri in errore sulla criminalità dell'atto, facendogli credere che non sarebbe violato il diritto di alcuno, o lo abbia ridotto in tale stato di ebbrezza da renderlo inconsapevole della criminalità del fatto, non si direbbe che egli abbia con quei determinati altri a commettere un reato, giacchè ogni risoluzione, anzi ogni intenzione criminosa, manca nella persona che è tratta in errore o trovata in istato di ebbrezza completa. Colui è un istigatore soltanto in apparenza, precisamente come se si fosse servito dell'opera di un pazzo, o delle forze cieche della natura: in realtà egli è il vero e solo autore, poichè chi ignora ed è ubriaco non può considerarsi che come uno strumento di cui il malfattore si serve per la esecuzione del maleficio. L'istigazione, come ogni specie di *res participatione*, suppone un autore doloso<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> E Manonetto illaquerando in inavvicinabile errore Leit onde tradidisse come un rumpo Tapica, autore dei suoi giorni, fra il vero e solo autore di quel paricidio. Questi suoi non appartengono alla presente ricerca, procedo in ciascuno di essi l'offesa fu prodotta da una violenta sola, o non da più: *Carri* (Vigani), *Torric*, c.ºj, XVII. — *Conf. Cararra, Programma*, n.º 428; *Manonetto, System*, etc. I, pag. 342, 343; *Boyer*, nel *Manuale di Bollucendardi*, § 10; *Liszt, Strafges.*, § 26; *Brusa, Suppl.*, § 181; e sulla stessa materia *Fraser, Artifici colpevoli*, di cui pure si serve il codice belga, abbia il senso ristretto della frode, della simulazione, dell'istigazione, di cui si fa uso per ingannare colui che si vuole indurre a commettere un



I progetti che precedettero quello della Commissione del 1876, a somiglianza dell'articolo 49 del codice toscano, non contenevano la menzione *artifex culpevoli*, ma avevano invece la frase: *o in altro modo*. Questa venne soppressa nel progetto della Commissione suddetta ed anche nei posteriori, sostituendovi quella degli *artifex culpevoli*, in conformità al codice del 1859.

In considerazione di ciò, e sull'esempio di repute legislazioni straniere<sup>1</sup>, sono state riassunte in una formula sintetica tutte le specie di correati per mandato od istigazione principale, dicendo che se ne rendono colpevoli coloro i quali *devo determinatisi altri* a commettere il reato. Tale formula parmi abbia il pregio di far risaltare la ragione essenziale di questa figura di correati, che sta appunto nell'essere causa efficiente del misfatto.

Ove poi l'esecutore materiale del reato lo abbia commesso anche per motivi propri, si avviliscono naturalmente, con l'antica dottrina dei giuristi italiani, la responsabilità di chi lo determinò a delinquere, e riesce chiara la ragione di diminuire la pena del mandante od istigatore; ciò che appunto statuisce il secondo inciso del capoverso dell'articolo 62, il quale riproduce una disposizione degli schemi precedenti.

## LVII.

Lombroso.

Art. 63.

Anche quanto alla partecipazione secondaria, o complicità, su cui dispone l'articolo 63, sono conservate nella sostanza le stesse disposizioni dei progetti anteriori<sup>2</sup>, salvo il coordinamento loro a quelle sulla correati. Si anno quindi tre forme

delitto. « Si può provocare, egli soggiunge, un'azione criminosa con macchinazione od artificio, sia ingannando l'autore sul carattere legale o morale di quest'azione, persuadendolo che non è impedita da alcuna legge, o che non è delitto nelle circostanze particolari che si presentano, o che è comandata dalla religione, dalla morale, dall'onore; sia intenzionalmente in errore relativamente ad un fatto, approfittando dell'errore di fatto, in cui egli versa per impegnarlo a commettere il reato »: *Principes généraux*, § 357.

L'art. 11 del codice penale portoghese annovera fra gli autori quelli che coattivamente o fraudolentemente inducono altri ad un delitto, distintamente da quelli che agiscono sull'altra volontà.

« Art. 11 del codice penale portoghese: « Sono autori: . . . 4° coloro che consigliano o istigano altri a commettere il delitto, nel caso in cui senza tale consiglio o istigazione non sarebbe stato commesso ».

« Art. 28 del codice di Basilea-città: « È punito come istigatore chi è intenzionalmente determinato il delinquente a commettere il reato. L'istigatore di un reato è punito come colui che lo ha commesso ».

« Art. 42 del codice di San Gallo: « Autore è colui che dà sé stesso a negoziato il delitto, ovvero è direttamente o per mezzo di altri istigato l'autore materiale ad eseguirlo ».

« § 59 del codice anglobresese: « È complice in un crimine o di un delitto consumato o tentato:

» 1° Chi è dolosamente determinato altri a commettere il crimine o delitto (istigatore) ».

« § 21: « Gli autori ed i loro istigatori sono puniti con la pena comminata al crimine o delitto consumato ».

« § 37 del codice svedese: « Se più persone concorrono per la effettuazione di un delitto, gli autori (autore materiale - *Thåder* - e istigatori) incorrono nella intera pena del delitto ».

« Il progetto De Falco definiva la complicità all'art. 115, nella forma della istigazione, delle istruzioni e delle direzioni date per commettere il reato (n° 4°), nell'avere procurato armi, strumenti, ecc., *sapendo loro che si destinano di forza* (n° 5°), ed in fine nell'assistenza o aiuto senonché nei fatti che avevano procurato, facilitato e consumato

di complicità: 1° morale; 2° materiale rispetto ai mezzi; 3° materiale rispetto agli atti.

La complicità morale si estrinseca col consiglio, con l'istigazione secondaria, col dare direzione, con l'incoraggiare, con tutto ciò insomma che non è causa determinante, ma che serve a *eccitare o rafforzare la risoluzione* di commettere il reato.

La seconda forma di complicità, vale a dire la complicità materiale rispetto ai mezzi, consiste nel *somministrare i mezzi per eseguire il reato*. E questa specificazione di ausilio criminoso fa intendere di per sé che, per conservare il suo carattere di partecipazione secondaria, deve avvenire prima dell'azione costitutiva del delitto, poiché, se fosse alla medesima concomitante, si avrebbe la *correati* designata nell'articolo precedente. Una forma analoga mi pare quella di *dare istruzioni* per commettere il reato; e perciò, staccandola dal 1° numero, la compresi nel 2°, insieme con la somministrazione dei mezzi.

Finalmente vengono i partecipanti per aiuto *materiale*, rispetto agli atti, cioè per cooperazione nel fatto, sempre però in via secondaria ed ausiliare. Essi sono definiti dal Progetto in modo conforme a quello seguito per gli altri complici. Così si è completata la nozione che si leggeva negli schemi precedenti, con l'indicare la ragione della loro particolare complicità, che consiste nel *facilitare l'esecuzione* del reato, e così riferire l'assistenza o l'aiuto da essi prestato non solo agli atti *precedenti e concomitanti* al fatto, bensì anche a quelli *subsequenti*, purché predisposti da un accordo anteriore.

I partecipanti secondari sono puniti con la metà della pena stabilita per l'autore e per i correati; ma una tale diminuzione non a luogo e se il reato senza il loro concorso non sarebbe stato commesso<sup>3</sup>. Tuttavia questa necessità del loro concorso deve guardarsi in astratto, non già in concreto, poiché, quando il reato è avvenuto, tutte le attività criminose che vi concorsero portarono un contributo senza del quale il reato non sarebbe stato commesso, essendo questo il prodotto del loro concorso: epperò in questo senso tutti i complici sarebbero complici necessari. Invece, se si faccia astrazione da questa necessità relativa, si scorge che vi sono dei complici senza l'aiuto dei quali il reato non sarebbe stato possibile. Così, chi presta l'arma non è, per lo più, un complice necessario, perché l'assassinio avrebbe potuto mancarsi di altra arma o anche non adoperarne alcuna; ma il farmacista, che fornisce il preparato velenoso, sarà quasi sempre complice necessario nel velenificio.

Il reato (n° 6°). E questa definizione fu scelta dai progetti del 1868 (art. 60, n° 2°, 3°, 4°) e del 1870 (art. 61, n° 2°, 3°, 4°), i quali però nella complicità morale compresero il « consiglio dolosamente dato » ed il precedente accordo o promessa di favoreggiamento (art. 60, n° 2°, art. 61, n° 2°). Così passò nel progetto Vigliani, nel progetto senatorio, in quello della Commissione interministeriale del 1876 (art. 58, n° 3°, 4°, 5°) e nel progetto Mancini (art. 73, n° 2°, 3°, 4°). Nello schema approvato dalla Camera dei Deputati (1877) fu tolta dalla definizione della complicità morale la designazione specifica del *concordato o promessa favoreggiamento*, comprendendosi invece con forma più ampia chiunque avesse « facilitato o fortificato in altri la risoluzione di commettere il reato » (art. 66, n° 2°). Questa modificazione, conservando nel rimanente le sue esatte delimitazioni, venne accettata nei progetti del 1881, Savelli I, Pessina (articolo 65, capov. 1°) e nei progetti della Commissione parlamentare (1883) e Tajani (art. 71, n° 1°).



## LVIII.

Circostanze personali.

Art. 68.

La responsabilità del partecipi in un reato è in ragione delle conseguenze che sono dolosamente causate, e pertanto essi non debbono rispondere della violazione di legge seguita se non proporzionalmente all'estensione ed alla gravità con cui l'anno voluto. Se questo principio, che è pure il principio generale dell'imputazione dolosa, è fondata la misura della imputazione ai partecipi delle circostanze aggravanti la pena.

Ora è da osservare innanzi tutto che, nella materia della partecipazione, non va tenuto conto di quelle circostanze personali che servono a costituire, anziché ad aggravare il reato, come sarebbe nell'adulterio la qualità di coniuge.

Ne giova tener conto di quelle circostanze personali le quali escludono la responsabilità penale. Ed invero, se il fatto fosse commesso, ad esempio, da un minore degli anni nove o da un pazzo, coloso, i quali lo avessero istigato od eccitato a commettere il maleficio, non sarebbero partecipi al reato, ma autori di esso.

Se poi le circostanze sono tali che, senza escludere l'imputabilità, escludono soltanto la pena, per ragioni speciali, come avviene nel furto commesso da persona della famiglia, la legge espressamente provvede a che l'imputabilità di uno dei partecipi non si estenda agli altri. Ma, quando anche la legge non vi provvede in tal modo, ciò risulterebbe nondimeno ben chiaro dalle regole generali sul concorso di rei.

Non importa nemmeno far cenno di quelle circostanze personali che diminuiscono la responsabilità dell'autore, quali la minore età, la provocazione e simili. Nessuno è mai pensato che l'esistenza delle circostanze diminuenti influisca sulla imputazione dei complici; giacché i complici, che hanno agito non in presenza della loro imputabilità, sono comunicati al delitto la presenza della forza morale propria della loro azione; e non possono perciò valersi di quella diminuzione di imputazione che risiede in una causa esclusivamente individuale all'autore, la quale nulla è contribuita a modificare il loro dolo.

Per queste considerazioni è stinato inutile tener parola, come facevano i progetti anteriori, delle circostanze che escludono o diminuiscono l'imputabilità, e quindi la pena; o perciò fatto cenno soltanto delle circostanze che aumentano la responsabilità e quindi aggravano la pena.

E a questo proposito non è esitato ad ammettere, sulle tracce dei progetti precedenti, della dottrina e della patria giurisprudenza, il calcolo diverso delle circostanze personali, secondo che servono o non servono a facilitare il reato. In quest'ultimo caso, quando cioè non servono a facilitare il reato, siccome non riguardano che la persona dell'agente, e non esercitano alcuna influenza sull'azione dei partecipi, non sono comunicabili. Lo sono invece nel primo caso, quando giovano cioè all'esecuzione del reato, e quindi si raggiungono l'intento criminale comune ai partecipi: tale è la qualità di domestico nel furto. Il reato si può ben dire che si faite circostanze personali, messe a profitto da tutti i partecipi, e si trasformano in condizioni del fatto, condizioni reali ad ogni delle circostanze materiali.

Ma, affinché le circostanze personali siano comunicabili ai partecipi, occorre anche il concorso dell'elemento morale: è necessario, cioè, che i partecipi stessi ne abbiano conoscenza al momento della loro cooperazione nel reato.

La corrispondente disposizione del progetto Mancini, rimasta invariata nei successivi, in luogo della semplice conoscenza, richiede che i partecipi abbiano saputo profittato della circostanza. Ma codesta sembra una condizione assu-

perius, quando già si richiede che la circostanza abbia servito a facilitare il reato. Se la circostanza giova all'esecuzione di questo, a fu conosciuta dal partecipi nel tempo della sua cooperazione, è implicito che egli, nella sua qualità di partecipi, ne trasse profitto.

Sono quindi ritornati volontari, in questo punto, al progetto senatorio, ritenendo sufficiente la conoscenza della circostanza nei partecipi, purché esistesse « nel momento in cui anno commesso il reato o vi anno avuto parte », per ammettere la comunicabilità.

## LIX.

Circostanze materiali.

Art. 68.

Rispetto alle circostanze materiali aggravanti, il principio legislativo è che nessuno risponde del fatto da esso voluto, non di quello voluto dal reo; e che quindi la circostanza materiale aggravante rimane a carico di colui che ne fa autore, o non si estende agli altri. Ma qui pure deve stabilirsi che, se il partecipi, nel momento dell'azione o della cooperazione continuativa della sua rete, ebbe conoscenza della circostanza materiale posta in essere dall'altro partecipi, non possa evitare la comunicabilità. E ciò perchè la conoscenza preventiva avviano la presuppone che egli vi abbia aderito e l'abbia perciò voluta; mentre, se non l'avesse voluta, avrebbe dovuto desistere dal cooperare nel reato.

Nello schema Mancini e in tutti i successivi, compreso il mio del 1883, le circostanze materiali non erano ritenute comunicabili che in tal caso. Ma, riassumendo la questione, a me parve che meglio provvedessero i progetti anteriori (1868, 1870, Vigliani e senatorio), per i quali la comunicabilità si applicava anche nel caso in cui, pur non essendo le circostanze state previamente conosciute, fossero prevedibili per loro natura, come era detto nel progetto del 1868.

Fu osservato in contrario che la prevedibilità di un effetto non può costituire in dolo l'agente, ma può soltanto farlo risponderne di colpa. Questa obiezione però sarebbe fondata solo allora che dalla ipotesi ed astratta prevedibilità si facesse esclusivamente dipendere la responsabilità del partecipi per il fatto altrui, il quale sarebbe in tal guisa collegato al fatto proprio da un nesso troppo fragile.

« Richiava espressamente e senza distinzione di la comunicabilità delle circostanze materiali dai codici di Spagna, Ungheria, Ginevra, Canton Ticino, Olanda. Il codice di Germania non parla di circostanze personali, ma di qualità e rapporti personali; e in base a ciò Gröyer (*Grundriss*) dice comunicabile la pederestazione. Il Berne poi (*Lehrbuch*) critica il detto codice germanico, perchè, secondo il sistema dello stesso, i reciproci effetti delle diverse qualità personali sulla punibilità non riescono pienamente valutati, e suggerisce che a tale inconveniente si possa nella pratica provvedere, valutandosi quegli effetti nella misura della pena. E Lixz osservò che una tale comunicabilità è una conseguenza del concetto di considerare la partecipazione non più come un delitto proprio del partecipi, ma come un concetto al delitto di un altro (*Duichke Strafrecht*, § 37, II, 1).

Il codice penale del 1869 dichiara non comunicabili ai partecipi le circostanze personali (art. 105). Ma, nell'applicare tale disposizione, nella giurisprudenza si sono distinte le circostanze personali che facilitano l'esecuzione del reato da quelle che non lo facilitano, considerandosi le prime come essenzialmente materiali o reali, e perciò imputabili ai partecipi. Così la Cassazione di Palermo è d'otto circostanza reale comunicabile la domesticità nel furto (23 agosto 1886, *Presidenzial*), non che la premeditazione (11 luglio 1881, *Cataldo e Napoli*); e la Cassazione di Firenze (31 dicembre 1874, *Roma*, e 22 aprile 1874, *Passa sul Pammaturo*) e quella di Torino (13 luglio 1881, *Guidada*, 16 novembre 1882, *Zaccarino*) anno, in generale, stabilita la massima che le qualità personali, conosciute, ben intese, dai complici, si comunicano sempre quando siano servite di mezzo al delitto.

Ma quando vi si coordini, meglio esplicando, l'altro concetto posto innanzi nello schema del 1888, che, cioè, l'evento più grave debba essere *conseguenza diretta del reato concertato*, come è detto nell'articolo 65 del Progetto attuale, allora il nesso si concreta nella positiva ed immediata relazione tra causa ed effetto, tra il fatto del partecipe e quello dell'autore della circostanza aggravante. E pertanto, come dolosa è la causa, così è doloso l'effetto, se non preveduto, ben facilmente prevedibile quale *naturale conseguenza* della causa stessa. Non deve quindi rispondere il partecipe, salva la discrezione del giudice nel commisurare la pena, specialmente in considerazione della maggiore o minore malvagità dimostrata dal reo.

Le circostanze materiali si devono imputare al partecipe, che ne ebbe cognizione e che le poté prevedere come conseguenza naturale del fatto concertato, non solo nel caso che si accompagnino al delitto quasi semplici aggravanti, ma in quello altresì in cui *facciamo mutare il titolo del reato*, cioè quando formino un elemento costitutivo di altro reato.

In questo senso modesto disponeva il progetto del Senato (art. 70, § 2), che però usava una diversa locuzione, forse meno precisa dell'attuale. Ma, benché nel progetto della Commissione del 1876, a cui noi succedemmo, si disponesse diversamente, stabilendosi che in tal caso la estensione non dovesse aver luogo<sup>1</sup>; tuttavia io non posso non associarmi alle idee prevalse nel progetto senatorio.

Mi sembra infatti che il mutare titolo nel reato sia speso una eventualità di poco momento, quando il fatto per sé medesimo non muta di natura; mentre non raro volte la legge, per considerazioni affatto estranee, attribuisce alle circostanze questo effetto di modificare il titolo del reato. Così, ad esempio, la rapina (art. 385), pur non variando nell'essenza sua, tanto soggettivamente quanto oggettivamente, trapassa in latrocinio (art. 357, n. 5<sup>a</sup>). Ora, se da più sedi fu concertata una rapina, e, per effetto della resistenza opposta dall'agredito e della coltellata che ne seguì, questi rimase ferito ed ucciso, tutti devono rispondere del più grave delitto di *lesione personale o di omicidio*, qualificati dal *factus laesi*, salvo che coloro i quali non si resero colpevoli della lesione personale o dell'omicidio abbiano separata la loro responsabilità da quella del compagno, desistendo dall'impresa criminosa, mostrando così di non volere che la violenza tramandasse in lesione o in omicidio.

Ciò parmi giusto, poiché la lesione o l'omicidio non è che un effetto ulteriore e consequenziale della violenza, la quale è caratteristica della rapina; non è che uno svolgimento dello stesso mezzo adoperato all'intentivo fine; non è insomma che la *conseguenza diretta* della rapina concertata. Ed ora questa connessione sia espressamente preveduta dalla legge, e, nell'attuale Progetto, rimane escluso il pericolo di erronee ed esorbitanti applicazioni<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> La Commissione ministeriale del 1876, modificando il testo senatorio, aveva stabilito che, « quando le circostanze materiali costituiscono per sé stesse un reato, non neppure con gli altri o complici del medesimo »; nel progetto Mancini fu detto, completando la disposizione: « quando le circostanze mutano la natura del reato o costituiscono, ecc. »; e tale si mantenne negli schemi successivi. Così era esclusa la comunicabilità di tali circostanze materiali anche nell'ipotesi che fossero consistite dai partecipi nel momento della loro cooperazione.

<sup>2</sup> È però da notarsi che nel progetto senatorio non si richiedeva che, per essere comunicabili le circostanze materiali, oltre che prevedibili, dovessero costituire una conseguenza diretta del reato concertato.

<sup>3</sup> Analogamente al sistema del progetto dispongono i codici penali di: Frisingo (art. 45 e 36), di Grecia (art. 38 e 36), di Vaud (art. 42 e 43), del Ticino (art. 67), di Olanda (art. 47 e 49), di Berna (art. 37), di Ginevra (art. 41). Limitano la comunicabilità

## TITOLO VII.

DEL CONCORSO DI REATI E DI PENE

## I. X.

Art. 66 e 72.

Vi è concorso di più reati o quindi concorso di più pene quando di più reati sia imputato lo stesso individuo; argomento questo importante e delicato, in specie quando si tratta di pene restrittive della libertà personale.

Sul modo di regolare questo concorso può dirsi che oramai non vi sia dissenso tra gli scrittori. È rigettato il sistema dell'*assorbimento*, che si risolve nell'impunità per i reati minori, poiché in forza di esso non vi dovrebbe applicarsi che la sola pena dovuta per il reato maggiore. È rigettato del pari quello del *cumulo materiale*, che va all'eccesso opposto di applicare tanto pena quanti sono i reati concorrenti (il che porta talora a pene infinita assurde, perché di durata inapplicabile) e non tiene conto del carattere più affittivo che riveste una pena la quale si sconti dopo averne già scontata un'altra. Tutti sono invece d'accordo nel ritenere che il solo sistema possibile e legittimo è quello che suol chiamarsi del *cumulo giuridico*.

Il fondamento di quest'ultimo sistema è quello stesso del cumulo materiale; *tot poenae quod delicta*; ma inteso a temperarne gli effetti, o riducendo le varie pene applicabili per i diversi reati, o esasperando la pena più grave in relazione alla specie e alla durata di quella meno grave dovuta per il reato minore.

I vigenti codici italiani, come la maggior parte degli stranieri, ondeggiano fra i tre sistemi anzidetti.

bilità delle circostanze materiali ai partecipi che ne abbiano scienza nel momento della loro cooperazione le leggi penali di Malta (art. 41) e il codice di Zurigo (§ 38). In altri codici non vi è esplicita disposizione in argomento.

<sup>1</sup> Il *cumulo materiale* delle pene è stabilito dal codice di New-York (§§ 694, 695) come pare da molti altri codici americani; e quale base di computo è prescritto dal codice spagnolo (art. 58), dal relativo progetto di riforma (1884, art. 110), dai codici di Svezia (6, 4, § 6 e sezz.) e di Olanda (art. 37), i quali però pongono limiti a questo cumulo. Così pure è adottato come regola dal progetto inglese del 1880; ma, qualora ne derivi una condanna alla prigione per due o più anni continui, si fa luogo anche da esso al cumulo giuridico (*cumulative sentences*, sec. 18), che era stato proposto ad esclusione di ogni altro sistema nel progetto presidente (1878, sec. 14).

L'*assorbimento* delle pene è sancito dal codice francese e dalle leggi maltesi (articoli 38, 10), dal codice di Ginevra (art. 35), e prevale nelle disposizioni del codice belga (art. 61 e sezz.). Invece è stabilito soltanto come regola fondamentale, ammettendone contemporaneamente un aumento *facoltativo* della maggior pena inflitta, avvicinandosi di tal guisa al cosiddetto cumulo giuridico, nel progetto russo (1881, articoli 85, 86), nei codici di Ungheria (§§ 98, 101), dei Cantoni di Valais (art. 76), di Zurigo (§ 64), di Vaud (art. 64) e nel relativo progetto di riforma (1889, art. 55); oppure è prescritto che, applicandosi la pena più grave incorsa per i diversi reati commessi, si consideri la pluralità di questi per via indiretta come circostanza aggravante, onde si è un obbligatorio aumento di pena, corrispondente all'accennato cumulo giuridico, come appunto avviene nei codici dei Cantoni di Neuchâtel (art. 30), di Berna (art. 59), di Frisingo (art. 73); oppure più esplicitamente questo aumento è dichiarato obbligatorio secondo il sistema seguito dal progetto attuale e adattato dalla legge portoghese di riforma penale (1881, art. 69), dai codici del Cantone Ticino (art. 60, § 2) e di Germania (§ 74) e dal progetto austriaco (1880, § 78).



Il codice sardo del 1859, dopo di avere (articolo 107) dichiarato l'inerabile assorbimento delle pene temporanee in quella dei lavori forzati a vita, dispone (articolo 110) che, nel concorso di reati punibili con pene criminali, correzionali e di polizia, sia da applicare la sola pena criminale ordinaria, in cui resta assorbita la pena correzionale e di polizia: «*però la pena correzionale sia quella del carcere non minore di tre anni, la pena criminale sia accresce, ma non mai oltre la metà della durata della pena correzionale. Il principio del cumulo prevale nel concorso di più crimini importanti*» pene temporanee, poiché in tali casi è aumentata in varia misura la pena più grave (108 e 109). Non è tuttavia escluso interamente il cumulo materiale, inquantochè la multa e persino l'amenda, la quale è pena di polizia, possono essere inflitte insieme con le pene criminali (art. 111). Il sistema del cumulo materiale e del cumulo condizionato coesistono nel concorso di più delitti. Su questi importanti punti dello stesso genere, si applicano le pene corrispondenti a ciascun reato, purchè fra tutte non si ecceda della metà il massimo stabilito dalla legge per il genere di pena incorsa (art. 112). Se importanti pene di genere diverso, esse sono simultaneamente applicate, salva anche in questo caso la limitazione prescritta nel concorso di più pene dello stesso genere, e salva la riduzione a metà dell'una o dell'altra fra le pene del confino e dell'esilio locale, quando esse concorrono insieme (art. 113). E così pure per le contravvenzioni si fa luogo al cumulo materiale e al cumulo condizionato delle pene (art. 115).

Le stesse varietà, con qualche differenza di metodo, si riscontrano nel codice toscano, come risulta dagli articoli 73 e 74.

I vari progetti di codice che si succedettero seguirono un sistema più conforme a quello conosciuto col nome di cumulo giuridico, ma non in modo da escludere in taluni casi il cumulo materiale delle pene ed in altri l'assorbimento.

Il progetto del Senato disponeva che si applicasse, nel concorso di più crimini fra di loro, il massimo della pena maggiore, col *potestativo* aumento da uno a cinque anni; nel concorso di crimini e delitti, la pena maggiore, tenuto conto degli altri reati, col *potestativo* aumento da uno a cinque anni; nel concorso di delitti fra di loro, pure la pena maggiore, con un aumento non eccedente mai il doppio; nel concorso di delitti e contravvenzioni, la pena correzionale più grave, aumentandone la durata nello stesso limite del doppio; infine, nel concorso di più contravvenzioni, la pena per ciascuna di esse sino alla durata massima dell'arresto, che era di sei mesi (art. 80 ad 83).

Queste disposizioni presentavano alcuni inconvenienti, e cioè: di non distinguere costantemente il numero dei reati, nel determinare l'influenza del concorso; di rendere o troppo elevata la pena, nel caso di due crimini, con imporre l'obbligo di applicare il massimo della pena più grave, od effluvia l'influenza del concorso, quando molteplici fossero i reati ed il giudice non si valesse della facoltà dell'aumento; di essere eccessivamente severo nel cumulo materiale ordinato per le contravvenzioni.

Il progetto Mancini, sulla proposta della Commissione ministeriale del 1876, credette di correggere un difetto, adottando la disposizione del codice toscano, e prescrivendo che, nel caso in cui concorressero più crimini o più delitti, si applicasse la pena più grave, aumentata nei limiti rispettivamente determinati. Ma ciò trovava all'inconveniente di consentire, ad esempio, che nel concorso di due crimini i quali importassero ciascuno una pena da sei a dieci anni si potesse arrivare sino alla pena di ventimatre anni, che sarebbe stato il limite massimo rispettivamente determinato.

Nel progetto da me lasciato in corso di studio nel 1883, avendo adottato il

sistema della bipartizione, era necessario che modificassi le norme riguardanti il concorso; e quindi aveva diviso di distinguere in due categorie i casi di concorso, secondo che i delitti (a quali era limitato il Libro I) importassero pene eccedenti o non eccedenti tre mesi. Nella prima ipotesi, concorrendo due soli delitti non importanti il minimo della pena, si doveva applicare la pena più grave in misura superiore al minimo, tenuto conto dell'altro delitto; concorrendo più delitti, ove la pena fosse dovuta nel massimo per l'uno di essi, questa pena si poteva aumentare di un grado, o, se i gradi fossero esauriti, di due anni, ed anche di cinque, qualora i delitti importassero pene rispettivamente non eccedenti ed eccedenti cinque anni (art. 64). Nella seconda ipotesi si applicavano tutte le pene, senza poter eccedere la durata di cinque anni (art. 65).

Ma anche questo sistema, conservato nei progetti Savelli e Pessina (articoli 64 e 65), mi parve, riesaminandolo, suscettibile di miglioramento, perchè in qualche caso poteva reputarsi troppo largo l'apprezzamento lasciato al giudice, in altri soverchio il rigore del cumulo materiale.

Non avrei tuttavia potuto seguire, in questo punto, il progetto dell'ultima Commissione della Camera, che, essendo ritornata alla tripartizione, era stata quasi costretta a riprodurre le norme sul concorso quali erano state accolte nel progetto del 1877.

Oggi, però, la ripartita bipartizione dei reati e l'abolizione dei gradi nelle pene permettono di adottare un sistema di calcolo delle pene concorrenti che sembrami meno incerto, più giusto, e più rispondente ai fini della repressione di quelli adottati nei progetti anteriori.

Od nuovo sistema si conseguono questi due intenti: di evitare, da un lato, ogni cumulo assoluto di pene, e, dall'altro qualsiasi assorbimento puro e semplice della pena inferiore in quella superiore; ottenendosi ad un tempo che ciascun reato, anche minimo, pesi sempre sulla bilancia della giustizia, ed imponi, fin dove è possibile, un aumento di pena. Ciò non pertanto, più pene temporanee, qualunque fosse il numero dei reati concorrenti, non porterebbero mai ad una pena di così lunga durata, da equivalere nel fatto ad una pena perpetua, mentre la pena risultante dalle molteplici contravvenzioni non potrebbe mai trasmodare i confini che il legislatore crede propri ad esse.

Prescindendo adunque da ciò che in conformità ai progetti anteriori è disposto intorno al concorso di più pene, una delle quali sia quella dell'ergastolo (art. 66), il concorso di più delitti che importino la stessa specie di pena restrittiva della libertà personale diversa dall'ergastolo è regolato con unica norma: è questa, che sia applicata la pena stabilita per il delitto più grave, con un aumento pari al terzo della complessiva durata delle altre pene, purchè non si eccedano mai trenta anni per la reclusione e per la detenzione, e sette anni per il confino e l'esilio locale (art. 67, prima parte).

La stessa norma è seguita nella ipotesi del concorso di delitti importanti pene restrittive di specie diversa, ma affini, quali sono la reclusione in concorso con la detenzione, ovvero il confino in concorso con l'esilio locale, applicandosi il computo succennato come su tutti i delitti concorrenti importassero rispettivamente quella fra le due pene, della reclusione o della detenzione, del confino o dell'esilio, che sia applicabile per una durata maggiore. Al magistrato poi spetterà, nella latitudine della pena di cui dispone, valutare la differente specie dei delitti medesimi in relazione alla differente specie di pena comminata per essi.

La norma non varia, a questo punto, costituisce un indubbio miglioramento, neanche quando si tratti del concorso di uno o più delitti con una o più contrav-



venzioni, le quali importino la pena dell'arresto, o di tali contravvenzioni, fra di loro. Per altro nel primo caso, la minore entità politica ed intrinseca della pena dell'arresto, in confronto a quella della reclusione o della detenzione, richiede che sia ridotta al sesto la durata complessiva della pena dovuta per le contravvenzioni in aumento alla pena dovuta per il delitto (art. 69); e, nel secondo caso, la pena dell'arresto dovuta per la contravvenzione più grave soffre un aumento pari alla metà della durata complessiva delle altre pene, purché in complesso non si oltrepassi mai il limite massimo di tre anni (art. 70).

Uguale cura di evitare e il cumulo incondizionato e la sovrachia esorbitanza dai limiti razionali di ciascuna specie di pena, si è avuta nella concorrenza delle pene della interdizione temporanea dai pubblici uffici, della sospensione dall'esercizio di una professione od arte, e di pene pecuniarie (art. 71).

## LXI.

Art. 23.

Un medesimo fatto può cadere sotto più sanzioni di legge; come, ad esempio, il commercio carnale con persona coniugata e congiunta di sangue, che darebbe luogo alla pena per l'adulterio e per l'incesto; l'entrare clandestinamente in una casa per rubarvi, che darebbe luogo alla violazione di domicilio ed al furto qualificato per la scialata. È quindi naturale che debba esservi, in tale ipotesi, un reato unico, e pressappoco quello determinato dal titolo più grave.

La disposizione dell'articolo 73 esisteva in tutti i progetti, e vi fu introdotta questa sola variante, che, dove prima dicevasi *azione*, qui si dice *fatto*; la quale espressione, per il significato suo proprio e per il consueto linguaggio usato dal Progetto, riesce più comprensiva di tutti gli elementi del reato, tanto positivi quanto negativi.

Esati continui.

## LXII.

Art. 74.

L'ultima disposizione di questo Titolo porge la nozione del *reato continuato*, introdotta nel progetto Mancini (art. 86, § 2), sullo tenore del codice toscano (articolo 80), e opportunamente completata dall'ultima Commissione della Camera, con la determinazione dell'effetto penale che ne consegue. Nella formula adottata mi pare conveniente specificare meglio come la *violazione* debba riferirsi non al complesso di una *legge penale*, ma ad una *disposizione* singola di essa, e togliere l'ipotesi delle più violazioni commesse *in uno stesso contesto di azione*, nel qual caso veramente non si saprebbe concepire il reato continuato, uno de' cui estremi è la pluralità delle azioni.

## TITOLO VIII.

## DELLA RECIDIVA

## LXIII.

Esazio.

Art. 70 e 78.

Oggidi può dirsi incontestato il principio secondo il quale la recidiva si considera come una circostanza che, o in generale per tutti i delitti, o in particolare per alcune categorie di essi, nelle quali è più frequente, deve importare un trattamento più rigoroso. Le dottrine, per quanto splendidamente sostenute da Mario Paganò, da Carmignani, da Giuliano, e da altri, secondo le quali viene im-

pugnato questo effetto aggravante della recidiva, non anno mai trovato favore nella legislazione, e meno ancora nei progetti del nuovo Codice italiano. Questi si ispirano costantemente ai principj, che già nel diritto romano trovano la loro sorgente<sup>1</sup>, e che sono stati propugnati da più insigni pensatori e cultori del diritto penale, da Romagnosi a Pellegrino Rossi, da Nicolini a Carrara.

Si disputa soltanto, fra giuristi, se la circostanza della recidiva debba riferirsi alla imputazione ovvero alla pena.

Ma è agevole il convincersi che la recidiva è circostanza che aggrava il reato nel suo elemento politico. Fondamento di essa è il maggiore allarme che desta colui il quale a più volte delinquisce, e che per tal guisa si dimostra più pericoloso. Coloro che considerano la recidiva come una circostanza estrinseca al reato, la quale non aggravi perciò la responsabilità dell'agente, dimenticano che il male del reato non è soltanto fisico, ma è altresì sociale e politico, e che pertanto la circostanza soggettiva della speciale pervarietà dell'agente diviene circostanza obiettiva del reato, accrescendo il timore dei buoni ed offrendo ai tristi il pernicioso esempio dell'ostinato disprezzo della legge<sup>2</sup>.

In questo modo si giustifica con criterio positivo l'aggravamento di pena per chi ricade nel reato; mentre l'argomento, che si suol addurre, della provata inefficacia della pena communita nei limiti ordinari, si fonda su considerazioni ed ipotesi troppo astratte, ed è contrario al principio per cui la pena deve essere esclusivamente ragguagliata al reato commesso, e non subordinata a circostanze che a questo sono estranee.

A costituire la recidiva non si deve quindi richiedere, come vuole il codice toscano (art. 82), che la pena inflitta con il precedente condanna sia stata scontata: condizione che trae origine dall'altro concetto, secondo il quale la recidiva sarebbe circostanza aggravante della pena e non del reato. D'altronde, ammettendo la recidiva soltanto nel caso dell'avvenuta espiazione della pena, si farebbe, contro ragione, un trattamento migliore a colui che si rese latitante, o in altro modo riuscì a sottrarsi all'esecuzione della condanna.

Nonpertanto, il principio del codice toscano era stato accolto, per la prima volta, nel progetto del nuovo codice dalla Commissione parlamentare del 1877, e mantenuto in quello approvato dalla Camera. Se però nel progetto da me lasciato in corso di studio nel 1883 io pure lo conservai, ciò non si deve attribuire se non al proposito più volte accennato, di non recare allo schema della Camera sostanziali mutamenti, fuori di quelli che si riferivano al sistema penale. Si può dire che una lodevole ragione consigliarono gli onorevoli miei successori e l'ultima Commissione della Camera a nulla innovare su questo punto.

Ma il ritengo di modificare i precedenti schemi, oggi che è potuto compiere la revisione allora interrotta, non può trattenermi dal rendere omaggio a quello che mi pare il vero concetto scientifico e pratico della recidiva; tanto più che il movimento ascendente nel numero dei recidivi in Italia, così nei delitti più gravi come nei meno gravi, induce a rafforzare il rigore repressivo in questa materia. D'altronde il Progetto, accogliendo questa nozione della recidiva, non fa che man-

<sup>1</sup> L. 28, §§ 3 e 10, Dig. de poenit. XLVIII, 19; L. 8, § 1, Cod. ad leg. Jul. de vi, I, 12; L. 3, § 9, L. 5, §§ 1 e 3, Dig. de re mil. XLIX, 18; L. IV, Cod. de servic. fug. VI, 1.

<sup>2</sup> Confer. sulla sostanza di questa nozione, il diritto romano, il quale, si può dire, condannò tutta la migliore teoria nella proposizione: *qui a fraudis elementis in eadem diversitate propositis perseveraverit*, L. 28, Dig. de poenit.; per cui il titolo è da intendersi: *Constitutus delinquendi propterea est circumstantia aggravandi delictum et delinquentem acriter puniendi*, in L. 3, Cod. de episc. aud.





parve degno di particolare attenzione l'esempio del codice toscano, il quale dispone che si anno per reati della stessa specie, oltre a quelli che violano la medesima disposizione di legge, quelli ancora che sono rispettivamente riuniti in alcuni gruppi da esso codice indicati (art. 84). E quindi la legge stessa che determina il nesso di omogeneità, desunto dalla natura dei reati, alla quale suoi corrispondere l'indole dell'impulso e del reato. Siffatto sistema era stato seguito dal progetto del 1870, ed a parte ottenuto l'autorevole suffragio del recente codice olandese<sup>1</sup>.

Per tal modo si giunge a completare e rendere pratico il principio che desuma l'affinità dei reati dall'impulso a delinquere. Ed il Progetto, adottando appunto il sistema dei codici toscano e olandese, forma sette categorie di delitti, in ciascuna delle quali sono raggruppati quelli che, sebbene collocati anche in diversi Titoli del Codice, anno fra di loro un uesso comune per la natura dell'impulso che li vuole determinare (art. 77). Così vengono in un primo gruppo i delitti indotti dall'avidità di lucro; in un secondo quelli che sono caratterizzati dalla violenza; in un terzo i delitti politici; in un quarto i delitti che manifestano animo ribelle ai principi di legalità e di autorità; in un quinto i delitti che prendono forma dal falso o dalla frode; in un sesto i delitti che derivano dall'odio de' propri simili e da spirito di distruzione; in un settimo ed ultimo gruppo i delitti di libidine<sup>2</sup>.

Una terza questione da risolvere era quella diretta a determinare se la recidiva debba ritenersi ancora qualunque sia il tempo interceduto fra l'ultima condanna riportata e il nuovo reato, o se debba stabilirsi un termine, a decorrere dall'ultima sentenza di condanna, oltre il quale la condanna medesima non abbiasi da tenere in conto per gli effetti della recidiva. Il codice toscano (art. 82) vi suggeriva il secondo partito, fissando un termine. Ed infatti pare anche a me che, se si ammette che dopo un certo tempo si prescrivà il diritto di far eseguire la sentenza di con-

<sup>1</sup> Codice olandese (1881), lib. II, tit. XXI, art. 421, 422 e 423, nei quali sono indicati i singoli reati, per cui è stabilito l'aumento di pena in caso di recidiva ed è determinata la diversa misura di tale aumento.

<sup>2</sup> In conformità ai concetti sennò indicati, è compilato l'art. 77, ed alle disposizioni richiamate sotto ciascuna lettera corrispondono i seguenti delitti:

a) Peculato, frode, corruzione, frodi dei fornitori dei pubblici approvvigionamenti, false monete o carte di pubblico credito, contraffazione, alterazione o vendita di sostanze alimentari o medicinali pericolose alla salute, e vendita di tali sostanze di specie diversa dalle pattuite o deteriori, latrocínio, furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa ed altre frodi, appropriazione indebita, usurpazione di proprietà immobiliare.

b) Delitti contro la libertà individuale, contro la libertà del lavoro, violenza e resistenza all'Autorità, omicidio, lesioni personali, precraso abortivo.

c) Delitti contro la patria, i poteri dello Stato, i capi di Governo esteri ed i loro rappresentanti.

d) Delitti contro la libertà politica, la libertà dei culti, abusi d'autorità, violazioni di doveri d'ufficio, abusi dei ministri dei culti, usurpazione di pubbliche funzioni (titoli ed onori, violenza e resistenza all'Autorità, oltraggio, violazione di sigilli e di pubblico deposito, millantato credito, e delitti contro l'ordine pubblico).

e) Simulazione di reato, calunnia, falsità in giudizio, in morte, in carte di pubblico credito, sigilli, bolli pubblici e loro impronte, in documenti, passaporti, licenze, certificati o in altri atti, truffa ed altre frodi.

f) Incendio, inondazione, sommosione, falsi fari, distruzione di vie o di opere destinate alle pubbliche comunicazioni, o a difesa o riparo contro informali, delitti contro la sicurezza del servizio ferroviario o telegrafico, contro la sanità e l'alimentazione pubblica.

g) Violenza carnale, atti di libidine, corruzione di minorenni, oltraggio al pudore, ratto, incesto.

anna, a maggior ragione si debba ammettere un termine, scorso il quale cessa o si prescrive il diritto a computare la condanna stessa per la recidiva. Chi per lungo tempo è serbato buona condotta, se pure in passato soggiacque ai rigori della legge, non deve essere trattato al pari di colui che a breve intervallo ricade nel reato<sup>1</sup>.

Per questa parte si è quindi conservata la norma stessa che era stata accolta nei nostri articoli<sup>2</sup>.

Da tutto ciò risulta che a costituire l'aggravante della recidiva, secondo il Progetto, occorre: 1° che vi sia stata precedente sentenza di condanna irrevocabile; 2° che le diverse condanne si riferiscano a reati che la legge considera della stessa indole; 3° che dall'ultima condanna non sia trascorso un tempo pari o superiore a quello fissato per la prescrizione della condanna medesima.

Il sistema adottato per determinare l'omogeneità dei reati dispensa la legge dal dichiarare, come facevano i progetti anteriori, che non costituiscono recidiva i reati politici rispetto ai comuni, i reati colposi rispetto a quelli dolosi, ed infine i reati puramente militari rispetto ai reati comuni.

#### LXIV.

Esito sulla pena.

Fissate le condizioni nelle quali si va a considerare la recidiva, rimane da determinare l'effetto che tale circostanza deve avere riguardo alla pena.

Non mi è sembrato opportuno il partito di stabilire un trattamento speciale per i recidivi, poiché la sua pratica applicazione, a tacor d'altro, troverebbe immense difficoltà nel distinguere i recidivi veramente incorreggibili da quelli che soltanto occasionalmente ricadono nel reato, o che vi sono tratti dall'ambiente in cui vivono, non escluso quello delle stesse nostre carceri, dove la vita in comune è disoccupata, che ora vi si conduce, e piuttosto fomite che freno al delitto. È anzi da credere che

<sup>1</sup> Non stabiliscono limiti di tempo all'aggravamento della pena per la recidiva i codici del Belgio, dei Cantoni di Neuchâtel e di Valais, dello Stato di New-York, il progetto austriaco (1881) nel caso di condanna a pena perpetua restrittiva della libertà o per omicidio tentato o consumato (§ 204, n° 4° e 5°) ed il codice francese; in Francia però la recente legge del 27 maggio 1885 stabilisce, fra le condizioni richieste per indugiare ai recidivi la deportazione nelle colonie o possedimenti francesi, che il reato sia commesso entro dieci anni dall'espiazione della pena (art. 8).

<sup>2</sup> Questo termine di dieci anni riscontrasi nella maggior parte dei codici, come, ad esempio, nel codice germanico (§ 246), di Portogallo (art. 15), del Codice Tsimmo (art. 71), di Friburgo (art. 38), di Vaud (art. 79), di Ungheria (§§ 328, 371, 381, ecc.), e limitatamente ai casi di precedente condanna a pena criminale nei codici di Ginevra (art. 34, 35), di Berna (art. 61), di Zurigo (§ 70) e nel progetto svedese (1884, articolo 114).

Altre codici limitano questo termine a cinque anni o a quello per la prescrizione della pena, come il codice olandese (art. 421, 422, 423) ed il progetto russo (art. 38), che lo riduce poi a tre anni per i delitti.

Il termine di cinque anni è pure fissato dal progetto austriaco nei casi di furto o di truffa (§§ 302, 309); e per i delitti dal progetto svedese, dai codici di Berna, di Zurigo, non che dal codice di Ginevra, se la pena inflitta per il precedente reato fu un anno di prigione o due di esilio (§ 30).

Richiedono invece che sia decorsi il termine per la prescrizione della pena il codice di S. Marino e le leggi penali maltesi.

<sup>3</sup> Dispongono difatti in conformità allo schema presente i progetti del 1868 (articolo 72, § 2), del 1870 (art. 70, § 2), del Senato (art. 57, § 2, n° 3°), della Commissione del 1876 (art. 57, § 2, n° 3°), dell'on. Manconi (art. 81, § 2, n° 4°), della Camera (articolo 77, § 1), degli onorevoli Savelli, Pessina e Tapani (art. 82).



Questa disposizione fu adottata dalla Commissione ministeriale del 1876, contrariamente a quanto era stato stabilito nell'art. 94 del progetto senatorio, in conformità all'art. 119 del Codice di procedura penale. Né, per giustificarsi, saprei addurre ragioni migliori e più decisive di quelle esposte dall'illustre mio predecessore Mancini nella sua Relazione al progetto del 1876 e nella tornata della Camera del 2 dicembre 1877, la dove faceva intendere gli inconvenienti che sorgerebbero, ove un offeso fosse stato nell'alternativa o di perdonare a colui che avrebbe interesse a far punire, o di far condannare cui asserebbe di perdonare.

Quanto alla condanna (art. 85), è troppo intuitivo, sì da non aver bisogno di essere dimostrato, che la remissione non debba avere per effetto di farne cessare l'esecuzione, tranne in casi eccezionali espressamente determinati dalla legge, come in tema di violenza carnale e di ratto, purché segua il matrimonio del colpevole con la persona offesa (art. 334).

## LXVIII.

Art. 80.

Le cause fin qui accennate, estinguendo l'azione penale o facendo cessare l'esecuzione della condanna, non possono però avere efficacia rispetto a quei provvedimenti ed a quelle sanzioni che siano divenute fatti compiuti. Col non si deve ammettere che tali cause attribuiscono diritto alla restituzione delle cose confiscate, essendo la confisca motivata dalla natura o dalla destinazione degli oggetti; e nemmeno al rimborso delle somme pagate in conto di pena pecuniaria, con la soddisfazione delle quali era rimasta già estinta anche prima la esecuzione della condanna. Non devono del pari aver alcun effetto riguardo alle restituzioni ed al riaccomodo dei danni ammessi nella sentenza, che sono di spontanea mercede privata, e che, una volta accordati, costituiscono veri diritti acquistati dai terzi.

## LXIX.

Art. 87.

Precedenza.

Altra causa di estinzione dell'azione penale e della condanna è la prescrizione. Rispetto all'azione penale, il fondamento della prescrizione sta negli effetti naturali del tempo, che impongono un termine alla persecuzione giudiziale. E ciò, sia per un principio di libertà e di tutela dell'innocenza, che non consente di mantenere indefinitamente un cittadino sotto un'imputazione delittuosa; sia per le buone norme di giustizia, le quali scongiurano dall'aprirsi processi e dal celebrare giudizi quando sogliono essere ormai disprezzati ed esauriti le fonti delle prove; sia infine per l'oblio dei fatti e delle persone, che fa venir meno lo stesso interesse sociale di reprimere. Il tempo cancella, da una parte, le tracce e le impressioni del delitto, rende inerte, dall'altra, la convenienza e la verità del giudizio.

I termini più o meno lunghi fissati per la prescrizione, secondo la maggiore o minor gravità dei reati, sono appunto il risultato di questo calcolo intorno all'azione tutelare ed al sistema distruggitorino del tempo.

La durata dei termini, scorsi i quali rimane prescritta l'azione penale, corrisponde a quella che era stabilita nei progetti anteriori. Essa è di venti, quindici, dieci o cinque anni, secondo la qualità e la quantità delle pene comminate, per i delitti; e di tre anni o di un anno, secondo la durata o l'ammontare delle pene comminate, per le contravvenzioni.

Una grave questione, però, si affacciava a tale proposito: questione che si è più volte presentata nell'applicazione del codice del 1859. Dovevasi, cioè, determinarsi se il diverso termine di prescrizione fosse indicato dalla pena astrattamente

comminata secondo il titolo del reato imputato, ovvero da quella pena che in concreto dovrebbe essere inflitta, computate tutte le circostanze del fatto e della persona.

Io non dissimulo le ragioni che sogliono addurri in favore o contro l'una e l'altra tesi. Dirò soltanto che a me pareva dovermi preferire il secondo avviso, per questo inoppugnabile motivo, che, riferendosi la prescrizione alla durata della pena comminata, e dovendosi questa commensurare in concreto al reato e non astrattamente al reato, ne discende logico il corollario che a quella comminazione debba essere coordinata la norma del termine a prescrivere. Tale sembra essere ormai l'avviso prevalente nella giurisprudenza; e benché in applicazione di una legge che fu reputata non abbastanza chiara<sup>1</sup>; e questo fu pure il parere dell'ultima Commissione della Camera, accettato dall'onorevole mio predecessore (a pag. 16 e 40 della sua Relazione).

La questione pertanto si riduceva a cercare il modo migliore di esprimere con precisione siffatto concetto. Alla Commissione ed al Ministro predetti era sembrato che, dicendosi, come nei progetti precedenti, e so il reato è *punibile*, e ravvicinando questa locuzione a quella dell'articolo 1, il quale avrebbe detto nel suo capoverso che i crimini sono i *reati punibili* con pena criminale<sup>2</sup>, o delitti quelli e *puniti* con pena correzionale<sup>3</sup>, ecc., fosse eliminato ogni dubbio. Io però non sarei rimasto tranquillo che questa sarebbe stata sempre e dovunque l'interpretazione data alla nuova disposizione, come non lo sarei neanche se il participio passato *punito* si fosse adoperato condizionatamente ed in relazione ai termini stessi della prescrizione.

Ma non occorreano lunghe disquisizioni, ed era superata ogni difficoltà di locuzione, sol che si usasse, anche nei riguardi della prescrizione, il sistema costantemente seguito di riferire la pena alla persona del reato. Quando inverso si dica, come si legge nell'attuale Progetto, che la prescrizione si compie e in vent'anni, se all'imputato sarebbe stata applicabile la pena ecc., si fa intendere ben chiaramente, parmi, che la durata del termine a prescrivere deve prender norma dalla

<sup>1</sup> Dalla giurisprudenza delle nostre Corti regolatrici si desunsero tre differenti norme per determinare la prescrizione dell'azione penale, e se alcune Corti sono costantemente seguita la stessa norma, altre invece sono talora cambiate d'avviso:

a) Si è fondato più spesso sul *reato portato in giudizio* la Cassazione (art. 159 del codice ardo del 1859, che stabilì la differenza, prima ignorata, fra la prescrizione dell'azione e quella della pena, con le sentenze 27 marzo e 7 agosto 1859 (Giurisp. Crim., 1852, 71 e 259); 10 marzo 1853 (Bettini, 1853, 389); e anche dopo il codice del 1859 sembrò seguire tale norma con le sentenze 22 febbrajo 1867 (Legge, 1867, I, 878); 10 luglio 1873 (Idem, 1873, I, 1149); 31 die. 1877 (Riv. Pen., VII, 234); 20 novembre 1878 (Idem, IX, 341); 17 marzo 1880 (Idem, XII, 386).

b) Si fondarono sul *delitto* l'imputazione o l'azione ritenuta nella sentenza di condanna, senza però aver riguardo alla natura pena inflitta per il concreto di circostanze attenuanti generiche, o di altre estrinseche al fatto:

Cassazione di Firenze, 7 luglio 1875 (Legge, 1875, I, 815); 5 febbrajo 1876 (Riv. Pen., X, 34); 22 sett. 1882 (Cass. Cr., X, 57); 6 marzo 1889 (Idem, XI, 259); 2 febbrajo 1887 (Riv. Pen., XXV, 359).

Cassazione di Roma, 31 maggio 1882 (Riv. Pen., XVI, 69).

Cassazione di Torino, 2 febbrajo 1876 (Riv. Pen., IV, 244); 11 apr. 1877 (Legge, 1878, I, 54); 9 ottobre 1877 (Riv. Pen., VII, 333); 1º giugno 1885 (Giurisp. Cr., 1885, I, 2, 170).

Cassazione di Palermo, 18 giugno 1883 (Legge, 1883, I, 1009); 11 ottobre 1880 (Circ. Gen., XII, 49); 29 gen. 1881 (Giurisp. Pen., 1881, 103); 4 febbrajo 1884 (Riv. Pen., XX, 69); 11 gen. 1889 (Idem, XXIII, 339); 26 luglio 1896 (Idem, XXIV, 438); 21 febbrajo 1887 (Idem, XXVI, 155).

Distinzione: se la prescrizione è opposta nel corso dell'istruttoria, per qual caso si prenderebbe norma della qualità del reato, o dopo la sentenza, nella quale ipotesi

pena che sarebbe nel caso concreto dovuta infliggere al reo, ove fosse seguito il giudizio.

Art. 85.

Il corso utile per la prescrizione comincia al momento in cui è cessata la esecuzione del reato. Di questo principio il Progetto fa applicazione per i reati consumati, per i reati tentati, per i reati continuati e per quelli permanenti (art. 88). È aggiunta nel Progetto la menzione del reato *permanente*, o successivo, come l'adulterio, la bigamia, il sequestro di persona, ecc., la prescrizione del quale deve cominciare a decorrere quando è cessato lo stato ritenuto delittuoso dalla legge; giacché nella permanenza di tale stato il delitto è sempre in via di consumazione.

Il capoverso dell'articolo 88 determina i casi nei quali il corso della prescrizione deve rimanere sospeso, per l'istenza di una questione pregiudiziale, alla cui risoluzione, come a condizione integrante del procedimento penale, sia subordinato il procedimento stesso.

Art. 89.

Oltre alle cause di sospensione della prescrizione, al cessare delle quali essa riprende il suo corso nel punto in cui rimase sospesa, vi sono le cause che la interrompono: che annullano cioè la efficacia estiniva del tempo processivo, per far ricominciare da capo il termine della prescrizione. Tale effetto è attribuito agli atti di procedura, purché in virtù dei medesimi il reo sia posto in mora di provvedere alla sua difesa.

Siccome però gli atti processuali sono di varia natura e non tutti riuniscono a questo intento, cioè, temperando il rigore della legge vigente (codice penale sardo, art. 142) e del progetto senatorio (art. 108), il progetto Mancini (art. 103), sulla proposta della Commissione ministeriale del 1876 (per iniziativa specialmente dell'ing. Pessina), stabiliva che l'effetto interruttivo fosse attribuito soltanto alla sentenza di condanna, anche onnicomprensiva, ed agli atti di *giurisdizione* indicati nell'articolo 745 del codice di procedura penale. Per evitare questo richiamo, il

si regolerebbe sulla pena inflitta, la Cass. di Palermo, 3 agosto 1883 (*Circ. Giur.*, XIV, 24), e l'App. di Napoli, 31 luglio 1884 (*Pisanopoli*, IX, 476), ecc.

c) Si fondarono sulla pena inflitta in concreto dal giudice, tenendo conto di qualunque circostanza attenuante e aggravante.

Cassazione di Napoli, 24 ott. 1870 (*Annali*, V, 1, 2, 34); 30 gennaio 1877 (*Idem*, XII, 1, 2, 29); 14 e 20 giugno 1877 (*Idem*, VIII, 223, 234); 16 giugno 1880 (*Idem*, XII, 215); 1° marzo 1880 (*Idem*, 589); 14 ott. 1882 (*Idem*, XVII, 308); 1° feb. 1884 (*Idem*, XXIV, 560); 25 agosto 1886 (*Idem*, 325); 15 dic. 1886 (*Idem*, XXV, 107).

Cass. di Roma, 17 ott. 1877 (*Idem*, VII, 333); 3 gen. 1878 (*Idem*, VIII, 430); 26 marzo 1884 (*Idem*, XX, 507); 16 apr. 1884 (*Annali*, XVIII, 2, 17); 6 giugno 1884 (*Idem*, 21, 86); 4 aprile 1887 (*Idem*, XXV, 588).

Cass. di Firenze, 25 maggio 1873 (*Annali*, VII, 1, 2, 141); 2 agosto 1876 (*Legge*, 1876, I, 620); 14 luglio 1877 (*Idem*, V, 11, 358); 17 agosto 1877 (*Idem*, VIII, 195).

Cass. di Torino, 23 feb. 1867 (*Gazz. dei Trib.*, 1867, 2, 61); 3 feb. 1876 (*Idem*, vol. IV, 234); 13 lug. 1881 (*Idem*, Trib. Milano, XXV, 1050); 3 maggio 1882 (*Giurispr. Pen.*, 1882, 277); 3 agosto 1882 (*Idem*, 1882, 495); 30 lug. 1883 (*Giurispr. P.*, 1, 2, 300); 9 gen. e 16 feb. 1884 (*Foro II*, IX, 2, 181); 10 giugno 1884 (*Idem*, XX, 397); 14 lug. 1884 (*Idem*, Trib. Milano, XXVI, 56); 30 luglio 1884 (*Idem*, XX, 507); 30 luglio 1884 (*Giurispr. P.*, 1884, 70); 11 sett. 1885 (*Idem*, Pen., XXII, 63); 9 ott. 1885 (*Idem*, XXII, 134); 24 apr. 1886 (*Giurispr. Pen.*, VI, 248); 16 mag. 1886 (*Idem*, Pen., XXIII, 102); 8 ott. 1889 (*Idem*, Pen., XXVI, 428); 15 dic. 1880 (*Idem*, XXV, 103).

Cass. di Palermo, 27 gen. 1871 (*Legge*, 1871, I, 87); 6 feb. 1880 (*Idem*, Pen., XII, 500); 11 ott. 1880 (*Circ. Giur.*, 1881, 43); 11 nov. 1880 (*Idem*, Pen., XII, 525); 7 gennaio 1881 (*Foro II*, VI, 118); 13 gen. 1885 (*Idem*, Pen., XVIII, 39); 3 e 4 ag. 1882 (*Circ. Pen.*, 1883, 104, 248).

App. di Messina, 27 mag. 1882; di Lucca, 14 lug. 1884 (*Foro II*, IX, 2, 46); e di Venezia, 5 mag. 1883 (*Idem*, Pen., XVI, 603, n. 3).

progetto del 1883 (art. 78) ed i successivi specificavano tali atti, che sono: il mandato di comparizione o di cattura, il decreto di citazione dell'imputato e l'atto di accusa; aggiungendo che, per produrre l'effetto interruttivo, si dovette legalmente notificare all'imputato a cura del Pubblico Ministero. Da ciò non si discosta l'attuale Progetto; solamente, considerando che neppure l'annunciazione di tutti questi atti riuscirebbe accura d'inconveniente, ove una nuova legge processuale modificasse gli istituti del rito e la nomenclatura, pare miglior consiglio compendiare l'annunciazione degli atti interruttivi, col dire: « mandato di cattura, ancorché rimasto senz'adito per inattività dell'imputato, o qualsiasi provvedimento del giudice diretto contro di esso, ed a lui legalmente notificato, per il fatto che gli è imputato ». Così rimane anche più completo e sciolto il concetto che giustifica la forza interruttiva di tali atti. Quanto poi alle sentenze di condanna, in contraddittorio o in contumacia, non parve esatto soggiungere, come facevano i progetti anteriori: « ancorché la sentenza, per qualsiasi rimedio giuridico, rimanga inefficace »; poiché è appunto e solo in questo caso che vi è ragione di considerare la sentenza di condanna quale causa che interrompe la prescrizione dell'azione penale che continua anche dopo la sentenza, mentre in caso diverso l'azione penale sarebbe esaurita dalla cosa giudicata, e comincierebbe a decorrere la prescrizione della condanna.

La Commissione ministeriale del 1876 non però pure opportunamente i rigori del codice del 1859 e del progetto senatorio la fatto d'interruzione, fissando che gli atti processuali non abbiano che un effetto limitato: quello cioè di prolungare la durata dell'azione penale per un tempo non eccedente la metà dei termini rispettivamente stabiliti a prescrivere.

Accolta la proposta nel progetto Mancini, tale disposizione si mantiene costante in quelli successivi, ed è riprodotta nell'attuale.

Norme speciali regolano la interruzione della prescrizione quando il termine ne sia minore di un anno. Non i soli atti di giurisdizione, ma tutti gli atti del procedimento devono poter interrompere un termine così breve, poiché altrimenti riuscirebbe ben difficile condurre a compimento un giudizio; a condizione, però, che non sia mai superato, dal giorno in cui la prescrizione comincia a decorrere, un termine fisso, che l'ultima Commissione parlamentare saviamente riduceva ad un anno.

Art. 90.

L'articolo 90 corrisponde, in sostanza, all'articolo 143 del codice del 1859, e riproduce una disposizione che si trova in quasi tutti gli schemi anteriori; essa poteva farsi ritenere superflua, dopo che fu modificata la dizione dell'articolo 87.

Il progetto De Foleo del 1863 (art. 148) riproduceva testualmente l'art. 143 del codice sardo; ma questo articolo non trovai nel successivo progetto del 1868, né fu accolta la proposta di inserirlo nell'altro progetto del 1870, e sia per non pregiudicare con una diversa giustificazione le regole generali della prescrizione, sia perché gli effetti delle condanne contumaciali, regolati dalle leggi processuali, non potrebbero servire di fondamento, per la loro stessa mutabilità, ad una disposizione di diritto (Parole, n. 17, seduta 11 dicembre 1865, pag. 90).

Ma, in omaggio ai suoi principi riconosciuti dalla costante e più illuminata nostra giurisprudenza (Relaz. Vigliani, pag. 101; Relaz. Mancini, pag. 232), l'accennata disposizione fu nuovamente accolta, altrettanto espressa nella forma, dal progetto Vignani (art. 115) dal progetto senatorio (art. 108); e poi espressamente mantenuta nel Progetto Mancini (art. 104), e riprodotta testualmente nel progetto del primo Libro approvato dalla Camera dei deputati (1877, art. 80), come pure nei successivi progetti del 1883, 8 avvil. e Passiva 1884, della Commissione parlamentare (1885) e dell'Av. Tassinari (art. 92).



ma credetti opportuno conservarla, ed estenderla anzi oltre i casi della rinnovazione del giudizio contenzionale, per rilaure viepiù il concetto, che la prescrizione dell'azione si misura secondo la pena che sarebbe stata concretamente applicabile al reo.

Art. 91.

Seguito il procedimento e pronunciata la condanna, può aver luogo la prescrizione di questa.

Non discuterò se la prescrizione della condanna, o, come si era detto fin qui, della pena, sia giuridicamente impropugnabile, mentre taluni codici, fra i quali il toscano, ispirandosi al principio dell'eterna autorità della cosa giudicata, non la ammettono. Da tale discussione mi dispenso. Il fatto assai significativo che in ogni nostro schema fu accolta, senza che mai se ne chiedesse la soppressione, è sembra a me pure che tale prescrizione dovesse essere accolta, perchè dopo un lungo periodo di tempo, durante il quale il condannato non si incorse nella recidiva, e l'Autorità non abbia avuto modo di compiere atti di esecuzione della sentenza (art. 92, capoversi), sarebbe, se non ingiusto, almeno inopportuno ed impolitico fare scontare una pena per un reato di cui forse si è perduta la memoria e cessarono gli effetti pregiudizievole, e quando l'esecuzione della condanna potrebbe tornare fessosa sotto più riguardi ai terzi.

Tuttavia, il termine necessario a prescrivere la condanna giova che sia molto più lungo di quello stabilito per la prescrizione dell'azione. Ed è ciò che dispone il Progetto, conforme ai precedenti, raddoppiando, o aumentando quanto meno della metà, i termini fissati per quest'ultima.

Art. 92.

Anche la prescrizione della condanna, come quella dell'azione, può andare soggetta a cause interruttive. Tali sono l'arresto del condannato e gli altri atti dell'autorità giudiziaria diretti all'esecuzione della condanna, come pure la recidiva del condannato; appunto perchè l'azione e quella e la buona condotta di questo costituiscono, come accennai, le ragioni sulla quali si fonda la prescrizione della condanna. L'attuale Progetto non differisce dagli anteriori, se non in quanto vi si richiede che l'atto dell'autorità, non tenuto conto naturalmente dell'arresto, per il quale non vi è luogo a dubbio, sia « reso logically noto al condannato »; e ciò perchè altrimenti sarebbe possibile, come avviene oggidì per la prescrizione della azione, che l'atto il più insignificante o d'indole meramente amministrativa ed interna distruggesse il beneficio della prescrizione.

## LXX.

Art. 93 e 94.

Conformi ai precedenti progetti sono le rimanenti disposizioni sull'argomento della prescrizione: quella dell'art. 93, che esclude dalla prescrizione le interdizioni civiche e le sospensioni professionali, appunto per il loro carattere più preventivo che repressivo; quella dell'articolo 94, che dispone sul computo dei termini a pre-

<sup>1</sup> Escludono espressamente la prescrizione della condanna le leggi penali maltesi, ammettendo soltanto la prescrizione dell'azione penale (art. 388, e ciò sull'esempio delle leggi inglesi, nelle quali però non si trova cenno della prescrizione della pena, bensì dell'azione penale). F. Sica p. h. v. *Il Diritto criminale procedurale*, art. 15; London, 1881. Seguono tale sistema il progetto per il codice penale inglese (1878, ecc. 285), i codici penali di New York, del Cantone di Neuchâtel (art. 11), ecc.

<sup>2</sup> Invece, trovata ammessa la prescrizione della condanna nel codice penale di Spagna (art. 131) e nel relativo progetto di riforma (1881, art. 129), come pure in quelli di Ungheria (117-120), di Olanda (art. 76), di Portogallo (riferimento, 1884, art. 88), di

scrivere e sull'applicazione della prescrizione tanto dell'azione, quanto della condanna; a quella infine dell'articolo 95, che mira a sanziare in qualche modo la società contro la prescrizione delle più gravi condanne.

Riabilitazione.

Art. 96.

L'articolo 96 prevede quella causa speciale di estinzione della condanna, che è la *riabilitazione*. Esclusa dalla prescrizione, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici non poteva coesistere in un modo assoluto dal beneficio di una revoca o di un condono che la buona condotta del reo consiglia per ogni altra pena, nello stesso interesse sociale. A ciò provvede quindi l'istituto della riabilitazione, le cui norme fondamentali sono stabilite nel Progetto attuale, con poche differenze dai precedenti.

## LXXI.

Art. 97.

Causa particolare di estinzione dell'azione penale è l'amichevole componimento, ossia l'*abolizione volontaria*: essa non è luogo che per le contravvenzioni. Figurava già nel mio progetto dell'83 (art. 420) e fu conservata anche dall'on. Savelli (art. 414).

Elevando a norma comune, nei limiti e sotto le condizioni indicate nel Progetto, un istituto già in vigore per diverse trasgressioni<sup>1</sup>, specialmente d'indole finanziaria o di polizia municipale, credetti rispondere ad un voto già espresso in Parlamento; voto che, sebbene avesse incontrato il suffragio della Commissione incaricata di esaminare analoga proposta, non poté allora venire accolto per essere la medesima poco in armonia con le leggi penali in vigore<sup>2</sup>.

Del resto, l'istituto di cui trattasi, intrinsecamente considerato, è consentaneo a quella parsimonia di giudizi che il legislatore non deve mai trascurare, segnando in materia nei quali la giustizia è paga allorchè, senza le formalità del giudizio, viene tradotta in atto, merco un equipollente, la sanzione penale stabilita dalla legge. Che poi la somma offerta per il componimento debba equivalere al massimo fissato per la contravvenzione, è giustificato dall'impossibilità di discu-

S. Marino (art. 120), del Belgio (art. 61), dell'Impero germanico (§ 67), dei Cantoni di Zurigo (§ 52), di Basilea-città (§ 43), del Ticino (art. 70-83), di Friburgo (art. 84), di Vaud (art. 77) e nel relativo progetto di riforma (1882, art. 74); nei codici francesi di Francia (art. 635) e del Cantone di Valais (art. 445); nel progetto austriaco (1881, § 71), nel progetto russo (1881, art. 59), ecc.

<sup>1</sup> V. legge sul bollo 13 settembre 1874, n. 2077, art. 46, 48; regolamento 25 settembre 1874, n. 2131, sulle carte da gioco, art. 19, 20; legge comunale e provinciale, 20 marzo 1867, all. A, art. 148; legge 13 settembre 1876, n. 3320, sui contratti di locazione, art. 7; regolamento 13 settembre 1876, n. 3462, art. 7; regolamento sul dazio consumo, 25 agosto 1870, n. 5840, art. 34; regolamento sulla fabbricazione delle acque gasose, 25 settembre 1870, n. 4902, art. 30; regolamento per la fabbricazione degli alcoolici, 29 maggio 1881, n. 2843, art. 95; regolamento per la fabbricazione della birra, 19 novembre 1874, n. 2248, art. 102; regolamento per la fabbricazione delle ricciole, 26 luglio 1874, n. 2014, art. 30; decreto sulle lotterie, 21 novembre 1880, n. 5744, art. 22; legge notariale, 20 maggio 1870, n. 4000, art. 133; legge 28 luglio 1861, n. 132, sui posti e misure, art. 27, ecc.

<sup>2</sup> Vedasi il progetto presentato dall'on. deputato Camici, preso in considerazione nella tornata dell'11 maggio 1878, e la bella Relazione (N. 610) della Commissione parlamentare (Camera dei deputati - Sessione del 1878, st. 46 e 46-A).

<sup>3</sup> Nella tornata del 7 marzo 1879, la Camera dei deputati, sul concordato avuto del Relatore, dell'on. Camici e del Galearisoglio, sospese la discussione, considerando che di tale progetto sarebbe stato tenuto conto nella riforma del codice penale.



tere, fuori del giudizio, la misura della pena; e d'altronde vi si può volentieri sovrapporre l'imputato, ché per tal guisa si sottrae alle spese ed alle molestie inerenti ad un pubblico giudizio.

## LXXII.

Azione e condanna civili, e spese processuali.

Art. 98 e 100.

Non occorre dare spiegazioni dell'articolo 98, che è conforme a quanto disponevano i progetti anteriori, cominciando da quello emanato dalla Commissione ministeriale del 1870, la quale innovava sull'argomento rispetto ai precedenti schemi, dove era invece disposto che l'azione civile corresse le sorti dell'azione penale in fatto di prescrizione<sup>1</sup>. Ai motivi esposti dall'on. Mancini nella sua dotta Relazione non saprei aggiungere di migliori per dimostrare la preferenza dovuta al sistema accolto.

Nè devo soffermarmi sulle disposizioni degli articoli 99 e 100, che figurano in tutti i progetti. È evidente che le condanne civili debbano seguire la sorte dell'azione civile, per ciò che attiene alla prescrizione; e che la sola amnistia, la quale à l'effetto di far ritenere come non avvenuto il fatto di cui si tratta, valga ad esonerare dalle spese processuali.

<sup>1</sup> Secondo il progetto De Falco del 1863, la prescrizione dell'azione civile era regolata su quella dell'azione penale, se insieme a questa era stata intentata, mentre negli altri casi espressamente dichiaravasi soggetta alle regole del codice civile (articolo 155). Ogni disposizione in proposito fu omessa nel progetto del 1868, e tale omissione fu intesa nel senso che la prescrizione dell'azione civile nascente da reato fosse regolata sempre a norma del codice civile; e parso nel progetto del 1870 venne fatta esplicita eccezione a tale regola nel caso che l'azione civile fosse stata promossa unitamente all'azione penale (art. 85, v. Verbale, n. 18, seduta 12 novembre 1869, a pag. 66).

A questo sistema aderì il progetto Vigliani (Relaz. pag. 95), che riproduceva l'accennata eccezione, aggiungendo che per l'azione diretta alla restituzione ed alla rivendicazione del corpo del reato, ecc., correvano le regole del codice civile (art. 101); e consimile disposizione, con qualche modificazione di forma, era stata accolta nel progetto senatorio (art. 100, §§ 1 e 2).

Ma, contro tale sistema si pronunciò nella sua Relazione l'on. Mancini (p. 252), che, accogliendo le proposte della Commissione da lui istituita e presieduta, sottopose la prescrizione di tutte le azioni civili derivanti da reato alle leggi civili (art. 105). Costata disposizione è stata poi mantenuta letteralmente nel testo approvato dalla Camera dei deputati nel 1877 (art. 87), nel progetto mio del 1883, in quelli Savelli e Pessi (n. art. 83), della Commissione parlamentare (art. 1886) e dell'on. Tajani (articolo 87), come nel Progetto presente.



## INDICE

## Introduzione.

Esordio. Necessità ed urgenza del nuovo Codice, e sistema di prescrizione del Progetto . . . . .	Pag. 139
Studi e lavori precedenti (I e II) . . . . .	» 132
Partizione generali dei reati (III à VI) . . . . .	» 140
Collocamento delle contravvenzioni (VI) . . . . .	» 145
Concetti generali sulla penalità, e soppressione della pena di morte (VII-XI) . . . . .	» 147

## Libro Primo.

Considerazioni generali e distribuzione della materia (XII) . . . . .	» 157
---	-------

## TITOLO I. — Dell'applicazione della legge penale.


Considerazioni generali (XIII) . . . . .	» 158
Nozione del reato in genere (XIV) . . . . .	» 159
Efficacia della legge penale rispetto al tempo (XV) . . . . .	» 161
Efficacia della legge penale rispetto al luogo (XVI) . . . . .	» 162
Diritto penale internazionale (XVII-XIX) . . . . .	» 163

## TITOLO II. — Delle pene.

Considerazioni generali (XX) . . . . .	» 169
I. — Scelta delle pene (XXI) . . . . .	» 171
II. — Pene carcerarie (XXII) . . . . .	» 175
Requisiti comuni: segregazione notturna e lavoro (XXIII) . . . . .	» 179
a) Ergastolo (XXIV) . . . . .	» 180
b) Reclusione . . . . .	» »
Sistema penitenziario graduale e liberazione condizionale, in genere (XXV) . . . . .	» 182
Norme del Progetto (XXVI) . . . . .	» 184
c) Detenzione (XXVII) . . . . .	» 188
Caso di custodia (XXVIII) . . . . .	» 189
d) Arresto (XXIX) . . . . .	» »
Sarraggiati dell'arresto . . . . .	» »
III. — Altre pene restrittive della libertà personale (XXX) . . . . .	» 191
IV. — Interdizioni civili e sospensioni professionali (XXXI) . . . . .	» 192
a) Interdizione dai pubblici uffici . . . . .	» »
b) Sospensione dall'esercizio di una professione od arte . . . . .	» 193
V. — Pene pecuniarie (XXXII) . . . . .	» 194
VI. — Complementi e surrogati penali (XXXIII) . . . . .	» 197
a) Vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza (XXXIV) . . . . .	» 198
b) Ripreazione giudiziale (XXXV) . . . . .	» 199
VII. — Sistema di comminazione delle pene (XXXVI e XXXVII) . . . . .	» 202

1312/2

<b>TITOLO III. — Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali.</b>	
Partizione della materia (XXXVIII)	Pag. 208
I. — <i>Degli effetti delle condanne penali</i> (XXXIX a XLI)	» 2
II. — <i>Esecuzione delle condanne penali</i> (XLII)	» 214
<b>TITOLO IV. — Dell'imputabilità e delle cause che la escludono o diminuiscono.</b>	
Norme generali sulla imputabilità (XLIII)	» 217
Cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità (XLIV)	» 216
Deficienza e morbosa alterazione di mente (XLV)	» 226
Vizio parziale di mente e ubriachezza (XLVI)	» 222
Cause di giustificazione (XLVII)	» 2
Cause scusanti (XLVIII)	» 226
Età e sordomutismo (XLIX)	» 231
Attenuanti generiche (L)	» 231
Norme speciali per le contravvenzioni (LI)	» 235
<b>TITOLO V. — Del tentativo.</b>	
Delitto tentato (LII)	» 233
Delitto mancato (LIII)	» 236
Desistenza (LIV)	» 237
Contravvenzioni (LV)	» 238
<b>TITOLO VI. — Del concorso di più persone in uno stesso reato.</b>	
Correati (LVI)	» 236
Complicità (LVII)	» 245
Circostanze personali (LVIII)	» 244
Circostanze materiali (LIX)	» 245
<b>TITOLO VII. — Del concorso di reati e di pene.</b>	
Disposizioni sul concorso di delitti e di contravvenzioni (LX)	» 247
Fatto costituente più titoli di reato (LXI)	» 256
Reato continuato (LXII)	» 2
<b>TITOLO VIII. — Della recidiva.</b>	
Nozione (LXIII)	» 2
Effetto sulla pena (LXIV)	» 255
Condannato all'ergastolo (LXV)	» 258
<b>TITOLO IX. — Dell'estinzione dell'azione penale e delle condanne penali.</b>	
Considerazioni generali e distribuzione della materia (LXVI)	» 2
Morte del reo ed amnistia, indulto e grazia (LXVII)	» 259
Remissione della parte lesa (LXVIII)	» 2
Limitazione di alcune cause estintive (LXVIII)	» 260
Prescrizione (LXIX)	» 2
Limiti, computo e applicazione della prescrizione (LXX)	» 264
Riabilitazione (LXX)	» 265
Oblazione volontaria (LXXI)	» 2
Azione e condanne civili, e spese processuali (LXXII)	» 296



SCAFFALI ONLINE  
<http://badigit.comune.bologna.it/books>

[Relazione della commissione della Camera dei deputati composta dei deputati P. S. Mancini, T. Villa ... sul progetto del codice penale presentato alla Camera dei deputati da S. E. il ministro di grazia e giustizia G. Zanardelli seguita dalle proposte, voti e osservazioni della Commissione e di vari deputati. - Torino : Unione tipografico-editrice, 1888. - 339 p. ; 24 cm.](#)

Collocazione VENTURINI B.00 01318

<http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO1615979T>

Questo libro è parte delle collezioni della Biblioteca dell'Archiginnasio.

L'ebook è distribuito con licenza Creative Commons solo per scopo personale, privato e non commerciale, condividi allo stesso modo



4.0:<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode>

Per qualsiasi altro scopo, o per ottenere immagini a risoluzione superiore contattare: [archiginnasio@comune.bologna.it](mailto:archiginnasio@comune.bologna.it)